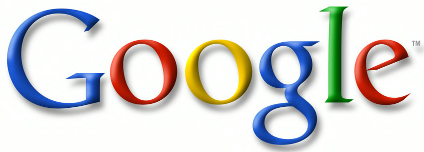
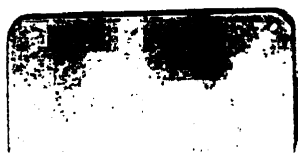
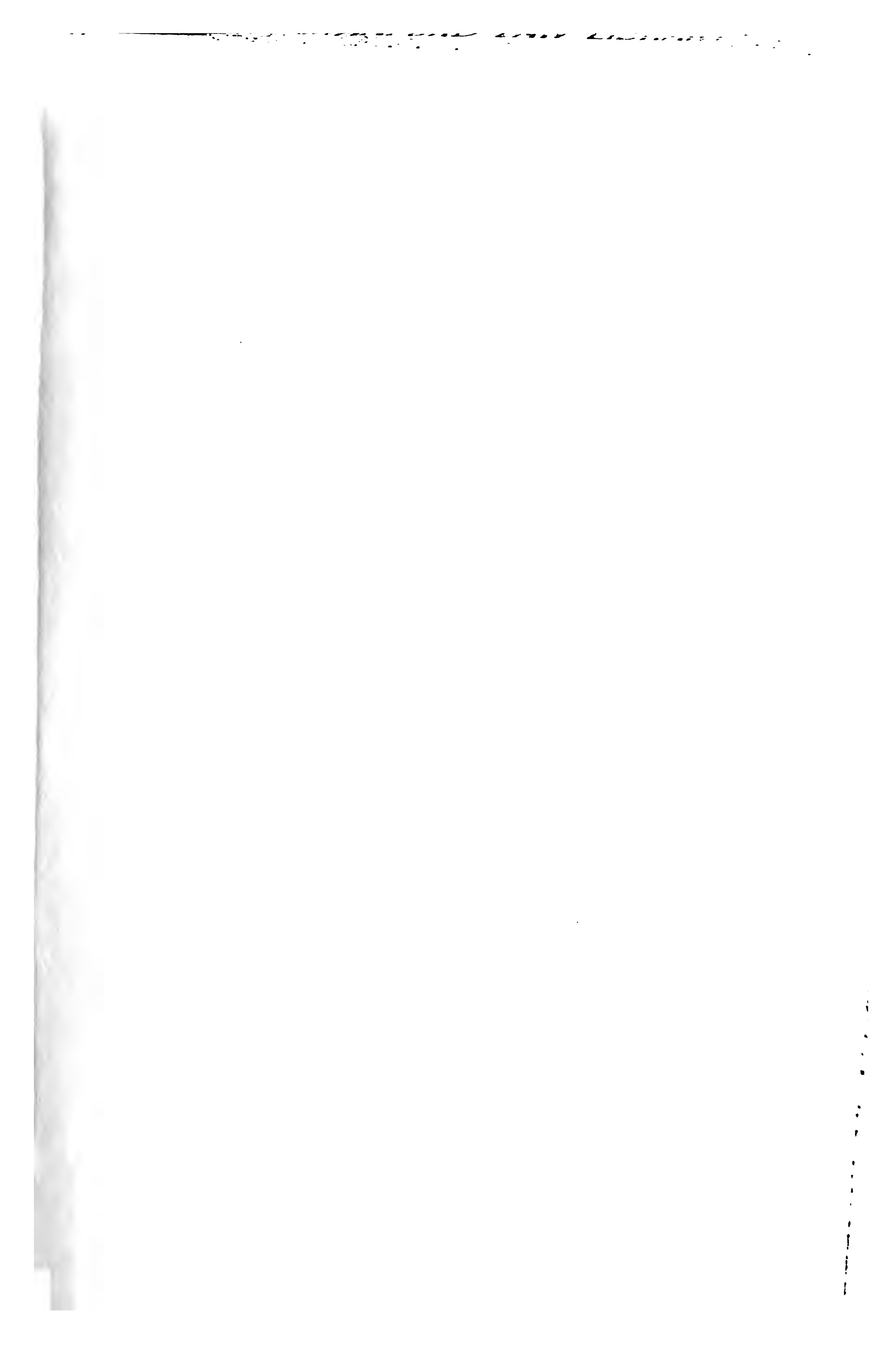




Law Library





L'OPERA

DI

BALDO

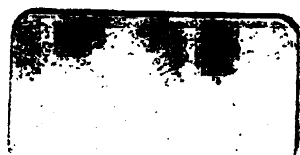
PER CURA DELL' UNIVERSITÀ DI PERUGIA

NEL V CENTENARIO

DALLA MORTE DEL GRANDE GIURECONSULTO



TIPI DELLA UNIONE
COOPERATIVA ✣ PERUGIA
MCMI



L'OPERA

DI

BALDO

PER CURA DELL' UNIVERSITÀ DI PERUGIA

NEL V CENTENARIO

DALLA MORTE DEL GRANDE GIURECONSULTO



TIPI DELLA UNIONE
COOPERATIVA ✣ PERUGIA
MCMI

L'indice dei Volumi X-XI trovasi alla pag. 497.

BALDO

L'OPERA

DI

BALDO

PER CURA DELL' UNIVERSITÀ DI PERUGIA NEL V CENTENARIO DALLA MORTE DEL GRANDE GIURECONSULTO * * * * * * * * * * * * *



TIPI DELLA UNIONE
COOPERATIVA * PERUGIA
MCMI

Incaricato della pubblicazione il Prof. Oscar Scalvanti



BALDVS · DE · VBALDIS

Lemmo Rossi

QVOD

BALDI DE VBALDIS

CIVIS PERVSINI

NOMINI AVGENDO PLVRIMVM CONDVCAT

ARCHIGYMNASIVM PATRIVM

QVINGENTESIMO ANNO

AB OBITV

IVRISCONSVLTI PRAESTANTISSIMI

HOC VOLVMEN

QVO

PVBLICI LEGVM DOCTORES

DE LAVDIBVS IPSIVS

CONSCRIPSERVNT

LVBENTI ANIMO

EDIDIT.

PREFAZIONE

Nell'anno 1899 la Facoltà giuridica del nostro Ateneo volse in animo di commemorare solennemente il V centenario dalla morte di Baldo, che ricorreva nel 28 aprile dell'anno appresso. E di vero a questo figlio di Perugia, che tanto illustrò la patria e le dottrine giuridiche, spettavano degne onoranze, le quali attestassero che l'Università, a cui egli appartenne, era sollecita nel custodire la memoria del grande giureconsulto e additarlo anc'oggi come esempio di vasto sapere, di amore alla scienza e di vigorosa attività nella ricerca del vero.

Perciò fu unanime il proponimento, che da cotali onoranze scaturissero effetti duraturi, non inutili al progresso delle dottrine e all'incoraggiamento dei giovani volenterosi di entrare nella nobile palestra dei forti e severi studi. Eletta una Commissione esecutiva col mandato di proporre al Collegio ciò che stimasse più conveniente a onorare in tal guisa la memoria di Baldo, essa, di pieno accordo col meritissimo Rettore,

Prof. Comm. Giuseppe Bellucci, adempì ben presto al proprio ufficio, e, compilato il progetto, lo sottopose al voto della Facoltà, che a suffragi unanimi gli diede la sua approvazione.

Dovevasi pertanto intitolare al nome di Baldo l'*Aula magna*, di recente ripristinata per opera dell'esimio pittore Conte Lemmo Rossi Scotti, e apporvi una lapida commemorativa; affidare al Cav. Prof. Tarducci l'incarico di tessere il solenne elogio del sommo giureconsulto; istituire il *Seminario giuridico;* fondare un premio in perpetuo per la migliore monografia composta da giovani, che avessero studiato in Perugia almeno nell'ultimo biennio e vi si fossero laureati da non meno di due nè da più di quattro anni; coniare una medaglia in ricordo del centenario; apporre una memoria alla casa ove Baldo abitò; portare a Pavia una corona di bronzo per essere collocata vicino al mausoleo del grande giurista; fare un'esposizione di mss., medaglie, ritratti e rare edizioni riguardanti le opere di Baldo, e pubblicare infine un volume, nel quale collaborassero insieme ai professori dell'Ateneo perugino quelli delle Università, ove Baldo esercitò il suo magistero d'insegnamento.

Per tal modo, mentre non si escludeva il cerimoniale atto a dar solennità alla commemorazione, si procacciava, che durevole fosse il ricordo delle onoranze tributate al gran Baldo e che se ne avessero effetti vantaggiosi per la scienza giuridica e per la cultura dei nostri giovani. Il progetto ebbe il plauso

delle Autorità preposte all'Amministrazione universitaria, e sempre intese all'incremento ed al lustro dell'antico Ateneo; e fu allora inviato agl'istituti d'Italia, del resto di Europa e di America l'annunzio della commemorazione baldiana. Non è a dire come da ogni parte giungessero ringraziamenti e felicitazioni bene spesso informate al più schietto entusiasmo. Esaminando le lettere e gl'indirizzi di tanti Atenei, fu unanime il compiacimento di quanti avevano o proposto o favorito queste solenni onoranze, imperocchè si fosse pòrta occasione a insigni scienziati di esprimere in sintesi felice sensi di nobile ammirazione per il gran nome di Baldo, di esaltarne le dottrine, l'opera altamente civile e lo sconfinato sapere.

Nè spiaccia al leggitore che qui riferiamo con studio di brevità i pensieri più notevoli, che nei nobilissimi indirizzi furono rivolti alla memoria di Baldo e al nostro glorioso Ateneo [1].

Il Lion Caen per l' Università di Parigi notava, che Baldo è in Francia al pari che in Italia grandemente onorato e considerato uno dei più insigni maestri del diritto romano; l'Kahl da Berlino affermava che il sommo giurista accrebbe e nobilitò il nome della patria sua e della città che lo vide nascere; il Landeberg di Bonn attestava essere quel famoso dottore

(1) Diamo solo un cenno di questi indirizzi, perchè furono già interamente pubblicati a cura dell'Università in apposito fascicolo (Unione Tipografica Cooperativa, Perugia, 1900).

ben degno di solenni onoranze; da Könisberg lo Schirmer scriveva, riconoscendo che i giuristi italici, e uno dei primi il Baldo, furono un tempo precettori degli alemanni *in recipiendo jure romano*. E che sia facile scoprire l'influenza delle idee di questo grande maestro anche nell'odierna evoluzione del diritto germanico apertamente confessava il Pescatore, decano della Facoltà di Greifswald; maestro insigne dei giureconsulti lo chiamava la Facoltà di Jena, e con vero entusiasmo tesseva le lodi di lui il Clark di Cambridge, ricordando l'insegnamento del dottore perugino in Firenze e la onorevole cittadinanza ivi conseguìta. Nè meno alto suona l'elogio della Università di Zurigo inneggiante, per opera del Vogt, a Baldo, il quale in ogni tempo « *eminuit doctrina juris et adhibendi juris peritia* »; da Neuchatel il Beguelin dichiarava, che quella Facoltà era ben lieta di acclamare al nome di Baldo, uno dei più illustri innovatori delle dottrine romanistiche; mentre i più dolci e soavi ricordi dell'arte perugina associati a quelli severi della scienza trovavano un interprete efficace nell'Erman di Losanna, il quale conchiudeva l'eloquente indirizzo salutando Perugia, che colla commemorazione centenaria di Baldo dimostrava, non avere il lasso di cinque secoli per nulla offuscato la gloria di lui. E il Burchkardt di Basilea, ricordando che in Elvezia, più tardi che in Germania, penetrò il tesoro della romana sapienza, afferma, che nondimeno Baldo fu dei primi *qui iura condiderunt et ea nobis tradiderunt*.

L'Università di Tolosa, che ebbe a interprete dei suoi sentimenti il Paget, vuole che si sappia come anche là sieno grandemente apprezzati i meriti del sommo giureconsulto; il Lederlin invia i suoi omaggi per la Facoltà di Nancy, e il Caillemer di Lione, opportunamente ricordate le splendide edizioni delle opere di Baldo e degli altri giuristi del suo tempo uscite dalle celebri stamperie di quella città, aggiunge, che il progresso delle giuridiche discipline e il loro diverso orientamento non hanno fatto abbandonare lo studio della letteratura baldiana. Il Collegio legale di Utrecht rammenta qual contributo abbiano tratto in varî tempi l' Holtius e l'Alontyn dalle opere di Bartolo e di Baldo, e con lirica frase scrive, che le lodi del giurista perugino *se supra coelum extollunt.* L' Oppenheim da Leida manda un saluto affettuoso a Perugia rilevando la decisiva e pratica influenza dell'opera di Baldo; e il Danielopoulo da Bucarest presta alla memoria del grande l'omaggio che gli è dovuto per la sua prodigiosa attività d' insegnante, pel suo talento di scrittore e per lo zelo, con cui si eresse sempre a difensore del diritto. A lui vien tributando ben degno encomio il Lewis dell' Università di Pensilvania, mentre scrive che il dottore perugino *fu, è e sarà sempre degno di grande onoranza.* Graditissima poi ci giunse l'adesione di J. Dove Wilson per l'Ateneo di Aberdeen, colla quale i legisti della remota Scozia si associavano a noi nella commemorazione baldiana, attestando che fino al secolo XV i giovani scozzesi istruivansi in

Italia, e che il nome del nostro giurista è venerato in quelle scuole di diritto. Nè meno nobili espressioni ci inviavano le Università di Kiel e di Breslavia; il Kynaston per quella di Durhan, il Ris di Bruxelles, il De Myrbach di Innsbruck, il Cupovic di Zagabria, l'Ateneo di Kasan e quello di Clark.

Questi gl'indirizzi delle Università straniere improntati a schietta, viva ammirazione per il sommo giureconsulto, per il nostro Ateneo e per l'antica e dotta Perugia. Nessuna delle Università italiane poteva mancare al conserto di queste lodi; e così il Brini per la Facoltà bolognese, toccato della *cospicua continuità da Cino a Bartolo e da Bartolo a Baldo,* encomia il maestro e il discepolo; il Delogu di Catania chiama il dottore perugino *insuperabile genio giuridico italiano;* insigne lo dice il Ponsiglioni dell'Università di Genova; il Gianturco per la Facoltà di Napoli si associa alle feste che la *gloriosa Università perugina* celebra in memoria del sommo giureconsulto, dalle cui opere trassero e traggono ammaestramenti ed impulsi la scienza e la pratica in tutti i paesi, che ebbero in onore il diritto di Roma; il Perozzi di Parma rileva il vincolo di gloria immortale tra l'Ateneo perugino e la scienza giuridica italiana; il Brusa da Torino invia allo Studio nostro gli auspicî di un grande avvenire; e il De Johannis per il R. Istituto di *Scienze sociali* e per la *Scuola di Giurisprudenza* in Firenze, si associa alle onoranze rese dall'Ateneo di Perugia a Baldo. Le Università di Padova e Mo-

dena a ricche ed eleganti pergamene consegnavano le espressioni del loro sincero omaggio alla memoria dell'illustre legista. Nell'indirizzo di Padova, al pari che in altri pervenutici dall'estero, è segnalato il merito principale di Baldo, il quale fu lume chiarissimo di quella scuola « *quae antiquam Romani juris scientiam vitae usui novisque temporum condicionibus accomodavit* ».

Alla solenne commemorazione vollero inoltre associarsi l'*Istituto di Storia del diritto Romano* presso l'Università di Catania e il *Comitato per il VI centenario dell'ambasceria di Dante Alighieri a S. Gemignano*. Altre e particolari adesioni si ebbero da dotti cultori della giurisprudenza, quali l'Holland dell'Ateneo di Oxford e professore onorario della nostra Università, il Meili insegnante a Zurigo e il Tamassia di Padova.

Tutti questi indirizzi dimostrano, come le onoranze tributate a Baldo dalla sua Università si ebbero in conto non di omaggio reso alla memoria di un antico giureconsulto, che ai suoi tempi potè aver fama di grande; ma come glorificazione di uno spirito eccelso, la cui aureola luminosa brilla anc'oggi nell'orizzonte delle dottrine giuridiche.

A questo avevamo diretto il pensiero: che la commemorazione della morte dell'uomo dimostrasse vie meglio la immortalità dello scienziato, e a questo riuscimmo anco al di là della nostra espettazione.

E non pure con gl'indirizzi, ma colla presenza di alcuni loro membri moltissime Università italiane ed

estere vollero essere rappresentate alla commemorazione baldiana.

Il 28 aprile pertanto nell'Aula Magna, il Rettore dell'Ateneo, dinanzi a S. E. il comm. Manna rappresentante del Ministro della Pubblica Istruzione, on. Baccelli, e del Ministro di Grazia e Giustizia, on. Bonasi, dinanzi alle altre autorità civili e militari, a senatori e deputati, a studenti, e a un pubblico elettissimo, ricordate le numerose adesioni ricevute dalle Università italiane e forestiere, inaugurava la seduta, rivolgendo agli adunati le seguenti parole:

« *Eccellenza, Signore e Signori gentili,*

« Cinquecento anni indietro, Baldo degli Ubaldi da Perugia, moriva in questo giorno in Pavia, ove trovavasi Lettore preclaro in quell'antichissimo Studio. Se però la vita dell'uomo si spense al sorgere dell'aurora di quel giorno funesto, la fama grandissima che si era già acquistata, con le sue opere numerose ed insigni, con la sua dottrina profonda, con la manifestazione del suo ingegno pronto ad acutissimo, non venne meno; sopravvisse invece alla caduta del fragile corpo ed anche oggi, dopo cinque secoli, la ritroviamo sempre fulgida e bella, circondata dalla più profonda stima, dalla maggiore considerazione di tutti gli studiosi. Ed in questo riconoscimento di vero valore si trovan concordi, non solo coloro che agli studi del Diritto hanno consecrato l'intelligenza e l'opera assidua, ma quelli eziandio che all'infuori di cotesto eletto campo dell'attività umana, sanno apprezzare la perspicacia e la fecondità dell'umano ingegno, sotto qualunque forma si estrinsechi e si appalesi. E l'Università di Perugia, accogliendo di buon grado l'iniziativa e la proposta, che i suoi cultori degli studi giuridici presentarono, stimò opportuno che allo scadere del quinto secolo dalla morte di quel Grande, allo sca-

dere della metà di un millennio, fossero rese solenni onoranze alla memoria di Baldo degli Ubaldi, nostro concittadino illustre, antico maestro « fecondissimo e riputatissimo » in questo medesimo Studio. E la proposta della nostra Università trovò accoglienza favorevolissima in tutte le Università italiane, fu accolta con plauso nelle Università straniere, ed all'invito di partecipare alle onoranze dovute alla memoria di Baldo, risposero moltissime, inviando rappresentanze illustri, adesioni, indirizzi, felicitazioni, ispirate dalla maggiore stima verso la memoria di Baldo, dalla più schietta cortesia verso questa Università. Il nostro appello rivolto al mondo degli studiosi, si ripercosse come un'eco benigna, con la stessa animazione, con lo stesso interessamento, con cui partì dalla nostra Università, addimostrando ancora una volta, come dovunque vive e ferve il culto della scienza, vive e si mantiene sempre fervido quello delle gloriose memorie, che non sono il vanto e il retaggio prezioso di una sola nazione, ma il vanto e il retaggio di tutta l'umanità, la quale non riconosce ed ammette confini di terra od ampiezza di mari, quando si tratta di esprimere riverenza ed affetto alla memoria di quei Grandi, che l'hanno incamminata o condotta a quell'alto livello di vivere civile e sociale, che oggi forma dell'umanità stessa il lustro più bello, la più splendida aureola.

« Egli è per questo che alle solenni onoranze, che l'Università di Perugia tributa oggi alla memoria di Baldo, troviamo associate in fraterno accordo a tutte le Università d'Italia, le Università della Russia, della Germania, dell'Inghilterra, della Francia, della Svizzera, dell'Olanda, del Belgio, dell'Austria-Ungheria, della Rumenia, degli Stati Uniti d'America; troviamo associato il rappresentante del R. Governo e di Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione, nella persona del Comm. Gennaro Manna, esimio cultore degli studi giuridici, a tutti Voi, egregi Signori e Signore, che rappresentate il popolo di Perugia, concorso qui numeroso a rendere un tributo di onoranza alla memoria di un concittadino illustre, che con la dottrina e con le virtù seppe tenere alto il nome della città, che gli dette

i natali. Ed il coro unanime di stima e di ammirazione, che oggi s'innalza alla memoria di Baldo degli Ubaldi, ci persuade che il pensiero avuto dall'Università di Perugia di solennizzare questa data memoranda, costituiva per essa un dovere di fronte al pensiero di estimazione sempre vivo e perenne, che per Baldo nutrivano le Università italiane e quelle straniere, il Governo nazionale ed i cittadini di Perugia. Ed a questo dovere ha cercato di corrispondere nel modo migliore, pur sentendosi modesta e piccola di fronte alle sue sorelle maggiori, che vivono nella floridezza ed in una grandezza veramente incomparabile. Ma il piccolo ed il grande non esistono dinanzi all'espressione dei sentimenti, i quali nella loro manifestazione non riconoscono limiti o differenze; e noi sentiamo quest'oggi, rievocando la memoria di Baldo, che il nostro cuore palpita all' unisono con quello delle maggiori Università italiane e straniere; palpita al ricordo, che cinquecento anni addietro si estingueva la vita di un Grande, ma non perivano le sue opere e la fama della sua dottrina; palpita lieto e compiacente al pensiero, che il nostro Studio, il quale viveva fiorente e reputato ai tempi di Baldo, prosegue a vivere oggi con crescente animazione, non ostante le vicissitudini incontrate attraverso cinque secoli di non interrotta esistenza; palpita al pensiero che dinanzi alla scomparsa di tante famiglie cittadine, che illustrarono la storia di Perugia, e che furono poi travolte nel turbinìo del tempo, vivano ancora e permangano, tenendo in onore l'antica e nobile prosapia, i discendenti di Baldo degli Ubaldi.

« Ora nella solennità di questo momento, noi dobbiamo non solo consecrare alla memoria di Baldo, dell'antico e venerato Collega del nostro Studio, i palpiti del cuore e l'espressione della nostra reverenza affettuosa ed imperitura, ma dobbiamo con opere serie e durature provvedere, a che la memoria di Lui sia cagione di esempio e di stimolo alla gioventù studiosa. Mentre dichiaro che a ciò intenderanno espressamente alcune risoluzioni, che si affermeranno nella seduta di domani, nella fausta circostanza di quest'oggi dobbiamo intitolare al nome di Baldo quest'Aula che ci raccoglie; Aula, che trasfor-

mata dall'intelligente premura e dal sapiente pensiero di un nostro concittadino, il Conte Lemmo Rossi Scotti, non ha perduto le linee pregevoli dell'antica architettura, e ne ha guadagnate delle nuove, che meglio armonizzano con la destinazione, che d'oggi innanzi dovrà ricevere per le solennità accademiche della nostra Università.

« In quest' Aula voi vedete riprodotta l'effigie di Bartolo da Sassoferrato e quella di Baldo da Perugia, del Maestro e dello Scolare; perchè questi due luminari del sapere nel campo giuridico, sono come le stelle doppie nel campo astronomico, l'uno o l'una, non si comprende a dovere, senza lo studio dell'opera e dell'efficace influenza dell'altro o dell'altra. Maestro e Scolare, che nello studio del Diritto presentarono quel fatto notevolissimo nella storia del progresso umano, che nell'arte del pingere presentarono più tardi due altri sommi, il Maestro Pietro Perugino, lo Scolare Raffaello da Urbino. Il fatto notevole fu quello che lo Scolare superò nella manifestazione della sua intelligenza il Maestro insigne; e come Pietro Perugino nella sua seconda maniera seguì gl'insegnamenti del suo primo allievo, così Bartolo fu vinto dalla forza stringente delle argomentazioni, dall'accortezza dell' ingegno di Baldo, come lo addimostrò la singolare tenzone giuridica, che ebbe luogo il 16 novembre 1344 in Bologna, quando per cinque ore di seguito « *Bartolus et Baldus vehementer inter se disscrerunt* ».

« Ma non ostante la priorità di merito che potè verificarsi fra cotesti due uomini insigni, non venne mai meno tra loro il rispetto e la stima reciproca; il Maestro espresse il voto, pieno di fervidi augurî implorati dal cielo, perchè il suo alunno addivenisse *miracolo della Giurisprudenza*, come fu lieto di constatare a' suoi giorni; lo Scolare ricordò sovente con sincera espressione di sentimento e con quella particolare riconoscenza, che scaturisce dall'animo grato « *ille qui multum contulit ingenium meum fuit Bartolus de Saxoferrato* ».

« Non poteva quindi l' Università di Perugia tributare onoranze all'allievo, senza ricordare il Maestro; non poteva scolpire in quest'Aula le sembianze del primo, senza raffigurarvi

contemporaneamente quelle del secondo, essendo nello studio del Diritto, nella storia generale dell'umano sapere, nella storia particolare di questo Ateneo, i nomi di Bartolo e Baldo inseparabili, come furono inseparabili al loro tempo, per l'indole degli studi, per la fama a cui salirono, e per i sentimenti di reciproca stima ed amicizia, gli uomini che codesti due nomi insigni portarono.

« Ma quest' Aula deve avere il nome di uno solo di essi, di quello che ebbe sull'altro un titolo di più per meritare questa distinzione, quello di avere avuto i natali in questa città di Perugia, ed è dovere di questa, segnalare in quale altissimo conto ritenga il nome di uno dei suoi figli più illustri.

« Alla vostra presenza pertanto, Signore gentili e Signori ornatissimi, intitolo con atto solenne l'*Aula magna* del nostro Ateneo al nome di *Baldo*, consacrando quest'atto in un'epigrafe commemorativa apposta di già in una delle pareti dell'Aula medesima « *ad perpetuam rei memoriam* ».

Così veniva intitolata al Baldo la grande aula dell'Ateneo, di che resta memoria nella iscrizione marmorea, dettata dal prof. Pietro Brunamonti e collocata nel partito architettonico sovrastante la porta di accesso a destra :

QVEST' AVLA
CHE IL VANVITELLI EDIFICÒ PER TEMPIO
RESTAVRATA DOPO LVNGO ABBANDONO
PER LE SOLENNITÀ ACCADEMICHE
L' VNIVERSITÀ DI PERVGIA
VOLLE INAVGVRATA E INTITOLATA
A BALDO
IL XXVIII APRILE MDCCCC
V CENTENARIO DALLA SVA MORTE
QVI CONVENVTE LE RAPPRESENTANZE
DELLE ALTRE VNIVERSITÀ ITALIANE E STRANIERE
A ONORARE IL NOME
DEL GRANDE GIVRECONSVLTO.

Sorse quindi a parlare S. E. il comm. Manna, rappresentante del Governo, dicendo della importanza della scuola di Bartolo e Baldo, dei segnalati servigi che resero alla scienza e della opportunità delle onoranze, che l'Ateneo di Perugia aveva decretato alla memoria dell'Ubaldi.

Indi il prof. Icilio Tarducci pronunciava il discorso commemorativo in onore del grande giureconsulto dal titolo: « *Il tempo di Baldo e lo spirito della sua nuova scuola* » (1).

L'oratore, dopo aver dimostrato quanto interessi alla scienza il riandare il luminoso cammino segnato dai nostri grandi, e come sopra tutto sia mestieri coltivar con amore lo studio del Diritto Romano, parlò dei concetti direttivi del periodo comunale, in cui Baldo visse, e in specie della lotta fra Papato ed Impero.

Venne poi a trattare della filosofia di quei tempi e delle norme scolastiche che si applicarono al diritto, notando però che nè Bartolo nè Baldo introdussero o esagerarono quel metodo nella giurisprudenza. Tracciò quindi le eminenti doti del Baldo, la forza del suo ingegno, la indipendenza dei suoi giudizi, e il sapiente indirizzo che diede agli studi giuridici, considerati in sè stessi e nei loro rapporti con altre dottrine, quali la civile filosofia e l'economia pubblica.

L'oratore venne quindi a disputare intorno alla

---

(1) Il discorso è pubblicato nella Parte III del presente Volume.

classificazione sistematica delle scuole di diritto, dimostrando che la scuola di Baldo non fu nè dommatica nè empirica, ma una scuola che seppe ricostruire organicamente molte e importanti teorie, adattare il *gius* alla ragione dei tempi e nello studio delle *Fonti* recare quello spirito critico, che fu proprio della sua mente acuta, al pari che vasta. Infine l'oratore parlò della dottrina di Baldo circa i rapporti tra le due podestà civile e religiosa.

A nome della Università di Gratz e degli altri Atenei della Germania parlò il prof. Thaner:

« *Signore, Signori,*

« La rappresentanza di questa Università ebbe la gentilezza di mandare all'Università di Gratz, della quale io faccio parte come membro della Facoltà giuridica, un invito alla festa in memoria del perugino Baldo degli Ubaldi, immortale giureconsulto.

« Quanto più volontieri io ho accettato l'incarico di portarvi, o signori, i saluti dell'Università di Gratz, tanto più mi duole di non essere abbastanza esperto nella lingua italiana per esprimere pienamente i sentimenti dell'amicizia che congiungono all'Italia le Università germaniche.

« Si sono compiuti oggi cinquecento anni dalla morte di Baldo, di quello scienziato, il quale colla sua dottrina prese così gran parte allo sviluppo del diritto germanico, contribuendo a quel grande fatto storico, che è la recezione del diritto romano. Noi viviamo oggi in quel secolo, nel quale in Germania è entrato in vigore un nuovo codice civile.

« L'influenza della giurisprudenza italiana medioevale non ha soppresso lo sviluppo del diritto nazionale germanico, ma lo ha arricchito di nuove idee, di nuove forme. Il popolo ger-

manico ha ottenuto il diritto suo, il codice suo proprio, perchè le parole, le glosse del Baldo non hanno soffocata la voce, non hanno tolta la lingua al diritto germanico, gli hanno anzi conferito maggior dignità.

« Ciò che si avvera per il diritto, vogliamo che si avveri ora e per l'avvenire in tutti gli altri rapporti fra le nazioni: che cioè nelle arti e nelle scienze, nel commercio e nelle industrie ogni nazione abbia la vita sua propria, ma che l'indole, la forza, il progresso di ognuna sia a profitto di tutte le altre,

« Offrendo in tale senso all'antica e celebre Università di Perugia i più sinceri ed amichevoli saluti, io sono persuaso di esprimere il sentimento non soltanto dell' Università di Gratz, da me rappresentata, ma di tutte le Università germaniche. Quindi io aggiungo al mio discorso, pur troppo insufficiente, i miei più fervidi augurî per la prosperità della Università di Perugia, esclamando: *vivat, floreat, crescat* ».

Il prof. sen. Buonamici per l' Università di Pisa pronunziò un indirizzo, nel quale, accennati i rapporti fra Pisa e Perugia, fra Baldo e la toscana Università, e fatto omaggio alla memoria che del sommo giureconsulto era restata in quel centro di studi giuridici, salutava l'Ateneo perugino, la sua bandiera e la sua studentesca, a nome di Pisa, del suo antico Studio e degli scolari pisani.

Al Buonamici tenne dietro il prof. Enrico Serafini di Modena, con un discorso da lui pronunziato come rappresentante di quell' Università nell'atto di consegnare al Rettore la pergamena inviata all'Ateneo di Perugia, nell'occasione delle feste baldiane:

« A questo illustre Ateneo io ed il collega Arnò porgiamo il saluto e l'omaggio della Facoltà giuridica modenese, che me-

more delle virtù scientifiche del sommo giureconsulto vostro, volle esprimere in questo foglio la sua ammirazione per l'altissimo ingegno, il senso di fratellanza scientifica, che lega in unica comunione di intenti due scuole, dove si insegnò e si insegna gloriosamente il diritto.

« La fulgida figura di Baldo, che si erge in uno dei momenti più gloriosi della scienza giuridica d'Italia, è pronta e atta a rammentare ancor meglio la tradizione, che vincola le scuole italiane del diritto ed incita alla operosa attività della scienza. Diritto romano e diritto civile, diritto pubblico e diritto privato, tutto si concentra nel nome di Baldo, che seppe così meravigliosamente assommare nell'opera sua le varie manifestazioni della vita giuridica. Dall'esame delle fonti romane e dei testi della scienza medievale, Baldo seppe sentir la viva voce della pratica dei tempi e nei suoi mirabili *Consilia* toccò i punti più delicati e salienti del diritto commerciale e civile; dalle questioni della vita privata egli seppe assurgere alla trattazione di quel diritto pubblico e statutario che doveva poi gettare le basi del diritto costituzionale, amministrativo ed internazionale.

« È per questa complessità scientifica che sembra raccogliere in vasta sintesi il diritto, che la festa di oggi mi sembra più degna e più completa; ed è in nome di tutte le varie manifestazioni del diritto che si deve salutare il nome di Baldo, che si deve onorare questo illustre Ateneo che libero sorse e libero vive gloriosamente ».

Finalmente il prof. Pasquale Del Giudice, Rettore della Università di Pavia, parlava in questa forma:

« All'Ateneo di Perugia, che con nobile pensiero volle celebrare la memoria del suo grande giurista io reco il saluto dell'Ateneo di Pavia. I due Atenei sono legati nel nome di Baldo da vincolo speciale. Perocchè, se Perugia gli dette i natali e lo guidò nei primi passi per le vie della scienza, Pavia lo accolse negli ultimi anni di sua vita e ne compose la salma nella tomba.

Fra le città nelle quali egli esercitò più a lungo il suo magistero Pavia vien dopo Perugia. A Pavia egli lesse per dieci anni, e lesse non da uomo stracco, invecchiato, ma con l'usata vigoria ed efficacia, allargando anzi la cerchia dei suoi studi, come ne fanno fede i commenti ai libri feudali e all'atto di Costanza.

« Bene a ragione in quest'Aula l'effigie di Baldo è messa allato a quella di Bartolo, perchè questi due insigni riuniscono quanto di meglio si ebbe nella scuola dei commentatori, come un secolo e mezzo prima i nomi di Bulgaro e Azone rifulsero tra i glossatori.

« L' Università di Pavia e in particolare la sua Facoltà giuridica si associano di pieno cuore alle onoranze centenarie del sommo maestro perugino e pavese ».

Così ebbe termine la prima tornata nell'Aula Magna dell'Ateneo. Nel pomeriggio dello stesso giorno i professori delle varie Università, accompagnati da una folla di studenti e di cittadini, recaronsi alla casa già abitata da Baldo, ove fu inaugurata una lapida commemorativa con un nostro breve discorso, nel quale venne accennato alle ragioni, per le quali era stato decretato di apporre cotesta memoria nel luogo, ove il sommo giurista aveva stabilito la sua dimora. La iscrizione è così concepita:

QVI
DOVE ABITÒ
BALDO DEGLI UBALDI
L' ATENEO DI PERVGIA
POSE QVESTA MEMORIA
NEL QVINTO CENTENARIO
DALLA MORTE
DEL GRANDE GIVRECONSVLTO
XXVIII APRILE MDCCCC.

Indi i professori intervenuti vennero accolti nel palazzo del Conte Lodovico Baldeschi, ove ammirarono le ricche e preziose memorie di famiglia.

Il giorno appresso vi fu nuova riunione nell'Aula Magna, dove il Rettore comunicò altre adesioni pervenute da corpi scientifici e da illustri scienziati, e quindi diede la parola al prof. Pietro Brunamonti, preside della Facoltà giuridica, il quale trattò dell'istituto del *Seminario giuridico* e del premio Baldo. La cerimonia ebbe termine con un nostro discorso, in cui parlammo delle Università medievali per trarne motivo a encomiare le fondazioni allora inaugurate (¹).

Sciolta la seduta, gl'intervenuti si recavano a visitare l'Esposizione dei cimelî riguardanti Baldo e la sua famiglia.

Per circostanze indipendenti dalla volontà degli ordinatori non fu possibile distribuire la *medaglia commemorativa,* ma a questa parte delle solenni onoranze e all'altra del collocamento della corona in bronzo al sepolcro di Pavia in breve sarà provveduto. È poi da aggiungere, che venne associato al nome di Baldo quello del suo valoroso difensore Giovan Paolo Lancellotti, prima colla traslazione nell'atrio dell'Università della lapida funeraria andata per molti anni dispersa, e poi colla distribuzione di un nostro modesto studio biografico sull'insigne canonista (²).

(¹) I due discorsi sono pubblicati nella Parte III del presente Volume.

(²) Sotto il monumento, che prima esisteva nel chiostro di S. Francesco al Prato fu collocata una iscrizione, da noi composta, in memoria dell'av-

Intanto gl' istituti del *premio Baldo* e del *Seminario giuridico* ricevevano le loro norme statutarie; e nel luglio del 1900, la Facoltà, udite le proposte di una Commissione a tale intento nominata (1), decretava il tema pel primo concorso da scadere nel 1901 sull'argomento — *Il principio dell'equità nelle opere di Baldo con speciale riferimento alla materia contrattuale* —.

Oggi poi vien licenziato per le stampe il Volume in onore di Baldo, al quale hanno collaborato, insieme a quelli della nostra Università, insigni professori degli altri Atenei italiani. Ad essi siam lieti di dirigere qui vive azioni di grazia per il contributo efficace e sapiente, che hanno dato all'opera nostra, e pel decoro ed il lustro, che accrebbero coi loro scritti alle onoranze rese al gran Baldo. Di questo Volume non possiamo recare un giudizio intrinseco, giacchè noi pure vi abbiamo modestamente collaborato. Pure ci sia lecito rilevare il carattere di questa pubblicazione, e di additarlo all'attenzione dei leggitori, quello cioè di contenere scritti interamente dedicati allo studio delle

---

venuta traslazione: « Hoc epitaphium Joannis Pauli Lancellotti doctoris sacrorvm canonvm tradendorvm peritissimi, quod olim in peristylio coenobii S. Francisci positvm inivria temporvm div latvit et nvper felicissime repertvm: dvm solemnia indicta in qvingentesimo anno ab exitv clarissimi viri Baldi de Vbaldis ad memoriam invicti propvgnatoris illivs svi concivis perennandam, proceribvs civitatis annventibus, hic translatvm qvarto Kalendas majas anni MDCCCC ».

(1) La Commissione era composta dei Professori: conte cav. Gianfrancesco Cipriani, emerito della Facoltà giuridica, Tarducci cav. Icilio, Scalvanti Oscar, Giannantoni Luigi e Barassi Lodovico.

opere e della vita del sommo giurista. Fu dunque in tutti il desiderio di illustrare il nome di Baldo con Baldo stesso, e questo forma il più grande elogio che potesse farsi alla memoria di lui.

L'Opera abbiamo diviso in tre parti. Nella prima han luogo le *Monografie;* nella seconda le *Notizie biografiche e i Documenti;* nella terza i *Discorsi* pronunziati per la solenne commemorazione.

Ma poichè in specie nella Parte II riguardante le notizie biografiche era mestieri illustrare il testo con dei disegni, non invano avemmo ricorso ad egregi artisti, quali la signorina Luigia Fabretti, il conte Lemmo Rossi-Scotti, il prof. Vincenzo Benvenuti e il Pettinelli, i quali cortesemente risposero alle nostre richieste, adornando il Volume delle pregievoli produzioni dell'arte loro.

Possa la buona volontà e il grande amore che tutti ponemmo nella riuscita della parte letteraria del nostro programma acquistarci la benevolenza dei lettori, e far parere opera non vana la compilazione di questo Volume sacro alla memoria del perugino giureconsulto, per il quale il tempo non fu che continuo accrescimento di gloria.

PROF. OSCAR SCALVANTI.

PARTE PRIMA



MONOGRAFIE



Prof. NINO TAMASSIA

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

BALDO STUDIATO NELLE SUE OPERE

Gli storici della nostra gloriosa giurisprudenza, che non si dànno pace finchè non hanno trovato qualcosa d' inedito, d'onde essi sperano nuova luce alle loro ricerche, non infrequentemente, poi, non dimostrano altrettanta pazienza nello studio di ciò che ha cessato di essere inedito da secoli: voglio dire le opere dei giureconsulti, così spesso stampate. Lo stesso Savigny, e sia detto « salva reverentia » al suo nome insigne, scrivendo la vita di Azzone, ricorreva ai sunti che, della lettura sul Codice, il Cramer aveva fatto per lui (1). La qual cosa, se è più che perdonabile, trattandosi di chi si accingeva a ricostruire scientificamente la storia del diritto romano nel medio evo, fino a lui tessuta d'incertezze e di favole, non è tollerabile in coloro che si propongono temi più modesti e limitati.

Fedele al concetto che mi ha guidato in precedenti ricerche, ho pensato che le opere di Baldo racchiudessero notizie, detti e pensieri, capaci di aggiungere un qualche tratto caratteristico ai noti lineamenti della figura del grande giurista perugino.

So bene che antichi e moderni scrittori hanno frugato, nei libri a stampa di Baldo, parecchie cose che qui riappariranno; ma, ad ogni modo, non sarà interamente infruttuosa la mia

povera fatica, se essa mi permetterà di seguire e di rilevare la continuità del pensiero politico e giuridico del celebre dottore, il quale, nella foga della lezione, più d'una volta, si lascia sfuggire con ischiettezza e spontaneità molte idee, invano cercate, là dove (come nei *Consilia*) si ammira solo la rigida ed impassibile dialettica dell'avvocato e del giurista. Anche quando, nelle lezioni, egli si ravvolge cautamente nella sua abituale prudenza, il carattere dell'uomo si svela pur sempre; e questo fatto stesso ci aiuta a conoscere meglio colui che, con Bartolo, tenne il primato della scienza giuridica nel secolo XIV.

Nessun lavoro ho trascurato del nostro dottore; ma, come si può vedere nelle note, la maggior messe di notizie proviene dalla lettura sul Codice e sul Digesto vecchio (2).

Va, però, osservato che le letture di Baldo « *notatae post eum* » sono ben lungi dal presentarci l'eco fedele della viva parola del maestro. Solitamente le edizioni a stampa contengono, manipolate e confuse, le letture di parecchi anni e corsi, in modo da formare un commentario ordinato del testo, sagrificando, a questo scopo, la primitiva forma della lezione cattedratica, e quindi anche quel po' di frangia e di colorito, che non manca mai nella parola del docente. E basteranno poche prove, per esserne appieno convinti.

La lettura *super prima digesti veteris*, nell'edizione veneziana del 1493, raccoglie il corso tenuto a Perugia da Baldo, dopo ch'egli aveva, e da poco, lasciato Padova. Infatti gli accenni alla città natale, in cui il Nostro parlava, tolgono qualunque dubbio che questi insegnasse altrove che in patria (3); mentre i ricordi patavini non si possono spiegare che col precedente soggiorno di Baldo in Padova.

È certo che il Nostro rimase in questa città, fino al 3 novembre del 1379, e della presenza sua, nell'anno stesso, in Padova abbiamo altre testimonianze sicurissime (4). Ebbene: nelle letture citate, Baldo pone questo esempio di data incerta: « *et dixit tempore d. gregorii pape, et non dixit XI, qui modo est* » (5). Gregorio XI morì il 27 marzo 1378; dunque, mentre viveva questo pontefice, Baldo non era a Perugia, come sembrerebbe

stando alle lezioni, ma a Padova. È evidente, quindi, che l'edizione si è fatta mescolando lezioni di corsi diversi, lasciandovi una data, che non poteva accordarsi col testo delle lezioni fatte dopo il 1379, cioè dopo il ritorno di Baldo in patria.

Lo stesso si può ripetere per la lettura sul Codice. Da molti luoghi si deduce, con ogni sicurezza, che Baldo quando insegnava era a Perugia (6); ma da altri passi escono accenni al soggiorno di Baldo in Firenze (7), e persino allusioni a Pavia (8).

Ricostruire le lezioni dei singoli anni, con la scorta delle opere a stampa di Baldo, anche se la cosa meritasse un tanto lavoro, credo completamente impossibile; è necessario, quindi contentarsi dei zibaldoni che possediamo. Anche da essi può (ripeto) uscir fuori qualcosa di buono. Certo è che Baldo, pur giudicando del suo *modus legendi* da quel che abbiamo di lui, e raffazzonato nella maniera già detta, non aveva la prolissità di Odofredo e l'arguzia che fa perdonare tante cose al vecchio scolare del Balduini; e nemmeno la brevità nervosa di Azzone. Egli si distacca, insomma, da quei vecchi, che, come vedremo, erano da lui così amorosamente studiati. Baldo era figlio del suo secolo. La dialettica dei glossatori ingenua, ma talvolta efficace, era diventata più fine, più manierata, direi più spirituale, di mano in mano che la filosofia, tutta compenetrata dalla teologia, mercè l'influsso enorme del diritto canonico sul civile, voleva aver la sua parte nell'esegesi dei testi. Le dottrine canonizzate dalla glossa si erano ramificate in una serie di teoriche sostenute dai dottori, ed applicate in pratica, dando vita ad un diritto che giungeva alle leggi romane con gran fatica, e solo per mezzo di artificiosissime argomentazioni. L'autorità del diritto romano era discesa alle glosse, alle *communes opiniones*, che, a parte la relativa importanza scientifica, miravano a far rientrare nelle nitide configurazioni del diritto classico tutte le svariate e molteplici forme giuridiche della nuova età, che usciva dalla confusione medievale, ed aspirava alla civiltà promessa dalla cultura incipiente. Accursio aveva serrato la glossa: Bartolo e dietro lui Baldo chiudono l'èra del prono os-

sequio alle teorie, facenti capo a nomi e a scuole, quasi venerati. Un glossatore somiglia ad un altro. Il metodo, i casus, le distinctiones, le solutiones sono una maniera (mi si perdoni la strana imagine) di abbigliamento scientifico, di uniforme che toglie o smorza i tratti originali del giurista. Bartolo ed il suo scolaro prediletto non si avvicinano ai testi più dei glossatori, non li comprendono meglio: questo è vero; ma comprendono meglio, ma sentono più vigorosamente la missione loro di creare un diritto scientifico, al di sopra delle consuetudini, al di sopra delle pratiche forensi, ricorrendo all' originalità del loro pensiero (9). Il Savigny è piuttosto severo ne' suoi giudizi su Bartolo e su Baldo (10); nè io vorrei correggere un tal giudizio. Mi sia lecito però osservare che il Savigny move sempre dal concetto ch' egli ha del puro diritto romano, per sentenziare sui vecchi interpreti italiani. Il diritto romano, come diritto storico, e quindi rischiarato dalla luce della filologia e della storia, era l'ultimo pensiero dei nostri pratici. Facciamo i glossatori ed i commentatori più colti, più dotti, versati nello studio dell'antichità. La prima cosa ch' essi avrebbero detto delle leggi romane, probabilmente, sarebbe stata questa: che era un corpo di leggi morte e non convenienti all'età loro; che, per esempio, il feudo non aveva a che far nulla col precario o con l' enfiteusi, e così via. Il medio evo ragionava ben diversamente. Il diritto romano era la norma suprema dell'umanità, Giustiniano il direttore di tutti gli uomini: il *corpus iuris* era qualcosa di vivo. Molto non s' intendeva; ma anche molto (confessiamolo pure) era benissimo capito. Non si sapeva bene che fossero le *res mancipi* e *nec mancipi*, nè il *nummus* della donazione, nè altre formalità che oggi tutti sanno. Ma i lineamenti magistrali di un giure coltissimo erano stupendamente noti. Bastava accostare ad essi le spontanee o barbare formazioni giuridiche del medio evo, perchè queste, via via, si avvicinassero alla civiltà antica, senza perdere sempre la purezza dei loro contorni originali. Io domando, se la recezione del diritto romano al di là delle Alpi si deve alla forza intrinseca dei testi classici, o non piuttosto (direi) all' ela-

stica comprensione da essi acquistata, grazie al lavoro, che oggi ci sembra rozzo e goffo dei nostri antichi dottori (11).

E tornando ora a Baldo, e rimettendoci completamente per la storia della sua vita a chi la scrisse (12), resta sempre da spigolare nelle sue opere qualche notizia che meglio può colorire la figura del giurista.

Quel che sappiamo di Baldo ci assicura che questi era profondamente religioso: all'ordine francescano, fin dalla nascita, secondo l'uso dei tempi, destinò uno de' suoi figli (13), e volle che al suo corpo fosse data sepoltura in una chiesa di quell'ordine stesso. Tracce de' suoi sentimenti religiosi si trovano anche negli scritti di lui. Egli ammetteva (nè si trovava in disaccordo con certe dottrine romane) (14) che giustamente l'inquisitore sulla pravità eretica potesse punire « *haereticum in mente* » (15). In un altro luogo, Baldo si chiede se « *appetere divitias* » sia peccato. Come si sa, il Nostro aveva guadagnato molto con l'arte sua, quindi la domanda par quasi dettata da uno scrupolo di coscienza. Egli però si cheta con una risposta molto abile: « *si quis appetit cum bono ordine et bona conscientia; sicut faciunt boni doctores salariati et boni et laudabiles mercatores.... est licitum* » (16). Non c'è nemmeno da dubitare che egli non si poteva escludere, da sè, dalla schiera dei dottori onesti. Ed a proposito di onestà, i suoi biografi hanno ricordato che egli non fu davvero un « *bonus doctor* » quando, dopo due consulti a favore di Urbano VI, venne fuori con un altro parere, a favore dell'antipapa (17).

Non voglio nemmeno toccare la questione, se l'accusa sia o non sia infondata: nelle opere del Nostro, più d'una volta, si parla dello scisma, come di un mostro di natura, di una grave calamità della Chiesa e della Cristianità (18). In un' aggiunta attribuita a Baldo ad un commento sur una decretale, e non saprei dire perchè, si potrebbe forse trovare una conferma della mutata sua opinione, verso il legittimo successore di Urbano VI (Bonifacio IX), trattato, come l'antipapa, tutt'altro che con riverenza. Ma, ripeto, il dubbio sull'autenticità di quell'aggiunta,

ove, proprio, fa già capolino la dottrina dell'episcopalismo, impedisce qualunque deduzione sicura (19).

Lasciando da parte lo scisma, voglio notar subito che Baldo, non ostante il suo ossequio alla Chiesa ed alle leggi di questa, non rinuncia alla sua piena libertà di giudizio e di convincimento scientifico. Trovo che, una volta, il Nostro biasima quei dottori, i quali per la riverenza e l'autorità del papato, sono disposti ad approvare ogni decretale; ed a proposito di una decisione d'Innocenzo IV, egli dice chiaro e tondo ch'essa « *potius procedit de plenitudine potestatis quam de iudicii rigore* » (20). Certi canonisti, che con le loro dottrine avevano in mira di tirar l'acqua al loro molino (la frase è originale di Baldo), non gli andavano sicuramente a sangue (21). Soggiungo, inoltre, che Baldo, senza usare di quella libertà di parola così cara ai dottori di un secolo dianzi (22) — e si sa che i tempi erano mutati! — non risparmia le sue frecciate ai grandi prelati e cardinali, che preposti al governo delle terre della Chiesa, emulano le gesta ladresche degli antichi proconsoli romani. È però da avvertire che il Nostro, era doppiamente prudente, arrischiando certe frasi dalla cattedra; cioè: ripete quel che più vecchi maestri avevano detto (e lo nota con garbo) per non avere la responsabilità di certe accuse; poi, egli fa le sue debite riserve, per le anime grandi che non si lasciano sedurre dall'oro (23).

Un'altra cosa interessante si deve additare nelle opere di Baldo. Questi, che apparteneva ad un'antica e nobile famiglia perugina, non è per nulla entusiastico del ceto, ond'egli usciva, e ne flagella le magagne, chiamandolo superbo, nemico dei popolani, e più dei plebei, dedito alla gola ed alla lussuria. Non sanno, egli conclude, che mangiare e bere e fare gli altezzosi. Naturalmente, aggiunge che le sue parole non toccano la vera nobiltà povera di quattrini, ma quella troppo dorata..... (24). Anche qui il Nostro non abbandona la sua cauta circospezione, ad ogni buon fine; ma il pensiero dominante non ne rimane troppo velato. In qualche altro luogo, noi incontriamo quasi una giustificazione degli Statuti pòpolari, che, sul tipo dei famosi Ordinamenti di giustizia fiorentini, colpivano, nei reati, più grave-

mente i nobili dei plebei: « *quia magnates magis audent, magis est ei obviandum* » osserva con gran finezza Baldo (25). Che cosa, poi, egli intendesse per nobiltà, è espresso in questo bel detto: la perfetta nobiltà è la « *generositas cum magnitudine animi decorata* » (26). Un accenno ai nobili, forse plebei rifatti, che portavano in capo un « *cimerium regis Ungariae* » traendosi dietro le risate degli uomini seri (27), può essere accostato ai costumi del secolo XIII, così bene descritti e posti in canzonatura da Franco Sacchetti (28).

Non nego, tuttavia, che Baldo quando veniva a trattare la questione così discussa, se i privilegi antichi dei *milites* si dovessero conservare anche ai moderni, fosse troppo coerente a se stesso (29); ma noi desideriamo soltanto sorprendere un apprezzamento politico-sociale nel Nostro, e c'interessa molto poco di sapere come egli la pensasse intorno ad una tesi, ormai rancida e quasi inutile. La giurisprudenza feudale era molto severa (30); ma la potenza dell'oro non si arrestava davanti ai responsi della dottrina aristocraticamente ortodossa. Ora, perchè qualcosa di ben deciso si può scoprire nelle lezioni del giurista perugino, per rispetto al punto che è menzionato, non saremo troppo severi con lui, e non porremo in conflitto il consulente col dottore.

Può destar sorpresa un altro fatto, che ci vien chiarito dalle lezioni del Nostro.

Baldo a Padova ed a Pavia ebbe rapporti coi Carraresi e coi Visconti; non si vuol dire con ciò ch'egli fosse cortigiano; ma soltanto ch'egli, per ragioni del suo ufficio, dovette avere dimestichezza con questi ed altri signori di città italiane. La fama che circondava il suo nome, le controversie famose alle quali Baldo prese parte, le onorificenze che fin dalla Francia gli venivano inviate (31), sembrerebbero ragioni bastanti a fare di un giurista, non nemico di lauti guadagni, un uomo molto tranquillo, molto timorato: insomma, per dire una frase tutta moderna, punto liberale, non soverchiamente tenero del reggimento a popolo, che le signorie italiane avevano, con tanto garbo e successo, poco meno che distrutto. Eppure non è così: e

le lezioni di Baldo ci rivelano uno spirito affatto diverso; quello di un uomo, cioè, che (almeno stando alle sue parole) ama le libertà cittadine, e le deplora strozzate dalla tirannide.

Il lamento sulle infelicissime condizioni d'Italia, così acuto e solenne in Dante, così vivo anche nella letteratura giuridica del secolo XIII (32), diventa in Baldo un grido di dolore, che finisce quasi in una rabbiosa imprecazione. Ecco le sue parole: « *Italia non dicitur provincia, quia domina provinciarum. Hodie vero est pessima et minima provinciarum, propter partialitates que vertunt in ea: et est pauperrima provincia, propter peccata hominum in ipsa habitantium, quia in ipsa hodie multi mali homines reperiuntur .... et dicitur quod Italia est bona provincia et benedicta, sed Italici maledicti sunt et pessima gens reperitur* » (33). Altrove Baldo, loda i Tedeschi che ogni anno mutano « *superiores suos, et hoc faciunt ne nimis ad superbiam ascendant, quia ipsi multum odiant superbiam, et ideo pacifice vivunt et gaudent, et sicut Italici expendunt pecunias suas in faciendo guerram* (abbrevio), i Tedeschi si dànno bel tempo, mangiando e bevendo » (34). Le notizie sul governo delle libere città germaniche (poichè il Nostro non varcò mai le Alpi) forse si debbono a qualche scolare che magnificava, presso il maestro, la patria. È vero che alcune città germaniche rinnovavano, annualmente, il Consiglio ed il Borgomastro (35); è certo che, in Germania, anche allora si mangiava e si beveva volentieri, ma dubito forte che là si godesse una quiete, una pace così perfette; Baldo probabilmente ammetteva che in Italia si stava tanto male, che altrove non si poteva star peggio! (36)

Ad ogni modo, dalle parole citate del Nostro si desume l'amor suo per la libertà e per l'ordine (37). Due belle e buone cose che ogni secolo ha desiderato ed invocato. Anche Bartolo, una volta, perde la pazienza e commentando una legge, esclama: lo sa Iddio, quando verrà il tempo del signor giusto! (38) Il Nostro che riprendeva il maestro per quella tirata troppo lunga (39), non era, poi, troppo conciso, quando toccava l'argomento che gli stava tanto a cuore. « Sono le discordie, egli osserva, che sottopongono necessariamente le città alla tirannide, *sicut experientia*

docet, quia imperitum et ignobile vulgus non diu sustinet pressuras Et dicebat quidam sapiens Ianuensis quod divisio in civitate ut vermis ingressus in caseo » (40). I contemporanei di Baldo, anche più gai di un giurista, non ragionavano con minor malinconia di lui su questo tema doloroso (41). Ad onor del vero, e ne riparleremo trattando delle dottrine di Baldo sugli Statuti, il nostro dottore condanna sempre le « *partialitates* » che inspirano odiose disposizioni statutarie, e quindi nulle . . . se il voto del giurista avesse fatto legge.

Baldo, poi, aveva altre antipatie meno elevate. Mentre egli riveriva i sommi dottori, che illuminavano il mondo con la loro sapienza, l'aveva a morte con certi « *doctorelli* » di poco merito. Se era giusto che i sommi avessero la precedenza sui « milites », codesti altri guastamestieri si contentassero di andar dopo i cavalieri (42).

Di passo in passo, siamo giunti, con la scorta del Nostro, nelle scuole e convien restarvi.

Le vecchie questioni sulla legittimità degli studi delle « *ci vitates regiae* », agitate già dai glossatori, erano poste a dormire. Baldo (e non è il primo a pensare così) crede che le città inclite, ove le scienze fiorirono anticamente per opera di sommi, siano, per questo fatto stesso, autorizzate ad avere lo studio, senza richiedere altri requisiti (43). In un altro passo, parifica il privilegio alla consuetudine antichissima; e così, per conto suo, approva gli Studi di Bologna, di Padova e di Perugia (44).

Non era invece, almeno da parte dei dottori, sopita la controversia sulla partecipazione esclusiva degli scolari al governo dell'*universitas*, mercè la nomina del rettore. Baldo ripete i vecchi argomenti di Azzone e di Odofredo, ben noti, che s'ispiravano all'esempio dell'università parigina (45), e li tempera un poco. Secondo lui, l'elezione del rettore doveva spettare all' « *universitas studentium i. doctorum et scholarium* », giacchè « *doctores per se, et scholares per se, non faciunt integram massam totius studii, nisi aliud sit ordinatum de consuetudine* » (46). Queste idee lasciavano le cose com'erano da secoli; ma i dottori, nei luoghi

topici, eran quasi dalla tradizione obbligati a ripeterle, col frutto che nessuno ignora.

Ne' suoi rapporti con gli scolari, Baldo non imita spesso Odofredo, pur tanto studiato da lui. Il Nostro non punzecchia i suoi uditori col brio del vecchio giurista bolognese: solo una volta, egli evoca l'imagine alquanto sbiadita, e tratta da Cino, dello scolare « *gloriosus* », che tronfio, tornando in patria, è presto convinto della sua ignoranza. Baldo, si contenta di dire: « guardate di non essere uno di questi cotali » e poi procede senz'altro commento (47). Nelle lezioni, oltre i soliti aneddoti storici appena, appena toccati, alcuni dei quali sono incomprensibili per noi (48), Baldo ripete i consueti *casi scolastici* dello studente che noleggia e sciupa un cavallo, o che prende a prestito denari dal maestro..... col patto di frequentarne la scuola (49). Non si deve dimenticare, a proposito degli scolari, un detto suo. Baldo afferma che, a' tempi suoi, la maggioranza degli scolari era di ecclesiastici (50): un fatto che spiega, in parte, l'importanza assunta nelle Università nostre dallo studio del diritto canonico. Circa il tipo della lezione di Baldo, non dobbiamo spender troppe parole. Il *modus in legendo,* tracciato con la schematica rigidità medievale da Ugolino e da Odofredo (51), ricompare in Bartolo ed in Baldo (52); le *repetitiones* però, vale a dire, il commento continuo di un testo, con le soluzioni dei dubbi e delle apparenti antinomie e simili difficoltà, diventavano più frequenti e si avviavano a sostituire la vera *lectura;* ciò che non è sfuggito all'Alciato prima, ed al Savigny, poi (53). La *lectura,* col tempo, era diventata certo più arruffata e complessa. Si sa che il testo era passato in seconda linea, per l'importanza della glossa, alla quale si aggiungevano le opinioni degli *antiqui,* dei *moderni,* degli *ultramontani,* che andavano tutte, a suo luogo, dichiarate e discusse (54). Poi c'erano i conflitti col diritto canonico da risolvere (55), gli urti continui del diritto comune con la legislazione municipale e feudale, da evitare o da spiegare (56); e finalmente far seguire, o porre nella teoria un po' di pratica, citando un consulto, una questione di fatto che veniva a proposito del punto di diritto, su cui il maestro parlava (57).

Baldo soleva ripetere « *leges in scholis deglutiuntur, sed in palatio digeruntur; quia practica est scientia digestiva, et ubi theoricus desinit, practicus incipit* » (58). E chi più pratico del Nostro? I suoi volumi di *Consilia* stanno là a provare com'egli digeriva egregiamente le leggi: è, quindi, naturale che egli recasse sulla cattedra codesto spirito pratico, cui si sagrificava spesso la teoria, non oso dire la critica e l'erudizione. Per Baldo, ed i suoi contemporanei, il diritto romano, con le frange delle sue glosse, il diritto canonico, feudale, statutario, consuetudinario, le opinioni e le dottrine forensi dovevano, per la virtù del giurista, piegarsi ad accordi, a conciliazioni tali, da permettere che una risoluzione di un caso particolare non si trovasse in conflitto insanabile con l'uno o l'altro principio giuridico. Tutto il lavorìo dei pratici e dei teorici consiste, in fin de' conti in questo: si vuol trovare la norma che conviene, che quadra al più strano, al più inverosimile problema giuridico, al più intricato dei casi. Nelle lezioni, infatti, hanno il posto d'onore la storia di celebri liti e delle varie tesi sostenute, per risolverle. Il Nostro, seguendo l'esempio di altri più vecchi, soleva parlare lungamente della successione di Roberto a Carlo II di Napoli, esponendo i termini della controversia, cui diede luogo la chiamata al trono del terzogenito, preferito al figlio del primogenito; e sostenendo che la Chiesa romana aveva ragione di giudicare, come aveva fatto (59). Davanti a così grandi giudizî, egli diceva di restare come abbagliato: ma, veramente, il Nostro non si perdeva di spirito, riagitando una vecchia e ormai risoluta questione, come un semplice tema scolastico (60).

Parlando dalla cattedra, Baldo necessariamente era tratto a discutere le opinioni dei dottori; e dalle citazioni, che di questi egli fa, si può desumere in qual conto egli tenesse i suoi predecessori e contemporanei.

Già il Savigny ha ricordato i passi del Nostro, ove questi fa menzione de' suoi maestri, Giovanni Pagliarense, Federico Petruccio da Siena, Francesco de' Tigrini e finalmente di Bartolo (61). Antichi e moderni sono tornati più volte a resuscitare la famosa questione, se Baldo abbia sempre avuto, insegnando,

per Bartolo la riverenza che gli doveva. Avverto, intanto, che se il Nostro, nelle lezioni, voleva che gli scolari trascrivessero la benedizione, o per dir meglio, le affettuose parole di Bartolo indirizzategli, nell'atto in cui egli riceveva le insegne del dottorato (62), ciò vuol dire che annetteva una grande importanza all'augurio proveniente da un tale personaggio. Spesso, Baldo non lesina troppo la lode al grande maestro (63); e l'alta estimazione che egli ha per questo è provata, anche più seriamente, dal continuo citare le opinioni di lui, come si può vedere quasi ad ogni pagina. Il culto di Baldo per l'ingegno di Bartolo non significa, tuttavia, un ossequio prono all'*ipse dixit*. La vivacità delle espressioni, che è propria dei glossatori e post-glossatori, spiega il valore di certe frasi, che oggidì non s'incontrerebbero nemmeno negli scritti polemici più accesi (64). Il Nostro talvolta dice che l'opinione di Bartolo è una *truffa* (65), che non vale una mosca (66), che quegli sogna, che si dà la zappa sui piedi; e così via (67). È vero che Baldo non risparmia le sue gentilezze anche agli altri dottori da lui citati, e spesso con lode (68); e questo attenua, di molto, la gravità delle parole indirizzate a Bartolo. Tuttavia fra le accuse fatte al maestro, ve n'ha una che è più forte delle altre. Baldo dice chiaro e tondo che Bartolo rubò certe idee a Pietro da Bellapertica (69); che lo stesso fece a Nicola de' Matarelli ed a Riccardo Malombra, copiandone *ad verbum* disputazioni e commenti, senza citarli; ed insiste anche un'altra volta su questo fatto (70). Anzi, quasi erigendosi a vindice della gloria degli antichi scrittori, saccheggiati dai moderni, insiste molto, troppo direi, sul plagio del maestro (71). Ciascuno interpreti questo fatto come vuole; ma non si potrà mai dedurne che Baldo peccasse di soverchia deferenza verso Bartolo, quando si pensi che i vecchi giuristi erano piuttosto di manica larga in questioni (diremo noi moderni) di proprietà letteraria (72). Senza ammettere che nell'animo del Nostro vi fossero proprio sentimenti punto benevoli per Bartolo, basterà quel che abbiamo detto, per farsi un'idea dell'indole di Baldo, il quale, dopo tutto, apparteneva alla schiera degli « *irritabili* » giuristi.

Quale cultura aveva il nostro Perugino? Ecco un' altra domanda cui, fino ad un certo punto ed alla meglio, possiamo rispondere.

Baldo oltre che sul diritto romano, lesse anche sul canonico e sul feudale. L'opera sui feudi non è, a giudizio del Savigny, da porsi fra ultime sue (73). Questa profonda conoscenza delle tre grandi branche del diritto si avverte nelle lezioni: leggendo le *lecturae* sui testi romani, si sente il canonista; leggendo quelle sulle decretali, si sente il legista. Nel commento delle leggi romane, il Nostro scivola spesso a porre ed a risolvere le più gravi controversie feudali (74).

Le barriere fra i varî diritti cadevano, e la scuola italiana si avviava alla creazione di un nuovo *ius commune*. Reputo, anzi, che le esigenze della pratica abbiano più di una volta forzata la mente del professore, giacchè questa preoccupazione conciliatrice, ad ogni costo, di opposte tendenze, è più che mai forte in Baldo.

La sua biblioteca non era molto più ricca di quella dei glossatori. Aristotele, Seneca, S. Agostino, Cassiodoro, Averroè, Alberto Magno, S. Tomaso gli erano noti, per quel tanto di citazioni, sia pure di seconda mano, che ad un legista e ad un canonista erano necessarie (75).

La propensione alla scuola filosofica, che al di là delle Alpi, Pietro da Beliapertica aveva elevato al di sopra della rozza dialettica dei giuristi, la si sente nel Nostro, che si tuffava volontieri nelle disquisizioni filosofiche, per la ricerca della « *ratio naturalis* » delle leggi; per delineare un po' di psicologia delle passioni, o per cogliere l'essenza della « *publiciana in suo habitu* », quando non affrontava più gravi problemi filosofici, sempre in relazione con i suoi testi e le sue glosse (76).

Nelle sue lezioni trovo anche un lungo discorso sulla natura della fortuna (o sulla fortuna nella natura, per esser più fedele alla tesi del Nostro), che, in qualche tratto, mi sembra ricordare la dottrina, che Dante trasfuse in certi versi notissimi (77).

In quanto all'erudizione di Baldo, non c'è da dir molto. Qualche osservazione grammaticale, e possiamo nobilitarla, chiamandola filologica, la s'incontra; ma è poca cosa (78). Egli

sapeva che anticamente l'anno aveva dieci mesi, perchè l'aveva letto in Odofredo, e confessava ingenuamente « *unde iste habuerit ignoro* » (79). La spiegazione delle *res mancipi* gliela dava Cino, da cui toglieva quest'altra notizia: che Iacopo d'Arena aveva detto « *se vidisse in libro sapientie constitutionem et expositionem istorum verborum* » (80). Non ci meravigliamo, dunque, se il suo stile non aveva niente di classico ed era infiorato di qualche *regatius o canzellare* (81). Francesco Petrarca, scrivendo dei dottori de' suoi tempi, non avrebbe fatto, pel Nostro, un'onorevole eccezione (82). Però Baldo non era un commentatore ruvido e rozzo del tutto; nè lo si può dire dichiarato nemico d'ogni erudizione. Andò perduta un'opera sua, quella intitolata « *De commemoratione famosissimorum doctorum in utroque iure* » (83). Il libro, non giunto a noi, attesta nel suo autore un senso storico, un culto della scienza che non sono comuni, e che vanno posti nel dovuto rilievo.

Forse (e m'ingannerò) nelle sue lezioni si trovano alcune prove, che accennano a queste tendenze storiche del Nostro.

Intanto, noto subito la predilezione e l'alta stima che Baldo ebbe per Odofredo, spesso da lui chiamato « *doctor egregius* ». Il prolisso giurista, che nelle sue lezioni ha così frequenti digressioni storiche ed aneddotiche, serviva a meraviglia al dottore perugino avido di notizie sui vecchi maestri. Da Odofredo egli trae quel che gl'importa di sapere intorno ai Longobardi ed alle loro leggi, e parecchie altre cose (84).

Le parole, già ricordate, con le quali il Nostro si prefigge di togliere dall'oscurità « *ingenia magnorum virorum quibus furtim multi detrahuntur* » (85), a proposito di Nicola de' Matarelli, sono un altro chiaro indizio del suo amore alla storia della giurisprudenza. Egli sa che Odofredo cita il prologo alle Pandette di Giovanni Bassiano (86); che Roffredo da Benevento « *fecit libellos suos et commentaria in civitate Aretii, ubi tunc vigebat studium* » (87).

Abbiamo già avuto occasione di citare un altro luogo del Nostro, ov' è detto che lo studio di Bologna risaliva circa a mille anni addietro (88). Baldo, dunque, credeva alla Glossa ed

al diploma teodosiano, a favore di Bologna (89). Un' altra curiosa notizia è la seguente: rammenta il Nostro un consilio di un *dom. guid.* (che non può essere che Guido da Suzzara) « *et fuit tempore Accursii, et ius Accursius nondum glossaverat, et nemo in ista civitate* (a Padova?) *habebat Infortiatum, nisi ipse dom. Gui. et vocabatur Infortiatus* » (90). Non saprei d'onde Baldo abbia cavato tutto questo, che se prova in lui il desiderio di ripescare cose antiche, dimostra, d'altra parte, ch'egli non era molto forte in cronologia. Guido morì almeno trent'anni dopo Accursio; quindi, quando quegli insegnava a Padova, questi aveva già serrata la glossa e chiusi gli occhi, per sempre (91). Non si può negare, poi, che il Nostro non frugasse volontieri nei manoscritti dei vecchi giuristi. Fra le numerose citazioni degli antichi, in tutte le opere sue, ricorre la sigla di un dottore, pochissimo conosciuto, o per dir meglio, molto dimenticato. Infatti, con non dubbio segno d'ossequio, Baldo rammenta spesso un *M. Ferr.* o *M. Ferrariensis* (92). Chi era costui? In una decretale d'Innocenzo III, si parla di un *Martinus Ferrariensis canonicus,* spedito con altri colleghi a Roma dal capitolo, a perorarne la causa, davanti all'auditore papale (93). È probabile che questo Martino conoscesse bene il diritto canonico, ma non si potrebbe identificarlo con l'altro Martino e Ferrarese, che dimostra di aver lavorato intorno alle varie parti del *corpus iuris civilis.* Parmi invece che *M. Ferrar.* citato dal Nostro altri non sia che quel « *Martinus cognomento Abbas* » di cui nel Wadding leggonsi preziose notizie (94). Questo Martino era contemporaneo di Azzone, celebrato anche nel proemio della *Summa aurea* dell'Ostiense ed autore, egli pure, di una *Summa alphabetica.* Il Savigny, descrivendo una Summa di Azzone stampata a Lione nel 1556, ricorda che, nel proemio di questa, Pardulfo Prateio dice di aver arricchito l'opera del dottore bolognese con note, tratte da una *Summa F. Martini,* citata e lodata da Azzone stesso. Il Cramer trovò in Basilea un manoscritto intitolato « *Martini Summa seu quaestiones iuris sec. ordinem alphabeti* » che presenta analogie notevoli con le aggiunte o note, apposte dal Prateio all'altra Summa azzoniana.

Tuttavia (seguita il Savigny) se Azzone cita un Martino, questo Martino non può essere che Gosia (95). Il Savigny però s'ingannava: Azzone citò davvero la Summa di un *F. Martinus*, che certamente, è quello stesso cui tante volte ricorre il Nostro, nelle opere del quale la confusione fra le sigle dei due Martini non è più possibile. Sventuratamente, Baldo non ci dice di questo giureconsulto antico altro che la patria, venendoci così a spiegare che cosa significhi F. davanti al nome, nel cenno del Prateio sul vecchio dottore. Ecco un'esumazione di un giurista che si deve al Nostro.

Forse nella commemorazione dei giureconsulti di Baldo, Martino da Ferrara riappariva, ma l'opera andò perduta; e la fama del Ferrarese, non ravvivata da quel ricordo, fu coperta dall'obblio.

Un altro vecchio giureconsulto, di cui ben poco si conosce, e che Baldo ha studiato, è Nicola o Nicolao de' Matarelli, Modenese, per lungo tempo professore a Padova fra il 1295 ed il 1310 (96). Di Nicola, il Nostro, come più volte si disse, ammirava l'alto ingegno e le opere, le quali egli voleva ritornare alla debita luce. Dalla frequenza delle citazioni che lo stesso Baldo fa nelle sue letture, si rileva il valore attribuito ai lavori esegetici di quello. Del Matarelli, inoltre, parlano Cino e Giovanni Andrea (97). E se si pensa all'alta venerazione che Bartolo aveva per Cino, si comprende che Baldo seguiva la tradizione delle scuole, ricordando così spesso Nicola. Si aggiunga inoltre, che (stando al Pastrengo) (98) il Matarelli aveva epitomato le troppo verbose lezioni di Odofredo, intitolandole, nella nuova veste succinta, « *decisa* ». Il Nostro non poteva, consultando le opere odofrediane, fonte principale della sua erudizione, disgiungerle dai sunti del Mattarelli. Fra gli scrittori vetusti, non trascurati da Baldo, mettiamo anche Alberto Pavese ed Uberto da Bobbio (99); nè sarebbe finita la lista delle citazioni riferentisi alla vecchia giurisprudenza. Fra i dottori più recenti, che figurano nelle lezioni del Nostro, a parte i grandissimi, non va dimenticato Riccardo Malombra, del quale, accanto alla vasta dottrina, quegli non si tratteneva dal ricordarne i dubbi di coscienza che,

a proposito dell'usura, gli avevano travagliato i supremi istanti dell'agonia (100).

Pur tuttavia, Baldo, a preferenza di tutti, fa ordinariamente capo a Pietro da Bellapertica, a Cino ed a Bartolo, che con le loro dottrine, più o meno da lui accettate, ma quasi sempre giudicate degne di considerazione e di esame, costituiscono come l'ossatura fondamentale de' suoi ragionamenti.

L' ingegno di Baldo si manifesta a noi anche sotto un altro aspetto. Senza dargli eccessiva lode di penetrazione storica (101), e d' idee superiori al suo tempo, si può, riconoscere in lui un vivo desiderio di allargare le sue cognizioni giuridiche, al di là delle frontiere segnate dalla glossa e dalle opinioni dei più reputati dottori. Egli — e lo vedemmo, toccando dell' aspra sentenza del Nostro sulle condizioni dell' Italia, paragonate a quelle della Germania, — amava chiedere agli scolari ultramontani notizie sullo stato giuridico e politico dei loro paesi. Da uno studente aragonese egli aveva saputo che « *dominus rex Aragoniae, . . . vivit quasi ad literam secundum ius commune* » (102). Cosa verissima, senza dubbio, e che si spiega con l'enorme predominio del diritto romano sulle leggi visigote, e poi sui *fueros* provinciali di Spagna. Nelle questioni d'indole feudale, egli, molto spesso, confronta leggi e consuetudini di varie regioni (103); lieve preludio (anzi confesso lievissimo, ma pur notevole) alla futura scienza giuridica comparata.

Lo stesso si nota nei frequenti raffronti degli Statuti municipali. Chiamato, com' egli era, a dar consulti su questioni sorte in varie città, una simile tendenza è del tutto naturale. Ci resta, ora, di discorrere di alcune dottrine giuridiche del Nostro. E lo faremo con ogni brevità, per due ragioni. La prima: che è estremamente difficile determinare la paternità di alcune idee, che dal Nostro sono svolte; l'altra: che delle dottrine dei glossatori e post-glossatori si sono occupati molti e di proposito, in modo da rendere questo tema abbastanza vessato.

Le dottrine politiche di Baldo (intendo quelle che riguardano i rapporti fra la dignità imperiale e pontificia) sono abbastanza chiare, se non decisamente nette. Dall' insieme, però,

appare ch' egli pencolava verso l'idea ghibellina, che a' tempi suoi era naturalmente non poco illanguidita. Contro le teorie canoniche, egli affermava e riconosceva l'origine divina dell'impero (104); e non riteneva nemmeno necessario che l'imperatore fosse *installato* e coronato « in sede Romae ut moris est », perchè gli spettasse la *iurisdictio* (105). Quindi egli non accettava *sic et simpliciter* la supremazia del papa sull'imperatore e finiva, come Odofredo, per concludere che « *Papa quoad spiritualia est dominus totius mundi* » (106). D'altra parte, se è sua l'aggiunta famosa al commento di una decretale, pare che il Nostro avesse verso l'impero, diventato tedesco (107), tutt'altro che un ossequio illimitato « *Hodie* (è detto in quell'addizione) *imperator faces amisit, quia reges subtraxerunt ei obedientiam, nec* (l. *ne*) *dira barbaries Teucrorum tranquilla regna Christianorum principum et dulces patrias ac amoenas subverteret* » (108). Un pensiero, come si vede, molto moderno, che si stacca dalle tradizioni medievali. Un'altra questione, non nuova davvero, era l'altra sulla validità della famosa donazione costantiniana, della quale Bartolo parlava nel modo che tutti sanno.

Baldo batte e ribatte gli argomenti a favore e contro. Una volta sembra che si rassegni a riconoscere che la donazione tiene « *saltem quoad iurisdictionem* »; e ne deduce che i sudditi debbono obbedire al donatario « *nisi quatenus saeve et tyrannice uteretur iurisdictione* » parole espressive quanto mai, e bene rispondenti alle idee del Nostro (109); un'altra volta esce con una frase più vivace: « Vien qua tu Ghibellino, che non *tieni* che la donazione *tenga;* ti darò io due ragioni invincibili, non mapiù udite » (110). Chi non riconosce un profondo scetticismo nemmeno velato dalla gravità dottorale? Dal papa ai canoni è breve il passo. Alcuni pensieri sull'invadenza delle teorie dei canonisti ci sono già noti: aggiungiamo che Baldo è energico anche in altri passi: « *Grossum est dicere* (egli afferma) *quod ius civile non potest disponere super eo quod pertinet ad ecclesiam* » (111); ma dato il principio preciso, non lo seguiremo nelle sottigliezze delle distinzioni. Tuttavia, dove i canoni avevano un impero assoluto, egli si rimetteva ad essi (112). Nei conflitti fra

i privilegi enormi ecclesiastici e la legislazione statutaria, Baldo si limitava a dire che « *de facto* », per es., gli ecclesiastici che declinavano il foro laico, erano posti « *extra protectionem communis. . . . . tamen statuentes incidunt in penam istius auth.* [*Cassa et irrita*] » (113).

Dopo tutto, Baldo (che non aveva nessuna simpatia per gli usurai) era pronto ad ammettere che la « *prohibitio usurarum in omni foro est eadem, nam quae naturalia sunt, in omni loco eadem sunt* »; ovvero, fondandosi sulle parole dell'Aquinate, diceva « *vincit ius divinum in utroque foro* » (114).

Dal diritto canonico, ed in special modo dalle dottrine di Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV), egli trasse preziose nozioni sulle persone giuridiche, imitando anche in ciò Bartolo, che si era tanto accostato a Sinibaldo, in questo argomento. Baldo ci ripeterà che « *universitas proprie loquendo non est persona, nec animatum corpus, sed est quoddam corpus intellectuale* » (115). Ed ancora: « *Universitates enim . . . . sunt nomina iuris non nomina personarum ut not. Inn. ecc.* » (116), ovvero: *Populus proprie non dicitur homines sed hominum collectio in unum corpus mysticum et abstractive sumptum, cuius significatio est inventa per intellectum* » (117). E l'alto ingegno del Nostro s' innamora della teoria di Sinibaldo, fino al punto di concepire l'*uomo nella sua famiglia* come un « *quoddam corpus economicum* (118); un' idea che sente, a tanti secoli di distanza, (sit venia verbis) di un non so che di sociologico. È merito di Baldo, del resto, di aver dato ai concetti di Sinibaldo l'ultimo bagliore, che nella scienza s' incontra (119).

E passando ad altro argomento, trascuro di esaminare certe sue dottrine sul bando e banditi molto interessanti (120) e sulle rappresaglie (121), per venire alle sue teorie sugli Statuti municipali.

La discussione sul valore degli Statuti che aveva affaticato i vecchi (122), commoveva molto mediocremente i giuristi del secolo XIV. Questi avevano altre difficoltà da superare, e cioè quelle causate dai conflitti della legislazione comunale col diritto romano e col diritto canonico; nonchè le norme da seguire nell' interpretazione e nel complemento degli Statuti stessi.

Pochi giuristi, dottrinalmente e praticamente, hanno consacrato alle leggi municipali studi così accurati e generosi, quanto il Nostro. Le teorie di Signorolo degli Omodei, studiate dal Brandi, sotto il nome di Bartolo (123), possono ricevere qualche lume da alcuni punti fondamentali, che traggo dalle opere di Baldo. Questi riconosce che tutti i popoli « *possunt sibi facere statuta* » e che « *ubi cessat statutum habet locum ius civile* » (124). Quando lo Statuto non fa eccezioni « *debemus stare statutis et non iuri communi* » (125). Del resto, lo Statuto vale sempre, salvo il caso in cui « *expresse* » il principe abbia proibito al popolo di farlo (126); s' intende però che, per la giuridica esistenza dello Statuto stesso, è necessario ch' esso sia creato in armonia con le norme costituzionali, che regolano, nel Comune, questo potere di far leggi (127). Ne' suoi rapporti coll'*ius commune,* Baldo osservava che l'*ius commune* era il *genus,* lo Statuto la *species;* quindi ammetteva che questo derogasse al diritto comune, in caso di conflitto (128). L'individualità dello Statuto è rigidamente affermata dal Nostro; anche quando lo Statuto imita il diritto comune, quello non si può confondere con questo (129). Un limite alla validità del diritto municipale, Baldo lo trovava più che nella opposizione all'*ius civile* (da cui era possibile derogare) nell'offesa dei *boni mores* (130). Ed eccone un esempio: quando gli Statuti Guelfi contro i Ghibellini, o viceversa, contenessero disposizioni inique « *quae procedunt de fomite irrationabilis odii, extirpanda sunt* ». L'odio poteva essere ragionevole, come quello che ispirava gli Ordinamenti di Giustizia fiorentini, e allora non c'era nulla a dire (131).

L'interpretazione degli Statuti doveva essere fatta col solito granellino di sale, e non « *iudaice* ». Libera a tutti la facoltà di glossarli e di dichiararli. Baldo soggiungeva: se lo Statuto minaccia una pena a chi sparge sangue nel palazzo del podestà, non si punirà, per questo, « *qui facit ibi phlebotomiam* » (132).

Se si confrontino questi principii (che nella pratica applicazione erano suscettibili di molte limitazioni ed estensioni) a quelli di una timorata giurisprudenza anteriore, si vedrà su-

bito come Baldo, che ci figuriamo talvolta attaccato alla glossa e all'opinione comune, abbia dato al suo secolo l'esempio di una straordinaria energia, nel preparare ai veri bisogni de' tempi una dottrina, tutta ispirata a concetti, ormai in molta parte indipendenti dalle tradizioni di scuola.

Un' altra bella pagina della giurisprudenza italiana, e riguardante il diritto commerciale, fu scritta da colui che incominciava una memoranda lezione così: *Quia advocatus sum artis mercantiae, ideo ponam hic. . . . quandam summulam que proprio respicit facta mercatorum* » (133). Ma l'argomento ci porterebbe al di là del nostro proposito, che era quello di ricostruire la figura scientifica di Baldo « *suis verbis* », ed a grandi tratti. Il nostro è un abbozzo più che imperfetto: altri potrà dargli la finitezza che manca.



NOTE

(1) *Geschichte del roemischen Rechts im Mittelalter;* V; Heidelberg 1850 p. 27: nota f.

(2) Tre volumi, così ripartiti I. (lib. 1-3) *Lugduni* 1561
II. (lib. 4-5) » »
III. (lib. 6-11) » »

La lettura *super prima dig. veteris* è citata secondo l'edizione di Venezia del 1493 *(per Andream de Thorresanis de Asula)*. I *Consilia* secondo la magnifica edizione bresciana (*Boninus de Bon. de Ragus.*) del 1490-1 (Vol. 2 divisi in cinque parti; i fogli non sono numerati). Le altre opere saranno indicate al loro luogo.

(3) Savigny, *op. c.* VI, p. 222-3. Il commiato di B. dai Signori di Padova è in C. VI, 40, 3, f. 133. Cfr. Gloria, *Mon. della Univ. di Padova* 1888 T. I. p. 161 e seg.

(4) Baldo presenta, con altri dottori dello Studio di Padova, all'esame privato, Francesco di Beningrado: Gloria, *op. c.* II, p. 139, n. 1473. Il documento reca la data del 12 settembre 1379. Si sa che, fra la presentazione del candidato e l'esame, non potevano decorrere più di dieci giorni: *Statuta schol. iurist. Paduan.* a. 1331 ed Denifle, in *Arch. f. Literatur und Kirchengeschichte des Mittelatters,* VI, 1892, p. 431. In C. II, 1, 3 f. 84 leggesi uno *repetitio in studio patavino per eundem doct. Bal. de perus.* a. 1380; ma l'anno dev'essere sbagliato; un'altra *repetitio* tenuta da Baldo in Firenze si trova in C. I, 2, 1 a. 1368 die I nov. (f. 14); data sbagliata anche questa.

(5) *D.* I, 5, 18 f. 27.

(6) Per es. *Aut. Habita* f. 28: *hoc territorium perusinum;* C. IV, 19, 23; f. 71: *in ista scil. civitate Perusii* ecc.

(7) C. IX, 2, 7; f. 428: *Dux Athenarum fuit hic tyrannus — ista civitas ivit in exercitum contra Lucam — dum Pandulphus fuit hic generalis capitaneus guerre* ecc.

(8) Per es. C. VII, 59, un. f. 195.

(9) Vedi per es. Bart. *In pr. cod. part.* Venet. 1585, C. II, 3, 27; C. III, 29, 2: *Azo dicebat... Hugo vero dicebat... Ia. dicebat... Tu dic; etc.* C. IV, 36, 24 *Azo et Hu. dicebant item antiqui dicebant... Videa-*

mus an lect. Azo. sit vera... Dy. dicit et non probat etc. BALD. C. I, 1, 8; f. 10: « *Supervenit Bart. et reprobavit lecturam glosse* ».

(10) *Op. c.* VI; §§ 51, 72.

(11) Vedi le giuste osservazioni del BRUGI, *I Dialoghi di Alb. Gentili* ecc. negli « *Scritti offerti a F. Schupfer* » Torino 1888; I, pag. 175 e segg. F. SCHUPFER, *(Manuale di storia del diritto italiano,* 1898; pag. 518 e segg.) è anche lui severo coi commentatori. Le critiche del Cujacio su Bartolo si spiegano benissimo, non tanto per l'indirizzo della scuola, quanto per la diversa natura del lavoro scientifico a cui badavano i culti. Già ho notato, altrove, che anche i non giuristi riconoscevano il merito ai vecchi commentatori di aver determinato e sciolto molti antichi problemi di diritto: TASSONI, *Pensieri,* V, 10.

(12) Oltre il SAVIGNY (*l. c.*) si consultino: F. M. COLLE, *Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova,* Pad. 1824; I; p. 174 e segg. G. B. VERMIGLIOLI, *Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro;* Perugia 1828; I; p. 112 e segg.

(13) Un altro esempio, che indica la frequenza di un tal fatto, leggesi nelle memorie di un notaio senese del sec. XIV, in *Arch. Stor. Ital.* IV, a. 1843; p. 41: « *chiamailo* (il figlio) *Francesco, e posimi in quore che, a onore di S. Francesco, io el farei frate dell'ordine suo, e così voglio che sia* ».

(14) *D.* XLVIII, 8, 14; *C.* IX, 8, 5.

(15) *C.* I, 3, 5; f. 32. C. IX, 1, 1, f. 408 « *hereticus ponit os suum in celum et Deum blasphemat... secundum Augustin.* ».

(16) *In decret. vol. commentaria;* Venet. ap. Juntas, 1580, X, I, 2, 4; f. 12.

(17) VERMIGLIOLI, p. 125; il SAVIGNY VI; p. 234-5 vuol difenderlo dalla grave accusa.

(18) Il primo consulto di B. a favore di Urbano VI, trovasi in *C.* VI, 33, f. 113 e segg.; il secondo in RAYNALD. *Ann. eccl.* ed. Lucae 1752; VII; p. 613 e segg. In *C.* VII, 39, 7, § 5, f. 235 si accenna ad Urbano VI ed a Clem. VII « *quorum quilibet dicit se successorem Petri — scisma in tantum pullulavit, et vires suas extendit, quod in toto orbe christiano partialitas reperitur* ». Cfr. *C.* II, 4, 13 f. 111: « *Et per hanc l. dicebant cardinales ultramontani non valere electionem factam per eos, de papa Urbano VI, quia dicebant se per metum mortis, vel corporis cruciatum eum elegisse ecc. Sed dic quod maior constantia requiritur in prelatis, et aliis clericis audaciores debent esse quam laici etc.* ». In X, I, 3, 14; f. 36: « *Schisma est unum monstrum in natura* etc.

(19) In X, I, 3, 25, f. 46. « Verba subsequentia usque ad finem capituli non sunt ad cap. pertinentia, sed per ipsum Bald. tamen addita ». « *Et novissime 1397 Rex Fran-*

corum subtraxit obedientiam domino Benedicto, quia tanquam obstinatus nolebat se supponere concilio, nec etiam predictus rex obediebat domino Bonifacio anhelanti ad tractum (?), adiiciens pro Benedicto: Nemini dicendum est dimiette ius tuum et fac te absolvi, dicit Inn. de sent. excom. c. apost. nec valet iuramentum etc. Bonifacius significat BOVEM; *Benedictus significat* BESTIAM BELLANTEM ». Ed a proposito della condotta del re di Francia, nella risoluzione dello scisma, è soggiunto. « *Et in hoc advertat Rex Francorum, ne veniat; scribitur enim: incidit in Scyllam etc.* ». Si potrebbe trovare, in quest' ultima frase, una ragione delle lettere di Paolo di Castro indirizzate nel 1398, da Parigi, al figlio del Nostro, perchè questi sostenesse, con la sua dottrina, la politica francese, che intendeva energicamente risolvere lo scisma. Le lettere sono stampate in SAVIGNY, VI; p. 522 e segg. Sulla politica francese nel 1398, a proposito dello scisma, veggasi RAYNALD. *ann. cit.*, VIII; p. 13 e segg.

(20) *C.* VII, 55, 1; f. 288: « *Dictum Inn. processit potius de plenitudine potestatis, quam de iudicii rigore... licet alii doctores applaudant Inn. propter reverentiam et authoritatem papae* ». B. si riferisce al c. 3 in VI°, II, 14.

(21) *C.* VI, 3, 1. f. 18. « *Sed domini mei canoniste dicunt quod in dubiis spiritualibus ecclesia cognoscit, et quicquid est dubium trahunt ad suum molendinum* ».

(22) Vedi, per es. il mio *Odofredo*, Bol. 1894; p. 145 e segg. e *passim*.

(23) *D.* I, 16, 6, § 3; f. 62: « *Premitte quod olim proconsules, quando revertebantur Romam, redibant valde divites et spolia ferebant secum; sicut hodie nonnulli faciunt cardinales et alii officiales ecclesie, qui in his modum non servant,* « UT DICIT IA. DE BELV. *habentes appetitum caninum* »; *non loquor de bonis qui magno animo spernunt pecunias...* » Cfr. X, I, 2, 6 f. 6: « *Item* (clerici) *sitiunt iurisdictionem, quemadmodum cervus desiderat fontes aquarum,* SECUNDUM QUOSDAM MALE LOQUENTES DE CLERICIS ». La frase « *quemadmodum etc.* » non è certamente del Nostro, ma presa da qualche scrittore non troppo amico della soverchiamente estesa giurisdizione ecclesiastica; ma non ho trovato la fonte di questa curiosa citazione.

(24) *D.* I, 7, 35; f. 40: « *Et scias quod nobiles pro maiori parte sunt superbi et inimici popularium et gulosi, et luxuriosi plus quam populares.* NON DICO DE ILLIS QUOS VIRTUS NOBILITAT, QUIA ILLI SUNT PERFECTI NOBILES, QUAMVIS CAREANT DIVITIIS; *sed de illis qui abundant divitiis, qui nesciunt facere reparari (sic) aliquid, nisi comedere, bibere et superbire* » Però, B. sostiene che « *qui facit artes mechanicas non potest esse nobilis* » (*C.* IV, 63, 3; f. 140).

(25) *C.* I, 1, 4; f. 8.

(26) *C.* IV, 63, 3; cit.

(27) *C.* VI, 38, 1; f. 128.

(28) Veggasi la gustosa Novella 150 *(Ed. Sonzogno;* p. 150*)*. Sulla cavalleria *in canzonatura*, SALVEMINI, *La dignità cavalleresca in Firenze*, 1896; p. 32 e segg.

(29) SALVEMINI, op. c. p. 41-2. Vedi però BALD. *D.* IV, 6, 45 f. 238, ove il Nostro è abbastanza esplicito.

(30) FICKER, *Urk. zur Reichs-und Rechtsgesch. Italiens*, IV; Innsbruck 1874; p. 462; n. 453: a. 1267 si decide nella corte patriarcale d'Aquileia sul quesito: « *quid iuris esset, si aliquis, qui non esset de natura militum, neque per patrem, neque per avum, neque per proavum, et perveniret ad honorem militiae* PROPTER DIVITIAS SVAS *vel aliter, si posset habere manum feudi* etc. » e si stabilisce che no.

(31) SAVIGNY, *op. c.* VI; p. 526. Paolo di Castro scrive a Zenobio figlio di B. (da Parigi, a. 1399) « *Scripsi vobis predicta X die apr. qualiter optinueram a rege Francie, ut possitis portare divisam suam ad collum* etc. ».

(32) Vedi *Odofredo cit.* p. 163 e segg.

(33) *D.* I, 18, 10 f. 67.

(34) *D.* I, 11, 1; f. 50.

(35) SCHROEDER, *Lehrbuch der deut. Rechtsgeschichte, Leipzig* 1894; p. 613-4.

(36) Per le condizioni della Germania, v. P. FRAUENSTAEDT, *Blutrache und Todschlagsühne im deutschen Mittelalter. (Studien zur deutschen Kultur-und Rechtsgeschichte) Leipzig 1881.*

(37) E, per giunta, c'erano quelle *societates predonum* « *qui hodie vexant totam Italiam* »*!* C. IV, 37 Rubr. f. 110. Nessun dubbio che il Nostro non accenni alle compagnie di ventura.

(38) *In pr. Cod. part.* Venet. 1585: *C.* I, 2, 16 f. 20 · « *Sed Deus scit quando superveniet iustus dominus!* ».

(39) *C.* I, 2, 16: f. 26.

(40) *C.* VI, 51, un. f. 173.

(41) SACCHETTI, *Nov.* 201 in fine.

(42) *D. pr.* f. 2-3, « *Iac. de Rava. appellabatur doctor illustris, nec immerito, quia propter sapientiam suam multos illustravit* etc. ».

(43) *D.* c. *Omnem* § 7 f. 4.

(44) *C. Auth. Hab.* f. 27. Dello Studio bolognese, Baldo dice che « *viguit forte annis mille* ».

(45) *Odofredo;* p. 114 e segg.

(46) *D.* c. *Omnem;* § 7; f. 5; X, c. *Rex pac.* f. 3 *C. Auth. Hab.* f. 27.

(47) *C.* VII, 32, 2; f. 221 « *Hanc legem exemplificavit Cyn. in scholari valde glorioso, reverso de Bononia* etc... *Cave, igitur, ne sis de illis...* ». Ma lo scolare *glorioso* fa già capolino in Azzone! (*Odofredo*, p. 113 nota 6).

(48) Per es. la soppressione dei fraticelli « *de monte malve* » *C* VI, 37, 14; f. 126; la storia del matrimonio di Giovanna regina di Napoli con Andrea d'Ungheria, per desiderio di Roberto « *cuius votis invida fortuna non favit* » *C.* VI, 60, 3; f. 192. La prigionia del conte *di Marziano* ai tempi di Arrigo VII: *C.* VI, 14, 4; f. 211. Risposta di papa Urbano VI ai Perugini: *C.* I, 23, 7; f. 77. In *C.* I, 3, 15; f. 36 si ricorda il fatto d'Esaù. Il patriarca « *non fuit deceptus in voce, sed in tactu manuum, cum dixit: vox quidem Iacob; manus, autem, sunt Esau* ». SICUT DIXIT REX ROBERTUS LOCERIO. Non so a qual fatto di Roberto, B. si voglia riferire.

(49) *D.* III, 3, 7; f. 222; *C.* VII, 59, un.; f. 299; cfr. *Odofredo*, pagina 124 e segg.

(50) *Auth. Habita*, f. 29: *Scholares pro maiori parte sunt clerici.* In *D.* I, 9, 4; f. 48 è detto: « *cavetur constitutione magnifici dni paduani, qui nemo possit in civitate padue licentiari in iure civili, nisi sit maior XXX annis* ». La questione « *in qua aetate quis possit doctorari* » è trattata in X, I, 29, 41; f. 119. Per B. basta il XVII anno.

(51) SAVIGNY, *op. c.*, III, p. 553, nota *a*.

(52) *D.* II, 11, 8; f. 109: « *Nunc discutiamus omnia, primo opponendo, deinde querendo et etiam distinguendo* ».

(53) SAVIGNY, *op. c.*, III; p. 271 che cita ALCIAT. *Or. Bon. hab.* in *op.* T. IV, pag. 866: « . . . *Bartolus*, Baldus, *Paulus*. . . *duntaxat vacationum diebus aliquam legem, iterum interpretandum accipiebant, quam diffusius disputarent, ideoque repetitiones dixerunt; et hodie omnes repetitiones sunt* ».

(54) Veggasi p. es. *D.* I, 15, 3; p. 57. *D.* II, 11, 8; f. 110: *Ultramontani . . . sunt diverse op.* » ecc. ecc. Cfr. D. XXVIII, 5, 49 (48), f 61. (Ed. Lugd. 1558 *Super Infortiato*). Talvolta B. chiama gli *ultramontani* « asini ». Vedi BESTA, in *Riv. Ital. per le scienze giur.*, XXVIII, 1. Estr. p. 13 nota 4.

(55) Cfr. *Auth. Cassa et irrita;* p. 17 e passim.

(56) Dalle frequenti citazioni che Baldo fa di alcuni Statuti importanti, come p. es. quelli di Firenze, si potrebbe ricavare qualche notizia interessante. — In *C.* V, 4. 17; f. 167, leggesi: *dicit statutum flor. quod nullus de fl. . . . possit ducere aliquam uxorem de nobili domo Ubertinorum, vel de domo patris vallis ambre, vel de nobili domo petra mala* ». Pei *Consilia*, cfr. n, 3, 6, 7, 26, 55, 41 (p. I).

(57) *D.* I, 5, 25; f. 34; *D.* I, 18, 10: « *Ita consultum fuit per d. Ray. Flagh.* ». *D.* III, 1, 1, § 6 « *Advocati communiter tenent. . . .* » f. 161; ecc.

(58) *D.* IV, 4, 38.

(59) *C.* VI, 30, 19; f. 100 e segg.

(60) D. I, 1, 1 § 2, f. 9: *Nunquid autem iuste iudicaverit tentavi di-*

cere alibi per multas rationes et leges, et hac de causa ad tam magna iudicia habeo oculos nicticoracis ecc. ». I vecchi storici della giurisprudenza interpretavano in un modo curioso queste parole: « *habeo oculos* nicticoracis » gli occhi di un uccello notturno. « *Licet* (scrive M. MANT. *Ill. Ict. imag.* N. 48) *tamen subtilissimus iuris interpres sit* (Baldus), *fatetur nichilominus se plerunque habuisse oculos nicticoracis* ». D' onde si ricava che, generalizzando una frase, si faceva a dire al Nostro quello ch' egli non si sognò mai di affermare. Molti *Consilia* suoi si riferiscono a controversie importantissime: (Cfr. *Cons.* n. 241 (p. III); e poi si pensi alla parte ch' egli ebbe, come consultore di Urbano VI!

(61) *Op. c.* V, § 65; p. 208-11 (Zeugnisse).

(62) *C.* V, 7, un. f. 173: Ecco le parole di Bartolo, non riferite dal Savigny: « *Deus itaque sapientissimus et gloriosissimus tuam illustret rationem et declaret intellectum; ut scias obscura interpretari et ligatos dissolvere veritatem colere ac dicere, sicut Act. XXIIII. Fluat tibi Deus divitias abundantes, et in gratiam cognoscendi dirigat te Deus, in rebus dubiis, instruat in perplexiis sancte, in longioribus vehat in omnibus viis tuis vehiculum Dei, cui nihil est difficile, sine quo nihil est possibile. Amen* ».

(63) SAVIGNY, V; p. 153 nota *a.* Cfr. *C.* IV, 9, 1, f. 18: « *Intendo hic tractare quedam, que dominus Bart. subtilissime et profunde tractat* ». *C.* III, 36, 12 « *Ego.... pluries adhesi op. Bart. in propriis suis terminis* ». *Consil.* n. 367 (p. II). « *Et cum ista op. Bart. nos doctores istius patrie transimus* ».

(64) Vedi A. LATTES, *Due giureconsulti milanesi Signorolo e Signorino degli Omodei* (Estr. dai « Rendiconti » *del R. Ist. Lomb. di sc. e lett., serie II, Vol. 32, 1899*); p. 19; n. 88.

(65) SAVIGNY, V; p. 154 nota *c.* *C.* IV, 44, 2; f. 122 « *unde dictum Bart. est truffa* » (in senso di cosa da ridere, burlesca, che non conta nulla) Cfr. *C.* I, 22, 2; f. 74.

(66) *D.* II, 11, 8; f. 107: « *de opinione Bart. non darem unam muscam* ».

(67) *C.* I, 18, 10: « . . . . *apparet quod Bart. falsum dicit* », f. 67; *C.* I, 18, 10; f. 74: « *sed istud est nil dicere* » *C.* IV, 21, 20 f. 51: « *Cave tibi a dicto Bart. et pone ibi unum granum salis* ». *C.* IV, 21, 20 f. 67: « *Et adverte valde magnum errorem Bart. . . . et nimirum est quomodo Bart. ita erravit, sed sepe accidit hoc doctoribus, quando sunt in cursu lectionum* (Meno male!). *C.* IV, 45, 2; f. 125: « *Bart. somniavit* »; *C.* VI, 1, 4; f. 17: « *Bart. qui in hoc valde erravit* »; *C.* VI, 20, 19; f. 50: « *rationes Bart. potius sunt fantastice et colorate, quam efficaces* ». (Così pure giudicava di Bartolo, Signorolo, vedi A. LATTES; *op. c.* p. 25, nota 116) *ibid.* « *ex tali articulo percuteret sibi Bart. pedem ligone* » *C.* VI, 25, 8; f. 76: « . . . *ambages d. Bart.* »; *C.* VII, 33, 11; f. 227: « *Bart. in hoc puncto facit magnum festum, et dicit quod doctores . . . non bene adver-*

terunt; sed eius opinio michi non placet, quia somniavit ». E parmi che basti; ma la raccolta di simili detti e frasi è facilmente aumentabile. Nei *Consilia* il Nostro è quasi sempre freddo e misurato.

(68) *D.* II, 13, 1, f. 119: « *Odof. tangit hoc, sed imperfectissime* ». Cfr. *D.* I, 15, 3; f. 56: « *nam Riz. malumbra male disputavit . . .* » *C.* IV, 9, 1; f. 18: « *Io (Bass.) in hoc defectuosus fuit et in multis. . .* » ecc. Del Malombra: « *et nescit quid dicat* »: *C.* VI, 1, 1; f. 3.

(69) Savigny, VI, p. 154, nota *c.*

(70) *C.* I, 3, 51 (52); f. 52 B: *quam* (*disp. Rich. Mal.*) *d. Bart. attribuit sibi; C.* IV, 19, 6; f. 39: « *sunt . . . notabilia* (*Nicol. de Mat.*) *que verba Bart. authorem supprimens refert* etc. » Cfr. *C.* VI, 12, 24; f. 38; *C.* VI, 47, 1; f. 163: « *Sed. Nic de Mat. in suo apparatu . . . . Idem tenet Bart.* ».

(71) *C.* VI, 30, 19; f. 101: « *Dicta autem verba Nic. de Mat. ita formaliter refero, ut nihil antiquitatis ignoretur, nec occultetur ingenia magnorum virorum, quibus furtim multi detrahuntur* ».

(72) Savigny, V; p. 284 e segg.; *Odofredo*, p. 32.

(73) *Super feudis, opus aureum;* ed. Lugd. a. 1552 — (in off. J. Myt.)

(74) Vedi per es. *C.* VII, 53, 8, f. 285, ov' è trattata una famosa questione sui feudi imperiali tenuti da Roberto re di Napoli.

(75) *C.* IV, 6, 11, f. 17; IV, 68, 1; f. 137; V, 9, 2; f. 176; VII, 74, un. f. 338 ecc. X, I, 29, 14 ecc.

(76) *C.* VII, 53, 1; f. 278; IV, 68, 1; f. 137; VII, 55, 1; f. 287; VII, 58, 1; f. 392: « *intellectus est coniunctus immediate cum sensibus; nulla vero alia potentia id est aptitudines et virtutes anime sunt coniuncte cum sensibus; v. g. audio et volo; item quod non volo etc. . . . alia pars, id est alia potentia anime, que non est immediate coniuncta cum sensu v. gr. visus, sed per accidens . . . .* ».

(77) *C.* VI, 60, 3; f. 192: « *Porro quicquid est in hoc mundo, natura est, quia ens est. Unde fortuna est natura, multas evolvens mutationes, et licet intentio natura perpetua sit semper generare, licet ex accidenti corrumpat per inquietudinem sui motus, et attribuitur benigno Iovi; tamen intentio fortune est e contra, scilicet prius corrumpere et postea generare* etc. ». Le fonti di questa teoria filosofica non debbono essere molto remote e peregrine.

(78) *C.* III, 36, 24; f. 223: « *ista est mala grammatica, quia adiect. et subst. discordant in casu* ».

(79) *C.* V, 9, 2; f. 175.

(80) C. VII, 31, un. f. 220.

(81) Vedi per es. C. IV, 65, 18; f. 151. *Ibid* VII, 53, 8; f. 253: « *Modo facio quemdam volatam* ».

(82) *Ep. de reb. fam.* 20, 4 (Ed. Fracassetti, III, p. 5); *Lettera ai posteri* (Ed. Fracassetti, *Lett. di F. Petrarca,* I; p. 105-6).

(83) Savigny, III; p. 34.

(84) *Super feudis,* f. 3, « *Num doctor egregius Odofre.* » — « *inter quos fuerunt magni viri scil Pyleus... Odofr.* ». Il passo di Odofredo *C.* V, 3, *Auth. dos data* (*Odofredo,* p. 133 nota 2) è riferito da B. *C.* V, 3 *Auth. cit.;* f. 165. A proposito di diritto longobardo, il Salvioli (*Intorno all'uso della Lombarda* negli *Studi offerti a F. Schupfer,* T. II p. 38-39) crede che B. citi la Lombarda, solo sulle tracce di Odofredo; cosa che non parmi esatta. Osservo, che se B. può aver derivato da Odofredo l'opinione che la *Lombarda* conteneva una legge speciale per gli « *homines de Lombardia* » (*Odofredo,* p. 134; nota 1: « *Ultra padum servatur ius romanorum* »); da altri passi mi par certo ch'egli attingesse, invece, direttamente alla collezione delle leggi longobarde; per es. *D.* I, 1, 5; f. 6: « *in contrarium videtur, quia ut dicit longobarda: sub isto clipeo...; C.* VI, 61, 6; f. 195: « *Et in Longobarda dicitur quod presumitur emptio de bonis comm. l.* « *si fratres* ». — *C.* VI, 32, 4; f. 138: « *Dicit l. long. quod si mulier est nupta romano, vivit lege romana eo vivo, sed eo mortuo, statim redit ad leg. long. et secundum consuetudinem long; sed iure romano quamdiu est vidua vivit lege mariti... excepto in contractu dotis in quo semper inspicitur consuetudo viri* ». (Notevole accenno per la storia del regime patrimoniale fra coniugi) *C.* VIII, 55 (56), 6 f. 403: « *Pone* (supposito iure longobardorum) *quod mulier perusina sit nupta florentie, ubi osservatur ius longob.* E questa notizia può esser commentata dall'ottimo lavoro di L. Zdekauer ». *La confessione di legge nei patti dotali di Firenze* (*Riv. ital. per le sc. giur.* III, 2; p. 234 e segg.). Una curiosa trasformazione della morgengabe, presso le classi rustiche, è notata dal Nostro in *C.* VIII, 53, (54), 14; f. 397: « *Filius cuiusdam rustici accepit uxorem, ille tali sponse sue donavit vaccam patris aut puledram...* ». Il Salvioli, poi, cita il passo delle istituzioni commentate da B ov'è detto « *Civitates Tusciae et Lombardiae vivunt legibus conditis a Romano imperio* » (I, 12, § 4; Ed. Venet. 1572; f. 10) mentre Odofredo *(l. c.)* diceva che appunto là vigeva il diritto longobardo. Osservo, però, che Baldo (se gli appartiene il Comm. sulle Istituzioni, ove sono, stranamente frequenti, accenni ad Arezzo I, 16 § 7; I, 2 § 16; III, 13 (14) pr.; III, 24 (25) § 3; IV, 1, pr.) non parla che di leggi riferentisi al diritto pubblico: « *Advertendum quod quidam obediunt R. imp. in totum, quidam in parte... aliae in parte sicut civitates Tusciae et Lombardiae* etc. » è detto nel commento, e si vuol significare la soggezione *parziale* di queste città al dominio dell'impero. Del diritto privato non si parla punto. Dunque il diritto longobardo, a' tempi di Baldo, aveva ancora una certa vitalità ed

importanza. Negli Statuti di Bergamo (*ed. Brixiae* 1491) VI, 24 c'è ancora bisogno di abrogare il diritto longobardo!

(85) *C.* VI, 30, 89; f. 101.

(86) c. *Haec q. nec.* § 2; f. 3.

(87) *C.* VII, 32, 12; f. 225.

(88) *Auth. Habita*; f. 27.

(89) *Gl.* ad c. *Omnem* § 7 (reg. urb.); SAVIGNY, III, § 62; p. 164.

(90) *C.* VIII, 38 (39), 3; f. 375.

(91) SAVIGNY, *V*; p. 389.

(92) Vedi per es. *C.* I, 2, 4; f. 15; X, I, 3, 21; f. 38. I, 6, 50 e 51 f. 85-7 ecc. D. VIII, 3, 23, § 3: f. 27 ecc.

(93) X, I, 2, 9; a. 1198.

(94) *Script. ord. min.* Romae 1650; p. 250-1.

(95) *Op. c.* V; p. 36.

(96) SAVIGNY, *Op. c.* p. 430-3.

(97) SAVIGNY, *l. c.* note *b*, *g*.

(98) SAVIGNY, *l. c.* nota *f*. Cito un altro passo, e notevole, del Nostro C. IV, 20 *Auth Sed si quis.* « *Sed Nico. de Ma. cum suo intellectu, ultra omnes alios dicit...* » f. 58.

(99) *D.* I, 5, 18; f. 28; *Inst.* I, 26, § 12; f. 7.

(100) *D.* XVII, 17, 2; Cfr. E. BESTA, *Riccardo Malombra*, Pad. 1894; p. 31. Le più frequenti citazioni del Malombra trovansi in C. III, 11, 2; III, 36, 14; IV, 20, 9. f. 175; 211, 220, 51. Sul trionfo di certe sue dottrine vedi *Op. c*, p. 130-1.

(101) Così, per es. B. non sospetta mai che norme longobarde abbiano ispirato quelle degli Statuti italiani: C. II, 4, 35; f. 118; C. II, 11, (12) 20 f. 127. Cfr. *Liutpr.* cc. 19, 22, 74, 75.

(102) *C.* IV, 59, 2; f. 139: « *ut audivi a discipulis meis de Aragonia* ».

(103) Vedi, per es. *D.* I, 1, 6; f. 9. X, I, 3, 36; f. 52: « *de iure gallico* » *Inst.* I, 1, § 4 « *Britannia habet usus* ».

(104) Ometto i facili confronti con le teorie degli altri giureconsulti: *C. Auth. Habita*; f. 27: « *Deus de celo constituit imperium — apparet quod celestis est eius origo, ergo non terrena* »; *C.* VII, 37, 2; f. 230: *Innoc. tamen dixit quod nescit unde imperium habuit originem; potest dici quod imperium habuit initium ab ense permissu divino, voluit enim totum orbem populo romano subiugari etc.* ». Qui Baldo si accosta alle note dottrine dantesche, esposte nel *De Monarchia*, II, 8 e segg. Nelle *Inst.* (I, 12, § *si ab host.* f. 10) B. riconosce una parziale soggezione all'impero (per le città lombarde e toscane).

(105) *Inst.* I, 12, § *si ab host.* f. 10; C. III, 34, 2; cfr. Dig. c. *omnem*, f. 2-A.

(106) *Inst.*, l. c.

(107) *D.* pr. f. 2: « *Sed hodie imperator dicitur allemanicus proprie, quia imp. traslatum est ad ipsos . . ,* ».

(108) X, I, 3, 25; f. 46.

(109) *D.* pr. f. 2-3.

(110) *C. c. Omnem ;* f. 3.

(111) *C.* I, 2, 1 ; f. 14.

(112) *C.* I, 2, 6 ; f. 16 : « *Tu super hoc puncto, recurre ad canonistas* » In X, I, 2 R. f. 9, B. riconosce che il papa può « *statuere de laicis . . . annuente imperatore* ».

(113) *C. Auth. Cassa et irr.* f. 17-A.

(114) *C.* I, 1, 1; § 5; *C.* IV, 32 R. f. 92; cfr. *C.* II, 11 (12), 20; *C.* III. 1, 3 e 28, 12 f. 127, 153, 184 ecc. Vedi anche il curioso *Cons.* 66 (II, p. 3).

(115) *D.* III, 2, 6, § 2; f. 171. Vedi l'eccellente lavoro di F. Ruffini, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi ed in Federico Carlo di Savigny,* negli *Studi giuridici offerti a F. Schupfer,* T. II; p. 326 e segg.

(116) *C.* II, 58 (59), *Auth. princip.*

(117) *C.* VII, 53, 5; f. 280.

(118) l. c.

(119) Ruffini, *Op. c.*, p. 328-9.

(120) Vedi, per es. *D.* III, 2, 5; f. 170.

(121) Per es. *D.* III, 1, 1, § 6; *C.* IV, 12; *Auth. Sed omnino*; f. 24: *Auth. Habita*, f. 28. Cfr. Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie nei Comuni italiani ;* Bol. 1894; p. XXV. Ma non si può dire, però, che il Nostro siasi occupato pochissimo dell'argomento.

(122) *Odofredo*, p. 131, 163, nota 1.

(123) B. Brandi, *Vita e dottrina di Raniero da Forlì*, Tor. 1885; p. 119-36. Cfr. p. 110.

(124) *D.* I, 1, 9; f. 12-13.

(125) *D.* II, 12, 1; f. 116.

(126) X, I, 2, 6; f. 6.

(127) *C.* VII, 45, 10; f. 258: « *Potestas terrarum potest facere statuta.... de consilio et consensu decurionum et aliorum, qui regunt popolum ; alias non* ».

(128) *D.* 23, 3, 1; f. 3 (Ed. Venet.). Cfr. *C.* VI, 59, un. f. 296. Dal *libello* appare l'incertezza della dottrina dei tempi: « *allego talem legem, et si lex ista non disponat, adhuc allego statutum municipale* ».

(129) *C.* VIII, 12 (13), 3 ; f. 396; cfr. *C.* IX, 9, 17 (18): « *Quandoque (statutum) emanat contra ius commune, et. . . . tunc dico . . . quod non recepit interpretationem per ius commune* ».

(130) *Inst.* I, 2, § 1; f. 4 : « *Non potest fieri statutum contra ius civile,*

quod sit contra bonos mores . . . et hoc est verum, nisi specialiter (!) eis derogaretur ».

(131) X, II, 27, ult., f. 287.

(132) X, I, 2, 1; f. 10.

(133) *C.* IV, 18, 1; f. 35. Addito pel diritto cambiario il *Cons.* 52 (T. 1; p. 3ª) ove leggesi la nota formula del 1381 di una lettera di cambio. Cfr. *C.* II, 31 (32), 1, f. 149; IV, 18, 2; f. 36; VII, 59, un. f. 294 ecc.

PROF. FRANCESCO BUONAMICI

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

RECITATIO SOLEMNIS

AD LEG. PATER. 101. DIG. DE CONDIT. ET DEMONSTRAT.

(xxxv, 1)

RECITATIO SOLEMNIS

AD LEG. PATER. 101. DIG. DE CONDIT. ET DEMONSTRAT.

OB GLORIAM

SUMMI ICTI — BALDI DE UBALDIS

IV. KALEND. MAIAS. ANN. M. DCCCC.

QUO DIE PERUSIA

ANTIQUA SAPIENTIAE SEDES

CIVIS PERILLUSTRIS

PARENTALIA EXCITAT CELEBRAT

FELICITER

Fra i molti avvenimenti della vita del Baldo gli storici narrano il seguente. Avendo Galeazzo Visconti restituito a vita novella lo Studio di Pavia, vi chiamò maestri Filippo Cassolo Regiense, o De Aregio, e Baldo (1). Il primo di essi andava attorno fastosamente, e facevasi qualificare dai suoi uditori *doctor doctorum.* Al secondo, scarso di persona e mingherlino, gli scolari avevano detto *minuit praesentia famam;* ma egli aveva risposto improvviso *augebit caetera virtus.* Erano ambedue, secondo il costume di allora, antagonisti nella scuola. Ora avvenne che Filippo, per sostenere l'orgoglio suo, dichiarò di saper rispondere immediatamente, ed a chiunque, sopra qualunque argomento del trattato *delle ultime volontà.* Giunto il giorno della prova, e fatta piena di ascoltatori la scuola, Baldo, venuto davanti a Filippo, lo interrogò: *Ubi jure decisum reperiatur, substitutum alteri in legato ita demum succedere, si ille relictum repudiasset, non autem si aliter defecisset;* ovvero con altre parole: *Dic, quaeso, textum ubi probatur substitutionem vulgarem in legato non complecti nisi casum si voluerit, cum in hereditate complectatur utrumque: si voluerit vel non potuerit* (2). Non seppe che rispondere Filippo, il quale, dicono i biografi di Baldo, *turpiter obmutuit.* Baldo allora riprese il discorso e lesse ed illustrò la *leg. 101 Dig. De conditionib. et demonstrat.* (XXXV, 1): quella, a suo vedere, che contiene la massima proposta. Grande fu il rumore che si fece nelle Università italiane (3) di questa vittoria del Baldo: onde l'antagonista Filippo prese a scrivere, per riacquistar fama, il libro *De testamentis,* che ancora rimane, e che i

dotti attestano non inutile (4). Le dispute sulla legge proposta dal Baldo, peraltro, seguitarono a lungo nelle scuole e nei libri dei giureconsulti: anzi nella massima parte furono risolute contrariamente all'opinione del Baldo (5).

Oggi l'occasione bellissima della festa che si fa al nome di questo giureconsulto, rende singolarmente opportuno il nuovo esame della questione testuale, e, se riesce conforme al desiderio, singolarmente opportuna la rivendicazione della sua sentenza circa alla *leg. 101. De condit. et demonstrat.* (XXXV, 1). Anche una volta, dopo cinque secoli, Bartolo e Baldo insegneranno dalla vetusta Perugia, alla gioventù italiana.

Impossibile esporre le varie confutazioni che gli scrittori hanno tentato della lezione di Baldo. Noi ci fermiamo sopra una sola; la quale per la sua importanza tutte le comprende; quella di Jacopo Cujacio.

Ecco la conchiusione della sua critica. Discuteremo poi degli argomenti. *Baldus immerito pudorem et silentium injecit Ticini, quod Paulus Castrensis refert, cuidam Doctori jactanti, se in materiam ultimarum voluntatum, de omni re quae in quaestionem vocaretur ex tempore respondere posse, cum quaesiisset ab eo, quo loco juris nostri proponeretur casus quo substitutio vulgaris in legatis complecteretur unum tantum casum SI PRIUS LEGATARIUS NOLLET, non etiam alterum casum SI NON POSSET; et obmutescenti obstenderet hanc legem, quasi id proponeret; in qua tamen, ut patefeci, nulla substitutio fuit. Impostura jactantiam elusit* (6).

Noi prendiamo il testo della *leg. 101 De condit. et demonstrat.* dal ms. fiorentino, dal quale il Baldo attinse luce nei suoi dubbi: specie nelle sue disputazioni col Bartolo (7). Essa legge è di num. 101 del citato Titolo e del citato ms. mentre nella Volgata è la 100ª, ivi facendosi una legge sola della 19ª e della 20ª: e nell'Aloandrina la 99ª, perchè ivi della 19ª e della 20ª, della 46ª e della 47ª si sono fatte due sole leggi. Nè varianti di qualche importanza, nè leggi parallele da paragonare per la decisione del caso proposto, ci sono. Parimente interpolazioni sicure in questo frammento non sono state avvertite dai romanisti. A

noi sembra peraltro che la prima parte del *principium* (del quale solamente dobbiamo occuparci) sia stata raffazzonata dai compilatori, compendiando la più ampia esposizione del fatto sul quale era stato chiesto il Parere (8). Unica differenza nella lezione del *proemium* della legge, fra le edizioni, si nota quella di *Severinam* e *Severianam*, il nome della donna, alla quale spettava il dubbio proposto al giureconsulto.

Dopo il *proemium* stesso sono stati raggruppati altri quattro casi e altri quattro responsi, in quattro §§, i quali escono dall'oggetto di questo scritto, e dei quali, perciò ora non ci prendiamo cura. Essi si riferiscono alla teorica delle condizioni nei testamenti; specie alla condizione *si nupserit* o *si non nupserit* che nel diritto antico fu molto studiata a cagione delle leggi Giulia e Papia Poppea.

Ecco il frammento: *Pater Severianam Proculam Aelio Philippo cognato nuptiis testamento designavit: eidem filiae praedium SI AELIO PHILIPPO NUPSISSET, verbis fideicommissi reliquit; quod SI NON NUPSISSET, idem praedium Philippo dari voluit: nondum viripotens puella diem suum obiit. Respondi, cum in conditionibus testamentorum voluntatem potius quam verba considerari oporteat, Aelio Philippo fideicommissum ita datum videri, si ei Procula defuncti filia nubere voluisset: quare cum ea prius quam viripotens fieret, vita decesserit, conditionem extitisse non videri* ». Il fatto onde nacque il dubbio riesce semplicissimo, così come è esposto. Il padre di Severina lascia un fedecommesso alla medesima se sposa Elio Filippo. Se non lo sposa il testatore vuole che lo stesso fedecommesso sia dato a Elio Filippo. Severina muore prima di essere *viripotens*. Si deve dare il fedecommesso a Elio Filippo? Papiniano risponde che non si deve dare, perchè la condizione non si è verificata.

Baldo nella famosa disputa non ripetè solamente questo, che viene dalla teorica delle condizioni nei testamenti. Sulla legge stessa si soffermò con altre e molto diverse osservazioni, e altre conseguenze dedusse. Osservò infatti che il caso giudicato da Papiniano era, prima che di ogni altro argomento, di

sostituzione volgare, dettata per un legato; e che in virtù della condizione appostavi, dava luogo ad una eccezione alla regola notissima che, per le sostituzioni volgari, nel *si noluerit* fa comprendere eziandio il *si non potuerit* (9). Così il Baldo adattò la teorica delle condizioni nei testamenti, e la loro interpetrazione, ad una sòstituzione di legatario, e ne trasse il principio giuridico singolare sul quale interrogò Filippo Regiense. La legge da lui proposta è quella appunto per la quale, in via di eccezione, il sostituito succede liberamente nel legato se il primo legatario non vuole accettare, non già *se non può*.

A noi pare che siffatta interpetrazione sia puntuale e retta: quindi sia giusto l'assunto di assolvere la fama del Baldo da un errore che da molti, e per molto tempo, gli si attribuì. Cosa poi degnissima sembra il farlo il giorno della sua festa, nella sua patria.

Lo stato della questione è il seguente. Il Cujacio in generale, come institutore di scuola nuova, fece aspra critica alla precedente; e all'Accursio, al Bartolo, e al Baldo, di sovente si oppose. Nella controversia che esaminiamo, già lo notammo, si spingeva fino a dire: *impostura jactantiam elusit.* Ma, secondo il parer nostro, dire non lo poteva. Egli infatti sostenne che la legge in esame non conteneva una sostituzione; bensì un trasferimento di legato. Le leggi citate da lui furon queste: *Leg. 5. De adimend. vel transf. leg.* (XXXIV, 4). *Sicut adimi legatum potest, ita et ad alium transferri, veluti hoc modo; quod Titio legavi, id Sejo do, lego. Leg. 24 pr. eod. Legatum sub conditione datum, cum transfertur, sub eadem conditione transferri videtur, si non conditio priori personae cohaereat.* Giusta queste ed altre disposizioni positive adunque l'*ademptio* consiste nella revoca o tacita o espressa del legato; e la *translatio* nella novazione assoluta (10). I quali atti pajono per loro natura semplicissimi, e quasi non bisognosi di regole; ma nel diritto romano classico tali non furono; dappoichè vennero considerati in modo speciale per il rigor delle forme, le quali nella revoca si esigevano perfettamente uguali a quelle della costituzione (11). Tenuto fermo questo principio è facile il vedere che nella *leg.*

101 *de condict. et demonstrat.* (XXXV, I), la quale benchè trasportata nell'Opera Giustinianea non ha smarrito il significato classico, non si contiene una semplice *ademptio* o una semplice *translatio*. Per la prima, se era stato scritto nel testamento *do,* ovvero *lego,* dovevasi poi scrivere *non do,* ovvero *non lego* (12): per la seconda, non doveva essere espresso che il semplice trasferimento ad altre persone o con altre maniere (13). Le quali precise e rigorose condizioni di fatto non essendosi pertanto verificate, di *ademptio* o di *translatio* non si può parlare. Diverso quindi è l'esempio della leg. 101 nostra, nella quale un legato vien fatto sotto condizione di volontà e di potenza, ed è al medesimo chiamata un' altra persona soltanto se la condizione delle nozze non si effettua. Secondo la vera sottigliezza romana questi sono due fatti giuridici diversi. Nè si oppone la *leg. 3, § 4, hoc titulo* (XXXIV, 4) la quale non contiene che una condizione risolutiva apposta al legato, e consistente nel non fare; onde essa non sospende, ma lascia avverarsi il legato, ed è garantita colla cauzione. Manca pertanto nel caso, che andiamo studiando, una vera e semplice *ademptio*, ed una vera e semplice *translatio*. Invece avvi chiaramente una *vulgaris substitutio in legato* per il caso che la condizione non si avveri; siccome appunto opinò il Baldo. Chiaro è il concetto che ebbe questo giureconsulto. Le sostituzioni possono dipendere anche da condizioni espresse non adempiute, in quanto il non adempierle mostra il non volere, che è una delle ragioni della sostituzione, e in quanto il sostituito è chiamato al legato, data quella precisa circostanza. Or questo è l'esempio della legge. Bartolo stesso, sebbene rivale di Baldo, riconobbe contenere essa un caso di sostituzione volgare. Aggiunse però, e dopo lui altri aggiunsero, che era una sostituzione ordinata in pena a Severina Procula se non avesse voluto disposare Elio Filippo (14). In ogni modo la figura giuridica della sostituzione del legato non fu qui negata. Anche il Decio e l'Alciato fra gli antichi, e il Maynz fra i moderni, veggono nella legge nostra una sostituzione di legatario (15). Nè vale la sottigliezza adoperata dal Cujacio per separare i due

casi della sostituzione e del trasferimento del legato. *Qui substituit,* egli dice, *non mutat voluntatem collatam in priorem: qui transfert mutat voluntatem. Substitutioni non inest ademptio: translationi inest* (16). Tali massime sono vere; ma non servono a risolvere la nostra questione o a spiegare diversamente la nostra legge; nella quale dobbiamo ripetere essere evidente che non trattasi, come già dicemmo, di un vero trasferimento, ma di una sostituzione. Certamente, presa la parola in un generale significato, quando vi è sostituzione nel legato vi è trasferimento; ma non quel trasferimento tecnico che mostra mutata la volontà del testatore, e che manca affatto nella legge in esame. Qui la volontà, benchè sottoposta a condizione, non è mutata; anzi è mantenuta. Perciò si possono applicare opportunamente le stesse parole del Cujacio: *Qui substituit non mutat voluntatem collatam in priorem.* Più chiaramente se si vuole. La volontà del testatore di avere un primo legatario, sebbene sottoposta a condizione, perdura immutata; ed anco se vien chiamata un'altra persona al legato medesimo, ove la posta condizione non si verifichi, ciò non vuol dire che cada quella prima volontà, o che si faccia l'*ademptio seu translatio.* Al contrario la volontà primiera tuttavia sussiste. Eccoci adunque, secondo le parole stesse del Cujacio, alla vera sostituzione. *Qui substituit non mutat voluntatem collatam in priorem.*

Ma questo non è tutto il nostro assunto: onde seguitiamo. Nella sostituzione, come di già dicemmo, vale la regola tanto di diritto antico quanto di diritto moderno che, se pur viene significata delle due possibili vicende quella sola del non volere, in essa si presume compresa anco l'altra del non potere. Scrisse il Bartolo: « *Vulgaris substitutio facta in unum casum si noluerit porrigitur in alium si non potuerit, ut plene dixi in leg. ult. Cod. De instit. et substit, et in leg. Gallus.* § *Et quid de liber. et posthum.* Se non che, aggiunge l'Alciato, ed altri pure aggiungono: *supra scripta conclusio perpetuam non habet definitionem: inveniuntur enim plerique casus quibus generalitas ista restringitur, veluti cum mens testatoris, quae in hac materia*

totum facit, generali interpetratione refragatur (17). Si ammette adunque l'eccezione della volontà contraria del testatore. La quale appunto si verificò nel caso della *leg. 101 De condit, et demonstrat.* (18) comecchè la condizione *si non nupserit* equivalga all'altra *si in mora nubendi fuerit:* ond'è escluso evidentemente *il non potere* (19). Di qui discendono due conseguenze rilevantissime per la nostra tesi. L'una che siamo veramente nel caso della eccezione alla regola generale circa al non volere o al non potere, riguardante la sostituzione nei legati. L'altra che la eccezione deriva dalla condizione apposta al fedecommesso della nostra Legge. La quale condizione per altro, data la morte di Severina Procula non anco *viripotens*, richiamando speciali e importanti regole spettanti al trattato delle condizioni e delle dimostrazioni, per questo nel Titolo delle condizioni la legge nostra è stata collocata.

La prima conseguenza qui deve essere specialmente osservata; come quella che, esclusa l'idea dell'*ademptio* e della *traslatio legati* dalla legge in esame, serve a giustificare l'opinione del Baldo, ed a mostrare vera l'eccezione alla regola generale della sostituzione; eccezione sulla quale appunto il Baldo interrogò Filippo Regiense, come noi ora abbiamo dimostrato, con piena ragione.



NOTE

(1) BALDUS, *Consil. 311. Vol. IV,* PAUL. CASTR. *in l. 101,* citata nel testo. PANCIROLI, *De claris leg. interpetr.* Lipsiae, 1721. CRISPOLTI, *Perusia Augusta,* lib. III, pag. 323. SAVIGNY, *Storia del dir. rom.,* trad. ital., vol. III. CAPEI, *Compendio.* Siena, 1849, cap. 55, pag. 293. CUTURI, *Le tradizioni della scuola di dir. civ. a Perugia,* 1890.

(2) PANCIROLI, *op. cit.,* pag. 165, 172. PAUL. CASTR. *in leg. 101, Dig. De condit. et demonstrat.* citata nel testo. GILBERTI REGII, cap. 22, in OTTON. *Thesaur., tomo II, col. 1491. Trajecti ad Rhen. 1733.*

(3) Correva l'anno 1391.

(4) PANCIROLI, *Op. cit.,* pag. 172.

(5) GILBERTI REGII, in OTT. *Thesaur.* loc. cit. GOVEANUS, *in tit. De vulg. et pupill. subst.*

(6) CUJACII, *Opera, tomo IV.* Prato 1837. *Comm. in lib. VIII. Respons. Papin. ad leg. 101, cit.* colon. 2371.

(7) PANCIROLI, op. cit., pag. 164. Il Capei assicura che è favola e senza fondamento la voce di un'alterazione di testo, simulata dal Baldo in una controversia; ond'ebbe a subire una pena. CAPEI, *Compendio citato,* pagina 294, nota 5

(8) Vedi CUJACIO nel luogo citato.

(9) BARTOLUS, *Comm. in primam infort. partem. Opera,* tom. III, Venetiis, 1590, fol. 121, retro. MAYNZ, *Cours elem., vol. III, § 384.* SERAFINI-ARNDTS, *Pandette,* vol. III, Bologna, 1875, § 496, nota 2.

(10) *Leg.* 6, 18, 24, § 1. *De adim. legat.* (XXXIV, 1). SERAFINI, *Istituz. di diritto romano,* vol. II. Firenze, 1892. RIVIER, *Des successions en dr. rom.* Bruxelles, 1868, § 89.

(11) ULPIANUS, *Fragm.* XXIV, 29.

(12) *Leg.* 2, 3, § 8, *De adimend.* (XXXIV, 4).

(13) *Leg. 5, 6, hoc tit.* (XXXIV, 4).

(14) BARTOLUS, *Comm. in primam infort. partem. Op. tom. III, fol.* 121, *retro,* Venetiis, 1590, *Ad leg. 100, lib. XXXV, Dig.* « Dic ergo quod hic « fuit facta substitutio in poenam si nollet nubere, sed ubi omnino non « est poena. MARIAN. SOCINI *senior, ac* BARTHOLOM, *Consilior. seu potius*

responsor. vol. II, fol. 138, retro, Venetiis 1579, *Consil.* 259, col. 2, CRAVETTAE, *Consil.* 311, n. 2.

(15) DECIO, *Consil.* 273. ALCIATI, *Lucubrationes in jus etc. tomo V, col.* 622, *Basilea* 1571. *De vulg. et pup. sostit. Ad legem I,* n. 24, seg. MAYNZ, *Cours elem., vol. III,* § *384, Bruxelles,* 1877, pag. 338, nota 17.

(16) Op. loc. citato.

(17) ALCIATI, *Opera,* tomo V, Basileae, 1571, *Comm. in Tit. De vulg. et pupill. substitut. Ad leg. I.* MAYNZ, *loco cit., pag. 338, nota.*

(18) Il MAYNZ cita appunto la stessa legge, per provare la eccezione di cui si parla, nella nota 17 del § 384.

(19) ALCIATI, *op. cit., Tomo V,* colon. 622.

Prof. UMBERTO NAVARRINI

DELLA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DEL CONCETTO DI SOCIETÀ SECONDO BALDO

I. — Baldo — *qui tantae existimationis fuit ut in jure nihil ignorasse videretur* (1) — ha toccato in molti dei suoi *Consilia,* ed anche nei suoi *Commenti* ai titoli delle Pandette, parecchie interessantissime questioni attinentisi al commercio. Questioni relative al contratto di cambio, alle obbligazioni letterali, alla compra-vendita, al valore da attribuirsi alle scritture dei commercianti ed all'obbligo in questi di presentarle in giudizio, ed infine, e forse con maggior diffusione, alle società. L'acutissimo ingegno suo era perfettamente penetrato della nuova e grande importanza che i vari rapporti che via via si andavano producendo fra commercianti, acquistavano di giorno in giorno, e se non poteva ancora sciogliersi dalla rigidità di certe norme che doveano sembrare inderogabili — e tali rimasero per un pezzo — comprendeva che, di fronte al nuovo ambiente, si doveva portare, nella interpretazione delle leggi, l'uso di criterî e di metodi che più vi corrispondessero, si doveva dare l'importanza che meritavano, agli elementi nuovi; comprendeva che, nei rapporti fra commercianti, più che disputare *de iuris apicibus* (2), era necessario dare la prevalenza alla buona fede ed all'equità. Onde, le dottrine sue, i responsi che di caso in caso egli rendeva più che su lunghi e sottili ragionamenti teorici ed astratti, si fondano su un esame minuto, penetrante, completo delle circostanze in cui un dato rapporto giuridico si svolgeva, della volontà contrattuale che se ne po-

teva per avventura desumere, degli usi a cui le parti si fossero, sia pure tacitamente, riferite. Soltanto dopo questo minuto esame preliminare Baldo proponeva la soluzione in armonia coi principî giuridici che credeva di volta in volta dovessero trovare applicazione. Metodo sapiente che, in tempi a noi più vicini, nella elaborazione moderna del diritto commerciale è stato spesso lasciato in disparte, e che pure è indiscutibilmente vitale per l'incremento della nostra scienza.

II. — Molti dei concetti di Baldo, pur nella nostra materia, seguìti dagli scrittori successivi, passarono, nella loro sostanza, nei nostri codici e nelle nostre leggi attuali. — Mi fermerò qui, brevemente, su un punto soltanto, quello che si riferisce al concetto di società. Il merito di Baldo a questo riguardo è quello di avere — primissimo fra i nostri scrittori — sviluppato e dato un contenuto sicuro ed appropriato a quel concetto, tenendo conto, completandoli, degli elementi che il diritto romano gli aveva tramandati, di aver cercato di tener distinte le società da altri istituti giuridici con cui potevano facilmente essere confuse, e di aver data la giusta portata giuridica a certi rapporti che prima di lui non erano stati convenientemente e completamente apprezzati. Tant'è, che anche oggi gli scrittori di diritto commerciale sono spesso obbligati a ricorrere, in questa materia, ai responsi di Baldo, sia per togliervi i concetti più esatti sul contenuto e sui presupposti del contratto di società, sia per far tesoro delle lunghe ed acute osservazioni che egli ha lasciato per svariatissimi casi. Vedremo, del resto, in qual punto il pensiero di Baldo si è manifestato meno completo.

Anche oggi, il risalire ai concetti informatori del contratto di società è molto giovevole, perchè perdendoli di vista, si rischia spesso di negare quella qualifica, e, quindi, di privare della provvida disciplina giuridica che quel contratto governa ormai nei nostri codici, istituti nuovi che solo apparentemente ne divergono, o, viceversa, di permettere l'introduzione nella compagine delle regole governanti le società commerciali di istituti che, intrinsecamente considerati, non corrispondono a quei concetti, e mal vi si prestano (3).

Società, secondo Baldo è il contratto secondo cui più persone si propongono di conseguire un guadagno (e, rispettivamente, di sopportare le perdite) dal contributo di opere e di cose da essi posto in comune: « *Societas est contractus ultro citroque obligatorius, lucrorum et damnorum comunicativus* . . . (4). *Societas contrahitur quandocumque utroque ponente rem vel quantitatem, quandocumque utroque ponente operam, quandocumque uno ponente rem, alio ponente operam* » (5).

La Società è un contratto: « *appellatio societatis ad conventionalem et propriam, non ad incidentem refertur in dubio* » (6). L'essere in comune più cose che prima appartenevano a più persone diverse non basta a far concludere che si tratti di una società: occorrono altri elementi: anzitutto occorre che quella comunione abbia per base un contratto. Il quale concetto se non è, per noi, di per sè solo decisivo, perchè secondo il nostro diritto attuale anche la semplice comunione può esser fondata su di un contratto, lo diventa, qualora lo si ponga insieme agli elementi successivi che formano di quel concetto determinazioni appropriate.

Lo scopo del contratto di società è essenzialmente il guadagno, il lucro. Ecco il concetto più caratteristico sempre vero e fondamentale anche oggi, — non si dovrebbe mai dimenticare! — e che in Baldo ha trovato l'illustratore più completo: « *Societas simplex coita refertur ad lucrum (et damnum) quod pervenit ex quaestu* » (7). « *Et addo ad finem questus facta (societas) ut differat ab aliis collegiis* » (8). « *Consensus presumitur . . . ex comunicatione lucrorum . . .* » (9) etc.

Di più, il guadagno e le perdite, devono essere divisi fra coloro che sono addivenuti al contratto di società. Vedemmo già sopra che questo contratto è *lucrorum et damnorum comunicativus*. Prosegue Baldo: « *Dicitur autem contractus socialis quando hoc agitur ut damnum et lucrum comunicaretur* » (10). « *Ubi non est periculi comunicatio ibi non est societas* » (11). « *quaestus et damnum debet esse comune* » (12) e corrispondentemente non riconosceva come un patto di società quello per cui una persona abbia consegnata una somma ad un commerciante

« *ut de lucris quae faciet cum pecunia det octo pro centinario* » (13).

E così, a riguardo dell'*affectio societatis*, della volontà di contrarre una vera e propria società, Baldo ne rintracciava di volta in volta l'esistenza e poneva dei criterî che potevano — e possono anche oggi — essere di buona guida. Fattagli la questione se si poteva parlar di società nel caso che più fratelli, indivisi di beni, commerciavano insieme, quantunque con mezzi ed in proporzioni diverse, tenuto fermo che « *societas non solum expresse contrahitur, sed tacito consensu* » decideva che di società poteva realmente parlarsi perchè si potevano dedurre sicure prove dal fatto che quei fratelli avevano insieme negoziato, dal fatto che erano comuni i danni e le perdite, dal fatto, infine, che tutto ciò era avvenuto per un lungo periodo di tempo, tale da svelare una volontà ben sicura, non momentanea: « *Sciendum est quod societas non solum expresse contrahitur sed tacito consensu, qui presumitur ex actuum qualitate et quando omnes negotiantur et ex comunicatione lucrorum et partecipatione damnorum. Si igitur omnes dicti tres fratres negociabantur in arte guadi, licet Antonius poneret majorem operam quam alii, ex ipsa factorum qualitate tacitam apparet societatem esse effectam, nam simul negotiando ex ipso facto datur voluntas: maxime propter longitudinem temporis* (14).

E da ciò traeva la conseguenza vera, nella sua sostanza, anche oggi, che gli amministratori rivestono il carattere di mandatari: *Societas habet instar mandati: invicem enim sibi mandare videntur quia ea quae fiunt negotiatione comuni nomine fiunt* (15).

III. — Ma rimane a vedersi: Baldo concepiva o no le società come enti distinti dalle persone dei soci, come persone a loro volta?

La dottrina italiana recentissima si è occupata di questo punto, e non è male intrattenervisi, sia pure brevissimamente.

Baldo distingue anzitutto le *societates collegiatae o collegiales* dalle *societates singulorum* (16). Quali sono le differenze? Le differenze stanno essenzialmente nel modo di origine e nello scopo.

Le prime si hanno « *quando plures legum vel superiorum auctoritate congregantur ut faciant Collegium sociale* »; e tendono *ad bonum finem,* che può manifestarsi sotto tre forme diverse: *repectu boni honesti, ut societas juvantium oppressos, pupillos, viduas et miserabiles personas: item boni delectabilis ut societates quae fiunt Perusii ad tripudiandum in festo sancti Hercolani quae continent delectationem recreativam civium: item respectu boni uitibis ut societas vectigalium et societas emptorum fructuum aquae lacus Perusii, et similes* ». Le seconde invece non hanno punto quell'origine che si collega all'*auctoritas legum vel superiorum,* ma semplicemente « *ordinantur ad bonum acquisitivum seu utile, de honesto autem et delectabili negotiantur mercatores quia bonum honestum et delectabile sunt in commercio* ». Ora, che le prime costituiscano, e per ogni effetto, una vera persona in conformità al concetto che già di esse si aveva nel diritto romano (17), non è dubbio. Basta dire che Baldo parlando di esse, alla nozione sopra riportata, in cui è a notarsi l'espressione « *faciunt collegium sociale* », aggiunge: « *Unitas nominis significat unitatem societatis, intellectualis et juris quod est idem corpus intellectuale cujus significatio ex universo sumitur* ». Ed in seguito, parlando della citazione, afferma logicamente che la citazione di simili società si fa *nomine societatis.* — Ma per le seconde che sono quelle che ci interessano di più, e delle quali parla poi sempre Baldo nel commento al titolo *pro socio,* ci pare che la cosa sia molto incerta. Ed è inutile dire che si sarebbe anzi subito tentati a risponder negativamente, per il solo fatto che esse son contrapposte alle prime. Ma sarebbe certo conclusione affrettata, poichè Baldo si è fermato su altri punti di differenza, i quali anche da sè legittimerebbero la contrapposizione.

Si è detto (18) che, in qualche passo almeno, queste società ci sono rappresentate come vere persone. Anzitutto nel passo che parla del *signum* o insegna della società: « *Item quaero nunc quid quando major pars remanet in societate, et minor recedit, possit talis major pars uti signo solito societatis, quod apponunt mercatores tam in libris quam in ballis? et videtur*

quod sic: quia istud signum est universorum et totius corporis societatis quae remanet et fundatur in majori numero. In contrarium videtur quod non potest quis assumere nomen quo quis repraesentet se alium quam sit. Solve: nisi procedat ex omnium consensu, non debet signum vel sigillum integrum remanere, societate non integra, ne falsa repraesentatio fiat; sicut quis non potest signare anulo alieno nisi sibi committatur ». — Contrapponendo Baldo il *signum societatis* ai *signa* dei *singuli mercatores*, dà chiaramente a divedere, si è detto, di considerare anche la *societas* come una persona. Di più — si è aggiunto — non è senza rilevanza che per Baldo l'adoperare il *signum societatis* per parte di alcuni soci è come signare *anulo alieno:* ciò non potrebbe dirsi se la società si confondesse colla somma dei soci. Potrebbe quindi argomentarsi che la società fosse considerata persona così verso i terzi come nei rapporti fra i soci. — E per quest'ultimo punto si invoca ancora il passo seguente: « *Extra quaeritur, nos videmus plerumque quod soci bursam communem faciunt et constituunt aliquem, qui preest illi bursae . . . Modo pone quod talis praepositus nomine societatis petit ab uno ex sociis quod ponat certam quantitatem in societate, quam ponere debet: dicit elle, tu debes mihi tantam quantitatem, et ideo compenso totum; quaeritur quid juris? Respondeo: compensatio non procedit, quia corpus societatis agit, non ille tamquam singularis persona, et ideo quod debetur societati, non compensatur cum uno ex sociis. . . . Item quia illa pecunia statuta est ad usus sociales* » (19).

Ma a questi passi — qualunque sia il loro valore — altri se ne possono opporre. Dico: *qualunque sia il loro valore.* Infatti, per quanto riguarda i rapporti della società coi soci, almeno, quei passi non sono punto decisivi. Non è possibile sostenere che, nel primo, Baldo abbia voluto dire, richiamandosi all'esempio del *signare anulo alieno*, che i soci non possono usare del *signum* della società, perchè si tratti di un *signum alienum.* Per Baldo, quando la società, come nel caso di cui si occupa il primo passo citato, non è più *integra,* non possono i soci che rimangono usare dell'antica insegna soltanto perchè essa non corri-

sponderebbe più alla verità, « *non potest quis assumere nomen quo quis repraesentet se aliun quam sil . . . ne falsa repraesentatio fiat* », appunto. come, per la medesima ragione, non potrebbe, in omaggio alla buona fede (20), segnare con un sigillo altrui chi non ne è proprietario. Il richiamo al *signare anulo alieno* è evidentemente fatto *soltanto* per maggiormente porre in rilievo la giuridica impossibilità per la società non più integra di comparire coll'antica insegna, non per desumerne rapporti di proprietà o di non proprietà, rispetto ai soci.

E, del resto, l'esistenza di un *signum societatis* non deve necessariamente portare alla conseguenza, che esista una vera e propria persona giuridica che ne usi: si può concepire il *signum societatis,* come un segno *collettivo* con cui venga rappresentata come unità, una pluralità di persone (21).

Così, pel secondo passo, non è punto necessario concepire la società come una persona, per poter legittimare il risultato a cui Baldo arriva. È certo che il socio, che si può dire debitore della sua quota, non potrebbe opporre all'altro socio che agisce quale preposto al fondo sociale per fargliela sborsare, la compensazione con un credito che ha con lui, semplicemente perchè non ricorrono i termini per cui la compensazione si basa, in quanto che il credito per cui il socio preposto al fondo sociale agisce, non è un credito *suo,* ma un credito di tutti i soci, e — questo è il più essenziale — *deve servire per ottenere gli scopi sociali. Illa pecunia statuta est ad usus sociales:* in altri termini, è indirizzata a costituire, insieme a quella dovuta dagli altri, un *fondo* per cui raggiungere gli scopi della società. Se un socio potesse compensare quello che deve per formar questo fondo con quello che un altro socio deve a lui, ne verrebbe che, siccome, in seguito alla compensazione, il socio debitore della sua quota non verrebbe a sborsare effettivamente nulla, o almeno non dovrebbe più sborsarla intera, la società non avrebbe, in tutto o in parte, la quota promessa, e per la quale il socio in essa figura, e gli *usus sociales* potrebbero essere inesorabilmente frustrati (22).

Quindi anche senza ricorrere all'idea che si abbia nella

società una persona vera e propria, la conclusione del giureconsulto è egualmente giustificata.

Ma, dicevo, altri passi possono essere invocati. Ad es. che le società di cui si tratta non siano persone *rispetto ai soci* si rileva chiarissimamente dal passo seguente, che tiene dietro ad uno già riportato, a riguardo della citazione. « *Inter se debet agi nomine singulorum, non nomine societatis* ». E poi: « *item in ista societate* (sc. *singulorum*) *potest unus ex sociis alienare res comunes in solidum si sunt res venales mobiles* . . . . *Si autem esset societas collegiata nemo potest vendere res collegii* . . . . ». — Ma che lo stesso Baldo non fosse sicuro di assegnar loro la qualifica persone nemmeno di fronte ai terzi, si rileva dal fatto che, sempre a proposito della citazione, non dice che la citazione di chi non fa parte della società deve essere fatta *in nome della società stessa*, come necessariamente avrebbe dovuto dire, dato quel concetto, e come ha detto a proposito della *societates collegiatae;* ma si limita a dire che la citazione può *anche* esser fatta al nome della società; col che, venendo a riconoscere, implicitamente, che la *regola* è l'opposta — ossia che la regola è quella che la citazione di queste società venga fatta *a nome dei singoli* — viene a togliere la possibilità di ricavare da questo passo un argomento che altrimenti sarebbe stato decisivo, legittimando, invece, un argomento contrario. « *Ego dico quod etiam si nomine societatis, tenet libellus contra alios qui non sunt de societate* » (23).

Del resto già altrove, e precisamente in uno dei passi sopra riportati aveva già detto che i soci si danno reciprocamente mandato e che tutto ciò che essi compiono, lo compiono *comuni nomine*, non *nomine societatis*.

Un concetto deciso e sicuro, adunque, della personalità giuridica della società non si trova in Baldo, come, del resto, secondo riputatissimi autori (24), non si trova nemmeno — nella sua completezza — negli scrittori a lui posteriori, della scuola italiana. Ma è certo che Baldo, svincolandosi alquanto dalle idee romanistiche, intuì, anche qui fra i primi, incalzato dalla realtà delle cose, la possibilità di considerare le società

quali unità a sè, operanti come tali — sotto un segno collettivo — concetto questo che doveva successivamente ricevere dai successivi scrittori una determinazione più completa e più sicura.



NOTE

(1) PANZIROLI, *De claris legum interpet.* II, Cap. LXX, citata dal *Mazzucchelli, Gli scrittori d'Italia,* Brescia, 1758, II, 150.

(2) *Cons.* CCCC, V Parte, n. 10 (Venetiis, MDXCIX).

(3) Vedi su questo punto lo splendido lavoro del MANARA, *Le Società cooperative secondo il vigente codice di commercio,* nella *Giurisprudenza Italiana,* 1899, parte IV, *passim.*

(4) *Cons.* CXX, parte I, n. 3, pag. 36.

(5) *Cons.* LXV, 4ª parte, 1.

(6) Legge 14 Dig. lib. XVII, tit. 2 *Pro socio* n. 5 delle *Additiones.*

(7) Sulla legge 7 Dig. *Pro socio* nella *Nova additio.*

(8) Sulla legge 1 Dig. libro III, tit. 4 n. 3.

(9) *Cons.* CXX sopra citato. — Il concetto del *lucro,* passato, come ognun sa, nei Codici moderni, si trova accolto concordemente dagli scrittori che successero a Baldo (*Felicius, Vinnius, Zanchius, Cujacius* etc.) — Vedi lo studio recentissimo del RODINO, *Società e comunione,* nel *Diritto commerciale,* 1900, 4, 3.

(10) *Cons.* CCCXCVI, parte V, n. 2.

(11) Idem.

(12) *Cons.* CXX cit.

(13) *Cons.* CCCXCVI, V parte.

(14) *Cons.* CXX citato.

(15) Idem. — Vedi in proposito un completo studio recente del RODINO, *Mandato e rappresentanza nel contratto di società* nel *Diritto commerciale,* 1899, V.

(16) Nel *Proemio* al Commento del titolo *Pro socio* (Cod. IV).

(17) Sul concetto che delle società avevano i Romani, v. ROESLER, *Das Vermögen der Handelsgesellschabten* nella *Zeitschrift* di *Goldschmidt,* IV, 247 e segg. Quest'autore dubita che anche le *societates vectigalium publicorum* costituissero persone giuridiche o corporazioni.

(18) Cfr. FADDA e BENSA, Note alla traduzione del WINDSCHEID, II, p. 305 e segg.

(19) Comm. alla legge 9 *De Compensat.*

(20) Baldo parla anche, a questo proposito, di *fraus alterius, damnum alterius*.

(21) Cfr. Gierke, *Genossenschaftsrecht*, vol. III, § 10. — Manara, *Delle società di commercio irregolari e del loro fallimento*, Torino, 1898 pag. 16 dell'*estratto*.

(22) Cfr. Rocco, *Le società commerciali in rapporto al giudizio civile*, 1898, n. 16.

(23) A torto il Rocco (mon. cit.) da questo passo combinato col precedente *(inter se debet agi nomine singulorum non nomine societatis)* ricava un argomento decisivo per conchiudere che secondo Baldo le società (commerciali) sono persone giuridiche di fronte ai terzi, mentre nei rapporti interni rimangono soltanto le persone dei soci.

(24) Gierke, op. e loc. al. *Contra:* Giorgi, *Le persone giuridiche*, etc., VI, 322.

Prof. BIAGIO BRUGI

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

BALDO (*)

Dopo Bartolo, Baldo secondo l'ordine del tempo e un canone tradizionale, che, sotto certi aspetti, non è esatto. Anche il nome di Baldo corre da solo senza cognome, come fosse di un monarca; e fa quasi obliare quello dei fratelli, pur degni di ricordo. Tre biografi, a noi cari, degli antichi interpreti, il Fichard nostro scolare, il Mantua e il Pancirolo, nostri professori, raccolsero molte notizie su Baldo, oltrechè tramandate per tradizione, attinte, ove era opportuno, alle opere di lui. Crebbe in questo modo un fondo comune di notizie biografiche che riappare in tutti quanti dissero di Baldo; così nelle severe pagini del Gravina, come nelle argute del De Gennaro (1). La vita dei legisti delle prime generazioni che passarono a traverso i nostri Studi è a metà velata da leggende; così quella di Baldo: indizio di storia trasmessa e fantasticamente cresciuta di bocca in bocca entro le corporazioni degli scolari. I quali non scrissero, ma dissero, tramandandola dapprima a voce, la vita dei grandi maestri, la cui opera ingigantiva col volgere del tempo. I primi che fissarono in scritto la tradizione, l'accol-

(*) Dal corso libero di *Storia letter. del diritto romano dal medio evo ai tempi nostri con speciale riguardo all'Italia*, esposto dall'A. nell' Università di Padova. La lezione resta quindi col suo carattere sintetico più che analitico; ho soppresso qui le notizie su la vita e le opere di Baldo e vi ho invece trasportato qualche considerazione comune a tutto il periodo dei postglossatori.

sero quasi sempre senza critica esprimendo tutt' al più qualche dubbio su l'uno o l'altro punto. La biografia di Baldo, come di altri, attende ancora questa critica; per noi pure saper la vita dei legisti è utile, non così interessante come il giudicarne l'opera scientifica. E possiamo e dobbiamo raffigurarcela assai meglio degli antichi biografi, pur riducendo al suo odierno valore anche ciò che essi scrissero, mentre facciamo vivere e muovere le figure dei dottori nel grande quadro di una storia letteraria del diritto romano, sorta all'onore di storia dei dogmi giuridici. Oggi noi vediamo come s'è formata in un lungo periodo storico la moderna Giurisprudenza e ci è noto che il nostro legislatore ridice in suo linguaggio ciò che, in specie nel diritto civile, fu insegnato dalla scuola per secoli ed applicato dai tribunali. L'illusione di un diritto romano puro, travasato dai testi classici nei diritti e nelle consuetudini dei popoli o nei codici odierni è cessata; leggi di barbariche età, leggi feudali e della Chiesa, costituzioni di Principi, statuti di città, di classi, di corporazioni, consuetudini molteplici si mescolarono fra noi col diritto romano combinandosi con esso nelle forme più svariate o sopraffacendolo. I nostri antichi Studi non furono scuole che si volessero segregare dalla vita sociale dei tempi loro; ne sentirono anzi tutte le tendenze e i bisogni. Il vivo desiderio dei maestri fu di insegnare, degli scolari di apprendere una giurisprudenza viva, non morta.

Quando Baldo dal 1376 al 1379 insegnò fra noi, la *Universitas scholarium iuristarum* si bipartiva in due compatte corporazioni forestiere di cui gli statuti (2) frenano le rivalità; degli ultramontani e dei citramontani, ciascuna con proprio rettore, e suddivisa, sì la prima, sì la seconda, in dieci *nationes*, fra cui otto (3) come *principales* o *generales* (non sappiamo quali), tenevano il primato. Lo Studio aspirava ad esser noto ovunque (4). Il maestro potè vedere qui alla sua scuola non pochi ultramontani (tedeschi, boemi, polacchi, ungheresi, provenzali e borgognoni etc.) tutti *clerici*, desiderosi di primeggiare; e citramontani d'ogni parte d'Italia e d'ogni condizione, pieni di patriottico orgoglio (5). Baldo, congedan-

dosi affettuosamente il 3 novembre 1379 dal nostro Studio dice che fu *regens ordinariam sedem iuris civilis* (6). Era infatti uno dei due *ordinarii in legibus*, chiamati dal Comune, dopo la elezione fattane dagli scolari, e da esso retribuiti oltre il diritto alla colletta da questi. Alle lezioni, incominciate due giorni dopo S. Luca, accompagnavansi le dispute nel periodo tra il Natale e la Pasqua di Resurrezione. Anche gli *ordinarii* ne avevano l'obbligo; e si voleva conservar copia della disputa. Quindi l'ingiunzione *quod doctor disputans.... argumenta et solucionem suam prout melius poterit recolligat et in grossa litera in pergamena conscribat vel eo dictante per alium conscribatur* (7). Una copia doveva il dottore tenerne per sè; altra mandarne al bidello generale entro dieci giorni dalla disputa. Il ms. del secolo XV, ricordato dal Valentinelli (8) col titolo *Baldi de Perugio Paduae regentis iura civilia quaestio super accusato de vi ac turbatione disputata Patavii an. 1378 de mense aprili, de qua respondit Antonius Tisii de S. Angelo* è appunto una di quelle dispute.

Baldo dovette certo far lezione tra noi con quel metodo dialettico che ci è noto. Ma si dimentica spesso che un freno alla prolissità era opposto qui a Padova, come altrove, dai *puncta taxata*. I *libri* del *Corpus iuris* venivano ripartiti in sezioni, da svolgere entro determinati periodi di tempo secondo il giudizio dei rettori (9). Ce ne fanno fede gli Statuti universitari del 1331 (i più antichi a noi pervenuti), dai quali si può attingere un'esatta idea del nostro Studio sino ai notevoli mutamenti verificatisi nel 1445 (10). Negli Statuti scompaiono allora, quasi totalmente, i *puncta*, poichè troppo s'indugiava ormai il lettore in singoli argomenti per poter percorrere, nel corso dell'anno, un vasto campo (11). Ma ai tempi di Baldo la ripartizione della materia in *puncta*, rispondenti ad altrettanti periodi del calendario (distinti sì che il bidello annunciava pure quando finisse un *punctum* e cominciasse l'altro), era un uso antico dei *doctores bononienses*, tanto utile, nella vastità e complessità della dottrina, che ne resta il ricordo anche in commenti non scaturiti dalla scuola (12). Baldo dovette obbedire

agli statuti e alle consuetudini. Ma si può dubitare se proprio vincolasse sempre l'acuto e mobile ingegno alle *sedes materiarum*, in cui dovevasi, secondo un' orditura tradizionale, esaurire la trattazione dei rispettivi argomenti; orditura comoda per cercare le opinioni dei maestri, ma qualche volta pedantesca e impacciante pei maestri stessi. Così credo debbasi intendere il rimprovero fatto a Baldo di aver trattato alcune materie fuor di luogo (13). Quando egli insegnò qui (costretto talora per gotta a farsi sostituire da altri) il suo insegnamento era giunto a piena maturità e ritraeva tutta l' impronta della grande scuola perugina di Cino, di Bartolo e di Baldo stesso (14), alla cui grandezza certo i *doctores ultramontani* non avevano molto contribuito. Le notizie sul soggiorno di Baldo a Padova sono assai scarse; dovette godervi gran nome; in un documento del 31 decembre 1376, in cui appare delegato dal Carrarese a giudicare una lite privata in questa città, è detto *magne et profundissime scientie vir* (15). Fu ascritto qui al sacro collegio dai giuristi e nella matricola vi figura ricordato come *iuris utriusque doctor* (16); vera, non vana appellazione. L'annotatore della matricola, Antonio Porcellino, che fu priore di quel collegio nel 1532, si gloria di ricordare sotto il nome di Angelo degli Ubaldi, che Baldo e Angelo furon discepoli di Bartolo e di Francesco Tigrini; che fiorirono lungo tempo; che Baldo lesse a Padova, Pavia, Firenze. Nel nostro prezioso archivio universitario (oggi presso la biblioteca universitaria), le risposte e sentenze del sacro collegio dei giuristi non risalgono più insù del 1462. Ma, anche senza documenti, possiamo argomentare che Baldo partecipò efficacemente a quel collegio, perchè egli stesso ci attesta che lo tenne in gran pregio narrandoci di avervi appreso una bellissima distinzione in materia di legazione (17). Rimase vivo il ricordo fra noi che un sì grande giureconsulto non si fosse fatto scrupolo di confessarlo (18).

Il nome di Baldo corse subito famoso; le sue opere non mancano, insieme a quelle di Bartolo, nelle antiche biblioteche delle università e dei collegi di studenti (19). E furon molto ricercate già durante la vita di lui. È bello vedere come pur nei car-

teggi di carattere politico, quale quello di M. Alberto Guidalotti lettore allo Studio di Perugia con M. Bartolomeo di Biagio, lettore allo Studio di Siena (20), si discorre dei manoscritti di Bartolo e Baldo. Bartolomeo era stato scolare di legge a Padova nel 1377 e 1378 (21) e dovette avervi udito Baldo; divenuto, assai presto, lettore a Siena, chiede nel 1388 all'amico e collega di Perugia che gli faccia copiare la *Lectura* di Baldo. M. Alberto gli risponde nel maggio e giugno del 1388 narrando la difficoltà dell'avere quei libri da un copista di cui si contrastano le preferenze il pontefice, allora in Perugia, e il superbo e ricco rettore dello Studio perugino. Si vede che quelle opere erano, come direbbesi oggi, ricercatissime; i contemporanei già univano Bartolo e Baldo. Nella terza lettera del 10 giugno 1388, Alberto scrive a Bartolomeo: *quia per itinera hic et istic solvuntur magne gabelle librorum, ideo putabam melius fore in uno volumine ligare Lecturam domini Baldi et domini Bartoli cum aliis scartabellis quibus circumdatae sunt.* Il fatto era noto: sotto il nome di Bartolo e Baldo corrono trattatelli di altri perugini; e già un dubbio di questo genere si trova in Alberico Gentili (22). Ma si vuole qui ricordare; perchè la riunione di scritti spurii sotto il nome di un legista costituisce uno dei principali scogli a dirne veracemente l'opera nella storia dei dogmi.

Riduciamo ora a linguaggio nostro i giudizi, favorevoli e sfavorevoli, degli antichi biografi su Baldo. Se ne togli l'accusa di aver troppo aspramente combattuto Bartolo (del che qui non mi occupo) i tratti salienti di quei giudizi sono che Baldo fu di ingegno anche più acuto del maestro; che fu sommo nel disputare; che talora volò per l'aria e le nuvole, e sottilizzò tanto da ridursi a niente; che fu mobile d'ingegno e qualche volta in contradizione anche con se medesimo; che trattò, come dissi, materie fuor dei luoghi opportuni; che citò leggi non rispondenti al caso; che fu il più filosofo dei professori di diritto (23). Soprattutto è comune l'opinione della grande autorità di Baldo pei giudici; si diceva trovarsi senz'altro la verità dove Bartolo e Baldo concordano. E non possiamo dubitare che agli

occhi degli antichi parve meravigliosa l'opera di lui nel percorrere tutta la Giurisprudenza. Uno scolare (24) di Giasone ci narra che questi mosso da ammirazione diceva spessissimo, niente essere stato ignorato da Baldo; giudizio di gran peso in bocca a chi conosceva perfettamente la dottrina dei predecessori e l'aveva raccolta ed esposta in bell'ordine. Segue quello scolare: *Hocque ego ausim etiam sub religionis juramento affirmare, eum qui Baldi scripta diligenter prae manibus habuerit quamlibet difficilem quaestionem facile dijudicaturum.*

Uomo di cattedra e di fòro, Baldo amò la disputa e dette pareri su tutto. Le contradizioni facili nell'oratore (ne furono rimproverate anche a Cicerone che si scusava col noto *aliquid coronae datum* (25)) nel legista qualche volta sono più apparenti che reali per la diversità del caso, piccola di fatto, grande di diritto. Le sottigliezze derivavano dall'adattare leggi antiche a tempi nuovi. Tutta anzi la giurisprudenza scientifica nel periodo dei postglossatori è una specie di tortura dell'ingegno per colorare alla romana gl'instituti della vita sociale odierna. Quindi il bisogno, o, direi meglio, l'uso di citar testi che non fanno al caso, almeno direttamente. Anche il Seuffert (26) osserva che Baldo, per dar fondamento alla massima *si in contractibus innominatis intervenit iuramentum non habet locum poenitentia,* cita la l. 41 C. *de transact.* 2, 4 e la Glossa alla l. 5 D. *de cond. c. d.* 12, 4, sebbene quelle leggi e questa glossa non convengano alla massima proposta. Ma la l. 41 mostra il valore del giuramento nel patto di transazione; la Glossa alla l. 5 v. *necesse* allude pure al giuramento. Tanto basta perchè un legista dell'età di mezzo possa procedere oltre con la sua interpretazione analogica (27) e sostenere altri usi del giuramento. In molte citazioni non si deve cercare un legame diretto fra ciò che s'insegna e il testo; ma un legame, diciamo così, indiretto. Il giurista non cercava allora il significato originale dei testi; bensì quello che potevano avere ai suoi tempi; e, più che sotto l'efficacia dei testi medesimi, era sotto quella della Glossa. È noto come Baldo, che pure si mostra assai indipendente e volge l'occhio anche a leggi non glossate, l'abbia

difesa contro il biasimo soverchio degli *ultramontani* (28). Eppure anche questi (malgrado certi loro conati di inspirarsi ad una tal quale filosofia del diritto) avevano ricevuto, come i nostri dottori, un'educazione giuridica dalla Glossa. Quando gli statuti del secolo XV e XVI della nostra Università, consacrano, al pari di altri, l'insegnamento delle dottrine della Glossa, sì che il professore fosse obbligato ad esporle tutte e sorvegliato che veramente le esponesse (29), il fatto è stato spesso valutato sotto l'aspetto della così detta decadenza degli studi del diritto romano, più che per la sua vera importanza. Soltanto mediante la Glossa s'intendeva il modo in cui si era formata la nostra Giurisprudenza, alla quale era riservato di divenire pressochè europea e si vedeva con quali strumenti, i sommi artefici ne avevano costruito l'edifizio. E si voleva insegnare in pari tempo a completarlo. Così è accaduto nella filosofia riguardo ai testi antichi; così nelle stesse religioni, le quali restano un enigma per chi non contempli l'opera degl'interpreti dei sacri testi.

I glossatori avevano imparato il loro alfabeto giuridico nei testi romani, ma veduti con occhio moderno (30); e l'avevano trasmesso ai postglossatori; nel passaggio da una generazione all'altra si era via via arricchito di qualche nuovo segno. Erasi formata così, per uscir di metafora, una tecnica giuridica romana conforme piuttosto allo spirito che alla lettera dei testi. Il giurista corre sovente (è accaduto anche ai moderni romanisti) il pericolo di non credere possibile altra logica giuridica da quella infuori che è sottintesa nel diritto da lui interpretato; fuor del testo cui lo incatenano le proprie tendenze, non vede che errori ed ineleganze.

I nostri legisti medioevali furono pure talora imbevuti di questo pregiudizio. Dapprima li colpisce la barbarie del diritto longobardo (31); poi, già n'è traccia in Vacario (32), si compiacciono di mostrare l'illogicità del diritto canonico di fronte al romano. E qui concorrevano a mantenere l'antitesi fra il *Corpus iuris civilis* e il *Corpus iuris canonici* le diverse tendenze. Appena, appena, la superba logica del legista doveva piegarsi a

riconoscer quella del diritto municipale; e gli sforzi dirigevansi appunto a coordinarle. Se queste antitesi dottrinali fossero rimaste sempre vive, noi avremmo avuto semplicemente delle scuole rivali di giuristi, quasi sette irreconciliabili di filosofi o di fanatici; non sarebbe avvenuta la combinazione di elementi (qui calza la parola), d'onde uscì la Giurisprudenza moderna. È stato giustamente osservato che i giuristi della seconda metà del secolo XV perdono la propria individualità rimpetto ai canonisti; si smarrisce quasi l'antico significato dell'*ius commune* dei legisti; poi lo statuto municipale, che Bartolo aveva paragonato ad un'*insula maris quae nullius in bonis est* (33), vien sopraffatto dal gius comune (34). In questo continuo movimento di fusione della materia d'onde doveva uscir l'opera d'arte della Giurisprudenza italiana, i postglossatori sono naturalmente più moderni dei glossatori; e fra quelli uno dei più moderni, assai spesso più moderno di Bartolo, è Baldo. Quando gli antichi biografi suoi dicono che niuna parte della Giurisprudenza lasciò inesplorata, ei che pur sentiva di non poterla dominare interamente (35), e quelli di oggi, che esso ebbe più cognizioni giuridiche del maestro perchè, oltre al giure romano, studiò e professò gius canonico e si occupò di diritto commerciale (36) e, potete aggiungere, di diritto feudale, internazionale, penale, ciò conferma la modernità, passi la frase, di Baldo. Giustizia vuole che si ricordi nondimeno la vita breve di Bartolo, e pur sì laboriosa! in confronto alla lunga di Baldo. Gl'instituti, erompenti dalle nuove condizioni sociali ed economiche, prima ancora d'inquadrarsi nel sistema del diritto, sembra attraessero Baldo tanto quanto l'aulica Giurisprudenza dei *puncta taxata.* Son famosi due pareri di Baldo (37), l'uno del 1381, del 1395 l'altro, sulla cambiale, ossia su materia vergine, e valgono quanto un primo trattato. Stanno fra quei voluminosi *Consilia* che ancora verso la fine del secolo XVI un editore tedesco riproduceva con sicuro suo profitto. Sopra ricordai (usando figure di un rimpianto maestro ed amico (38)) l'alfabeto giuridico dei glossatori e dei postglossatori. Come con pochi segni dell'alfabeto delle nostre lingue si combina infinito numero di parole, coi

concetti giuridici elementari romani si formano dottrine innumerevoli. Chi scorre le opere dei nostri antichi giuristi, teorici, consulenti, decidenti, resta veramente ammirato che coi materiali giuridici romani, in sè assai semplici, tanto e sì a lungo si sia potuto comporre. Il romanista puro s' illude credendo di poter giudicare le glorie del diritto romano alla stregua della fine e veridica esegesi del testo; riduconsi a poche in confronto a quelle che brillano nelle propagazioni e filiazioni, più o meno spurie, dei testi. E chi, senza aggirarsi fra quelle pesanti legioni di alti in folio, che sono altrettante pagine gloriose della storia della nostra Giurisprudenza, vuole farsi più facilmente e celermente un'idea delle combinazioni giuridiche romanistiche d'uso quotidiano, guardi l'umile e svelta schiera dei libri medioevali di letteratura popolare del diritto romano e canonico. Il *Vocabularium iuris utriusque,* nell' una o nell' altra delle sue redazioni, o nelle sue fonti, vi mostrerà tosto come si facevano entrare senza sforzo nell'*ius civile,* ossia nel romano, *termini legales* (e coi *termini* i concetti) lontani le mille miglia dal puro testo del *Corpus iuris civilis.* Baldo divide, anche in questo ramo, quasi sempre con Bartolo, l'onore della citazione; talora sono addotti ambedue, poche diecine d'anni dopo la morte del Nostro, come fondamento della *communis opinio* (39). Dove Baldo non è ricordato, ciò dipende dal trovarsi lo scrittore in luogo povero di libri (40); presto, in margine dell'opera, un' altra mano l'arricchirà con citazioni di Baldo (41).

Torniamo da queste combinazioni moderne di elementi giuridici romani ai pareri di lui sulla cambiale. Essi sono assai difficili a decifrare come tutti gl' inizî, spesso tortuosi e incerti, delle dottrine. Ma quell'alfabeto giuridico romano, di cui eran parte precipua le *actiones* e i tipi delle *conventiones,* spicca qui, come in altre dottrine, ove Baldo si afferma o da solo o modificando Bartolo. Baldo vuol concessa la *condictio sine causa* per ripetere la valuta quando l'accettante non abbia adempito la promessa; decompone la cambiale nelle sue relazioni e vi applica la terminologia romana del *mandatum,* della *causa mandati,* della *emptio venditio,* della *constituta pecunia.* Vien fuori

l' idea che le cambiali siano *literae constitutae pecuniae* (42). E perchè non presupporre anche un tacito *constitutum?* Già nel corredo dottrinale romano si trovava una *stipulatio tacita,* presupposta per l'*actio rei uxoriae;* il giureconsulto doveva certo ricordarsene. Si potrebbe credere che questa educazione scolastica vietasse a Baldo, come agli altri legisti, di colpire la realtà delle cose nuove; giovava invece quale saggio per ridurle alla figura con cui potessero entrare nel diritto (43), organicamente addentellando il nuovo al vecchio. È vero che i mediocri ingegni potevano restare avviluppati da quei lacci di scuola; ma Baldo non è dominato; li domina. In sostanza per lui la cambiale è un contratto a sè, un contratto lecito *(licitus ex proprio genere contractus)* a cui, per la grande importanza nel commercio, egli si mostra veramente favorevole. E tanto più è notevole questo concetto e questa tendenza di Baldo per la sua inclinazione al gius canonico e per aver voluto presentare del tutto come diritto vigente il precetto ecclesiastico del divieto delle *usurae* (44). È grande il rischio, dice egli, che si corre nel trasmettere il danaro da luogo a luogo; quindi la ricompensa è lecita; non è usura.

Avvocato di corporazioni di arti e mestieri e di mercanti, Baldo si compiace di scriver la dottrina del *constitutum* perchè se ne giovino specialmente i *mercatores* (45). Qui pure ci si muove sottilmente a traverso la nomenclatura romana, per giungere all' idea di un rapporto a sè, nell'esame del quale la dottrina si mescola opportunamente con la procedura. Come si agisce? Come si ottiene la produzione dei libri di commercio? Anche per questi Baldo ricorre ad una presunzione del corredo romano: *praesumitur de consensu alterius partis haec scriptura facta ab ipso principio* (46). L' esclusione o l' ammissione dell'*actio depositi* o dell'*actio depositi informata a mandato,* della *exceptio non numeratae pecuniae* fornisce buon argomento per risalire dalla forma alla sostanza nel modo più pratico. Altro indimenticabile effetto del diritto romano che è procedura viva tutto quanto! E Baldo intese pure e sostenne egregiamente l'uso di una celere procedura *(cognitio sum-*

maria (47)), pei commercianti, la quale, dispensando da lunghe e rigorose prove, rendeva possibile di scostarsi *in curia mercatorum* dal principio romano della invalidità del nudo patto. Egli insegnò che nel commercio si deve decidere, anche in quest'argomento, *de bona aequitate omissis solennitatibus iuris* in modo però da non conculcare il diritto civile (48). Ammette quindi un *pactum nudum a solennitate non a causa*, cioè senza stipulazione, ma non come astratta promessa. Con ciò siamo, niente più niente meno, nella dottrina canonica (49), di cui Baldo è maestro. Taccio qui dei rapporti fra soci nelle società commerciali (50), della *praepositio institoris* (51), del processo *ex resto et saldo rationis* fra commercianti (52), della definizione dell' interesse (53); argomento in cui Baldo afferma la propria individualità. Ma non si può dimenticare che egli nei suoi pareri sulla cambiale aveva affermato che ogni scritto di mercante o banchiere dovesse esser ritenuto eguale ad una sentenza e in certo qual modo trapassare *in rem iudicatam* ed essere esigibile. Era un teorema più che una pratica verità, osserva un autorevole storico della dottrina del diritto commerciale (54); ma il sano istinto doveva condurre a ciò e poteva far sì che almeno certi titoli delle grandi banche pel loro carattere pubblico avessero, anche riguardo alla sostanza, un maggior valore.

E, fuor del commercio, nell'immenso mare della civile Giurisprudenza Baldo vi si fa sempre innanzi; ma difficile è isolarne l'opera rimpetto ai predecessori e ai successori. E riguardo ai primi è quasi impossibile distinguere l'indipendenza del pensiero di un dotto da quello, spesso recondito, degli avi del suo spirito. Io voglio qui limitarmi a qualche cenno. Non poche sono le teoriche legate al nome di Baldo (55). La divisione dei diritti reali, così a lungo rimasta nei sistemi, in quattro figure: proprietà, servitù, pegno, gius ereditario deriva da lui (56). Nell' intricata matassa del possesso egli ripudia a buon diritto la triplice distinzione, *possess. civilis, corporalis, natur.*, di Bartolo (57). Una delle famose presunzioni di Piacentino, ricordata da Roffredo per l'*actio spolii, quod si aliquando probo me possedisse rem, quae ad te pervenit, praesumitur me possedisse et*

a te violentiam mihi illatam nisi probes, qualiter possideas sine vitio, si estese nel secolo XIV all'*interdictum uti possidetis,* specialmente per l'autorità di Baldo (58). La quale fu grande anche nelle applicazioni moderne del concetto romano di *servitus* e nello estendere quello di *actio negatoria* e *confessoria* da azioni di servitù ad azioni contro le limitazioni della proprietà o per asserire alcuna di esse (59).

Esaminando il commento di Baldo ai *libri feudorum* noi troveremmo di che lodare l'opera di lui; e qui pure spicca il suo desiderio di abbracciare tutti i lati del diritto. A ragione fu ricordato recentemente che si esagerò nel ritenere i glossatori e i postglossatori nemici del diritto feudale (60); ma io credo, che, almeno pei più recenti, non vale la ragione che essi riconoscevano l'autorità degli imperatori, e il diritto feudale era stato da essi consacrato; quanto piuttosto quella del bisogno di costruire intieramente il diritto dei loro tempi. Cattedre di gius feudale non mancarono nei nostri Studi e quando anche impero e imperatore divennero concetti astratti, il sistema feudale rimase vivo nelle sue ramificazioni sociali connesse a condizioni economiche. Nel diritto penale il nome di Baldo è pure famoso (61); e chi tesse oggi con amore la storia del diritto internazionale privato sa quanto vi ricorra frequentemente (62).

Questa molteplice, versatile, fruttuosa opera di Baldo si deve in parte anche al modo come si erano venute componendo certe stridenti antitesi dell'età anteriore. Non è più quella di lui, una giurisprudenza unilaterale, romana, canonica, statutaria; è la giurisprudenza stessa. Il sogno ghibellino della continuazione dell'impero romano e della dipendenza di tutti i popoli dall'imperatore era svanito innanzi alla verità delle cose; alla scuola ripugnavano omai certe dottrine con quella in disaccordo. Baldo non poteva aver più la fede di Cino. È noto che già i canonisti avevano ricondotto la generale validità del diritto romano ad un astratto *imperium romanum de iure* in antitesi all'*imperium romanum de facto.* In Bartolo *populus romanus* e *imperium romanum* divengono sinonimi (63), e par che ei vagheggi una grande comunione giuridica romana dei popoli civili. Baldo è

sotto l'efficacia di queste idee, rimpetto alle quali si fa men viva, sottratta quasi la persona dell'imperatore tedesco, la lotta fra il diritto imperiale e il pontificio. Ed egli è attratto verso di questo come fonte di modificazione del primo, senza ceder lo scettro ai canonisti. Non il loro diritto, ma il romano è lo *ius commune;* dove il papa non ha giurisdizione temporale *(in foro Justiniani)* non può togliere le *leges,* salvochè *in spiritualibus* (64). Ecco perchè, ad esempio, Baldo accoglie come massima generale il divieto ecclesiastico delle *usurae,* e anche altrove presenta una fusione del diritto romano col canonico (65). Composta così l'antitesi fra quel diritto e questo, trova la formola di accordo del diritto municipale col *commune,* non già come Bartolo nell'ammettere la validità di quello dove questo niente ha stabilito (66) bensì nel rapporto opposto. Dove cessa lo Statuto subentra per Baldo lo *ius civile* (67); ma questo *ius statuendi,* col quale si salvaguarda il diritto civico, rientra nel quadro romano. Ei lo deriva infatti dallo *ius gentium;* e ne vien fuori così liberamente e spontaneamente un diritto valido in singoli territorî autonomi senza bisogno di alcun riconoscimento tacito o palese dell'autorità imperiale o pontificia, come invece avevano rispettivamente sostenuto i glossatori e i canonisti (68). Così Baldo si addentra da maestro nel diritto degli Statuti, ben consapevole della parte del leone spettante in pratica al diritto romano da lui considerato quale teoria a sussidio di essi.



NOTE

(1) Il SAVIGNY, *Gesch. des R. R. im M. A.* c. LV si vale anche del Diplovataccio e di proprie ricerche. Sul tempo in cui Baldo insegnò a Padova, vedi nel senso stesso del Savigny, il GLORIA, *Monum. della Univers. di Padova* (1318-1405) (Padova 1888), I, p. 161-163.

(2) *Die Statuten der Juristen - Univers. Padua vom Jahre 1331*, pubblicati per la prima volta dal DENIFLE nell'*Arch. f. Litterat. und Kirchengesch.* VI (1892) p. 309-561.

(3) *Stat.* III, 28, IV, 11. Cfr. V, 1: *octo consiliarii.*

(4) *Ut fama Studii per diversas mundi partes divulgetur. Stat.* II, 1.

(5) *Libenter vellem quod cytramontanorum Universitas Universitatem ultramontanorum in praecipuam recongnosceret et priorem cum omnes de praedicta Universitate sint prediti milicia clericali que in terris optinet primum gradum. Versa vice cum omnes hominum mores, legitimas literas, leges ac eciam decretales habuerint ab Italicis et Romanis vellem quod in signum meriti et devocionis ultram. Universitas cytram. Universitatem in matrem recongnosceret et magistram. Stat.* VI, 32. Anche BALDO, ad *auth. Habita* (*In codicem praelect.* ed. in 3 vol. Lugd. 1561, II, f. 29 t.) osserva, sia pure genericamente: *Scholares pro maiori parte sunt clerici.* Pei nomi degli scolari dal 1376 al 1379, cfr. GLORIA, *Monum.* cit. I, p. 278-284.

(6) *Ad* l. 3, C. *de ind. vid.* 6, 40. *In Cod. prael.*, ed. cit., III, f. 133 t.

(7) *Stat.* IV, 5, 6.

(8) *Bibl. ms. ad S. Marci Ven.* (Ven. 1868-73) III, p. 12. Un'altra disputa di Baldo, del 18 marzo 1376, a Padova è ricordata dal Diplovataccius e conservata in un ms. lucchese.

(9) *Stat.* I, 16, 22, III, 4, 8, VI, 23.

(10) DENIFLE, cit. *Arch.*, p. 345, 553.

(11) Cfr. la mia memoria *La scuola padov. di dir. rom. nel sec. XVI* (Padova 1888), p. 18-19.

(12) Es. ALBERICUS DE ROS., *ad D. de his qui not. inf.* (3, 2). *Et hic est punctus doctorum bononiensium. Ad D. de condict. indeb.* (12, 6): *Hic est punctus secundum morem studii Bononiae. Ad l.* 18 pr. D. *comm. vel c.* (13, 6): *Hic est punctus lectionum secundum morem bononiensem.*

(13) Panziroli, *De clar. leg. interpr.* II, 70, p. 167 (della ediz. Lipsiae 1731).

(14) Sulla cui continuità vedi Cuturi, *Le tradizioni della scuola di dir. civ. nell'Univ. di Perugia* (2ª ed., Perugia, 1892). p. 13.

(15) In Gloria, *Monum.* cit. II, n. 1413. Il diploma di licenza del 12 settembre 1379, in cui figura per primo fra i dottori il nome di Baldo *iuris utriusque doctor* accanto agli altri *legum doctores,* si può vedere ivi n. 1373. Ma il Savigny aveva torto di supporre la sottoscrizione di Baldo; l'atto non la richiedeva. Il vescovo ricorda i professori da cui il dottorando fu esaminato e approvato.

(16) Cfr. Andrich, *Glosse di Ant. Porcellino ai nomi di alcuni giurec.* (Padova, 1892), p. 13.

(17) *Ad* l. 26, § 6 D. *mand.* 17, 1. *Comm. in sec. Dig. vet. part.* (Venet. 1572) f. 129 t.

(18) Mant., *Epit. vir. illustr* n. 48 (insieme al Panziroli, nella cit. ediz).

(19) Anche fuori d'Italia già nel secolo XV. Si veggano i cataloghi ricordati ad es. (1427, 1459 etc.) dal Fournier, *Les Statutes et les priv. des Univers. franc.* II (Paris, 1891) p. 402, 456, 459, 512.

(20) Zdekauer, *Tre lettere di M. Alberto Guidalotti, lett. allo st. di Siena* (Siena 1898, per nozze Petrucci-Sozzifanti).

(21) Gloria, *Monum.* cit. I, p. 281.

(22) Cfr. il mio saggio sul Gentili negli *Studi giurid. di dir. rom. ded. ed of. a F. Schupfer* (Torino 1898), p. 80.

(23) *Baldus iuris professorum* φιλοσοφώτατος. L'elogio merita di essere segnalato, perchè è del Molinaeus (*Tract. contr. usur. et red.* n. 11), il quale ha un posto dei primi fra i costruttori del diritto odierno.

(24) Catell. Cott., *Recens. iur. interpr.* p. 525-26 (ins. al Panziroli nella cit. ediz.).

(25) *De finib.* IV, 27.

(26) *Zur Gesch. der oblig. Verträge* (Nördling. 1881) p. 61, ha torto di credere che Baldo abbia voluto introdurre « un inconsapevole mutamento » della dottrina romana.

(2) Su cui è da vedere il Gentili nel mio cit. saggio, p. 81).

(28) *Isti asini ultramontani non habent aliam beatitudinem nisi in reprobando glossam.* Bald., *De pactis.* n. 48 (*Tract. tract.* VI, 1). La parola *asini* è soppressa nel *Tract. tract.;* ma si trova in antiche edizioni del trattato di Baldo: per es. in quella di Venezia per Damiano di Milano in data 16 marzo 1503. Intorno alla indipendenza di Baldo io ricordo volontieri le belle considerazioni del mio egregio amico prof. Besta, *Su due opere scon. di Guizzard. e di Arsend.* (Venezia 1896). p. 17, e nella *Riv. it. per le sc. giur.* XXVIII (1899) p. 78-79.

(29) Cfr. la mia cit. mem. *La scuola padov.* p. 19, 57, 58.

(30) È quindi del tutto naturale che ad es. la Glossa riferisse ai banchieri del tempo ciò che i testi dicono degli *argentarii*. Ottime considerazioni faceva già anche qui il Gentili. Cfr. il mio cit. saggio p. 81.

(31) Quando Odofredo dice che la legge longobarda non è *lex nec ratio*, ripete un motto tradizionale che il TAMASSIA, *Odofredo* (Bol. 1894), p. 133, n. 2, aveva già ricondotto sino a Bulgaro e che ora si può far risalire alle *Question. de iur. subtilitatib.* I, 15, 16, edite dal Fitting (Berl. 1894).

(32) Come si può vedere nella *Summa de matrimonio* edita ora dal Matland, sulla quale v. la mia recensione nella *Riv. it. per le sc. giur.* XXVI (1899) p. 25-27.

(33) *Ad* l. 1 D. *de reg. iur.* (50, 17).

(34) Il DE LUCA, *De judiciis*, Disc. XXXV n. 66 insegna omai essere il diritto municipale *odiosum ac exorbitans, ideoque strictam ac rigorosam recipit interpretationem, ut quominus fieri potest, corrigat Jus commune, vel ab eo deviet.*

(35) Il FICHARD, *Vitae jurec. rec.* p. 417 nota appunto l'esclamazione di Baldo dopo 47 anni d'insegnamento: *in comparatione latitudinis intellectus profecto nihil me intellexisse agnosco,* paragonandola alla presunzione dei moderni, *qui nescio intra quot menses* credono di divenire giureconsulti (ins. al Panzir. nella cit. ed.).

(36) SCHUPFER, *Man. di st. del dir. it. Le fonti* (2ª ed. Città di Castello-Roma 1895), p. 519.

(37) *Cons.* (Francof. 1589) I, 348, II, 190. Cfr. ENDEMANN, *Studien in der roman. kan. Wirthsch. u. Rechtslehre* I (Berlin 1874), p. 123-132; GOLDSCHMIDT, *Hand. des Handelr.* (3 A. Stuttg. 1891), p. 443-444.

(38) JHERING, *Geist. des röm. Rechts.* (3 A. Leipz. 1873-77) I, pag. 42, III, 344-345.

(39) STINTZING, *Gesch. der popul. Literat. des röm. kan. R.* (Leipz. 1867) p. 141.

(40) SECKEL, *Beitr. zur Gesch. beid. Rechte in M. A.* I (Tübing. 1898), p. 108-109.

(41) SECKEL, o. c., I, p. 122.

(42) BALD., *Cons.* I, 348 n. 6: *Literae videntur literae constitutae pecuniae. Nulla promissio in hac scriptura continetur, tamen videtur subintelligi, tamquam personaliter facta numeratori* etc. Il GOLDSCHMIDT, loc. cit., p. 446, n. 142, osserva che la citazione del *Cod. de const. pec. Auth. si quando* non fa al caso perchè richiede una promessa di soddisfacimento; ma si può ripetere quanto fu sopra osservato.

(43) Ecco perchè, come ad es. già osservava lo SCACCIA, *Tract. de comm. et camb.* § 1, qu. 4, n. 36, Baldo non dice già risolutamente che la cambiale è una *emptio venditio,* ma soltanto che pare, può parere.

(44) ENDEMANN, o. c., I, p. 27.

(45) Cfr. il trattato di Baldo *De constituto* (*Tract. tract.* VI, 1) in sul principio stesso e ciò che ei dice *ad Rubr.* C. *de const. pec.* 4, 18. *In Cod. prael.* ed. cit., II, f. 35.

(46) *De constit.* (l. c.) n. 6-7.

(47) Ad l. 9, n. 5-6 C. *de iud.* 3, 1. *In Cod. prael.* ed. cit. I, f. 164 t.

(48) Ad l. 10, n. 14 C. *mand.* 4, 35. *In Cod. prael.* ed. cit. II, f. 105.

(49) Cfr. egregiamente su questo punto Karsten, *Die Lehre vom Vertrage bei den italien. jurist. des M. A.* (Rost. 1882) p. 190, 230-31.

(50) Cfr. Endemann, o. c., I, p. 389.

(51) Cfr. Endemann, o. c., I, p. 390.

(52) Karsten, o. c., p. 239-40.

(53) Cfr. Endemann, o. c., II (Berlin 1895) p. 245. Baldo, ad l. un. n. 6. C *de sent. q. pro eo* 7, 47. *In Cod. prael.* ed. cit. III, f. 262, definisce l'interesse *damnum emergens et lucrum cessans ex accidenti propter damnum vel moram.*

(54) Endemann, o. c., I, p. 456.

(55) Fierli, *Celebr. Doct. theor.* (Flor. 1801) I, p. 59-99.

(56) Savigny, *Das Recht. des Besitzes* § 6; Hugo, *Jurist. Letterairg.* (Berlin 1830) p. 179.

(57) Bald. ad l. 4 C. *de poss.* 7, 32. *In Cod. prael.* ed. cit. III, f. 222. Cfr. Bruns, *Das Recht. des Besitz. in Mitt. und. in der Geg.* (Tübing. 1848) p. 254; Duquesne, *Distinct. de la poss. et de la detent.* (Paris 1898), p. 65.

(58) Menoch., *De praesumpt.* VI, 64, *De rem. ret. poss.* III, 556. Cfr. Bruns, *Kleine Schriften* (Weim. 1882) I, p. 182.

(59) Rosshirt, *Die Dogmengesch. des Civilr.* (Heidelb. 1853), p. 223 n. 2.

(60) Tourtoulon, *Les oeuvr. de Jacques de Révigny* (Paris 1899) p. 44.

(61) Non posso dimenticare che il Baldo era citato dal Carrara fra i sostenitori di coraggiose teoriche penali (Carr., *Opusc.* VI, 45, 4).

(62) Cfr. per tutti, Catellani, *St. del dir. int. pr.* (Torino 1895), p. 268 sg.

(63) Cfr. Karsten, o. c., p. 160 sg. La sua trattazione è qui magistrale. Sul contrasto fra l'ideale e la realtà dell'impero in Bartolo, v. già Chiappelli, *Arch. giur.* XXVII, pag. 403 e sg.

(64) Baldi, *In Decretal. Comment.* (Venet. 1580) *Super ij de appell.*, c. VI n. 3, f. 290. È la dottrina di Giov. D'Andrea gl. *possessor ad* c. 2, VI *de reg. iur.* 5, 13.

(65) Così nella dottrina romano-canonica della corporazione. Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsr.* (Berlin 1881) III, pag. 419.

(66) *Ad* l. 9 n. 21, 60 D. *de iust. et iur.* (1, 1). Cfr. *ad* l. 1 D. *de R.I.* (50, 17).

(67) *Ad* l. 9 n. 1 D. *de iust. et iur.* 1, 1. dove si pongono anche i fondamenti della dottrina degli statuti. *Comm. in prim. Dig. vet. partem* (Venet. 1572) f. 14 Cfr. già le mie osservazioni nell'*Arch. giur.* XXVI, p. 421

(68) Cfr. Karsten, o. c., p. 147, 154.

ENRICO BESTA
PROF. DELLA UNIVERSITÀ DI SASSARI
Lib. Doc. nell' Ateneo di Padova

BALDO E LA STORIA LETTERARIA DEL DIRITTO

Il Diplovataccio (1), il Fichard (2), il Forster (3) e il Panciroli (4) hanno serbato notizia di un'opera di Baldo che, se pur va tra le sue minori, è tuttavia degna di molta considerazione poichè per essa a lui spetterebbe il merito di aver pensato il primo ad una storia dei maestri e delle scuole di diritto. Pur troppo il suo trattato *de commemoratione famosissimorum doctorum*, smarrito fin dalla seconda metà del secolo decimosesto, non ci è noto che per quanto gli autori testè ricordati ne hanno detto! E solo il primo nello scrivere il *De praestantia doctorum* l'ebbe sott'occhio e se ne giovò direttamente.

Col suo aiuto appunto, benchè la maggior parte di esso ci rimanga sconosciuta, possiamo determinarne con qualche probabilità l'indole e l'estensione. Abbiamo infatti motivo a credere che il Diplovataccio abbia talvolta trascritto letteralmente e per intiero quello che Baldo narrava dell'uno o dell'altro giureconsulto (5). Nella vita di Graziano, per esempio, egli scriveva: *Decretum fuit compositum in Bononia per Gratianum qui, monachus de monasterio s. Stephani ipsius civitatis ordinis s. Benedicti, fuit de Clusa civitate Tuscie natus; et ita Bald(us) in suo tractatu famosissimorum doctorum* (6); in quella di Ugolino: *Ugulinus glossator antiquus legum fuit bononiensis et in ecclesia cathedrali s. Petri ipsius civitatis secundum Bald(um) in tractatu de commemoratione famosis(simorum) doctorum in prima col. in fine* (7); in quella di Accursio: *Accursius glossator*

eximius, qui re vera occurrit et succurrit contra tenebras iuris civilis, florentinus origine, fuit iuris civilis illuminator. In Bononia diu legit et ibi sepultus est in quodam sepulchro alto in introitu monasterii fratrum minorum Christi confessoris Francisci, et fuit discipulus Azonis et habuit duos filios Gulielmum et Zervotum. Gulielmus fuit valens doctor et disputavit multas questiones, sed Zervotus fuit grossus intellectu, et ideo videmus quod glosse cervine parum habent saporem. hec omnia ponit Baldus (in suo tractatu de commemoratione) famosissimorum doctorum in utroque iure in 2 col. (8); in quella di Odofredo: *Odofredus bononiensis fuit origine et nobilis homo et sepultus est in ecclesia s. Francisci extra portam ipsius monasterii in quodam sepulchro alto et fuit discipulus Accursii. Ita dicit Baldus in tract(atu) de comm(emoratione) famos(issimorum) doctor(um) in 2 col(umna) in fine* (9); in quella di Bernardo da Compostella: *Et Bal(dus) in tractatu famos(issimorum) doctorum in penultima columna* (10) *dicit: Bernardus glossator decretalium fuit canonicus ecclesie cathedralis s. Petri de Bononia et ibi sepultus in ea ecclesia* (11); in quella di Guglielmo de Cunio: *iste fuit origine de Provintia et in studio tholosano diu legit et fuit episcopus et pro priore Gratia alius doctor in suis dictis allegavit secundum Bal(dum) in suo tract(atu) de comemo(ratione) famosissimorum doctorum in utroque iure in 3 col.* (12); in quella di Guglielmo Durante: *Bal(dus) in tracta(tu) de (commemoratione) famos(issimorum) doctor(um) in utroque circa finem. Speculator fuit oriundus de Provintia et in compilatione eius operis inveni duodecim de valentioribus doctoribus mundi. Nicosie in Cypro extat epitaphium infrascriptum: Hic iacet reverendus in Christo pater dominus Guilelmus Durantis* (13); in quella di Raimondo di Pennafort: *Bald(us) in suo tractatu De commemorat(ione) famosiss(imorum) doctorum in utroque iure in penultima columna dicit: frater Raymundus de Pennaforti fuit compositor Decretalium; cathelanus fuit origine et fuit penitentiarius summi pontificis;* in quella di Jacopo d'Arena: *Fuit de valentioribus doctoribus post glossatores, qui unquam fuerit: ita dicit Baldus in suo trac(tatu) De comm(emo-*

ratione) famos(sissimorum docto(rum) in 3ª col. in principio; in quella di Jacopo da Belviso: *D. Jacobus fecit bandire d. Oldradum de Senis et tum Oldrad(us) ivit ad Montempessulanum secundum Bald(um) in suo Tract(atu) de commemoratione famos(issimorum) doctor(um) in 3ª col.;* in quella di Andrea da Pisa: *Bald(us) in suo Tractatu de comme(moratione famos(issimorum) doct(orum) in utroque jure in 3ª col. ad finem scribit quod Andreas Ciafi de Pisa fuit discipulus Dini et mortuo Dino audiens famosi Petri de Bellapertica;* in quella finalmente di Bartolo: *Mortuus fuit Perusii et sepultus fuit in monasterio fratrum minorum civitatis ad latus dextrum altaris maioris secundum Baldum in suo tractatu de comm(emoratione) famos(issimorum) doctorum in penult(ima) columna.*

Ora in tutti questi brani la forma stessa della citazione ci persuade quello che sopra affermavamo, tanto più che dal contesto delle biografie offerte dal Diplovataccio risulta all'evidenza che egli non si limitò ad attingere da Baldo quello che già non aveva saputo da altra fonte, e che per giunta tutti quei varii cenni biografici appariscono fatti su d'uno stesso schema. Noi potremo dunque desumerne il piano che Baldo aveva dato all'economia del suo lavoro, il quale non oltrepassava probabilmente le cinque o tutt'al più le sei colonne. Nella seconda si parlava di Bulgaro, di Martino Gosia, di Azone, di Accursio, d'Odofredo, di Oddo de Senonis, nella terza di Jacopo d'Arena, di Guglielmo de Cunio, di Jacopo da Belviso, di Andrea Zaffi, di Oldrado da Lodi (14), nella quarta di Jacopo Butrigario (15), nella penultima, che potrebbe anche essere la quarta istessa, di Bernardo da Compostella e di Raimondo da Pennafort, e nell'ultima, verso il fine, di Guglielmo Durante, di Enrico da Susa (16) e di Pietro Boatieri (17). Che cosa fosse precisamente contenuto nella prima è difficile il poter determinare (18). Forse Baldo si era occupato anche dei giuristi classici, o forse, il che è più probabile, giustificava l'opera sua dimostrandone l'utilità e lo scopo. Una più precisa determinazione dell'ampiezza di essa non è del resto possibile appunto perchè non ci son note la lunghezza e la larghezza delle colonne, cui il Diplovataccio

si riferiva: non crediamo poi che fosse molto voluminosa benchè giungesse a contemplare i maestri stessi di Baldo. Più fortunati siamo in poter determinarne l'ordine in quanto da ciò che s'è esposto sembra lecito indurre che prima si occupasse dei romanisti e poi dei canonisti seguendo nel discorrere degli uni e degli altri un certo ordine cronologico.

Ad ogni modo resta assodato ch'essa era precisamente un *catalogus* di giuristi sul genere di quelli che più tardi ci diedero Giovan Battista di s. Blasio nel suo *Tractatus de studio legali adipiscendo*, Giovan Battista Caccialupi da s. Severino nel suo *Modus studendi in utroque iure*, Catelliano Cotta nei suoi *Memoriali*, Giovanni Zichard nelle *Vitarum recentiorum iureconsultorum periochae*, Marco Mantua Benavides nell'*Epitome virorum illustrium*. Da Baldo e dal suo ingegno ci saremmo forse attesi di più: avremmo imaginato che anche in questo campo il giurista perugino avesse lasciato più profonda l'orma della vasta sua mente. È tanto facile illudersi intorno al valore reale di un'opera fondandosi sulla fama di un autore che il Forster stesso modestamente affermava: « *si extaret Baldi tractatus de commemoratione famosissimorum doctorum facile hunc nostrum compensaret laborem* »; e il suo lavoro già rappresentava al confronto un grande progresso!

Ma non sarebbe nemmeno equo il giudicare dell'opera di Baldo in base ai progressi che poi si fecero. E forse il Savigny (19), mettendo in guardia contro le lodi preconcette, andò troppo oltre nella reazione. Il suo giudizio severo era poggiato su due fatti: che cioè il Diplovataccio del trattato di Baldo non s'era servito gran che, e che quando se n'era servito, aveva riportato sulla sua fede erronee opinioni e incredibili fanfaluche. Si sarebbe però potuto agevolmente obiettare che, se anche Baldo ebbe a riportare qualcuna delle favolose tradizioni che correvano per le scuole, non ne consegue per ciò che tutto quanto egli scrisse debba essere stato degno di poca fede. Lo scarso uso fattone dal Diplovataccio di per sè stesso non può poi significar molto. È vero bensì ehe egli allega l'opera di Baldo solo nelle biografie di Martino Gosia, di Azone, di Accursio, di Odofredo, di

Bernardo da Compostella, di Raimondo da Pennafort, di Jacopo d'Arena, di Guglielmo da Cuneo, di Guglielmo Durante, di Oddo de Senonis, di Jacopo di Belviso, di Pietro Boatieri, di Enrico da Susa, di Oldrado da Lodi, di Jacopo Butrigario, di Andrea da Pisa e di Bartolo: ma pel difetto di citazioni non è punto escluso che il Diplovataccio non se ne sia di fatto servito anche per altre biografie. Nè poi sappiamo ad ogni modo quali criterî abbiano potuto eventualmente suggerire le sue omissioni.

Onde, se per certi aspetti il Savigny poteva ben affermare che la perdita del trattato di Baldo non fu per avventura tanto grande quanto potrebbero far credere il nome ed il secolo di lui, non è da sconoscere che fu sempre una perdita grave. Non troviamo infatti ragione perchè il Savigny che pur dà lode di originalità all'opera del Caccialupi, abbia tenuto in così lieve conto quella di Baldo ch'era forse anche più organicamente concepita e condotta. Ammettiamo pure che già prima di Baldo si fosse manifestata una certa tendenza storica in qualche giurista come l'Ostiense che sentenziava: « *Nomina doctorum et signa sunt scienda* », o come Giovanni d'Andrea che, accingendosi a scrivere diffusamente del diritto canonico, ricordava sempre che si desse il destro i suoi predecessori, ma l'opera di Baldo non meritava certo di esser tenuta in minor considerazione. Con lui incominciava a svolgersi più fruttuosamente il germe posto da quelli. Egli s'era espressamente prefisso di far sì *ut nihil antiquitatis ignoraretur nec occultarentur ingenia magnorum virorum quibus furtim multi detrahebant*, e si proponeva di non tacere *eos a quibus voce mortua didicit atque viva, quia occultator laudis aliene furi par est* (20): e se pur consimili parole si trovano per dir vero anche presso altri autori, per Baldo hanno un significato speciale e formano quasi un programma.

L'opera sua, che teneva conto dei giuristi nostrani e degli ultramontani, dei civilisti così come dei canonisti, sarebbe stata assai preziosa per noi indicando quali fossero ai suoi tempi i giuristi più stimati e studiati: e ciascuno comprende che la stima di essi avuta gioverebbe già di per sè a fornirci un cri-

terio per giudicare dell'influenza da loro esercitata sul movimento giuridico dei loro tempi. Ma, poichè un così valido sussidio ci è venuto a mancare, per supplire almeno parzialmente alla perdita sin qui lamentata ho pensato che potesse giovare lo spigolare dall'opere di Baldo le notizie ch'ei dava sull'opera dei suoi predecessori e dei suoi contemporanei. Quand'anche queste ricerche non dovessero servire ad altro che a mettere in miglior luce la coltura di Baldo noi avremmo già in esse un buon elemento per valutare il sapere e le tendenze generali del secolo che ebbe la fortuna di dare nascimento al grande uomo.

Per il periodo dei glossatori Baldo non ci offre per verità una grande messe di notizie: Odofredo rimane sempre la guida maestra per chi voglia addentrarsi nella conoscenza di esso e con lui lo sono il Savigny e specialmente il Tamassia che ha saputo così splendidamente additare qual tesoro di conoscenze si possa trarre da quella rozza miniera. Quello che il Baldo ne sa dire è infatti quasi tutto desunto da Azone, da Odofredo e da Accursio; di là deriva, per esempio, quanto egli narra della famigliarità fra l'imperatore Federico I e Martino e Bulgaro, *viri ita excelsi quod, cum eorum tempore imperator esset Bononie quando equitabat mittebat se in medio eorum* (21) e della sopravvivenza di Bulgaro a suo figlio affermata tradizionalmente nel verso:

Ordine turbato succedis Bulgare nato (22).

Nè altra scaturigine hanno le notizie ch'ei dà intorno alla storia delle fonti usate dai glossatori. Ciò ch' ei dice sull'aggiunta di una *decima collatio* alle nove dell'*Authenticum* per opera di Ugolino è tratto da Odofredo (23): e dal medesimo autore e da Andrea d'Isernia desunse probabilmente altresì che *Obertus de Orto vel Gerardus* fossero gli *scriptores et recitatores et nonnullorum dubiorum solutores* ai quali si deve il *Liber Feudorum* (24). Con la Lombarda aveva qualche maggior familiarità che i più dei suoi contemporanei i quali, da Alberico da Rosate in fuori, mostravano quasi di non conoscerla e non solo in Francia, dove Pietro da Bellapertica non sapeva nemmeno

che fosse, bensì anche tra noi così nel mezzodì che nel settentrione d'Italia: ma parlando di essa non sapeva far meglio che riportare ancora una volta le parole di Odofredo: *quod illa lex lombarda non est lex nec ratio et ideo recessit ab aula; et quod illam legem composuerunt vel statuerunt quidam reges, qui vocabantur longobardi idest apuli, quia habebant longas barbas idest magnas* (25). Ed anche quando affermava che le *leges langobardorum non sunt in causis allegande pro legibus quia gens illa et regnum eorum est abolitum et sublatum et omnia simul corruerunt* (26), doveva attingere a qualche vetusto giureconsulto che alla sua volta trasse forse inspirazione dalle *Questiones de iuris subtilitatibus*, IV, 6.

Dunque gran parte della letteratura della glossa era già caduta nel dimenticatoio: e se ancora si ricordavano le opinioni di Irnerio, di Bulgaro, di Martino, di Alberico da porta Ravegnana, di Rogerio, di Ottone e di altri tra i primi campioni della scuola della glossa, erano riportate di seconda mano. Nemmeno di Placentino quantunque lo reputasse *egregius doctor* e attribuisse alla invidia di Azone e d'Accursio il modo e la frequenza con cui ne combattevano le opinioni (27), Baldo aveva sott'occhio tutte le opere; se pur ebbe notizia della *Summa Institutionum* (28), fa poi così vago accenno alla *Summa Codicis* di lui, da sembrar quasi desunto dalla *Summa Codicis* di Azone (29).

Di Giovanni Bassiano non conobbe forse direttamente che l'*arbor actionum* (30) e l'*apparatus*, che Nicolò Furioso aveva composto sulle sue lezioni *ante apparatum Accursii* (31). Chè, se di lui, che fu *magister arboris*, loda la sottigliezza e la dialettica abilità, non è forse se non un ricordo di quelle lodi tradizionali che hanno ancora un'eco in Alberico da Rosate quando, parlando di Giovanni, lo dice *dialecticus et magnus artista* (32).

Tra i *glossatorum vertices* Baldo annoverò altresì Pillio al quale attribuiva il merito di aver pensato pel primo ad una trattazione organica delle materie feudali (33) e ad una compilazione di broccardi nel *Libellus disputatorius* (34). Ma pur a

lui ebbe di rado ricorso; il *monarcha iuris* era sempre a suo giudizio Azone (35), che chiama più volte *fons legum* (36) e del quale teneva sempre di mira l'opuscolo sui broccardi, la *Summa Pandectarum* especialmente l'*apparatus* e l'*aurea Summa Codicis.*

Della generazione successiva Baldo apprezzava invece sopratutto i canonisti. *Summus doctor* reputava Vincenzo (37), benchè credesse a lui superiore Bernardo da Pavia che, discepolo di lui, fu alla sua volta *summus glossator decretalium* (38). Di Goffredo da Trani, di Raimondo di Pennafort, *vir excellens* (39), dell'Ostiense, autore anche di un'opera sui feudi (40), conosceva a fondo le *Summae*; di Bartolomeo da Brescia ricorda spesso la *questiones*; e nell'opera sua di canonista si fondò precipuamente su lo *Speculum* di Guglielmo Durante, sugli apparati di Innocenzo IV e di Guido da Baisio. Sull'opera celeberrima del Durante egli scrisse, com'è noto, delle *Additiones*: di quella d'Innocenzo compose un utile *Repertorium*, che disgraziatamente è andato perduto. L'aver reputata degna di sè una tal opera è il più eloquente indizio dell'alta stima che di lui aveva sebbene gli paresse che *nonnulla scripsisset prolixo et implicato sermone, que quamquam sint utilia, tamen sunt difficilia ad intelligendum.*

Dei civilisti invece non conosceva affatto Guizzardino ed Omobono da Cremona e forse neppure Carlo di Tocco: delle teorie di Uberto da Bobbio e di Alberto da Pavia, all'infuori di qualche breve nota da lui stesso raccolta, aveva pur contezza solo per mezzo di altri. Così di Simone vicentino (41) conobbe appena gli scritti di diritto feudale e gli fu pur noto Jacopo di Ardizone solo per la lodevole *Summa feudorum* (42). Di Roffredo invece usava largamente i *libelli* e conosceva il *tractatus de pugna* (43), i commenti e le *quinquaginta decisiones* composte *in civitate Aretii ubi tunc vigebat studium* (44). L'intento pratico, ben s'intende, aveva salvato queste opere dall'oblio, mentre altre teoricamente migliori eran messe in disparte, almeno da noi. E la pratica utilità fu pure quella onde provenne il grande successo delle opere riassuntive e di compilazione, le quali assommarono e chiusero il periodo della glossa.

Baldo possedeva almeno in parte le letture di Odofredo (45) ed aveva per l'autore, di cui sfruttò largamente anche la somma sui feudi, un'opinione assai più favorevole di quella che ora non si abbia. Fors'anche insorgendo contro il coro tradizionale di lodi non del tutto giustificato si andò troppo oltre nel biasimo: certo a Baldo egli sembrava *egregius doctor* (46).

La massima autorità era però riconosciuta alla glossa accursiana: Accursio fu l'*eximius glossator*, il *magister sententiarum* dei giuristi (47) e nelle questioni dubbie, quando fossero discordi le opinioni dei dottori, Baldo reputava *non bene tutum* il *recedere a comuni opinione glossarum* (48): quand'anche talune dottrine avessero a *patrocinantes* dei *viri eximii* come Guido da Suzzara, Dino e Cino, egli dava maggior peso all'*authoritas glossatoris* (49): consigliava ai suoi discepoli a non *formare opinionem ex eorum capite, sed ex textu et glossis ordinariis* ai quali dovevano *inhaerere sicut Bononienses carocio inhaerent et sicut ducens navem timoni inhaeret* (50): ai dottori ultramontani rinfacciava come pecca gravissima il *non habere aliam beatitudinem nisi in reprobando glossas* (51). Evidentemente ben lungi dal considerare la glossa accursiana quale opera di decadenza, egli la riteneva anzi come il principio di un nuovo progresso: dalle sue opere appare quindi più che mai legittima la distinzione fra preaccursiani e postaccursiani!

È oggi assai notevole tra gli storici della letteratura giuridica medievale la tendenza a riabilitare la elaborazione scientifica dei postglossatori contro i quali dal Cuiacio al Gravina, al Savigny e poi sulle sue traccie fin quasi ai dì nostri si mossero critiche asperrime a rischio anche di men rettamente apprezzare il contributo da quelli apportato alla patria giurisprudenza. Mentre un tempo si consideravano precipuamente come interpreti del diritto romano e come maestri, ora più spesso si considerano come fattori ed elaboratori di un diritto nuovo. Onde, accanto ai vizi gravissimi che ebbero da romanisti e da insegnanti, trovano considerazione maggiore i pregi che essi dimostrarono nel cercar di disciplinare dottrinariamente i rapporti giuridici della vita quotidiana. Più che in relazione all'età pre-

cedenti si ama considerarli in rapporto alle età successive: e per tal modo accanto alla scarsa originalità del metodo e dell'esposizione si può meglio scorgere una innegabile originalità di contenuto. Il mutare del concetto generale, in cui si deve tenere siffatto periodo, porta poi seco il sospetto che non sia stata degnamente valutata come l'opera collettiva così l'opera individuale dei singoli giuristi. E poichè è omai sfumata la pretesa fungibilità dei *prudentes* romani, ottimi tutti, perchè dovrebbe continuarsi a credere nella fungibilità non meno infondata dei commentatori, ricacciati tutti nel dominio delle mediocrità? Perchè dovremmo ancora trascurare gli attori pur secondarî di quella scena di cui il Savigny nella monumentale sua opera ha illustrato con tanta cura i protagonisti?

Or per la conoscenza e per l'apprezzamento di essi Baldo, se ben forse più parco di notizie che non Bartolo ed Alberico da Rosate, offre pure un aiuto considerevole, sopratutto per l'età più vicina alla sua. Anche della fioritura giuridica che succedette immediatamente ad Accursio egli non mostra infatti d'esser stato tanto profondo conoscitore quanto forse ci saremmo attesi. Se talvolta cita le opinioni di Alberto di Odofredo (52), di Accursio da Reggio (53), di Lambertino Ramponi, di Bartolomeo da Capua, di Andrea de Bartolo, di Bartolomeo de Pretis (54), di Martino da Fano, di Ubaldino de Malavoltis (55), di Federico delle Scale di Bologna (56), sembra ch'egli le conoscesse sopratutto pel tramite di Giovanni d'Andrea, di Cino e di Bartolo. Di Francesco d'Accursio e di Guido da Suzzara invece aveva visto qualche *additio* (57), ma li cita di rado così come di rado cita Jacopo d'Arena, quantunque Bartolo giudicasse le sue opinioni *quamplurimum de mente legum*, ed ei ne dividesse il lusinghiero giudizio; forse di lui non sfruttò direttamente che il *tractatus excussionum* (58). E se poi di Martino Lillimano allega pure delle questioni e qualche teoria, non lo ricorda in modo che si possa affermare aver egli direttamente attinto alle sue *lecturae* di cui invece Alberico da Rosate conosceva almeno quella parte che si riferiva al Digesto (59). Di Alberto da Gandino usò per altro il *tractatus de maleficiis* (60), di Tommaso

di Peperata il *tractatus de fama* (61), di Alberto Galeotti la *Margarita*, di Giovanni Fasoli il trattato *de summaria cognitione* (62) e la *Summa* ai Feudi (63). Ma a tutti costoro preponeva Dino da Mugello, che giudicava *excelsus doctor* (64). Di lui ricordava le lezioni tenute in Roma sul *Digestum vetus* (65) e teneva sempre sott'occhio scrivendo il *De regulis iuris* ed i *consilia*. Ed i *consilia* e le *questiones* erano pur l'opera più adoperata dal suo famoso discepolo Oldrado da Ponte, del quale spesso Baldo ricordava gli incarichi di fiducia avuti dai pontefici e specialmente da Giovanni XXII.

Pur affermando di *libenter allegare* l'opinione di Uberto da Cremona, *quia... fuit de primis qui rexerit cathedram in civitate Perusii per privilegia Bonifacii* (66), rade volte ne fece invece menzione. E parimenti, sebbene giudicasse Riccardo Malombra *in lectura excellentior homo Italie* (67), non ne conobbe forse che qualche questione o qualche *repetitio*. Da Jacopo Butrigario (68) trasse probabilmente la notizia della condanna per eresia e dell'intercessione del collegio bolognese a favor suo (69): ma alla condanna stessa ed alle sue cause alluse fors'anche nel commento alla c. 23, C. 5, 4 dove dice: *Et ideo papa non pepercit do. Ray., quia non voluit desistere* quando si ammetta che invece della sigla *Ray.* debba leggersi *Ric.;* il che è probabile assai non avendosi notizia di nessun conflitto fra l'Arsendi e l'autorità ecclesiastica, mentre fonti indiscutibili provano che il Malombra ebbe con essa a contrastare vivacemente (70). Non ha invece molta importanza l'affermazione di Baldo che una *questio cum accidisset de facto* fosse *commissa dominis Ja(copo) del Bel(viso), et Ricar(do) Mal(umbra) existentibus in studio Bononie* (71), poichè si può sospettare che quest'ultima fosse una semplice congettura fondata su quanto riferisce Bartolo nel commento al C. 5, 37 e alla l. 11 D. 26, 2. Certo altri dati di fatto non l'hanno sinora corroborata (72).

Del resto sembra che, come le *additiones* del Malombra, non siano state troppo familiari a Baldo quelle di Raniero da Forlì, che pur ebbero ai loro tempi molta voga. Un po' più spesso lo cita nel commento al *Digestum vetus*. E pur di Raniero

Baldo teneva gran conto sebbene in qualche luogo gli muova rimprovero d'esser stato *pedagogus qui est transcriba* di Jacopo Butrigario (73).

Fu questo invece uno dei giuristi che più contribuirono a formare l'ingegno di Baldo. Delle sue letture egli si giovò largamente ammirandone la sottigliezza (74): e appunto dagli scritti di Baldo si potè dedurre che Jacopo avesse fatto due edizioni della sua lettura sul Codice.

Nei commentari alla prima parte del Codice Baldo ebbe del resto a giovarsi moltissimo anche della lettura di Niccolò Mattarelli a cui se talvolta rimprovera una soverchia prolissità (75), non lesina d'altro canto le lodi. Trattando delle presunzioni, *ut dicta antiquorum non supprimerentur,* riferì *de verbo ad verbum* quanto ne disse quel *doctor copiosus et subtilis* (76) e, riportata la sua trattazione, notava ancora: *vides ergo quanta et quam notabilia dicit doctor iste!* Sembra appunto che nel suo commento al codice la lettura del Mattarelli sia stata il più delle volte base dello svolgimento dato ai singoli argomenti: spesso il Baldo riportò altresì i versi in cui il Mattarelli pare amasse talvolta sintetizzare a scopo mnemonico le teorie giuridiche (77). E giova ancora osservare come in Baldo nulla dimostri che la sua *lectura* fosse tutt'uno con la *Decisa*, spesso ricordata di Alberico da Rosciate. Di questa non conosciamo la vera indole: e, se pur è vera la notizia data dal Pastrengo che Nicolò *Odofredi lecturam, quam super Digesto et Codice exposuerat a multis supervacuis decidit, quod opus Decisa nuncupavit* (78), non sembrerebbe che codesta descrizione si attagliasse a quei pregi di originalità che Baldo sembra invece riconoscere alle letture da lui adoperate.

Altissima opinione ebbe sopra tutti di Giovanni d'Andrea, che non pure diceva *iuris canonici fons et tuba* (79), ma reputava civilista di primo ordine (80). Nè a ciò contrasta il fatto che egli abbia talvolta rilevato come fosse *insignis fur aliorum laborum* mostrando come avesse saccheggiati i consulti di Oldrado senza neppur far il nome del loro autore (81): i plagi erano quasi una conseguenza inevitabile del metodo tenuto nelle pre-

lezioni donde si riflettevano negli scritti. D'altro canto Baldo conosceva e usava le opere principali di Giovanni d'Andrea, le *questiones mercuriales*, le *additiones ad Speculum* e sopratutto quel *nobilissimum opus et dignum omni laude* che fu la *Novella* (82). Da esse attinse largamente anche per la storia dei dogmi, per la quale sono pur oggi preziosissima fonte forse più ancora dell'opera di Cino da Pistoia.

Di questo Baldo conosceva i *consilia*, il commento al Codice, le *additiones* (83) e la *lectura ordinaria quam inchoavit super Digesto veteri* (84) e per lui aveva l'ammirazione di cui era degno chi aveva dato tanto impulso alla prosperità ed alla gloria dello studio perugino (85). Da Bartolo (86) aveva più volte udito ripetere che *illud quod suum fabricabat ingenium erat lectura Ci(ni)*: e l'ammonimento del maestro non poteva esser su lui senza efficacia!

Cino fu poi il principale veicolo per mezzo del quale Baldo venne a cognizione delle teorie degli oltramontani. Sembra infatti a noi che sebbene egli fosse conscio della larga fioritura giuridica che si svolgeva negli studii di Francia e specialmente *in Provincia,* in Avignone (87) e in Montpellier che vantava uno studio pregievolissimo *propter inclytam eius nobilitatem,* in Tolosa, in Orleans ed a Parigi, di poche delle opere d'oltremonte si sia egli valso direttamente: potremmo solo arguire da qualche indizio di non indiscutibile valore, che avesse avuto per le mani i commenti che al Codice scrissero Guglielmo da Cuneo (88) e Pietro da Bellapertica (89), del quale conosceva forse anche il commento al *Digestum vetus* (90). Ma non risulta che attingesse alle letture di Jacopo di Revigny, e se poi ricordò qualche opinione di Lamberto de Salinis e di Pier Iacobi la desunse da altri scrittori (91). Non conobbe affatto gli scritti di Bernardo de Montfavet che non erano passati inosservati a Bartolo (92): di Giovanni Blanco da Marsiglia, di cui pur usava la *summa feudorum* (93) non vide l'*utilis tractatus executorum ultimarum voluntatum* ben noto ad Alberico da Rosate (94) ed a Giovanni d'Andrea (95), ed anche di Giovanni Blanosco non ebbe a studiare che le opere sul diritto feudale: sol per

quanto scrisse sul libro dei feudi gli fu del pari noto Jacopo d'Orleans (96).

Certo vi fu tra i nostri dottori chi ebbe migliore e più profonda notizia della elaborazione giuridica d'oltremonte. Ma bisogna d'altronde guardarsi dall'esagerare l'avversione che Baldo avrebbe avuta contro di essa. Già abbiamo avuto occasione di ricordare qualche sua frase vivace contro gli *ultramontani* che per vero dire potrebbe trovar solo scusa in certo orgoglio nazionale acuito dalla foga giovanile (97): e si potrebbe agevolmente spigolare dalle sue opere qualche altra locuzione poco riverente. Altrove infatti rimprovera a Jacopo da Revigny di aver parlato *irastice et irrationabiliter insistendo dialecticis ambagibus* (98), altrove ancora muove a Pietro di Bellapertica l'appunto di affastellar volontieri materie estranee all'argomento principale (99). Ma d'altro canto non v'è dubbio che d'ambo i dottori Baldo avesse saputo ben apprezzare il valore giudicandoli *illustres doctores* (100): e conosceva anche quanto le loro dottrine avessero servito ai progressi della scienza giuridica fra noi. Osservava infatti come Cino ne sia stato spesso il *pedagogus* (101) e non ometteva di indicare all'uopo gli altri loro *sequaces,* tra i quali non di rado si trovò Jacopo da Belviso.

Anche di questo che aveva insegnato in Perugia (102) Baldo aveva familiari le opere principali, il commentario al codice (103) e all'*Authenticum*, la *summa feudorum*, le *pulchrae disputationes pubblicae* (104) e forse le *solutiones contrariorum et brocardorum insolutorum a glossatore.* Appunto come una delle note distintive di quell'*illustris doctor* (105) rammentava la cura posta nella formulazione e nella soluzione dei brocardi, che aveva del resto comune con Pietro de Cerniti (106), autore di una somma dei feudi ben nota al nostro giureconsulto, e con altri *antiqui doctores.*

Solo dalla generazione successiva sembra poi che Baldo faccia incominciare i *moderni.*

Tra essi teneva in gran pregio Andrea Zaffi da Pisa, *magnus doctor* (107), Tomaso dei Formaglini, *egregius, magnus et famosus doctor* (108), Giovanni Calderini, *vir magnae virtutis et*

scientiae (109) primeggiante fra i canonisti del tempo, dei quali Baldo rammenta pure Paolo dei Liaziari (110), Giovanni Monaco, Benedetto di Spagna, Giovanni da Legnano (111), Guglielmo di Montlezun (112) e il cardinale tudertino (113). Ed eccellente e *laudabilis memorie* (114) reputava anche Signorollo degli Omodei, del quale però conobbe solo certe opere quando fu in Lombardia (115).

Ciò dimostra come anche al di qua delle Alpi, potessero esistere certe fioriture scientifiche perfettamente regionali: e come i dottori di uno studio potessero essere ancora quasi come un sol corpo contrapposti a quelli d'un altro (116). Pochi dottori ebbero la fortuna di essere generalmente studiati ed apprezzati e son quelli appunto che nella loro vita mutarono più spesso di sede e di scuola. Questa mobilità, che fu giudicata, come una causa di decadenza (117), ebbe dunque il suo lato buono: chè per essa non solo i dottori acquistavano conoscenza di opere ed autori ad essi prima ignoti, ma potevano cooperare più efficacemente ad ottenere una proficua unità di indirizzi scientifici.

Certi scritti e certi scrittori che poi acquistarono una fama ed una importanza generale ai tempi di Baldo non avevano ancora varcati i confini della regione, in cui s'era specialmente esplicata la loro attività scientifica e didattica. Noi abbiamo già potuto notare come, se pur egli ricorda i *doctores antiqui* del regno di Napoli (118) in realtà non li avesse gran che famigliari: appena di Andrea d'Isernia (119) conobbe i commentarii ai libri dei feudi e di Bartolomeo da Capua e di Andrea de Barulo (120) alcune opinioni che forse erano giunte a lui attraverso gli scritti di altri autori. Sulla glossa di Marino da Caramanico alle *constitutiones* del regno non fu poi tratto a soffermarsi che da una causa a lui ed al fratello Angelo affidata dalla regina Giovanna I (121).

Del resto, oltre a quelle testè ricordate, abbiamo altre prove per dimostrare come egli pur della letteratura giuridica sorta negli studî e nelle curie dell'alta Italia non fosse riuscito ad avere una conoscenza perfetta. Non faremo gran caso ch' ei

non conoscesse gli scritti di Gabriele degli Oselletti (122): ma può far meraviglia che non abbia avuto per le mani le opere di Egidio de'Fuscarì e di Alberico da Rosate (123). Essi erano pure tra i più chiari giuristi e scrittori del loro tempo!

Dei suoi maestri Baldo di rado ricorda Giovanni Pagliarense e Francesco Tigrini benchè di questo celebri la memoria (124) e a quello renda l'onore di avergli insegnato a porre i casi (125).

Maggior affetto e stima dimostra d'aver avuto per Federico Petrucci da Siena, che ripetutamente disse *recolendae memoriae pater et dominus suus* (126). Egli lo giudicava *precipuus decretorum doctor inter cunctos* (127), e volontieri ricorreva alle sue *questiones*. Di lui rammenta anche un *tractatus permutationum* (128).

Il maestro suo più caro, il *dominus* per eccellenza, fu nondimeno Bartolo da Sassoferrato. Egli confessa: *ille qui multum contulit meo ingenio fuit Bar. de Saxoferrato* (129); e il pietoso accenno basterebbe a togliere ogni sospetto che il discepolo non ne avesse ben compresa la grandezza. Ma non è il solo. Altrove lo dice *subtilis homo* e, notando come *semper tenebat opinionem multum placentem laicis,* aggiungeva: *et hoc facit opinionibus suis multum honorem* (130): altrove ancora, ricordando come *fuit homo multum inherens practicae et fuit assessor primo Tuderti et postea Pisis et ibi palam legere incepit et deinde venit ad civitatem Perusii,* affermava che *legendo optimus factus est* (131). Che Baldo abbia mai pensato a farsi consciamente denigratore di chi lo aveva educato alla scienza prediligendolo fra gli allievi suoi, profeta quasi della sua gloria futura (132) è leggenda fondata su una malintesa interpretazione di alcune sue frasi (133). Il nostro giureconsulto aveva di certo un alto sentimento di sè stesso o per lo meno non peccava di soverchia modestia: anzi teneva assai a far risultare dinanzi alla sua scolaresca l'originalità delle sue opinioni e il contributo di novità che portava nella esegesi delle leggi romane. Non è infrequente, scorrendo le sue letture, l'abbattersi in locuzioni come queste: « *Ultimo scias quod in hac materia dispu-*

tavit Ni(colaus) de Ma(ttarellis). Sed ego dei gratia utiliora dixi et sapidiora » (134) o « *Nunc veniam ad questiones; et nostri maiores meliora et utiliora omiserunt. Ego viam aperiam quibusdam utilibus investigandis* » (135), che a noi veramente possono sembrare un po' forti. Or, com' egli nelle sue lezioni aveva sopra tutto riguardo alle opere di Bartolo, verso di lui sopra tutto poteva incorrere in consimili frasi (136). Non è infatti raro che, a salvaguardarsi dalla facile accusa di plagio, Baldo segnalasse con vivacità i punti in cui l'opinione sua non era quella del maestro (137) e che notasse i difetti delle sue trattazioni per dar rilievo ai miglioramenti che nell'esposizione delle teorie aveva egli stesso apportati e introdotti (138). Così chiamava *valde verbosum* il suo trattato sulla tirannide (139), lo redarguiva quando a suo parere *somniabat, quod plerumque accidit doctoribus volentibus infringere opinionem glossarum* (140), e non mancava nemmeno di avvertire dove si appropriava l'opinione altrui, fosse quella di Riccardo Malombra (141) o di Nicola Mattarelli o di Pietro da Bellapertica (142). Si potrà disapprovare la poca urbanità della forma: ma si deve pur avvertire ch'era il vezzo dei tempi. Ad ogni modo è falso che Baldo abbia mai seriamente chiamato dottorello il suo maestro: vi ha bensì un suo consulto dove dopo aver allegato le opinioni di Jacopo da Belviso e di Bartolo, soggiungeva all' interpellante: *scio tamen quod tanta est sapientia tua quod non cures de istis doctorellis.* Ma è troppo palese l' ironia chiusa in tali parole per doverla rilevare con apposito ragionamento: da quanto segue noi abbiamo anzi un buon argomento per conoscere quanto stimasse l' *authoritas dictorum doctorum* (143).

Degli altri contemporanei suoi Baldo fa raramente menzione ed è a lor riguardo singolarmente parco di giudizii.

Di Jacopo da Firenze (144), di Ricupero da S. Miniato (145), di Tomaso Corsini (146), di Nicola de'Lapi (147), di Francesco de Richa(rdis) d'Arezzo (148), di Francesco Albergotti e di Riccardo Saliceto, *valentissimi doctores* (149), di Arsendino Arsendi (150), di Paganino Sala (151), di Ziliolo de' Cavitelli di Cremona (152), di Bartolomeo dal Colle (153) e di Filippo Cassoli, suo compe-

cato intieramente allo studio delle leggi, fu solenne giurista, superiore di molto ad Alberico da Rosciate, non indegno di rivaleggiare con Bartolo. Allorchè la scuola dei culti minacciò di dar troppo luogo all'erudizione a spese della profondità giuridica fu degno di dividere col maestro il dominio del foro.



NOTE

(1) Nel *De praestantia doctorum* in più luoghi, che più oltre accennerò.

(2) FICHARD (*Vitae recentiorum iurisconsultorum.* Patavii, 1565, p. 8 t.) parlando di Baldo dopo aver ricordato i suoi commentarî alle leggi giustinianee ed alle decretali, soggiunge: *Allegantur etiam quaedam quae cum operibus suis impressis non inveniuntur, puta liber quem peculium inscripsit et tractatus de commemoratione famosissimorum doctorum in utroque iure et quaedam alia.*

(3) FORSTER, *Historia iuris civilis romani* nel *Tractatus universi iuris*, vol. I pr. Ne riporto più innanzi le testuali parole.

(4) PANCIROLI, *De claris legum interpretibus*, Venetiis 163, lib. 1, cap. 1, p. 3. *Baldus Ubaldus legum interpres celeberrimus qui M. Varronis Tranquilli, d. Hieronymi et aliorum exemplo de illustribus doctoribus librum composuit. Sed nescio quo caso extinctus, nusquam, quod sciam, apparet.* Lo stesso a pag. 205 attingendo evidentemente dal FICHARD nota poi: *Inter caetera librum composuit quem Peculium vocavit et alium de illustribus utriusque iuris doctoribus qui impressi non habentur.*

(5) Non avendo potuto giovarmi del manoscritto di Pesaro ricorsi agli estratti pubblicati dal PESCATORE (TOMAE DIPLOVATATII *opus de praestantia doctorum.* Berlin 1890) o dal SARTI nel II volume del suo *De claris archigymnasii bononiensis professoribus.* Bologna 1779. Le altre notizie debbo alla cortesia squisita di Luigi Frati che volle collazionare per mio conto il ms. bolognese.

(6) PESCATORE, op. cit., pag. LXXVIII.

(7) PESCATORE, op. cit., pag. CLVI.

(8) Cfr. PESCATORE, op. cit., pag. CLXXVIII. Ai figli di Accursio Baldo accenna pure nel comm. in C. 1 D. 26, 5: *Accursius habens duos filios unum Cervotum minorem et alium Franciscum maiorem voluit ambos doctorare. Obiicebatur contra Cervotum quod non poterat quia minor.*

(9) SARTI, op. cit.

(10) Presso il SARTI già citato.

(11) Presso il medesimo SARTI.

(12) In BRANDI. *Notizie intorno a Guillelmus de Cunio e le sue opere.* Roma, 1892, p. 8.

(13) Presso il SARTI già citato.

(14) In fine alla biografia di lui il Diplovataccio notava: *sepultus est in conventu praedicatorum in sepulcro alto in introitu portae secundum Bal(dum) in suo tractatu de commem(oratione) famosis(simorum) doctorum in utroque iure in 3a col(umna).*

(15) In fine alla sua biografia il Diplovataccio scriveva infatti: *sepultus est Bononiae in monasterio fratrum minorum in quadam capella quam ipse construi fecit secundum Bald(um) in dicto suo trac(tatu) de commem(oratione) famos(issimorum) doctor(um) in 4 columna.*

(16) Nella sua vita il Diplovataccio infatti dice: . . . *et vere proprium nomen ipsius vocabatur Henericus secundum Baldum in suo tract(atu) de comm(emoratione) famos(issimorum) doctor(um) in fine.*

(17) Nella biografia di lui scrive il Diplovataccio: *Cardinalis fuit factus et in illo statu seu gradu decessit secund(um) Bald(um) in suo tract(atu) de comm(emoratione) famos(issimorum) docto(rum) in fine.*

(18) Secondo la lezione del ms. bolognese parrebbe che nella prima colonna fosse contenuta la vita di Ugolino: ma dubito che vi sia in ciò un errore, poichè reputo difficile che Baldo parlasse di lui prima che di Bulgaro.

(19) SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medio evo.* Vers. BOLLATI, Torino, 1854, I, p. 487.

(20) BALDO in c. 14 C. 6, 30, e in *Feud.* pr. Uso delle sue opere l'edizione giuntina del 1556.

(21) Presso il DIPLOVATACCIO — *Opus de praestantia doctorum* ed. PESCATORE, Berlin 1900, p. CXXIII: *Bulgarus et Martinus, glossatores antiqui, sepulti sunt ante ecclesiam sancti Proculi Bononie qui fuerunt vivi* (l. *viri*) *ita excelsi qui* (l. *quod*) *cum eorum tempore imperator esset Bononie, quando equitabat mittebat se in medio eorum.... hec dicit Baldus in suo tract(atu) de commentationibus* (l. *commemoratione*) *famosissimorum doctorum in utroque iure in 2 col.*

(22) BALDO, in l. 14 D. 5, 2,

(23) BALDO. *In Feud.* pr.: *Nam doctor egregius Odofre. C. de sacrosan. eccle. sic ait. Unum sciatis quod authenticum qui fuit compositum a Justiniano habet novem collationes. Postea quando venit imperator Federicus iunior misit has constitutiones ad civitatem istam doctoribus legum ut aptarent eas singulis legibus sub congruentibus titulis; et ita fecerunt doctores cum convenerunt in s. Petro. . . . Postea quid fecerunt? Dominus Hugolinus post nonam collationem posuit librum feudorum et omnes constitutiones Federici antiqui et iunioris et aliquas leges Corradi imperatoris et vocatur x. collatio.* Cfr. su questo punto SAVIGNY, op. cit., I, pagg. 718 e seg., e LASPEYRES: *Ueber die Entstehung und älteste Bearbeitung der Libri feudorum* Berlin 1830, p. 23 e seg. Da Odofredo Baldo

attingeva pure che le *rubricae decretorum non sunt legales sed magistrales*. Cfr. il comm. in l. 1, D. 12, 1.

(24) BALDO, loc. cit.

(25) BALDO, *in auth.* Dos data in c. 30 C. 5, 3. Cfr. a questo proposito SALVIOLI, *Intorno all' uso della Lombarda presso i glossatori e i giuristi del secolo XIV* negli *Studii giuridici dedicati e offerti a Francesco Schupfer*. Torino 1898, p. 39.

(26) Cfr. BALDO, in *Decr.* I, 2, 3.

(27) BALDO in c. 1 C. 10, 2. In Placentino e sulle rivalità contro di lui cfr. TOURTOULON, *Placentin*, Paris 1896.

(28) Lo desumo dalla citazione: *ut ait Pla(centinus) in summa sua in tit(ulo) de act(ionibus): memini et meminisse iuvat me scripsisse in summa quam Mantuae composui.* Cfr. BALDO, in l 16, D. 12, 6.

(29) BALDO, in c. 3 C. 4, 19.

(30) BALDO, in c. 4 C. 8, 2.

(31) BALDO in *Feud.*, II.

(32) Cfr. ALBERICO DA ROSCIATE in l. 1 D. 2, 3. BALDO in l. 7, 2, D. 18, 1, ricorda anche un *Py. lingonensis* ed altrove sembrerebbe citare un *M. Ferrariensis* posteriori entrambi a Martino. Non essendomi stato possibili un confronto con altre edizioni o con manoscritti per appurare l'esattezza delle sigle stesse non mi perito a fare delle congetture sul loro significato.

(33) Nel proemio al suo commento sul *Liber feudorum* egli osservava che: *multi glossatorum vertices istum librum glossaverunt et super eo fecerunt utilissimas summas. Inter quos fuerunt magni viri scilicet Pyleus, Jaco(bus) Columbi, Jac(opus) de ardi(zone) veronensis, Jo(hannes) Zasolus, Archiepiscopus ebredunensis, Iaco(bus) de Bel(viso) An(dreas) de Is(ernia), Petrus de Cern(itis) et multi alii quorum authoritate arguere non est absonum.*

(34) Cfr. BALDO in *Feud.* 1, 14. E d'una sua spiritosa trovata per trar d'impaccio certi muratori suoi clienti serba altresì il ricordo nella *Practica* tit. *de caut.* Non è del resto da prestar troppa fede a codesti aneddoti spesso inventati di sana pianta a solazzo degli *scholares:* il Baldo ebbe torto di averli talvolta esposti in forma troppo recisa, mentre avremmo desiderato da lui un po' più di criterio nell'accoglierli. Così difficilmente può ritenersi per vero quel che egli favoleggia intorno alle discordie tra Ugolino ed Accursio e Azone e intorno all'uccisione di quello per parte di questo. Nella vita di Azone il Diplovataccio dichiara di aver trovato *infrascripta in quodam tractatu Bald(i) de commemorationibus famosissimorum doctorum in* 2ª *col. quod Bart(olus) dominus suus docebat quod etc. fuit de principalioribus illuminatoribus iuris et ipse (et) Ugolinus glossator regulariter in palatio discendabat in tantum quod tandem instigante dia-*

bulo semel Azo Ugolinum, dum descenderet de palatio potestatis interfecit et illa de causa Azo decapitatus fuit. Cfr. a pag. CXXXXVIIII dell'ed. *Pescatore.* Della vita di Ugolino (ibid. p. CLXI) abbiamo già portato un frammento: dopo il quale si riferisce ancora con le stesse parole l'aneddoto qui riferito e l'altro che pur leggiamo nella vita di Accursio: *dicebat dominus Bartolus quod ita Accursius glossator reprehendit in glossis sepe Ugolinum quod fecit cum bandire de Bononia* (ibid. pagina CLXXVIII). Nelle *Add. ad Spec., tit. de cit.* narra altresì che: *do. Azo. ivit cum literis personaliter ad citandum ut videret procellam,* riferendo a lui la cavalleresca storiella che altre tradizioni attribuiscono invece a Lanfranco.

(35) Baldo, in D. Vet. pr.

(36) Baldo, *Cons.* I, 290, e in c. 17 C. 4, 21. *Legum fons et electionis vas* lo dice nel comm. alla c. 14 C. 6, 42; *uberrimus fons iuris civilis* nel comm. alle Decr. I, 33, 13. Nel comm. in *Feud.* poi ne celebra ancora l'*illustre ingenium.*

(37) Baldo, in *Decr.* II, 19, 6. *Bernardus fuit multus verbosus et ex gloria sua apparet quod fuit discipuli Vincentii summi doctoris.* E *doctor egregius* ebbe altresì a dir questo nelle *Add. in Spec.* tit. *de except.*

(38) Baldo, *Cons.* IV, 302.

(39) Cfr. Baldo, in *Decr.* pr.

(40) Di Raymondo di Pennafort conosceva anche il trattato di *monomachia.* Così poi ne descriveva l'opera sulle decretali: « *Gregorius IX ad comunem utilitatem et maxime studentium mandavit per fratrem Raymundum suum capellanum in unum volumen redigi superfluis resecatis constitutiones et decretales et epistolas in diversa volumina dispersas... adiunctis etiam constitutionibus et decretalibus ipsius Gregorii per quas multa quae in prioribus erant dubia declarantur.*

(41) Cfr. Laspeyres, op. cit., p. 92, 368.

(42) Su questo giurista contemporaneo a Pillio cfr. Laspeyres, op. cit., p. 223, Alberico da Rosate conosceva anche i suoi commenti alla legge comune. Da lui probabilmente provengono le sigle segnate *Sy* nel manoscritto del Codice giustinianeo conservato nella biblioteca universitaria di Padova.

(43) Baldo, in c. 1 C. 6, 58.

(44) Baldo, in *Feud.* tit. *de pace tenenda.*

(45) Baldo, in C. 7, 33: *Ista est de quinquaginta decisionibus inter commenta per do. Rof. Beneventanum qui fecit libellos suos et commenta sua in civitate Aretii ubi tunc vigebat studium.* Benchè le *questiones sabbatinae* di Roffredo siano in realtà cinquantaquattro non v'è dubbio che ad esse proprio alluda qui Baldo.

(46) Baldo, in *Feud.* pr.: Egli (*Cons.* I, 121) avendo allegato un'opinione manifestata da Odofredo *in lectura sua,* aggiungeva: *ego habeo*

et, si expedit, mittam eam. Si badi che Baldo nel commento alla l. 27 D. 9, 2, narra la storiella che Odofredo *non recte fecit, dum esset potestas Florentie quia decapitavit vulnerantem antequam esset mortuus vulneratus et debuisset ipse de homicidio puniri argomento huius libri et fuisset nisi quia postea dux venit Florentiam et liberavit eum.* Da questo deriva il racconto di Alberico Gentile nel Dialogo I, sul quale si può consultare Tamassia e *Odofredo.* Bologna 1894, pag. 18 cit. dagli *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per la provincia di Romagna*

(47) Baldo, *Cons.* IV, 46.

(48) Baldo, *Cons.* V, 175.

(49) Baldo, *Cons.* V, 387.

(50) Baldo, in c. 8, C. 6, 26.

(51) Baldo, *De pactis,* 81.

(52) Cfr. Baldo, in c. 22 C. 4, 35.

(53) Cfr. Baldo, in l. 12 D. 10, 4.

(54) Cfr. Baldo, in c. 9 C. 7, 44.

(55) Cfr. Baldo, in l. 26 D. 23, 4.

(56) Cfr. Baldo, in c. 32 C. 3, 28 etc.

(57) Cfr. Baldo, in c. 9 C. 7, 44. Con Guido da Suzzara, il quale tra le altre opere ne scrisse pur una *de questionibus statutorum* come risulta certamente da Alberico da Rosciate in l. 11 D. 1, 3 e *De stat.* II, 3, va forse identificato il Guido de Crema citato in c. 2 C. 4, 16. Ed a Guido da Suzzara parrebbe doversi pur riferire quanto si legge in Baldo, Comm. in c. 3 C. 8, 39: *dominus Guido. . . fuit tempore Accursii et ius Accursius nondum glossaverat et nemo in ista civitate habebat ipse infortiata tum nisi ipse Gui, et vocabatur infortiatus.* In alcune edizioni leggesi però la sigla *Guill.* e l'attribuzione potrebbe sembrar dubbia badando come Guido da Suzzara non debba certo noverarsi tra i preaccursiani. Un *Guido de Cervia* è da lui ricordato nel *Comm.*

(58) Cfr. Baldo, in c. 2 C. 4, 16.

(59) Alberico da Rosciate, in D. 28, 6.

(60) Baldo, in c. 3 C. 9, 2.

(61) Baldo, in c. 30 C. 29, 2.

(62) Cfr. Baldo in l. 1 D. 46, 5. Ivi nota altresì il plagio che ne fece il Durante nello *Speculum* rilevato anche da Alberico da Rosciate in l. 9 D. 1, 16.

(63) Baldo, in *Feud.* tit. *de alien. feu.*

(64) Baldo, *Cons.* IV, 104.

(65) Baldo, in l. 18, § 15 D. 4, 3. Ne resta confermato quanto narra Alberico da Rosciate in l. 32 D. 1, 3.

(66) Baldo, in c. 7, 74 rubr.

(67) BALDO, in c. 14 C. 1, 3.

(68) BUTRIGARIO, in c. 14 C. 1, 3.

(69) BALDO, loc. eod.

(70) Cfr. il mio *Riccardo Malombra*, Venezia 1894, pagg. 26, 31 e pagg. 62, 74, in aut. *sed. et si quis* in c. 3 C. 5, 9 e appare quale un *antiquus doctor*. Lo scambio della sigla *Ray* per *Riz.* si trova pure in molte edizioni nel brano del comm. di Baldo alla l. 53 D. 17, 2 da me esaminato nell'op. cit. a p. 31: *Dom.* Riz(ardus) pecuniam suam ponebat apud aliquam mensam et *in articulo mortis deductus ad coscientiam trepidabat utrum esset usura.*

(71) BALDO, in *Inst.* 1, 20, § 5.

(72) Cfr. il mio lavoro citato, p. 32.

(73) BALDO, in *Decr.* I, 6.

(74) *Illustris. doctor*, lo dice nel *Cons.* IV, 142, riferendone una opinione del 1330, *subtilis doctor* nel comm. in c. 27 C. 2, 15.

(75) BALDO, in c. 24 C. 4, 19.

(76) BALDO, in c. 3 C. 4, 19. Il suo *prolixus sermo* gli è rinfacciato da BALDO in c. 13 C. 4, 38.

(77) BALDO, in c. 1 C. 4, 19.

(78) Cfr. SAVIGNY, op. cit., pag. 454. È interessante per tal questione quanto dice ALBERICO DA ROSCIATE in C. 6, 16: *Cy(nus) quasi omnia traxit ab Odo(fredo), ut patet in Decisa Ny(colai).*

(79) BALDO, *Cons.* V, 388.

(80) Nel commento all'aut. *Habita* Baldo fa appunto l'ipotesi che un *doctor iuris civilis intraret scholas sub Io. And.* così come un *doctor philosophiae* avrebbe dovuto entrare *cum magistro Gentili.*

(81) Cfr. BALDO, *Add. ad Spec.*, tit. *de concess. praeb.*

(82) BALDO, in *Feud.* pr.

(83) BALDO, *Cons.* IV, 102.

(84) BALDO, *Cons.* V, 437.

(85) Cfr. oltre il CHIAPPELLI (*Vita ed opere giuridiche di Cino da Pistoia,* Pistoia 1881), il CUTURI: *Le tradizioni della scuola di diritto civile nella università di Perugia*, Perugia, 1892.

(86) BALDO, in *Feud.* II, 26.

(87) Cfr. BALDO, in l. 10 D. 27, 1.

(88) BALDO, in c. 16 C. 2, 16: *Gui. de Cu. tractat hic aliqualiter de materia insinuationis et materia est utilis.*

(89) Cfr. BALDO, in l. 12 D. 2, 15.

(90) BALDO, in aut. *Causa que* ad c. 32 C. 1, 3.

(91) E specialmente da Cino. *Petrus Jacobi* è citato nella l. 33 D. 26, 3.

(92) BARTOLO, in c. 1 C. 4, 3.

(93) Cfr. LASPEYRES, op. cit., p. 79, n. 168.

(94) ALBERICO DA ROSCIATE, in l. 1 C. 3, 1.

(95) GIOVANNI D'ANDREA (*Add. ad Spec.*, tit. *de instrum. edit.* § *de executionibus*) lo giudicava *prolixus tractatus* confessando però che se n'era assai giovato il Durante.

(96) Cfr. LASPEYRES, op. cit.

(97) Il trattato *de pactis* è infatti tra le prime opere uscite dalla sua penna, poichè in fine di esso si legge che fu scritto *sub anno MCCCL vigesimo primo anno quo natus fuit.*

(98) BALDO, in l. 1 C. 7, 47. Sulle tendenze dialettiche del DI REVIGNY cfr. TOURTOULON, *Les oeuvres de Jaques de Revigny*, Paris 1899, e la mia nota nella *Rivista Italiana per le scienze giuridiche*, XXVIII.

(99) BALDO, in auth. *Causa que* ad. C. 1, 3, 32. A Pietro da Bellapertica deve riferirsi probabilmente quanto Baldo narra nel commento alla l. 10 C. 1, 8: « *Post hoc sciatis quod Bononiae fuit questio talis in scholis fratrum predicatorum disputate. Queritur an lex positiva excuset vel obliget in foro penitentiae et coram doctoribus et scholaribus universis publice respondit dominus Petrus de ultramont(anis) auditor domini cardinalis Raynaldi apostolice sedis legati.*

(100) BALDO, in c. 27 C. 2, 3.

(101) BALDO, loc. cit.

(102) BALDO, in l. 26 § 2 D. 23, 4.

(103) BALDO, in l. 12 D. 1, 5: « *hanc questionem disputavit Iaco. de bel. et ponit eam in l. C. quorum bo. ubi plene videas per eum.*

(104) BALDO, *Cons.* IV, 62.

(105) BALDO, *Cons.* IV, 142.

(106) Cfr. BALDO in *Feud.* I, 14: *glossa posita super isto* § *colligit multa brocarda que studiosus studeat per se ipsum, que satis grosse prosequitur hic Iacobus Belvisius et Petrus de Cernitis, qui tamquam doctores boni antiqui multum delectantur in brocardis.*

(107) BALDO, *Cons.* IV, 186.

(108) BALDO, in c. 1 C. 3, 15 e in c. 8 C. 5, 3.

(109) BALDO, *Cons.* V, 338.

(110) Ne stimava specialmente i *consilia.*

(111) Nel comm. alla c. 14 C. 1, 2 ne combatte però i *somnia.* Benedetto di Spagna è ricordato nelle *Add. ad Spec.* tit. *de don.*

(112) Ibid, ne cita i commenti alle decretali.

(113) BALDO, in c. 48 C. 1, 3.

(114) BALDO, in *Decr.* II, 1, 8.

(115) BALDO, *Cons.* I, 264: *postquam fui in Lombardia inveni egregie memorie virum dominum Signorolum de mediolano ita consulendo determinasse.* Da esso proviene il *Cons.* I, 71, della raccolta di Baldo. Su lui cfr.

Prof. LODOVICO BARASSI
DELLA UNIVERSITÀ DI PERUGIA

LE « FICTIONES JURIS » IN BALDO

1. — È interessante l'indagare in modo oggettivo e imparziale come è stata trattata nelle opere di Baldo la *fictio juris*, o, in genere, quale è stato l'uso di questo processo dogmatico, oggi meritamente caduto nel disfavore dei molti, ma tutt'altro che universalmente ripudiato.

2. — Baldo definisce in molti luoghi de' suoi Commentari la finzione: tutte le definizioni che ne dà si rassomigliano dal più al meno. Ad es. « Fictio est falsitas pro veritate accepta » (1). Qui si afferma come meglio non si potrebbe la natura della finzione che è « *contra* veritatem » (2) non potendosi fingere ciò che è.

3. — La parola « *fictio* » è però usata nei Commentari e nei Consilia in qualche altro significato; non ne è sempre mantenuto l'uso tecnico. Oltre alla finzione in senso proprio di cui parliamo, che chiameremo finzione tecnica, è usata questa parola in senso di « simulatio » (4).

Noi non abbiamo più qui la finzione come mezzo di ricostruzione di un istituto o di una norma, ma il puro e semplice disaccordo cosciente tra la dichiarazione e il volere intimo.

4. — Anche ne' limiti della finzione dogmatica bisogna fare una distinzione importante che Baldo non ebbe sempre presente: ma che il lettore delle sue opere deve oggettivamente praticare. Si può avere la parificazione puramente formale, a mera opportunità di dizione, tra una norma o situazione giuridica nuova e una norma o situazione giuridica vecchia e

affine; parificazione che conduce a identità di trattamento giuridico, e cioè ad estendere le vecchie regole al fenomeno nuovo. Con ciò non si ammette la identificazione sostanziale, ma un semplice ravvicinamento che non tocca la essenziale diversità degli istituti (5), quindi la parificazione non ha che una portata terminologica (6); invece di dire: al fenomeno nuovo si applicano queste e queste regole, che, si intende, sono quelle proprie del vecchio istituto, il legislatore o il giurista interprete della legge dice: « il fenomeno nuovo è regolato come se fosse il vecchio ». È dunque un « *come se* », un « *perinde ac si* » che include già la negazione di una identificazione implicitamente confessata; è appunto quella che esclude la finzione vera, secondo il concetto che ne abbiamo dato. Insomma, nel primo significato la finzione non è veramente tale, ma si ha solo un comodo, spicciativo istromento di terminologia, null'altro che questo. Nel secondo la finzione è elevata alla dignità di mezzo per una costruzione giuridica del nuovo istituto: il che è come dire, che essendo al vecchio fenomeno solamente e non al nuovo in sè logicamente applicabile la norma, si è condotti a concepire il substrato di fatto della norma diversamente da quello che è in realtà. E allora solo siamo nel campo della finzione, come bene avverte il Bierling (7), il quale pure distingue questo dal caso precedente, in cui vi sarebbe « solo un rinvio a norma preesistente », senza sostanziale accostamento, senza quindi la coscienza di un sostanziale disaccordo. Che anche Baldo abbia fatto ricorso di frequente a quello che si può dire un modo abbreviato per regolare un istituto nuovo, è certo: parecchi luoghi dei Commentari lo provano. È un modo comunissimo anche oggi, e contro cui non si saprebbero scagliare le freccie della critica. Un inconveniente vi è però, ed è il pericolo che si diffonda, da quella parificazione formale, l'idea di una parificazione sostanziale.

Il difficile sta appunto nel distinguere quando vi sia parificazione puramente formale e quando parificazione sostanziale, nel qual ultimo caso si avrebbe una vera finzione. Un esempio baldiano interessante è a proposito della questione, se

una transazione su una azione infamante apporti l' infamia. Se questa azione infamante è un delitto, Paolo ammette l'infamia, « quoniam intelligitur confiteri crimen qui paciscitur », fr. 5 de his q.n. inf. 3, 2. A tutta prima sembra che questa sia parificazione formale; sarebbe come dire: « poichè chi transige si tratta come se fosse confesso del delitto ». Ma effettivamente la ragione portata da Paolo è basata sovra una vera finzione (8). E Baldo lo ha notato benissimo ed ha così potuto evitare la asprezza cui la interpretazione letterale del fr. 5 dovrebbe condurre. È chiaro che in questo fr. vi è qualcosa più di una semplice parificazione formale. Paolo giustifica la misura grave contro il transigente asserendo che si considera come se fosse reo confesso. Il transigente sarebbe dunque un reo confesso.

Ora già la glossa e poi più energicamente Baldo si opposero a cotesta interpretazione pauliana. Baldo osserva che non sempre chi transige su un'azione *ex delicto* lo fa per evitare la condanna; lo può fare anche « ut redimat vexationem ». La *ratio legis* (confessio) non è sempre vera. È evidente che a questo punto due vie aveva dinnanzi a sè Baldo. Anzitutto accettare integralmente la *ratio legis*, la giustificazione, e modificare allora la conclusione troppo assoluta di Paolo. In secondo luogo poteva accettare la conclusione (« qualunque transazione produce l' infamia ») ma modificando allora la *ratio*, che non poteva essere quella data da Paolo, falsa in taluni casi. Baldo fedele al sistema della scuola cui apparteneva si attenne alla prima soluzione, forse poco rispettosa del testo genuino della legge, ma assai più opportuna in pratica, soluzione accettata in tempi più lontani anche dalla consuetudine forense germanica (9). Ammise dunque trattarsi solo di una presunzione *juris tantum:* riuscendo la prova contraria, diretta a dimostrare la inesistenza di una *confessio,* non vi ha infamia. Baldo rigetta in questo luogo espressamente la teoria per cui « fictio et veritas aequiparantur », teoria per cui *la confessio vera* o *ficta* dovrebbe avere sempre eguale trattamento e cioè produrre l'infamia. Tanto vale una *sententia ficta,* aggiunge Baldo, (ad es. una *sententia lata contra procuratorem quae fingitur lata contra do-*

minum) quanto una *confessio ficta:* nè l'una nè l'altra apportano l'infamia. — Un caso dubbio è quello toccato negli statuti « *contumax pro confesso habetur* ». Baldo la ritiene una finzione, e una finzione della peggiore specie, un' *irrationabilis fictio* (10). È certo che originariamente dovette essere una vera finzione. E vera finzione può rimanere oggi in bocca di chi quel ditterio accetti quasi fosse una giustificazione. Mentre non è finzione, se la si intende in questo modo: al contumace si applicano le norme proprie di chi è confesso. Con che si esclude che il contumace sia proprio reo confesso. Naturalmente queste parificazioni formali, apparenti porteranno per lo più a un rivolgimento, a una modificazione nella diagnosi dogmatica del vecchio fenomeno giuridico. E, ripeto, qui sta il pericolo, in cui tanto spesso si è caduti, quello cioè di incappare nella vera finzione tecnica. Sta bene che i due fenomeni (vecchio e nuovo) siano differenti, (non vi è che un accostamento formale). Ma coll'aggiunzione del nuovo fenomeno la dogmatica dell'antico si dovrà necessariamente allargare e modificare (11). Diversamente per salvare l'antico si sarà condotti ad attribuire al nuovo fenomeno i caratteri dell'antico cui è avvicinato, anche quando non li abbia (12). Ed ecco la finzionè tecnica, la finzione storica, come la chiama Ihering. Baldo non si è sempre tenuto lontano da questo pericolo. E non glie se ne può far una colpa grave, perchè fu questa una tendenza irresistibile della dottrina dalla glossa, cui Baldo spesso si mostra ossequente, ai giorni nostri. E che non abbia evitato quel pericolo ce lo dice Baldo in persona. Quando la inclusione del nuovo istituto sotto la regola del vecchio deriva da ciò che vi è consustanzialità tra il nuovo e l'antico allora, dice il nostro commentatore (13), l' « *intelligitur* » usato dalla legge significa *paritatem.* Qui identica è la *ratio* e allora « cum procedat per eamdem rationem quod de uno dicit ad alterum trahitur »; abbiamo allora il retto impiego della interpretazione analogica o di quella estensiva. Ma se la « ratio » non è identica, se non vi è consustanzialità Baldo opina che il congiuntivo « verbum *habeatur* et *intelligatur* significat *fictionem* ». È chiaro come Baldo non concepisca qui la possibilità che la

congiunzione del vecchio e del nuovo sia meramente formale, esteriore e che la legge possa sottoporre il nuovo istituto alla regola vecchia pure astraendo dal concetto di una necessaria consustanzialità. Per Baldo quella congiunzione porta necessariamente a una parificazione sostanziale, e quindi alla finzione « quoniam ratione materiae non potest designari veritas » (14). E ciò si spiega con una tendenza che ha una importanza grande nella storia delle finzioni, e di cui altrove vedremo altra traccia. Si credeva che non si potesse giustificare la parità di effetto (trattamento giuridico) se non colla parità della causa e così al nuovo fenomeno si attribuivano con una finzione i caratteri sostanziali dell'antico, senza pensare, come prima notammo, che quell' « intelligitur » o quel « videtur ac si ecc. » in realtà portavano una rivoluzione nella dogmatica del vecchio istituto.

5. — La tendenza alla distinzione, alla classificazione, per lo più non appoggiata a un sano criterio di differenziazione sostanziale, propria della scuola de' commentatori, si appalesa anche pel nostro argomento. Baldo (15) distingue quattro specie di finzioni:

1.° *Fictio extensiva,* come sarebbe la celebre finzione del postliminio.

2.° *Fictio restrictiva seu privativa:* ne sarebbe un esempio la *fictio legis Corneliae* (16).

3.° *Fictio inductiva,* come ad esempio nel caso in cui un *non justus filius fingitur justus,* come qualunque *actio utilis.*

4.° *Fictio unitiva,* quando *duos dies fingit unum,* quando *virum et uxorem fingit unam carnem.*

Baldo nega che vi sia una fictio *declarativa,* perchè *declaratio non est nisi verorum.* Dichiarare vale esprimere, riferire oggettivamente quello che è. E ciò non è possibile per la finzione.

6. — Che Baldo avesse esatta la coscienza di quello che fosse una finzione, non se ne può dubitare, ma ciò non ha impedito che egli vi facesse ricorso.

Piuttosto è da aggiungersi che egli ne limitò l'uso in modo

notevole, stabilendo o accettando delle norme cui si è attenuto costantemente in tutte le sue opere.

Intanto è caratteristica l'opinione che Baldo aveva sull'opportunità della finzione, e che egli esprime nell'enunciare una definizione da noi già ricordata: « fictio est falsitas pro veritate accepta, ex *specialissima et justissima causa in jure expressa* » (17) (con che Baldo allude alla finzione legale, *fictio legis*). « De casibus fictis necesse est specialem legem fieri » (18).

Si rileva dunque che una finzione non si doveva accettare se non per ragioni fortissime dettate per lo più dall'equità. In qualche luogo accenna alla *utilitatis causa* che anche secondo la glossa avrebbe giustificato la fusione.

7. — Inoltre ne conseguiva la non ammissibilità per le finzioni di una interpretazione estensiva: la finzione contiene già essa stessa una interpretazione estensiva, ammessa in via eccezionale.

Quando una legge contenga una norma poggiante su una vera e propria *fictio* sarà ammessa la interpretazione estensiva? Baldo l'esclude (19): « fictio juris non extenditur de similibus ad similia » riferendosi alla *ficta confessio* del fr. 5 de his qui not. inf. 3, 2. Quella norma avrebbe dunque interpretazione restrittiva sempre, anche quando vi fosse analogia. Tanto più poi (nota Baldo) quando analogia non vi sia, come nel caso citato tra transazione su delitto e transazione su contratti (20). In un altro caso a proposito del nascituro (*pro jam nato habetur quomodo de comodis ejus agitur*) Baldo conferma questa opinione: « Haec est fictio sive privilegium, idem personam non egreditur ».

In applicazione della regola per cui una *fictio legis* deve avere interpretazione restrittiva, Baldo ritiene che « fictio ordinata ad confirmandum non trahitur ad impugnandum » (21). Quando la legge fa uso di una finzione per un dato scopo, non si deve ricorrere a quella finzione per altri intenti: tanto peggio poi per un intento opposto a quello della legge.

Così ancora: « fictio non operatur nisi in ea persona quae est causa et principium fictionis » (22).

Così ancora: « fictio non trahitur ad id, nisi quod directe agitur » (23).

È notevole l'applicazione che Baldo ha fatto di tutto ciò in un caso pratico (*consilium* citato). Per lo statuto di Assisi nessuna donna di Assisi poteva far testamento se non coll'assistenza del marito. Una donna nata a Perugia sposa di un assisano fa testamento regolare ad Assisi, e poi a Perugia lo modifica senza l'assistenza del marito e cioè secondo il diritto comune vigente a Perugia. *Quid juris?* Baldo accenna quale argomento, in favore della invalidità, la finzione per cui quella donna doveva in forza del matrimonio considerarsi come se fosse nata ad Assisi. Ma questa finzione non si può ammettere di fronte al diritto comune imperante a Perugia, e neppure di fronte allo statuto di Assisi, di cui il contenuto, derogante al diritto comune doveva interpretarsi strettamente: « non comprehenditur sub lege generaliter loquente et sub jure communi nedum sub jure municipali quod est stricte interpretandum ». Una finzione vuol essere esplicitamente menzionata: e questo non faceva nè lo statuto di Assisi, nè il diritto comune. E così Baldo non accetta la finzione in questo caso, anche perchè « origo facti est et in facto consistit » e su ciò la finzione non si può concepire.

8. — Questo ci richiama una distinzione che troviamo spesso accolta in Baldo. « Super eo quod habet plurimum facti jus non fingit (24); super eo quod habet plurimum juris (et roboris) cadit plena fictio » (25). Baldo cita una applicazione che di questa massima aveva fatto Guglielmo da Cuneo. E cioè la stipulazione sarebbe un fenomeno giuridicó, diversamente da un patto liberatorio (« ne peteretur »). E per la stipulazione sarebbe possibile quindi la estinzione *ipso jure* mercè un'altra stipulazione (acceptilatio) « quia lex fingit primam stipulationem cessare ». Non così pel patto liberatorio; non così in materia di possesso, « quod est facti et de facto »; mentre pel possesso giuridico (« et est quodammodo possessio juris et de jure ») la finzione si può sempre dare. Baldo accusa di soverchia sottigliezza siffatta applicazione di quella distinzione con cui Gu-

glielmo voleva spiegare il noto fr. 27, § 2 de pactis 2, 14. Ma è innegabile che altrove l'accetta, togliendola dalla Glossa (C. de probat. cit.) e spiegandola con ciò che « fictiones per jus sunt introductae ».

In realtà quella distinzione non è ammissibile. Una acceptilatio estingue ipso jure una *stipulatio* non però per una finzione legale, in quanto cioè la legge finga la cessazione del negozio giuridico, ciò che avrebbe per conseguenza la cessazione dell'effetto. Il concetto di finzione è recato qui nello stesso modo che per la retroattività. Effettivamente è il negozio che perde a un tratto la sua efficacia, pel sopravvenire di un fatto contrario *(acceptilatio)* cui la legge annette questo effetto.

Siccome la cessazione dell'effetto presuppone quella pure della causa, si è sentito il bisogno di risalire alla causa, di concepire quasi una cessazione materiale nel passato del contratto (« fingendo causam non subesse et ipsam causam amovendo, tollitur omnis effectus illius causae.... »). In realtà il contratto non si può considerare non avvenuto: e si deve ammettere che solo la fase funzionale della sua vita ora cessa. Questa finzione si ritenne possibile, contenendo la stipulazione *plurimum juris.*

E in ciò esiste forse l'idea per cui, trattandosi di fenomeni prevalentemente ideologici, si possa qui dal diritto stesso supporre non avvenuto ciò che non ebbe una esistenza materiale. Ma anche questo non si può ammettere: trattandosi di fenomeni ideologici « (efficacia giuridica) » la legge che hà creato queste esistenze ideali potrà anche sopprimerle (s'intende *ex nunc*), ciò che essa non potrebbe fare per cose che avessero una esistenza materiale E questo è tutto: non si può fingere non avvenuto neppur ciò che ebbe anche una mera esistenza ideologica. Quella soppressione vale pel futuro, ma non mai pel passato. Ed è questo l'errore commesso dalla glossa e dai postglossatori.

9. — Un altro limite importante all'uso della finzione era quello dato dalla necessità della rassomiglianza della finzione alla verità, perchè fosse più facilmente creduta, e prestasse

meno apertamente il fianco alla critica. Così anche Baldo (e in ciò non fa del resto che ripetere ciò che aveva già detto la glossa) ammette che « ad illud dominium se porrigit fictio, quod per rerum naturam non est impossibile »; « ibi habet locum fictio ubi est possibile quod habeat locum veritas »; « fictio imitatur naturam » (26). E altrove ancora dice della finzione che vuol essere qualcosa di « possibile sed non verum. Nam si semper fuit impossibile, possibile lex non fingit; quia super jure contrario constitutionibus legum non potest fingi » (27).

Quest'ultimo concetto è parecchie volte ripetuto. Come la finzione imita la natura ed evita ciò che è impossibile, così deve evitare ciò che è *contra legem;* « fictio non fingit aliquid sit juri contrarium ». La legge potrà fingere che il figlio sia morto in cattività, ma non arriverà al punto di fingere ad es. che « non habens bona habeat heredem ». Notevole quanto dice Baldo a proposito della *ficta traditio* che si è talora supposta nella costituzione di una *societas omnium bonorum.* Può questa finzione legittimare la teoria in genere dell'acquisto dei beni futuri (28)? Baldo ammette solo che su beni futuri si possono fare convenzioni, fonti di rapporti obbligatorî: colla finta tradizione non si viene a capo di nulla, poichè « quod non est tradi non potest ». Per cui conclude « non debet plus operari fictio quam veritas ». Qui si ha un'impossibilità di fatto e di diritto, e la finzione quindi non ha luogo. È con ciò che si spiega il principio per cui « *fictio fictionis esse non potest* ». La finzione è di per sè *contra veritatem,* quindi non ha la verosimiglianza che occorre perchè sia oggetto di un'altra finzione.

10. — Baldo in più luoghi de' suoi commentari esclude la possibilità di un concorso nel medesimo atto di due finzioni (29) « duae fictiones non debent concurrere circa idem ». Occorre che l'una finzione sia principale e l'altra « secundaria vel dependens », come sarebbe secondo Baldo nel fr. 16 de sol. 46, 2, e nel fr. 18 de stip. serv. 45.3. Basta che l'una finzione sia effetto dell'altra, derivata da questa: « fictiones successivae ».

Questa affermazione a tutta prima stupisce e difficilmente ce ne possiamo render conto. Forse va congiunta con un'altra

dello stesso Baldo, il quale poco prima ritiene pure « quod rescripta et privilegia non valeant si contineant duo specialia, et saepe vidi de hoc allegari in curia Regis ». Altrove (30), a proposito del fr. 69, § 4 de j. dot. 23.3, osserva che « duo specialia non possunt concurrere circa idem », ma che la glossa e la dottrina, a proposito del succitato fr. 18 de stip. serv. 45, 3 ammette il concorso di due finzioni. È a ritenersi — non potendosi presupporre una contraddizione — che Baldo citi, ma non accetti l'enunciato della glossa. Di questo dogma dell'impossibile concorso di due finzioni indipendenti ed eguali nel medesimo atto giuridico, dogma continuato nella dottrina ulteriore come si rileva dal Demelius (31), in nessun luogo, che io sappia, Baldo dà la ragione. Qualche trattatista del secolo scorso ad es., J. D. de Crane (32), ritenendo illogica quella regola perchè in realtà si possono dare più finzioni pel medesimo atto giuridico, sostituisce a quella regola l'altra che più finzioni nel medesimo atto non debbano contraddirsi. — Io credo che quel precetto proibitivo non abbia ragione intima giustificatrice, ragione di logica giuridica, come non ne ha la affermazione molto affine concernente i privilegi. Si spiega solo colla necessità che si sentiva di limitare in qualche modo, il più che fosse possibile, questo rimedio della finzione come in genere qualunque « *remedium extraordinarium* ».

11. — L'esame di questi limiti dimostra come Baldo — e non lui solo come si capisce — dovesse sentire vivamente la anomalia del rimedio della finzione, pur non sempre avvertendo la falsa luce che essa proiettava sulla dogmatica tradizionale de' vecchi istituti. Bene spesso Baldo intuì perfettamente l'insostenibilità dogmatica del nostro istituto. Così a proposito degli effetti di un appello deserto (33), per cui « appellatione deserta fingitur non appellatum »; con ciò Baldo vorrebbe dimostrare la verità della massima « appellatio extinguit pronunciatum ». Per sorreggere questa massima infatti, dice Baldo, si è dovuto ricorrere a quella finzione, che sarebbe stata « supervacua, si appellatio non extinxisset pronunciatum ». Il ragionamento è abbastanza strano: data una massima, e una conseguenza che

per conciliare la prima coi bisogni pratici ha dovuto ricorrere a una finzione, si ricorre a quest'ultima per dimostrare la verità della massima. È questo un caso veramente tipico di finzione (34) con cui si accomoda qualunque teoria erronea, scartando una sua conseguenza naturale ma assurda in pratica. Il curioso è che Baldo avvertiva perfettamente trattarsi di una semplice finzione, finzione che ritenne tuttavia opportuna. Ecco come la descrive, avvertendo che è questo uno dei brani più salienti in Baldo nella materia delle finzioni « ....Semper fictio est contra veritatem terminorum, quia fingit aliquid esse quod non est vel aliquid esse certum quod dubium est, vel solemne esse quod nudum est et aliter esse quam sit in praesenti. Et quod lex assumat scutum fictionis in ista materia quasi veritas refragetur patet C. ecc. ». Baldo si fonda sulle C. 5 citata. E una delle ragioni, proposta a suffragio della finzione e da Baldo qui implicitamente accettata è che « quum invenitur dispositio medii repugnans nexui extremorum, ibi non possunt extrema coniungi nisi mediante fictione ». E cioè quando a un fatto nuovo la vecchia regola non si adatta, bisogna forzare quest'ultima supponendo esistente nel fatto nuovo gli elementi caratteristici per l'applicazione della vecchia regola. Io credo invece che bisogna rinnovare la dogmatica, coll'insegnare che non l'appello ma la sentenza d'appello riformatrice fa cadere la sentenza di prima istanza!

Ancora Baldo aveva una idea limpida del valore di certi finti atti giuridici, cui la dottrina, sull'esempio de' giureconsulti romani soleva premettere l'attributo di « fictus ». Così egli (35) accetta l'idea di Bartolo per cui « si fictum titulum dominus pretendit, tunc nec fit fictus titulus, nec ficta traditio ».

12. — Per avere un'idea il più possibilmente completa dell'impiego che Baldo ha fatto della finzione è forse opportuno più che altro un accenno ad alcuni tra i principali casi di finzione che pongono in evidenza l'opera scientifica di Baldo a questo proposito.

Anzitutto quanto al dogma della volontà, che sulla scorta del diritto romano ha imperato sovrano in ogni tempo nella ri-

costruzione degli istituti giuridici, frequentissimo è l'accenno alla *tacita voluntas*, alla presunta intenzione delle parti, indotta dal comune commercio, veri e proprî casi di finzione. È sul dogma della volontà che Baldo fonda tutto il diritto successorio legittimo. « Qui enim non testatur expresse videtur tacite ordinare illud quod de ejus successione ordinat lex... ». E ancora « Lex disponens de successionibus reducitur ad intellectum ultimae voluntatis » (36). E la conseguenza è che « debet argumentari de verbis legis ad verba testatoris ». Si deve interpretare la legge nel modo più conforme a quanto il defunto avrebbe disposto.

13. — Un terreno delicato, pel nostro argomento, è quello delle presunzioni. Che per Baldo la *praesumptio juris tantum* non fosse una finzione questo risulta abbastanza chiaramente.

In Baldo si trovano spesso appaiati questi due termini: *praesumptio, fictio* (37). Ma è una parificazione non sempre sostanziale. Così (38) insegna che la « praesumptio seu fictio non operatur in eo in quo non posset veritas operari ». Ma la stessa cosa insegna pure, e assai spesso, per la presunzione e per la finzione separatamente; per ambedue disgiuntamente richiede il requisito della verosimiglianza (39) a proposito della presunzione *juris et de jure*. Ma ecco tuttavia come ne pensa Baldo (40): « Praesumptio juris et de jure est declaratoria rei dubiae, quia praesumptio est verorum: fictio est falsorum, fr. 23, § 4 ad S. C. Trebell 36, 1 ».

E ciò dice a proposito dell'altra enunciazione: « fictio declarativa non *repetitur,* quia declaratio non est nisi verorum », da cui apparirebbe che Baldo non abbia avuto chiara l'idea che la pr. j. et de j. a rigore fosse una finzione, dal momento che contrappone l'una all'altra. La pres. j. et de j. infatti presupporrebbe una *res dubia* e una verosimiglianza, avrebbe carattere dichiarativo; la legge, risolvendo il dubbio, sulla base di quella verosimiglianza dichiara quello che è; invece per le finzioni vi sarebbe la certezza della falsità. Di vero qui c'è solo che la pres. j. et de j. non è che la generalizzazione violentemente imposta di una probabilità statistica; cosicchè per molti

casi essa coincide colla realtà, ma per alcuni può anche non coincidere. E per questi solamente è una finzione. Il concetto di presunzione j. et de j. è più lato quindi di quello puro e semplice della finzione (41). Ciò ammesso non si deve disconoscere tuttavia che il concetto di presunzione j. et de j. va rigettato sempre, e non limitatamente ai casi in cui manca la coincidenza della realtà. Poichè il risultato di quella presunzione assoluta in fondo è una nuova norma giuridica imposta dal diritto oggettivo. Baldo lo avverte benissimo quando spiega le parole « de jure »: « dicitur de jure quia de ea (*scil.* praesumptione) jam est factum *jus* » (42).

14. — È poi naturale che Baldo abbia concepito la retroattività come finzione. Si fa oggi lo stesso dalla dottrina quasi concorde. Così secondo Baldo « ratihabitio retro fingitur » (43). È questione se la ratifica del padre, pel Sc. Macedoniano, si riferisca anche ad atti compiuti dal figlio « per quos nihil adquiritur ». Così le malefatte del figlio si considereranno, in forza della ratifica, come commesse dal padre? Baldo nega per le male fatte o in genere per gli atti eminentemente personali, come « l'adulterio ». Non si può qui concepire una rappresentanza (per Baldo la « ratihabitio » del padre a proposito di un atto del figlio colpito dal Sc. Maced. sarebbe quella della gestione rappresentativa) « *In ratificatione est opus fictione et fictio* non cadit super eo quod est natura impossibile ». Con ciò Baldo allude alla retroattività propria della « ratihabitio », come del resto si induce da altri luoghi: ad es. della ratifica dice che « fingit ratificantem fuisse praesentem loco et tempore actus ratificati » (44). E così hanno pensato tanti fino ad oggi: non ci sarebbe dunque bisogno, secondo questa opinione errata, di stillarsi il cervello per trovare una formula, una teoria che, nel modo meno astruso possibile, spieghi l'effetto della ratifica per parte del *dominus negotii.* Basta ricorrere a una finzione, che salva il vecchio e semplice dogma fondato su ciò che un negozio ha effetto solo tra le parti che direttamente e originariamente concorsero ad erigerlo.

Quanto al conflitto tra i diritti dei terzi è da riconoscersi

una portata reale, assoluta della retroattività? Baldo giustifica la portata reale, ritenendo che quanto alla retroattività si verifichi uno stato di pendenza: « fictio tenet interim jura in suspenso » (45), alludendo con « fictio » alla retroattività: una semplice legittimazione per decretum principis non avrebbe questo effetto retroattivo « et ideo gesta interim habent plenum effectum irrevocabilem ». Veramente più esatto sarebbe stato l'invertire: non la fictio, ma la pendenza crea la sospensione. Ma ad ogni modo il concetto è esatto: si intende quando per un dato caso la legge non attribuisce alla retroattività portata obbligatoria.

Con ciò non è a dire che Baldo non abbia avvertito la stranezza delle conclusioni a cui si può arrivare colla teoria della finzione. A proposito del fr. 16 de stipul. serv. 45, 3, Baldo prevede l'obbiezione che a quel frammento si può fare: e cioè che la *aditio* dell'erede retroagisca « adeundo fingitur retro fuisse consensus ». Ma risponde tosto: « Fictio superveniens non reconciliat contractus inutiles ratione personae » (46). Dunque la finzione non serve; non si può ritenere mercè essa sia stato capace chi non lo è stato effettivamente. Altrove Baldo nota che « dominium rei legatae transit ad legatarium a die mortis testatoris, et hoc per fictionem, sed vere a die aditae hereditatis ». Un dogmatico moderno con qualche coraggio potrebbe concludere: che la proprietà si trasmette coll'adizione, ma in forza della retroattività si dà all'interessato la stessa posizione economica di chi abbia acquistato la proprietà già alla morte del *de cujus*, e all'uopo nel momento dell'adizione si concentreranno gli effetti economici della proprietà che avrebbero avuto luogo in passato.

15. — Interessantissimo è l'esame della teoria proclamata da Baldo nella costruzione di quell'istituto assai poco semplice scientificamente che è la rappresentanza.

A proposito del mandato come fonte del rapporto di rappresentanza nota Baldo (47) che qui secondo la glossa la finzione sarebbe possibile, trattandosi di effetti giuridici, di fenomeni ideologici. Mentre invece per cose di mero fatto la rap-

presentanza non sarebbe possibile. Questo concetto è accettato anche altrove da Baldo, il quale però finisce col limitare l'esclusione della rappresentanza solo ai fatti personalissimi. Così se Tizio dà mandato a Caio di commettere un adulterio, non si concepisce una rappresentanza, per cui si possa imputare a Tizio il reato di adulterio: tutt'al più lo si potrà imputare di istigazione a delinquere. Per questo caso Baldo formula energicamente l'impossibilità della finzione, « non potest adaptari fictio ubi natura non adaptatur ».

Fin qui si dovrebbe indurre che Baldo abbia accolto la teoria che costruisce la rappresentanza (si intende *propria, diretta*) colla finzione. Ma in realtà Baldo poco ossequente alla tradizione creata dalla glossa non intendeva concepire qui una finzione, come del resto la concepiscono tanti ancora a' nostri giorni. Egli si propone esattamente l'obbiezione annichilatrice della teoria della finzione. Ecco come Baldo ricostruisce il fenomeno della rappresentanza (si tratta del caso fatto dal fr. 15 de reb. cred. 12, 1) « licet datio fundatur in persona adhibita ut det, tamen effectus donationis transfertur in eum qui dari jubet ». Dunque: chi dà è effettivamente il mandatario, ma l'effetto giuridico si trasferisce al mandante. Da questa formulazione alla finzione il passo è breve. Ma, prosegue Baldo, dirà qualcuno che chi dà è in realtà il mandante, che quindi è superfluo l'impiego di una finzione, al che Baldo consente: ciò, si capisce benissimo, quando il jubens è davvero dans: ma del resto anche quando « dominium non residet penes se, sed penes eum qui exequitur mandatum, tum proprie dat qui mandat, quamquam iste actus proprie non cadit in eo, cum non sit dans ». Trattandosi di un mandato inteso a trasferire un diritto, continua il nostro A., questi effetti sono possibili. Non così se il mandato mirasse all'esecuzione di un mero fatto. In tal caso o l'esecuzione del fatto è egualmente possibile a tutte e due « *et tunc mandans videtur interpretative facere* »; o per la natura del fatto contenuto nel mandato non può essere compiuta che dal mandante (come pel caso dell'adulterio) e allora non si può concepire che sia il mandante l'autore del fatto adempiuto dal mandatario.

Riassumendo: Baldo ammetteva che l'atto del mandatario si doveva considerare senz'altro come atto del mandante (48): e ciò non solo limitatamente a meri effetti giuridici o fenomeni ideologici, ma anche quanto a fatti materiali, non aventi immediata portata giuridica. Ciò è confermato da altri luoghi. Ad es. altrove (49) a proposito della questione se una condizione consistente in un fatto materiale possa ritenersi adempiuta quando l'interessato incarichi altri, Baldo conclude: « factum mandatarii est vere et proprie factum ipsius mandantis ».

Ora con questa teoria è sembrato a Baldo che la finzione nella mente del giureconsulto vi sarebbe stata se si fosse concepito il fatto del mandatario come suo proprio esclusivamente, e lo si fosse supposto finto, compiuto anche dal mandante. Cosicchè nel passo citato per ultimo conclude: « quod sic probo: conditio apposita debet adimpleri vere, et non ficte ». Non è difficile però lo scorgere come anche colla formola data da Baldo la finzione rimanga sempre. Come si vede, già Baldo aveva dibattuto una questione che è ancora oggi all'ordine del giorno, ma che ragionevolmente doveva farsi sin dal primo momento in cui sorse, come regola, la rappresentanza che oggi chiamiamo propria e diretta. E notiamo che la formula di Baldo ha ancor oggi numerosi seguaci, si dica con Savigny, Dernburg ecc. che la dichiarazione di volontà del rappresentante in forza del mandato è appunto quella del rappresentato, o, come Windscheid nella prima edizione delle sue Pandette, che la prima va trattata, negli effetti giuridici, come se fosse la seconda.

Tutte queste teorie, come osserva benissimo lo Zimmermann (50), sono costrutte sulla finzione, e pur non accettando la formula di lui, che, come nota bene il Windscheid, ricade nello stesso difetto, si può accogliere leggermente attenuata la teoria del Ihering (51); la dichiarazione è del rappresentante, ma gli effetti, per forza del mandato (o della legge), vanno a cadere nel patrimonio del rappresentato.

Aggiungo per ultimo che Baldo altrove accoglie esplicitamente la teoria della finzione per la rappresentanza (52). Se il

Papa aggrava di un onere una abbazia a favore di Tizio, dice Baldo, l'abbazia è obbligata solo *civiliter*, poichè manca il consenso suo effettivo che è solo finto; il consenso suo, cioè, « *fingitur* adesse propter consensum et auctoritatem principis, qui repraesentat voluntatem praelati ». Vero è che Baldo qui non tratta di proposito la questione, epperò si lascia sedurre dal comodo artificio. Non teniamo conto adunque di questo e di altri luoghi in cui sembra che la finzione riafferri esplicitamente Baldo, e salutiamo invece in Baldo uno dei pochi tra i nostri vecchi e grandi giureconsulti, che abbia intuito a proposito della rappresentanza il bisogno e la possibilità di abbandonare la via tortuosa della finzione.

16. — Nel Commento alle Decretali Baldo (53) riferisce sull'istituto della *vera possessio*, creazione del diritto canonico a tutela del « mitti jussus in possessione causa rei servandae » che non abbia potuto per un anno avere in detenzione la cosa pel dolo o la prepotenza del reo: trascorso l'anno il « mitti jussus in possessione » si considera come entrato in possesso. Osserva Baldo la stranezza di un acquisto di possesso indipendente da *actus corporeus*. Ciò Baldo giustifica a mezzo della finzione. La aequitas canonica qui finge esistenti i requisiti romanistici per l'acquisto del possesso « Canon fingit actum corporeum, id est in possessione itum et continuatum. Alias esset impossibile quod substantia possessionis transferretur ».

17. — Un altro caso di finzione abbastanza noto è quello della legittimazione. Dice Baldo (54) del legittimato che « per fictionem est legitime natus ». Così parlando del concetto che solo i *legitimi nati* abbiano diritti inerenti alla legittimità, Baldo si spiegherebbe come il legittimato abbia questo diritto. È a notarsi pure che Baldo qui doveva avvertire perfettamente la deficienza di quell'asserzione, dal momento che altrove riconosce replicatamente doversi distinguere il legittimato dal legittimo: « legitimi non sunt propterea legitimi nati » (55), mentre altrove parifica il legittimato al semplicemente legittimo (56). Quest'ultima asserzione è la vera: taluno può essere legittimo, cioè godere i diritti inerenti a questo stato colla

nascita da genitori uniti da vincolo matrimoniale o negli altri modi voluti dalla legge, che è sovrana, per ciò che concerne la delimitazione e conseguente attribuzione dello stato di legittimità. Forse questo appunto intese dir Baldo ivi (C. de nat. lib. ecc.) colle parole: « legitimatio est actus civilis et potest ipse induci circa id quod est juris civilis veritatis; secus si tale esset impedimentum quod non posset induci veritas per jus civile, nam tunc inducitur fictio ». E cioè si tratta di concetti giuridici, non di precetti di natura e quindi la legge esprime sempre la verità, perchè in tal caso è essa che crea e dispone.

18. — La sintesi di quanto abbiamo accennato sin qui dovrebbe essere il riconoscimento della importanza che l'uso della finzione esercitò sull'opera scientifica di Baldo. La finzione non è che il riconoscimento di un istituto nuovo che viene apparentemente ricondotto mercè un procedimento di equiparazione (in cui sta appunto la finzione) a un vecchio dogma. Essa fu importante storicamente, importante come mezzo per la produzione del diritto, data la tenacia dello spirito conservatore nei legislatori e nei giuristi di ogni tempo. Qual meraviglia che i commentatori alla finzione non si siano ribellati? Non erano forse essi chiamati a creare un diritto moderno, efficace regolatore della vita pratica, co' suoi nuovi bisogni ed istituti? La finzione che Baldo specialmente rispetta e giustifica è però la *fictio legis*, la finzione sancita espressamente dalla legge. Invece Baldo si mostra bene spesso severo colle finzioni non espresse dalla legge, ma poste in opera dalla dottrina. E questo dico per le vere finzioni, per le finzioni tecniche.

Che Baldo non si sia che di rado ribellato alle finzioni legali non deve far meraviglia. Oggi la esegesi del diritto oggettivo scritto ha un indirizzo più specialmente critico. Si accetta la legge così come è, e sta bene, ma si distingue il legislatore dal dommatico. La esegesi si ritiene vincolata al primo, non al secondo. Se dunque il legislatore abbandona il còmpito suo, che è di dettare le norme, *l'imperativo,* e assume la veste dello scienziato, imponendo una data giustificazione dommatica del proprio imperativo, compie con ciò un atto al quale non è autoriz-

zato, usurpa i poteri della scienza esegetica e sistematica. E quella giustificazione — che può risentire troppo il ricordo di vecchie norme, e cioè può essere una finzione bella e buona — si ha perciò come non scritta nella lègge. Così farebbe oggi con un ardimento molto ragionevole il buon esegeta. Baldo non lo fece, benchè abbia avuto limpidissima la visione della portata effettiva di una finzione legale. È Baldo infatti che scrive: « Legum auctoritas non potest veritatem naturalem tollere et ab absentia realitatis suae eradicare. Quia veritas est firma et incommutabilis propositio in re vel de re in qua est vel praedicatur. Quia impossibile est rerum naturas et species immutare » (super II decretal. cit.). Qual protesta più vibrata? Eppure Baldo in pari tempo riconosceva l'opportunità della finzione, e in ciò seguiva il criterio dell'esegesi d'allora, che spiegava la legge senza il soccorso della critica. E fu bene: certi ardimenti non si addicono a una scienza esegetica non ancor addestrata nella critica.

Qualcuno sorgerà a dire che non possiamo del resto rinfacciare a Baldo l'uso della finzione dal momento che ancor oggi, in pieno criticismo dommatico, vi è chi lo difende a spada tratta. Il Bierling (57) non accetta le finzioni che Ihering chiamò *storiche*, aventi per oggetto di riannodare norme nuove al diritto vigente. Ma seguendo l'opinione del Ihering accetta quelle che mirano a « una agevolazione della concezione o esposizione (costruzione?) giuridica » e le ritiene utili in quanto, si intende, esse raggiungano il loro scopo. Queste finzioni sono un mezzo di sussidio per la elaborazione di tutte le scienze possibili e specialmente di quelle « esatte ». Così l'astronomia, continua il Bierling, dice « levare, sorgere del sole »; la fisica presuppone che tutti i corpi siano egualmente e completamente rigidi; si parla del calore, sapore, colore, suono, luce di un corpo, concetti tutti che racchiudono delle finzioni. Si faccia dunque uso, conchiude il Bierling, della finzione, purchè nei dovuti limiti, e cioè come mezzo per rappresentarci od esprimere delle verità, non come fine a sè stesse, e per corrompere l'esatta espressione del diritto positivo.

Questa è l'esposizione fedele del pensiero del Bierling. — Il lettore accorto però avvertirà subito che il Bierling ha inteso riferirsi alla finzione impropria, non alla finzione vera, storica o dommatica, che egli ripudia. Si riferisce cioè, alla finzione considerata come modo di espressione, di enunciazione, più efficace talora perchè più breve, perchè evita la citazione di un giro più o meno ampio di concetti giuridici (58), è qualche cosa come la finzione a cui si è accennato addietro al n. 4. E se così non fosse non vi vedrei in fondo un gran male, non fosse altro in omaggio a una maggiore accessibilità e popolarità dei risultati della scienza (59). Il male è che facilmente è aperto l'adito, con ciò, alle finzioni dogmatiche. E ne offre la prova lo stesso Bierling che tratta la teoria della finzione solo incidentalmente a proposito di una sua teoria sulla *persona*, per cui egli presuppone nel subbietto la coscienza comunque del carattere sociale, universale della norma del diritto positivo, concetto inapplicabile nei casi in cui il soggetto sia sfornito di volontà e intelligenza, e che condusse il Bierling a concepire gli *infantes* e i corpi morali come *finte, supposte persone!*

Tornando a Baldo dobbiamo riconoscere che, malgrado l'accettazione della *fictio legis,* tuttavia egli non si mostrò sempre ossequente fino allo scrupolo alla lettera della legge, e sappiamo pure che ciò fu un bene anzichè un male per l'adattamento del diritto romano ai bisogni dei tempi. Baldo (e la sua scuola) era preoccupato più degli intenti, degli scopi immediatamente pratici, e non si soffermava volentieri nella ricostruzione logica degli istituti, opera di cui solo una scienza esegetica raffinatissima può riconoscere la non poca importanza pratica.

La cosa non è sempre così, in Baldo, per la finzione creata dalla dottrina: qui talora si ribella, notando che quando non lo fa non vuol già dire che non abbia un'idea chiara della portata effettiva della finzione: che egli sa benissimo essere una menzogna dogmatica.

Così vediamo che a proposito della rappresentanza cerca di sottrarsi alla teoria che ricorre alla *fictio,* finzione che nes-

suna legge imponeva. Invece conserva il più scrupoloso rispetto di fronte alla *fictio legis Corneliae et postlimini* (cfr. D. V. de vulg et pup. ad leg. corneliam) e sostanzialmente di fronte alla celebre finzione scritta negli statuti: « contumax pro confesso habetur ». Chi guardasse esclusivamente attraverso la lente dell'odierno criticismo, certo condannerebbe severamente Baldo e i commentatori. Ma questo giudizio sarebbe unilaterale, ingiusto. Pensiamo che senza il soccorso della finzione tanti bisogni nuovi ai tempi di Baldo non avrebbero avuto nonchè un adeguato trattamento neppure un regolamento purchessia (60). I commentatori coll'uso larghissimo della analogia miravano ad applicazioni di norme vecchie e bisogni nuovi anche quando la affinità sostanziale ne' casi regolati mancava; arrivavano per tal modo a creare in realtà un diritto nuovo, e così la finzione ebbe coll'opera di commentatori una fecondità meravigliosa di conseguenze, quale l'ebbe in Roma antica, coll' « *in sacris simulata pro veris accipiuntur* » de' *pontifices,* e (61) colle *actiones ficticiae* ecc.

Siamo severi oggi con noi stessi, colla dottrina ancor impigliata ne' lacci della finzione, ma veneriamo il passato!



NOTE

(1) C. de probat ad l. sive poss. n. 13.
(2) C. de accusat. ad. l. ea quidem n. 7.
(3) C. de postl. revers. ad l. ex duobus n. 3.
(4) Ad es. C. de jure fisci, super LL. X, XI, XII.
(5) In questo senso discorre Ihering delle finzioni nel suo Esprit du droit romain IV pag. 294.
(6) « Ut compendiosior esset oratio » G. G. Weinmarus de fictionibus juris., p. 41.
(7) Zur Kritik der jurist. Grundbegr. p. 85, 86.
(8) Ad Dig. Vet. LII de his qui not. inf. ad leg. quoniam intelligitur.
(9) Cfr. Glück Pand. III, p. 87 (trad. it.).
(10) C. de sacr. eccl. l. 1 n. 73.
(11) Il che è quanto dire che concetto essenziale e finale della finzione non è già, come molti autori asserivano, la falsa presupposizione di un elemento di fatto, ma come il Berger energicamente sostiene (Krit. Beiträge zur Theorie des österr. allg. Privatrechts p. 82), la creazione di una nuova regola giuridica. Il Weinmarus, op. cit., p. 8, dice che ogni finzione deve mirare ad una *aequa conclusio*. E cioè a una nuova regola di diritto imposta dall'equità, dal bisogno cioè di allargare e modificare l'antica insufficiente norma giuridica E. I. Hinlópen, De Fictionib. j. p. 33. « Fictiones jus summum corrigere solent », cfr. p. 57 ».
(12) Con altra formulazione questo identico concetto cfr. in Ihering, op. cit. IV, pag. 297, in Luden, citato dal Berger, op. cit., p. 76.
(13) D. V. de his qui notantur, ad leg. quoniam intellegitur.
(14) Si ha dunque l'impiego inesatto dell'analogia che richiede identità di *ratio legis* pei due casi, e cioè affinità sostanziale tra queste. Con ciò si spiega la definizione della finzione data da qualche autore (Richey citato in Heineccius, Antiq. Jur. Rom. 1, 2, § 24, Jhering op. cit. pag. 294): *interpretatio extensiva.*
(15) D. V. de ritu nupt. ad leg. qui in provincia n. 7.
(16) *Privatica* è la f. l. Corneliae se si enuncia in senso negativo la vecchia regola (come fa Ihering, op. cit , pag. 295); invece sarebbe *extensiva* (carattere come vedemmo proprio della vera finzione) se si enun-

ciasse la vecchia regola in forma positiva: « il testamento è l'espressione della volontà ultima di un cittadino romano; il de cujus deve dunque esser stato *civis* romano al momento della morte ».

(17) De his qui not. ad leg. in actionibus, l. cfr. De Crane, op. cit., p. 26.

(18) Cfr. anche Glück Pand. III, p 86 (traduz.).

(19) D. I. de j. codicill. ad l. conficientur, si miles.

(20) C. de accuseat. ad l. ea quidem n. 7.

(21) Consil. 139, parte 5ª Consil.

(22) D. I. de sol. matr. ad leg. si Socer n. 1.

(23) A proposito della finzione del contumace, cit.

(24) D. V. de pactis ad leg. et unus, § quod in specie n. 44-45.

(25) Si richiede però qualcosa che sia « ab omni juris effectu vacuum seu remotum » C., de probat. ad l. sive poss. n. 9.

(26) D. V. pro socio, ad leg. ea vero.

(27) C. de probat. ad leg. sive possidetis; n. 8 cfr. ancora C. ad S. C. Maced. ad leg. filius. n. 12.

(28) Consilium 337 pars I.

(29) C. de dot. prom. ad l. frustra n. 3.

(30) D. V. de jure dot. ad leg. cum post, § gener.

(31) Die Rechtsfiktion in iher geschichtlicher und dogmatischer Bedeutung, p. 83 nota 1.

(32) Specimen juridicum inaug. de Fictionibus juris, p. 14-15.

(33) D. V. de pactis, ad l. tale pactum § qui provocavit n. 9.

(34) Cfr. la stessa cosa anche nella C. 5, § 4 de temp. et rep. opp. 7, 63.

(35) Ad D. V. pro socio, ad leg. ea vero n. 1.

(36) Consilium 121, n. 2, in 4ª parte.

(37) Ad es. V. D. de jurejur, ad leg. sed si possessor § item si jura.

(38) D. V. loc. ad l. qui ad cert. n. 2.

(39) Del resto il riavvicinamento che Baldo ha fatto della *praesumptio* in genere quindi anche di quella semplice colla finzione è più vero di quello che non si creda. La presunzione semplice generalizza l'induzione dell'ignoto da un fatto noto; dato dunqne che in un caso concreto si presenti il fatto noto, la legge vi riconnette senz'altro — fino a che non si provi il contrario — l'esistenza del fatto ignoto, il quale può portare con sè determinate conseguenze giuridiche. Ma come si vede, l'esistenza del fatto ignoto non si fonda già sull'esame serio del caso concreto, la presunzione rappresenta anzi, pei proceduristi, lo sgravio dell'onere della prova. Ora, la prova contraria (ammessa in teoria) potrà o non potrà intervenire in pratica a ristabilire anche soggettivamente la realtà delle cose. Ma intanto è chiaro quanta parte abbia, prima che ciò avvenga (e quando non avvenisse mai?) la sovrapposizione alla realtà vera di un concetto aprioristico

che per lo più, ma non sempre, combacia colla realtà. — Dunque anche per le presunzioni semplici non è già il fatto ignoto che spiega la norma e le conseguenze giuridiche in essa contenute, ma solo e sempre una ragione d'ordine pubblico, che consiglia il legislatore di esonerare dall'onere di una determinata prova. Su ciò cfr. Ferrini, le presunzioni in diritto romano. *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XIV, fasc. II, III, 1, n. 7 e seguenti.

(40) D. V. de ritu nuptiarum ad leg. qui in provincia n. 8.

(41) È notevolissimo che già Baldo preveniva una distinzione che oggi è da qualcuno sostenuta come opinione nuova. Il Bierling (Zur Kritik der jurist. Grundbegriffe, II, pag. 84 in nota) ammette che negli effetti pratici la distinzione tra presunzione j. et de j. e finzione è pressochè nulla, ma teoricamente colla presunzione j. et de j. si ricollega il pensiero della possibile concordanza del presunto colla realtà, mentre alla finzione corrisponde la coscienza dell'impossibilità di quella concordanza. Questo stesso pensiero esprime Baldo nel frammento succitato (D. V. de ritu nuptiarum ecc.). Questa distinzione poggia sull'equivoco, come quella fatta dal Berger (cif. la nota appresso). In realtà il concetto di verosimiglianza esiste sia per la finzione come per la presunzione (in quanto la norma si adatta al fatto *vecchio* nella finzione come al fatto *noto* nella presunzione); come pure in ambedue vi è impossibilità di concordanza o *falsità* (in quanto la norma medesima per sè non si adatta al fatto *nuovo* della finzione, o al fatto *ignoto* della presunzione).

(42) C. de prob. ad l. Sive poss. 15. Vi ha dunque nella presunzione juris et de jure una funzione comune alla finzione e cioè la creazione di una nerma giuridica nuova. E a ciò si arriva in ambedue i casi applicando a substrato di fatto (e cioè al fatto nuovo) una qualità giuridica che non gli conviene (e cioè la vecchia norma). Uso qui le stesso parole di cui si serve il Berger op. cit. p. 88 per definire la finzione. Il Berger distingue finzione da presunzione assoluta, (op. cit. p. 94-95). Secondo questo autore la presunzione j. et de j. non avrebbe a differenza della finzione importanza alcuna pel diritto materiale. Non sarebbe che la proposizione di un fatto non provato, rispetto al quale è estinto il rimedio della prova contraria; per ciò non avrebbe più il valor *pratico* ma solo *teorico* di una presunzione. Invece io credo che la distinzione sia solo apparente. Infatti la mancanza di prova contraria induce la certezza che, il fatto non provato potendo non verificarsi in una fattispecie, la regola non si attaglierà ogni qualvolta si sappia con certezza che quel fatto non provato (corrispondente al « fatto vecchio » che abbiam trovato in ogni finzione) in un caso concreto non si verifica. Eppure l'applicazione della norma legislativa rimane ferma anche in questo caso, nonostante la contraddizione tra il fatto nuovo (che si verifica effettivamente in luogo del fatto non pro-

vato, legislativamente presupposto) e la norma che, nell'intenzione del legislatore, vorrebbe essere solo la norma propria del fatto vecchio presupposto, ma in realtà insussistente. Ed ecco dunque, che si ha l'applicazione ad una situazione di fatto di una qualità giuridica che non le si converrebbe: precisamente quanto il Berger afferma solo per la finzione.

(43) C. ad leg. 1, n. 1, de jure aur. anul.

(44) D. N. de fidejuss. ad l. cum decem § si fidejussor n. 2.

(45) C. ad leg 1, n. 10 de jure aur. anul.

(46) D. N. de stip. serv. ad l. servus n. 2.

(47) D. V. Si certum petatur ad leg. singularia n. 7-9.

(48) C. de cad. toll. ad leg. un § ne autem n. 9.

(49) Ricordo altri passi di Baldo, in cui senza veramente un diretto nesso colla teoria della rappresentanza è detto « paria sunt per se facere et alteri committere ». (D. V. quod cujusque ad l. plane § si decuriones n. 1) « qui per alium facit per se ipsum facere videtur, qui per alium postulat aut nominat, ipse postulare et nominare videtur ecc. ».

(50) C. de non num. pec. ad. l. si cui n. 8.

(51) Stellv. neg. gestio, p. 37 e seg.

(52) Geist des röm. R. III, pag. 166.

(53) Super Secundo Decr. f. CLV (Lugduni, 1547) de restitutione spoliatorum.

(54) D. de leg. ad ad l. si ita. § si is, n. 2.

(55) C. de natural. lib. ou ad leg. nuper legem n. 4.

(56) D. I. de lib. et posth ad l. si eius n. 5.

(57) Op. cit., p. 83 e seg. specialm. pag. 87 e seg.

(58) Cfr. Bierling, op. cit., p. 91, n. 166.

(59) Io non credo però — per ragioni che sarebbe troppo lungo esporre — che l'esempio della persona giuridica, fatto dal Ihering (op. cit. pag. 299), sia una finzione impropria, o, come Ihering la chiama, *dogmatica*. È invece un caso tipico di vera e propria finzione *storica*.

(60) Ihering, pur respingendo oggi la finzione storica, ammonisce essere meglio una buona norma giuridica creata da una finzione, che una cattiva norma poggiante sulla verità, sulla assenza di ogni finzione, op. cit., IV, p. 296.

(61) Danz, Der sacrale Schutz im röm. Rechtsverkehr, p. 237 e seg. e d'altra parte Demelius, die Rechtsfiktion ecc., p. 12 e seg.

Prof. PASQUALE DEL GIUDICE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA

BALDO E GLI STATUTI DI PAVIA

Che Baldo abbia preso parte alla riforma degli statuti di Pavia è una opinione che, accolta dapprima dai giuristi pavesi del secolo decimosesto, si diffonde poi tra gli storici e gli eruditi posteriori anche di altre regioni. Tutti ne parlano però in modo dubitativo, come di un *si dice*, e senza il sostegno di alcuna prova diretta o indiretta. Lo stesso Savigny nel capitolo dedicato a Baldo della sua classica opera ripete sulla fede di Panciroli e Mazzucchelli: « Vuolsi che in Pavia (Baldo) riformasse gli statuti della città ». La credenza tradizionale si è mantenuta per più secoli. Vediamo se la sia fondata.

La prima attestazione di essa, per quanto si sappia, ricorre verso la fine del secolo decimoquinto in uno scritto di Franceschino Corti iuniore, il quale lesse diritto civile in Pavia dal 1490 (giusto un secolo dopo la venuta di Baldo), e fu nipote e scolaro di un altro Francesco Corti seniore, anch' egli insegnante dell'Ateneo alcuni anni prima. Franceschino Corti, dunque, nel quinto dei suoi consulti num. 12 (1) così si esprime: « Primo quod verba statuentium praesertim quando statuta eduntur a personis literatis et in locis insignibus prout est in hac civitate Papiae, ubi fert (sic) statuta fuisse a Bal. edita et ab aliis eminentissimis viris et iurisconsultis ut solet communiter fieri secundum Paul. de Castr. ».

Tutti gli altri attingono a questo passo come unica fonte;

così i giureconsulti pavesi Iacopo Menochio e Flavio Torti come l'alessandrino Lancellotto Gallia e il reggino Guido Panciroli.

Il primo nel suo trattato del possesso (*De recup. possess, remed.* IX, n. 343) (2), ripete su la fede del Corti: . . . « ubi statuta civitatum non nisi a viris peritis, imo consultissimis compilari solent: ut fertur statuta Papiae a Baldo perusino edita esse, ut refert Cur. iun. in consilio 5, num. 12 ».

Così Gallia nel consulto 96 num 40 della sua raccolta (3): . . . . « et quidem usus (quod maius est) qui a iuristis sit receptus, cum presupponantur statuta Papiae a Bald. et aliis eminentibus II. CC. fuisse edita, ut attestatur Curt. iun. d. cons. 5 num. 12 ».

Il Panciroli nella vita di Baldo rincalza con una variante di suo capo (4): « Solus denique Decurionum mandato Ticinentium statuta condidisse dicitur »; e in nota cita il solito consiglio di Corti.

Finalmente Flavio Torti, il dotto commentatore degli statuti pavesi, e che aveva perciò maggior interesse ad appurare la cosa, s'accontenta anche lui di riferire il detto del Corti senz'aggiungervi nulla di proprio, ma confortandolo dell'autorità di Menochio e di Gallia. Nelle annotazioni al proemio degli statuti civili, p. 143, dice (5): « Incipit prohemium statutorum inclytae civitatis Papiae, patriae meae dilectissime a Baldo perusino tum civilis sapientiae, tum philosophiae mysteriis instructissimo compilatorum, et ab aliis eminentissimis viris et iurisconsultis, si Francisc. Curt. iun. papiensi i. c. clarissimo creditum volumus, cons. 5, num. 12, versic. primo, quod verba, quem sequitur et confirmat illustrissimus concivis noster et praeses reddituum extraord. pro potentissimo Hispano rege, Menoch. in tract. de recuper. possess. remed. 9, num. 343, Gallia in cons. 96, n. 40 post Curt. supra allegatum », etc.

La credenza come nacque e come fu espressa dal Corti, così passò inalterata negli scrittori posteriori. Essa rimase sempre come una opinione verisimile ma dubbia, e non prese mai consistenza di un'affermazione sicura. E veramente non poteva,

chè l'ostacolo veniva appunto dagli statuti di Pavia i quali toglievano fondamento alla credenza medesima.

Questi statuti riformati alla pari di molti altri del dominio Visconteo al tempo di Gian Galeazzo constano di tre parti, diritto pubblico *(de regimine potestatis)*, diritto civile e diritto criminale. Alle prime due parti vanno innanzi due proemi quasi identici, ma con questo notabile divario: che mentre il proemio degli statuti politici accenna soltanto alla revisione compiuta da prudenti e savi cittadini, l'altro premesso agli statuti civili dà tutti i nomi dei personaggi deputati alla riforma. Infatti dopo la solita invocazione si legge: « Infrascripta statuta civilia fuerunt compilata, ordinata ac correcta per infrascriptos inferius nominatos sub anno Dni millesimo tricentesimo nonagesimo tertio, indictione prima. Poi seguono i nomi di tredici riformatori, sei qualificati dottori in legge, e sette senza alcuna qualificazione. Dei sei dottori, quattro appartengono all'Università, e sono Gualtierino di Zazzi (il primo nominato), Giacomo Mangiaria, Cristoforo Maletta e Carnevale Astolfi; gli altri due, Pietro de Curte e Gio. Francesco de Mangano non figurano, per quanto si conosce, nel ruolo dei lettori. Ma di tutti e tredici si dice espressamente che sono cittadini pavesi (*omnium prefate civitatis civium*).

Il proemio degli statuti civili adunque non porge nessun appiglio alla tradizione, anzi la esclude di netto; perchè se Baldo fosse stato tra i compilatori di essi, il suo nome sarebbe stato messo allato a quello degli altri insegnanti dell'Ateneo, tanto più che quel nome avrebbe dato lustro alla commissione e all'opera. Se non che egli perugino, nuovo alla Lombardia e venuto appena da qualche anno a Pavia, difficilmente poteva entrare in una commissione della quale la cittadinanza pavese era una qualità non indifferente ed una condizione essenziale per la buona riuscita del lavoro. Si trattava della riforma di un diritto locale, e le persone a ciò più idonee erano quelle appunto che avevano perfetta notizia di esso e dei bisogni della città.

Ma, donde venne la leggenda che lega il nome di Baldo alla riforma statutaria pavese? Non lo sappiamo. Forse la

grande reputazione del giurista perugino, il favore da lui sempre goduto presso il Visconti (6), e sopratutto il fatto dell'avere lui una volta sostenuto le ragioni della città di Pavia, insieme con Zazzi e Francesco Guidoboni in una causa contro Tortona per il possesso del luogo di Cagnano, possono aver contribuito alla formazione della leggenda. Siccome Baldo e Gualtierino furono uniti in una controversia che interessava la città, così probabilmente si volle veder congiunti ancora i loro nomi nella riforma statutaria della città medesima. Ma per sè tale circostanza è destituita d'ogni valore probatorio; onde la mancanza di una qualsivoglia conferma per parte dei documenti ne consiglia di negar fede a cotesta leggenda.

Pavia, luglio 1900.



NOTE

(1) *Consiliorum* FRANCISCHINI CURTII *iunioris*. Pars prima. Venetiis 1575, p. 13.

(2) IACOBI MENOCHII, *De adipiscenda, retinenda et recuperanda possessione,* Venetiis 1606.

(3) *Consiliorum sive responsorum* D. LANCELLOTTI GALLIAE *alexandr. iuriscons.* etc. Venetiis 1598.

(4) *De claris legum interpretibus Libri quatour,* Lipsiae 1721, p. 166.

(5) *Annotationes seu Lucubrationes ad statuta inclytae civitatis Papiae* FLAVII TORTI etc. Papiae 1617.

(6) È interessante a questo riguardo una lettera che il duca diresse a Baldo il 9 febbraio 1399 da Pavia (circa tre mesi dopo il noto decreto di Cusago), nella quale lo esortava a recarsi a Piacenza, dov' era trasferito lo Studio per causa della peste. Questa lettera tuttora inedita la trassi parecchi anni addietro a Roma da un cod. Vallicelliano D. 24 cartaceo della fine del sec, XV, fol. 9. — Eccola:

« Dux Mediolani ac Papie ac Virtutum Comes.

« Dilecte noster. Nobis valde placeret in casu quo commode possitis, quod espeditis his super quibus Egregius legum doctor dnus Ubertus de Lampugnano dilectus consiliarius ac generalis vicarius noster vos alloquetur, vos Placentiam transferreretis per ibi moram trahendo. Ad hoc, ut ex vestro persone presentia nostrum Studium ibidem magis in honoratum redderetur. — Dat. Papie die viiij februarii mccclxxxxviiij ».

L' intestazione porta: « Egregio et famoso iuris utriusque doctori dno Baldo de Perusio dilecto nro ».

Questa lettera rettifica l'asserzione del Savigny, II. p. 671 (ediz. ital.) che Baldo sia andato a Piacenza nel 1398 al tempo del trasferimento dello Studio. Egli invece si trovava tuttora a Pavia nel febbraio 1399. E se negli annali piacentini del RIPALTA (MURATORI, XX, p. 939) il suo nome figura nell'elenco dei lettori di Piacenza appunto in detto anno, vuol dire che Baldo dovè ottemperare all' invito del duca, starvi pochi mesi per ritornare poscia alle vacanze dello stesso anno in Pavia, dove scrisse il suo testamento.



« Altri opinarono che questi trattati sugli statuti municipali « non fossero opera di Baldo, ma sì bene di Sigismondo, e di « Baldo giuniore, suoi pronipoti, e che li compilassero dalle « opere stesse di Baldo: e veramente nelle vecchie edizioni già « ricordate si legge nella prefazione: — *in ordinem redegit Si-* « *gismundus Baldi pronepos* —; e tanto si ripete in una edi- « zione di Lione del 1554 (2).

« Nella Feliniana di Lucca esiste in gran foglio, senza note « di editore, di luogo e di anno: — *De dictis Bartoli et Baldi* « *ad intelligentiam statutorum* —, ove così gli editori in prin- « cipio: — *opera et industria I. U. D. domini Sigismundi* « *pronepotis Baldi praefati correctum et per alphabet. dige-* « *stum* — (3) ».

Nella grande edizione dei — *Tractatus illustrium I. C.* — si trova prima — *Baldi Perusini I. C. clarissimi tractatus doctus juxta ac elegans DE STATUTIS alphabetico ordine congestus, authore d. Sigismundo eius pronepote* —; seguono poscia le — *Regulae generales statutorum per dominum Baldum* — (4).

Nella bibliografia, generalmente assai accurata, del Brunet non è menzione d'alcuna opera di Baldo (5).

L'Hain invece nel suo *Repertorio bibliografico dei libri a stampa sino al 1500* (6), ricorda del trattato *De Statutis* le seguenti edizioni:

« 2531. Opus circa materiam statutorum, quae consueve- « runt esse per Italiam. *F. 1 a vacat. F. 1 b notitia typogr.* « *F. 2-4 tab., in cuius fine:* Finit. || *tabula F. 5 a incipit opus:* « [a] STATUTUM est. || q. lis finiatur a tempore || litis *etc. In* « *fine:* Famosissimum opus Baldi circa ma || teriam statutorum « que communiter consueve || runt esse per Italiam sparsim per « ipsum Baldum in || diversis lecturis posita et nunc ex eis in « unum || per alphabetum collecta et sub congruis litteris || et « titulis situata Necnon et regule Bal. et || Bar. circa ipsa sta- « tuta Ac contradictiones Bar. in || quibus sibi ipsi contradicit « etiam ex diversis lecturis || collecte Finit feliciter. *Ultim. f.*

« *a registr. s. l. a. et typ. u. f. r. ch. s. f. c. et pp. u. 2 col.*
« *52 l. 156 ff.*

« 2332. *F. 1 a vacat. F. 1-b. tab., quam f. 3 excipit ep. ad* « *lect. F. 4 a* (*c. sign. a 4*): [a] Statutum est q. lis ‖ finiatur « a ‖ tempore *etc. In fine:* Famosissimum opus Bal. circa ma- « teriam statutorum que ‖ communiter consueverunt esse per « Italiam sparsim per ipsum ‖ Bal. in diversis lecturis posita « et nunc ex eis in unum per ‖ alphabetum collecta et sub « congruis litteris et titulis situata: ‖ Necnon et regule eiusdem « Bal. et Bar. circa ipsa sta ‖ tuta: Ac contradictiones Bar. in « quibus sibi ipsi contradi ‖ cit etiam ex diversis lecturis collecte « finit feliciter: Impres ‖ sum Venetiis per Andream de thore- « sanis de Asula. An ‖ no dni M.CCCC.LXXX.VI die vero quinta « septembris. *Registr. f. maj. g. ch. c. s. et c. 2. col. 66 l. 10* « *5 ff.* ».

Il Graesse, diligentissimo sempre, di Baldo ricorda solamente la — *Lectura sup. II. ff. vet.* — e la — *Lectura super usibus feudorum* — (7).

In una bellissima edizione lionese della « *Practica Baldi* » (8) è compreso il trattato *De Statutis*, ed all'intero libro è premesso il seguente preambolo: « *PERUTILIS AC VERE* « *AUREA* ‖ *Practica iuris utriusque monarche ac lu* ‖ *minis* « *dni BALDI DE UBALDIS DE PERU* ‖ *SIO, non solum ad-* « *vocatis: verum procurato* ‖ *ribus: et aliis practicantibus summe* « *neces* ‖ *saria: cum additionibus domini ANTONII* ‖ *DE CRE-* « *MONTE: que preter primam omnes* ‖ *textui inseruntur: ET* « *CUM PRISTINIS APOSTIL* ‖ *LIS CLARISSIMI I. U.* « *DOCTORIS DNI CELSI* ‖ *HUGONIS DISSUTI. No-* « *vissime cum adiectio* ‖ *ne nonnullorum titulorum in quibus-* « *dam* ‖ *antiquissimis exemplaribus inventorum* ‖ *hactenus* « *non impressorum: ET CUM REPER* ‖ *TORIO ALPHA-* « *BETICO.*

« *ADVERTAS LECTOR: QUOD AN* ‖ *GELUS in tra-* « *ctatu suo maleficiorum super* ‖ *verbo: ex intervallo. dicit pra-* « *cticam istam:* ‖ *seu mavis compendiosam: fuisse TANCRE-* « *DI* ‖ *de corneto. EGO VERO BALDI ESSE AFFIRMO* ‖

« *ut patet in pluribus eius locis: maxime* || *in prefatione ante*
« *Rubricam de iurisdictio* || *ne fo. iiij. et in questionibus circa*
« *appellatio* || *nem. q. 1. nu. ij. circa fi. illius questionis FO. L.* ».

Il Vermiglioli, a proposito della *Practica Baldi* (9), scrive: « La prima edizione che ci cadde di osservare fu di Lione, 1528, « in 8°. Vi precede un monito di Angelo suo fratello, ove avvisa « come quest' opera credevasi di Tancredo da Corneto (10), ma « egli assicura essere di Baldo. Fra le opere del Baldeschi non « la troviamo mentovata dal Fontana nel suo *Armament. Iur.* « L'Oldoino a quel trattato ne aggiunge un altro: praxim utriu- « sque juris compendiosam, ma forse è l'opera stessa ».

Circa l'opinione del Vermiglioli sul passo surriferito è anzitutto da osservare che il monito, — com' egli dice, — non è di Angelo, ma bensì dell'editore di Lione, il quale intese appunto con quello a rettificare l' asserzione di cotesto Angelo circa la paternità della *Practica*. Ma, oltre all'aver erroneamente interpretato quel passo del preambolo, il Vermiglioli ha anche dimenticato ogni regola di buona critica asserendo trattarsi di Angelo Baldeschi, fratello di Baldo, poichè nè si diè premura di ricercare alla sua fonte la sospetta notizia, nè ricordò ch'egli stesso nell'enumerazione, quasi sempre accuratissima del resto, delle opere di Angelo I Baldeschi, fratello del sommo giureconsulto, e di Angelo II, suo nepote, non aveva compreso neppure indirettamente quel trattato « *De Maleficiis* » del quale pure accettava, in via di riferimento, le conclusioni. Giova poi ricordare che siffatto trattato non si trova nella grande collezione veneta dei « *Tractatus Illustrium I. C.* », e non è neppure citato o comunque ricordato in quelle raccolte che sulla materia de' maleficî rimangono anche d'epoca non di molto posteriore, quando cioè più fresca doveva esserne la memoria e più facile il rinvenimento (11).

Resta dunque a vedere qual sia l'autore del trattato « *Maleficiorum* », da cui l'editore lionese attinse la notizia, che volle correggere, e se egli abbia o no errato nel desumerla dalla prima fonte e nel riferirla.

Molto più concludenti invero ci sembrano per stabilire la

paternità del « *De Statutis* » i due passi della « *Practica* » citati dal suddetto editore, de' quali dovendo noi valerci in appresso, non sarà inopportuno qui riportarli. Il primo è a foglio IV r.° della « *Practica* » (edit. lugdun. cit.), ed è del seguente tenore:

« Dignum quidem reputatur inter alia mihi videbatur: ut « dubia subtilia legum divina mihi gratia inspirante ad quoddam « breve ducam opusculum: peroptatum et utilitate hominum ut « hoc florentissimum opus aperiat mentes legentium. Invocato « Chripsti nomine per legum dogmata gloriosa ff. de iustitia et « jure libr. 1. et in rubro et nigro C. de no. co. compo. post « tanti culminis invocationem quedam inventiones dubieque que« stiones mihi exorte sunt: que non inveniuntur ad plenum « per glo. ordinate: perutile putavi *EGO BAL*[*DUS*] *DE PE*« *RU*[*SIO*] *juris utriusque doctor et minister:* ipsas adinven« tiones questionum ad unum opus colligere: et sub compendio « aduatare [sic, pro *adnotare*] non simpliciter: sed secundum « quod deus ministrabit aliqua nova proponere §. O enim quan« tum novum opus aggredior. Non quod aliquis non sit ag« gressus; sed quia licet fuerit aggressus: non tamen sic lucide « nec sub compendio: sicut ego. sunt enim nonnulle quidem « questiones in scriptis per plerosque docto. juris canonici et « civilis sub diversis libris ordinate et compilate: sed non ita « decise nec competentibus titulis talique stilo composite: sicut « in hoc brevi opere ordinatur maxime post opiniones doctorum « antiquorum: que per nonnullos famosissimosque doctores novo « germine corriguntur. idcirco ipsas questionum decisiones ex « intellectu textuum et gl. et ex dictis famosissimorum doc. ipsas « q. omnes sub num. XIII titulorum seu rubricarum per ordi« nem recidendo secretissima novissima verba pandam. et primo « circa jurisditionem . . . . §. Duodecimo circa statuta termi« norum . . . . » (12).

Il secondo brano richiamato dall'editore lionese a conferma della sua tesi è tolto dal capitolo primo delle « *Questiones circa appellationem* » (trattato nono della « *Practica* »), nel quale Baldo dà notizie autobiografiche:

(Ibid., fol. L r.°) « .....Sed municipes non condendo legem bene « possunt renuntiare appellationi. Inno. plene in c. veniens. ubi « plene et predicta *disputavi in civitate senarum. anno quo stu-* « *dium meum complevi et fui doctoratus. postea bononie* (sic) *ivi* « *causa legendi.* §. Et quia etiam illic venit Bart[olus] ipso ibidem « presente predicavi. questionem disputavi qui strictissimis ar- « ticulis mecum bellavit ab hora .xvi. usque ad .xxi. die .xvi. « novembris. anno dni .m.cccxliiii. quo die a magnis doctoribus « et scholaribus *reportavi victoriam et honorem* astante reveren- « dissimo dno vincentio tunc legato bononie: cuius bona volun- « tate unanimes doc. ipsi laudaverunt predicta decisa et per me « conclusa ».

Dai due testi surriferiti, che, sino a prova in contrario non abbiamo alcuna ragione per ritenere apocrifi o interpolati, si ricava che non solo l'autore del « *De Statutis* » è il Baldo, ma eziandio che egli lo scrisse dopo la sua lettura di Bologna, e cioè tra il 1344 e il 1355: anzi da quell'appellativo di *minister Iuris,* che egli aggiunge alla sua qualifica di giureconsulto, non è azzardato dedurne che Baldo compilasse il « *De Statutis* » nel tempo in cui ricopriva qualche pubblica carica, nella quale fosse più o meno direttamente compresa l'amministrazione della giustizia. Tale carica potrebbe essere stata, ad es., quella di avvocato del collegio della Mercanzia e di altri collegî delle Arti, che fu tra i primi officî pubblici che ebbe nella sua città, ed in cui erano indispensabili e quotidiani l'uso e l'applicazione delle compilazioni statutarie, sia del Comune, che degli altri minori nuclei sociali. Nella quale opinione ci conferma pure il carattere del trattatello « *De Statutis* », inspirato a concetti quasi del tutto pratici, senza pretensioni scientifiche, come lo dimostra pure l'esigua sua mole. Infatti più che un' esposizione dottrinaria di tutta l' importante materia, che avrebbe forse richiesto più d'un volume, il Baldo, come in tutto il resto della « *Practica* », intese semplicemente di offrire la risoluzione di alcuni casi controversi circa l' interpretazione degli Statuti, non curandosi di coordinare e sviluppare il suo tema in modo da darne una vera e propria trattazione sistematica ed ordinata.

Che, del resto, Baldo abbia certamente scritto alcuna cosa sulla materia degli Statuti, lo dimostra in modo incontrovertibile il fatto che l'opera del di lui nepote Sigismondo, d'assai maggior mole, andò sempre sotto il nome del Nostro, attribuendosi a Sigismondo non la paternità d'un lavoro originale, ideato *ex novo,* ma bensì di un rimaneggiamento, di una ricostruzione dell'opera appena abbozzata dal suo grande antenato (13). Certo l'opera, molto complessa e vasta, di Sigismondo è ben lungi dal rappresentare soltanto una seconda edizione riveduta e corretta del primitivo trattato, ma certo accenna in modo sicuro alla esistenza di quello, che fu come il primo nucleo, da cui Sigismondo trasse l'inspirazione del suo lavoro, e che egli, per continuare quasi la tradizione gloriosa del suo illustre antenato, valendosi anche delle altre opere di lui, ampliò e rifece con altri criterî e altro metodo, seguendo in questo l'uso generale del tempo di sviluppare e completare le opere dei grandi giureconsulti passati.

È fuori di dubbio d'altronde che il lavoro di Sigismondo, assai più utile per la pratica, più ricco ed anche scientificamente più importante, specialmente per lo spoglio accurato delle fonti baldiane, eclissò presto il primo e minore trattato, da cui è essenzialmente diverso, ma del quale indubbiamente richiama e conferma la memoria. E ciò meglio ancora che da considerazioni generiche apparirebbe vie più evidente da un confronto analitico di quelle parti che le due trattazioni hanno comuni, ma tale disamina non è nel nostro intendimento perchè ci trarrebbe troppo lungi dai modesti confini che ci siamo proposti (14).

Nulla del resto hanno che fare coll'operetta da noi presa in esame quelle « *Regulae generales Statutorum per dnum Baldum* » che si leggono, nella grande edizione veneta surricordata dei « *Tractatus illustr. I. C.* », subito dopo il « *De Statutis* » (15); quelle infatti sono evidentemente apocrife, o a meglio dire, rappresentano solamente un breve spoglio di opinioni di Baldo su alcune norme statutarie, accennate in modo puro e semplice, e raggruppate sotto diversi capi a seconda della ma-

teria, senza alcun apparato critico e senza discussione di sorta, analogamente a quelle che seguono « *per dnum Bartolum* », che hanno lo stesso carattere di repertorio ad uso della pratica. Chè anzi ivi molti degli argomenti svolti nel « *De Statutis* » non sono neppure notati.

Questo invece, sì per il metodo della compilazione, che pel suo contenuto, ha una certa tal quale veste scolastica che lo avvicina di molto ai trattati dello stesso autore, come, ad es., quello « *De Syndicatu* », sebbene a tutto rigore non possa meritar il nome di trattato, essendochè, come abbiam detto, non abbraccia tutta l'amplissima materia degli statuti, ma riguarda soltanto alcune delle più dibattute questioni, quali forse si presentarono nella pratica allo scrittore.

È in ultimo da osservare eziandio che il modo di argomentare, di formulare i quesiti, e di risolverli, ossia i metodi di discussione, come pure lo stile usato nel « *De Statutis* », son quelli proprî di Baldo, da lui tenuti costantemente nelle altre sue opere, per quanto in questa molte osservazioni sieno a volte assai superficiali, alcuni argomenti assai poco concludenti e varie citazioni di fonti romane non sempre allegate a proposito. Vizî che, sebbene non estranei generalmente agli scritti giuridici di quel tempo, in quest'operetta hanno maggiore risalto, il che ci fece supporre appartener dessa ai lavori giovanili di Baldo, il quale forse perciò non si curò di farne altrimenti menzione nei successivi suoi scritti, come di cosa di minor pregio secondo l'opinione di lui e di molti altri che non vollero o trascurarono di annoverarla tra le opere sue.

Capitolo II.

Il contenuto del « De Statutis ».

§ 1.° — Il trattatello « *De Statutis* » consta di 29 questioni, risolute per lo più in base a principî giuridici generali ed ai testi del diritto romano, di cui generalmente si fa un grande sfoggio,

sebbene non sempre sien citati perfettamente a proposito. Di siffatte questioni, considerata anche la rarità dell'edizione che abbiamo sott'occhio, daremo, per comodità degli studiosi, gli argomenti, riassumendo, a titolo di saggio e per mostrare il sistema di trattazione seguìto dall'A., le prime cinque, e rinunziando ad ogni commento critico in proposito.

La prima questione, che serve anche di preambolo generale, è la seguente: se tutti gli statuti debbano ricevere un'interpretazione estensiva, o soltanto una affatto letterale (« *in finibus verborum secundum corticem* »). — A sostegno della seconda opinione si obbiettava, allegando, al solito i testi romani, che gli statuti « *sunt sterilia ita quod non pariunt sicut mula* », perchè da essi nasce soltanto una « *condictio, sicut ex qualibet lege noviter inducta; que condictio ex lege stricti juris est quia non connumeratur inter contractus bone fidei* ».

Il Baldo combatte siffatta teoria, con argomenti pratici e giuridici, sostenendo che debba ammettersi un'interpretazione estensiva, non « *ad substantiam* », ma soltanto analogica: « *ut ad simplicem casum extendatur* », e ciò specialmente perchè quello che lo statuto non disciplina, è lasciato al gius comune « *cui omnes homines debent obedire* », e al diritto civile che riman fermo tutte le volte che la norma statutaria non vi deroghi espressamente.

Quindi, se la frase dello statuto è chiara e manifesta, allora vale il principio « *dura lex, sed tamen lex* » e deve applicarsi: « *licet enim perdurum, servandum tamen est* »; se invece è ambigua ed incerta, allora va intesa « *secundum limitationem juris comunis* »; onde, se lo statuto impone un obbligo generico, deve ammettersi la deroga per chi vanti una legittima scusa, altrimenti « *contineret iniquitatem quam lex semper repellit* ».

§ 2.° — Questione seconda: « Se in una compilazione statutaria ci sien due norme in contrasto fra loro, anzi apertamente contradittorie, si dovrà applicare la più antica o la più recente, ovvero l'una o l'altra a piacere? »

In tesi generale, — risponde il giureconsulto —, la legge

antica cede alla nuova, « *quia ultima prevalent prioribus* ». Però se la legge posteriore non corregge espressamente la precedente, questa deve continuare ad applicarsi.

Qui deve distinguersi se lo statuto contenga due norme semplicemente differenti in qualche modalità, o norme del tutto in antinomia tra loro.

La prima ipotesi ammette due casi: 1.° se le due regole si riferiscono allo stesso fatto, e portano la stessa sanzione, s'applica un'unica pena, perchè « *ex eodem facto non debet quis duplici pena puniri* »; e ciò anche nel caso che le due norme sieno state stabilite in epoche differenti, poichè « *statuta omnia in eodem volumine contenta videntur eodem tempore condita* », unico essendo l'atto d'approvazione del popolo; 2.° se le due norme contemplano fatti diversi, allora valgono ambedue nelle rispettive fattispecie, « *quia diversa nec positive, nec remotive tolluntur* ».

Nella 2ª ipotesi, quando cioè vi sia manifesta contradizione, in modo che prima venga permesso ciò che poi è vietato, ambedue le disposizioni son nulle, perchè « *ad oppositum unius contrariorum sequitur destructio alterius* », pel fatto che « *contraria se non compatiuntur* ».

§ 3.° — Questione terza: « Se valga lo statuto che concorda perfettamente col diritto civile ».

Siffatto statuto di per sè stesso non ha valore, e le sue norme si applicano non perchè sancite dallo statuto, ma perchè ammesse dal diritto civile che ha prevalente importanza; esse quindi sono inutili, in quanto « *jura municipalia statutorum ita se debent habere ad leges communes ut aliquid addant vel detrahant, sicut et jus civile debet addere vel detrahere juri gentium* ». Talvolta però possono giovare all'interpetrazione del diritto civile per risolvere i casi dubbi; ed anzi deve ritenersi che intendano sempre a tale scopo, giacchè sarebbe assurdo supporre che « *verba statuti ludibrio et superflue posita essent: quod esse non debet* ».

§ 4.° — Questione quarta: « Se le disposizioni statutarie in materia civile possano applicarsi alle cause criminali ».

Vi sono ragioni per sostenere l'affermativa come la negativa. Certo è però che vi sono differenze profonde tra il civile e il criminale, sia quanto alla forma, che alle sanzioni e agli effetti. Ad ogni modo può dirsi: *quod cause civiles sunt trahende seu terminande per criminales, tamquam maius ad minus* ».

§ 5.° — Questione quinta: « Quando lo statuto ponga per sanzione d'un reato il taglio d'un membro, e non dica quale, od il reo non abbia il membro designato dallo statuto, allora *quid agendum?* »

Se nello statuto non è detto qual membro si debba amputare, in tal caso si addiverrà al troncamento della mano sinistra « in qua [reus] minus potest »; a meno che il delitto non sia di quelli che importano la perdita della mano destra, come il falso commesso da un notaio; se poi il colpevole avrà soltanto la destra, dovrà punirsi in quella; e se non avrà neppur la destra, in un altro membro qualsiasi.

Si ammette poi che per ragioni speciali il giudice possa mitigare le pene sancite dagli statuti, ma non mai mutarle da corporali in pecuniarie od altrimenti, a meno che non sia il principe « qui commutare et remittere potest ».

§ 6.° — Questione sesta: « *Cavetur statuto quod dominus bestiarum dantium damnum condemnetur pro qualibet flecta in decem libris, sed a flecta infra teneatur pro qualibet bestia in decem solidis: accidit quod aliquis pro damno sibi dato accusat aliquem de triginta bestiis sibi damnum dantibus, nec facit in accusatione mentionem de flecta: queritur numquid teneatur tamquam de flecta in decem libris, an vero in decem solidis pro qualibet bestia?* »

Questione settima: « *Continetur in statuto certa pena talis res vel victualia vendantur ad tale pondus quod fiat per commune in tali loco qui debeat fieri per commune:* [*quid si*] *commune neglexerit facere pondus vel locum de quo in statuto continetur?* »

Questione ottava: « *Quid si aliquis offendit exbannitum pro maleficio? Numquid ex hac offensione punietur?* »

Questione nona: « *Cavetur statuto quod ex verbis iniuriosis*

puniatur quis in viginti: contingit quod aliquis dicit alicui unum verbum iniuriosum tantum: numquid punietur dicta pena? »

Questione decima: « *Quid si statutum prohibet vel permittit aliquid in genere masculino? Numquid idem servabimus vel intelligemus in genere feminino?* »

Questione undecima: « *Quid si aliquis se ipsum in rixa percutiat? Numquid puniri debet pena statuti quod dixit si quis percutiat in rixa etc.?* »

Questione duodecima: « *Utrum per statutum quod permittit alicui accusare, liceat accusato officiali accusare?* »

Questione decimaterza: *Utrum tenens arma in porticu domus sit puniendus? Item qualiter intelligatur fieri ad domum insultus?* »

Questione decimaquarta: « *Utrum puniatur is qui prope arma invenitur stare?* »

Questione decimaquinta: « *Utrum teneatur adinventus cum re prohibita infra fines territorii, quando nondum excessit? Item an appellatione bladi continetur farina?* »

Questione decimasesta: « *Utrum punitus pro furto pena statuti remaneat infamis?* »

Questione decimasettima: « *Utrum appellatione familie unus solus contineatur?* »

Questione decimaottava: « *Utrum pacis beneficium prohibitum ex homicida sit prohibitum in mandante? Item que appellantur iniurie personales etc.?* »

Questione decimanona: *Utrum qui tenetur per statutum aliquid facere ad tempus possit illud facere post tempus?* »

Questione vigesima: « *Utrum moriente primo acceptante potestariam locum habeat illa electio in secundo electo?* »

Questione vigesimaprima: « *Utrum prohibitum vel permissum rectori civitatis trahatur ad rectores terrarum comitatus vel territorij eiusdem domino subiecti?* »

Questione vigesimaseconda: « *Quid sit agendum creditore negligente recipere quando debitor coactus vult solvere?* »

Questione vigesimaterza: « *Utrum comunitates castrorum que per statuta tenentur stratas custodire teneantur pro male-*

ficiis commissis in loco privatorum? Item an noceat derobato qui non cognoscat derobatores? »

Questione vigesimaquarta: « *Utrum statutum minuens tempus prescriptionis extendatur ad obligationes vel contractus de jure naturali vel gentium inductos? Et an pactum ingrediendi extendatur ad extraneum possessorem etc.?* »

Questione vigesimaquinta: « *Utrum particularis solutio debiti interrumpat prescriptionem in toto?* »

Questione vigesimasesta: « *Utrum reformationes vel statuta sint annualia vel perpetua? Et an statutum possit tanta solennitate vallari ut tolli non possit? Item an reformatio valeat citra propositum?* »

Questione vigesimasettima: « *Utrum teneat quod sit sine consilio illius qui debeat requiri ex forma statuti vel ultime voluntatis testatarum* [sic, pro *testatorum*] *aliquid fieri volentis consilio alicuius?* »

Questione vigesima ottava: *Utrum statutum quod prohibet bannitis ius agendi possit trahi ad ius excipiendi?* »

Questione vigesimanona: « *Utrum valeat pena pecuniariter apposita per statutum in homicidio?* »

Capitolo III.

Il « De Statutis » e gli Statuti perugini.

Uno degli argomenti che più efficacemente c' indussero a ritenere come opera di Baldo il trattatello da noi studiato, si fu il vedere che molti dei casi esemplificati da lui e molte delle conclusioni da lui accettate concordano perfettamente con quelle corrispondenti dello Statuto di Perugia, ch' egli, sì pel fatto d'esser quello la legge della patria sua, e sì per l'uso che sicuramente dovette farne nella gestione dei pubblici uffici che sin dai primi anni resse nella città natale, dovè necessariamente studiare e conoscere.

Sebbene varie sieno le redazioni degli statuti di Perugia,

crediamo fondatamente che Baldo debba aver, più che altro, portata la sua attenzione su quella volgare del 1342, ch'era in vigore al tempo in cui egli attese agli studî ed in quello eziandio nel quale probabilmente esercitò le prime pubbliche cariche in patria.

Ed a conferma di quanto ora abbiamo accennato, ci limiteremo a segnalare qui appresso, in modo brevissimo e colla maggior economia possibile di citazioni, quei passi del ricordato statuto che hanno maggiori analogie colle questioni trattate nel « *De Statutis* », e che forse inspirarono molte delle risoluzioni ivi contenute.

Nella questione 1ª è detto: « Statuto cavetur quod percutiens cum sanguine solvat centum; sine sanguine quinquaginta; et qui occidit solvat mille ».

Lo Statuto del 1342, alla Rubr. 78 del Libr. III « Del percotente con l'arma, § 2, fa la stessa distinzione relativa alla pena del ferimento, senz'aggravanti di tempo e di luogo: « Ma en gli altre luoche quegnunque, se sangue escierà, [il feritore] paghe per ciascuna percossa cento libre de denare. E se sangue non escierà, cinquanta libre de denare ».

L'A. fa quindi l'ipotesi del ferimento involontario per colpa d'un terzo, supponendo che lo statuto non la preveda: « . . . et nulla mentio fit de eo qui fieri fecit vel causam dat ad predicta committenda: accidit quod Petrus eiecit lapidem contra Titium: qui Titius tenet gladium nudum in manibus: qui lapis percutit manum ubi erat gladius, et ictus lapidis evolvit gladium de manu Titij, et percussit Sejum astantem cum sanguinis effusione etc. . . . . ».

Si conclude che Pietro, causa prima del fatto, non è punibile a tenore dello Statuto, perchè questo non contempla il caso del ferimento involontario. Orbene, anche lo Statuto di Perugia succitato non considera affatto tale ipotesi, sebbene in altri riguardi contenga una casistica anche più minuziosa, e disponga su fatti anche meno comuni e probabili di quello esemplificato dal giureconsulto.

Nella questione 5ª, ricordandosi la pena del taglio della mano, è detto che il notaio condannato per falso, dev' esser punito col taglio della mano destra, perchè « cum ea deliquit ». Tale sanzione porta pure il nostro Statuto alla Rub. 22 del Lib. III « Del fecente e fare fecente falso istromento ».

Nella 6ª questione, a proposito della pena di chi rechi danno colle bestie nel terreno altrui, si pone come normale la pena di 10 soldi « pro qualibet bestia a flecta infra ». Lo Statuto nostro invece, alla Rub. 211 del Libro III « Del danno dato con le bestie », sancisce per siffatto caso la pena di 10 soldi soltanto se il danno fu recato di notte, mentre una alquanto minore è riserbata a quello inferto di giorno. Tale differenza però non è di molto rilievo essendochè nella pratica l' ammontare delle pene oscillava con tutta frequenza entro vaghi confini, a seconda dei nuovi ordinamenti che, richiedendolo la necessità, facilmente si stabilivano sulla stessa materia, tanto da far alterare quasi di continuo le relative massime statutarie.

Il §. 8 contiene varie questioni relative al *bando* ed ai colpiti dal bando: così l'A. sul quesito se debbasi punire chi offende un bandito, riferisce due diverse opinioni: quella, cioè, secondo cui dev' andar impunita l'offesa fatta al bandito soltanto quando ciò sia esplicitamente permesso dallo Statuto, « quia quod a jure municipali fit legitime factum est; ideo penam non meretur »; e l'altra secondo la quale l' impunità dovea esser sempre accordata, procedendo essa dal diritto comune, per la ragione che i banditi « privati sunt a comunione civium sicut excomunicati a comunione fidelium, quod ipso facto ostenditur: sed constat quod excomunicati possunt occidi: nam ubi eadem ratio, eadem debet esse juris censura ». Il gc. però accetta soltanto la prima teoria: « licet offendere exbannitos, si permittitur ex forma statutorum, quia tunc jus comune metitur a statuto ». E tale autorizzazione infatti è data dallo Statuto perugino nella Rub. 265 del Libro III: « Che glie sbandite e condannate per certe peccate possano senza pena essere offese ». Chè anzi ivi si trova fatta alla anzidetta regola generale la stessa restrizione posta dal Baldo, che, cioè, non va esente da

pena chi offende od uccide coloro che furono sbanditi per delitti che non importino pena corporale: « quia non licebit privato maiorem penam inferre quam etiam per judicem inferenda ». Nella citata rubrica infatti è autorizzata l'offesa del bandito soltanto pei delitti di violenza sulle persone, ed in genere per quelli più gravi, puniti colla pena capitale o con altre corporali. Chè se alcuno avesse offeso un bandito per i minori delitti non contemplati dalla disposizione statutaria, veniva punito nella metà della pena sancita per le stesse lesioni, qualora fossero inferte ad un non pregiudicato. E come il gc. riconosce competere un' azione perentoria al processato per offese legittimamente recate al bandito, così nella citata rubrica si proibisce agli ufficiali del Comune di istruire processi per simile fatto, dichiarando irriti e nulli qualunque processo o condanna al riguardo.

L' A. contempla poi il caso di colui che offende un bandito venuto in potere della giustizia, ed opina che, sebbene a prima vista sembri esente da pena perchè « fecit lege permittente », pure deve esser punito per la ragione che la legge permette l'offesa al bandito « propter defectum publice vindicte, quam curia tenetur in eum exercere, et non poterat propter eius absentiam »; ma quando l'azione punitiva del pubblico potere può spiegarsi sul reo, allora cessa la facoltà della repressione privata, « quia cessante causa cessat effectus ». Analogamente dispone la Rubr. 154 del Libr. III citato, che punisce nel doppio della pena normale « l ofendente lo sbandito overo condannato staente en la forza del comuno ».

Al quesito poi se un bandito possa offendere impunemente un altro bandito l'A. risponde affermativamente, quando però il delitto o i delitti dell'offeso sien più gravi di quello dell'offensore, poichè a parità di reato « paria delicta mutua compensatione tolluntur ». E la stessa limitazione è posta dalla successiva Rubrica 166 del Libro III: « Che a ciascuno *pecunialmente* [cioè per delitti puniti solo con pena pecuniaria] sbandito sia licito prendere e uccidere lo sbandito e condannato *per certe cagione senza redentione* [ossia per delitti per cui non è am-

messa la commutazione della pena]. Ivi anzi è ammesso che l'offensore pel fatto suo debba venir liberato dal bando; la qual disposizione non è accennata da Baldo, a cui forse sembrò eccessivamente fiera e riprovevole, sebbene le sciagurate condizioni dei tempi l'avesser fatta adottare a quasi tutte le altre repubbliche medievali che, nella difficoltà di punire coi mezzi ordinarî i delitti, ne cercavano la repressione anche con espedienti tumultuarî e disordinati, invocando in molteplici guise la cooperazione della forza privata nella punizione de' reati più gravi (16).

Nella nona questione l'A. si domanda se, data la disposizione dello Statuto relativa alle ingiurie, che è formulata in plurale, sia punibile chi dica soltanto *una* parola ingiuriosa: e conclude affermativamente, « alias remanet iniuria impunita, quod esse non debet ». — A non dissimili conclusioni deviene lo Statuto di Perugia, il quale, dopo aver, giusta l'ipotesi fatta dal gc., parlato in plurale « de le parole engiuriose » (Libr. III, Rub. 184), dispone anche che « ciascuna parola engiuriosa » debba esser punita partitamente purchè però la somma delle multe non superi le 25 libre.

Questione analoga alla precedente è quella del §. 10: « se lo Statuto parla in genere mascolino, deve applicarsi pure al femminino? « L'A. opina che nella generalità de' casi ciò non debba farsi, « quia statutum constat esse stricti juris et non debet sic extendi ad subauditos casus » (17).

Alla questione 11ª si fa il caso di chi ferisca sè stesso, e si discute se debba o no punirsi: la soluzione è affermativa, « quia qui sibi non pepercit multo minus alij parceret. » — Così pure è stabilito nella Rubr. 93 del Libro III dello Statuto « del fecente a se medesmo engiuria » che punisce l'autoferimento come quello operato su altra persona (18).

La questione 12ª riguarda l'*azione pubblica* contro i malfattori, ossia il diritto di accusare spettante ad ogni cittadino (riconosciuto, anzi imposto come obbligo, dalle Rubr. 10 e segg. dello Statuto), e si discute se il premio stabilito a chi arresti i

delinquenti spetti ai pubblici funzionarî, concludendosi per la negativa, come implicitamente è dalla legge nostra disposto (19).

I divieti, rigorosissimi sempre presso tutte le nostre democrazie, relativi all'esportazione dei generi alimentari, porgono argomento alla questione 15ª del trattato in cui si fa il caso di chi fosse trovato con generi di proibita esportazione sui confini del territorio del Comune, opinandosi che debba esser punito, sebbene con pena minore di chi avesse effettivamente esportato, colui che fosse diretto con il carico delle derrate verso il confine, a meno che non giustifichi il suo operato: il che è pure ugualmente sancito, quasi con identità di frase, dalla Rubr. 171 del Libr. III dello Statuto (20).

Nella questione 18ª Baldo ricorda l'esclusione dell'omicida dal beneficio della pace, che è sancita anche dallo Statuto (21), e si domanda se siffatta esclusione debba estendersi anche al mandante dell'omicidio: la risposta è affermativa, sia perchè « multo magis mandans puniendus est quia ipse actor fuit delicti », e sia pure perchè « ipse peccando in se et in alium, quem peccare fecit et induxit ad occidendum, severitas pene sibi est infligenda ». — Lo Statuto non contempla questo caso speciale, ma, punendo il mandante con una pena doppia di quella dell'omicida (22), s'intende agevolmente che al primo si estendano le conseguenze penali del delitto del mandatario, tra cui importantissima quella del divieto della pace, la quale importava sempre una diminuzione notevolissima di pena.

Il §. 23 fa menzione dell'obbligo imposto dallo Statuto agli abitanti dei castelli del contado e del distretto di arrestare i malfattori, e delle pene loro sancite se avessero trascurato di farlo: queste disposizioni, cui accenna il gc., sono scritte esattamente nel nostro Statuto, il quale, nel caso di reati di furto, obbliga i suddetti abitanti, che si fossero lasciati sfuggire i colpevoli, ad indennizzare i derubati a proprie spese, oltre la multa; e, nel caso d'omicidio, minaccia loro pene pecuniarie gravissime (23).

Una questione di procedura è quella cui si riferisce il §. 27, se cioè sia valida una sentenza proferita dal podestà senza il

consiglio del capitano o d'un di lui giudice. Al proposito il gc. ricorda che lo Statuto fa divieto al podestà di pronunciar giudicati senza l'accennata assistenza, ed infatti lo Statuto dispone precisamente allo stesso modo (24).

Una grave deroga alla libera facoltà statutaria, che Baldo in genere riconosce ad ogni popolo (« quod omnis populus possit sibi legem constituere »), è quella portata dal §. 29, secondo cui si dichiarano nulle le disposizioni statutarie contro la libertà ecclesiastica, perchè « inferior debet obedire superiori » e la legge umana « non est supra legem dei, sed subtus ». Ora tale deroga alla validità degli Statuti, è ammessa anche in quello di Perugia (25), e chi sa quanto i nostri padri fossero fieri e gelosi della loro libertà e delle loro franchigie, facilmente comprende quanto forte e radicato dovesse essere nella coscienza di tutti il principio esposto teoricamente da Baldo per essere attuato in pratica come norma di diritto costituito dall'austera democrazia perugina. Nè forse il gc. avrebbe ardito affermare e sostenere tale ardito concetto, pericoloso fors' anche perchè, se allargato e generalizzato, atto a scardinare le basi della sovranità popolare, se egli non avesse potuto appoggiarsi e trovar un autorevole precedente di fatto nella legge stessa della sua patria, temperata sempre e squisitamente equilibrata ne' suoi rapporti col potere ecclesiastico, ma pur sempre fieramente gelosa della propria indipendenza e libertà, per cui le brame di egemonia della S. Sede facevano presentir non lontani e non lievi pericoli; ed i timori, pur troppo, non tardaron molto ad essere giustificati, perchè non corsero ancor molti lustri, che l'autonomia del Comune dopo lungo agonizzare cadde strozzata tra le spire potenti onde con larvata, ma assidua, lotta l'andava avvolgendo la Curia romana!

Questi che sin qui abbiamo esposti non sono che alcuni soltanto dei molti raffronti che si potrebbero fare tra le disposizioni dello Statuto nostro e le massime poste da Baldo nel suo trattato; i quali, raccolti e illustrati più acconciamente di quel che noi non abbiam fatto, varrebbero vie meglio a dimostrare come l'Autore siasi ispirato alla legge perugina, e come questa

sia altra efficacissima prova a conferma della tesi da noi sostenuta che, cioè, non ad altri che al sommo Baldeschi debba attribuirsi la paternità del « *De Statutis* » (26).

Ad ogni modo nutriamo fiducia che anche i pochi accenni da noi fatti valgano ad indurre nell'animo del colto ed intelligente lettore l'opinione che nel corso di questo lavoro siamo venuti esponendo.



NOTE

(1) SAVIGNY, *Istoria del Gius Romano nel Medio Evo*, in compendio per G. Porri, Siena, 1849, pagg. 297.

Nella stessa opinione sembra convenire il FORTI nel suo bellissimo compendio di storia del diritto italiano, premesso al trattato delle « *Istituzioni civili* », vol. I, pag. 371.

(2) Queste notizie il Vermiglioli le dedusse dall'opera del DÉNIS, *Annales Typogr.*, pag. 280, 103 e 503, e dalla *Biblioth. select. Iur.*, vol. I, pag. 148, e vol. II, pagg. 86 e 155.

(3) VERMIGLIOLI, *Biografie degli scrittori perugini*, Perugia, Baduel, 1828, vol. I, pagg. 139 e 140. — Su questa edizione il V., non avendo potuto esaminarla di persona, riservò il suo giudizio, sebbene il Finetti che gliene aveva data notizia inclinasse a ritenerla un' edizione perugina del secolo XV.

(4) Venetiis, 1584; tom. II, fol. 86-154; e *ibidem*, fol. 155-157.

(5) BRUNET, *Manuel du libraire et de l'amateur des livres*; Bruxelles, Hauman, 1838.

(6) HAIN, *Repertorium bibliographicum*, Parigi, Renouard, 1826; vol. I, pag. 301,

(7) GRAESSE, *Trésor de livres rares et précieux*; Dresde, Kuntze, 1859; vol. I, pag. 281.

(8) Lugduni, in calcographia diligentissimi impressoris Ioannis Crespini, 1528, in 8°.

(9) VERMIGLIOLI, op. cit., vol. I, pag. 140. — Con tutta probabilità l'esemplare lionese che esaminò il Vermiglioli è lo stesso che abbiamo avuto sott' occhio per il presente lavoro, della Biblioteca Comunale di Perugia, segn. II, 29, 1.

(10) Così opinarono Angelo Gambalioni di Arezzo ed il Caccialupi. Veggansi il Pancirolo nelle memorie di Baldo ed il Ziletti nel suo catalogo, c. 12 t. — Nota del Vermiglioli.

(11) Una di tali raccolte, assai vasta e copiosa, è quella ms. del Cod. *E.* 49 della Comunale di Perugia, del sec. XIV, che va sotto il nome di *Alberto de Gandino*, e contiene scritti, anche inediti, di Bartolo, Baldo, Giovanni d'Andrea, del Cagliarense, di Francesco da Urbino, di Nicolò

d'Alessandro da Perugia, di Francesco di Vico d'Arezzo e dello stesso Angelo Baldeschi.

(12) Il trattatello « *De Statutis* » è il 12° della « *Practica* » e va dal f. 67 t. al fol. 82 t. dell'edizione lionese.

(13) Infatti tanto nella grande edizione veneta sopracitata dei « *Tractatus ill. I. C.*, quanto nella edizione lionese del 1554, il trattato « *De Statutis* » porta il nome di Baldo, coll'avvertenza che fu poi « *alphabetico ordine congestus* » da Sigismondo.

(14) Basterà infatti confrontare, tanto per addurre un esempio a sostegno della nostra tesi, la questione VIII del « De Statutis » quale si legge nella « Practica » al fol. 72 t. circa l' impunità delle offese recate ai banditi, colla corrispondente trattazione di Sigismondo (op. cit., fol. 92 e segg., voc. *Bannitus et Bannum*), nella quale si ripetono quasi le stesse parole del primo. Altrettanto pure si riscontra in pressochè tutti gli altri argomenti discussi da entrambi.

(15) Ibid., fol. 155-157.

(16) Caratteristiche al riguardo sono le seguenti rubriche del libro III dello Statuto di Perugia:

Rubr. 7 « de glie robadore da prendere per gli uomene de glie casteglie e de le ville »;

Rubr. 8 « de gli omicidare che se deggano prendere per gli uomene deglie casteglie e de le ville »;

Rubr. 9 « del premio del prendente l omicidaio, overo altro malfatore: e de la pena del non prendente »;

« Rubr. 10 « como pigliare se possano glie malfatore e del premio del prendente »;

« Rubr. 11 « de glie graffie da retenere » (I *graffi* qui nominati erano lunghi uncini di ferro che ogni abitante delle case poste lungo la piazza della città e le vie principali doveva tener pronti per agganciare con quelli i malfattori che, inseguiti dagli offesi o dalla pubblica forza, fuggissero), ecc.

(17) In taluni casi però il giureconsulto ritiene che il genere maschile comprenda il femminile: così quando lo statuto dispone che la madre non debba succedere quando sopravvivano figli maschi, deve giudicarsi ch' essa rimanga esclusa anche quando sopravvivano figlie femmine. Così lo Statuto perugino esplicitamente alla Rubr. 37 del Lib. II: « ....E quiste cose luoco aggiano si en gle maschie cho en le femene nate e che nasceronno ».

Della stessa questione si occupa Baldo, risolvendola allo stesso modo, in un consiglio, da noi ritrovato in un codice aretino, nel quale si riporta allo statuto di Città di Castello. Vedi qui appresso, nota 26.

In questo §. si trova un inciso importante e degno d'essere segnalato circa l'autorità e la sanzione degli Statuti: « magistratus ita prebet autoritatem editioni statutorum sicut in ceteris dispositionibus a populo inductis ».

(18) Nella ragione data da Baldo, oltre l'elemento materiale del reato, si tien conto pure di quello soggettivo delle attitudini criminose e della temibilità del delinquente, rispondentemente ai concetti della moderna scuola del diritto penale. Nella disposizione poi dello Statuto, che non fa neppure, come il gc., l'ipotesi della rissa, si contiene implicitamente un accenno alla punibilità del suicidio e del tentativo di suicidio, e non è inutile forse per la storia del diritto criminale rilevare siffatta particolarità.

(19) A scanso di citazioni soverchie, omettiamo i numerosi raffronti che si potrebbero fare tra le questioni 13ª e 14ª del trattato, relative all'abusiva delazione delle armi, e le Rubriche 133-142 del Libr. III dello Statuto, in cui sono disciplinate varie fattispecie esemplificate da Baldo.

(20) § 4. « E entendase ciascuno menante overo portante biado overo altre victuaglie overo cose da mangiare, gire e fare contra lo enterdicto e esse trare fuore del destrecto e contado . . . de peroscia el quale trovato sira oltra la terra la qual è più prosemana a le confine del contado overo destrecto de peroscia », ecc.

Circa i divieti d'esportazione (*Ausfuhrverbote*) vedi in Kohler, *Das Strafrecht der Italienischen Statuten vom 12-16 Iarhundert, Heft 2-6 der Studien aus dem Strafrecht, in Polizeiübertretungen, seit.* 700-701.

(21) Libr. III, Rubr. 44. — Ivi oltre l'omicidio sono esclusi dal beneficio della pace tutti i delitti più gravi contro le persone ed, in genere, tutti i reati di violenze. La pace accordata dall'offeso o dai parenti di lui importava la diminuzione del quarto della pena.

(22) Lib. III, Rub. 63 « de l'omicidio », § 12: « . . . quegnunque fara fare homecidio doppia pena degga sostenere la quale devesse pagare l'omicidaio ».

(23) Lib. III, Rub. 7 « de glie robadore da pigliare per gli uomene de casteglie e de ville »; e Rub. 8 « de gli omicidarie che se deggano prendere per gli uomene de glie casteglie e de le ville ».

(24) Libr. III, Rubr. 53: « Che 'l capetanio overo alcuno de glie suoie iudece sia presente quando se faronno le condannagione per la podestà ».

(25) Libr. IV, Rubr. 156: « Che glie statute contra la liberta ecclesiasteca . . . non vagliano ».

(26) Oltre che degli Statuti di Perugia, Baldo ebbe conoscenza e pratica anche di quelli d'altre città umbre, cui nelle sue opere fa spesso richiamo. Così in un consiglio da noi rinvenuto in un manoscritto della Biblioteca Comunale d'Arezzo è citata una disposizione dello Statuto di Città di Castello: « . . . Statuto Civitatis Castelli cavetur quod decedenti ab intestato mater non succedat obstantibus filiis defucti *(sic)* fratribus vel fratre nepote seu nepotibus ex fratre patruo seu patruis, *etc.* » (mss. 404, c. 2 t.). E la citazione è esatta, poichè nello statuto di detta città, pubblicato nel 1538 (il solo che abbiamo potuto consultare, ma che indubbia-

mente riproduce in questa parte con lievi modificazioni le norme di quelli più antichi e di quello vigente al tempo di Baldo), al cap. XLVI del Lib. II « de successionibus ab intestato », si legge: « . . . Femine vero descendentes si sunt dotate superstitibus maschulis descendentibus ex tali decedenti ab intestato per lineam maschulinam vel aliquo ipsorum in aliquo non succedant . . . . si vero fuerit frater vel soror qui vel que decesserit ab intestato non superviventibus descendentibus vel ascendentibus valentibus succedere ut supra succedant fratres maschuli . . . patrui et filij maschuli patruorum . . . . exclusis . . . . matre . . . . et omnibus aliis attinentibus tali decedenti ex latere matris, *etc.* ».

PROF. LANDO LANDUCCI
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PADOVA

BALDO

Cedo alle care preghiere del Comitato per le onoranze al grande giureconsulto, rivoltemi per mezzo del suo presidente prof. Giuseppe Bellucci e del collega prof. Oscar Scalvanti, preghiere delle quali molto mi sento onorato, e pubblico un breve sunto della lezione, da me detta il 16 gennaio del corrente 1900, nel corso libero di « Istituzioni di diritto comune », nella parte relativa a Baldo. Cosa senza dubbio non degna nè della grande solennità, nè dell'ateneo insigne, il quale la celebra; secondo le deboli forze della mia mente mi era proposto di pubblicare una monografia sui « Consigli » di Baldo, coordinando ad essi, che ne sono la parte più fresca ed originale, tutta l'opera del celebrato giurista; ma la dovizia dei materiali, la rara eleganza dell'argomento, la vita del secolo, che vi si rispecchia, i rapporti con la precedente vita giuridica e le conseguenze nei tempi futuri, fino alle leggi presenti, mi resero impossibile condurre a fine il lavoro e molto altro tempo mi occorrerà; se giungerò a condurlo in porto, se altro pregio gli mancasse, avrà quello d'essere dedicato alla università insigne, cui, a traverso la memoria di Baldo, rendiamo meritato onore in questa circostanza; oggi intanto sieno scusate le brevi e risapute cose, che ricordai ai miei discepoli in un corso, cui attribuisco grande importanza, non certo per la mia modesta persona o per la mia disadorna parola, ma per l'iniziativa di indagare ed esporre in un insegna-

mento universitario il « diritto comune », gloriosa creazione italiana, anello di congiunzione fra la classica antichità e le leggi moderne, specchio il più fedele della nazionale coscienza, maturata in studi secolari ed in una pratica preziosa.

Giovani egregi,

Nonostante la grande brevità di questa introduzione, causata dall'indole elementare e dommatica del corso, dalla ventura d'avere in questo stesso nostro ateneo per opera d'un egregio collega un apposito libero insegnamento di *storia letteraria del diritto romano*, dal rapido giro delle lezioni d'un anno scolastico, consentitemi, come già feci per i glossatori, legislatori sommi del diritto comune e primi ad adattare la sapienza romana alla nuova coscienza, che si risvegliava dopo la terribile bufera barbarica del primo medio evo, come già feci per Bartolo, il quale come aquila volò fra tutti i giuristi, che si succedettero a Francesco d'Accorso, di intrattenermi ora, occupandovi qualche minuto più che la proporzione generale non consentirebbe, di Baldo, il grande pratico e l'acclamato civilista, che onorò sullo scorcio del secolo XIV questa cattedra stessa, che riempì i suoi tempi della sua fama, che aumentò la rinomanza e la gloria della città geniale e leggiadra di Perugia, della università illustre, la quale vi ha sede, memori in condegno modo del figlio e del maestro, sicchè si apprestano a celebrare con alte e condegne feste il 28 del prossimo aprile la ricorrenza del sesto centenario della sua morte.

La più accreditata opinione, poichè, per tacere d'altri, la seguono il Muzzucchelli, il Tiraboschi ed il Savigny, è che nascesse nel 1327 e morisse a Pavia il 28 aprile — data revocata in dubbio essa pure, quantunque sia sulla epigrafe della sua tomba a Pavia, prima in San Francesco, ora nei loggiati della università — 1400; la seconda metà del secole XIV, poichè l'ingegno precoce lo fece chiaro in verdissima età — il fratello Angelo, commentando il noto racconto d'Ulpiano (*L.* 1 § 3 D. *de post.* III, 1) su M. *Cocceius Nerva filius*, padre del-

l'imperatore Nerva, che poco oltre diciassette anni dava pubblici responsi giuridici, ci narra che quindicenne aveva tenuta una ripetizione — fu piena del suo nome; onde non è meraviglia se celebrate università, quali Bologna, Perugia, Pisa, Firenze, Padova e Pavia lo disputarono, se i lineamenti, l'imagine pensosa, ci furono conservati nella sua tomba, in una delle raccolte di Marco Mantua Benavides, altro illustre lettore e celebrato raccoglitore di antichi ricordi in questa nostra Padova, e si attribuì persino alla divina mano di Raffaello un terzo ritratto insieme a quello di Bartolo maestro suo.

Se togliete quel gigante del pensiero italiano ed umano, che fu Francesco Petrarca, se astraete da Bartolo, tolto alla vita quando Baldo era appena trentenne, niuno nei tempi in cui fiorì ne eguagliò la fama; non fra i teologi Luigi Marsili da Firenze, nè Marsilio da Padova, non fra gli storici Matteo e Filippo Villani e Andrea Dandolo, e forse neppure fra i letterati il giocondo e meraviglioso scrittore del Decameron.

Fra i giureconsulti, se è troppo affermare col Savigny, che, eccetto Bartolo, niuno lo superasse per fama nel medio evo, è certo, che se si avvicinarono al grido suo il suo scolare Paolo De Castro, Raffaele Fulgosio, Bartolomeo Cepolla, Francesco Accolti, i Socini e Filippo Decio, niùno lo eguagliò fra la morte dell'Accursio e Andrea Alciato, fra la seconda metà del secolo XIII ed il principio del XVI. Furono in Italia dal punto di vista della profondità scientifica secoli di ferro degli studi giuridici; in cotesti due secoli e mezzo si perfezionò, vale a dire giunse ai più deplorabili eccessi, la scuola dei *pratici*, o, chè fu detta con molteplici nomi, degli *scolastici* o dei *postglossatori* o dei *commentatori* o dei *bartolisti* o dei *dialettici*, designazione fra tutte secondo noi la più opportuna, o dei *baldisti*, appunto dall' insigne nostro giureconsulto. In essi alla profonda ed acuta esegesi del testo si sostituì un ossequio esagerato alla glossa, considerata come legge e come oracolo, alla libera ricerca ed agli impulsi vivaci dell'ingegno i ceppi d'una strana dialettica, che soggettava ogni controversia a frazionamenti curiosi ed infiniti, che il diritto riduceva un noioso e faticoso trastullo, fin-

chè, come è trita notizia, Gribaldo Mofa in un celebre distico insegnò che cosa bisogna fare e qual via tenere per ogni anche parziale ricerca giuridica:

Praemitto, scindo, summo, casumque figuro,
Perlego, do causas, connoto, obiicio.

Insomma a grado a grado si formò il *mos italicus iura docendi*, che a difesa ed offesa fece spargere per secoli rivi d'inchiostro, radicato sì profondamente fra noi, da non essere svelto del tutto se non in tempi recenti; battuto in breccia dal grande Andrea Alciato, sconfitto in Francia dalla scuola insigne, che ebbe a corifei Giacomo Cuiacio ed Ugone Donello, fu oltr'Alpe sostituito dal *mos gallicus iura docendi,* primo anello di quella catena, che, a traverso la scuola olandese ed il rifiorimento tedesco, in ispecie per merito della scuola storica, giunge sino allo stato, in cui dalla riacquistata unità della patria, sono oggi fra noi gli studi giuridici di diritto privato.

Ma il periodo, che corse fra la morte d'Accursio ed il sorgere del secolo XVI, fu fondamentale per la elaborazione del diritto comune; sulla base solida che aveva costruito la glossa, si inalzò a mano a mano il prezioso edificio di quella legislazione generale a tutta Italia, accolta persino di fatto dove, come nei veneti dominii, non lo era di diritto, che rispecchia ancora in gran parte la coscienza nazionale, che ha preziosi esempi di adattamento e d'acuta pratica sapienza, che fu lievito prezioso per l'unità della patria, acerbamente divisa in politica, una nella lingua e nel diritto, provenuti dall'antica sapienza romana, da cui anche oggi si debbono attingere i più preziosi insegnamenti.

Baldo, in cotesto tempo, tenne un altissimo posto, per certi rispetti superiore persino a Bartolo, il quale in genere volò come aquila sugli altri tutti. Di famiglia nobile, ricca e sapiente, figlio a Francesco, rinomato lettore *in artibus* di medicina, fratello ad Angelo ed a Pietro, che pure godettero meritata fama, fu per i tempi suoi un giurista enciclopedico, peritissimo nel diritto civile, tanto materiale quanto formale, celebrato nel diritto canonico, forte conoscitore del diritto longobardo, che al pari

d'Odofredo e degli altri cultori dell'antica classica legislazione, disprezzava e riteneva irrazionale ed asinino.

E, come tutti i giureconsulti valorosi d'ogni tempo, in ispecie del medio evo, fu pratico insigne; anzi si può considerare in prima linea avvocato, ed i suoi *consilia* prevalgono per importanza, sia giudicando in modo obiettivo, sia fuori del tempo, in cui i lavori scientifici erano scritti, alle opere d'indole teorica, se tali possono dirsi, perchè il carattere pratico, la cura di elaborare il diritto comune vi campeggiano sempre nel più spiccato modo. Senza dubbio i *consilia* sono la parte più proficua, più acuta, più vitale, se mi concedete la parola, dell'opera di Baldo; e non mancherò nel seguito di questo corso, sebbene elementare, di ricordarne i principali ai debiti punti. È doloroso, che intorno ad essi manchi uno studio minuto e conveniente, il quale, analizzandone le opinioni e giudicandole alla stregua del diritto romano puro e del modo d'intenderlo ai tempi suoi, ne giudichi l'indirizzo innovatore e ricerchi l'efficacia esercitata nei seguenti tempi sino alle leggi in vigore. Il Savigny disse bene a ragione, che essi, per acutezza e per dottrina, superano quelli dello stesso Bartolo, laonde, se è giustificato deplorare la soverchia violenza dello scolare verso il celebrato maestro, ben si comprende come ne fu grande la fama e come dovesse sembrare l'unico giureconsulto, degno d'essergli opposto.

La sua valentìa si rivelò grande così, da rimanere in avvenire celebratissima, nella esegesi dei libri dei feudi e negli scritti di procedura. È preziosa la prima, che fu usata sino alla moderna codificazione, ed ebbe l'indirizzo di mitigare, per quanto era possibile, le asprezze della feudalità, e di mitigarla con un alito di equità, che ne preparasse e ne accelerasse la caduta, la quale tuttavia, perchè radicata a pregiudizi ed a vicende storiche profondi, dovette essere attesa per secoli. Ma anche più notevole è l'opera sua sulla procedura, sia originale nel trattato *Practica iudicialis*, sia nelle note, nelle aggiunte, negli acuti commenti allo *Speculum iudiciale.*

Ebbi occasione di ricordarvi cotesta opera di procedura, fondamentale durante il medio evo, di Guglielmo Durante, dello

Speculator, come per la fama dell'opera stessa fu detto; essa, vi dissi, e concedetemi di ripeterlo, può considerarsi, per l'estensione e per l'efficacia avuta nel formare la coscienza giuridica procedurale, se mi si passa la frase, del medio evo, come anello di congiunzione fra la procedura del diritto romano e quella moderna, sicchè, vi dicevo, ogni serio scrittore di procedura moderna, ogni pensatore di cotesta ardua e vital parte delle discipline giuridiche, dovrebbe avere quell'opera insigne sovra il suo tavolo, per trarne lo spirito di buona parte dei moderni istituti.

Baldo vi fece aggiunte preziose, vi ricordò, intrecciandoveli, casi pratici di grande importanza, i quali senza dubbio non hanno l'ampiezza e nemmeno il valore delle aggiunte di Giovanni d'Andrea, ma tuttavia costituiscono un contributo agli studi procedurali, degno della massima attenzione e dello studio più accurato.

Le vicende della sua vita non posso che rapidamente riassumere; le feste, onde con degna commemorazione, ne illustreranno il nome e l'opera a Perugia, saranno occasione a tutta una serie di preziose ricerche, cui ben farete a tener dietro; già ne parlarono e le riassunsero con accuratezza ed amore, per tacer d'altri, il Mazzucchelli, il Tiraboschi ed il Savigny. In ogni modo giova ricordarvi, che ebbe, fra altri, a maestri Francesco Tigrini ed il celebre Bartolo, che studiò a Pisa ed a Perugia e che, pure prendendo, come ho detto, parte attiva in private ed in pubbliche faccende, per oltre mezzo secolo insegnò a Bologna, a Pisa, a Perugia, a Firenze, a Padova, a Piacenza ed a Pavia.

Il 28 d'aprile 1400, in età di settantatre anni Baldo morì in questa ultima città ricco di agiatezze, di fama e di onori; ed è risaputo e ripetuto a sazietà, secondo la testimonianza di Raffaele Cumano, riferita da Alessandro Tartagni, che nei consulti sulle sostituzioni, per sua medesima confessione, aveva guadagnato oltre quindicimila ducati.

Non è qui il caso di intrattenersi nè de' suoi figli Zenobi, Francesco e Bartolomeo, il primo sovrattutto giureconsulto fa-

moso, nè dei suoi celebri scolari Pietro Belforte, il cardinale Zabarella, Giovanni da Imola e Paolo De Castro, nè della sua ingerenza per comporre gli scismi, che a' tempi suoi, agitarono la chiesa, e che lo resero nella storia civile ed ecclesiastica così noto e pregiato.

Invece è opportuno non tacere del suo metodo nell'insegnare e nell'esporre il diritto romano comune. Checchè altri ne abbia detto, non è dissimile per nulla da quello de' suoi predecessori a partire da Accursio, nè da quello de' suoi successori, almeno fino all'Alciato. Un metodo, l' *ius italicus iura docendi,* come fu detto, il quale si svolse in poco meno di tre secoli, calcolandone *estremi limiti* la morte d'Accursio, avvenuta nel 1260 e quella dell'Alciato, che ebbe luogo nel 1550, e che fu seguìto più o meno da tutti i cultori del diritto comune nell'intiera Europa occidentale, non potè non avere i suoi interni cambiamenti, non potè non percorrere la parabola di tutte le umane cose, da un periodo, che lo ravvicina, quantunque se ne allontanasse di momento in momento, alla scuola dei glossatori, ad uno, che lo prepara, avvicinandovelo ognora più, a quello dell'Alciato, che ebbe il suo fiore in Francia, onde con ragione fu detto *mos gallicus iura docendi.* A quel primo periodo appartengono fra i molti Odofredo, Dino Mugellano e Riccardo Malombra, all'ultimo Bartolommeo Cepolla, Francesco Accolti e Bartolommeo Socini.

In mezzo, cioè nel punto culminante, perfetto, o, per dir meglio, più caratteristico del metodo, stanno Bartolo e Baldo, superiori a tutti gli altri per ingegno, per acutezza di pratici, per attività di scrittori. Fu quindi giustificato, che i seguaci di quel metodo fossero detti oltrechè *Pratici, Scolastici, Postglossatori, Commentatori* o *Dialettici,* anche *Bartolisti* o *Baldisti;* tuttavia fu sempre controverso quanto profonda sia stata l'impronta segnata dai due insigni giuristi nella formazione del metodo e quanto differente fosse l'azione dell'uno da quella dell'altro; non è mancato chi ha voluto trovare fra loro una grande diversità, anzi alcuno così spiccata da opporre l'uno all'altro e da considerare Baldo, come creatore d'un metodo nuovo.

Basta scorrere le opere dei due giureconsulti per convin-

cersi che tali idee sono frutto della suggestione, se si concede la parola dell'odierno uso, che invade per lo più i biografi, i quali illuminano con la loro fantasia di raggi imaginari anche le personalità di cui la realtà dei fatti od il giudizio equo e freddo dello storico imparziale, irradia già il nome d'un'aureola luminosa. Non v'è fra l'uno e l'altro vera diversità; quello strano meccanismo di distinzioni e suddistinzioni, di broccardi, d'aforismi e di deduzioni, di contrarietà e d'affinità, di casi ipotetici, di obiezioni ipotetiche e di ipotetiche risposte, di infinite citazioni d'autorità, che spezzavano il pensiero, impedivano ogni positiva ricerca, contrastavano a larghe sintesi, allontanavano dalla brevità, dall'ossequio al testo, che costituiva la dialettica, curiosa arte per la quale per ogni frase o per ogni parola del testo bisognava trattare un determinato numero di punti, a proposito del quale v'ho già ricordato il noto distico di Garibaldo Mofa, di cotesto metodo affannoso, falso, di decadenza, e l'uno e l'altro furono seguaci.

Senza dubbio l'uomo di valore, l'ingegno alto, l'attitudine spiccata, sanno trarre grande vantaggio da strumenti o mezzi anche imperfetti; da una rozza zampogna un genio musicale può trarre concenti ben altrimenti soavi, che un rozzo musicista dalla più meravigliosa e perfetta cetra. E Bartolo e Baldo con l'ingegno potente rivestirono il metodo errato di ricerche e di osservazioni preziose così, da inalzarsi a ben'altra altezza, che i rimanenti dialettici. Fra i due la diversità è quella da altri molte volte avvertita; Bartolo vince Baldo in acutezza, in creazione, in abilità d'adattamento del diritto comune alla pratica, nell'imaginare teorie o modalità, le quali traverseranno i secoli; Baldo supera Bartolo nella sobrietà, nella vastità delle cognizioni giuridiche, nella erudizione, in una certa precisione matematica, che meglio pone, svolge e compie l'idea, l'uno in complesso è più pratico, più teorico l'altro.

Apriamo a caso le opere di Baldo; eccovi la *l. 2 D. de iustitia et iure,* I, 1, a proposito della quale si ricerca fra le altre cose, se il padre possa uccidere il figlio bandito, e se l'amor della patria debba o no superare quello del padre, sic-

chè, in contrasto, all'una o all'altro si debba disobbedire; si parte da Archimede, si citano Guglielmo da Cuneo, Cino da Pistoia, Iacopo Buttrigario e Martino Sillimano, si invocano molti passi del testo, i quali v' hanno, a dir vero, ben poco a vedere, e si conclude: « Patriae parendum si patria licitum iubet ». È il solito metodo dialettico, ma meno prolisso, meno stucchevole, più colto, che negli altri, compreso lo stesso Bartolo.

Ma è tempo di passare ad altri giureconsulti e terminare, senza sproporzione soverchia, la rapida rassegna, che abbiamo fatto e vogliam compiere, dei creatori e degli elaboratori del diritto comune. Baldo occupa fra essi un posto eminente e debbono tutti i cultori dei nostri studi tenerne presenti al pensiero le opere, trarne il profitto, di cui ancora sono capaci, e partecipare con animo grato alle feste, che per lui preparano nella centenaria ricorrenza della morte l'università insigne e la nobile e bella città di Perugia.



PARTE SECONDA

NOTIZIE BIOGRAFICHE E DOCUMENTI

Ad altro tempo serbiamo adunque uno studio, che, per quanto le nostre forze ce lo consentiranno, cercheremo di rendere al più possibile completo. Oggi sarem paghi di dare alle stampe poche notizie e solo quei documenti o affatto inediti o poco noti, che in Perugia ci è accaduto di rintracciare, e riguardanti il Baldo e i fratelli di lui (1). E ciò perchè, massime nelle vicende della vita, i nomi di Baldo, Angelo e Pietro si trovano costantemente uniti fra loro.

Con questo studio pertanto noi intendiamo, non già di portare un contributo prezioso alle ricerche biografiche intorno ai tre illustri perugini, ma di dare il nostro modesto concorso alle onoranze, che al grande giurista ha decretato l'Ateneo della terra che lo vide nascere e dove lungamente insegnò.

---

(1) I documenti di minore importanza o assai brevi abbiamo, a miglior agio dei lettori, collocato nelle note a piè di pagina. Gli altri vennero disposti in un' *Appendice* al nostro modesto studio con opportuni richiami nel testo. Ci corre poi il debito di notare qui nel principio, che una deplorevole lacuna de' nostri *Annali decemvirali* (ossiano libri, nei quali si registravano gli Atti dei Priori e Camerlenghi della Repubblica) dal 1352 la 1374 ci ha impedito di seguire la vita de' nostri giureconsulti, in quel periodo di tempo, colla scorta de' documenti migliori, e perciò ci è stato mestieri ricorrere ad altre fonti.





BALDUS (*)

(*) Questo ritratto, opera del secolo XVI, fu recentemente da noi rintracciato in Mogliano di Macerata, e si trova oggi nella collezione di quadri del Conte Lodovico Baldeschi-Cennini in Perugia.

BALDO DEGLI UBALDI

I.

1. Antenati di Baldo — 2. Francesco di Benvenuto — 3. Nascita di Baldo — Sua laurea dottorale — 4. Suo matrimonio con Landa dei Comitoli.

1. — Volendo risalire, più che ci è dato, alle origini della famiglia da cui Baldo discese, non è possibile andare oltre la metà del secolo XIII, quando viveva in Perugia un Baldo, che da scritture inedite vien detto *prode militare e benemerito cavaliere* (1). Nel ms. da noi esaminato si allega un documento pubblico, dal quale venne attinta la notizia di cotesto personaggio (2), ed è il registro degli *allibramenti* de' cittadini. Infatti in cotesto libro, da noi consultato, s'incontra il nome di Baldo; e il compilatore di un albero genealogico dell'illustre famiglia (3) assegna anche la causa del cognome *Degli Ubaldi* o *Baldeschi*, derivato dal fatto, che molti portarono il nome di Ubaldo in venerazione del Santo protettore di Gubbio, che ebbe i natali da un Ravaldo o Rovaldo Baldassini e da una Giuliana, che si suppone essere di quella famiglia perugina, che

---

(1) Arch. del conte Lodovico Baldeschi, Parte I, *A*, 1. Oltre le opere a stampa parlano della illustre famiglia il Macinara nelle *Memorie* (Arch. dei Cassinesi di Perugia, mss. n. 96), l'Eusebi nelle *Notizie di famiglie antiche perugine* (Id. n. 74), Bartolommeo Cenci (n. 73) e Arrigo Agostini (lettera *B*). Nell'Archivio stesso de' monaci Cassinesi vi è un *Albero genealogico* dei Baldeschi, in cui però abbiamo constatato qualche inesattezza.

(2) Ex pervetusto manuscripto nuncup. *Liber Librarum conf. de anno 1285,* existent. in Cancell. Xvir. Di questo Baldo dovremo parlare a proposito dello stemma dei Baldeschi.

(3) In Arch. Baldeschi segn. cit.

assunse il cognome *degli Ubaldi.* Ciò è assai verisimile ma non ci sembra confortato da prove indubitabili. Infatti l'Olivieri, narrando la vita del Santo, dice sibbene che questi ebbe per madre una gentildonna perugina oriunda della stirpe che si chiamò poi dei Baldeschi; ma l'Ughelli non ha potuto rintracciare d'onde lo storico attingesse tale notizia (1).

Maggiore certezza si ha circa il nome e la qualità del trisavolo di Baldo, che fu Baronello detto *Diotisalvi,* il cui allibramento indica notevole agiatezza nella famiglia. Egli è ricordato nelle *adjustationes Librarum* del nostro Archivio comunale (2), e la cifra di *Libre* 500 è ragguardevole assai, perchè si comprenda che fin d'allora scarse non erano le sostanze di quella casata (3). L'allibramento è fatto per la parrocchia di S. Angelo in Porta Eburnea (4), e difatti fu in cotesto rione che gli Ubaldi possedettero anco ai tempi del nostro giureconsulto.

2. — Da Baronello o *Diotisalvi* nacque Benvenuto, padre di Francesco; e di vero in un *mandato di pagamento* a favore

---

(1) *Italia sacra,* Acta sanctor. maij. T. III, pag. 631, nota *a.* — « Dabimus infra monumenta, ex quibus probatur ad Baldassinam familiam spectare Sanctum; ibi autem Pater eius non vocatur Rorardus, ut Oliverius et post eum Iacobillus scribunt; sed Rovaldus; unde vero idem Oliverius acceperit Iulianam, sancti matrem, ex familia Baldescorum Perusinorum, non reperio ». Anche il Pellini (*Hist. perug.*, I, 1027) parla dell'origine del nome degli Ubaldi, escludendo derivasse da quello di Baldo portato dal capo stipite; ma è un fatto che quel nome si trova nella famiglia assai prima del nascimento del grande giureconsulto, il quale perciò fu detto Baldo degli Ubaldi.

(2) Cod. I, carte 138, t.

(3) In un ms. dell'Arch. Baldeschi (segn. cit.) si dice, che quella somma di beni — « *eo tempore maximas facultates denotabat* » —. In ciò vi è dell'esagerazione, perchè nello stesso Codice dell'anno 1285 trovo registrazioni per 1000 ed anno 1500 *libre,* che possono esser prese come limite massimo della ricchezza di quei tempi in Perugia.

(4) Cinque erano le Porte e rioni della città, e cioè Porta Eburnea, Porta S. Susanna, Porta Sole, Porta S. Angelo e Porta S. Pietro.

di quest'ultimo si legge che egli era nato da Benvenuto (1). Di Francesco, padre di Baldo, Angelo e Pietro ci dà notizia l'Oldoino (2), e sembra veramente che egli fosse lettore nello Studio di Perugia e fors'anche a Bologna, e godesse fama di dotto nelle discipline mediche e filosofiche (3).

---

(1) Ann. Xvir. a. 1351, c. 238, t. *In margine* — « Mandatum magistri francisci ». [25 ottobre] — *Nel testo* — « Supradicti domini priores numero octo presentes.... mandaverunt quinque offitiales campionis bladi comunis perusij vel alter eorum dent et solveant et dare et solvere teneantur et debeant sine alia apodixa precepto vel mandato magistro Francisco *benenuti* medico aliter salariato comunis perusij pro residuo sui salarij triginta florenos aureos quos recipere tenetur et debet secundum formam sue electionis scripte manu suprascripti Gilij notarij aliquibus in contrarium loquentibus non obstantibus » —. Per altre indicazioni sul nome di Benvenuto si ha il ms. di casa Baldeschi (Arch. Bald. P. I, A, 1), ove si ricorda un acquisto fatto da Baldo di m. Francesco di *Benvenuto,* e l'annotazione al catasto nel 1369, in cui si legge : — « Dom. Baldus q. mag. Francisci *Benvenuti* ». Di questo documento sarà parlato distesamente in appresso.

(2) — « Franciscus de Ubaldis perusinus, Baldi magni iuris periti genitor, medicus doctissimus, literisque plurimis ornatissimus, scripsit multa in re medica, quae adhuc latent in tenebris *(Athen. aug.* pag. 122) » —. Che egli fosse insegnante nell'Ateneo si ha da antichissime tradizioni di famiglia, onde nel grande albero di casa Baldeschi figura rivestito dell'ermellino professorale.

(3) Nella geneologia sopra citata (Arch. Baldeschi, eod. loc.) si dice che egli fu medico, filosofo e matematico eccellente, talchè venne detto il *Platone* di quei tempi. Ma in ciò è manifesto errore, perchè *Franciscus Columbius,* detto *Plato,* visse nel secolo XVI, e riuscì gratissimo per la sua dottrina al Papa Marcello II. Di questo Francesco Colombo parla il Bini nella parte III inedita della *Storia dell' Università di Perugia* (quad. 9); e si trova spesso ricordato negli *Atti Universitari,* ove veniva chiamato *Franciscus Plato* (Cfr. il nostro *Invent. Reges. dell' Arch. univ.* Cod. 1, D, P. I). Del padre di Baldo poi si ha memoria anche in un pubblico istrumento, nel quale — « magister Franciscus Benvenuti medicus porte S. Subxanne costituit procuratorem ecc. » —. L'Atto è del 1341 (Arch. di S. Maria di Val di Ponte, n. 1606, pag. 395).

Francesco ebbe per moglie Monalduccia di Angelo di Simone (1), onde il nome di *Angelo* dato ad uno dei figli. Uomo di molta cultura dovette per tempo dirigere sapientemente l'educazione dei figli. E bene a ragione il Pinggiczer (2), dopo aver ricordato Orazio nella mirabile dipintura dei paterni uffici, esclama: — « Qua ex re optimus parens magnum fructum sui laboris percepit. Fuit enim pater trium excellentium iurisconsultorum, qui omnes eruditione et virtute egregie excelluerunt, et inter se concordes quisque suo loco iustitiae decus, quam professi sunt, constanter retinuerunt, suumque cuique tribuendo nocendo nemini » —.

3. — Gli storici e i biografi non sono concordi nell'assegnare la data del nascimento di Baldo. Certi ricordi assai contradittori, che si trovano nei *Consilia* o in altre opere di lui, dei fratelli e dei figli furon causa, che gli scrittori si dividessero in due campi, e gli uni indicassero l'anno 1319, altri il 1327. Una sottoscrizione che si legge nell'opera — *De pactis* — (3), parrebbe indicare la data del 1319. Se si tien conto poi di una *memoria* del figlio Zanobi, riferitaci anche da Francesco Baldeschi (4), converrebbe portare la nascita del grande giu-

---

(1) Il nome di Monalduccia fu portato da altre donne della famiglia Baldeschi, fra le quali una figlia di Baldo di Angelo I, e vedova di Simone di Filippuccio de' Baglioni. Essa nel settembre del 1434 vendeva alcuni suoi beni a Baldo e Pietro Baldeschi, figli di Matteo e nipoti *ex avo* di Pietro I (Arch. Baldeschi, vecchio ms. segn. P. I, A, 1).

(2) *Declam. I de vita Baldi de Ubaldis perus. juriscons. celeberrimi,* nel vol. dei *Responsa et Consilia,* pag. 134, Francfort, 1580.

(3) — « Actum sub Anno Domini 1340, anno vigesimo primo quo natus fuit Baldus » —. Sulla poca o nessuna attendibilità in genere di queste annotazioni vedi Vermiglioli (*Biog. scritt. perug.* in Baldo degli Ubaldi), e Tamassia (*Baldo studiato nelle sue opere,* nel presente Volume).

(4) Nei *Ricordi* che si custodiscono nell'Arch. Com. — Francesco Baldeschi visse nel secolo XVI. Zanobi scrisse: — « Oritur Baldus an. dom. 1327, die secunda mensis octobris » —. Notisi però che questo ricordo è scritto dopo la metà del 500, e vien preceduto dalle parole: — « Extracta sunt haec ex quodam libro Consiliorum dom. Baldi signato signo crucis

reconsulto al 1327. Ora quale delle due date ha per sè i maggiori riscontri di verità? Io non esito a dire, che Baldo dovette avere i suoi natali assai prima di questo anno, ed eccone le ragioni.

Angelo, suo fratello, rammenta che Baldo incominciò a leggere all'età di 24 anni, e quindi, se lo riteniamo nato nel 1327 e laureato nel 1344 secondo l'opinione di alcuni scrittori, egli avrebbe dato principio al suo insegnamento solo nel 1351, cosa che non si concilierebbe cogli indizi che abbiamo di una sua lettura in Bologna nel 1344.

Oltre a ciò è ben vero che il Baldo stesso parla del suo ingegno e della sua dottrina precoce. Ma è credibile, che a 17 anni egli fosse così invincibile giureconsulto da sgarare lo stesso maestro suo a Bologna, dove si recò dopo essere stato in Siena? Notisi poi che i corsi universitari erano allora lunghissimi, e dalle Costituzioni del tempo si ha che il tirocinio accademico per ottenere la laurea in civile e canonico era di otto anni (1). E perciò, se da un lato si accoglie la data del nascimento di Baldo nel 1327, e se dall'altro si tien fermo che egli assumesse le dottorali insegne nel 1344, converrebbe credere che egli entrasse studente dell'Ateneo all'età di 9 o 10 anni.

E non basta: imperocchè, come abbiamo detto, qualche notizia non manca di una sua lettura in Bologna nel 1344. Ora se egli nacque nel 1327, bisognerebbe ritenere, che a 17 anni assumesse la laurea, si recasse a Siena, e quindi a Bologna, e ivi ottenesse una cattedra. Se invece prendiamo la data della nascita nel 1319 o poco dopo, abbiamo che tra i 23 o 24 anni, e cioè nel 1343 o 1344 egli fu dottorato; indi si trasferì in

---

f.° 96 manu Dom. Joannis Zenobij eius filij » —. Segue la notizia della morte, dopo la quale si legge: — « Joannes Zenobius filius dicti dom. Baldi scripsit » —.

(1) Vedi il nostro discorso. — *Il seminario giuridico secondo le tradizioni delle Università medioevali* — nella Parte III del Volume intitolato a Baldo, Perugia, 1901.

Siena per udire il Pagliarense (1) e finalmente a Bologna nel 1344, dove ebbe una cattedra. Ciò è in perfetta corrispondenza con quello che avvenne ad Angelo, suo fratello; il quale nato nel 1327, o poco dipoi, conseguì il dottorato nel 1351, e ottenne subito l'insegnamento nel patrio Ateneo.

Nè questo ci stupisce, perocchè fosse costume del tempo, che i migliori allievi venissero tosto chiamati ad insegnare nelle Università. In tal modo si accoglie la notizia, molto conforme al vero, data dallo stesso Angelo, e cioè che Baldo salisse la cattedra a 24 anni, e che ciò avesse luogo intorno al 1344.

Del resto tra l'attestazione del fratello Angelo e quella del figlio Zanobi, non esito a dare preferenza alla prima, perchè è cosa comunissima che l'età di una persona sia conosciuta meglio dai fratelli, cresciuti e vissuti insieme, che dai figli, i quali non hanno soventi occasione di conoscere con certezza l'età dei genitori. Si aggiunga che l'attestazione di Angelo è confermata anche da altre espressioni, che s'incontrano in un *Consilium* dello stesso giureconsulto, ove Angelo chiama il fratello Baldo *pater scientia et etate*. Evidentemente egli non avrebbe potuto dir ciò, se fosse nato poco dopo il fratello, come converrebbe ritenere, dato che la nascita di Baldo si ponesse nel 1327, perchè nello stesso anno o in quello successivo nacque certamente Angelo (2).

Se non che rispetto al tempo della laurea di Baldo, potrebbe stimarsi errore riferirla intorno al 1343, in quanto nulla c'impedisca di credere che abbia avuto luogo nel 1351, quando, essendo nato nel 1327, egli avrebbe toccato il 24° anno. Ma ciò

---

(1) Egli stesso parla del Pagliarense, come di un suo stimato istitutore — « Primus doctor meus Jacobus Pagliarensis » *(Super feud.* § *Vassallus).*

(2) Come il lettore vedrà nelle *Notizie biografiche* rispetto ad Angelo, è certo che questi nacque tra il 1325 e il 1327. Perciò ponendo la nascita di Baldo a quest'ultimo anno, egli sarebbe stato o coetaneo o minore di età del fratello Angelo, e riuscirebbe assurdo che questi lo chiamasse *pater etate.*

è in aperta contraddizione col fatto delle sue peregrinazioni a Siena e Bologna (1), le quali risalirebbero a sette anni prima (a. 1344); ed è assurdo, che dopo un anno solo di corso accademico egli fosse in grado di avere con Bartolo o con altri delle pubbliche discussioni sui punti più controversi del diritto. Oltre a questo, come mai nello stesso anno che avrebbe ricevuto la laurea, e mentre disponevasi al suo viaggio scientifico (perchè su ciò non è dubbio, e data l'ipotesi della laurea nel 1351, occorrerebbe riferire la sua peregrinazione a quell'anno o ad un'epoca posteriore), egli sarebbe stato eletto in Perugia tra i *Savi dello Studio* (2)? Si comprende che a tale ufficio venisse eletto, per la Porta S. Susanna, Angelo, suo fratello, perchè rimaneva in patria, ov'era chiamato all'insegnamento; ma non si comprenderebbe rispetto a Baldo, che stava per recarsi altrove a dar saggio memorabile della sua valentia (3).

---

(1) Se egli era nel 1344 a Bologna, e nel 16 novembre aveva la celebre disputa con Bartolo durata cinque ore, è segno certo che a quel tempo egli aveva assunto la laurea. Nessuna autorità poi può darsi alla notizia, che Baldo a 15 anni ripetesse la legge *centum capue*. E chi può mai noverare gli errori di queste indicazioni? D'altronde è risaputo, che gli studenti, per gli ordinamenti universitari, eran chiamati a fare delle *repetitiones* sui testi romani, e Baldo all'età di 15 anni poteva essere già studente nell'Ateneo.

(2) Ann. Xvir. 1351, c. 133 t. — « Dicta die [19 giugno] domini priores artium civitatis perusij numero X presentes et in concordia existentes in supradicto palatio auctoritate et arbitrio comunis perusij super studio manutenendo in civitate perusij ei omni modo via iure et forma quibus melius potuerint, providerunt, ordinaverunt, reformaverunt ac etiam eligerunt, nominaverunt et vocaverunt in sapientes studij pro tempore incipiendo in Kalendis mensis Julij proximi venentium infrascriptos sapientes nomina quorum sunt hec videlicet — D. Nicolo d. pauli, P. S. Petri; D. Angelus mag. Francisci, P. S. Subxanne; D. Baldus mag. Francisci, P. Heburnee; D. Johannes ser Amati, P. Solis; Matiolus giontoli, P. S. Angeli » —.

(3) Non è inutile avvertire che se dal giugno 1351 alla fine dell'anno Baldo si fosse allontanato da Perugia, negli *Ann. Xvir.* si troverebbe la deliberazione, colla quale altro soggetto sarebbe stato indicato per tale ufficio.

Per contrario, rimanendo fedeli all'ipotesi che noi sosteniamo, si spiega tutto con la massima verisimiglianza. Nato nel 1319 o poco dopo, si laureò a circa ventiquattro anni nel 1344, e ottenne nello stesso anno una cattedra in Bologna, dove rimase fino al 1351.

Mi sarebbe piaciuto poi di accertare qual fosse la casa in cui Baldo ebbe i natali, ma, mentre da una dichiarazione emessa da Angelo, fratello di lui, è facile rilevare che il padre coi figli — « semper fuerint de Porta Borgne et parochia S. Angeli » — pure non mi è riuscito tra le vecchie case di quel rione trovarne una con qualche traccia della proprietà Baldeschi. Ad ogni modo parmi evidente, che Baldo dovesse avere il suo nascimento in parrocchia di S. Angelo di Porta Eburnea, sebbene il padre già possedesse altri immobili nel rione di Porta Susanna, parrocchia di S. Valentino (1).

4. — Baldo si maritò assai per tempo con Landa di Vanni de' Conti di Collemedio (2). V'ha chi scrive, ad esempio il Bini, *Lauda* o *Lauduzia*, ma in pubblici atti, e segnatamente nel testamento di Baldo, e in una lettera diretta da Pavia al figlio e al fratello (3) ella è indicata col nome di *Landa*, forse diminutivo di *Jolanda*. A lei Baldo portò sincerissimo affetto, talchè la ricorda nel suo atto di ultima volontà come *consors dilecta*, e per quanto ella avesse dote cospicua, vuole che — « sit et esse debeat una cum filijs domina massaria et usufructuaria

---

(1) Arrigo Agostini nelle citate *Memorie sopra illustri famiglie perugine* (Arch. dei Cassinesi, Lett. *B*, carte 209 rect.) scrive, che Baldo nacque in parrocchia S. Lucia, rione di S. Pietro; ma, come si vedrà in appresso, gli Ubaldi nulla possedettero in cotesta parrocchia fino al 1355.

(2) In un istrumento del 19 febbraio 1406 essa viene indicata nel seguente modo: — « Landa filia quondam Vannis nutij budenutij de Comitibus de Colle Medio de Perusio, et uxor quondam Egregij I. C. D. Baldi magistri Francisci de Perusio » —. L'istrumento è rogato da Ser Agostino di m. Tinti not. perug. All'epoca del matrimonio di Baldo, il Castello di Colle Medio era posseduto dalla nobile famiglia dei Comitoli.

(3) Vedi Doc. I.

omnium bonorum suorum » —. E lo stesso è a dire dell'amore che portò ai fratelli, ai figli e ai nepoti. Per Angelo, che fu spesso colpito di pena nelle agitazioni politiche della patria, egli spese tutta la sua autorità, e non fu pago se non quando il fratello potè ridursi in Perugia dopo molti anni di esilio. I figli volle spesso con sè nelle sue peregrinazioni, e cercò di avviarli a quei successi che egli aveva riportato. Inoltre prima di morire avvisò al modo di stringere vie più i vincoli di affetto tra loro, e ne è prova un istrumento stipulato in Pavia, lui presente, in cui i figli convengono di mantenersi in stato di comunione pei lucri derivanti dalle condotte che facevano come lettori di diritto. In questo contratto del 22 ottobre 1395, ossia non molto prima della morte del padre, essi dichiarano: — « ad tollendum inter nos omnes controversias, volentes invicem fraternaliter vivere ut debemus et etiam de beneplacito et consolatione dicti nostri genitoris facimus invicem finem refutationem et quietantiam de omni administratione bonorum nostrorum vel domini nostri genitoris et de omnibus sumptibus factis in militia domini domini Joannis Zanobij ac etiam doctoratu; et nuptiis nobilis D. Domine Lambertine ballionis de Montevibiano etc. » — (1). Nello stesso atto Francesco conviene di assicurare una congrua dote a Bianca, sua nipote, nata da Zanobi; e a questa giovinetta l'avolo rivolge affettuosissime parole nel testamento dianzi ricordato. Sinceramente religioso, egli provvide per tempo alla edificazione di una Cappella mortuaria per sè e per la sua famiglia nella Chiesa di S. Francesco in Perugia (2). È certo poi che egli amò sovvenire i poveri, coi quali non fu avaro di efficaci soccorsi.

---

(1) Doc. II. — Lambertina di Baglione di Montevibiano fu moglie di Zanobi. L'atto ricorda anco la moglie di Francesco, che fu una Monalduccia di Angelo di Ranieri.

(2) Di ciò meglio vedremo a suo luogo. — Molti della stirpe Baldeschi, in prosieguo di tempo, vennero tumulati nella Chiesa, anzichè nella Cappella. Ciò si rileva da un *sepoltuario*, riferito da Arrigo Agostini nelle *Memorie* già citate, esistenti nell'archivio dei Cassinesi (lett. B).

II.

1. Lettura di Baldo a Bologna, Pisa, Firenze — 2. Baldo nei *tre* della guerra — 3. Accusa mossagli — Ambascerie a Corneto e a Bologna — 4. Vicende della repubblica perugina sotto i pontificati di Urbano V e Gregorio XI — Parte che vi ebbe Baldo.

1. — Detto brevemente di ciò, vediamo se dai documenti che ci è stato possibile rintracciare si abbia qualche luce intorno alle varie condotte e ad altri uffici esercitati dal grande giureconsulto.

Già abbiamo accennato, che la sua prima lettura avrebbe avuto luogo nel 1344 a Bologna.

Ma fu egli veramente lettore in cotesta città? I riscontri più attendibili sono per l'affermativa. E di vero, il Baldo tra gli anni 1344 e 1351 non fu in Perugia, giacchè se vi fosse stato qualche menzione di lui s'incontrerebbe ne' pubblici atti. Ora se nel 1343 o 1344, come vogliono alcuni scrittori, assunse la laurea, che fece egli mai per il lasso di sette anni, prima di tornare in patria ad esercitarvi pubbliche funzioni e l'insegnamento del diritto civile? Sarebbe assai strano, che un uomo di tanta dottrina e così universalmente stimato non trovasse in cotesto tempo una cattedra, in cui dar saggio del suo sconfinato sapere, mentre, come avvertimmo più sopra, era costume dell'epoca che si conducessero all'insegnamento docenti di giovanissima età. Perciò non si spiegherebbe, come mai il Baldo in quel periodo di anni non tenesse cattedra nè esercitasse altro pubblico ufficio.

Certo errarono gli storici nel ritenere che egli si trattenesse a Bologna fino al 1355, perchè certamente Baldo trovavasi a Perugia nel 1351 (1), e tre anni dopo fu eletto Vicario di Ranuccio degli Atti vescovo di Todi (2). Si dà poi per indubitabile

---

(1) Vedi la nota precedente, in cui riferimmo l'atto di nomina di Baldo a *savio* dello Studio.

(2) Vermiglioli, pag. 118.

che nel 1355 Baldo fosse chiamato a Pisa; ma ciò poco si accorda colla elezione di lui a giudice del Comune di Perugia nel 1356 (1). È d'uopo ritenere adunque che egli si recasse all'Ateneo pisano negli ultimi di questo anno (2). Secondo il Vermiglioli, Baldo si trattenne a Pisa fino al 1357, in cui fece ritorno a Perugia. Ma il documento di ciò non s'incontra; perchè il dotto biografo, a prova della sua affermazione, reca solo una nota, che si trova in fine di un trattato ms. del nostro giureconsulto, la qual nota è del seguente tenore: — « Repetitum per Dominum Baldum domini Francisci de Perusio facundissimum professorem in studio perusino *anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo* ». — Ma tale indicazione è troppo poco di fronte ai documenti recati dal Fabroni per provare che il Baldo nel 1357 era tuttora in Pisa. Del resto nulla vi è d'impossibile, che, terminati i suoi impegni a Pisa nel 1357, egli accettasse nello stesso anno una condotta a Perugia, dove, secondo noi, rimase fino allo scorcio del 1358 quando si portò nella vicina Firenze (3). E fu nell'anno appresso, e cioè nel novembre del 1359, che a Baldo nacquero due figli gemelli, ad uno dei quali diede i nomi di Giovanni Zanobi in omaggio ai Santi protettori di quella città, e all'altro, com'era ed è costume anc'oggi, il nome dell'avo Francesco (4).

---

(1) Arch. com. Cod. in perg. n. 123. Per la dimora di Baldo a Pisa nel 1355, vedi Fabroni (Vol. I, Cap. VIII, P. I). Lo storico non dice se Baldo vi fosse anche nel 1356, e si comprende dal momento che non può revocarsi in dubbio essere in cotesto anno tornato ad insegnare in patria.

(2) Infatti anche il Fabroni nell'*Hist. Acad. pisanae* pone la lettura di Baldo nel 1355 o *poco dopo*.

(3) Bernabei. — Giornale *La Nazione*, Firenze 29-30 aprile 1900, n. 119-120. Cfr. vol. VII. Doc. di st. it. App. Gherardi.

(4) Di questa nascita e dell'insegnamento di Baldo in Firenze si hanno le seguenti indicazioni: — « (Bald. ad leg. 12, Dig. *de usufructu*, Lib. VII, Tit. I). In nomine domini amen; dum hic essem die sabbati XVj mensis novembris currentibus annis domini MCCCLIX, qui providebam lectioni causa legendi de sero, Landutia uxor mea peperit duos filios masculos ad laudem et gloriam magni dei salvatoris nostri Iesu Christi et beate Marie

Anche il Bernabei conviene che Baldo abbandonò nel 1364 la città di Firenze, nè se ne potrebbe dubitare di fronte al documento certissimo riportato dal Fabroni, e dal quale risulta avere i magistrati fiorentini in quel tempo restituito Baldo alla patria con le più ampie dichiarazioni sull'eccellenza della sua dottrina (1).

Senonchè, dati gli usi del tempo, fa alquanta meraviglia che Baldo si trattenesse nella Università di Firenze pel lasso di sette anni, imperocchè solessero i dottori in quell'età mutare spesso condotta per le continue richieste e per la nobile gara, che gli Atenei d'Italia facevano per avere i personaggi più celebri del tempo. Intanto non può dubitarsi, com'io diceva, della sua dimora in patria nel 1365, giacchè in questo anno lo vediamo condotto all'Ateneo perugino per la lettura del Codice e del Digesto vecchio collo stipendio di 200 fiorini d'oro (2). Il documento che non è quello della condotta (talvolta poi rifiutata) ma quello del pagamento dello stipendio non lascia dubbio che nel 6 novembre del 1365 egli fosse a leggere nel nostro Ateneo; e ciò spiega ancora l'incarico che, secondo uno storico nostro, ebbe di abboccarsi col cardinale Albornoz per i casi gravissimi che in cotesto anno si svolsero.

Ma dal 1358 al 1365 stette veramente in Firenze? Che il Baldo vi dimorasse per lungo tempo si rileva dal fatto, che egli ebbe la cittadinanza fiorentina, onore che solo ai grandissimi era riservato, e che egli divideva col gran Bartolo da Sassoferrato. D'altra parte se è chiaro che Baldo si trovò in Pisa

---

virginis matris eius domine nostre in civitate florida florentinorum » —. « Repetita fuit hec lex (I Cod. *de sacrosanctis ecclesiis*, Lib. I, Tit. 2) per excellentissimum doct. d. Baldum de Perusio in alma civitate Florentie ubi tum ordinarie ius civile legebat, anno MCCCLIX ».

(1) Fabroni. — *Hist. Acad. pis.*, Vol. I, Cap. VI, P. I.

(2) Arch. Com. Sez. *Computist.* Liber exit. conservat. monet. Segn. 37, c. 13: — « Sapiens et iurisperitus vir dominus Ubaldus magistri Francisci de Perusio legum doctor electus et conductus per Comune Perusij ad legendum in Studio perusino ad sedem ordinariam Codicis et ff. veteris *fuit confessus et contentus habuisse et recepisse* » —.

nel 1357, nessuna prova certa si ha ch'egli vi tornasse dal 1358 al 1365 (1). Invece è certissimo che nel settembre del 1364 ebbe dai magistrati fiorentini licenza di tornare in patria — « Et quamquam summo studio conati fuerimus ipsum retinere, tamen instanti eidem nos de reditu ad presentiam vestram preponentes vestrum, suumque placitum aviditati nostre gratiam concessimus remeandi » —. Dunque il Baldo, perchè onoratissimo in Firenze, vi si trattenne dal 1358 al 1364, anno in cui fece ritorno in patria, dove lo troviamo nel 1365 e nel 1367, perchè ai dì 9 giugno di questo anno partì da Perugia con Francesco di Ugolino cavaliere, con Conte di M. Sacco Saccucci, con Guglielmo di Cellolo ed altri perugini alla volta di Corneto per fare atto di ossequio al papa Urbano V in nome della repubblica (2). Vi era anco nel 1369, nel 1370 e nel 1371, quando da' suoi concittadini ebbe la difficile e onorevole missione di comporre alcune gravi vertenze tra la repubblica e la santa sede. E su ciò è mestieri che assai c' intratteniamo.

2. — È noto che nel 1367 papa Urbano V tentò costituire una lega contro i Visconti; e i magistrati perugini, sebbene a malincuore, vi parteciparono con decreto de' 18 agosto di quell'anno. Poco appresso, e cioè nel 1368, Bernabò Visconti assalì i collegati, e il papa si affrettò a chiedere aiuto ai perugini, i quali, volendo osservare i patti della lega, spedirono a Bologna, ove si concentrava l'esercito pontificio, buon numero di cavalli. Se non che è memoria, che proprio in quel tempo si trovavano in Perugia ambasciatori di Bernabò, dolentisi che la repubblica avesse stretto alleanza col papa e mancato ai patti conclusi col Duca di Milano alcuni anni addietro in Sarzana. I magistrati, con molto avvedimento politico, tenner fermo; ma era evidente che mal sofferivano una lega contro Bernabò e in favore del papa, in quanto fosse ormai chiaro, che nella ribel-

(1) Lo stesso Fabroni, dopo aver detto che Baldo fu a Pisa nel 1357, rispetto alla sua dimora colà nel 1358 dice esser *verosimile*, e nulla più (Op. cit., I, Cap. 6).

(2) Pellini, I, 1027.

lione di Città di Castello a Perugia aveva avuto mano Urbano V, e di null'altro più si dolevano i perugini che della perdita di quel fiorentissimo dominio. E se di quest'azione del pontefice si era potuto avere sospetto, esso fu confermato dall'attitudine che egli assunse, quando i perugini gli domandarono che in virtù della lega, loro permettesse almeno di ritirare le milizie speditegli per poterle inviare a Città di Castello. Il papa non consentì e solo fu largo di promesse: invierebbe ambasciatori ai castellani invitandoli a sottomettersi, e in caso di rifiuto manderebbe il Marchese della Marca con armi sufficienti all'impresa. E, a dir vero, parve mantenere almeno la sua prima promessa, perchè, narrano gli storici, spedì a quella città un commissario fiorentino, il quale poi se ne tornò senza avere avuto soddisfazione alcuna. Onde a buon diritto il Pellini, sulla scorta dei cronisti, scrive: — « che il Guelfuccio non haverebbe havuto ardire di fare tanta novità in quella città *senza l'intenzione del pontefice,* e non si sarebbe lasciato tanto pregare se dal papa si fosse detto da dovero » —. Si aggiunge che fu opinione comune, avere il papa il fermo proposito — « di sottomettere Perugia molto più che non era allhora a' ministri suoi ecclesiastici et di rimettervi quei gentilhuomini forusciti che n'erano stati cacciati alcuni anni innanzi, et tenutene fuori, come più degli altri, che v'erano stati rimessi colpevoli, aiutatovi ancora da molti di quelli ch'erano nella città et particolarmente dai Baglioni, famiglia anco in quei tempi et per gli huomini et per le facultà che havevano molto potente, i quali veggendo che 'l governo della loro patria era in mano de' Raspanti che tenevano il principato fra' popolari, et s'erano usurpata tanta licenza, che non solamente a' Nobili, ma erano anco odiosi a quelli della loro fattione, trattassero segretamente di levare il dominio della città ai Raspanti » — (1). Onde il convegno di Petrignano di Assisi tra messer Oddo di messer Baglione dei Baglioni, il Duca di Spoleto e Alberto Tedesco, capitano della guardia in Perugia per introdurre di notte tempo soldatesche in S. Pietro, coll'as-

(1) Pellini, I, 1041.

senso dell'Abbate, parente dei Baglioni; e, uccisi a tradimento i capi dei Raspanti, sottomettere la repubblica alla Chiesa. L'iniquo trattato fu scoperto e i colpevoli severamente puniti colla morte o coll'esilio. Ciò spiacque al pontefice inteso a proteggere tutti coloro che favorivano la parte sua, onde fece acerbe rimostranze ai perugini, rimproverandoli di aver fatto strage degli amici di Santa Sede (1). Il magistrato, non volendo dar di cozzo nella ferrea volontà del pontefice, gli spedì un ambasciatore che poco mancò non fosse gettato in carcere. Reso salvo da un cardinale, amico dei perugini, potè tornare in patria; ma Urbano V fece arrestare quanti erano perugini ne' suoi stati. Si vuole che questa fosse la causa della guerra scoppiata tra Perugia e il papa; ma a me è chiaro che essa dovette muovere da origine più lontana. Si è osservato infatti che di mala voglia i perugini si erano stretti in lega col pontefice contro i Visconti; e chi sa che tal lega non fosse effetto delle mene dei Baglioni, potentissimi nella loro città, e capaci di sfruttare il malcontento che i dominatori Raspanti avevano seminato anco nelle file dei propri seguaci! Accortisi i perugini che la libertà correva grave pericolo per colpa del pontefice e della parte dei Nobili, si accinsero alla guerra, e prima di ogni altra cosa si volsero ai Visconti, in quanto si ritenessero sciolti dalla lega col papa, dal momento che egli, non che proteggerli dall'altrui violenza, agitava nel proprio animo il desiderio di assoggettarli al suo impero.

Bernabò all'ambasciatore di Perugia, che fu Dinolo di Bindolo, promise armi e danari. Di qui la elezione dei tre sopra la guerra e la scelta dei capitani che avrebbero dovuto guidare le soldatesche per la difesa delle cittadine libertà.

Nel 1369 pertanto i perugini, incitati alla guerra dagli stessi ambasciatori del Duca di Milano recatisi a bella posta in Perugia, ruppero le ostilità. Le armi loro, condotte da Giovanni Agudo, prima sconfitte ad Arezzo furono vittoriose a Castiglione Aretino. Questa guerra però spiaceva ai fiorentini, perchè nelle

(1) La lettera del pontefice Urbano V contiene veramente la frase riferitaci dal Pellini: — «*fecistis cedem de devotis Ecclesie Sancte Dei* » —.

condizioni in cui versava l'Italia, si stimava inopportuna la contesa tra il papa e la fiorente repubblica di Perugia, tanto più che essi volevano formare col pontefice una lega contro il Visconti che già minacciava il loro dominio. Per queste ragioni inviarono al magistrato nostro tre ambasciatori offerentisi per una mediazione pacifica. La proposta fu abilmente accolta con espressioni di animo grato, talchè i messi di Firenze insieme a due cospicui cittadini di Perugia si recarono dal papa per conoscere a quali condizioni si sarebbe potuto concludere la pace. Se non che duri erano i patti formulati dal pontefice: uscissero i perugini dalla lega col Visconti; riconoscessero il dominio della Chiesa; in segno di sudditanza pagassero un annuo censo. I perugini, forte indignati verso Urbano, rifiutarono sdegnosamente, deliberando, si continuasse la guerra intrapresa a tutela delle loro franchigie. Ma intanto il papa cercava aver ragione della generosa resistenza del nemico, col mezzo di congiure interne ordite dai fautori della Chiesa, le quali non sortirono effetto perchè i magistrati vigilantissimi seppero sventarle. La guerra continuò con varia fortuna, finchè non toccò ai perugini nei primi del 1370 di vedersi colpiti da un tradimento, la cui conseguenza, ben dolorosa, fu la prigionia dello stesso loro condottiero e di altri ragguardevoli personaggi. Intanto l'esercito del Visconti avanzava verso Firenze, e il presente pericolo persuase ai fiorentini, ai pisani e ai senesi di offrirsi mediatori di pace fra Perugia e il papa. I magistrati, convinti che Urbano voleva il sacrificio della loro libertà, non piegarono ad accordo veruno.

In questi difficili momenti comincia a grandeggiare la figura del sommo Baldo, eletto nel marzo fra i tre della guerra con Niccolò Cappella e Longaruccio di Ser Agnolo. Nè può tacersi un'accusa, che gli si mosse e che il Pellini non esitò a raccogliere: — « Dicono che [quei tre] non esercitarono l'officio se non due mesi, et che rinunciarono al terzo, perciò che se non l'havessero fatto ne sarebbero in ogni modo levati, per una sospitione che s'era havuta di M. Baldo, ch'egli facesse consapevole il papa o suoi ministri della maggior parte delle

cose che occorrevano nella città, il che, o vero o falso che fosse conosciuto da M. Baldo il pericolo, ch'è di porsi a rischio di una volubile moltitudine, et d'un fattioso popolo, procurò di rinunciare quello officio, et seco lo fecero i suoi compagni ».

3. — Noi avremmo amato che il Pellini, pur lasciando traccia nella sua storia del sospetto corso, vi avesse alquanto ragionato, imperocchè non sia lecito ad uno scrittore di vicende storiche raccogliere voci calunniose verso un illustre cittadino senza appurarne la fonte e senza ricercare sufficienti indizi che le comprovino. Secondo me, qui abbiamo invece delle prove indubitabili, che dimostrano falsa di pianta l'accusa temerariamente e iniquamente lanciata contro Baldo.

Dopo che inutilmente per parte dei fiorentini, dei pisani e dei senesi si era cercato indurre la repubblica ad aprire trattative di pace con Urbano, un ambasciatore dell'Aragonese, avuto colloquio col pontefice, si trasferì in Perugia, ove trovò alcuni del magistrato disposti alla pace. Questo avveniva (lo noti bene il lettore) nel maggio del 1370 (1), cioè al tempo in cui Baldo e gli altri due cittadini sopra ricordati si ritirarono dall'ufficio lor conferito. Or chi non sa che gli Ubaldi erano inchinevoli alla parte dei Raspanti, e che questi facevano il viso dell'arme ad ogni trattato di pace, favorito soltanto da alcuni dissenzienti di parte loro e dal popolo minuto ormai stanco dei disagi della guerra? (2). Che di impossibile che Baldo nella persuasione, da ottime ragioni confortata, che la pace non si sarebbe potuta concludere senza il sacrificio della libertà, preferisse allontanarsi dall'ufficio, una volta che la repubblica pa-

---

(1) Poco prima, cioè nel marzo 1370, Baldo era stato eletto dei tre sulle cose della guerra (Pellini, I, 1063).

(2) Di questa inclinazione di Baldo stesso ad abbracciare la parte dei Raspanti si hanno prove non dubbie nelle sue opere. Anche in Perugia si contendevano l'autorità i Nobili, i Raspanti e la plebe, e Baldo spesso inveisce tanto contro questa che contro i primi (Tamassia, *Baldo studiato nelle sue opere*, pag. 8); e ciò perchè egli apparteneva ai Raspanti, che erano il vero partito dei *Popolari*.

reva ormai disposta a consentire in un accordo col pontefice? Pertanto l'ambasciatore napoletano fu inviato al papa in Montefiascone, e tornò poco dopo in Perugia riferendo non essere — « tra il papa et loro perugini molta differenza » —. Questa risposta parve buona così da assicurare la repubblica, che la pace si sarebbe conclusa senza perdere la libertà, tanto più che il messo dell'Aragonese erasi recato da Urbano non con vaghe trattative, ma coi capitoli discussi ed approvati dai reggitori del Comune. Fu quindi deliberato di mandare al papa dei legati, i quali terminassero di comporre le differenze che sussistevano tra Urbano e la repubblica. Gli ambasciatori, spediti nel maggio a Montefiascone furono M. Conte di M. Sacco Saccucci, M. Pietro di Vinciolo e Agnolino di Ceccolo di Sinibaldo. Di Baldo non si fa parola in questa ambasceria, che ebbe esito infelicissimo mettendo capo al tumultario Consiglio generale tenutosi in Perugia e al proseguimento della guerra, che volse alla peggio dei perugini in quanto vi perdessero varî e importanti castelli. Pertanto io credo, che fosse sventura non avere compreso il Baldo in quella missione diplomatica, perocchè coll'autorità del suo nome egli avrebbe potuto ottenere allora migliori condizioni. Ma le sue simpatie pei Raspanti, ormai venuti in sospetto del popolo, forte gli nocquero. Intanto i rovesci patiti dalla repubblica, mentre persuadevano il partito plebeo a chieder pace, rendevano ormai difficilissimo il conseguirla con onore della patria e coll'efficace tutela della libertà. Pure si volle fare un ultimo tentativo, ma notisi, che per opera di M. Golino di Pellolo e M. Betto di Nino di Semplicio furon date agli ambasciatori istruzioni non più informate a fiero animo di indipendenza, sibbene al solo desiderio di cessare dalla guerra a qualunque costo. Infatti si vinse il partito di accettare tutte le condizioni che al papa fossero piaciute, purchè venissero restituite le rocche tolte ai perugini. E siccome, ad ogni modo, pei successi delle armi pontificie, difficili oltre misura divenivano i negoziati con Urbano, a Conte di Sacco, a Pietro Vincioli e Angelino Ceccoli con deliberazione del 3 settembre fu aggiunto Baldo degli Ubaldi, il quale s' incontrò coi colleghi, partiti in-

nanzi di lui, a Corneto, mentre il papa faceva vela per ritornare in Avignone (1).

E qual sorte ebbe quest'ambasceria? Il Baldo, che, secondo qualche scrittore, era stato sospettato di favorire il pontefice, avrebbe dovuto incontrare liete e festose accoglienze alla Corte di Urbano; invece vi trovò serie ostilità. La venuta di lui fu salutata con entusiasmo dagli altri ambasciatori; ma quando Baldo fece sapere al papa che egli era giunto per abboccarsi con lui, Urbano con poca urbanità non volle riceverlo. Se non che Baldo, il quale poneva nel discarico della onorevole missione tanto coraggio quanta prudenza, ordinò al pilota dell'imbarcazione, che lo guidasse alla nave, dove il pontefice si trovava. Il tratto audace mise certo a repentaglio la sicurezza del grande giureconsulto e de' suoi compagni, di maniera che a mezzo di un corriere di Corneto si sparse in Perugia la voce che gli ambasciatori erano stati fatti prigioni o gettati in mare.

Baldo riuscì pertanto ad abboccarsi col papa, e sebbene avesse mandato di favorire la pace a qualunque condizione, pure seppe indurre il pontefice ad accettare i patti che i perugini altra volta avevano proposto, e solo fallì nella richiesta delle rocche che Urbano dichiarò non voler restituire. Così ogni trattato fu interrotto, e ciò non sarebbe intervenuto se Baldo avesse nel passato favorito i disegni di signoria del pontefice.

Il sommo giurista pertanto, di ritorno da Corneto, fermossi a Pisa, d'onde scrisse della sua missione ai magistrati, i quali ricordando qual fama di sè avesse Baldo lasciato in Firenze, e come quella potente repubblica usasse di sovente interpellarlo nelle sue faccende più gravi (2), gli diedero il suggerimento di trasferirsi colà per convincere i fiorentini, aver fatto Perugia

---

(1) Doc. n. III.

(2) Infatti nella lettera, pubblicata dal Fabroni, in data 13 settembre 1364, il magistrato della repubblica fiorentina scriveva, che Baldo, pure assiduo nell'insegnamento — « *nec ob id dum pro Communis nostri negotiis suis consiliis egeremus, impedimentum adsecutus non fuit, quin sepe requisitus se sollicitum exiberet* » —.

quant'era da lei per ottener pace, che solo per la ostinazione del papa non si era potuta concludere. I fiorentini sia per l'interesse che ponevano nel consigliare la pace, sia per deferenza ed ossequio all'illustre loro concittadino, deliberarono di eleggere tre ambasciatori, i quali insieme a quei di Perugia si recassero a Bologna per avere colloquio col cardinale Albano fratello del pontefice. Baldo fu uno di essi e la istruzione recata loro segretamente a Cortona da Pietro di maestro Paolo per comandamento dei priori era, per nessun motivo doversi ricusare la pace ancorchè il papa rifiutasse di rilasciare le rocche. Unico patto a favore della repubblica: che la città restasse *nel suo solito modo di governo, i priori fossero vicari della Chiesa* e niuno venisse in luogo loro. Ciò accadeva nel novembre del 1370; gli ambasciatori si abboccarono in Bologna col cardinale Albano; ai 23 di quel mese la pace era conclusa, e ne venne notizia a Perugia nel 25 successivo (1). Gravi ne erano le condizioni: Perugia dover riconoscere per suo signore il pontefice e santa chiesa in perpetuo; il papa in vita sua costituire e creare irrevocabilmente i priori della città suoi vicari (2); in segno di recognizione di dominio essere tenuta la

(1) L'annotazione a una *Repetitio* di Baldo (Cod. perus. in Arch. com., c. 280 t.) ha fatto supporre che nel 1370 il sommo giurista leggesse in Bologna: — « Repetita fuit hec lex per eximium utriusque iuris doctorem dominum Baldum de Perusio in civitate bononie, anno domini MCCCLXX » —. A parte la fallacia di simili annotazioni, è evidente che Baldo nel 1370 leggeva nello Studio perugino, e forse trovandosi in Bologna per gli affari della repubblica potè essere invitato da quei giuristi a tenere una pubblica lezione nell'Ateneo.

(2) Perugia fece fare il sigillo del vicariato a Bologna, come si rileva dal seguente documento in data del 4 febbraio 1371: — Et ob inde in antea ad beneplacitum d. priorum, cum oporteat certam florenorum quantitatem solvi et restitui Lapo de Ricasolis quam solvit pro nostro Comune in civitate Bononie pro scriptura et sigillo vicariatus civitatis predicte concessi dominis prioribus per dominum Albanensem quam pecuniam Dominus Ubaldus m. Francisci et Baglionus Ceccoli tum ambasiatores dicti comunis ibidem sibi promisisse dicuntur etc. » (Rif. 85, c. 32, t). Nello stesso

repubblica verso la Santa Sede al censo annuo di tremila fiorini; restituire alla curia Cannara e Monteverde luoghi occupati dai perugini durante la guerra; giuramento di fedeltà alla Chiesa; richiamare i fuorusciti ribelli da reintegrarsi nei beni loro confiscati; cassare ogni lega, patto o convenzione tra Perugia e qualsiasi altra repubblica o principe; non concedere giurisdizione o arbitrio a veruna autorità all'infuori della Chiesa; aver Ranuccio di Simone dell'Abate privilegio e immunità sulle rocche occupate durante la guerra; Giliberto della Serra su Castiglione di Golino; Giacomo Degli Oddi su Lisciano e la rocca del Miscia; Cinolo de' Montesperelli su Magione; revocarsi infine ogni statuto fatto in Perugia per occasione della guerra.

Si dirà da taluno, esser tornata vana l'opera di Baldo per conchiudere una pace onorevole tra la sua patria e il pontefice, ma questo giudizio sarebbe avventato. L'aura popolare si era voltata contro ai sostenitori della guerra, talchè l'ordine che il magistrato diede a Baldo di recarsi a Firenze parve, secondo alcuni, suggerito dal pericolo che avrebbero corso gli ambasciatori nel tornare a Perugia senza aver concluso la pace. Di più la notizia dell'accordo di Bologna fu ricevuta dai Perugini coi segni della più sfrenata allegrezza; e si fecero — « *fuochi pubblici, feste grandi; fu pubblicamente ballato per le vie e per le piazze non solo da' laici, ma eziandio da' chierici* » —. Tanto era venuta in odio la guerra! D'altronde Perugia non avrebbe potuto sopportare a lungo lo sforzo delle armi pon-

---

libro delle *Riformanze* (84, c. 34 t.) si legge altra deliberazione concernente l'ambasceria di Bologna: — « Item cum petatur pro parte ambasiatorum destinatorum per comune perusij bononiam pro facto pacis seu reconciliationis faciende inter s. romanam ecclesiam et dictum comune, nec non pro parte ambasiatorum destinatorum ad d. Alban. ad civitatem bononie supradictam domini Ubaldi m. Francisci et Angelini Ceccoli, et etiam pro parte dicti domini Ubaldi ambasiatoris destinati et causa dicte pacis ad civitatem Corneti, eis satisfieri de salario ipsorum ambasiatorum et pro dictis ambasiatis nec non pro expensis per eos factis sequendo summum pontificem ea dicta causa, et etiam pro emenda unius ronzini dicti dom. Ubaldi quem dicit proditum in ipsa ambasiata facta Cornetum etc. » —.

tificie, tanto più che ogni soccorso veniva a mancarle per parte delle altre città umbre o già assoggettate o in pericolo di perdere la libertà; e non poteva attenderlo da' fiorentini, che di continuo andavano infervorando Perugia a cessare dalla guerra contro il pontefice. In quel frangente, una cosa era da porre in salvo, il governo della città, e a ciò il Baldo era riuscito ottenendo che il papa eleggesse i Priori a suoi vicari in Perugia. Chi conosce l'istoria di quei tempi sa che i vicariati implicavano solo quello stato di sudditanza, che può essere tra una città o nazione e quel principe o quella repubblica, che ne assume il protettorato. Notisi poi che i perugini, edotti delle condizioni della pace e prevedendo che null'altro si sarebbe potuto ottenere dal cardinale Albano, pochi giorni dopo gli accordi fatti tra gli ambasciatori e il rappresentante del papa in Bologna e cioè nel 29 novembre, cercarono di trovare appoggio a migliori condizioni nel cardinale burgense, allora in Assisi, inviandogli il fratello di Baldo, Pietro degli Ubaldi (1).

4. — Intanto si accendeva fierissima la disputa sul significato del patto primo, discutendosi se il vicariato avrebbe potuto revocarsi dai successori di Urbano V. Il capitolo era incerto, e chi sa tale incertezza non si dovesse all'acuto e sottile ingegno di Baldo, il quale, dubitando dell'accettazione del cardinale nel caso il trattato avesse avuto una frase esplicita, si valesse di una locuzione che il prelato interpretava in senso restrittivo, cioè di concessione personale del papa Urbano V, mentre ben poteva aversi anche nel significato estensivo di concessione fatta in perpetuo ai Priori della città. Il fatto è che Pietro degli Ubaldi venne invitato a recarsi in Assisi per convenire col cardinale burgense circa *l'osservanza e l'esecuzione dei capitoli della pace* (2). E, a quanto sembra, il magistrato

(1) Rifor. c. 96. Si legge che ai dì 29 nov. 1370 furono inviati messi *ad card. bicturiensem*, qui est Assisij, e questi furono *d. Petrus m. Francisci e d. Ugolinus Pelloli.*

(2) *Rifor.* n. 84, c. 96. — « D. Priores . . . actendentes divina gratia initam esse et firmatam pacem inter sacram romanam ecclesiam et co-

voleva molto ottenere dal cardinale, perchè pochi giorni appresso, ossia nel 12 dicembre dello stesso anno, tornò ad eleggere Pietro degli Ubaldi, che, come *prudens ambasciator*, avrebbe dovuto discutere con quel prelato *pro corroboratione, manutentione et augumento pacis*. Ciò, secondo il pensier mio, era suggerito dal desiderio di veder bene interpretato il primo capitolo, che lasciava alquanta incertezza circa le sorti del cittadino governo.

In quel mentre veniva a morte Urbano V, e quindi la missione di Pietro ad Assisi e quella di Baldo a Bologna, ove si era recato nel 28 dicembre, non approdarono a verun resultato, in quanto che il legato pontificio obbiettasse, che colla morte di Urbano era in lui venuta meno ogni facoltà di statuire intorno alla pace. I perugini però, intesi a prepararsi il terreno col successore di Urbano, mandarono nei primi del gennaio 1371 *ad cardinalem Bicturicensem duos ambasiatores* [tra i quali Pietro degli Ubaldi] *tam ad condolendum de obitu Urbani p. p. quinti, quam ad procurandum et operandum circa expedientia d. comuni et respicientia observantiam et executionem capitulorum pacis* (1). Il magistrato dunque provvedeva a comporre colla Chiesa una pace onorevole, e gli organi di questa sua volontà erano i due celebri giureconsulti della famiglia degli Ubaldi. I quali, a non dubitarne, sarebbero riusciti in questo intento, in specie per l'amicizia che legava Gregorio XI, successore di Urbano, a Baldo stato suo maestro nelle giuridiche

---

mune perusij, et quod expedit in hijs primordijs operam dari, quod ipsa pax observetur, et quod pertinentia ad ipsius observationem et executionem feliciter compleantur, reformaverunt quod ad Reverendissimum patrem et dominum dominum Cardinalem bicturicensem, qui est Assisij mictantur per dictum comune perusij ambasiatores, qui debeant secum conferre et procurare de hijs qui sunt hinc inde agenda pro observantia et executione dicte pacis. Et ad ipsa sic conferenda et procuranda, in ambasiatores pro dicto comune concorditer elegerunt et nominaverunt dominum Ugolinum pelloli et dominum Petrum m. Francisci de perusio » —.

(1) Rifor. 85, c. 4.

discipline (1), se dopo pochi giorni non fossero scoppiate feroci discordie fra il popolo, sobillato dai Nobili in vigor della pace rimpatriati, e i Raspanti, di cui furono saccheggiate ed arse le case. Ciò che in altro momento sarebbe parso vergogna ed onta per la patria, divenne allora necessità; onde il magistrato chiamò a Perugia il cardinale burgense, affinchè cercasse di sedare i tumulti, contro i quali erano tornati vani i bandi e le gride fatte per la punizione di ogni attentato all'ordine della città. Il burgense venne, ma col proposito di profittare di quei disordini per ribadire la signoria della Chiesa. La interpretazione del capitolo primo della pace a favore della libertà perugina non era più possibile, in quanto sarebbe sembrato strano che il papa avesse per suoi vicari perpetui i priori, che non riuscivano a mantenere ordinata e quieta la repubblica; onde il vicariato del conte Ugolino della Corbara, il licenziamento del Capitano del Popolo, il rigoroso divieto di portare armi, la costruzione di rocche affidate a castellani amici della Chiesa, soppressa la carica del Podestà e degli altri officiali di giustizia sostituiti da tre auditori del vicario, due sacerdoti e un laico, inalzata la fortezza di Porta Sole e finalmente tolto dal governatore ai Priori il palazzo di loro residenza. Perciò a nulla potevano valere gli uffici di Baldo presso il pontefice e di Pietro presso il burgense, dal quale recossi anche nell'aprile del 1371, mentre quel governatore trovavasi in Todi, certo all'effetto di riparare al colpo delle severissime istruzioni che il papa aveva impartito al cardinale (2). Baldo intanto veniva continuamente ricercato per altri pubblici incarichi, e difatti nello stesso anno

(1) Di questa circostanza parlano il Platina — *Vitae Pontificum* — e il nostro Frollieri, il quale scrive: — « E tanta fu la fama della dottrina di Baldo, che Clemente Papa VI havendo creato cardinale Belforte suo nipote in età di 16 anni, il quale fu poi Gregorio XI papa, il mandò sotto la disciplina di Baldo predicto ad intendere le sue letture nela cità de Perugia » (carte 61).

(2) 12 aprile 1371 — « Pro domino Petro m. Francisci qui ivit de proximo ambasiator Tudertum ad d. Bicturicensem » (Rif. c. 94).

1371 fu eletto a prevenire colla sua autorità alcuni gravi disordini minacciati dalle astiose lotte fra popolo e Raspanti (1).

Così egli, continuando in quei difficili momenti la sua cattedra in Perugia, affrettava col desiderio, coll'opera e col consiglio, che, cessate le maledette discordie, la patria sua riconquistasse la perduta libertà. E di vero, mentre i perugini avevano operato con rara prudenza politica, i cui effetti venner frustrati solo dallo scoppio delle dissenzioni cittadine non potute reprimere con energia, la Chiesa operò contrariamente ai propri interessi sollevando dovunque proteste, malumore e odio, che da un momento all'altro avrebbe divampato in guerra aperta e sanguinosa. Ciò avvenne nel 1375 in presso che tutte le città soggette alla sua giurisdizione, nè fu ultima Perugia a sollevarsi; chè anzi colla cacciata dell'Abbate di Mommaggiore recuperò la sua libertà, di cui si fecero allegrezze non solo tra le sue mura, ma anco a Firenze e Milano (2). Il magistrato infatti decretò annuali festeggiamenti in memoria di così lieto successo, dando licenza che in quei giorni le donne potessero abbigliarsi con qualunque ornamento. E se la guerra coi pontefici continuò fino al 1378, in quell'anno la repubblica ottenne

---

(1) Pellini, I, 1094.

(2) Di questo trionfo della libertà perugina parlano tutti i cronisti con sincero e profondo entusiasmo, ma niuno al pari di un Ranaldino di ser Borgognone, che in un suo *Memoriale* dal 1366 al 1384 (Vedi *Arch. dell'ex-confraternita di S. Domenico*, e il suo Inventario pubblicato dall'egregio dott. Giustiniano Degli Azzi nella raccolta degli *Inv. degli Arch.* ecc. diretta da Mazzatinti) così scrive: - « Memoria che a mille trecento LXXVI pella gratia de Ddio, e Eddio ne prestò la vertù e l'ardire, noie gridammo armate a mano — Viva el popolo e muorano cie maie poste de la Chiesia —; e subbito andamo a conbattere la piazza che c' erano de la gente de la Chiesia da xiiij centonara de buon omene armate. E pocho durò la bataggla, che pella gratia de Ddio glie sconfiggemo e fuoro morte de loro da XV persone; e esse se redussero ella cittadella e lì gli asidiammo e stettero da un mese, e puoie ficer patte. E 'l benedetto di de chalen de genaro ficer patta e abandonaro la citadella e 'l cassero e andarse via. E fuoro trovate nela citadella quando usciero, da XVII centonara de persone. E messer Giovangne Aguto vine chon tutto el champo

migliori condizioni di pace, e cioè il vicariato ai Priori, per cento anni la podestà di creare i magistrati e di riscuotere tutte le entrate; nessun ministro del papa poter muovere guerra ai perugini e in caso lo facesse, dovere il papa senza indugio energicamente impedirlo; e non avere alcun cardinale podestà di passare o stare nel territorio perugino se non annuenti i priori. Nel timore poi di veder sempre sovvertita la pace, a causa di nuovi tumulti, si creò un potere dittatoriale di tre membri, che coll'autorità del generale Consiglio vegliasse alla conservazione della pace e al quieto vivere della città.

III.

1. Baldo lettore a Padova — 2. Suo ritorno a Perugia — 3. Lo scisma di Occidente — Consulti di Baldo in favore di Urbano VI — 4. Accusa mossagli — 5. Esame di essa e conclusione — 6. Ambasceria di Baldo in Napoli a Carlo di Durazzo — 6. Opinione esposta da Baldo intorno allo scisma nel 1397 — 7. I rapporti con Giovanni da Lignano circa il consulto del 1380.

1. — Se non che poco dopo il recupero della libertà perugina, Baldo si trasferì in Padova, e ciò fece, secondo le carte da noi consultate, nel 1376. Alcuni hanno scritto che egli vi rimase fino al 1379, giacchè in cotesto anno egli era di ritorno a Perugia. Ma in ciò è errore, come vi è nel sostenere che egli si trattenesse a Padova fino al 1383. Noi abbiamo pertanto la prova che Baldo era tuttora insegnante nell'Ateneo patavino al

---

deglie ghilese per secureghe, e puserse II miglia de lugnie da Peroscia, ed erano sullo torno de XII milia christiane. E pella gratia de Ddio ne defendemo da loro e la vertù de Ddio n'arprestò la libertà. Ed è 'nperciò ch' onne buono huomo perfine all'annema de' chonservare la libertà, chè con molta fatiga l'acquistamo » —. Il ricordo è del 1376, ma il fatto, che diè luogo alla liberazione di Perugia avvenne negli ultimi del 1375, e solo la fuga dell'Abate di Mommaggiore avvenne nelle *calende* di gennaio del 1376.

settembre del 1379, in quanto la repubblica gli commise di riverire in suo nome Carlo di Durazzo, che appunto si trovava in Padova (1). Anche questo fu un onorevole incarico dato al nostro giureconsulto, e diretto allo scopo di informare il principe dei travagli sofferti dalla repubblica perugina per colpa dei papi, prima che Urbano VI entrasse con lui in quel segreto trattato che doveva dargli in mano il reame di Napoli.

2. — Fornito questo incarico, Baldo lasciò Padova e tornò in patria, dove lo troviamo nel 17 gennaio 1380 ad una pubblica adunanza dei priori e di cittadini per discutervi la riforma dei capitoli della pace conclusa con Città di Castello (2). In questo Consiglio parlò lungamente Pietro, fratello di Baldo, *surgens in eo ad locum arengarie consuetum.* Nulla dicono gli storici di queste deliberazioni, e narrano solo che nel giugno dello stesso anno vennero a Perugia ambasciatori di Città di Castello per chiedere di entrare a far parte della lega conclusa dalla nostra repubblica con altri comuni a causa di sospetti sollevatisi per il progredire delle armi di Carlo. Nel quale i perugini potevano aver confidato mentre si affacciava ai confini d'Italia; ma dopo che, fattosi corrompere dai veneziani, permise loro di introdurre in Treviso, assediata da quei di Padova, vettovaglie a piacimento, essi ebbero diffidenza di lui. Dunque il fatto della lega coi Castellani, che è del *giugno* 1380, è assai diverso da quello della pace, cui si riferisce il documento inedito da noi pubblicato, e che appartiene al *gennaio* di cotesto anno. Or se Baldo prese parte alla deliberazione riguardante la pace con Città di Castello, nemmeno rimase estraneo alle trattative per

---

(1) An. 1379, 24 sett. — « Arbitrium dominorum priorum mittendi ambaxiatores ad dominum Karolum de la pace ad visitandum, qui reformaverunt etc. » —. La deliberazione contiene il nome di alcuni messi *ex electis seu alios de novo eligendos,* purchè vi si pongano — « inter alios nobilis miles et legum doctor dominus Albertus de Guidalottis, et egregius iuris utriusque professor dominus Ubaldus m. Francisci cives honorabiles perusini *nunc padue commorantes* » — (Ann. Xvir. c. 204).

(2) Doc. IV.

la lega, chè anzi assistette come testimone alla stipulazione dell'atto forse da lui stesso compilato (1).

Ciò avveniva nel 24 giugno del 1380, e già Urbano VI aveva richiesto il magistrato perugino, affinchè permettesse a Baldo di trasferirsi a Roma. Il due luglio i priori si adunavano per accondiscendere al desiderio del pontefice (2). Taluno ha ritenuto che l'autorizzazione fosse domandata a causa della condotta di Baldo all'Ateneo perugino, ma io penso derivasse da quella deliberazione vinta fin dal 1378, e per la quale nessun cittadino di Perugia poteva chiedere o ricevere incarichi dalla curia romana senza licenza de'priori e camerlenghi data a scrutinio segreto.

3. — Lo scopo della chiamata di Baldo a Roma era quello di por fine una buona volta allo scisma dimostrando con valide ragioni la piena legittimità della elezione di Urbano VI. E Baldo diede infatti il parere a favore di Urbano (3) accingendosi tosto all'opera che fu fornita in breve, perchè dopo due mesi il pontefice, a rimeritarlo del servigio resogli, lo creò Conte della Biscina (4). È noto che, a denigrare il grande giureconsulto, fu

(1) Ann. Xvir. 24 giugno 1380, c. 94 — « Instrumentum pro liga cum castellanis » — Si leggono i patti della lega, e quindi il Documento si chiude con queste parole: — « Hoc actum Perusij in palatio residentie et interventu dominorum priorum artium civitatis perusij presentibus egregiis legum doctoribus domino Baldo et domino Angelo mag. Franciscij, domino Nofrio dom. Andree de Monte Vibiano, dom. Antonio ser Petri, egregio legum doctore et domino Philippo Mattey cancellario comunis perusij testibus rogatis et quam pluribus alijs testibus et civibus perusinis » —.

(2) Doc. V.

(3) Baldo aveva già scritto altro *Consiglio* in favore di Urbano nel 1378 sulle istanze di un cardinale; ma di questo meglio vedremo in appresso.

(4) Doc. VI. Il diploma è del settembre 1380. In esso si nota che il feudo venne tolto a Giovanni Guidotti da Urbano VI, perchè — « scismatis labe respersus » — in quanto avesse abbracciato le parti dall'antipapa Clemente. Circa il nome di *Biscina* o *Piscina*, da cui s' intitolava il feudo, e sulla istoria di questo Castello sono da consultare Mariotti (Arch. Com. *Castelli ecc.*) e Bigazzini (Arch. Univ., P. III, XVIII).

sparsa voce che egli, dopo aver dichiarato vero e legittimo papa Urbano VI, rendesse egual parere per Clemente. Ma ciò è escluso, oltre che dalla riconosciuta probità di Baldo, anco dall'assoluta inverosimiglianza del fatto.

Fin dal 1379, ossia poco dopo la elezione di Urbano e di Clemente, i perugini si strinsero in lega coi fiorentini, coi senesi e coi bolognesi, *sempre nondimeno,* avvertono gli storici, *aderendo ad Urbano VI* (1).

E di vero, non appena eletto, questo pontefice dimostrò inclinazione a favorire i perugini, tra i quali scelse uno de' primi cardinali da lui creati, il dotto Andrea Buontempi vescovo di Perugia, del quale il papa ebbe spesso a valersi per consiglio ed aiuto nelle gravi vicende del suo pontificato. E sebbene i magistrati, nello stesso anno 1378, facessero un partito atto a porre in sospetto la Curia, in quanto si disponesse (come abbiam visto) che nessun perugino potesse chiedere o ricevere da lei officio di sorta senza licenza dei priori e dei camerlenghi, pure l'animo del pontefice non si rimosse dal desiderio di stringere vincoli di alleanza con Perugia. Onde si ha, che sul finire dello stesso anno in Roma trattavasi *con molta strettezza,* scrive il Pellini, della pace definitiva tra la Chiesa e Perugia, rimasta sempre in sospeso dai tempi di Urbano V e Gregorio XI. Intorno a ciò aveva attivamente lavorato il cardinale Buontempi, e il papa ne assecondava le vedute non per amore della libertà perugina, ma per poter rivolgere con sicurezza le armi contro

(1) Di ciò non è lecito dubitare, sebbene S. Caterina da Siena, scrivendo ai priori del Comune di Perugia dicesse loro: — « Strignetèvi insieme per Christo Crocifisso, e poi non temete di veruno tiranno, perciochè l'aiuto divino, per lo cui amore sovvenirete alla sposa sua, vi libererà » —. La illustre donna con queste sue esortazioni mirava solo ad impedire che i perugini, pel timore di Giovanna regina di Napoli sostenitrice dell'antipapa, si ritenessero dal favorire le parti di Urbano.

la regina Giovanna, che parteggiava per l'antipapa Clemente (1). Il fatto è, che Urbano, in cotesto primo anno del suo pontificato, inviò ai perugini il Breve, che lo storico Pellini s'indusse a pubblicare nella sua integrità — « perchè, com'egli scrive, appaia anco a quei che verranno la bontà di questo pontefice verso i perugini » (2).

Giunto a Perugia il Breve pàpale, incontanente si elessero venti cittadini per preparare i capitoli della pace, e un d'essi fu Angelo, fratello di Baldo. Così l'accordo venne conchiuso, e

---

(1) Scrive il Platina: — « Interim vero Urbanus non intentus componendae pacis inter Christianos, sed iniurias a Joanna regina acceptus ulcisci cupiens, Ludovicum Ungariae regem impulit, ut Andreasij fratris mortem se adiuvante ulcisceretur » —.

(2) Grande è l'ingenuità dello storico in più luoghi della sua opera magistrale; ma qui il giudizio benevolo intorno ad Urbano è assai giustificato, sebbene non la *bontà*, ma l'*interesse* persuadesse il pontefice ad essere amico della repubblica. Quindi il suo contegno verso Perugia nulla toglie al severo giudizio, che di lui diedero gli scrittori più temperati delle istorie italiane. Immutato rimane quello dell'annalista forlivese, che lo chiamò — *vir pessimus, crudelis, et scandalosus, absque consilio cardinalium, cuius dolis schismata incepere in Ecclesia Christi* — e quello non meno terribile del Muratori, il quale scriveva: — « È da pregar Dio, che di simili teste calde, sprezzatrici del consiglio dei fratelli, ed atte a rovinar se stesse ed altrui, niuna più sia posta a capo della Chiesa sua santa » —. Pertanto il Breve spedito da Urbano ai perugini fu del seguente tenore: — « Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filijs populi civitatis nostre perusine salutem et apostolicam benedictionem. Attendentes quod propter diversas malitias et astutias Satane reconciliatio nostra et pax et concordia inter romanam Ecclesiam et vos diutius tractata non dum potuit ad effectum perduci, ac sperantes plurimum de vestra prudentia, et discretione, et quod honorem nostrum et iustitiam et debitam reverentiam dicte Ecclesie matris ac domine vestre servare et custodire studebitis, *decrevimus vestre discretioni committere,* ut viam modum et formam huiusmodi reconciliatonis ac pacis et concordie reformande iuxta capitula vel ordinata *vel per vos ordinanda* studeatis efficaciter invenire, servando tamen honorem nostrum ac iustitiam et debitam reverentiam ecclesie supradicte. Datum Rome apud Sanctam Mariam in Trastiberim calendis novembris, Pontif. nostri anno primo » —. La direzione del Breve è fatta: — « Dilectis filijs, Populo civitatis nostre Perusij » —.

già vedemmo, che con esso i perugini ottennero quanto la ragione dei tempi loro consentiva, perocchè Urbano accettasse il punto sostanzialissimo che ad essi interessava di più, quello della indipendenza del loro governo. Aggiungasi che già, nel tratto di tempo dal 1378 al 1380, erano pervenute a Perugia lettere di Venceslao re dei romani, in cui egli dichiarava di riconoscere Urbano per papa legittimo, ed esser lieto avessero fatto altrettanto i perugini. E si noti che Venceslao fu in rapporti di vera amicizia colla famiglia degli Ubaldi, per modo da creare Pietro, fratello del nostro giureconsulto, Conte palatino (1). Inoltre, sempre nel lasso di tempo anteriore all'incarico dato da Urbano a Baldo, noi vediamo quest'ultimo e il fratello Angelo recarsi più volte in ambasceria a Carlo di Durazzo, che era disceso in Italia per occupare il reame di Napoli, con piena volontà anzi per invito del pontefice. Le quali ambascerie, come quella inviatagli nel 1380 e composta di Angelo degli Ubaldi e di Sinibaldo di Berardello, avevano per intento non solo di riverire il potente monarca, amico del pontefice, ma anco di trattare con lui cose relative alla conservazione della *libertà popolare,* temendosi che i fuorusciti tentassero un colpo di mano su Perugia.

5. — Questi ed altri moltissimi che si potrebbero allegare sono riscontri efficaci per comprendere, che Baldo trovava nella sua città un'aura favorevole a Urbano e ostile a Clemente, di modo che è assurdo, che egli, voltato proposito, si desse a favorire la parte dell'antipapa.

È opportuno inoltre notare, che errarono il Vermiglioli e il Pellini nel dirci che nel 1381 Baldo, con altri cittadini, fu inviato ambasciatore a Carlo per *congratularsi seco lui della presa del regno;* in quanto lo scopo dell'ambasceria non fosse soltanto quello di fare omaggio al re, ma di intrattenersi con Carlo circa *il pacifico stato del Comune* — « secundum formam

(1) Ciò risulta da *Memorie* di famiglia; il titolo venne poi dallo stesso Venceslao confermato ai figli di Pietro (Arch. Bald., P. I, A. 1).

punctorum eisdem commissorum » — (1). Baldo si recò dunque presso Carlo in quei difficilissimi momenti, nei quali il re, occupato colla violenza e col tradimento il reame, volgeva in mente il proposito di far morire la regina Giovanna; e mentre Lodovico d'Angiò stava per venire in Italia a sostenervi l'antipapa. L'intento di Lodovico era infatti quello di cacciare il re Carlo, abbattere Urbano, ed esaltare in Roma al soglio pontificio Clemente. E poichè un premio doveva pur essergli dato dall'antipapa, si legge che questi gli assegnò solennemente in dono il *regno di Adria* formato delle provincie di Ancona e Romagna, del ducato di Spoleto, di Bologna, Ferrara, Ravenna, *Perugia,* Todi e di altre città, fatta eccezione di Roma, del Patrimonio e della Campania. Tale concessione rimonta al 1379, in quanto il documento rechi le seguenti parole: — « *Datum Spelunga Cajetane diocesis, XV, Kalend. maij, pontificatus nostri anno primo* » —. Al Muratori sembra inverosimile, che questa donazione appartenga al 1379, che fu l'anno primo del pontificato di Clemente (2); e ciò per la ragione che questi non avrebbe fin d'allora pensato allo smembramento dei dominî della Chiesa. Ora io non vedo tale inverisimiglianza. Infatti le trattative tra la regina Giovanna e Lodovico di Angiò dovettero aver principio assai prima del 1380, quando egli si dispose ad effettuare la spedizione contro Carlo a favore di Clemente e della regina. È noto, che Lodovico in quell'anno stava facendo i preparativi per l'impresa di Italia, e fu trattenuto dal compierla per la morte del re di Francia suo fratello. Non è strano quindi che Lodovico, giudicando l'impresa del reame di Napoli assai arrischiata (e l'effetto la chiarì tale) chiedesse intanto all'antipapa Clemente un pegno pel suo intervento nelle cose d'Italia.

---

(1) Doc. VII.

(2) Clemente fu eletto nel 20 settembre del 1378; quindi la data — *XV Kalend. maij* — non può riferirsi che all'aprile del 1379, compreso nell'anno primo di quel pontificato.

Ebbene, di questo fatto cosi interessante la perugina libertà, in quanto Perugia fosse compresa fra le terre che venivano, donate all'angioino, è possibile non si avesse sentore? E saremmo forse lontani dal vero congetturando che l'ambasceria degli ultimi del 1381 avesse per iscopo di conferire con Carlo sui pericoli, da cui la repubblica era minacciata? E ammesso ciò, come Baldo avrebbe col suo parere favorito Clemente, così acerrimo nemico di Perugia? E se egli avesse reso cotesto *Consilium* in favore di lui, come si sarebbe rischiato in momenti così difficili a presentarsi nel 1381 a Carlo, sostenitore di Urbano, e contro il quale Clemente lanciava gli eserciti dell'angioino? Pure Baldo si stimò onoratissimo di accettare presso il re di Napoli una missione, che riferendosi al *buono e pacifico stato* di Perugia, traeva seco la necessità di discutere della lotta, che già divampava tra Carlo di Durazzo e Lodovico d'Angiò. Io penso inoltre (e lo accennai più sopra) che quell'ambasceria avesse ragione appunto dalla voce corsa dell'atto audacissimo di Clemente, il quale già aveva assegnato all'angioino parte degli stati più o meno soggetti alla Chiesa. Nè si dica, che, riconoscendosi all'atto di donazione la data del 1379, è inesplicabile che i perugini tardassero fino allo scorcio del 1381 a farne oggetto di una loro missione a re Carlo. Un tale obbietto sarebbe puerile, anzitutto perchè nessun profittevole colloquio poteva farsi col re di Napoli prima che questi si fosse assicurato la signoria del reame, lo che avvenne nel 1381 (anno nel quale ebbe luogo l'ambasceria dei perugini), e poi perchè, pur riferendosi la concessione di Clemente al 1379, poco dovettero allora e nell'anno successivo, i perugini occuparsene, vedendo Lodovico trattenuto da varie cause in Francia e forse costretto ad abbandonare l'impresa. Ma quando egli nel 1381, adunato un formidabile esercito, si dispose a scendere in Italia, il pericolo remoto diventava presente, e quindi era mestieri parlarne a Carlo, ossia al sostenitore di Urbano, per mezzo di persona munita di grandissima autorità, com'era il Baldo, che aveva colla sua dottrina difeso la legittimità dell'elezione del papa, come Carlo si apprestava a difenderla colle armi.

Ma vi è di più, perchè Baldo prese parte ancora a salvare la repubblica perugina dalle rivolte e congiure che ogni dì le sollevavano contro i fautori di Clemente. Lodovico d'Angiò, pertanto, nel 1382 era disceso in Italia; ma tosto ebbe ad accorgersi, gravi esser gli ostacoli per l'occupazione del reame. E poteva egli affrontare una guerra lunga e pericolosa senza un immediato compenso? Mai no: e quindi dovette richiamare l'antipapa a sciogliere le promesse fattegli, ossia a renderlo signore delle terre, che avevano formato oggetto della donazione di Gaeta. Clemente si accinse all'opera senza indugio, e per mezzo di fra' Lodovico (monaco creato dall'antipapa vescovo di Assisi, sebbene non avesse ancor preso possesso della diocesi occupata da Odoardo Michelotti, eletto da Urbano), pensò di ordire una vasta congiura, il cui effetto fosse di dare la città di Perugia nelle mani sue e dell'angioino. Per consumare il tradimento, fra' Lodovico si pose d'accordo coi fuorusciti, i quali, per le contese coi magistrati della città, tramavano continuamente a' danni della patria. Ma di ciò corse voce in Perugia; e sebbene i colpevoli cercassero scagionarsi delle accuse, in breve si venne alla certezza dell'iniquo attentato mediante il sequestro di alcune lettere, che i traditori recavano a Clemente in Avignone. Nè sarà inutile considerare che coteste lettere caddero nelle mani del luogotenente di Carlo III presso Arezzo, che era sotto la protezione di lui, e il re, avvertito della scoperta, ordinò fossero consegnate ai priori di Perugia.

Dai quali documenti risultava chiarissimo il trattato con Clemente, e perciò nel due gennaio del 1383 il magistrato elesse alcuni cittadini perchè avvisassero al modo opportuno di salvare la repubblica da quella cospirazione *scelerosa* e da quel trattato — « *quam et quod fiebant pro submictenda et mutanda libertate pacifici populi perusini* » —. Per questo si venne alla elezione di cinquanta *notabiles perusinos*, i quali, rinchiusi nel palazzo dei Priori, fornissero in breve tempo l'incarico di dettare i provvedimenti necessari alla conservazione dello stato (1).

(1) Doc. VIII.

Baldo degli Ubaldi è del novero di questi onorandi cittadini; e non sappiamo come avrebbe egli accettato l'incarico e i magistrati glie lo avrebbero conferito, se si fosse indotto a sussidiare del suo autorevole parere Clemente capo di una congiura contro Perugia.

Non poteva il Baldo temere che l'antipapa si vendicasse di lui propalando il fatto del *Consilium* reso a suo favore? Che vale l'annotazione di alcuni scrittori, che, essendo mostrate a Baldo le contrarie allegazioni fatte pel primo scisma, egli ne convenisse rispondendo: « considera in cuius dominio eram quando feci, et sic erit soluta admiratio ». E a che mai si allude colle parole — in *cuius dominio eram*? Forse al voto dato in Padova, in quanto quella città fosse sostenitrice di Urbano? No, perchè il Ferreri scrive, che il Baldo si indusse a dettare il *Consilium* a favore di Clemente, perchè si trovava — « *in partibus schismaticorum* » —. È dunque il parere per l'antipapa, che Baldo avrebbe scritto pel timore di quella città, nel cui *dominio* si trovava. Ora ciò è radicalmente falso, perchè nel 1378 dimorava a Padova, che seguiva le parti di Urbano e non era quindi *in partibus schismaticorum*, e, lasciata quella città, tornò in Perugia, da cui non si allontanò pel tutto il tratto di tempo, nel quale durò la contesa tra il papa e l'antipapa, e cioè dal 1378 al 1380, se non per recarsi ambasciatore presso Carlo III.

E ove si dicesse, che il dubbio può sorgere intorno al *luogo,* in cui rese il *Consilium* per il papa, perchè appunto a Padova e a Roma spirava aura favorevole ad Urbano, noi all'argomento già addotto, un altro ne aggiungeremmo, ed è, che il parere più esteso e da Urbano richiestogli direttamente, il Baldo lo scrisse sibbene a Roma, *ubi* (nota il Diplovataccio) *stetit in palatio nobilis Comitis de Marrusello,* ma a ciò poteva ben rifiutarsi restando a Perugia. La notizia dunque di quel colloquio diffusa da Bonifacio Ferreri, seguìto dal Martene, è da relegare nel mondo delle favole, come l'altra contenuta nel medesimo passo, e cioè che Baldo abbia insegnato *duodecim aliis civitatibus Italiae.* Nè si dica che il parere per Clemente può essere stato dettato anco in appresso, in quanto sia noto, che la

disputa tra i due pontefici insorse tra il 1378 e il 1380, e Baldo, lasciata Padova, restò in Perugia fino al 1391, e non ebbe ad allontanarsene che per recarsi a Napoli ambasciatore presso Carlo III.

E se così stanno le cose, onde nacque la diceria del parere dato da Baldo in favore di Clemente? Io non ne ho dubbio: essa ebbe origine dal fatto, che veramente il giurista perugino dettò due *Consigli* nella questione dello scisma, ma entrambi in favore di Urbano VI. Corsa voce di ciò, fu facile agl'invidiosi della sua fama inventar la storiella di un *Consilium* dato per sostenere la legittimità della elezione di Clemente.

6. — Ma non vogliamo tacere di un ultimo riscontro che potrebbe aversi del fatto, che noi recisamente impugnamo. Il prof. Tamassia (1) osserva, che in un'aggiunta, di cui l'insigne docente di Padova revoca in dubbio l'autenticità, al commento della decretale, *Olim ex litteris* (2), Baldo si sarebbe espresso assai duramente tanto verso il papa che verso l'antipapa, usando con loro dei termini irriverenti. Ciò avrebbe fatto nel 1397, e il passo è il seguente:

« *Verba subsequentia usque ad finem capituli non sunt ad capitulum pertinentia, sed per ipsum Baldum tamen addita* ».

« Et novissime. MCCCXCVij. Rex Francorum subtraxit obedientiam domino Benedicto quia tanquam obstinatus nolebat se supponere concilio, nec etiam praedictus rex obediebat domino Bonifacio anhelanti ad tractum (3) adijciens pro Benedicto. Nemini dicendum est, dimitte ius tuum, et fac te absolvi, dicit Inn. de sent. exc. c. apostolicae (4), nec valet iuramentum

(1) *Baldo studiato nelle sue Opere.* P. I del presente Volume.

(2) Lib. I, Tit. 3. *De rescriptis.*

(3) *Tractum,* è voce usata forse a dinotare il temporeggiamento di Bonifacio?

(4) Questa citazione parmi sbagliata, perchè in veruna Costituzione di Innocenzo si trovano le parole indicate dall'autore. Pure, avuto riguardo all'argomento, è da credere si sia voluta allegare una legge del tit. *de sentent. excom.* (L. V, 39), come ad es. la 29, 30 o 40 dello stesso titolo, che appartengono a Innocenzo III.

factum impressione ff. quarum re. ac. non datur. l. 1. §. quae onerandae (1)..... Bonifacius significat bovem, Benedictus significat bestiam bellantem, si primam syllabam cuiusvis nominis prave interpretaris, utraque bestia tam qui boat, quam, qui bellat, ecc. (2) ».

Or bene, io faccio l'ipotesi, che quest'aggiunta debba riferirsi a Baldo; ma non mi sembra possa trarsene indizio a sostenere la mutabilità del suo carattere; tutt'altro.

Baldo, è noto ad ognuno, non visse fuori delle vicende politiche dell'Italia, non fu un solitario pensatore, cui nulla tange della vita pubblica, e si riman soddisfatto delle sue meditazioni e de' suoi studî. Dedito invece al disimpeguo di pubblici uffici, e caldo fautore di libertà (3) egli dovette deplorare il fatto della traslazione della sede apostolica da Roma in Avignone, che durava da oltre mezzo secolo con grave nocumento della patria. E qui è mestieri avvertire che Baldo non era anima da sofferire in pace le sventure d'Italia e della cristianità derivanti da quella traslazione, ancorchè ciò avesse in effetto giovato alla sua città. Ma nemmen questo era avvenuto. Un secolo prima del nascimento di Baldo, Perugia instaurava la sua politica guelfa con un atto di sommissione a Innocenzo III, più *formale* che *sostanziale* (4); si obbligava sibbene a fornire armi alla Chiesa, ma solo per difesa di Roma (a. 1210). Nè da questo programma politico si allontanava altro che nelle strettezze della necessità, che capitarono pur troppo dopo il trasferimento della Curia in Avignone. Ai tempi di Federigo II (a. 1234), mentre egli devasta i territori della Chiesa, Perugia con Spoleto e Orvieto si dà cura di rimettere la parte ecclesiastica in Todi e Foligno; e

---

(1) Fr. 1, § 5, Dig. *Quarum rerum actio non datur*, XLIV, 5.

(2) Baldo. *Super j. Decretal.* Cap. XXV, pagg. 46, 47, Venet. apud Iuntas, 1580.

(3) Cfr. specialmente il suo comm. alla l. 7, D. *de justit. et jure*, I, 1.

(4) Cfr. Scalvanti. — *Considerazioni sul Libro I degli Statuti perugini*, Capo III — Perugia, 1895.

quando nel 1237 si stringe in lega con queste due città, con Gubbio e Spoleto, giura, non portare le armi contro la Chiesa e la città di Roma, nè fa parola dell'Impero. La vicinanza dei papi permettevale poi di custodire più gelosamente i suoi interessi, come n'è prova il patto del 1241, fermato da' suoi ambasciatori a Roma con Gregorio IX, e in virtù del quale la Chiesa si obbligava a non far pace con Federigo, se in essa non veniva compresa Perugia. Convinta che la sua posizione imponevale di esser guelfa prende parte alla lega con Milano, Parma, Bologna, Firenze, Lucca, Faenza, Orvieto, Orte, Spoleto, Toscanella e Narni contro le città ghibelline pure confederatesi, e cioè Genova, Pisa, Ferrara, Siena, Arezzo, Foligno, Todi, Viterbo e Amelia (a. 1253). Poco dopo Alessandro IV le cede per cinque anni il contado di Gubbio. Quando poi accadevano gravi differenze coi ministri del papa, come ad esempio quelle insorte nel 1266, si spedivano alla curia ambasciatori, e tutto per lo più veniva con vantaggio della libertà accordato. È ricordevole il fatto avvenuto nel 1277, quando per la sola richiesta fatta dal Papa del pesce del Trasimeno, che si soleva spedirgli dai perugini pel pranzo dei cardinali nel giovedì santo, i magistrati, convocato il Consiglio di Credenza, quello dei Savi e dei 500 delle arti, protestarono che il pesce sarebbe stato mandato, *ma come cosa della città, non d'altri* (1). Eppure questo tratto di fierezza non portò conseguenze spiacevoli per Perugia.

Ma intanto, succeduto per un solo anno a Bonifacio VIII, Benedetto XI, vacò la cattedra di S. Pietro; e ben conosciute sono le mene e gli intrighi coi quali si venne all'elezione dell'arcivescovo di Bordeaux, che prese il nome di Clemente V. Egli fu creato pontefice per opera dei Colonnesi e del re di Francia, il quale, dopo la lunga contesa avuta con Bonifacio, desiderava che il papa fosse di nazione francese e risiedesse

(1) « In che, scrive il Pellini, si deve avvertire non solo la gelosia della libertà di questo popolo, ma eziandio la diligenza de' Consigli, e con quanta maturità i fatti pubblici si risolvessero » (P. I, 292).

ne' suoi stati. Questo avveniva prima della nascita di Baldo, ma egli si trovò in seguito spettatore delle tristi vicende della patria cagionate in gran parte dall'assenza dei papi dall'Italia. Perugia infatti restò fiorente sino al 1326, dando ancora segni di antica alterezza (1), e riuscendo talvolta a ottenere delle concessioni dagli stessi pontefici residenti ad Avignone (2), ma ciò fu per breve tratto. L'Umbria venne presto desolata dall'imperversare delle fazioni, reso più grave per la lontananza dei papi. Perugia in specie ebbe molto a soffrire sotto il pontificato di Innocenzo VI per le agitazioni prodotte dal cardinale Albornoz, quando fece l'impresa di restituire al papa molte terre della Chiesa, e i perugini dovettero prestargli aiuto con gravissimo loro danno (3). Nè meno fortunoso fu per essi il pontificato di Urbano V, che nel 1368, per sottomettere Perugia, si alleò coi fuorusciti (secondo il fondato sospetto che se ne ebbe), e quindi le mosse guerra aperta, creando ai perugini la necessità di allearsi coi Visconti. Onde il cronista Pietro Angelo di Giovanni (4) a buon diritto scrive: — « Il papa Urbano non cessò mai di molestarci per privarne di quella *felice libertà* che noi godevamo » —.

Abbiamo parlato altrove della pace conclusa con Urbano

(1) I perugini, sapendo che il cardinale Orsini era a Chiusi, gli mandarono ambasciatori perchè si recasse a Perugia, *ma come Napoleone Orsino,* non come Legato apostolico, non volendo essi con la sua venuta *pregiudicarsi nella loro libertà* (Pellini, I, 351).

(2) Si allude alle concessioni di Clemente V e di Giovanni XXII relativamente allo Studio (Vedi Scalvanti. *Le tradizioni delle Università Medioevali,* P. III del pres. vol.).

(3) Ciò non tolse, che lo stesso Innocenzo, dopo la disfatta delle armi di Francia per opera degl'inglesi, sospettando di essere assediato in Avignone, si ricordasse allora di Perugia, annunziandole che si sarebbe portato presso i suoi fedeli perugini! (a. 1356).

(4) È la Cronaca fin'ora detta del *Graziani,* e della cui parte inedita, da me ritrovata, ho intrapreso la pubblicazione nel *Bollettino di Storia Patria per l'Umbria,* Anno 1898 (Vedi Scalvanti, *Sul ritrovamento di un Cod. di cronaca perugina,* Perugia, 1895 nel *Bollettino* suddetto).

per opera di Baldo; onde il sommo giurista aveva pur troppo sperimentato nelle ambascerie a Corneto e a Bologna a qual grado di diffidenza eran venuti i papi avignonesi verso la repubblica perugina. Quindi non è contro il verisimile, che salito al pontificato nel 1370 Gregorio XI stato discepolo di Baldo, questi nutrisse speranza di indurlo a lasciare Avignone per Roma. Nessun documento abbiamo di ciò, ma pure a quei dì corse la voce di quest'opera compiuta dal Baldo presso Gregorio (1). Vero o no il fatto, è certissimo che il nostro giureconsulto, come tutti i ben pensanti di quel tempo, dovette lamentare l'abbandono, in cui i papi lasciavano Roma (che per l'assenza loro, tranne nel breve tribunato di Rienzi, fu divisa e straziata da interne fazioni), e affrettò col desiderio e coll'opera la cessazione di questa grave jattura (2). Se non che il ritorno della sedia apostolica a Roma per mezzo di Gregorio non avvenne che nel 1377, e Baldo dovette convincersi sempre più del danno, che la permanenza della curia ad Avignone recava alla

(1) Avremo tra breve occasione di ricordare, che S. Caterina da Siena scrisse alcune lettere a Baldo. Sebbene si possa ritenere che a ciò abbia dato occasione lo scisma, pure, riflettendo che Caterina morì prima che il giureconsulto perugino avesse ricevuto da Urbano formale incarico di dettare il consulto a sostegno della sua elezione, forse non andremmo lontani dal vero pensando, che la illustre donna senese si dirigesse a Baldo per interporlo presso Gregorio XI, affinchè tornasse a Roma. Leggendo le epistole di S. Caterina a cotesto pontefice è facile rilevare, che spesso ella cercò guadagnarne l'animo, accennando che molti uomini sapienti tenevano l'opinione da lei professata. Del resto S. Caterina pose anche in questo fatto tutta la sua energia fino al punto da scrivere al papa le seguenti parole categoricamente imperiose: — « Dico da parte di Christo crocifisso che vegniate più tosto, che voi potete. Et potendo venire, venite prima che settembre; et se non potete prima che settembre, non indugiate più che fino a settembre » —.

(2) Fu opinione anche del dottissimo Mariotti, che Baldo sollecitasse Gregorio a ritornare in Roma. In alcune *Memorie* dell'illustre storico (Arch. dei Cass. di S. Pietro in Perugia) infatti si legge: — « Baldo fu uno che al papa Gregorio XI insinuò fra gli altri il rimettere in Italia la sede pontificia, e fu volentieri udito dal pontefice » —.

patria sua, nel vedere, che, malgrado i suoi uffici presso l'antico discepolo, Perugia (come altrove dicemmo) non riuscì dopo la morte di Urbano V a sistemare la disputa pel capitolo primo della pace di Bologna, che tanto interessava la libertà della repubblica.

Morto Gregorio nel 1378, ed essendo suo successore Urbano VI, dodici cardinali oltramontani e massime francesi nel 20 settembre esaltarono al pontificato Roberto, cardinale di Ginevra, non soltanto straniero ma già noto per le sue crudeltà, e che assunse il nome di Clemente VII. Ci voleva poco a comprendere, che questo antipapa, dopo aver tentato di fare in Italia un po' di propaganda in favore proprio, anelava di recarsi in Avignone. E che sarebbe avvenuto, se, dichiarata illegittima l'elezione di Urbano VI, il suo competitore fosse stato unico e vero papa? Non rinnuovava egli l'errore di Clemente V, di cui aveva voluto portare anche il nome?

E qui è da osservare che Baldo, anche prima della elezione di Clemente, avvenuta nel settembre del 1378, aveva espresso il convincimento, che Urbano fosse stato canonicamente eletto. E di vero, il primo *Consilium* fu reso dal giureconsulto perugino nel luglio del suddetto anno a richiesta di un cardinale, *cuius nomen*, scrive il Raynald, *pressit silentio* (1), mentre erano in voce per l'Italia le discordie tra i membri del sacro collegio rispetto alla elezione di Urbano. Per questo parere, invero sapientissimo, Baldo non si allontanò da Padova, dove allora si trovava (2); ma quando lo scisma divampò

---

(1) Io penso che questo cardinale fosse il perugino Buontempi, eletto da Urbano subito dopo la sua esaltazione al soglio pontificio.

(2) Questo primo parere trovasi negli *Ann.* del Raynald (a. 1378) e fu fatto da Baldo, *ut impendens schisma averteret.* Esso si aggira quasi interamente sulla libertà di consenso de' cardinali elettori di Urbano; ed è notevole che il grande giurista vi prende in esame anche il punto riguardante la patria del pontefice: — « Et si dicamus quod ultramontani non habuerunt propositum eligendi citramontanum, hoc condictum et monopolium, ut sic dixerim, sapit. C. de monopol. l. 1 quod est maxime

(*cumque iam,* scrive lo stesso annalista, *illud effervesceret*), Baldo si portò a Roma, a richiesta del pontefice, e là dettò l'*Allegatio* in favore di Urbano (1).

Con ciò egli dimostrava di volere che il papa fosse italiano e non abbandonasse Roma; in secondo luogo sperava che l'autorità del suo nome avrebbe grandemente contribuito a toglier credito alla elezione di Anagni, e quindi sarebbe stata non ultima causa per la cessazione dello scisma.

Ora circa al primo punto, e cioè circa i buoni effetti del ritorno della sedia apostolica a Roma, Baldo non si era ingannato, perchè infatti, rispetto a Perugia, l'esaltazione di Urbano VI fu vantaggiosa. Non contrari alla sua libertà riusci-

---

damnatum hic ut dicto c. ubi periculum, non enim permittit Deus quod Ecclesia sua citramontano vel gallico presepi semper remaneat alligata; sed pro meritis et demeritis gentium illic, vel illic eligi iubet, suadet, aut patitur. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt » —. Nello stesso parere si discute anche del consenso posteriormente prestato all'elezione di Urbano, e vi si dice: — « Ex quibus sequitur concludenter quod voluntas dominorum fuit in actu electionis voluntas. Ergo fecit electionem esse solennem » —. Sul finire Baldo fa spontaneo atto di ossequio alla Chiesa: — « Sum tamen . . . . devotus sancte romane ecclesie, quia per eam spem habeo in Deum » —, e conclude con queste parole, dov' è tutta la forza del suo convincimento: — « Dico et credo, dominum Urbanum predictum vere et proprie dici et esse papam et apostolicum dicendum et tenendum et nuncupandum » —.

(1) L'*Allegatio* trovasi in Raynald (Tomo VII, in fine) col titolo — « *Baldi de Perusio allegationes secunde pro Urbano* » —. Questo parere, come abbiamo visto, fu reso in Roma: — « Ego Baldus de Perusio minimus inter utriusque iuris doctores accessi Romam studio cognoscende et defendende veritatis dom. nostri Urbani pape VI, vicarij Iesu Christi » —. Il lavoro, ben degno della fama del giurista perugino, è diviso in venti paragrafi, dove si riassumono e si risolvono le ragioni *pro* e *contra* l'elezione di Urbano, e nel principio è una frase come di sconforto per le molte allegazioni che si facevano in favore di Clemente. — « *Doleo loqui contra tantos* » — esclama il sommo giureconsulto. Pure egli confida di poter dimostrare essere Urbano vero vicario di Cristo — « ut apparet lux meridiana nebulis resolutis ita quod nec palliari nec persuaderi possit contrarium ullo modo » —.

rono i patti conclusi con lui, e di questo momento di pace la repubblica profittò per consolidare la sua potenza. Difatti nel 1378, prima del pontificato di Urbano, Perugia accoglie sotto la sua supremazia Città di Castello e Assisi; poi aiuta quei di Bevagna; fa trattati di pace coi marchesi del Monte; entra in lega coi signori di Camerino; accorre nel 1380 in difesa di Todi minacciata da Giovanni Agudo; costituisce leghe; è mediatrice fra il conte Antonio di Montefeltro e Galeotto Malatesta di Rimini; è ricercata nel 1381 di podestà per molti e importanti Comuni; riceve sotto la sua protezione Orvieto e Montecchi; manda ambasciatori a Firenze per sedarvi le discordie di quei cittadini; provvede nell'anno appresso al riordinamento delle sue finanze, e dimette i suoi debiti con Venezia e Firenze per oltre dodicimila fiorini d'oro. Parevano tornati i bei tempi dell'ultima metà del secolo XIII; e certo i benefici sarebbero stati durevoli senza le maledette dissenzioni interne. I perugini poi erano così certi, che loro nuoceva meno avere i papi vicini anzichè lontani, che nel 1388 vollero in Perugia Urbano VI, di che i fiorentini si meravigliarono asserendo che tal venuta sarebbe stata pregiudicevole alla libertà della repubblica. Ma s'ingannarono, perchè Urbano nulla alterò dell'accordo fatto col nostro Comune (1).

Circa poi al secondo punto, cioè al punto dello scisma, le speranze di Baldo furono al tutto deluse. Egli come l'universale dei buoni, poteva lusingarsi che, venuto a morte Urbano VI nel 1389, si sarebbe invitato Clemente a recarsi in Roma come vero pontefice; in tal modo lo scisma avrebbe durato solo per il pontificato di Urbano, ossia undici anni. Al contrario i cardinali radunati in Roma eleggono il Tomacelli, che prende il nome di Bonifacio IX, natura d'uomo vigoroso, battagliero e capace di associare al pastorale la spada ogni

(1) Come il lettore ricorda, lo stesso non è a dire dell'antipapa Clemente, che congiurò ai danni di Perugia per privarla assolutamente della sua libertà e della sua indipendenza. Sulla venuta di Urbano in Perugia cfr. SCALVANTI — *Considerazioni sul Libro I degli statuti perugini.*

volta che sui suoi privilegi si muovesse dubbio. Bonifacio fu cortesemente accolto a Perugia, e i perugini vedendo quali progressi faceva la causa di lui mentre era appunto nella loro città, col distaccare Ancona dalla sua riverenza verso Clemente, e col cattivarsi l'animo dei bolognesi, credettero che, venuto a morte l'antipapa, lo scisma avrebbe avuto termine. Ma invece quel cardinale Pietro di Luna spagnuolo, primo e vero autore dello scisma, perchè nel 1378 persuase in Anagni i dodici cardinali francesi a condannare Urbano VI e ad eleggere Clemente, morto quest'ultimo, gli successe nel pontificato col nome di Benedetto XIII. Così lo scisma continuava, e le sventure d'Italia, se erano state sempre gravissime con un solo pontefice, andavano moltiplicandosi per le nuove dissensioni e parteggiamenti tra papa e antipapa e i loro fautori. Dunque era perduta per Baldo ogni speranza, che, venuti a morte i due primi contendenti, lo scisma sarebbe finito. Così, dopo avere esultato per il ritorno della sede apostolica a Roma, egli doveva accorgersi che la traslazione di essa ad Avignone era stato un minor male di fronte allo scisma, il quale continuava producendo irreparabili danni alla patria. Onde bene a ragione Baldo nell'*Additio* riferita avrebbe scritto: — « Et erit schisma posterius peius priore, *quia morbus, qui non curatur, infistulatur* » —.

Ma, chiederà taluno, in questo stato d'animo, quale dei due pontefici egli prediligeva; qual parte abbracciava, quella di Bonifacio o quella di Benedetto? Inutile domanda, perchè ormai poteva Baldo farsi partigiano anche dell'antipapa senza cadere in veruna contraddizione. Dal giorno in cui egli aveva reso il secondo parere per Urbano VI a quello, in cui scrisse o avrebbe scritto il severo giudizio che noi esaminiamo, erano trascorsi più di tre lustri fortunosi per l'Italia e in specie per la città di Perugia, la quale per maneggiarsi destramente negl'inestricabili viluppi della politica italiana, ora doveva stringersi in lega coi Visconti, con Ferrara, Mantova, Bologna, Siena, Lucca e Firenze (a. 1389); ora si vedeva costretta a staccarsi dai fiorentini per rimaner fida a Milano e a Siena (a. 1390); ora doveva a nuova alleanza prender parte col mar-

chese di Ferrara, i signori di Padova, di Mantova, d'Imola e coi Malatesta (a. 1396); ora l'agitavano i sospetti di vicine e possenti signorie; ora l'affliggevano le armi del Michelotti; sempre in pericolo era la sua libertà (1).

E che facevano in questo tempo i due pontefici? Benedetto XIII, creato papa (a. 1394), gettò via la maschera, e invece di spogliarsi della tiara, come aveva promesso da cardinale, all'oggetto che lo scisma cessasse, fece tutto l'opposto: dichiarò se essere il vero pontefice e doversi obbedienza a lui solo. Dal suo canto Bonifacio, cercato di attirare dalla sua gli aderenti dell'antipapa Clemente, morto in quell'anno, e ceduto per un momento al consiglio di Roberto, romito francese, che lo esortava a convocare un concilio, se ne fece distogliere dai parenti, e a domare la ribellione dei romani, allora scoppiata (a. 1397), non rifuggì dal sangue, immolando alla sua vendetta tredici cittadini, fatti morire sol perchè nelle loro case vennero rinvenuti vessilli collo stemma del conte di Fondi, creduto autore della congiura. Coll'animo sanguinante di amarezza, Baldo, che era allora in Pavia, assisteva a questa desolazione della Chiesa e insieme della patria. Egli sapeva, meglio di chicchessia (2), le pratiche iniziate l'anno dopo la elezione di Benedetto XIII dal re Carlo VI di Francia, aiutato dai dottori della Università di Parigi, per ottenere si venisse ad un componimento dello scisma, e non solo in un vecchio ms. di casa Baldeschi si hanno dei riscontri per dedurre, che Baldo non fu estraneo a coteste pratiche, ma anche in una lettera, che Benedetto XIII diresse a Baldo da Avignone. In essa l'antipapa avverte il giureconsulto perugino, che Pietro del Monte gli parlerà di alcune cose, a cui Baldo dovrà prestar piena

(1) Non sarà inutile avvertire, che, malgrado le difficoltà politiche, Perugia poté aver buone pratiche con Bonifacio IX non appena assunto al pontificato, e levarsi nel 1391 a sostenere di fronte a lui certe franchigie giurisdizionali (Scalvanti — *Considerazioni sul Libro degli statuti perugini*, pag. 114, § 57) —.

(2) Vedi le *Lettere di Paolo di Castro a Zanobi* figlio di Baldo, in Savigny, Vol. VI, pag. 526.

fede (1). Di più la lettera non dice, ma vi è abbastanza per comprendere, che l'antipapa rispondeva a Baldo, onde persuaderlo forse circa la legittimità delle azioni compiute all'oggetto di conservare la tiaria, ed esortarlo insieme ad avere fiducia in lui.

Le pratiche, di cui sopra è parola, vennero continuate nell'anno appresso (a. 1396) dai re di Francia, d'Inghilterra, di Aragona e di Castiglia. Quei potentati avevano proposto l'unico modo possibile di conciliazione, cioè la rinunzia alla tiara per parte di entrambi i contendenti onde venire alla elezione di un solo pontefice. Ma in specie l'antipapa Benedetto respinse tal condizione, per cui i dottori della Sorbona dichiararono doversi appellare da lui al papa futuro. Baldo sapeva inoltre che, non disanimati dal primo insuccesso, nel 1397 e di poi, Carlo VI e Venceslao insisterono presso Bonifacio e Benedetto affinchè rinunziassero, e n'ebbero qualche buona parola dal primo e un nuovo e sdegnoso rifiuto dal secondo, per cui convenne venire alle armi e assediare l'antipapa in Avignone. Benedetto capitolò, giurando di deporre la tiara e facendosi nuovamente spergiuro. E mentre questo avveniva in Francia, in Italia il re Don Martino di Napoli brigava per abbattere la fazione sostenitrice di Bonifacio ed esaltare quella di Benedetto; e il papa da parte sua procurava favorire Ladislao contro Lodovico d'Angiò, brogliando in mille guise coll'opera di Giovanni Tomacelli, fratello suo, e scagliava tutte le censure, e, come dice il Muratori, *altre barbariche pene* contro Onorato di Fondi perchè sostenitore dell'antipapa. Tutto ciò Baldo sapeva al tempo in cui avrebbe scritto quella importante *additio* al commento della decretale, *Olim ex literis*. E se la scrisse, ebbe ragione di farlo, giacchè mai si erano visti più luttuosi effetti

---

(1) Dal Cod. della Biblioteca Vallicelliana segn. D, 24, c. 4. Ecco la lettera: — « Iniunximus dilecto filio Petro De Monte Vici priori Astensi latori presentium nonnulla nostra ex parte tue dilectioni patefacienda in quibus velit eadem dilectio fidem sibi plenariam adhibere nobis fiducialiter sua vota significando. Datum Avignone sub sig. ecc. die quintadecima mensis julij » —

dello scisma; mai due pontefici si eran contesi la suprema dignità della Chiesa con pari accanimento. Il severo giudizio ch'egli potè recare di entrambi, di Benedetto, *quia tanquam obstinatus nolebat se supponere concilio,* e di Bonifacio anch'egli riottoso a qualunque soluzione dello scisma, fu ben meritato. Fino a lui intanto nel gennaio del 1400 giungeva il grido delle soldatesche dei Colonnesi di Palestrina — « *Viva il popolo e muoia Bonifacio tiranno* » — al qual grido rispondevano le impiccagioni ordinate e fatte eseguire dal papa e il guasto orrendo dato alle terre dei Colonna e de' loro fautori.

Eravamo adunque venuti a tale, che per carità di patria, bisognava colpire e l'uno e l'altro pontefice di profonda disapprovazione; e perciò dal giudizio, che il Baldo può aver dato in seguito intorno allo scisma, nulla si può rilevare a sostegno del suo preteso parere per l'antipapa Clemente.

Tutto questo abbiamo voluto dire intorno all' *additio,* di cui sopra è parola, perchè a noi sembra ci siano dei gravi riscontri per poterla attribuire al Baldo. Come vedremo tra breve, fin dal 1378 fu con qualche esitanza ventilata l'opportunità per la convocazione di un concilio; ma il Baldo si mostrò deciso a schivare questo pericoloso argomento, e ciò si chiariva naturale dal momento che, secondo il suo avviso, canonicamente legittima era l'elezione di Urbano, e quindi a lui solo spettava di convocare un concilio. Se non che nell'anno in cui l'*additio* fu scritta (a. 1397), l'idea del concilio aveva guadagnato le menti, e Baldo, irritato per la continuazione dello scisma, entra a parlare di ciò. Ma una qualche incertezza si rivela sempre nelle sue parole e nelle sue conchiusioni. Anzitutto rigetta il principio, che i concilî ecumenici possano essere convocati dai principi, e lo fa seguendo criterî storici. Egli osserva che un tempo le podestà temporali potevano adunare concilî; e, trovandosi di fronte a Giovanni di Andrea, che aveva scritto: — « quando ecclesiae potestas deficit, Imperator supplet » — entra destramente pel mezzo, e con sottigliezza, del resto scientificamente buona, afferma doversi quella frase intendere nel senso, che l'imperatore *supplet pa-*

trocinando. Ma egli aveva contro di sè l'istoria e anche l'autorità di altri scrittori, i quali ritenevano che i principi potessero convocare i concilî, e i *cardinali* avesser facoltà di deporre il papa *authoritate Dei*. Per uscire da queste difficoltà, egli dice: — « distingue tempora et concordabis scripturas » —. Una volta la Chiesa *poco poteva per sè sola*, e quindi conferì agl'imperatori molti *privilegi* (1), che poi vennero dalla Chiesa revocati, quando cresciuta in potenza non ebbe più d'uopo del costante appoggio dei principi. Giustamente ricorre poi a un argomento dal lato storico inconfutabile, quello dell'autorità giurisdizionale degl'imperatori in Roma, la quale un tempo esisteva di fatto e come privilegio, mentre in seguito non se ne ebbe più traccia e in specie ai tempi di Baldo, in quanto — « Imperator non potest ius causarum dicere Romae nec in regnis illis citare, quae sibi non obediunt » —. Onde nasceva, che l'imperatore non potesse adunare concilî, nè *in jure* nè *in facto*. E allora chi poteva convocarli? Qui la tesi s'andava facendo più spinosa. Spettava ai *cardinali* questo diritto oppure al loro collegio secondo le canoniche norme adunato? Doveva o pur no intervenire l'autorità del papa? D'ordinario, sì; ma se si trattasse della sua esautorazione sarebbe altrettanto? Evidentemente, no. E ammettendo che i cardinali in collegio convocassero *jure* il concilio, o non poteva questo, *propter scandalum vitandum*, deporre entrambi i soggetti disputantisi l'onore della tiara? E non poteva cotesto concilio procedere all'elezione di un terzo — *qui non sit eiusdem scandali prosecutor?* — E qui Baldo, sempre più indeciso, scrive: — « Et in hoc advertat rex Francorum, ne veniat. Scribitur enim, incidit in Scyllam cupiens vitare Carybdim » —.

Ora a me sembra che tali considerazioni possano bene attribuirsi al Baldo, perchè non si trovano in vera ed aperta contraddizione colle idee espresse molti anni addietro. Allora

(1) Osserva come acutamente egli usa la parola *privilegium* per significare la podestà dei principi a convocare i concilî. Ciò potè essere un *privilegium* giustificato da condizioni storiche, ma non mai un *jus*.

disputavasi chi tra i due *primi* contendenti fosse il papa legittimo; nel 1397 invece era questione circa il modo di far cessare lo scisma durato quasi venti anni, e, morti Urbano e Clemente VII, risorgente con Bonifacio IX e Benedetto. Eppure Baldo, colla maggior coerenza possibile, non si scosta sostanzialmente dalle sue opinioni di un tempo.

Dunque, ammesso che l'*additio* sia opera sua, non esprime affatto un mutamento radicale nei suoi pensieri, che del resto da gravi ragioni storiche sarebbe stato consigliato.

Ma la storiella de' due pareri apparisce inventata anco per quest'ultima considerazione. A che prò avrebbe Clemente ricercato il Baldo di un *Consilium* a suo favore? Non certo per diffonderlo sotto il nome di lui, perchè niuna autorità poteva avere il consulto dettato per l'antipapa, dal momento che si conosceva l'altro dettato per Urbano. Si aggiunga, che nessuno potè aver mai occasione di vedere o di conoscere in qualsivoglia modo cotesto *Consilium*, e che ciò fu ignorato dallo stesso annalista Raynald. Un passo del Ferreri, raccolto dal Mansi, ha potuto diffondere la stolta diceria; mentre veruna positiva notizia, esaminata al lume di una critica sapiente, si ha del fatto, che oltre a ciò apparisce sott'ogni rispetto inverosimile e assurdo.

7. — Ed ora, giacchè abbiam dovuto parlare dei pareri dati da Baldo per Urbano, ci consenta il lettore di aggiungere qualche considerazione rispetto a quello, che il giureconsulto perugino dettò nel 1380. Il Savigny (1), seguendo il Pancirolo, dice avere il Baldo compilato quel consulto insieme a Giovanni da Lignano giurista di Bologna. L'insigne scrittore cita in appoggio della sua opinione un passo di Baldo, il quale, commentando la l. *male agitur*, C. De praescript. XXX etc. (2), si espresse nel seguente modo: — « Dum ego essem coram Urbano Papa VI, cum domino Jo. de Lignano eramus in verbis..... » —. Troppo poco in verità per concludere che il Lignano fosse collabora-

(1) *Storia del diritto Rom. nel Medio Evo,* Vol. II, P. 4ª.

(2) È la Cost. 2, Cod. *De praescriptione* XXX *vel* XL *ann.* (VII, 39).

tore di Baldo, e troppo poco in specie per un Savigny d'ordinario così circospetto nelle indagini storiche.

Ed ecco qualche nostra riflessione in proposito. Fino dal 1378 Giovanni da Lignano fu interpellato da un cardinale intorno alla elezione di Urbano; e forse fu lo stesso che rivolse eguale domanda al Baldo cercando così le opinioni dei giuristi più celebri di quel tempo. Entrambi resero il parere loro richiesto (1), ma lo stesso Lignano ci narra (2) che — « multi doctores egregii *Gallici* in contrarium scripserunt » —. E perciò — « zelo fidei catholicae et sanctae universalis Ecclesiae pro veritate investiganda, ut lucidentur tenebrae et veritas lucescat, ultra scripta in alio tractatu [quello del 1378] subiungam questiones ad materiam pertinentes » —. Il Baldo alla sua volta rese il primo parere nel 1378, e poichè il vescovo di Porto, Pietro fiorentino con Simone da Milano e Jacopo Orsini muovevano varî obbietti contro l'elezione di Urbano, egli, sulle istanze del pontefice, dettò il *Tractatus* o *Allegatio* del 1380. Perciò fu dato al Lignano l'incarico di rispondere ai cardinali oltramontani, e in specie a quel Pietro di Luna, che fu poi Benedetto XIII, e il Baldo fu richiesto di combattere in favore di Urbano contro le allegazioni dei tre cardinali italiani. Non si deve dimenticare infatti, che Baldo fin dal 1378 aveva sostenuto: — cum D. Urbanus sit in possessione...... sacrum concilium totius mundi ...... congregari non potest nisi per dictum dominum Urbanum — (§ V). Ma i tre cardinali italiani, sperando toglier via lo scisma con questo mezzo, chiamarono a sè altri cardinali, e da Zagarolo scrissero al papa per comunicargli esser loro volontà *offerire viam concilii*. I cardinali francesi an-

---

(1) *Tractatus secundus Joannis de Lignano pro Urbano VI*, in Raynald, T. VII, pag. 631.

(2) Raynald. — *Ann.* 1378, pag. 318, col. 2ª, e 421, col. 1ª, si legge che il parere del Lignano fu dell'agosto 1379 (Raynald, *Ann.* eod. pag. 631); in tal caso avrebbe reso il suo consulto dopo Baldo; ma io ritengo che anche il Lignano lo scrivesse nel 1378, e fu forse divulgato nell'anno appresso.

darono su tutte le furie, ed è notevole che ciò spiacesse anche a Pietro Gundelino, cardinale di S. Eustachio, il quale scrisse le più fini arguzie per combattere l'idea del sinodo (1). La questione si faceva più che mai ardente. Chi non voleva assolutamente il concilio, chi riteneva potersi e doversi convocare non dai cardinali ma dal collegio loro con certe norme canoniche, chi riteneva non fosse possibile adunarlo senza l'assenso del papa. È noto che santa Caterina da Siena scrisse lettere pressantissime ai cardinali affinchè si terminasse lo scisma mediante un concilio, per potere intraprendere una crociata contro i musulmani (2). Forse la santa e animosa donna scrisse anche al Baldo per sollecitarlo a prendersi vivamente a cuore la cessazione dello scisma (3). Intanto un pericolo sovrastava, ed era, che quei tre cardinali italiani, pur non negando esser vero pontefice Urbano VI, chiedevano fosse convocato un concilio, il quale confermasse tale elezione perchè viziata di alcune cause di nullità. Ma accolte queste, era evidente che bisognava venire all'annullamento della elezione di Urbano. Perciò a Baldo fu specialmente dato l'incarico di scoprire e divulgare col suo *Tractatus* le molte contraddizioni, in cui gli stessi dissidenti erano caduti tra loro, e massime quelle, che dividevano i due cardinali Iacopo Orsini e Pietro di S. Eustachio. Infatti gran parte dell'opera di Baldo si aggira intorno a tale argomento.

Abbiamo detto più sopra, che forse S. Caterina da Siena scrisse a Baldo in occasione dello scisma, se pure, come notammo altrove, non gli diresse le sue lettere per stimolarlo a

---

(1) Raynald, T. VII, p. 331.

(2) Epist. XXIX, XXXI etc. ad Card. Petrum episcop. portuens. ad Jacobum Ursinum et Simonem Mediolanensem. Della parte presa dall'illustre donna in queste gravi contingenze della Chiesa parla sapientemente e con sincero entusiasmo Pio II nell'Epistola di canonizzazione di S. Caterina, edita nella *Vita* di lei da Raimondo De Vineis (Colonia, 1553).

(3) È memoria di queste lettere già esistenti nell'*Arch. Baldeschi* per antica tradizione di famiglia, ed anco per averne lasciato un cenno il Bigazzini più volte citato. Oggi non vi si trovano più.

interporre i suoi valevoli uffici presso Gregorio XI affinchè da Avignone tornasse in Roma. Ma se ella ebbe corrispondenza con Baldo rispetto allo scisma, ciò non avvenne certo in occasione dell'ultimo parere dato dal giurista perugino nel 1380, poichè l'invito di Urbano a Baldo per recarsi in Roma a compilare il consulto ebbe luogo nel giugno del 1380, mentre Caterina da Siena morì nel 29 aprile di cotesto anno. Pur tuttavia ella, informata della parte che i tre cardinali italiani prendevano a rendere più ardua la composizione dello scisma, scrisse loro separatamente e quindi a tutti insieme per esortarli a non abbandonare la causa di Urbano.

Del resto anco nel secondo parere di Baldo si discute circa la pretesa incussione di timore esercitata dal popolo tumultuante sull'animo dei cardinali adunati in conclave, sul consenso espresso dai medesimi, sul fatto della elezione ripetuta quando nessun disordine turbava più Roma ecc. Il *Tractatus* dunque fu composto da Baldo coll'intento di distruggere gli speciosi obbietti dei cardinali italiani, mentre il Lignano si occupò in specie di disputare contro i cardinali francesi. Perciò è pura invenzione, che all'opera di Baldo collaborasse il giurista bolognese, mentre non è meraviglia, che trovandosi a Roma, avessero dei colloqui insieme sul soggetto dei loro studî, ossia intorno allo scisma.

IV.

1. Altri uffici esercitati da Baldo in Perugia — 2. Invito di recarsi a Firenze — Deliberazione del magistrato perugino a suo riguardo — 3. Nuovi e importanti uffici affidatigli dalla Repubblica — 4. Sua condotta a Pavia.

Proseguendo ora il nostro racconto sulle varie peregrinazioni del gran Baldo, avvertiamo che egli, lasciata Padova, fece ritorno in Perugia, dove lo troviamo nel 1382. L'anno appresso

è eletto insieme a Pietro *judex super communi dividundo* (1). Nel 1384, come abbiamo visto, fu dei cinquanta cittadini deputati alla conservazione della libertà, e lo vediamo, del pari in cotesto anno, adoperarsi insieme a Pietro per la revoca del bando inflitto al fratello Angelo (2). L'anno appresso è nominato per alcune riforme statutarie riguardanti la Confraternita di S. Maria della Misericordia, la quale fin dal 1303 aveva fondato l'ospedale maggiore della città (3); è poi eletto nel maggio dello stesso anno 1385 ad esaminare i diritti del Comune verso Bertoldo di Soana sopra alcuni immobili che si trovavano in Perugia (4) e a comporre una lite sorta tra alcuni suoi concittadini (5); nel luglio successivo egli giura di non allontanarsi dalla città e di non lasciare lo Studio perugino per altre condotte. Su di che è mestieri spender qualche parola.

2. — Fra la repubblica fiorentina e Baldo sembra fossero intervenuti accordi per una nuova condotta a Firenze, onde poi la lettera di Coluccio Salutati, che lo richiedeva ai perugini nel 19 luglio 1385 (6). Se non che, conosciutisi questi accordi

---

(1) Regis. Offit. 21 dicembre 1383 — « Judices super communi dividundo — Dominus Petrus m. Francisci Porte S. Petri, Dominus Laurentius Ser Marini Porte S. Angeli, Dominus Baldus m. Francisci Porte S. Petri judices super communi dividundo pro semestri incipiendo in Kal. ianuarii proximi (Vol. III, c. 56 r.) » —.

(2) Di ciò parleremo nelle notizie biografiche su Angelo degli Ubaldi.

(3) Lib. delle Riform. segn. n. 95. A carte 135 si leggono le riforme statutarie, ed a carte 136 si trovano le nomine *hominum fraternitatis S. Marie de Misericordia de Perusio*, e fra questi sono Baldo e Pietro.

(4) Doc. IX.

(5) Ann. Xvir. 10 maggio 1385, c. 101, in fine.

(6) L'egregio signor Bernabei nell'articolo inserito nella *Nazione*, gazzetta fiorentina, del 29-30 aprile 1900, non risolve l'incertezza nella data della lettera di Coluccio Salutati, e quindi rimarrebbe dubbio se fosse del 1383 o del 1385. Il Vermiglioli scrive : — « La lettera di Coluccio nella edizione di Firenze del 1742 porta la data del 1383, ma il Manni che la produsse per il primo traendola dall'*Archivio delle Riformagioni* fiorentine,

dal magistrato di Perugia, essi furono causa della deliberazione vinta dai priori e camerlenghi il 14 luglio di quell'anno, e nella quale si espose, che permettendosi a Baldo di assumere altrove l'insegnamento sarebbe lo stesso che — « *annichilare et destruere studium perusinum* » —, e che essendo necessario invece procacciarne l'incremento, si doveva proibire al grande giureconsulto di portarsi in altra città (1). Baldo comparve due giorni dopo, e cioè nel 16 luglio, dinanzi ai priori, i quali, premesso che la deliberazione era stata dettata dalla considerazione della *sapientia et magnificentia* di lui, lo invitarono a promettere solennemente di non assentarsi da Perugia. — « Et prefatus Dominus Baldus iuravit ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis scripturis, et iuramento promisit supradictis dominis prioribus se non absentare a civitate nec a comitatu perusij sub pena in reformatione contenta » — (2).

Or mentre non è da dubitare che la cagione principalissima, per la quale la magistratura perugina s'indusse al divieto di cui sopra è parola, fu di non privare l'Ateneo della sapiente lettura di Baldo, pure io credo che a far ciò i reggitori della città fossero stimolati ancora dal desiderio di non

la porta all'anno 1385, e noi crediamo che la prima sia l'epoca vera dell'epistola, combinando perfettamente con sicure e certe memorie de' nostri *Annali* del Comune » —. L'illustre biografo però cadde in un errore, ch'io credo materiale; perchè, mettendo in rapporto gli *Annali* colla lettera di Coluccio, questa non può essere stata scritta nel 1383, ma nel 1385, come meglio dimostriamo nel testo. Pertanto il Novati nella recente edizione delle lettere del Salutati, si meraviglia della pretesa incertezza di questa data, perchè essendovi fatta menzione dell'*Indizione ottava*, evidentemente non può parlarsi che dell'anno 1385. Verissimo; ma il Novati sa certo come l'uso delle *Indizioni* abbia prodotto di sovente gravissimi errori nella cronologia, non sfuggiti al Mabillon, al Pagi, al Petavio, al Muratori e ad altri dotti, e non sarebbe da meravigliare se un errore fosse intervenuto o nella data dell'anno o nella *Indizione*, mentre i nostri documenti non lasciano dubbio di sorta.

(1) Doc. X.

(2) Doc. XI.

perdere un uomo autorevole che era continuamente incaricato dalla repubblica delle più importanti missioni.

Pertanto fecero malleveria per lui Bartolommeo di Felino e Ruggero di Nicolao, entrambi di Porta S. Angelo. Male fu intesa a Firenze la nuova della deliberazione del magistrato perugino; e fu allora, e cioè, tre giorni dopo, ai 19 di luglio, che il Salutati scrisse ai Priori una lettera, che merita di essere riferita in quanto il suo contenuto dimostri vera ed esatta la data del 1385 (1). Infatti ivi si chiede, *venga data licenza a Baldo* di trasferirsi a Firenze, la qual cosa non avrebbe trovato luogo, se la lettera fosse stata del 1383, quando nessun divieto era stato ancor fatto al giureconsulto di recarsi ad insegnare in altre città. È singolare poi il passo, in cui si prega il magistrato di persuadere Baldo a portarsi allo studio di Firenze, quand'egli a ciò non volesse indursi perchè schivo di onore. Parmi che questo fosse un tratto abilissimo del Salutati all'oggetto di convincere i Priori, che nessun accordo era intervenuto fra i reggitori di Firenze e Baldo per la condotta di lui in quella città, e anco all'oggetto di non creare una difficile posizione al perugino giureconsulto di fronte ai priori, in quanto avesse pochi dì innanzi giurato di non muoversi da Perugia. Si noti ancora che la lettera tende a dimostrare l'onore grandissimo, che alla perugina repubblica era per derivare da quella

---

(1) « Perusinis — Fratres carissimi. Decrevimus sacrarum legum studium in Civitate nostra reducere. Cogitantibus itaque nobis civilis precipue iuris solemnissimos habere doctores, deliberatione matura providimus vestram Urbem principaliter honorare, et cum elegerimus ad hoc munus egregium Legum Doctorem et singularissimum iuris interpretem Dominum Baldum Civem honorabilem Perusinum, fraternitatis vestre rogamus affectus quatenus eidem placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate concedere, sed etiam si forte socordi consilio [minime] ipse sue curaret laudis honorem, placeat eum in dicta necessitate cogere, quodque nostris vobis satisfaciat persuadere. Sit huius studij nostrum onus in sumptibus, et vester honor in concessione libera tanti viri, ut tantum bonum ex vobis et nobis cum partecipatione glorie compleatur. Datum Florentie XViiij iulij, Viij, Indict. MCCCLXXXV » —.

nuova condotta di Baldo a Firenze, e ciò perchè la lusinga del cittadino orgoglio soddisfatto vincesse la resistenza dei magistrati.

Ma per quanto le lettere del Salutati fossero tali, che il Visconti diceva temere più l'influenza di una di esse che l'opera di mille cavalieri fiorentini, pure questa volta l'insigne destrezza e l'elegante latino di Coluccio non sortirono l'effetto desiderato. I priori tennero fermo, e Baldo restò a Perugia (1).

3. — Poco fa abbiamo detto che nella deliberazione dei magistrati per impedire a Baldo di lasciare Perugia e il suo glorioso Ateneo ebbe parte anche il vivo interesse di non privarsi di un uomo, che rendeva continui e segnalati servigi alla repubblica; e infatti pochi giorni dopo che pervenne a Perugia la sollecitazione di Coluccio, fu dato incarico a Baldo di stipulare l'atto di *accomandigia* che la città di Assisi faceva al Comune perugino (2). Ed io trovo assai strano che il Pellini, pur narrando di questa azione, abbia in tutto errato sui nomi delle persone che vi presero parte, e abbia dimenticato il gran Baldo (3). Non è a dire poi quanto questo negozio interessasse ai perugini, che dell'averlo concluso, al dir degli storici, *fecero pubbliche processioni e allegrezze.*

---

(1) Tale è la verità, che si può a luce meridiana dimostrare, onde è qui impossibile ripeter l'errore che molte volte è stato commesso, per mancanza di critica e di accurate ricerche, scambiando un *deliberato* di repubblica circa la condotta di un lettore, col *fatto* del suo insegnamento. Ad es. si è creduto da molti che Riccardo Malombra si recasse ad insegnare in Perugia sol perchè esiste una deliberazione del Comune, con cui lo si conduceva nel nostro Ateneo; mentre la verità è che egli non insegnò mai nella perugina Università (Cfr. Besta — *Ricc. Malombra* ecc.).

(2) Ann. Xvir. 1385, c. 151. Baldo è nominato primo fra i dottori, che prendon parte a cotesto atto, e sono Alberto dei Guidalotti, Pietro degli Ubaldi e Giuliano Bini.

(3) Infatti egli rammenta Jacomo di Conte degli Arcipreti, Paoluccio di Nino e Simone Guidalotti (Pellini, I, 1335 e seg.). È probabile abbia lo storico equivocato, attese le molte ambascerie che si fecero a quel tempo.

Si trova eziandio memoria di Baldo nel 1386, quando fu dei cinquanta cittadini eletti per il recupero del fortilizio di Pomonte, cosa della quale troppo fugacemente parlano gli storici perugini, mentre fu grave impresa; chè se le armi della repubblica non avessero trovato schermo all'avversa fortuna riparando a Campolungo, castello dell'assisano Guidone de' Nepi, esse non avrebbero potuto riprendere il fortilizio occupato e strenuamente difeso dai fuorusciti (1). A dir vero, niun altro documento abbiamo potuto ritrovare, che ci dica con precisione quel che operasse in patria il nostro giureconsulto fino al marzo del 1389. Solo in un vecchio manoscritto di *Memorie* di casa Baldeschi si legge: — « In quell'anno 1387 il gran Baldo fo mandato con altri ambasciadore » — (2). Dalle storie ciò non risulta, perchè il suo nome non figura nè nella missione a Lucca, ove si trovava Urbano VI, nè nell'altra allo stesso pontefice quando fu invitato a recarsi in Perugia. Nulla d'inverisimile però, che Baldo fosse aggiunto, come spesso avveniva, agli ambasciatori eletti per ciascuna porta della città (3).

Pertanto nel marzo del 1389 Baldo accetta l'incarico di trattare una sistemazione tra i signori del Farneto e il Conte Bertoldo, fra i quali si era rotta la pace non molto prima stipulata. La deliberazione riguarda il solo Baldo, perchè — « *actenta summa virtute et scientia excellentissimi utriusque iuris*

(1) L'atto di nomina è del 4 aprile 1386 (Ann. Xvir. c. 71), dal quale si ha, che i magistrati elessero — « quinquaginta sapientes et bonos cives de civitate perusij videlicet decem pro qualibet porta, qui habeant generale arbitrium virtute consilij dictorum priorum et camerariorum artium circha negotia fortilitij Pomontis, omnia faciendi, componendi, capitulandi, tenendi et observandi prout et quam admodum habeant dicti priores et camerarij artium » —.

(2) Arch. del Conte Lodovico Baldeschi-Cennini (P, I, A, 1).

(3) Ad es. nel 1386, quando i perugini inviarono Borgaruccio di Nicolò di Pone dei Ranieri al Visconti in Bologna per parlargli della lega costituitasi fra Perugia, Firenze, Siena ecc., gli fu aggiunto *Pietro degli Ubaldi, fratello di m. Baldo* (Pellini, I, 1344).

doctoris » — poteva darsi a lui piena balìa di concludere (1). Nell'aprile dello stesso anno lo troviamo condotto per tre anni a leggere l'*jus civile* nell'Ateneo collo stipendio di 200 fiorini (2). Hanno dunque torto coloro, che ritengono la lettura di Baldo in Pavia avesse principio nel 1389. Nell'aprile di cotesto anno egli era stato confermato lettore nell'Ateneo perugino, e tale condotta era per l'anno scolastico 1389-90. Se non che la stessa deliberazione (3) sembra informata al dubbio che il grande giureconsulto non dovesse rimanere in Perugia, e già vi si parla di una possibile surrogazione. Pertanto, compiuto il corso accademico 1389 (4), nell'ottobre dello stesso anno Baldo fu invitato a trasferirsi in Pavia, ove si recò nell'anno dipoi col lauto stipendio di 100 fiorini al mese (5). Il lettore potrà domandarci,

---

(1) Doc. XII.

(2) Dalle rubr. inserite nella matricola dei Conservat. della monet. segn. R, lib. I, c. 17 e seg.: — « Dominus Baldus mag. francisci ad sedem de mane ordinariam in iure civili . . . . » —. Alla rub. 126 si legge: — « Item excellentissimo doctori domino Baldo mag. francisci pro anno quolibet durante tempore sue electionis tam nuper facte quam imposterum faciende solvi debeant ducenti floreni, et si aliquo casu contigeret eius loco aliquem eligi vel surrogari ad lecturam ordinariam in iure civili, quod eligendo seu surrogando solvi debeant anno quolibet sectuagintaquinque floreni de auro. Concurrenti eligendo in concurrentiam domini Baldi, seu surrogando vel eligendo eius concurrentis loco solvi debeant anno quolibet sectuaginta quinque floreni de auro » —.

(3) Vedi nota precedente.

(4) E che nel 1389 fosse egli in Perugia si rileva pure da alcune Rubriche degli *Ordinamenti dello Studio* inserite nella Matric. dei Conservat. della moneta (a. 1389, R. 114). Ivi si delibera di nominare — « in iure civili duo doctores ad ordinariam » — ma si nota — « comprehenso tamen in numero antedicto excell.mo doctore u. i. D. Baldo cive perusino electo pro tempore » —.

(5) Ciro Comi in alcune *Memorie* comunicate al Vermiglioli (*Biogr.*, pag. 128) scriveva che l'assegno fatto a Baldo fu di 90 fiorini al mese; ma da un Cod. preziosissimo, che si trova nella biblioteca del Seminario di Foligno, e da noi accuratamente riscontrato, resulta, che Baldo recossi a Pavia — « *cum salario florenorum centum in mense* (Cod. A, VII, 17) » —.

come mai il magistrato, che nel 1385 aveva deliberato di non permettere a Baldo di lasciare l'Ateneo perugino, s'inducesse poi a revocare cotesto divieto. Ma duplice fu la ragione di ciò. Anzitutto il vincolo recato alla libertà personale dei dottori e in specie di un illustre giureconsulto, qual'era il Baldo, non poteva durare a lungo; inoltre egli si portava a Pavia per invito di Giovan Galeazzo Visconti, signore di Milano, che con molto zelo aveva atteso alla riforma dello Studio, e a cui interessava quindi di chiamarvi un dotto di fama mondiale. Or potevano i perugini negare al Visconti l'illustre giurista? (1).

4. — Del resto noi abbiamo la prova che Baldo si trasferì a Pavia dopo il febbraio del 1390, perchè ai 18 di questo mese egli è tuttora in Perugia, dove costituisce suo procuratore il figlio Francesco, in quanto ciò fosse indispensabile attesa la sua prossima partenza. Così col 1390 cessa la dimora di Baldo in Perugia, nella patria che lo aveva onorato di tanti e importantissimi uffici, tra i quali quello di consultore delle ricchissime arti della mercanzia e della lana (2).

Ma incominciò egli veramente la sua lettura in Pavia nel 1390? Certo egli si trasferì in Lombardia in cotesto anno, perchè nei documenti perugini non si fa più menzione di lui. È ben vero, che negli archivi pavesi non si parla di Baldo fino al 1393 (3), ma se noi dovessimo dar fede a queste prove negative, potremmo rinunziare a qualsiasi studio biografico. Se è indubitato che nel 1390 egli era in Milano (4), è facile indurre,

---

(1) E che al Visconti si rendesse particolare onore per aver condotto il Baldo a Pavia, lo prova il grave storico Corio, che fra i titoli di speciale benemerenza di Giovan Galeazzo pone appunto quello di aver dotato l'Università pavese del sommo giurista perugino (*Histor. milan.* P. IV, a. 1402).

(2) Cons. 400, Vol. III. — « Et ita dico et consulo ego Baldus de Perusio u. i. d. et advocatus mercantie civitatis perusij » —.

(3) A quest' anno appartiene la — « lectura super usibus feudorum. . . publice explicata Papie a. d. 1393 » —.

(4) Vermiglioli, Op. cit., pag. 129.

che prima di portarsi a Pavia, egli andasse a riverire il Duca Galeazzo (1); ma sarebbe strano ch' egli vi si trattenesse fino al 1393, o che, dopo un tale viaggio, tornasse a Perugia per ripartirsene in cotesto anno alla volta di Pavia.

E se ciò fosse avvenuto, come mai negli atti della repubblica e nei registri dei conservatori della moneta, il suo nome non sarebbe più ricordato? Questi mi sembrano riscontri efficaci per stabilire che Baldo nel 1390 intraprese la sua lettura in Pavia; ai quali può aggiungersi la citazione del ms. di Foligno, che ha molto valore per essere una trascrizione del tempo. In esso è detto — « *Repetita per Baldum de Perusio utriusque iuris doctorem in augusta et catolica civitate Mediolani MCCCLXXXX, et fuit primo anno quo venit ad legendum Papie de perusio ad petitionem serenissimorum ducum Mediolani* » —. Evidentemente la trascrizione fu fatta in Pavia, altrimenti lo scrittore non avrebbe usato l' espressione — « *quo venit ad legendum Papie* » — Arroge che nel suo testamento, di cui dovremo far parola tra breve, si legge, che egli — « genitus quondam domini magistri francisci, nunc [est] incola civitatis papie in qua legendo iura civilia in felici studio papie *iam multis annis elapsis* moram traxit » —.

È noto che a Pavia trovò dei forti competitori, fra i quali il Cassola (2) e poi Cristoforo Castiglione. Pertanto il silenzio

(1) Sovrabbondano le memorie degli onori resi dai Visconti a Baldo, e basterà citare le lettere, che gl' indirizzarono il Conte di Virtù e la Duchessa di Milano fino agli ultimi anni della sua vita. Una ve n' ha del Duca, in cui lo prega a recarsi a Piacenza per avere un colloquio sopra affare gravissimo con Uberto da Lampugnano, suo vicario (8 febbraio 1399), la qual lettera ha riferito l' illustre prof. P. Del Giudice nel suo scritto — *Baldo e gli statuti di Pavia* — (Parte I del presente Volume).

(2) Vedi per una disputa importantissima avuta col Cassola a Pavia la *Recitatio solemnis* dell' illustre mio maestro prof. Buonamici, inserita nel presente Volume. Ivi si esamina con profondo criterio esegetico l' interpretazione data da Baldo alla l. 101, Dig. *de condictionib. et demonstrat.* (XXXV, 1), e si prova, che la questione proposta dal giureconsulto perugino al suo valente avversario era da ottime e inespugnabili ragioni confortata.

serbato negli atti de' nostri Archivi dal 1390 al 1400 sul conto di Baldo ci assicura che egli non si mosse più da Pavia se non per qualche onorevole incarico ricevuto dai Duchi di Milano (1). D'altronde l'età ormai tarda dovette essergli di impedimento a intraprendere lunghi e faticosi viaggi.

V.

1. Testamento di Baldo a Pavia — 2. Sua morte — 3. Monumento posto alla memoria di lui nella Chiesa di S. Francesco de' Conventuali a Pavia — 4. La Cappella degli Ubaldi in Perugia.

1. — Fino dal 1395, come vedemmo (2), egli aveva consigliato i due figli che gli erano caramente diletti a sistemare ogni loro rapporto patrimoniale. Gli anni incalzavano e cogli anni qualche infermità, e quindi ai 26 di ottobre del 1399 fece il suo testamento, il quale ci avverte che Baldo era da qualche tempo molestato *aliqua infirmitate.* Il testamento fatto in una *saletta* della casa di sua abitazione per rogito notarile (3), ha un'introduzione, ove si magnifica la dottrina di lui, che è detto *spectabilis famosissimusque utriusque iuris monarcha et doctor singularissimus.* Quindi si ricorda il suo domicilio in Perugia, nella parrocchia di S. Lucia, e, fatta la revoca del precedente testamento di Rimini, si viene alle disposizioni di ultima volontà, dove è l'immagine del suo sentimento religioso e del suo smisurato amore per la famiglia. Egli vuol'essere sepolto nella Chiesa dei minori conventuali di S. Francesco in quella città, in cui

(1) Infatti è memoria di un suo viaggio a Piacenza e a Rimini, dove fece il suo primo testamento revocato in quello del 1399, di cui andiamo a parlare. Intorno all'opera che Baldo avrebbe prestato per la riforma degli *Statuti di Pavia* scrive il prof. Del Giudice in una *Nota* pubblicata nella Parte I del presente Volume.

(2) Doc. II.

(3) Al dire di Francesco Baldeschi (c. 63) Baldo ebbe a Pavia oltre lo stipendio la *casa pagata in perpetuo.*

venisse a morte. Assegna venticinque fiorini d'oro per le sue esequie, e una prestazione a favore dei minori di S. Francesco a Perugia, affinchè celebrino per venti anni un ufficio divino — « in capella prefati domini testatoris et eius fratrum in ecclesia dicti ordinis constituta ex opposito maioris altaris ecclesie » —. La qual notizia è preziosa, in quanto distrugga la opinione, che quella cappella fosse eretta posteriormente dai successori suoi; mentre quel poco che ne rimane a causa dello stato miserando di tutto il tempio, è veramente la cappella fatta costruire dal gran Baldo e dai suoi fratelli (1). Egli non dimentica i poveri, che vuole largamente soccorsi, e poi, ricordata con affetto la moglie Landa, cui costituisce usufruttuaria di tutte le sue sostanze, nomina in particolare erede la nipote Bianca, nata da Zanobi, e alla quale è legato di profondo e tenerissimo affetto, e in eredi universali il padre di lei e l'altro figlio Francesco. In occasione di quest'atto di ultima volontà, Baldo ci informa che Zanobi a quel tempo stava nel territorio lombardo, ora a Milano e ora a Pavia, e Francesco *in partibus Tuscie et presertim in civitate perusij*. Fra i testimoni è un Antonio de Miellis rettore di Santa Maria Venetica (2).

2. — Così composte le cose sue, nel 28 aprile 1400, Baldo morì per la tarda età (3), lasciando fama imperitura di grandissimo giureconsulto e di uomo ornato di singolare probità; e morì mentre insegnava ancora, e occupavasi di affari professionali. Infatti in una *Memoria* di Zanobi sta scritto, che il

---

(1) Mercè l'opera dell'esimio architetto prof. Vincenzo Benvenuti, siamo lieti di poter dare i disegni della Cappella Baldeschi, quale dovette essere al tempo in cui venne costruita, e qual'è al presente, atteso lo stato di demolizione del tempio.

(2) Doc. XIII. — Baldo a Pavia abitò in parrocchia di S. Maria Venetica (o *delle Caccie*) *in Porta Laudense*, posta sul lato orientale della città, come apparisce da una carta del 1590.

(3) Taluno ha scritto che Baldo morisse di idrofobia comunicatagli, narra Andrea Mattioli, da un suo *catello iam rabie affecto;* ma anche questa è una favola, onde bene a ragione il Pinggiczer scrive: — « Credo senectutem ipsam fuisse morbum (Op. cit., pag. 146) » —.

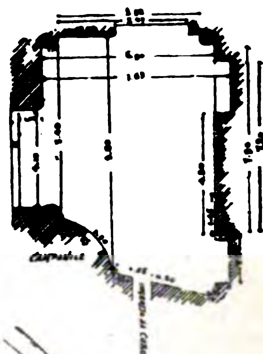
grande giurista veniva a morte — « dum vellet perficere consilium immediate conscriptum » —. Anche sull'anno della dipartita di Baldo non furono concordi gli scrittori, e chi lo disse estinto nel 1404, chi nel 1420 e perfino nel 1424. I più si apposero al vero assegnando il 1400. Se non che qualche incertezza continuò sulla data del giorno, in quanto in un antico ms. citato dal Pagliarini nelle note al *Quadriregio* del Frezzi, e tutto di pugno del Baldo, si leggeva un'annotazione di carattere posteriore colla data della morte posta al *27 aprile* del 1400 (1). Non cade dubbio però, che essa avvenne nel 28 dello stesso mese.

Ora se noi pensiamo che a quel tempo Zanobi era a Milano o a Pavia, è facile comprendere che egli e il fratello Francesco certamente accorso al letto del padre veneratissimo, si diedero premura non solo di far rispettare le volontà del defunto, disponendo per la sepoltura del suo corpo in San Francesco dei Conventuali in Pavia, ma curarono eziandio la costruzione del monumento, di cui è probabile Zanobi abbia dettato l'epitaffio. Infatti in alcuni *Ricordi* di lui, riferiti da Francesco Baldeschi, e che ho riscontrati, si legge — « Decessit gloriosus pater et Dominus meus anno domini MCCCC, *in aurora* die 28 aprilis » — e questa frase *in aurora* trovasi nella iscrizione funeraria di cui vedremo in appresso.

3. — Il monumento marmoreo rappresenta in bassorilievo Baldo rivestito dell'abito francescano, col cappuccio e il sajo,

---

(1) Il prezioso ms. che il Pagliarini dice trovarsi nella biblioteca del seminario di Foligno, più non vi esiste, nè ho notizie per indicare dove si trovi. L'annotazione riferitaci dal succitato scrittore sarebbe stata così concepita: — « Baldus de perusio supradictum Consilium scripsit et subscripsit pro ut s. videtur. Quod iure in eius memoriam et venerationem conservo. Qui quidem Baldus mortuus est Papie dum ibi publice profiteretur, videlicet die XXVij aprilis MCCCC prout habetur in Consilio Dom. Jacobi de hysolanis de Bononia posito L.° B, ad chart. 93 in fi. puncti illius consilij » —. Ognuno comprende che questa indicazione non ha valore di sorta, in quanto è presa da una Nota dell'Isolani, ed è assai facile ch'egli errasse di un giorno nel designare la morte di Baldo.



PERUGIA

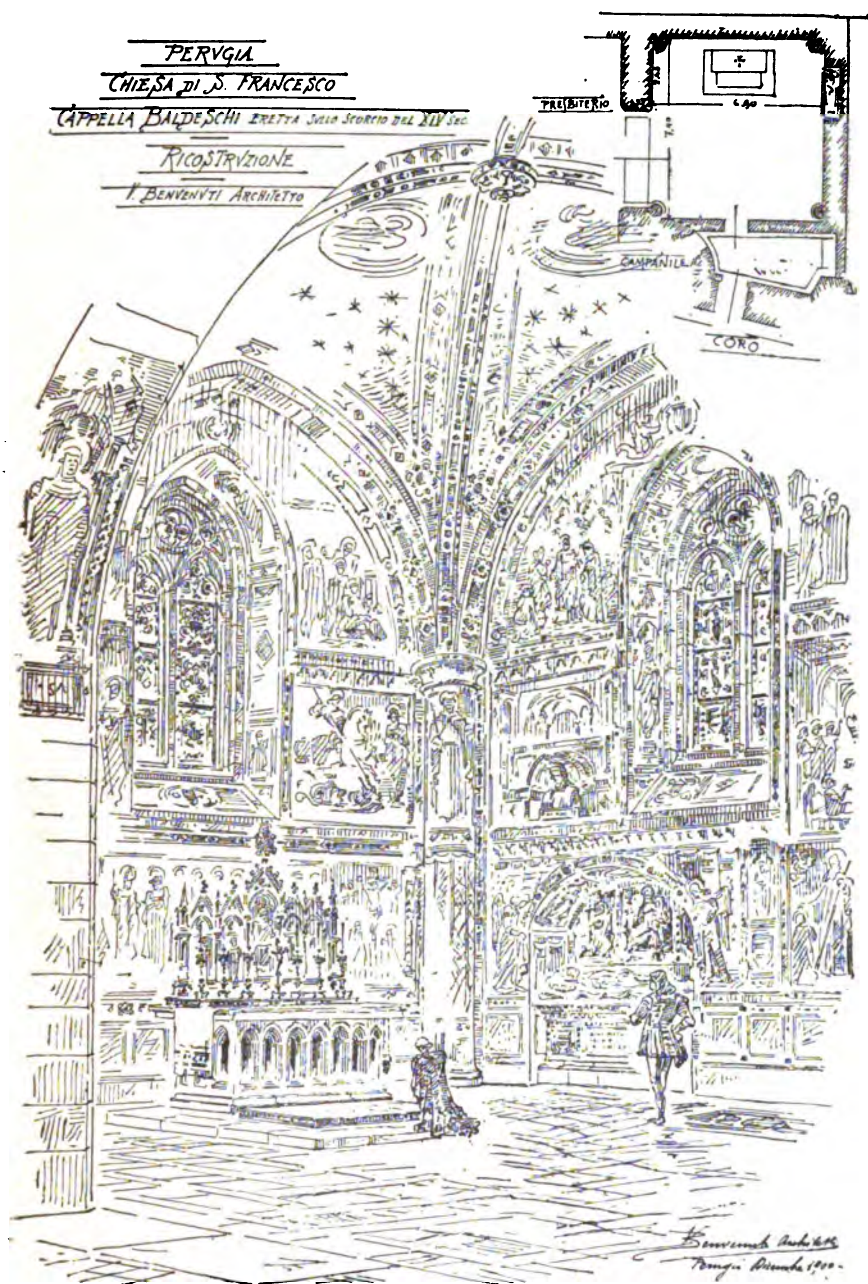
CHIESA DI S. FRANCESCO

CAPPELLA BALDESCHI

STATO ATTUALE

1900

DAL VERO


PERVGIA
CHIESA DI S. FRANCESCO
CAPPELLA BALDESCHI ERETTA SVLLO SCORCIO DEL XIV SEC.
RICOSTRVZIONE
P. BENVENVTI ARCHITETTO
PRESBITERIO
CAMPANILE
CORO

cedette i beni annessi a cotesta parrocchia al clero urbano. Difatti il titolo di S. Lucia fu dato alla chiesetta che si vede ancora in via Baglioni (1), e nella quale il clero urbano ha l'obbligo di far celebrare ogni anno un buon numero di messe per lasciti di *personaggi appartenenti a Casa Baldeschi.*

Però non tutto il perimetro della parrocchia venne demolito, e si trova anzi che una parte di quei parrocchiani fu aggregata alla cura di S. Maria della Misericordia di recente istituita da Leone X (2); nè sarà inutile notare, che appunto l'odierna famiglia dei Baldeschi abitante in Colle Landone appartiene alla parrocchia dell'Ospedale, ossia di S. Maria della Misericordia. Del resto che le due case contigue già abitate da Baldo non fossero demolite, lo abbiamo da due testimonianze di gran valore. Anzitutto Francesco Baldeschi, vissuto nella prima metà del secolo XVI, nelle sue *Memorie* (3), scrive: — « Recordanza de la compra fatta de la casa *nostra* de sopra nel Colle Landone per m. Baldo per prezzo de fiorini seicentoquarantatre, nel 1369 adì 25 del mese di giugno » —. La seconda testimonianza è anche più notevole, e ci viene da Girolamo Bigazzini *juniore*, vissuto dal 1578 al 1658, il quale parlando di alcuni diplomi di casa Baldeschi, scrive — « i quali pur molti gli haveva io prima veduti in Perugia in casa di lui [Giulio Baldeschi] che fu l'antica casa di esso gran Baldo nella contrada di Colle Landone (4) » —. Dunque è certo che coteste case esistevano nel secolo XVII, e quindi non furono comprese nel perimetro del Forte Paolino. Ma più delle narrazioni degli storici valga riflettere a ciò che leggesi nel catasto del 1491 (5), ove si trova iscritta a favore di Galeazzo nato da *Giovan Zanobi* figlio ed erede di Baldo, — « unam domum

(1) Nella cornice della porta esterna sta scritto — *S. Lucia de Clero urbano* —.

(2) Il Forte fu costruito nel 1540, quando già la parrocchia di S. Maria esisteva.

(3) Arch. Com. ms. cit.

(4) Arch. univ., P. III.

(5) Carte CLXII.

positam in dicta porta S. Petri et parochie S. Lucie, cui a *duobus via,* ab alio *heredes olim Petri d. Pauli* (1) mediantibus inter casellis *in qua dixit familiariter habitare* (2) » —. Di più Gentile degli Ubaldi nel 1494 apparisce insieme ai fratelli Matteo e Sigismondo, nati da *Pietro* fratello di Baldo, come abitanti in Porta S. Pietro, parrocchia di S. Lucia (3). Lo che prova che le case appartenenti a Baldo pervennero a Giovan Zanobi e quindi a' figli di lui, e quella di Pietro, fratello di Baldo e assegnatagli nella divisione del 1369, era ancor posseduta da' suoi discendenti nel 1494.

Chi si reca poi in via della Pallacorda, vede *due case,* anc'oggi proprietà dei Baldeschi e la cui architettura è del secolo XIV, sebbene nel XV e successivamente vi sieno stati introdotti dei cambiamenti. Sulla porta è un bellissimo stemma degli Ubaldi scolpito sulla pietra ed intatto (4). Onde è facile conchiudere, che quelle *case* confinanti da due lati colle vie

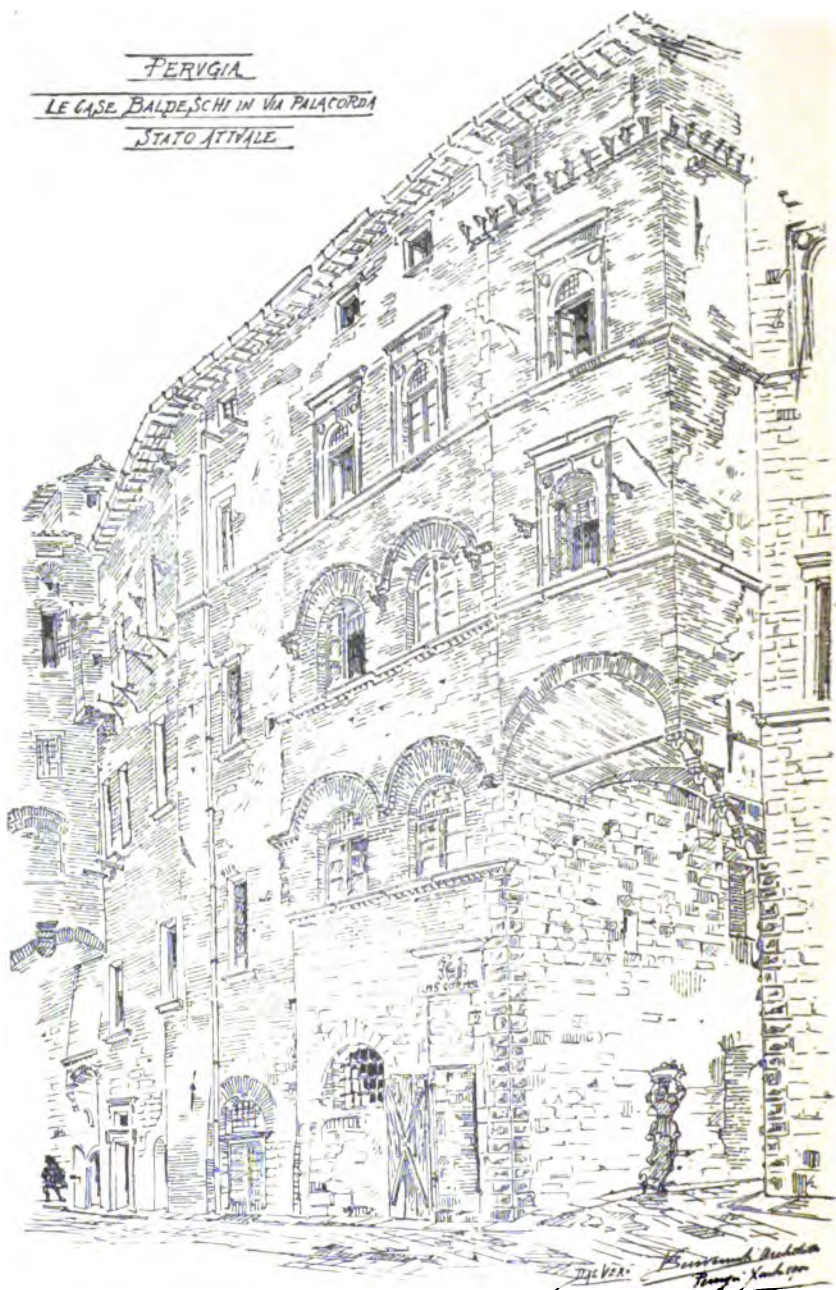
---

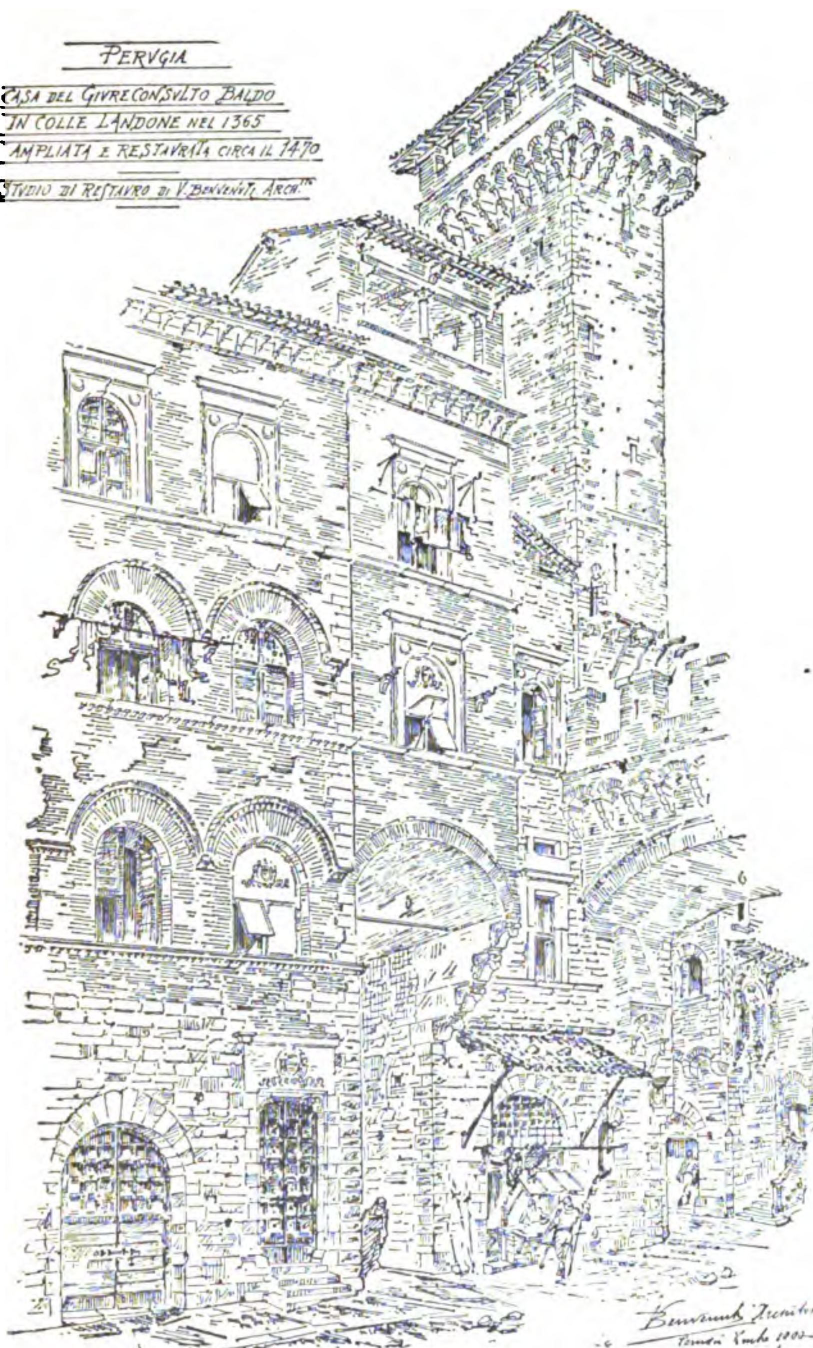
(1) Questa è la casa acquistata da Baldo nel 1355, e ben si conosce dai confini colle *due vie* e cogli eredi di Pietro di Paolo, che, come il lettore ricorda, vendette parte di un suo fabbricato a Baldo nel 1369.

(2) La dichiarazione — *familiariter abitare* — non è di pura forma, perchè infatti la casa non ha nel Catasto il valore di stima, come non l'hanno le case, per le quali Baldo aveva fatto una consimile dichiarazione. Ciò perchè, secondo quei tempi, la casa di abitazione del proprietario non era soggetta a imposta.

(3) Vedi antico Cat. anno 1494, c. CLXII — « D. Gentilis de Ubaldis de Perusio porte S. Petri et parocchie S. Lucie millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, indict. Xij, iiij decembris, comparuit presentibus offitialibus librarum comunis perusij et coram eis dixit et exposuit qualiter ipse nuper venit ad decisionem cum domino Matheo et domino Sigismundo suis fratribus et cum aliis qui sequntur libram celeberrimi u. j. d. quondam D. Petri mag. Francisci allibrati in dicta porta et parochia » —.

(4) Di queste case diamo una riproduzione in fototipia su disegno dell'esimio architetto prof. Vincenzo Benvenuti dell'Accademia perugina, il quale volle aggiungervi il disegno delle case stesse quali, con ogni probabilità, dovettero essere sulla fine del secolo XV. Di tutto ciò ne piace pubblicamente ringraziarlo.


PERUGIA
LE CASE BALDESCHI IN VIA PALACORDA
STATO ATTUALE


PERVGIA
CASA DEL GIVRECONSVLTO BALDO
IN COLLE LANDONE NEL 1365
AMPLIATA E RESTAVRATA CIRCA IL 1470
STVDIO DI RESTAVRO DI V. BENVENVTI ARCH.TTO

della Pallacorda e dello Struzzo e fortunatamente rimaste buon saggio di geniale architettura del medio evo, son quelle dal gran Baldo abitate. L'essere poi rimaste nel patrimonio Baldeschi, attraverso 500 e più anni, è forse dovuto ad una nobile tradizione della famiglia iniziata dallo stesso Baldo, quando nel suo testamento di Pavia vietava ai figli di vendere *ambe duas domus de Colle Landone*, ecc. (1).

(1) Nel secolo XVI Filippo Baldeschi acquistò in rione di Porta Sole, parrocchia di S. Maria del Viridario, un palazzo, che fece sontuosamente restaurare e apparecchiare per gli studi legali dei dottori Baldeschi e anco per sede del Collegio dei legisti, del quale fu per molto tempo priore. Di questo palazzo, oggi proprietà del signor cav. Leopoldo Bonucci, ho trovato qualche ricordo in un ms. di Casa Baldeschi (Arch. P. I, A, 1), ove si legge: — « Philippus fabricari [per maggiore esattezza si sarebbe dovuto dire — *reparare*] fecit palatium, quod est in via ubi facit finem via montuosa, quae de conca venit versus S. Laurentium e regione aedium Canonicae, et prope Ecclesiam S Mariae de Viridario, quod palatium nescio quod jure possidebatur a domino Fabio Danzetta, cuius filij Caesar et Claudius illud vendiderunt D. Alessandro a Cornea » — Sulla porta esterna si legge: — « PHILIPPUS JURE CONSULT. UBALDORUM DOCTORIBUS PARAVIT MDLXIII » —. E di vero il pian terreno fu occupato dagli studi legali de' giureconsulti di casa Baldeschi; le varie porte che mettono ad essi hanno delle iscrizioni, due delle quali possono leggersi e sono così concepite: — « PHILIPPUS UBALDUS etc. » — e — « *Virtus omnia vincit* » —. Nel visitare il palazzo per cortesia dell'egregio proprietario, trovammo in un fondo una magnifica porta, composta di pietre lavorate e benissimo conservata, la quale, secondo il mio avviso, dovette servire di accesso agli studi legali Sopra l'attico vi è un ricco stemma Baldeschi, il cui fondo è messo a oro, e ad oro son messe anco le lettere delle iscrizioni, che si leggono nelle sottoposte cornici, e cioè — PHILIPP. VBALD — HOSTIS ANIMI VOLUPTAS — nei pilastri è la data dell'anno MDLXV. In una gran sala del piano superiore, dove vuolsi si adunasse il Collegio legale,. sono pitture riguardanti la famiglia; ma il mutamento avvenuto nel palazzo da molti anni non permette di ammirarle essendo rimaste chiuse da un palco di nuovo costruito. Debbo ritenere però che sien conformi ad una descrizione che ho rintracciato nel- l'*Arch. Baldeschi* e dovuta a chi suggerì coteste rappresentazioni de' fasti della famiglia. Esse starebbero a raffigurare la *Concessione del feudo di Castro* per opera di Gregorio XI ed a favore di Baldo; l'*Intercento dei*

3. — E colle cospicue ricchezze Baldo lasciava ai suoi molti titoli nobiliari, dei quali, è pur d'uopo notarlo, non fece quel largo uso che fu proprio di altri al suo tempo (1).

Già toccammo del feudo della Biscina concesso a Baldo da Urbano VI (2), ma non fu questa la prima concessione, giacchè da Gregorio XI, stato suo allievo, aveva ricevuto il feudo di Castro con mero e misto imperio e con dichiarazione che il titolo comitale potesse esser portato anco dai fratelli di lui Angelo e Pietro e loro discendenti maschi in infinito (3).

4. — Non sarà inutile parlare brevemente anche dello stemma di Baldo. L'arma d'oro a due fasce di nero, impresa della famiglia, è molto antica e prende posto, in araldica, fra i *pezzi onorifici di primo ordine,* insieme al *capo,* alla *banda,*

---

messi dei Re di Francia e di Navarra, del Duca di Savoja e di Gio. Galeazzo al battesimo di un figlio di Zanobi degli Ubaldi; la *Missione di Matteo Baldeschi* per comporre le vertenze tra Braccio da Montone e i Bentivoglio; il *Ritorno di lui che riceve da Martino V l'investitura del feudo di Firenzuola;* la *Morte di Nicolò Baldeschi* inviato da Sisto IV nel 1470 al Re di Francia; il *Conferimento del feudo di Biagiano* fatto da Leon X a Giovan Battista Baldeschi, più uno spartimento con rappresentazione del Cardinale Baldeschi-Colonna, di cui però non viene determinato il soggetto. Nella sala dovevano esservi poi i ritratti de' più celebri della illustre famiglia. Chiuderò questo cenno ricordando che nel palazzo del conte Lodovico Baldeschi, in *Colle Landone,* ossia sul Corso Vannucci, è una sala nel cui vôlto è rappresentato Matteo dinanzi alla regina Giovanna di Napoli. Notevoli poi alcuni ritratti del Cardinale Colonna ed uno bellissimo (opera del Velasquez) di Lodovico Baldeschi capitano in servizio della repubblica veneta, come si ha dalla lettera del doge Bertuccio, la quale si trova negli archivi di famiglia.

(1) Ciò osserva opportunamente anche il Tamassia nello scritto — *Baldo studiato nelle sue opere* — pag. 8.

(2) Su questa concessione merita di esser letto quanto ne scrive il Pellini, Parte II, 324, e il Bigazzini (Mem. mss. in Archiv. Univ. P. III, XVIII).

(3) Infatti esiste nella nostra Università una medaglia in bronzo, dove nel *recto* è l'effigie di Pietro e la iscrizione, in cui è detto *Castri comes,* e nel *verso,* il *grifo* arma di Perugia e il *capro* insegna di Castro.

al *palo,* alla *sbarra,* al *capriolo,* alla *croce,* ecc. Pietro di Matteo nipote *ex fratre* di Baldo ha descritto quest'arma in modo che gioverà riferire — « Sunt insignia quae portantur ex concessione Principis, velut insignia quae *concessit* genitori meo et caeteris de agnatione sua Serenissimus Princeps Sigismundus, cum ad Serenitatem suam Constantiae tempore consilij et electionis sanctissimi domini Martini Papae quinti, ipse meus genitor pro domino brachio de forte brachijs legatus extitit, et demum post coronationem praefati serenissimi Principis factam per sanctissimum dominum dominum Eugenium papam quartum *idem privilegium* insigniorum concessionis et confirmationis, cum Perusium adventaret, *mihi fratrique meo* (1) cum pendenti Bulla restituit, in quo sua *concedit* serenitas nobis et caeteris de agnatione nostra haec insignia sive arma, videlicet *scutum aureum cum duabus barris nigris in medio per transversum, et galea cum capite cuiusdam aethiopis usque ad humera, cum alias vita aurea involuto quodam sudario aureo involuta capiti dicti aethiopis, et cum quadam alia argentea per medium capitis protendentis a facie ad spatulas dictae galeae,* quae arma praefatus Sigismundus.... nobis.... *confirmavit,* et in quantum opus esset de novo concessit et elargitus fuit » (2).

Il testo par quindi significare, che lo stemma d'oro a due fasce di nero, fosse *concesso* da Sigismondo a Matteo degli Ubaldi, quando si recò a Costanza per Braccio Fortebraccio, e *confermato* a Pietro e Baldo di Matteo allorchè nell'agosto del 1433 l'imperatore tornando da Roma per la sua incoronazione fermossi in Perugia onoratissimo da ogni ordine di cittadini. Ora che Sigismondo fosse ricercato, come ogni imperatore, dei titoli di nobiltà è cosa che si comprende agevolmente, e assai ne parlano le storie narrandoci di bolle e privilegi da lui con-

---

(1) Ebbe nome Baldo, fu buon giurista, e di lui dovremo parlare nelle *Notizie biografiche* su Pietro degli Ubaldi.

(2) PETR. UBALD, De duobus fratribus et alijs socijs, P. XI, n. 68, pag. 187, Venet. MDCIX.

cessi a Roma e a Perugia (1). Tanto più poi dovette esser largo di concessioni con Matteo e coi suoi figli per la grande stima che aveva di lui. Ma è un errore parlare di *concessione* dello stemma di oro a due fasce di nero fatta da Sigismondo a Matteo, e quindi *confermata* ai figli, perchè cotesta impresa si trova riportata anco nel sigillo di Baldo. E nemmeno può dirsi, che la concessione fosse fatta da Carlo IV, come pure si legge in alcune antiche *Memorie* mss. di famiglie perugine e ciò per le seguenti ragioni.

Abbiamo visto che Pietro di Matteo ci descrive un ornamento consistente nel busto di un moro. Si potrebbe supporre che almeno questo fosse effetto di una concessione avvenuta dopo la morte di Baldo a qualcuno della sua famiglia. Ma il lettore può riscontrare che la figura del moro si trovava già sullo stemma di Baldo scolpito nella tomba di Pavia.

Ora se si considera che cotesto emblema veniva concesso a chi aveva preso parte alle imprese in Terrasanta o servito in eserciti di repubbliche marittime sempre occupate nelle spedizioni di Oriente, non si comprende come una tale concessione potesse esser fatta al padre di Baldo o a lui stesso, imperocchè fossero uomini di toga e non di spada. È forza quindi ritenere che l'impresa risalga a quel Baldo antenato del nostro giureconsulto e vissuto verso la metà del secolo XIII, il quale in vecchie carte è indicato come *prode militare e benemerito cavaliere*. Infatti egli visse al tempo, in cui Federico II fece la sua spedizione a Gerusalemme; ed è probabile che anche Baldo fosse tra i cavalieri, i quali accompagnarono l'imperatore. Quindi è d'uopo riconoscere che lo stemma non fu concesso a Baldo nè da Carlo IV, e molto meno da Sigismondo ai successori del grande giurista.

Ma un'altra cosa è a notare, che nella impresa, come è generalmente rappresentata e descritta, il moro tiene in mano un libro; e ciò, a dir vero, non starebbe in armonia col carattere militare dell'emblema. Se non che mi è stato possibile rin-

---

(1) Pellini, P. II, 349, 357.

tracciare un vecchio stemma, nel quale il moro impugna una freccia. Può darsi per ciò che cotesta rappresentazione di guerra sia stata, per opera di Baldo o di qualcuno della sua famiglia, sostituita col libro, simbolo degli studi, a cui egli ed i suoi per molto tempo amarono consacrarsi.

5. — Noi ben vorremmo dare al lettore qualche notizia della biblioteca e dei documenti lasciati da Baldo. Ma rispetto alla prima è tradizione che, passata ai monaci di Monte Morcino, andasse dispersa; e quanto ai secondi è facile comprendere che incontrarono la stessa sorte. Il Bigazzini nelle citate *Memorie* narra, che, ad es. il Breve pontificio per la concessione del feudo della Biscina, si trovava nella cancelleria del Comune di Perugia, in una cassetta, che fu già degli Offizij *dipinta per ciò di fuori con l'insegne delle arti* (1), e quanto alle altre carte osserva, che Giulio Baldeschi, ultimo della linea di Zanobi, e vissuto nella seconda metà del secolo XVI e ne'primi del XVII le aveva presso di sè. Anzi il Bigazzini aggiunge di averle viste egli stesso in Perugia nella casa, *che fu già del gran Baldo*. Se non che, a testimonianza di questo accurato scrittore, Urbano VIII richiese a Giulio Baldeschi le carte che riteneva, forse perchè, questi non avendo figli, poteva avvenire che andassero disperse (2). Il Bigazzini continua: « Intesi ancora che esso Papa fece mettere nella libraria Vaticana i manoscritti di Baldo e d'altri dottori legali, ma le scritture pertinenti all'antichità e memorie di casa Baldeschi le diede a monsignor Perotti vescovo di Amelia, perchè le consegnasse in mano del Cardinale Baldeschi, a cui però non so se furon date ».

Il dubbio del Bigazzini è pur troppo giustificato e confermato dalla realtà; perchè nell'archivio del Cardinale Baldeschi-Colonna, che pur si compone di molte e importantissime Carte (3), nulla si trova delle memorie di famiglia ai tempi

---

(1) Questa cassetta trovasi ora al civico Museo nella *Sez. medioevale*.

(2) Infatti Giulio — « obijt sine filijs et est haeres dominus Alexander de Alphanis » —. Così leggo nell'antica genealogia di Casa Baldeschi.

(3) Arch. del conte Lodovico Baldeschi, Parte II.

di Baldo. È d'uopo ritenere, che andassero disperse come avvenne di molti manoscritti attinenti a opere e consulti legali, sebbene di questi nelle varie biblioteche e archivi d'Italia se ne trovi una collezione assai ragguardevole (1).

Scarsi sono invece gli autografi del sommo giurista, e in specie gli originali dei *Consilia,* ove si vede impresso il sigillo dottorale colla rappresentanza del giureconsulto seduto in cattedra, e da un lato di essa lo stemma. La scritta è: — ✝ S. Baldi de Perusio [doctoris iuris utriusque] — (2).

Questo però non fu l'unico sigillo adoperato da Baldo. Nell' *Oliveriana* di Pesaro si conservano alcuni *Consilia,* nei quali è un'impronta assai piccola recante un fregio simile a un nodo gordiano e nel centro lo scudetto colle fasce orizzontali, mentre in altri è un sigillo di forma elittica colla rappresentazione di Baldo in atto di parlare e seduto dinanzi a una cattedra, su cui è deposto un libro aperto. Lo stemma è nella parte inferiore del suggello (3).

6. — È difficile poi poter comprendere in qual modo il prezioso sigillo grande in bronzo di forma circolare pervenisse ai RR. Padri dell'Oratorio in Roma (4), dai quali passò alla Vallicelliana, come ci attesta l'esimio conte Gio. Battista Rossi-Scotti così accurato ricercatore delle glorie della sua patria. Egli in una lettera direttaci da Tolosa il 14 aprile del decorso

---

(1) Vedi nel presente Volume gli *Appunti bibliografici sugli scritti di Baldo,* pubblicati dal conte dott. Favorino Fiumi, bibliotecario dell'Università di Perugia.

(2) Questo sigillo colla figura mutata usarono anche altri giureconsulti di casa Baldeschi, come può vedersi in un *Consilium* ined. di Angelo II, e che trovasi presso di me.

(3) Tali notizie ci sono state riferite dall'esimio prof. conte Gianfrancesco Cipriani, che, trovandosi in Pesaro, potè vedere le impronte di questi sigilli sopra alcuni *Consulti* di Baldo.

(4) Domenico Maria Manni. — *Osservazioni sopra i sigilli antichi, ecc.* — Tomo VII, p. 67. Ediz. Firenze 1741.

anni tra il 1390 e il 1396, perchè effettivamente egli era colà nel 1395 quando fece col fratello Zanobi le convenzioni, di cui più volte abbiamo tenuto discorso. In cotesto atto tanto per Francesco che per Zanobi si fa cenno dei guadagni da porre in comune, tra i quali quelli derivanti — « ex quacumque conducta facta vel fienda in sua persona loquente vel loqutura a serenissimo et illustrissimo D. D. Io. Galeatio duce mediolanij, vel ab alio quocumque domino vel persona, comuni, collegio seu universitate » — (1). E poichè questi termini sono riferiti ad entrambi i fratelli e riguardano anco il passato, è d'uopo ammettere che Francesco leggesse o avesse letto in Pavia prima del 1395. Certo è che fece ritorno in patria nel 1398, e vi era anche nell'anno successivo, come risulta dallo stesso testamento di Baldo. Nel 1401 è insegnante a Perugia, dove veniva confermato suo zio Pietro (2). Certissima è la data della sua morte, che avvenne nel 1426 o nel gennaio o nei primi del febbraio (3).

Al pari di Francesco dovette distinguersi l'altro figlio di Baldo, Zanobi o Bobio. Egli divenne intimo del duca di Milano, che lo impiegò in difficili negozi diplomatici, e nel 1395 lo elesse a professore nella Università di Pavia (4). Graditissimo alla Corte di Francia nel 1398 fu scelto a consigliere di Giovanni figlio del Re Carlo VI e nel seguente anno di Filippo duca di Borgogna. Si narra pure che il Duca di Milano, il Re di Francia e il Duca di Savoja spedissero ambasciatori per tenere, in nome

---

(1) Il Vermiglioli ha imperfettamente citato il passo, ed è perciò che lo abbiamo qui fedelmente trascritto dall'originale.

(2) Arch. Riform., a. 1401, c. 99.

(3) Reg. Offit. d. anno — « Cum mortus fuerit et sit dominus Franciscus d. Ubaldi de Perusio P. S. P. extractus et publicatus fuit de sacculis comunis perusij, volentes dicti priores et camerarij de alio idoneo iudice providere etc. nominaverunt d. Iacobum Baptiste de Perusio P. S. P. » —. Questa deliberazione è del 18 febbraio, e Francesco era stato eletto nel 16 gennaio 1426.

(4) Francesco Baldeschi. Cit. *Memorie* mss., c. 64 — « Nel 1395 adì primo di dicembre iovan Zenobio fu condotto a Pavia con salario di fiorini 500 per ciascun anno da pagarsi mese per mese » —.

loro, al battesimo il primo figlio di Zanobi, a cui appunto fu dato il nome di Galeazzo (1); e che nello stesso anno in cui morì Baldo, il secondo figlio avesse a padrino nel battesimo un ambasciatore del re di Francia, onde il nome di Carlo, che fu posto al neonato (2). Oltre a ciò Zanobi ebbe corrispondenza con insigni personaggi del suo tempo, quali Paolo di Castro e altri moltissimi (3).

Dopo la morte del padre, Zanobi deve aver fatto ritorno in Perugia, dove morì l'anno appresso nel novembre (4).

---

(1) Il nome di Galeazzo fu portato anche dal pronipote di Zanobi, che il Vermiglioli ci dice esser nato nel 1577, mentre nacque assai prima.

(2) Il Bigazzini ritiene che da Zanobi nascessero tre figli. E ciò è vero, sebbene in un'accurata genealogia della famiglia non si parli che di Carlo e Galeazzo. Ma noi abbiamo visto che Zanobi ebbe anche una figlia, di nome Bianca; e ognuno sa che nessun conto per lo più si teneva delle femmine negli alberi genealogici delle famiglie.

(3) Cfr. Savigny, Op. cit.

(4) Baldeschi Francesco, *Mem.* mss., c. 62.



ANGELVS·DE·VBALDIS

ANGELO DEGLI UBALDI.

I.

1. Nascita di Angelo — 2. Sua laurea e cattedra in Perugia — 3. Conferme avute come lettore dello Studio — 4. Uffici pubblici sostenuti da Angelo — 5. Parte avuta nei torbidi del 1375.

1. — Circa la nascita di questo illustre giureconsulto, fratello di Baldo, i biografi fecero a gara nell'indicare le date più disparate. Si giunse a dire perfino, che egli ebbe il suo nascimento nel 1349, ossia tre anni prima di essere assunto alla lettura di diritto nel patrio Ateneo! Il Vermiglioli, assai più circospetto, va vicino al vero dicendo che Angelo nacque *dintorno al 1327*. Se non che il biografo commette tosto l'errore seguito rispetto a Baldo, che ce lo dà nato nel 1327 e laureato a diciassette anni nel 1344. Per Angelo le date non subirebbero che quel lieve spostamento, che può andare dal 1327 al 28 oppure al 26, e dal 1344 al 1345 rispetto alla laurea, giacchè il Vermiglioli assegna questi anni al dottorato di Angelo. Dunque i due fratelli si sarebbero laureati a 17 anni, cosa assai inverisimile per quei tempi. E allora si dovrebbe spiegare per qual ragione Angelo laureato nel 1344 rimanesse in patria ben sette anni senza essere assunto alla cattedra e senza avere alcun pubblico ufficio, lui giovine di grande e meritata riputazione. Invece, se è facile ammettere che Baldo nato nel 1319 o poco dopo, si laureasse nel 1344, all'età di circa 24 anni ottenendo subito una cattedra; così naturale riuscirebbe che Angelo, nato nel 1327 prendesse il dottorato nel 1351 alla medesima età del fratello, e venisse tosto assunto alla lettura del diritto civile nella patria Università. Torniamo a dire, che questo costume di chiamar subito al magistero insegnativo i giovani più valenti dell'Ateneo fu praticato a quel tempo non solo a Perugia, ma anco nelle altre Università italiane.

2. — Se non che una qualche difficoltà s'incontra nell'ammettere che Angelo nel 1351 fosse di fresco laureato, perché non sapremmo comprendere come per un giovine appena fuori degli studi accademici, i magistrati sancissero la revoca dello statuto che proibiva la condotta dei perugini a stipendio. Un tale riguardo si attagliava a chi avesse già dato prova di molta e soda dottrina, e non a chi iniziava allora il suo tirocinio d'insegnante, al quale poteva esser chiamato senza stipendio colla qualità di *soprannumerario*. Pertanto noi vediamo, che nel 14 giugno del 1351 i priori eleggono Angelo, allora abitante in Porta S. Susanna, parrocchia di S. Valentino — « ad legendum in civitate perusij in studio ipsius civitatis volumen seu librum qui volumen appellatur » —. Si aggiunge che a tale elezione si è venuti — « ad utilitatem comunis perusij et honorem civitatis et boni studij ipsius civitatis » —. E, premesso ciò, si revoca, rispetto ad Angelo, la legge —« quod nullus civis perusinus pro lectura aliqua in iure civili vel canonico salarium possit percipere a comune perusij » — e, notisi bene, lo si elegge insegnante per *tre anni* (1). Altra circostanza questa da far supporre non si trattasse di un giovine allora laureato. Al quale partito si diede tosto ampia esecuzione, giacchè nel 18 giugno dello stesso anno si ricevette da Angelo la solenne promessa, che egli — « leget in civitate perusij toto tempore dictorum trium annorum perfecte dictum librum voluminis in iure civili volentibus eum audire secundum ordinem stilum et consuetudinem studij perusini et bene legaliter et studiose » —. Si vuole poi, che egli — « ipsam lecturam non dimictet, nec ab ea cessabit, et se non absentabit a civitate perusij in preiuditium dicte lecture (2) » —. Nel 21 giugno si procedette a re-

---

(1) Doc. XIV.

(2) Doc. XV. — In questa deliberazione si accenna solo al divieto di stipendiare gl'insegnanti in diritto civile e canonico che fossero della città e contado di Perugia; e questo perchè, quanto ai dottori di medicina, logica e grammatica, lo statuto non portava tale proibizione. Lo statuto del 25 agosto 1315 stabilisce sibbene — « quod nullus iudex sive medicus

golare contratto fra Angelo e Giovanni di Fuzio sindaco specialmente deputato dal Comune per tale stipulazione (1).

Da tutto ciò mi sembra potersi inferire, che quella fosse la prima lettura di Angelo (a ciò persuadendomi più che i ricordi di lui stesso, dei quali non è a far conto perchè spesso adulterati dagli amanuensi, le promesse che egli fa, le guarentigie che deve dare e anco lo stipendio non ragguardevole di XXX fior. d'oro all'anno); ma al tempo stesso parmi, che non dovesse essere in quel medesimo anno laureato, onde è probabile che la sua laurea vada riferita al 1348 o al 1349, e forse la sua nascita al 1325 o 1326.

Si dirà da taluno, che con queste considerazioni noi veniamo a corroborare anziché distruggere l'opinione del Vermiglioli, pel quale Angelo si sarebbe laureato nel 1344 o 45. Ma tale obbietto non avrebbe fondamento alcuno. E di vero, se si tenesse ferma la nascita al 1327, secondo il Vermiglioli Angelo degli Ubaldi avrebbe assunto il dottorato all'età di 17 anni, e sarebbe rimasto per sette anni in patria senza rivestire ufficio alcuno; mentre, secondo l'opinione nostra, egli nato nel 1325 avrebbe guadagnato le dottorali insegne a ventiquattro anni, nel 1349; e nel 1351, per la fama acquistatasi di valente giurista, avrebbe avuto la cattedra e meritato gli encomi che gli rivolsero in quell'occasione i magistrati della città.

---

civis comitatensis vel districtualis perusij possit vel debeat a comuni perusij habere vel suscipere aliquod salarium sive munus » — ma ciò deve intendersi per l'esercizio professionale o di giudicatura, perchè gli statutari aggiungono, che tali disposizioni — « locum non habeant in doctoribus qui fuissent vel erunt electi sive eligentur in futurum ad legendum in facultatibus medicinalibus, logicalibus et gramaticalibus » — (Arch. com. Framm. di Stat. segn. 107, c. 2 t.).

(1) Ann. Xvir. 1351, c. 135 t. — « Contractus factus inter dominum Angelum domini Francisci quod legeret de Volumine et Iohannem Futij sindicum comunis perusij — Die XXI dicti mensis [junij] actum fuit perusij in habitatione dominorum priorum artium civitatis perusij presentibus domino Nicolao putij bernardi de porta S. Petri et parochia S. Silvestri et Ser branca m. petri testibus vocatis et rogatis » —. Il testo riporta tutte le condizioni espresse nell'atto di nomina (Vedi Doc. XIV).

È certo poi, che egli aveva saputo acquistarsi per tempo fama di eccellente dottrina, talchè nello stesso anno 1351, ai 19 di giugno, fu eletto *Savio dello studio* (1).

3. — Si è visto, che Angelo era stato condotto nel 1351 per soli tre anni. Terminati questi, egli ebbe varie conferme ignorate dai biografi.

Noi conosciamo quella del 1363 (2) quando fu condotto per un biennio a cominciare dall'ottobre di cotesto anno. Quindi collo stesso mese nel 1365 spirava il tempo, in cui era stato nuovamente assunto alla lettura del *Volume*. Il Vermiglioli, dopo aver ricordato la potesteria di Città di Castello, dove Angelo fu in quell'anno, non trova altro da notare nella vita di lui fino al 1372. Invece è da ricordare, che, finito il tempo della condotta dianzi ricordata, egli ebbe una nuova e onorevolissima conferma per undici anni a cominciare appunto dal-

---

(1) Ann. Xvir. c. 133 t. — « Domini Priores artium eligerunt nominaverunt et vocaverunt in sapientes studij per tempus. . . *(lacuna del ms.)* incipiendorum in Kal. mensis iulij proxime venturi infrascriptos sapientes, nomina quorum sunt hec videlicet: D. Nicola D. Pauli de p. s. p. D. Angelus ser Francisci p. s. Subxanne, D. Baldus eiusdem Francisci p. heburnee, D. Iohannes ser amati p. Solis, Matiolus giuntoli p. s. Angeli » — Baldo trovasi in cotesto anno allibrato in porta Eburnea, giacchè non aveva ancora acquistato la casa di Colle Landone nel rione di S. Pietro.

(2) — « Sapiens vir dominus Angelus dom. Francisci *de p. s. petri* [nel cui rione ormai abitava insieme ai fratelli Baldo e Pietro] legum doctor conductus et deputatus ad legendum in studio perusino scolaribus intrare volentibus sub eodem volumen *per tempus duorum annorum inceptorum sub MCCCLXiij de mense octobris dicti anni* cum salario XXXViij flor. auri anno quolibet ut patet manu Nicolaj cole notarij fuit confessus et contentus habuisse et recepisse pro eius salario anni presentis quod recipere tenetur a comune perusij et dictis conservatoribus secundum formam sue conducte et ordinamentorum comunis perusij pro prima et secunda paga anni presentis etc. » —. La quietanza è del 20 giugno 1365 (Sez. Comput. *Lib. exit. Conservat. monet.* c. 15).

l'ottobre del 1365 (1). Per tal modo noi possiamo seguire il nostro giureconsulto anco nel tratto di tempo dal 1365 al 1372.

Egli pertanto per più anni attese all'insegnamento senza curarsi troppo di pubblici uffici, ma nel 1363, dopo essere stato *giudice* del Comune, incominciò ad aver mano nelle faccende politiche. Il Vermiglioli scrive, che Angelo fu assessore del Podestà Zappi di Bologna, ma deve aver fatto assai breve dimora colà, perchè nello stesso anno lo troviamo in Perugia Capitano di parte guelfa (2). Due anni dopo, e cioè nel 21 decembre 1365 è eletto Podestà di Città di Castello (3) per sei mesi a cominciare dal maggio 1366.

4. — Col 1363 adunque può dirsi abbia principio la vita pubblica del nostro giureconsulto. Natura vigorosa, appassionata e inquieta, egli nel parteggiare si spinse tant'oltre da essere più volte oggetto di fiera persecuzione per parte dei magistrati cittadini. Angelo amava prender parte ai politici negozi, per modo che lo vediamo spesso cambiare la sua dimora per potere essere più facilmente designato ai pubblici uffici, che si sceglievano per ogni porta o rione della città. Infatti essendo stato allibrato nel rione di S. Pietro, egli fa un vivace ricorso agli uffiziali del Catasto, e dichiara che — « non vult acceptare nec confirmare et non acceptat nec confirmat libram sibi

---

(1) — « Sapiens vir Dom. Angelus m. Francisci de perusio legum doctor electus conductus et deputatus per offitiales studij perusini et sapientes ipsius studij ad legendum in dicto studio omnibus sub eo et cum eo intrare volentibus ad sedem voluminis *per Xj annos inceptos sub annis domini* MCCCLXV die XViij mensis octobris dicti anni etc. » —. La quietanza è del 27 gennaio 1368 (Vedi *Lib. exit. Conservat. monet.* sign. 40, c. 1 t.).

(2) Reg. Offit. 20 aprile 1363, Vol. I, c. 9. Egli ricopriva ancora la carica di *judex*. Infatti il testo ha queste indicazioni — « D. Bartholomeus dom. Felini P. S. Angeli *miles*, D. Angelus dom. Francisci P. S. Subxanne *judex*, et Thiberutius Neris P. Eburnee, *domicellus* » —.

(3) Reg. Offit. I, c. 64, t. e Ann. Xvir. f. 64, t.

factam per dictum dominum Petrum in dicta porta » — (1) e chiede di essere allibrato in Porta Eburnea, parrocchia di S. Angelo (2). Evidentemente egli non voleva far parte del rione, dove insieme ad altri eminenti cittadini abitavano Baldo e Pietro, i quali potevano togliergli spesso l'opportunità di essere eletto a qualche pubblico ufficio (3).

5. — E qui è d'uopo che noi ci domandiamo qual parte avesse Angelo nei moti del 1375, quando governava in Perugia per la Chiesa l'Abate di Mommaggiore, perchè è da questo momento che incominciano i casi fortunosi della vita di Angelo, i quali non dovevano aver termine che circa vénti anni dopo.

Stando allo storico Pellini, il ministro del papa, sospettando che alcuni perugini avessero avuto mano nella lega conclusa qualche tempo prima tra i fiorentini e i Visconti, volse in mente il proposito di gettarli in carcere e quindi mandarli in esilio. Così, provocato un certo tumulto nella città, egli fece prigioni alcuni cittadini, tra i quali Angelo degli Ubaldi, e questi mandò a confine; altri, di cui non si fa il nome, trattenne nelle carceri dello stato.

Intanto è da osservare, che fino dal 1371 erano stati espulsi dalla città tutti i principali della fazione dei Raspanti, e tra essi troviamo un Guglielmo di Cellolo, grande sostenitore della sua parte; ma nessuna menzione vi si fa di Angelo degli Ubaldi. Dopo la cacciata dei Raspanti, potè la curia romana accrescere la sua signoria sulla città, in modo da assoggettarla all'impero de' suoi governatori. Questi mantennero in esilio i Raspanti, e vuolsi fosse questa la ragione, per la quale quel Guglielmo di Cellolo, fortemente indignato coi ministri del papa

---

(1) La iscrizione di Angelo nella libra di P. S. P. era stata fatta su domanda del fratello Pietro.

(2) Doc. XVI.

(3) È ben vero, che a molte pubbliche funzioni si era designati dalla sorte, mediante l'estrazione dei nomi dalla borsa o sacchetto del Comune; ma è vero altresì che ai più importanti uffici si era scelti dal Comune per le varie porte della città senza ricorrere all'estrazione.

e con chi li sosteneva, si diede ad operare con alacrità in favore della lega tra i fiorentini e il Visconti, che tanto spavento doveva incutere nel romano pontefice. Frutto di questa alleanza fu la ribellione di molte città alla Chiesa, e quindi è facilmente da comprendere lo sdegno dell'Abate di Mommaggiore, che governava allora la città, e il suo desiderio di cacciarne coloro che potevano essere sospettati di avere avuto parte in quella lega. Queste confinazioni parvero un eccesso agli stessi perugini per quanto allora i Raspanti fossero caduti in disgrazia, talchè unitosi il partito dei plebei con quello dei Nobili (che dopo la cacciata degli acerrimi avversari avevano rialzato la fronte), obbligarono l'Abate a uscire di Perugia, onde la liberazione di essa dal giogo del pontefice, e le feste che se ne fecero nella città e in altre parti d'Italia. Si stabilì dunque un governo composto di Nobili e dei rappresentanti del popolo minuto, escludendo i Raspanti. E di fatti nel marzo del 1376, ossia un anno dopo che, secondo i biografi, Angelo degli Ubaldi sarebbe stato cacciato in esilio *per saper di Raspante,* fu votata una legge, per la quale nei magistrati i Nobili avevano il quarto degli uffici e tre quarti i popolari. Tale istituto durò lungamente, e lo troviamo applicato anco nelle magistrature del 1377 (1).

È ben vero, che appunto in quest'anno, istituendosi la carica dei quindici Gonfalonieri, ne furono eletti dieci tra quei Raspanti, che non erano stati condannati all'esilio; ma ciò non segnava un' èra di pace tra le varie fazioni della città. Anzi i Gonfalonieri non poterono affatto esercitare il loro ufficio, perchè i Nobili si misero subito in sospetto contro i Raspanti chiamati a rivestire cotesta carica.

Ora io domando: se Angelo degli Ubaldi fosse stato dannato all'esiglio come principale dei Raspanti nel 1375, poteva esser benissimo ritornato in patria dopo due anni; ma che immediatamente dopo il suo ritorno, la repubblica lo avesse incaricato di rilevanti missioni diplomatiche, mi pare incredibile.

---

(1) Cfr. Pellini. P. 1, pagg. 1149, 1154, 1176, 1192 ecc.

E non teniamo conto dell'invito fattogli di recarsi a Foligno per patrocinare la tregua tra questa città e Perugia, di cui parla anche il Pellini (1); ma come tacere delle importanti ambascerie affidategli nel dicembre del 1377 alla Curia romana (2), e nel novembre dello stesso anno a Spello (3)? E come tacere delle altre missioni avute per la repubblica di Firenze (4), e di nuovo al pontefice nel 1378 (5)?

Ora si rifletta che in quest'ultimo anno così fortunoso nuovamente divamparono le contese tra Nobili e Raspanti, e giunsero a tale che fu deliberato: dovere essere i priori dieci anzi che dodici, com'erano stati per lo innanzi in seguito allo statuto del 1375, e tutti del popolo, e non potersene eleggere *de' nobili nè di coloro che havessero nome di* ***Raspanti*** *et particolarmente veruno che fosse poco avanti rientrato.* Dunque, mentre ciò avveniva nei primi del 1378, e si deliberava di non ammettere agli uffici nessun Raspante, poche settimane dopo si sarebbero affidate ad un ***Raspante*** già stato *esiliato e da poco rientrato* in patria numerose e importanti ambascerie! Ciò è inverisimile e assurdo. Anzi è d'uopo convenire, che attraverso i tumulti di cotesti anni, Angelo rimase nella stima de' reggitori del Comune, fossero Nobili, Raspanti o popolari. Infatti lo vediamo onorato di pubbliche funzioni mentre governa il popolo minuto ad esclusione dei Raspanti e dei Nobili, ricercato parimente dopo che, scoppiata la congiura dei Nobili, questi hanno la peggio e si fanno contro di loro leggi acerbissime. Ciò avveniva nel luglio del 1378, e poco dopo Angelo fu nominato dei XX, che dovevano formulare i capitoli per la pace con Urbano VI. Nè si può dimenticare che in appresso, e cioè nel gennaio del 1380 fu eletto ambasciatore al Re di Ungheria, insieme ai messi di

---

(1) Op. cit. P. I, 1189. Cfr. Ann. Xvir. a. 1378, 22 decembre, c. 12.

(2) Ann. Xvir. 1377, 3 giugno, c. 122, e 27 giugno, c. 166 e 168.

(3) Ann. Xvir. 1377, 18 novembre, c. 261, t.

(4) Pellini, P. I, 1289.

(5) Ann. Xvir. 1378, c. 189.

Firenze e Bologna (1), e nello stesso anno inviato a Carlo di Durazzo (2), al quale dovette per ben due volte recarsi anco nel 1381 a trattar seco lui di affari della repubblica. Perciò è d'uopo credere, che nel 1375 e negli anni appresso Angelo non fosse tra i Raspanti, di cui più si temevano le mene ordite contro i reggitori dello stato; e che l'esiglio dovesse incontrarlo per aver realmente patrocinato la lega tra Bernabò e i fiorentini. Fu allora che, per opera dell'Abate di Mommaggiore, venne esiliato; e infatti nei capitoli della pace conclusa nel 1378 tra Perugia e il papa si legge, che a titolo di benignità questi consente che si restituiscano agli esiliati, tra i quali si nomina anche Angelo degli Ubaldi, tutti i beni loro confiscati. Del resto quest'esilio durò breve tempo, ed ebbe termine assai prima del condono decretato dal pontefice.

Se non che le contese cittadine si andavano esacerbando, e nuove condanne di Nobili si facevano nel 1381 per mezzo di un consiglio generale; lo che diè luogo nell'anno appresso ad una sconsigliata congiura dei Nobili contro i Raspanti, che ebbe per risultato il bando dato agli autori di essa. È vero che i magistrati cercarono mitigare il rigore di quei provvedimenti facendo nello stesso anno una legge savia ed umana verso i Nobili che non avevano partecipato alla congiura; ma ciò non disarmava le ire dei fuorusciti, i quali si apprestavano a molestare i governanti colle consuete scorrerie e coll'occupazione dei castelli meno difesi. Ebbene, in questo nuovo frangente la repubblica si vale della sperimentata saviezza di Angelo, e nel 1383, non appena si ha sentore delle mene dei fuorusciti, vien creato officiale per la conservazione della libertà.

---

(1) Doc. XVII.
(2) Doc. XVIII.

II.

1. Parteggiamenti di Angelo per la fazione dei Michelotti — 2. Suo esilio nel 1384 — Angelo a Padova — 3. Nuovo bando del 1387 — 4. Angelo a Firenze — Sua condanna come ribelle — 5. Giudizio sulle condanne da lui riportate — 6. Angelo si trasferisce a Bologna — 7. Trionfo dei Raspanti — Ritorno dell' Ubaldi a Perugia — Uffici sostenuti — Angelo di nuovo insegnante a Firenze — 8. Sua morte — Il figlio Alessandro.

1. — Fin qui dunque egli non aveva dato a sospettare di essere tra i primi Raspanti, che volevano sottomettere Perugia al loro assoluto dominio. Ma dal 1383 al 1385 Angelo, a non dubitarne, prese a parteggiare pei Michelotti in modo aperto e con l'ardore proprio del suo carattere.

Intanto per opera, a quanto sembra, di Nicolò e Michelozzo dei Michelotti d'accordo coi Nobili fuorusciti, con cui si fecero le paci, fu congiurato ai danni della patria. Di questi avvenimenti parlammo a proposito di Baldo, nè staremo a ripeterne la narrazione. È noto che la congiura venne scoperta, e che i magistrati si accinsero tosto alla punizione dei colpevoli. Il Pellini, rispetto a ciò, scrive che Guglielmo di Cellolo e Angelo degli Ubaldi non furono colpiti da pena come i Michelotti, principali autori del trattato, *ma dopo essere stati alcuni giorni rinchiusi in casa si partirono dalla città temendo di qualche ingiurioso assalto di popolo.* E il timore non sarebbe stato esagerato, in quanto entrambi fossero parenti de' Michelotti, e Angelo più che parente fosse amico sviscerato di Biordo.

2. — Però è inesatto il dire che Angelo si condannò a volontario esilio. E di vero, dal documento che viene ora pubblicato, risulta che nel 1384, ossia nell'anno in cui fu scoperta la congiura, Angelo venne condannato al bando revocato nello stesso anno per intercessione di Baldo e di Pietro suoi fratelli. Onde il magistrato decretava, che Angelo fosse — « plenarie liberatus

et absolutus et rebannitus » — (1). Questa grazia, ottenuta mercè la intercessione di Baldo che vien chiamato — *utriusque iuris archidoctor unicus et eximius* — del fratello Pietro e di altri *notabiles cives*, dovea esser piena ed intera; ma, a quanto pare, la revoca non era altro che a certi effetti delle pene che accompagnavano il bando, come, ad es. la confisca dei beni. Il confino per un determinato tempo doveva osservarsi. Per cui nel 1386 troviamo che Angelo, sempre più inquieto, non volendo stare in Padova, chiede gli sia permesso di scegliere a luogo d'esilio Ferrara, Cremona o Mantova; e il magistrato accorda la grazia domandatagli a condizione che, avvenuta la scelta di una fra le tre città, Angelo non possa trasferirsi altrove senza il consenso dei priori della repubblica (2). Pertanto l' esilio a Padova o nell'altra città da lui designata doveva durare cinque anni, ossia fino al 1389. Ora avvenne che Angelo nel 1387 rompesse il confino recandosi a Siena e a Firenze. Ciò era colpa gravissima, anco se altra non se ne aggiungesse, e portava seco tutte le pene comminate ai ribelli, compresa la confisca e il guasto dei beni (3).

Dalla lettura di questi documenti resulta, che nel 1384 Angelo si recò a Padova, non per trovarvi un rifugio, ma perchè era la città, in cui gli erano stati assegnati — « *confinia pro tempore quinque annorum* » —; che ivi dimorò e insegnò due anni, e quindi, secondo il Borsetti, si trasferì a Ferrara, ove si dice essere stato chiamato a leggere ragion civile dal marchese d'Este. Ciò può essere avvenuto in seguito alla licenza avuta di portarsi da Padova in cotesta città. È inverosimile invece, che nel 1386 egli fosse in Arezzo vicario di Giovanni Albergotti, perchè i magistrati lo avrebbero tosto colpito di pena, come fecero nel 1387 quando da Padova si portò a Siena e poi a Firenze, dove lo raggiunse il rigore di nuove condanne.

(1) Doc. XIX.
(2) Doc. XX.
(3) Doc. XXI.

3. — Se non che il bando del 1387 non fu dato ad Angelo, come accennano i biografi, solo per la rottura del confino, ma per causa più grave. Il decreto, dopo aver ricordato il primo bando, da cui Angelo fu prosciolto — « interventu excellentissimorum doctorum confratrum suorum Dm.rum Ubaldi et Petri » — narra che Angelo, violato il confino e trasferitosi a Firenze, aveva scritto di là al nipote Francesco, figlio di Baldo, e al Miccia suo genero — « quasdam literas maximis comminationibus in vilipendium comunis et populi perusij » —; che queste lettere furono pubblicate in più consigli e in specie nella generale adunanza delle arti; e che — « ex quibus manifeste comprehenditur eumdem nullatenus dispositum tali obedientie subiacere sed potius contra comune perusij insurgere iuxta posse » —. Riferito ciò, si procede alla condanna di ribellione, e si decreta la confisca di tutti i beni di Angelo.

Ma qui non dovevano aver termine le sciagure di lui Egli si era infervorato all'idea, che fosse utile alla repubblica dar termine all'ostracismo di Biordo Michelotti, al quale lo legava amicizia, stima e parentela, in quanto suo figlio Alessandro avesse impalmato la sorella del prode condottiero. Ad Angelo appariva manifesto, che il favore accordato dai perugini alla causa di Urbano VI e l'inclinazione che avevano per lui e che si era accentuata nel 1387 coll'invito al papa di trasferirsi in Perugia, fossero cose contrarie alla libertà della repubblica. E qui è mestieri ricordare, che quando il magistrato invitò Urbano a recarsi in Perugia, i fiorentini disapprovarono questo provvedimento dichiarando che sarebbe stato esiziale alla libertà dello stato. A nulla rileva che si ingannassero in questo loro giudizio; a noi basti constatare che in quel tempo Angelo si trovava onoratissimo in Firenze, e può essere che da lui fossero i fiorentini stimolati a esprimere così reciso parere o che egli spontaneamente vi partecipasse.

Il fatto è che Angelo, persuaso che Perugia non potesse avere un governo saggio e forte se non per opera del Michelotti, sempre più si mantenne in rapporto cogli altri fuorusciti di parte sua e in specie con Biordo. Ma quanto più questi si

adoperavano a ritornare in città e ad averne il pubblico reggimento, e più i magistrati infierivano nelle pene. Inutilmente alcuni savi e coraggiosi cittadini consigliavano la calma e la benevolenza col proporre di far rientrare i fuorusciti. Pietro Vincioli in un grande consiglio tenutosi nel 1388, ossia un anno dopo che Angelo era stato condannato come ribelle, si leva animosamente a favore di tanti infelici che traevano i dolorosi giorni dell'esilio, e sull'esempio di ciò che avevan fatto i bolognesi e i fiorentini, esorta gli adunati a compiere un'opera generosa di perdono e di pace. Ma n'ebbe in risposta la condanna a cinquecento fiorini d'oro con ordine di pagarli fra otto dì ai Conservatori della moneta, e al bando per tre anni. Bastava adunque aprir l'animo alla pietà verso i fuorusciti per cadere in sospetto di facinorosi e di ribelli. Ciò spiega lo stato degli animi e il rigore eccessivo delle pene verso le persone, che in qualsiasi modo parteggiavano per il Michelotti.

4. — Angelo intanto era sempre in Firenze, dove si stavano facendo trattative coll'antipapa Clemente. Ciò mise vie più in sospetto i perugini contro la repubblica toscana, di guisa che nella condanna del Vincioli all'esilio in una terra distante non meno di cinquanta miglia da Perugia, si volle escludere Firenze. Singolarmente poi dovevano essere disposti a sospettare dei fiorentini rispetto ad Angelo, perchè non solo lo avevano accolto, ma anco insignito di una cattedra (1).

Or bene sembra, che anche nel 1388, quando era massima l'eccitazione degli animi nei reggitori della repubblica perugina, Angelo scrivesse a Biordo Michelotti alcune lettere, in cui —

(1) Della sua dimora in Firenze come insegnante rimane traccia in molti suoi Consigli — « Et ita ut superius scriptum est consulo ego Angelus de Ubaldis de Perusio legum doctor et ad fidem me subscripsi et solito sigillo mey nominis sigillavi MCCCLXXXViij mense julii Florentie (*Cons.* ed. in Francfort 1575, pag. 391. Vedi anche i *Cons.* 5, 6, 8, 11, 13, 14, 18, 21, 27, 192, 310, 321). » — Del resto il documento, da cui rilevasi con certezza che nel 1388 egli rimase in Firenze é quello del bando inflittogli in cotesto anno, e del quale dovremo tener parola.

« continebantur multa contra statum pacificum et tranquillum civitatis » —. Le lettere cadute nelle mani di Bartolommeo Malatesta da Rimini furono rimesse ai magistrati, i quali le presero in esame nel 9 giugno di quell'anno (1), e ne conclusero: Angelo attentare contro la patria: non doversi questo delitto lasciare impunito: esser d'uopo di esemplari pene e perciò condannarsi l'Ubaldi a nuovo bando colla confisca dei beni (che forse non era anco avvenuta per la inesecuzione del decreto del 1387) e col permesso a chicchesia — « impune accedere ad bona sua et ipsa bona destruere et devastare et arbores et alia bona in ipsis bonis existentes incidere et incidi facere et secum exportare seu exportari facere si sibi placuerit, et pro eius libito et voluntate, et quod domus ipsius domini Angeli tam in civitate perusij quam in comitatu situate devastentur et destruantur et discarchentur et devastari et destrui et discarchari penitus voluerunt et mandaverunt per quoscumque facere volentes libere et impune ac licite » —. Indi fu dato ordine al pubblico banditore — « quatenus vadat in scalis lapideis iuxta portam Ecclesie Sancti Laurentij in capite platee et in alijs locis publicis et consuetis et sono tubarum premisso gridet et banneat contra dictum Dominum Angelum » — (2). È opportuno avvertire, che la balìa di scaricare le case e devastare i beni di Angelo fu revocata poco dopo con un decreto, nel quale si ordina che — « bona dom. Angeli m. Francisci sint incorporata et devastari non possint » — (3). Dal bando poi si rileva con sicurezza, che il nostro giureconsulto nel 1388 era sempre in Firenze, giacchè ivi si legge, che egli — « nunc commorator in civitate Florentij » —.

5. — E che dobbiamo noi pensare di queste condanne? Quantunque, per sano giudizio, non fosse moralmente riprovevole procacciare la liberazione della patria da un reggimento

(1) Doc. XXII.

(2) La relazione del banditore viene pubblicata insieme al documento del bando.

(3) Arch. delle Rifor. n. 93, c. 126 t.

che si riteneva informato a ingiustizia e quasi a ferocia, pure noi desidereremmo scagionare Angelo da ogni accusa, che può essergli mossa per aver preso parte a congiure atte ad inasprire le cittadine discordie. Certo nel bando del 1387 vi è alquanto del vago, perchè non vi si dice con precisione qual fosse il contenuto delle lettere inviate a Francesco di Baldo. Nemmeno nell'altro decreto del 1388 occorrono frasi da persuaderci intorno alle colpe di Angelo. Le espressioni son sempre queste: *literas maximis comminationibus in vilipendium comunis*, oppure [*litere*] *in qua continebantur multa contra statum pacificum* etc. Aggiungasi che nel bando del 1388 si dice, che il Malatesta aveva inviato una sua missiva — « in qua erat interclusa quedam litera *seu copia cuius litere que dicitur transmissa per dictum Angelum* Biordo de Michelottis rebelli etc. » —. La condanna quindi ebbe per fondamento una lettera o *copia* di lettera, che il Malatesta *diceva* essere stata inviata da Angelo a Biordo. Si può considerare ancora che, rispetto al bando del 1387, riesce alquanto inverosimile che Angelo scrivesse lettere compromettenti a Francesco, figlio del grande giureconsulto, che, come dimostrammo, non vide mai di buon occhio l'agitarsi dei fuorusciti in favore di Clemente; e non piuttosto le dirigesse al proprio figlio Alessandro amicissimo e cognato di Biordo Michelotti.

Tutto ciò sarebbe atto ad insinuare il dubbio che l'accusa non fosse fondata, tanto più che i bandi vennero chiamati *iniquissimi* nel decreto di revoca pubblicato nel 1394, e di cui vedremo in appresso. Ma oltre ad osservare che il ribandimento accadde quando erano affatto mutate le condizioni politiche della città, e i Raspanti avevano occupato il potere, non può negarsi che nel decreto del 1384, fatto per intercessione dei fratelli Baldo e Pietro, occorrono espressioni gravi e precise. Ivi i fratelli dicono — « quod dominus Angelus eorum frater *recessit ab iniquo et malo proposito et intentione inimicorum et rebellium comunis perusij* » —.

Ora è ben vero che ad ottener grazia nulla val meglio che confessarsi colpevoli, ma nondimeno la dichiarazione contenuta

nel documento è assai esplicita, e non lascia dubbio, che Angelo abbia fin dal 1384 parteggiato apertamenle pei Michelotti. Fa senso inoltre, che nè Pietro nè Baldo abbiano più interposto, almeno pubblicamente, i loro uffici a pro' del fratello; e ciò deve spiegarsi per l'irritazione che essi dovettero avere verso di lui nel vederlo pertinace sostenitore dei fuorusciti dichiarati ribelli. È d'uopo quindi concludere, che qualche cosa di vero dovette esservi nelle accuse, che dal 1384 al 1388 furono rivolte ad Angelo, com'è probabile che esse si accrescessero o per livore di parte o per l'invidia de' singolari meriti di lui. Sta in fatto, che egli venne eccettuato anco dalla generale amnistia del gennaio 1390, di cui fanno ricordo gli storici. Ma è d'uopo notare che in cotesto anno, se i magistrati diedero prova di qualche benevolenza verso i banditi, non si ristettero dal punire come ribelle Michelozzo Michelotti improvvisamente tornato a Perugia con fanti e cavalli, sebbene gridasse in favor della pace. Quest'azione fruttò crudelissima morte a molti cittadini e a lui stesso, ucciso per furore di popolo. Può darsi quindi, che il non aver compreso Angelo nell'amnistia si dovesse all'opinione, ormai formatasi, che egli fosse tutt'uno colla famiglia dei Michelotti.

6. — Angelo intanto piegò dolorosamente il capo a quella nuova condanna, e partì nella seconda metà del 1388 alla volta di Bologna, ove ebbe incarico di leggere in quel pubblico Studio. Intanto nel 1390 i torbidi per la guerra diventarono sempre più gravi, e fu costituita una dittatura di cinque membri, i quali alla lor volta — « fecerono diece homeni quali avessero autorità per li abisogni de lo Stato in ogni occurentia » — (1). Il governo continuò ad essere dei Nobili e popolari; i primi dei quali nel 1392 cercarono di attirare il papa in Perugia perchè vi consolidasse la loro potenza. Difatti si volle cedere temporaneamente al pontefice, mentre si trovava nella città, la giurisdizione, e fu fermato che Perugia fosse vicariato della Chiesa. Ciò sta a dimostrare che in fine la congiura dei Michelotti, a cui Angelo aveva preso parte (sebbene nell'animo di Biordo

---

(1) *Cron. di Pietro Angelo di Giovanni* ecc. già detta del Graziani.

covasse desiderio di assoluta signoria) mirava a liberare Perugia da una fazione intesa ad asservire il libero comune ai pontefici. E per dare un'idea del governo di cotesta fazione, basta il giudizio che ne lasciò il cronista (1): — « Il reggimento dei gentiluomini era durato anni nove e mesi tre, e cioè dal 1384 el primo di aprile [*quando Angelo ebbe il primo bando*] fino al 1393 sempre gridando — *muoiano i Raspanti* — nel qual tempo regnarono in questa povera città inganni, rapine, omicidi, assassinamenti, latrocinii, adulteri, violenze, sacrilegi e licenza d'ogni male » —. La fine di questo mal governo avvenne dunque nel 1393. Il papa Bonifacio IX aveva cercato di pacificare gli animi, e ottenuto che i fuorusciti venissero richiamati. Ciò fu deliberato nel maggio di quell'anno, e due mesi dopo i Raspanti rientrarono. Ma Pandolfo Baglioni, capo dei Nobili, il trenta di luglio venne alle mani coi fautori del Michelotti, e fu ucciso. I Raspanti trionfarono creando Biordo *Capitano generale* della città, nel quale, scrive il Pellini, *fu la suprema autorità, che parea quasi in lui solo il maneggio e governo della città collocato.*

7. — Doveva cessare allora il triste esilio di Angelo, e infatti nel 24 agosto 1394, il magistrato, dopo aver detto *iniquissimum* il bando inflitto all'illustre cittadino, statuiva, che a compensarlo degl'incomodi, danni e gravi spese incontrate, gli si assegnassero dai Savi dello Studio dei beni in quei luoghi e quantità *prout de ipsorum processerit beneplacito* (2).

Tornato in patria, Angelo ricevette tosto dei pubblici incarichi. Infatti nell'agosto del 1395 è eletto giudice del Comune (3), e nel 15 settembre è inviato ambasciatore a Todi e al mar-

---

(1) Cron. cit., pag. 259.

(2) Doc. XXIII. — Il Vermiglioli (op. cit., pag. 103) dice che tale riparazione avvenne nel 1396, ma ha errato. E di vero, come mai dal Michelotti si sarebbe tanto indugiato nel toglier via quel bando, che da dieci anni manteneva in esiglio l'amico e parente suo, così fedel seguace dei Raspanti?

(3) Reg. Offit. IV, c. 92, 21 agosto 1395.

chese della Marca insieme a Luca di Ceccolello (1). L'anno appresso è onorato di altri uffici, fra i quali ragguardevolissimo quello di essere scelto dei cinque Savi — super actandis corrigendis mutandis et limitandis electionibus futurorum dominorum potestatis et capitanei —. Oltre a ciò lo troviamo a far parte del negozio relativo alla cessione di stipendio dei dottori dello Studio per le spese della guerra (2). Nell'anno appresso, di febbraio, è eletto di nuovo *judex* del Comune per il rione di Porta Eburnea, a incominciare dall'aprile *pro sex mensibus venturis* (3). Volgendo l'anno 1398 Angelo dovette formare il proposito di assentarsi da Perugia. È ben vero, che i suoi concittadini lo andavano onorando de' più importanti uffici, ma troppo grandi erano stati i dolori sofferti, ed egli amava trasferirsi in Firenze che lo aveva accolto nel momento del suo amarissimo esilio. Di questo suo proposito si parlò nei crocchi privati, finchè ne giunse nuova ai Priori, i quali nei primi del 1398 — « ordinaverunt . . . . quod eidem Angelo et ceteris alijs doctoribus perusinis tam in legibus quam in medicinalibus non sit licitum nec permissum recedere seu se absentare a civitate perusij quoquo modo occasione vel causa eundi seu accedendi ad legendum in aliqua civitate vel terra » — (4). Presenta qualche singolarità il fatto, che pochi mesi dopo si revoca il partito rispetto ad Angelo degli Ubaldi, e a lui si permette di lasciare lo Studio perugino (5). Tale eccezione fu fatta in contemplazione dei meriti di Angelo, il quale, ormai vecchio di circa 71

(1) Doc. XXIV.

(2) Vedi le nostre *Note biografiche* su Pietro degli Ubaldi.

(3) Reg. Offit., Vol. V, c. 7, t.

(4) Ann. Xvir., c. 133. È strano il rigore delle sanzioni di questa legge, imperocchè il contravventore fosse sottoposto — « ad penam damnationis et rebellionis nec non confiscationis omnium bonorum et iurium suorum presentium et futurum . . . ipso facto » —.

(5) Ann. Xvir., c. 154, t. Ivi si revoca l'ordinamento fatto — « contra D. Angelum quoad eius personam sit et esse intelligatur sublata cassa irrita et nulla etc. » —. Si nota espressamente, che la legge deve rimanere in vigore per tutti gli altri — « quoad reliquos doctores » —.

anni, amava passare lo scorcio della sua vita fuori delle brighe politiche, che in Perugia difficilmente poteva evitare. E chi sa poi, che, angustiato da qualche infermità, egli non desiderasse trasferirsi in clima più mite: la morte poco dopo avvenuta conforterebbe questa congettura.

8. — La sua partenza da Perugia per Firenze può spiegarci il silenzio che gli storici, i cronisti e gli atti pubblici serbano sulle azioni di Angelo dal 1399 in poi. Ma s'egli avesse molti altri anni vissuto, qualche nuova di lui non ci sarebbe mancata. Invece i riscontri di alcuni *Consigli* o *Ripetizioni* non bastano a colmare questa lacuna, che, secondo me, si deve unicamente alla morte di Angelo avvenuta in Firenze nel 1400 o nell'anno di poi (1). Vuolsi che il corpo trasportato da quella città in Perugia avesse veneratissima sepoltura in S. Francesco, ma di essa non rimane più traccia.



Da Angelo nacquero due figli maschi e certamente una femmina, perchè nell'atto del 1386, quando venne concesso ad Angelo di scegliere come luogo di confino Ferrara, Mantova o Cremona, si parla di una petizione fatta da Bartolomeo suo *genero* (2). Il figlio Alessandro fu riputato giurista; egli, come si è detto, prese in moglie la sorella di Biordo

(1) Nell'albero genealogico a penna, più volte citato, di contro al nome di Angelo, si legge — « *obijt 1400 vel circa* » —.

(2) Doc. XX, dal quale resulta che Bartolommeo era figlio di Angeluzzo, *alias dictus Miccia de Oddonibus*.

Michelotti, di nome Nia, figlia di Michelozzo dei Michelotti (1). E intimi furono i rapporti di amicizia tra il valoroso condottiero e Alessandro, e ne fa prova un'antica tavola coll'effigie di quest'ultimo e la dedica che di quel ritratto gli fece lo stesso Biordo (2).

Agitatissima fu dunque la vita di Angelo degli Ubaldi, e tanto più è da encomiare l'ingegno e la dottrina di lui, se, ad onta delle sventure che lo colpirono, egli riuscì a conquistarsi alta riputazione di scrittore dottissimo e di valoroso insegnante (3).

---

(1) In un estratto di istrumento del 20 maggio 1443 si legge: — « Nobilis Domina Nia quondam Michelozi de Michelottis uxor olim u. j. d. Alexandri d. Angeli de Ubaldis legat domine Gratiose filie Ioannis filij d. olim d. Alexandri, et sibi heredes instituit u. j. d. dominum Angelum, Ioannem et dominam Brigidam eius et dicti Alexandri filios et in executorem testamenti egregium u. j. d. dominum Iacobum Tiburtij de Raynerijs (Arch. Baldeschi, P. I, A, 1) » — Alessandro viveva certamente nel 1436, come si rileva dai Libri del Catasto per P. S. Pietro, parroc. S. Isidoro, c. 200.

(2) Questa tavola è presso il signor Giammaria Rotelli di Perugia insieme ad altra rappresentante Mario degli Ubaldi, nipote *ex filio* del gran Baldo, e ci è grata l'occasione di poter pubblicamente ringraziare l'egregio uomo della cortesia che ebbe di farci ricavare il disegno dei due dipinti, uno dei quali fu qui riprodotto.

(3) I beni di questo ramo della famiglia fino al secolo XVI si trovano annotati nei seguenti registri del vecchio catasto — *Alessandro*, Porta S. Pietro, parroc. di S. Isidoro, a. 1414; *Alessandro II*, pronipote di Angelo, a. 1473, e l'altro pronipote Domenico Maria, a. d. f. 133; *Alessandro III*, figlio di Alessandro II nel 1543, e nel medesimo anno Francesco figlio di Domenico Maria; l'altro figlio di quest'ultimo per nome Enea riordinò il suo catasto nel 1541.



PETRVS · DE · VBALDIS

Luigia Fabretti

PIETRO DEGLI UBALDI.

1. Nascita di Pietro — Sua laurea e lettura in diritto canonico nella Università di Perugia — Vari uffici sostenuti — 2. Ambasceria a Bonifacio IX — 3. Accordi per stabilire in Perugia la signoria del Duca di Milano — Ambasceria al Visconti — 4. Altri pubblici uffici — Sue conferme a lettore dello Studio — Morte — Sepolcro in S. Francesco dei Conventuali — 5. Suoi figli — Baldo, figlio di Pietro, richiesto dai Senesi come lettore nello Studio — Breve di Paolo II.

1. — Anche rispetto a Pietro degli Ubaldi avremo da correggere non pochi errori e da rimuovere alcune dubbiezze, che s'incontrano nelle opere dei biografi.

Disparate sono le notizie circa la nascita di lui; chi vorrebbe porla nel 1360, chi assai prima, e chi infine lo riterrebbe maggiore di età dello stesso Baldo. Or bene, ammettendo anche che Baldo nascesse nel 1327, ipotesi che a me, per le allegate ragioni, sembra priva di fondamento, Pietro dovrebbe esser nato per lo meno nel 1326, e quindi all'epoca della morte certamente avvenuta nel 1412 Pietro avrebbe avuto più di 86 anni, mentre in un vecchio manoscritto di casa Baldeschi si trova che Pietro morì di circa 80 anni. E notisi, che vi sono pure scrittori, i quali sostengono che Pietro morisse nel 1418 o anche nel 1428. Pertanto, fissata la data della sua morte al 1412, quella della sua nascita va posta verso il 1335, ed eccone le ragioni.

Se noi poniamo in quell'anno la nascita di Pietro, si spiega come nel 1355 *egli avesse qualche interesse da tutelare*, come accenna il Vermiglioli (1); e si spiega ancora come nel 1375 fosse di già ammogliato, essendo allora in età di anni 40. In qual modo poi si sia potuto dire che Pietro fioriva di già nel 1344 io non so, perchè nessuna menzione di lui si fa nei pubblici regi-

(1) *Biograf*, pag. 156.

stri del Comune. Il Vermiglioli del resto, dopo aver combattuto l' Jacobilli circa il nascimento di Pietro nel 1360, e di fatti l'errore è evidente, non vuol nemmeno che si porti la data della nascita molto indietro; e per verità allora non ci sarebbe maniera di comprendere come egli avesse tardato tanto a distinguersi in pubblici uffici nella sua patria. Infatti il biografo asserisce che nessuna menzione di Pietro si ha prima del 1383, quando Perugia lo inviò ambasciatore a Firenze. Del resto, secondo il Vermiglioli e gli altri biografi, la prima cattedra di Pietro si farebbe appartenere al 1389; e così stando le cose converrebbe ammettere che egli fosse nato assai dopo il 1335.

Ma tutto ciò è profondamente errato, e il Vermiglioli avrebbe dovuto intuirlo. Infatti poniamo non avesse egli scoperto altro documento riguardo a Pietro anteriore al 1383. Trattandosi in quell'anno di una importante ambasceria, come non ha compreso il biografo che Pietro dovette essere prima di quel tempo occupato in altre pubbliche funzioni, in cui diede così buon saggio di sè da acquistarsi la fiducia dei reggitori del Comune ed essere scelto di poi per la missione fiorentina? Se è dunque follìa l'assegnare per l'anno del suo nascimento il 1360, è anche errore il credere che solo nel 1383 Pietro salisse in fama di uomo dotto e valente. E notisi che le due inesattezze si completano, perchè ammessa la nascita nel 1360, nulla vi sarebbe di strano che gl'inizi della vita pubblica di Pietro si avessero nel 1383 e la sua prima cattedra fosse del 1389. Le cose però stanno assai diversamente. Pietro nacque, secondo ogni probabilità, nel 1335; si laureò verso il 1359, e pochi anni dopo, cioè nel 1362 ebbe in Firenze la cattedra delle *Decretali*, avendo circa 27 anni di età. Nel 1364 egli aveva fatto ritorno in patria per occuparsi nell'insegnamento della stessa materia.

Da un documento, che il prof. Cuturi (1) riproduce dal Gherardi, risulta che, sul finire del 1364, Pietro era tuttora in Firenze. Infatti il documento porta la data del 14 settembre di

(1) Vedi — *Baldo degli Ubaldi in Firenze* — Bollet. di Storia Patria per l' Umbria — 1900.

quell'anno. In esso si nota però che il pagamento da farsi — domino Baldo magistri Francisci de Perusio.... et domino Petro dicti magistri Francisci — è il residuo del salario loro dovuto perchè eletti — ad legendum in studio florentino per offitiales studii antedicti anno MCCCLXII, jndictione XV de mense septembris dicti anni. — Ora questa data del 1362 non riguarda certo la prima nomina, perchè questa ebbe luogo, almeno per Baldo, nel 1358. È duopo ritenere dunque, che spirata l'antica condotta, nel 1362 si procedesse alla conferma di Baldo e alla nomina di Pietro. Può ritenersi pertanto, che il pagamento si riferisse al 1364, e che la indicazione dell'anno 1362 fosse fatta solo per richiamo al decreto della conferma e della nomina a quel tempo deliberata. Si nota infatti che Pietro, solo nel dì di S. Lucia, ossia nel 13 dicembre del 1364 era condotto a Perugia come lettore delle decretali, collo stipendio di cento fiorini d'oro (1).

Dunque è certo che egli lesse nella città di Firenze per tutto il 1364, e che al termine di questo anno venne chiamato all'ateneo perugino.

Il Vermiglioli ha preso poi un grave equivoco ritenendo che la prima cattedra di Pietro fosse quella conferitagli il 1° aprile 1389 e segnata nella rub. 113 della *Matricola* dei Conservatori della moneta, in quanto bastava leggere il testo genuino per comprendere che in quell'anno Pietro era già insegnante di ragion canonica, e perciò bisognava intraprendere nuove indagini, che avrebbero condotto l'esimio biografo allo scoprimento della ve-

---

(1) — « Sapiens vir dominus Petrus m. Francisci de perusio porte S. Petri decretorum doctor conductus electus ad sedem ordinariam in studio perusino per tempus unius anni incepti sub MCCCLXiiij in festo sancte luce dicti anni cum salario C flor. auri anno predicto (Arch. Com., Sez. Computist., Libro exit. Conserv. monet. Sig. n. 37). Il Rossi che pubblicava questo documento nel VI volume del *Giornale di erudizione artistica,* riferisce anche altra annotazione di pagamento fatto a Pietro per salario come insegnante nel 31 dicembre 1365.

rità. Infatti ivi si legge: — « Alius doctor eligi debeat ad lecturam Sexti et Clementinarum *comprehensis tamen in numero antedicto domino Petro mag. Francisci* de Perusio et domino Antonio Bartolini de Budrio de bononia » —. Dunque Pietro era già insegnante, e la Rub. 114 successiva ci dice, che egli fu eletto *ad sedem ordinariam decretalium de mane.* Pertanto nell'intervallo di tempo fra il 1364 e il 1389 Pietro è ricordato spesso tra gli officiali del Comune. Nel 1376 è ambasciatore a Città di Castello — « pro quibusdam negotijs expedientibus dicti comuni » — è Capitano di parte guelfa [nel 1377 (1); nel 1380 giudice del Comune *super communi dividundo* (2); è nuovamente giudice nel 1390 e nel 1396 (3); nel 1384 riceve incarichi relativi a questioni insorte fra Perugia ed Assisi (4); nello stesso giorno è pure eletto dei dieci commissari sopra i fuorusciti; e di nuovo è giudice *super communi dividundo* nell'anno suddetto (5).

2. — Ma l'incarico più onorevole che egli ebbe fu nel 1399, quando venne inviato ambasciatore a Bonifacio IX.

Come è noto, la contesa fra i Raspanti, di cui era capo Biordo Michelotti, ed i fuorusciti teneva da tempo in continue angustie la repubblica perugina, in quanto il papa, nemicissimo di Biordo, pareva disposto a incoraggiare i capi dei ribelli, affinchè portassero le armi contro la patria. Ma il Michelotti, col suo valor militare e il suo talento politico, era tal uomo

---

(1) Reg. Offit., Vol. II, c. 16 t., anno 1377, 16 marzo. Pietro è capitano per la Porta S. Pietro.

(2) Reg. Offit., Vol. II, c. 93 rect. 1380, 21 dicembre — « Iudices Comunis perusij super comm. divid. D. Andreas Christofori, *Petrus mag. Francisci* P. S. P. offitiales comunis perusij publicati in judices Comunis perusij pro tempore et termino sex mensium initiandorum in Kal. mensis Ianuari proxime venturis et ut sequitur terminandis » —.

(3) Regis. Offit., Vol. IV, c. 51, t. Anno 1390, 16 dicembre, e Vol. IV, c. 96. Anno 1396, 19 febbraio.

(4) Ann. Xvir. 1384, c. 290.

(5) Reg. Offit. Vol. III, c. 56.

da tenere in rispetto la fazione dei fuorusciti e impedire a Braccio un colpo audace sulla città. Se non che contati erano i giorni di Biordo, che non molto dopo per opera di Francesco de' Guidalotti, abbate di S. Pietro, forse istigato a ciò dal pontefice, venne morto a tradimento. Gli uccisori con altri di parte loro si diedero sibbene a gridare per le vie e per le piazze di aver liberato la patria da un tiranno; ma i magistrati ed il popolo tenner fermo, e la morte di Biordo fu vendicata. Evidentemente il reo disegno, che covava nell'animo de' congiurati era quello di sollevare la plebe e di aprire le porte ai fuorusciti, che colle proprie armi e col favore del pontefice avrebbero stabilito in Perugia una signoria più ferrea di quella, a cui, è d'uopo convenirne, lo stesso Biordo mirava (1). Il colpo non riuscì, ma pure la morte del Michelotti aprì l'adito a nuove speranze de' Nobili fuorusciti raccoltisi intorno a Miccia degli Oddi. A lui si accostò Braccio, e accordatisi entrambi con Giannello de' Tomacelli, fratello del papa, che con molti uomini d'arme infestava il territorio di Assisi, volsero in mente di muover guerra aperta a Perugia. Fu allora che i perugini si strinsero in lega col Duca di Milano. Ciò dovette massimamente spiacere al pontefice, il quale pensò fosse prudenza dimostrare alla città, non avere egli avuto parte alcuna nelle mene de' fuorusciti, e di esser pronto a dar compimento alla pace, di cui già da qualche tempo si erano iniziate le pratiche. Scrisse quindi ai perugini che di ciò parlassero a messer Giannello. Dapprincipio parve che l'accordo potesse essere felicemente conchiuso, per modo che ne corse voce nel luglio del 1398 sotto il magistrato di Giovanni di Lello. Ma poichè Braccio continuamente sobillava il papa, essere miglior partito romper la pace, e d'altronde si conoscevano le angustie finanziarie della città impotente a soddisfare gli undicimila fiorini d'oro al pontefice e i diecimila ducati al conte di Carrara

---

(1) Scalvanti. — *Considerazioni sul Libro I degli Statuti perugini*, pag. 90, § 44.

e a Corrado Prospero per il recupero di Cannaia (1), i propositi di una guerra imminente e ad oltranza tra i fuorusciti e il papa da un lato e la repubblica dall'altro si facevano ognor più serî.

Parve dunque al magistrato ottimo partito stringere più d'appresso il pontefice per la conclusione della pace; e a questo effetto mandò un'ambasceria, di cui fece parte Pietro degli Ubaldi, prima a Giannello (2), e indi al papa. Lunghe furono e laboriose le pratiche per le convenzioni tra Perugia e la curia romana. Secondo i documenti da me consultati, esse ebbero principio nell'ottobre del 1398, e poichè la lunga dimora in Roma era pregiudicevole agl'interessi di Pietro, si trova che il magistrato nell'8 gennaio 1399 deliberò doversi a lui e al suo collega Paolino Ceccoli conservare lo stipendio loro dovuto come lettori dello Studio (3). La pace del resto non fu ratificata che nell'aprile successivo. La prova della lunga dimora di Pietro in Roma si rileva dal documento, nel quale gli si assegnano le indennità dovutegli per l'ambasceria, e che è del 4 giugno 1399, quando già la pace era stata conclusa (4).

Le notizie che si hanno di questa pace son tali da far ritenere, che salutare fosse l'opera degli ambasciatori in favore della libertà perugina, in quanto ottenessero che il papa approvasse tutto ciò che i magistrati e i conservatori della moneta avevano compiuto dopo la morte di Biordo, mentre su ciò appunto era divampata la disputa. Questa pace, per cui si fecero molte allegrezze in Perugia, venne ratificata dai magistrati nel 30 aprile 1399, e dal documento apparisce chiarissimo che Pietro ebbe nelle trattative e nella conclusione di essa la parte maggiore (5).

---

(1) A uscire da tali strettezze i perugini ebbero ricorso all'aiuto, quasi mai negato, di Venezia, Firenze e Bologna.

(2) Doc. XXV.

(3) Doc. XXVI.

(4) Doc. XXVII.

(5) Doc. XXVIII.

3. — Ma tal pace non poteva essere stabilmente ferma a causa dei fuorusciti, che continuavano or qua or là ad occupare i possedimenti della repubblica, ed anco a causa del pontefice che ora in modo aperto, ora occultamente favoriva le parti di questi nemici della patria. E qui è un punto nell'istoria perugina, che a tutta prima sembra oscuro; perchè mentre nel 1399 vediamo la nostra repubblica far lega coi fiorentini, e ottenere da essi che pagassero al pontefice il censo che gli era dovuto, onde la pace potesse rimanere inalterata, pochi mesi dopo, e cioè nel febbraio del 1400 Perugia si dà a Gian Galeazzo di Milano. Ma se si riflette, la cosa riesce assai chiara a comprendersi, perchè se i fiorentini si erano obbligati a difendere Perugia, i perugini pensavano anzitutto, che prima o poi sarebbe sorta guerra tra Firenze e il Duca di Milano, e che, ad ogni modo, la città toscana sembrava inclinare alla lega col pontefice contro Gian Galeazzo. D'altra parte le scorrerie delle genti del papa e dei fuorusciti non eran cessate nel gennaio del 1399, e non è meraviglia, se Perugia, forse sollecitata da Giovan Zanobi degli Ubaldi o dallo stesso Baldo, cercò accostarsi al potentissimo Visconti. Questi spedì a Perugia messer Pietro suo commissario e Otto Terzo da Parma con cinquecento lancie per render tranquillo il territorio e poter trattare di questo gran negozio. È facile comprendere, che Pietro degli Ubaldi fu tra i cittadini, che più si adoperarono per i capitoli da farsi col Duca (1). E bisogna dire che quel trattato, sebbene in sostanza avesse per effetto di porre Perugia sotto il governo di Gian Galeazzo, pure salvò gran parte e diremo anzi la parte sostanziale della libertà perugina, in quanto gli ufficiali della repubblica mantenessero la *solita autorità;* il Duca non potesse introdurre gravezze nuove; fermi dovessero restare gli statuti, le leggi, le riformanze e gli ordini della città, e lo Studio fosse mantenuto con la dotazione

---

(1) Sono interessantissime a leggersi molte convenzioni intervenute nell'aprile del 1400 fra il Duca di Milano e la repubblica perugina (Vedi Ann. Xvir., c. 74 t. 75 e segg.

di duemila fiorini ecc. A ratificare in Milano questo trattato fu spedito tra gli altri anche Pietro, circostanza che il Pellini e gli altri storici hanno ignorato (1). Del resto la signoria del Duca durò breve tempo, perchè, morto Gian Galeazzo e succedutogli nel 1402 Giovanni Maria, nello stesso anno ai dì 11 di ottobre fu scritto ai perugini, che il Ducato *propter motus partialium Lombardie*, aveva dovuto cercar pace con Bonifazio IX, e perciò gli era stato mestieri *civitatem Bononie tradere summo pontifici et Perusium in suam libertatem relinquere*. Indi la lettera esorta i perugini a rimanere *sapienter et salubriter in concordia cum summo pontifice* (2). Di qui l'immediata composizione col papato la quale ricondusse Perugia sotto il protettorato della Chiesa, che le mantenne però i liberi magistrati e gli statuti.

4. — Fra il 1396 e il 1399 Pietro ebbe parte grandissima in certe onorevoli convenzioni fatte tra i professori dell'Ateneo ed il Comune circa i loro stipendi per venire in aiuto della repubblica stremata di forze (3). Intanto egli continuava a legger diritto nella sua Perugia, ove lo troviamo ricondotto pel 1401 con lo stipendio di 200 fiorini (4). Pochi anni appresso è giudice del Comune (5), la qual carica rivestì anche in seguito.

---

(1) Infatti il Pellini dice, che fu inviato al Duca Dionigi Barigiani. Invece gli ambasciatori furono tre, e fra questi Pietro, i quali vennero mandati a Milano — *pro honore et magnificentia comuni et populi perusini* (Ann. Xvir. 1400, ai 12 febb., c. 38). —

(2) La breve signoria del Duca non fu dunque esiziale alla repubblica, per cui i perugini assai si dolsero della morte di lui, avvenuta nel 1402, senza che per questo sia meno gonfia l'iperbole del grande epitaffio che si fece pel Duca, e dove si legge (Corio, *Hist. Milan.* P. IV) che fra i mesti lai delle città italiane vi furono anche quelli di Perugia:

Et cum vicino Turrita Perusia ploret Assiso.

(3) Doc. XXIX, XXX, XXXI. Per altri uffici sostenuti da Pietro, vedi Ann. Xvir. 1399, c. 5, 67 e 79.

(4) Arch. delle Rifor. 1400, Vol. 99, c. 57 t.

(5) Reg. Offit. 1408, 21 agosto, Vol. VI, c. 16 t.

Non a torto abbiamo detto in principio esser certissima la data della morte di Pietro, rispetto all'anno in cui avvenne, e cioè il 1412, poichè di ciò abbiamo prova sicura nei libri del Catasto. Infatti nel *22 settembre* di cotesto anno egli assegna a sè medesimo una casa di recente acquistata, e nel *12 dicembre* successivo si annotano altre partite, ma non in nome di lui, bensì di Matteo figlio e di Celia, vedova di Pietro. Dunque la morte di quest' ultimo avvenne fra il settembre e il dicembre del 1412. Errò dunque lo Jacobilli riferendola al 1420, e più al vero accostossi il Vermiglioli, che la pose al 1407 o poco dopo. Egli morì in Perugia, fu sepolto nella cappella di famiglia in S. Francesco dei conventuali, e sulla sua tomba venne posta questa onorevole iscrizione:

PETRUS DE UBALDIS
COGNOMENTO DOCTOR VERITATIS.

Le molte benemerenze acquistatesi in patria fecero sì che in suo onore fosse coniata una medaglia in bronzo, di cui fu fatto cenno nelle *Notizie biografiche* di Baldo. Pertanto anche la iscrizione della tomba di Pietro non è stata più rinvenuta, ma io voglio sperare che si trovi fra quelle che ho di recente rintracciato in alcuni fondi dell'ex-convento dei francescani. Se non che, per ora, non mi è stato possibile verificarlo per cause affatto indipendenti dalla mia volontà. Il Modestini (1) ci dice ancora che l'iscrizione era sotto un ritratto al naturale in terra cotta, il quale è andato disperso insieme alla lapida. È strano però che il Mariotti nella scheda, altrove da me ricordata, non faccia alcuna parola nè della iscrizione nè del busto. Egli ricorda solo la iscrizione funeraria di Enea e quella di altro Baldeschi vissuto assai posteriormente. A porre d'accordo tra loro il Modestini e il Mariotti, io penso che questi volesse prender

(1) *Descriz. della Chiesa di S. Francesco*, 1787, pag. 51.

nota soltanto delle iscrizioni o affatto inedite o meno diffuse, e per ciò abbia trascurato quella di Pietro perchè già conosciuta.

5. — Pietro ebbe un solo figlio, Matteo, di cui troppo scarse sono le notizie date dagli storici, mentre anch'egli fu personaggio di gran conto, in specie pei molti uffici e le importanti missioni diplomatiche sostenute (1). A lui il padre lasciò pingue retaggio, che egli e i figli accrebbero considerevolmente (2).

Da Matteo nacquero due figli di nome Pietro e Baldo, i quali furono lettori di diritto in Perugia. Anzi Baldo nel 1469 fu richiesto dalla repubblica di Siena come insegnante in quell'Ateneo, ma Paolo II non volle concedergli facoltà di trasferirvisi come apparisce dal seguente documento inedito (3).

Paulus PP. II. — Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. — Diligimus quidem non vulgariter, ut scribitis, sed paterne Comunitatem vestram, et privatim et publice. Decus ipsius magnifacimus, quod honeste conventum est non impedimus. Verum, dilectissimi filii, idem vobis ergo nos contingere non dubitamus, et confidimus vos etiam rationem habere, ad ea que honori nostro conducunt.

Quatuor inter ceteros insignes iurisconsulti in urbe nostra Perusia nunc sunt, quorum unus ita confectus est Senis, ut parum lecture utilis esse videatur. Alter litigat et adeo occupatus est in eiusmodi negotio, ut lecturam prope modum dereliquerit. Ceteri duo conducti sunt, nulla a nobis petita, aut obtenta licentia; alter, vidilicet Baldus perusinus a vobis,

---

(1) Vedi quanto ne abbiamo detto nelle *Note biografiche* su Baldo.

(2) Fino al 1500 le indicazioni dei beni da lui lasciati e in seguito da' suoi discendenti accresciuti si trovano per l'anno 1369 in P. S. P. parrocchia di S. Lucia (Catasti in *Arch. Com.* f. 158 e 162); per l'anno 1434 nella stessa località (f. 118). Anche Baldo nipote *ex filio* di Pietro, annotò alcuni suoi beni nel 1473; e i figli di Baldo registrarono altre loro proprietà nel 1480, nel 1484 e nel 1490. Altre partite di Giovanni, di Andrea, di Vincenzo e di Pietro Jacopo figli di Pietro II si trovano negli anni 1474, 1500, 1518 e 1524. È a notare però che molte di queste denunzie si riferiscono al patrimonio dell'avo e del proavo Pietro I.

(3) R. Archivio di Stato in Siena (Sez. del Diplomatico già delle *Riform.* 1469, settembre 21).

ut Senis legat, alter a dilecto filio nobili viro Borsio duce Mutine, ut legat Ferrarie, etiam conductus est.

Hi perusini sunt ambo ac doctrina prestantes: et si lecturam perurusinam deserunt, male se res habet in studio perusino. Certo scimus si res ipsa innotuisset vobis, que tantum nobis nuperrime primum nota fuit, hominem non conduxissetis.

Imo vero ad conservandum in ea nostra urbe Perusia studium, hoc est honorem nostrum, non solum operam non daretis illum tollere; sed potius aliquem ex vestris concederetis. Quippe et nos si superessent (ut ita dixerimus) Perusii ad legendum doctores; vel sine detrimento illius studij id fieri posset, ne dum non prohiberemus Baldum ad vos venire, sed etiam alios pro tempore sineremus: imo ut ita agerent, pro honore et commoditate civitatis vestre ac utilitate studij vestri mandaremus.

Itaque si pretoris sententia servanda sunt pacta, ut in calce licterarum vestrarum asseritis: si honestas anteferenda est ceteris rationibus: si respectus aliquis habendus est, equo animo ferre debetis, ut Baldus non Senis sed Perusii legat: ne et studium illud perusinum destitutum et quodammodo dehonestatum videri possit, et nobis honorique nostro, quasi rem ipsam neglexerimus, vel detrahi, vel imputari.

Hortamur igitur devotionem vestram, ut conquiescere velitis voluntati huiusmodi nostre, et conductio vestra, que locum habere non posset, nisi cum onere nostro, ac si facta non sit, habeatur, quod pro vestra erga personam nostram sincera devotione, nos facturos esse certe confidimus.

In hanc sententiam ad ipsum ducem Mutine scribimus, et speramus illum facile nostris licteris etiam adquieturum esse.

Datum Rome, apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die XXI septembris, MCCCCLXVIIII, Pontificatus nostri anno sexto.

Il Breve è indirizzato: *Dilectis filiis Prioribus Gubernatoribus Communis et Capitaneo Populi Civitatis Senarum.*

Giunti al termine di questi cenni biografici crediamo aver dimostrato ai nostri lettori, che, non solo per l'eccellenza dell'ingegno e per la vasta dottrina, i nomi dei tre fratelli Baldo, Angelo e Pietro degli Ubaldi han diritto di essere associati in un tributo di sincera ammirazione, ma che anco pei casi della vita, come dicemmo in principio, meritavano che di loro congiuntamente si trattasse.

Ecco perchè nella nostra modesta fatica ci piacque non trascurare le vicende, nelle quali Angelo e Pietro si trovarono

spesso, a quei tempi fortunosi, uniti o nei patriottici intenti o nel disimpegno di pubblici uffici o nella fiducia di pontefici, di popoli e di monarchi col loro grande fratello, il sommo giureconsulto Baldo.

DOCUMENTI



DOCUMENTO I.

Lettera di Baldo al fratello Pietro e al figlio Francesco.

(Roma, *Vallicelliana,* Cod. D, 24, c. 2)

Ego micto vobis per literas cambij septingentos florenos auri causa integraliter solvendi Baldino et recipiendi ab eo generalem refutationem de omni eo ad quod tenerer eius (?) occasione emptionis quam ab eo feci de sua parte maledictorum molendinorum, quia non teneor ad aliud. et aliter nolo quod solvatur sibi unus denarius, quia ex quo ipse percepit fructus non debet habere usuras. et quia non fecit mihi protestationem personalem sicut verba exigunt, et quia debuit notificare a quo et cum quo vellem cambiare, et considerato casu contra omnem equitatem me mordet dente canino. et contra omnem veritatem facti. et micto consilia valentissimorum doctorum qui ostendunt improbitatem sue petitionis. et id [?] (1) si vult quietationem facere generalem cum constet ipsum non debere plus recipere solvatur sibi aliter retineatis pecuniam apud vos et si agit deponatur cum protestatione predicta per vos tanquam pecunia vestra non tanquam pecunia mea, quia nolo quod possit sequestrari. et loquimini cum domino Nicolao domini Celli si vobis videtur quia ut scitis ipsum diligo et de ipso confido et ponatis me si potestis in pace. ego habeo hic mangna debita tamen extenuantur (2) de pagis meis de mense in mensem et ego rogo vos quod statim habitis literis sitis cum mercatore et immediate recipiatis pecuniam que stat periculo campsoris tanquam sua [?] (3) pecunia donec sit in manibus vestris vel domine lande et hec non fallat. vale. et statim rescribatis vestra propria manu si recepistis pecuniam istam nec ne per presentem nuntium et alios venientes. Ego fui mediolani et utinam haberem tantum de

---

(1) Lacerazione nel testo.

(2) Nelle *Note biog.* a pag. 250 fu scritto *tantum extenuatus* anzichè *tamen extenuantur*, per un errore incorso nèlla trascrizione che trovasi nell'*Arch. Univ.*, al quale errore ripariamo in seguito al riscontro gentilmente fatto, a nostra richiesta, dal dott. Giustiniano Degli Azzi sul documento originale della *Vallicelliana.*

(3) Lacerazione nel testo.

auro quantum de honore salvo semper honore quem non darem pro omnibus delitiis paradixi. Vadatis cum litera mercatoris sine mora ad mercatorem et faciatis immediate solvi v [o] bis vel domine lande ut occurratur sine fraude (1). Nuntius habet in mandatis quod literam cambij nulli ....endat (2) nisi vobis licet nullum in posterum posset fieri quia nisi sit vobis eficaciter soluta prius stat periculo mercatoris et mihi cam [bium] in futurum cum dampno (?) et interesse tamen solicitudo operanda est. Saluto Mateum et omnes.

Baldus papie octubris XVII.

Modus est iste in isto negotio ut presentetis simul tres literas cambii que diriguntur domino Antonio de petre de Senis pensionario vestro ut vobis solvat septingentos florenos infra decem dies et in casu in quo non solveret faciatis protestationem de recambio dapnis et interesse, et mihi per publicum instromentum mictatis omni dilatione postposita. Et in casu quo nolletis vos intromictere faciatis omnia predicta fieri .a. domina landa. nam in licteris mercatorum continetur quod sibi vel vobis solvatur. feci poni nomina mercatorum ad cautelam (3).

DOCUMENTO II.

Convenzioni tra Francesco e Zanobi figli di Baldo.

(*Bibl. Com. di Perugia; Mss. 1234, 178,*
Mem. Baldeschi, c. 56 e 57)

Copia conventionis inter filios Baldi.

In nomine Domini amen anno mille trigentesimo nonagesimo qninto tempore domini Bonifatij P. P. nonj indict.° [tertia] die XXij mensis octobris actum Papie in domo habitationis infrascripti domini Baldi, presentibus infrascriptis testibus rogatis et subscriptis.

Ego Franciscus u. i. doctor natus eximij u. i. doctoris d. Baldi de Ubaldis de Perusia de licentia voluntate atque consensu dicti do-

(1) Lacerazione nel testo.

(2) Forse *impendat*.

(3) Alla lettera diretta al fratello Pietro e al figlio Francesco sono unite queste istruzioni, e il tutto inviato col seguente indirizzo — « *Eximio doctori dom*. [Petr.] *dom. francisci de perusio fratri suo Karissimo. Et domino Francisco filio domini baldi de perusio* » —.

mini Baldi presentis licentiam et consensum et auctoritatem prestantis ad omnia et singula infrascripta contentor consentior volo atque promitto legum doctori domino Joanni Zanobi fratri meo et filio dicti Domini Baldi comunicare secum omnia lucra et comoda per me fienda ex quocumque salario stipendio seu provisione habendo vel habenda in vita dicti genitoris nostri et nobilis Domine Domine Lande de colle medio nostre genitricis et cuiuscumque eorum ex quacumque conducta facta vel fienda in mea persona loquenti vel loqutura a sereniss.° et illustrissimo Domino Domino Joanne Galeatio Duce mediolanj vel ab alio quocumque domino vel persona comuni collegio seu universitate et idem intelligatur et sit de quibuscumque pecuniis transmissis Perusium per literas quocumque nomine, et hoc facio pro eo quod versa vice d. D. Ioannes Zanobius de licentia voluntate et consensu ac auctoritate dicti comunis genitoris nostri promictit mihi predicto Francisco communicare mecum omnia lucra et commoda per ipsum fienda ex quocumque salario stipendio seu provisione habendo vel habenda in vita d. Domini Baldi nostri genitoris et nobilis et spectabilis D. D. Lande predicte nostre genitricis et cuiuscumque eorum ex quacumque conducta facta vel fienda in sua persona loquente vel loqutura a sereniss. et illustrissimo D. D. Io. Galeatio duce mediolanj comite virtutum vel ab alio quocumque domino vel persona comuni collegio seu universitate etc. Et ad tollendum inter nos omnem materiam controversie, volentes invicem fraternaliter vivere ut debemus et etiam de beneplacito et consolatione dicti nostri genitoris facimus invicem finem refutationem et quietationem de omni administratione bonorum nostrorum vel dicti nostri genitoris et de omnibus sumptibus factis in militia dicti domini Joannis Zanobij ac etiam doctoratu et nuptiis nobilis D. Domine Lambertine ballionis de montevibiano nec non in examinibus et doctoratibus mei Francisci ac nuptiis nobilis Domine Manaldutie Angeli de filijs Raynerij de Perusio vel aliis qualitercumque, ita quod de predictis hinc inde numquam possit esse lis vel contentio inter nos et heredes nostros nec in vita nec post mortem dicti nostri genitoris. Item volentes unus alterius onera suportare et fraternaliter nos habere fuimus in conventione et pacto quod Blancia Philippa filia d. D. Zanobij de predictis et aliis si expedivit bonis nostris quum est nubilis etatis et si dicto genitori videretur ante disponsari dotetur saltem in quantitate 800 flor. auri boni et puri ad pondus comunis perusij ad hoc ut digne nubere possit secundum quod decet statum nostrum et honorem domus nostre et

e contra fiat per omnia de unica filia d. D. Francisci, si qua ei legitima nasceretur, et hoc intelligatur si d. D. Baldus in suo testamento vel inter vivos non dotaret d. Blanciam Philippam vel filiam d. d. Francisci, vel si dotaret in minori summa supleatur usque in quantitatem predictam. [*Seguono le consuete formule notarili*].

. . . .

Ego Franciscus predictus omnia supradicta manu propria scripsi et firmavi.

Ego Baldus predictus predictis omnibus et singulis me subscripsi et firmavi et sigillo mei nominis signavi.

Ego Matheus filius eximij u. j. doc. Domini Petri de Ubaldis presentibus omnibus interfui et mea propria manu signavi.

Et ego Baglionus de montevibiano predictis omnibus interfui et propria manu me subscripsi.

DOCUMENTO III.

Ambasceria di Baldo a Urbano V in Corneto.

(*Arch. Com.* Lib. delle riform. segn. 84, c. 31)

Electio domini Ubaldi.

In nomine domini amen.

Anno domini MCCCLXX indict. VIII tempore domini Urbani pape quinti die tertia mensis septembris. Domini priores artium civitatis perusii numero octo presentes et in concordia una cum camerariis et consilio camerariorum artium civitatis perusii numero XLII. et ipsi camerarii una cum ipsis dominis prioribus et eorum auctoritate existentes simul et collegialiter ad consilium solemniter et more solito congregati, unanimiter et concorditer nemine discordante Ex omni auctoritate potestate baylia et arbitrio, quas et quod habent supra conservatione et manutentione in bono statu civitatis et comitatus perusii etc. et omni alia auctoritate arbitrio et baylia quas et quod habent et omni modo iure et forma quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, QUOD DOMINUS UBALDUS M. FRANCISCI UTRIUSQUE IURIS PROFESSOR de perusio subito mictatur AD DOMINUM NOSTRUM SUMMUM PONTI-

FICEM ad ordinandum tractandum et perficiendum una cum aliis ambasiatoribus dicti comunis ad hunc missis pacem inter sanctam romanam ecclesiam et dictum dominum summum pontificem et comune perusii Et ipsum dominum Ubaldum in ambasiatam et officium ad predicta concorditer eligerunt ad salarium et cum salario quod habet et habere debet unus ex aliis ambasiatoribus ad idem destinatus qui sunt dominus Conte domini Sacci, d. Petrus Vencioli et Angelinus Ceccoli, sibi solvendo ad mandatum d. priorum artium civitatis perusii. qui domini priores habent plenum arbitrium et bayliam dictum salarium solvi faciendi de quacumque pecunia et per quodcumque officium dicti comunis Aliquibus statuto ordinatione seu reformatione non obstante quibus quatenus hiis obviaretur, sit et esse intelligatur expresse et specialiter derogatum.

DOCUMENTO IV.

Pace tra Perugia e Città di Castello

(*Arch. Com.,* Annali X xvir, 1380, c. 12)

Consilium dominorum priorum et centorum Civium.

Die veneris XVIJ supradicti mensis Ianuarij.

Consilio dominorum priorum Artium Civitatis Perusii et infrascriptorum civium perusinorum de mandato dictorum dominorum priorum in palatio ipsorum dominorum priorum more solito convocato et congregato.

Cui consilio interfuerunt prefati domini Priores artium etc., et infrascripti Cives perusini quorum nomina inferius distribuuntur in ipso quidem Consilio Nicolaus Ceccholini unus ex dictis prioribus surgens in dicto consilio consensu presentia et voluntate omnium aliorum priorum eius sotiorum proposuit infrascripta videlicet.

Quorum civium nomina sunt hec. [*Seguono i nomi dei cittadini eletti, fra i quali Baldo e Pietro degli Ubaldi; vengono poi le proposte che sono due*]. In primis quid videtur et placet dicto consilio providere ordinare et reformare supra capitulis pacis Civitatis Castelli visis, auditis, lectis et intellectis dictis capitulis et vulgarizzatis

per cancellarium comunis nostri pro parte et pro parte per me petrum notarium infrascriptum.

Item quid videtur et placet dicto consilio providere, ordinare et reformare supra omnibus aliis fiendis per presentes duos priores pro utilitate, manutentione et conservatione status et libertatis civitatis perusii ac etiam Civitatis Castelli aliarum terrarum subiectarum et submissarum dicto comuni perusii generaliter consulatur.

Supra quibus omnibus et singulis suprascriptus Nicholaus unus ex dictis dnis prioribus petiit sibi et suis sotiis utile et sanum consilium exiberi.

[*I consiglieri presenti danno il loro parere sopra le accennate proposte, e tra quelli che prendono la parola è Pietro degli Ubaldi*].

Dms. Petrus magistri Francisci unus de dicto consilio surgens in eo ad locum arengarie consuetum dixit consulendo super prima proposita etc. quod civitas Castelli fortificetur de gente Comunis perusii ad custodiam dicte civitatis Castelli et praticetur hoc cum dictis castellanis et habita deliberatione cum eis postea notificetur aliis ambaxiatoribus comunis Perusii.

[*Altro non può aggiungersi attesa la lacuna del manoscritto*].

DOCUMENTO V.

Licenza data a Baldc di recarsi a Roma presso Urbano VI.

(*Ann. xcir.* c. 101, 2 luglio 1380)

Cum pro quibusdam arduis negotiis incumbentibus summi Pontifici [*Urbano VI*] ipse pontifex petierit cum magna instantia Egregium legum doctorem dominum Ubaldum ad ipsum transmicti et destinari. Idcirca domini priores et camerarij collegialiter congregati unanimiter et concorditer facto prius inter eos diligenti scruptinio et partito, et obtento solenpniter secundum formam etc. volentes desiderijs summi pontificis annuere et consentire providerunt ordinaverunt et reformaverunt quod supradictus dominus Ubaldus possit et liceat ei accedere ad curiam romanam et ad obsequia et precepta summi pontificis et cum eo stare et morari prout et quemadmodum eidem placuerit, non obstante aliqua conducta de eo facta per comune perusij vel suos offitiales.

DOCUMENTO VI.

Concessione di Urbano VI a Baldo del feudo della Biscina

(*Arch. Univ.*, Parte III, n. XVIII)

Urbanus episcopus servus servorum dei Dilectis filiis Baldo de perusio utriusque iuris Doctori et francisco ac zenobio eiusdem Baldi natis Civibus Perusinis salutem etc.: Vestre devotionis sinceritas ac probata et constans fidelitas quas erga nos et Romanam ecclesiam novimus vos habere nec non grata et acta servicia que tu fili Balde nobis et eidem ecclesie hactenus impendisti et adhuc impendere sollicitis studiis non desistis merito nos inducunt ut non solum personas vestras sed eciam posteros vestros specialibus gratiis et favoribus prosequamur. Cum itaque iniquitatis filius Johannes Guidotti olim preceptor preceptorie sancti Antonii in Apulia ordinis sancti Augustini dudum emisse dicatur Castrum piscine situm prope Territorium perusinum cuius confinia sunt Territoria Petrorii pelgli Cocorani Castrorum et quod olim fuit Johannis de piscina nati quondam Philippi Comitis Cocorani et sicut asseritur idem Johannes Guidotti dictum Castrum piscine detineat ac possideat et ex huiusmodi detentione possent terris et locis eidem Castro vicinis et dicte Romane ecclesie subiectis pericula imminere pro eo quod idem Johannes Guidotti scismatis labe respersus iniquitatis alumno Roberto olim Basilice duodecim apostolorum presbitero Cardinali nunc Antipape qui se Clementem perperam nominat etiam post et contra processus per nos adversus eumdem Robertum ac eius fautores et sequaces factos et sollempniter publicatos per quos ipsum Robertum sententialiter condempnavimus tamquam hereticum puniendum scienter adherere et quantum potuit favere presumpsit atque presumit nos volentes huiusmodi periculis obviare ac personas vestras vestrorumque descendentium propter vestra merita et virtutes ac intuitu serviciorum predictorum speciali gratia prosequi et favore vestris in hac parte supplicationibus inclinati predictum Castrum piscine cum suis vassallis ac territorio et districtu ac iuribus et pertinentiis universis ac bonis mobilibus in ipso Castro existentibus et ad custodiam eiusdem Castri pertinentibus nec non mero et mixto imperio ac omni–

moda iurisdictione prout illud predicti Johannes de piscina et quondam Philippus eius pater tenuerunt et possiderunt, vobis et vestris posteris ex vestris corporibus per lineam masculinam legittime descendentibus in perpetuum feudum et sub annuo censu unius paris sutellarium de rubeo corio cum aurifrisio desuper in modum crucis consuto prout Romanus pontifex comuniter uti consueverunt (sic) confectorum per vos vel posteros et descendentes predictos annis singulis in vigilia seu festo beatorum apostolorum Petri et Pauli de mense Junii Camere apostolice in loco ubi nos vel successores nostros Romanos Pontifices pro tempore residere contingel persolvendo auctoritate apostolica de speciali gratia concedimus et efficaciter assignamus. Volumus autem quod si contigeret quod absit huiusmodi lineam masculinam ex omnibus vobis deficere dilecti filii Petrus et Angelus de perusio legum Doctores tui Balde germani et Cives Perusini ac ipsorum posteri per lineam masculinam ex eorum corporibus legittime descendentes eo casu vobis in huiusmodi feudo communiter succedant et feudum ipsum ad eos communiter et ipsorum posteros predictos sub predicto censu libere devolvatur quodque quamdiu tu Balde egeris in humanis feudum seu Castrum huiusmodi propter censum seu canonem debitis temporibus non solutum nullatenus cadat in commissum sed quoad vixeris dumtaxat liceat tibi et filiis tuis predictis moram purgare absque eo quod penam aliquam incurratis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis assignationis et voluntatis infringere vel ei ausu tememerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum III Nonas Septembris anno tercio.

DOCUMENTO VII.

Ambasceria di Baldo a Carlo di Durazzo in Napoli

(*Annali Xvirali,* 1382, 11 aprile, c. 52 tergo)

Mandatum d.ni Baldi.

Infrascripti domini priores numero octo presentibus et in concordia absentibus Johanne Baldoli et Bartolomeo Vannis duobus ex dominis prioribus existentes in dicto loco collegialiter congregati unanimiter

et concorditer facto prius inter eos diligenti scruptinio in partito et obtempto ad bussulam et fabas nigras et albas secundum formam dictorum statutorum ox omni arbitrio auctoritate et baylia quod et quam habent a comune perusii supra infrascriptis et omni modo, via jure et forma quibus melius potuerunt et possunt, providerunt, ordinaverunt et reformaverunt ac etiam mandaverunt et mandant quatenus massarij comunis perusii vel alter ipsorum sine alia appodissa precepto vel mandato viso solum presenti mandato de quacumque pecunia dicti comunis ad ipsorum manus perventa vel pervenienda occaxione dicti eorum officii dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant Egregio legum doctori domino Baldo m. Francisci de perusio porte s. petri olim ambaxiatori dicti comunis electo per ipsum comune una et simul cum nobilibus viris Nicolao Cecolini de Micheloctis Simone Ceccoli d.ni Simonis de Guidaloctis d.no Nofrio d.ni Andree de Montevibiano et Vanolo Monnutii qui accesserunt ad illustrissimum ac serenissimnm principem dominum Carolum regem Cicilie pro bono et pacifico statu dicti Comunis secundum formam punctorum eisdem commissorum etc..

DOCUMENTO VIII.

Elezione di Baldo fra i L per la difesa della libertà in Perugia

(*Annali Xcir.* 1384, c. 1 tergo)

Electio quorumdam Sapientium supra deliberatione occurrenti circha conservationem status (1).

Item cum noviter quidam Cives perusini de certo tractatu et conspiratione scelerosa qui et que fiebant pro subvertenda et mutanda libertate pacifica populi perusini inculpentur ex quo venirent merito puniendi volentes super predictis mature et consulte procedere ne ex inde posset maius schandalum et periculum generari ex omnibus arbitriis et auctoritatibus supradictis, et omnibus modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt prefati d.ni priores et camerari pro-

(1) L'adunanza si tiene — « In die sabati II° mense Ianuari » —.

DOCUMENTO XI.

Giuramento di Baldo di non assentarsi da Perugia

(*Ann. Xvir.*, 1385, 16 luglio, c. 143 t.)

Existens Egregius legum doctor dominus baldus m.i francisci de perusio coram magnificis dominis dominis prioribus artium Civitatis perusii et in presentia meij notarij infrascripti vigore cuiusdam reformationis facte per dominos priores et camerarios in qua inter cetera continetur, ad hoc ut studium perusinum non devastaretur considerata sapientia et magnificentia dicti domini Baldi providerunt ordinaverunt et reformaverunt quod dictus dominus Baldus non possit nec debeat se absentare a civitate perusij et comitatu sine expressa licentia dictorum dominorum priorum et camerariorum sub pena haveris et persone prout in dicta reformatione sic vel aliter patet manu mei notari infrascripti considerantes dictam legem fore equam et justam, et pro evidente utilitate comunis perusij et studentium in ipsa civitate ac etiam forensium Idcircho prefatus dominus Baldus juravit ad sancta dei evangelia corporaliter tactis scripturis et jurando promisit supradictis dominis prioribus etc. se non absentare a Civitate nec a comitatu perusij sub pena in reformatione contenta pro quo quidem domino Baldo et eius precibus et mandato fideiusserunt

Dominus Bartolomeus domini Felcini por. s. Angeli et Dominus Rugerius nicolai de dicta porta et promiserunt ita facere et curare cum effectu quod dictus dominus Baldus non recedet nec se absentabit a dicta Civitate nec a comitatu perusij et in quantum ipse recederet promiserunt ipsi et quilibet eorum in solidum solvere quingentos flor. de auro etc. (1).

---

(1) Questo documento venne già pubblicato da Adamo Rossi nel *Giornale di erudizione artistica* (vol. VI), ma noi abbiamo preferito ricavarlo direttamente dall'originale

DOCUMENTO XII.

Elezione di Baldo per comporre una vertenza fra i signori del Farneto, Bertoldo di Soana, ecc.

(*Ann. Xvir.*, 1389, c. 29 t.)

Commissio facta in dominum Baldum.

Die XV mensis predicti (martii).

Supradicti d.ni priores existentes ad Consilium congregati. Cum pro parte Magnifici domini domini Brectuldi palatini et soanensi comitis fuerit per suos oratores et suas litteras sepius enarratum et cum querimonia expositum Quod nobiles de farneto pacem factam inter ipsos per eosdem extitisse violatam et revocatam et quod virtute Capitulorum dicte pacis ad comune perusii pertinet fracturam talis pacis si per partem alteram rumperetur ipsam fracturam dicte pacis declarare. Et cum post talem querimoniam per binas licteras et cursores proprios comunis perusii Petrus Ranutii et alii nobiles de farneto predicti fuerint requisiti ut huc ad dominos priores aliquem dirigerent seu aliquos ad excusandos se et ad obstendendum de iuribus eorumdem supra tali materia Et huc usque pro eis nemo comparverit licet semper respondiderint se missuros aliquem. Et pro parte ambaxiatoris dicti domini Comitis Brectuldi cum instantia visa tantum contumacia postuletur circa predictam fracturam per dictos dominos priores intendunt ipsam declarari ut igitur cuncta sub debita ordinatione procedant actenta summa virtute et scientia excellentissimi utriusque juris doctoris d.ni Ubaldi Magistri Francisci de perusio supra premissis et dependentibus et connexis et supra cognitione summaria et declaratione omnium premissorum et dependentium seu connexorum in eumdem commiserunt plenarie et etiam eorum voces et vices in omnibus et quo ad omnia opportuna.

Postquam supradictus d.nus Ubaldus in presentia dictorum dominorum priorum audita commissione predicta volens dictorum dominorum priorum parere mandatis commissionem ipsam acceptavit et juravit eam bene legaliter et fideliter exercere etc.

DOCUMENTO XIII.

Testamento di Baldo in Pavia

(*Arch. Com.,* Mem. Baldeschi, c. 58 e seguenti)

Testamentum Baldj de Ubaldis Perusij iuris utriusque interpretis celeberrimi.

In nomine Domini Amen. Anno a nativitati eiusdem millesimo trigentesimo nonagesimo nono indictione septima die vigesimo sexto mensis octobris hora vigesima in civitate Papie, in domo habitationis infrascripti domini testatoris sita in porta Laundensis et in parochia Sancte marie venetice videlicet in quadam salecta ipsius domini testatoris In presentia mej notarij testiumque infrascrittorum domino testatori notorum vocatorum et specialiter rogatorum. Cum mortalium quorumcumque humana fragilitas eterna summj tonantis statuta sequens, et ex quatuor elementorum contraris influentiis composita de esse ad non esse tendat et iuxta solis ritum dietim peragat occasum non solum in his quos evi vetustas tenet, sed etiam in quibus floret etas fervide iuventutis Adeo quod proprie diei fatalis necis modi qualitatis et temporis in cognitionem quod plusqumque sperat longiori vitali aura potirj, per sepe citius sagitta letifera extinguitur pro tanto unusquisque mortalium mentis compos et subditus rationj quam citius potest afficitur bonorum suorum dispositionis intendere, hinc est quod spectabilis famosissimusque juris utriusque monarcha, et doctor singularissimus Dominus Baldus de Ubaldis de Perusio et civis perusinus porte sancti petri et parochie sancte lucie genitus quondam domini magistri francisci, nunc incola civitatis papie in qua legendo iura civilia in felici studio papie iam multis annis elapsis moram traxit, et presentialiter trahit attendens illud Senece dictum philosophicum inquientis truditur dies diė et nos cum tempore rapimur nec sentimus, composque ac sanus mente et intellectu etsi aliqua corporea infirmitate gravetur, et cupiens bonorum suorum dispositioni providere ne intestatus ab incauto emigrare contingeret et ut inter cunctos eius posteros quarumcunque causarum litium questionum et controversiarum materia amputetur suum quidem nuncu-

pativum sine scriptis ultimum elogium in modum et formam qui sequuntur inferius facere procuravit et procurat. In primis quidem recommendavit et recommendat ac reliquit animam suam Deo omnipotenti et Salvatori nostro Iesu Chripsto eiusque matri virginj gloriose, Beatoque Michaeli Archangelo et Beato Francisco totique curie supercelesti. Item cassavit, irritavit et annullavit ac cassat, revocat et annullat testamentum alium per ipsum conditum ac ultimam voluntatem per ipsum alias factam in civitate Ariminj et quecumque alia testamenta quoscumque codicillos quascumque donationes causa mortis, et etiam quascumque alias ultimas voluntates per ipsum ab hodie retro conditos conditas et condita sub quacumque verborum conceptione et solennitate formata formati et formatos esse reperiantur et per quemcumque notarium sive tabellionem rogata rogati et rogatos fuerint, etiam si in ipsis vel aliquo ipsorum essent vel esse reperirentur aliqua verba derogatoria, de quibus in presenti testamento et ultima voluntate necesse foret fierj specificam mentionem et quorum mentionem expressam faceret in presenti testamento et ultima voluntate si de ipsis presentialiter recordaretur, volens iubens et disponens quod ex ipsis seu vel aliquo ipsorum vel aliquibus in eis vel aliquo ipsorum contentis nullum ius, nullaque actio acquisitum et acquisite sint et esse intelligantur alicuj persone comuni collegio vel universitati, sed volens mandans et precipiens presens testamentum et presentem eius ultimam voluntatem ceteris omnibus alijs testamentis codicillis donationibus causa mortis et quibuscumque alijs ultimis voluntatibus per ipsum ab hodie retro conditis et factis prevalere et antiferri observari et executioni mandari etc. Item elegit et eligit sibi sepulchrum, ac voluit et iussit, ac vult et iubet corpus suum sepellirj et tradj ecclesiastice sepulture more debito in ecclesia fratrum minorum ordinis sancti francisci, ubicumque ipsum testatorem ab seculo emigrare contingeret. Item reliquit et disposuit ac reliquit et disponit, quod per suos heredes expendantur et distribuantur florenj quinquaginta tam pro sepulchro ipsius testatoris quam pauperibus Cristi pro incertis et male ablatis. Item dedit et legavit et dat et legat conventui et fratribus dicti ordinis, in quorum ecclesia eius corpus contingerit tradj ecchlesiastice sepulture pro divinis offitijs funerabilibus et luminaribus, florenos vigintiquinque auri bonì et iusti ponderis semel tamen. Item dedit et legaliter ac dat et legat in et per remissiónem anime sue et quorumcumque ascendentium suorum et tam pro incertis quam male ablatis conventuj et ordinj fratrum minorum civi-

tatis perusij usque ad XX annos, a die mortis ipsius testatoris in antea numerandos quolibet anno duas corbas frumentj et duas salmas vinj ad magnam mensuram et unam cappam pro uno frate presbitero dicti ordinis, volens iubens et mandans quod ipsi fratres et conventus teneantur et debeant continue dici et celebrarj facere divinum offitium in capella prefati domini testatoris eiusque fratrum in ecclesia dicti ordinis constituta ex opposito maioris altaris ecclesie et fratrum memoratorum, ac etiam volens mandans et precipiens quod infrascripti sui heredes universales aliquo anno seu aliquibus annis a die annue prestationis seu dicti annui legati solutione cessaverint, quod non propter ea cadant neque priventur seu privati intelligantur eius hereditatis, sed in dicto casu ipsi eius heredes teneantur et debeant ipsis conventui et fratribus pro illo anno seu illis annis pro quo quibus a die annue prestationis solutione cessaverint solvere duplum nomine pene. Item voluit iussit et disposuit ac vult iubet et disponit, quod si esset aliqua persona ecclesiastica collegium commune vel universitas a qua vel a quibus ipse testator aliquid habuisset sine offitio iustitie seu quacumque prava via in comitatu perusie Porte solis ostensa de predictis veritatis iuridice et iuste ac forma iudiciali iuris ordine non pretermisso regressu et actione de evictione heredibus suis posterisque et successoribus tam particularibus quam universalibus semper salvis per ipsos suos heredes plenarie satisfiat. Item voluit iussit et ordinavit, ac vult iubet et statuit quod nobilis Domina Landa de comitibus de colle medio eiusdem domini testatoris consors dilecta supra dotes suas toto tempore vite sue sit et esse debeat una cum filijs suprascriptis domini testatoris domina massaria et usufructuaria omnium bonorum suorum et etiam equatrix ubi portiones hereditatis ipsius testatoris inter dictos eius filios non essent equales, quia ratione inequalitatis portionum dicte sue hereditatis non vult quod inter ipsos ipsius filios ulla vertatur lis causa nec questio et quod ipsa sit libera executrix testamenti, et tempus ei non currat nec teneatur ad rationem. Item instituit sibi heredem particularem Blancham eius neptem in florenis octingentis boni auri et iusti ponderis quos voluit et iussit et vult et iubet eidem coniunctim dari et solvi per infrascriptos eius heredes universales de eius bonis communibus hereditarijs et pro dote sibi constituenda per terminos infrascriptos, pro medietate tempore quo nuptijs collocabitur et pro reliqua medietate infra duos annos proximos subsequentes. Ita quod infra ipsos duos annos eidem

de ipsa pecunie quantitate integraliter sit solutum et quod non possit plus petere aliqua ratione vel causa. Item voluit et iussit et vult et iubet quod si dicta Blancha decederet quandocumque sine liberis quod dicta dos habeatur et eo casu revertatur et reverti debeat ad infrascriptos eius heredes universales et descendentes equis portionibus ipsosque eius heredes in dicto casu in ipsa dote equis portionibus sibi heredes instituit et substituit. Item dedit et legavit et dat et legat sacerdoti hecclesie parrhochiali Sancte Marie della venetica civitatis papie pro decimis et anima ac remissione peccatorum ipsius domini testatoris florenos x semel tamen. Item dedit et legavit, et dat et legat Margutie pedisseque et familiari ipsius domini testatoris victum et vestitum toto tempore vite ipsius Margutie in domo prelibati domini testatoris quem quidem victum et vestitum sibi impendi et solvi iussit et jubet per infrascriptos eius heredes universales communiter et portionibus equis ipsa existente in domo et non remanente per eam. Item voluit iussit et ordinavit, ac vult iubet mandat et disponit, quod omnia bona, terre, proprietates et iura ac podera infrascripta que per prelibatum dominum testatorem vel alium seu alios eius nomine presentialiter tenentur et possidentur in comitatu perusino et ambe domus de colle Landonum cavestellum cum palatio, turri, domibus poderibus et omnibus suis pertinentijs, palatium et domum ac proprietates de strozza capones cum omnibus suis pertinentijs palatia et proprietates de monte bono et omnes alie proprietates bona et iura que in dictis locis et eorum pertinentijs et territorijs idem dominus testator tenet et possidet seu quasi in quibus et quot petijs sint et iaceant ac quibuscumque coherentijs et confinibus terminentur et nominibus nuncupentur non possint neque debeant imperpetuum aliquo tempore vendi donari permutari vel obligari vel quovis alienationis titulo etiam malefitio, delicto seu quasi alienari alicuj persone corpori collegio seu vel universitatj tam ecclesiastice quam seculari nisi duntaxat inter liberos et descendentes suos per legitimum matrimonium et liberos liberorum masculos in infinitum, et hoc quamvis attento maxime quod ipsa loca, poderia, terre proprietates iurisditiones et iura sunt et spectant et spectare pertinere debent ad statum et honorem et utilitatem perpetuam successorum prefati domini testatoris. Item voluit iussit et ordinavit, ac vult iubet ordinat et disponit quod in casu, quo aliqui seu aliquis ex filijs seu liberis suis seu liberis liberorum seu descendentium ab eisdem in infinitum efficerentur seu efficeretur persone ecclesiastice seu

persona ecclesiastica, ita quod non habilitarentur seu habilitaretur ad matrimonium contrahendum quod tunc et eo casu ceteri Layci superextantes et qui superextabunt ex liberis suis et liberis liberorum suorum et descendentibus suis usque in infinitum in ipsis bonis iuribus et proprietatibus succedant et succedere debeant ex certa scientia prohibens detrahi falcidiam et trebelleanicam sciens ut asseruit scire quantitatem bonorum suorum et ex nunc in dicto casu ipsos liberos suos et liberos liberorum ac descendentes ex eis masculos usque in infinitum talibus ecclesiasticis et tali ecclesiastico in dictis bonis iuribus proprietatibus et iurisdictionibus heredes instituit, substituit et esse voluit et vult pro fideicommisso et omni alio iure modo et forma quibus melius fieri potest, ipsis tamen ecclesiasticis et ecclesiastico habentibus et habere debentibus victum et vestitum decentem et hoc ideo quia non vult nec intendit ipsa bona et proprietates alienarj vendi obligarj seu quovis modo transferrj aliquo tempore etiam quod absit per malefitium delictum seu quasi extra heredes suos infrascriptos, et eius et eorum liberos et liberos liberorum et descendentes usque in infinitum masculos et legitimo matrimonio procreatos et procreandos. Item voluit iussit et ordinavit ac vult iubet ordinat et disponit quod si aliquis infrascriptorum filiorum suorum a Calendis Januarij annj presentis citra acquisivit et acquisierit seu lucratus fuit et lucraretur aliqua bona iura et proprietates taliter acquisita et acquisitas, et de cetero acquirenda et acquirende sint et esse debeant in solidum propria accedere in solidali dominio cuiusque ipsorum qui taliter lucratus fuisset et acquisivisset et de cetero lucraretur et acquireret et quod de ipsis cum alio non teneatur neque debeat aliquid communicare non obstante aliqua scripta seu apodissa alias inter ipsos facta in civitate Papie de licentia et consensu prefati domini testatoris (1), cuj et contentis in ea per presens testamentum et presentem ultimam voluntatem derogavit et derogat et derogatum esse voluit et vult et iubet. Item ne intra dictos ipsius filios et heredes ulla in posterum possit oriri lis, causa, questio seu controversia tam occasione gestorum acceptorum et administratorum per infrascriptum dominum Jo. Zanobium in partibus Lombardie et presertim in civitate papie et mediolanj janue et ubique locorum tam nomine dictj testatoris quam nomine ipsius domini Jo. Zanobis, quam

(1) Vedi Doc. II.

etiam occasione gestorum receptorum et administratorum per infrascriptum dominum Franciscum in partibus tuscie et presertim in civitate perusij nomine et occasione fructuum oblactionum et proventuum per ipsum dominum Franciscum ex possessionibus et bonis, que dictus testator habet in partibus tuscie perceptorum liberat et absolvit per dictos filios suos et utrumque eorum ab omni eo quod sibi ipsis vicissim premissis occasionibus petere possent in omnibus vero suis bonis mobilibus et immobilibus ac semoventibus iuribus iurisdictionibus ac nominibus debitorum universis salvis et reservatis ac firmis semper manentibus omnibus supradictis et maxime inhibitionibus suprascriptis sibi heredes universales instituit et esse voluit et iubet ipsos ore proprio nominando egregios ac nobiles filios suos dominos Jo. Zanobium militem legumque doctorem et dominum franciscum jur. utr. doctorem ipsorumque liberos et liberos liberorum masculos ex legitimo matrimonio procreatos et in futurum procreandos, ipsosque et quemlibet ipsorum deficiente linea unius vel citra sibi heredes universales istituit et substituit et esse voluit et vult et iubet tam jure legitimo directo quam per fideicommissum quam aliter quocumque modo, via, causa et forma quibus melius fieri et esse potest et hec est prefati dominj testatoris ultima voluntas, quam voluit et iussit et vult et iubet valere et tenere debere iure testamenti nuncupativi et si non valeret vel valebit seu valere posset iure testamenti nuncupativi, vult iubet et mandat ipsum valere et tenere debere iure codicillorum et si non valeret seu valebit vel valere possit iure codicillorum vult iubet et ordinat et disponit quod valebit et valere debeat iure donationis et causa mortis et sue ultime voluntatis quam mihi notario tamquam publice persone nomine omnium quorum interest recipienti fecit et facit et quibuscumque alijs modo iure causa et forma quibus melius de iure valere et tenere potest et ad maiorem omnium predictorum robur et firmitatem iuravit et iurat sponte et ex certa scientia ad Sancta Dei evangelia manibus corporaliter tactis scripturis in manibus mej notarij infrascripti presens testamentum presentemque ultimam voluntatem et contenta in ea maxime per respectum dicte institutionis particularis dicte Blanche eius neptis nullo tempore mutare variare revocare infringere vel anullare sub pena periurij et preiudicio anime sue, de quibus omnibus et quolibet capitulo premissorum per se prefatus Dominus testator rogavit et rogat me notarium infrascriptum ut unum et plura eiusdem tenoris conficerem instrumentum et instrumenta presentibus venera-

bilibus viris domino presbitero Joanne de cavallis canonico S.te Marie in Perticha, Domino presbitero Antonio de Miellis rectore ecclesie Sante Marie venetice, Domino presbitero Jacobo de valentia, Bonello de Cirassis filio domini Antonis et Petro de Birris filio q. jacobi testibus rogatis et ad hec spetialiter vocatis.

Et ego Catellanus de Chripstianis publicus papiensis apostolica imperialique autoritatibus notarius hanc cartam mihi fierj iussam rogatus tradidj et subscripsi.

Et ego Rolandinus de cologno publicus Papiensis imperiali auctoritate notarius hanc cartam iussu subscripsi notarij scripsi et in testimonium premissorum me subscripsi signum meum apposui consuetum.

DOCUMENTO XIV.

Elezione di Angelo a lettore nello Studio di Perugia

(*Ann. Xvir.* 1351, c. 122 tergo)

Electio et admissio potestatis d.m Angeli ser francisci.

Dicta die XIIII dicti mensis Iunij. Cum domini priores artium civitatis perusii presentes intendant ad presens eligere nominare et deputare d.num Angelum ser francisci de civitate perusii de porta S. subxane et parocchia S. valentini ad legendum in civitate perusii in studio ipsius civitatis volumen seu librum qui volumen appellatur pro certo tempore et cum certo salario in quo propendunt et congnoscunt evidenter dicti d.ni priores utilitatem comunis perusii et honorem civitatis et bonum studii ipsius civitatis. Et circa electionem faciendam de dicto d.no Angelo impediantur dicti d.ni priores a statuto dicte Civitatis quo cavetur, quod nullus civis perusinus pro lectura aliqua in Jure civili vel canonico salarium possit percipere a comuni perusii et quod d.ni priores non possint doctoribus civibus in jure canonico vel civili legentibus salarium aliquod dare vel ordinare sub pena certa prout ex serie et testu ipsius statuti appareat. Idcircho dicti d.ni priores artium civitatis perusii numero VII presentes et in concordia existentes in palatio canonice ecclesie s. Laurentii de perusio eorum solite habitationis absque gratino girollami, andrea

celloli et paulo acomandutij prioribus eorum sotiis existentibus in exercitu contra eugubinos, ex auctoritate potestatis et arbitrio eis concesso ab adunantiis generalibus artifichum civitatis perusii super bono et pacifico statu civitatis et comitatus perusii et supra unione civium dicte civitatis et ex omni alia auctoritate et arbitrio eis concessis. Et omni jure modo et forma quibus melius potuerunt providere ordinare et reformare quod non obstante dicto statuto de quo supra facta est mentio quod nullus civis perusinus pro lectura aliqua in jure civili vel canonico salarium possit percipere a comuni perusii etc. quod ex nunc tollunt quo ad personam dicti d.ni Angeli. Et non obstante aliquo alio statuto ordinamento vel reformatione dicti comunis perusii vel lege aliqua commune vel municipali hujus civitatis in contrarium disponentibus dictus d.nus Angelus possit eligi vocari nominari et adsumi ad legendum in civitate perusii in studio perusii cum salario a comuni perusii percipiendo et quod ipse d.nus Angelus non obstat quod sit civis possit pro lectura illa ad quam deputabitur et eligetur percipere et habere salarium et stipendium a dicto comuni perusii et offitialibus suis.

Eodem die dicti septem d.ni priores artium civitatis perusii etc. nominaverunt dictum d.num Angelum quondam ser Francisci de porta s. subxane et parochia s. Valentini ad legendum et qui legere debeat in civitate perusii librum Juris civilis qui appellatur volumen pro tempore seu per tempus trium annorum proxime venturorum incipiendo in festo beati luce quod erit de mense octobris proxime venturi et habeat et habere debeat a dicto comuni et offitialibus ipsius comunis qui solvunt salarium aliis doctoribus et legentibus in dicta civitate cum salario comunis perusii annuatim et anno quolibet ex dictis tribus annis proxime venturis triginta florenos aurei boni et puri et sine aliqua solutione gabelle. Et quod super hiis fiat et fieri debeat contractus inter ipsum d.num Angelum et sindicum comunis perusii ad hoc constituendum cum promissionibus et obbligationibus hinc inde faciendis et contrahendis necessariis et opportuniis et consuetis in similibus contractibus. Et omni modo et jure quibus melius fieri poterit.

DOCUMENTO XV.

Divieto ad Angelo degli Ubaldi di abbandonare lo studio perugino

(*Annali Xvir.* an 1351, c. 127)

Dicta die [18 giugno]. Actum Perusii in Palatio in quo per dictum potestatem dicti comunis et eius Iudicem notarium et offitialem presentibus etc. [electus fuit Joannes] Futii (1) in verum legitimum sindicum, procuratorem, actorem, factorem et in spetialem ad contrahendum et contractum faciendum et celebrandum in scriptis cum domino Angelo ser francisci de perusio de porta s. Subxane et parochia s. Valentini electo et nominato per ipsos dominos priores artium ad legendum in civitate perusii in studio perusii librum Juris civilis qui appellatur volumen per tempus trium annorum proxime venturorum incipientibus in festo beati Luce quod erit die XVIII mensis octobris proximi venturi cum salario XXX florenorum aurei quolibet anno ex dictis tribus annis super hiisque in dicta electione de eo facta continentur prout constat de ipsius electione manu meij notarij infrascripti, recipiendo ab ipso d.no Angelo promissionem et obbligationem solempniter fiendam per eum quod ipse d.nus Angelus leget in civitate perusii toto tempore dictorum trium annorum perfecte dictum librum Voluminis in juri civili volentibus eum audire secundum ordinem stilum et consuetudinem studii perusii et bene legaliter et studiose. Et ad profectum scolarium volentium eum audire pro posse secundum industriam et scentiam suam et continuabit ipsam lecturam et perficiet anno quolibet ex dictis tribus annis, et quod ipsam lecturam non dimictet nec ab ea cessabit neque absit [si] legitime [non] fuerit impeditus et se non absentabit a civitate perusii in preiuditium dicte lecture et intrantium ad ipsam lecturam, sine licentia d.norum

(1) Si richiama qui la deliberazione del 11 dello stesso mese di giugno.

priorum artium civitatis perusii. Et ad recipiendam super hiis a dicto d.no Angelo promissionem et obbligationem et ypotecham bonorum suorum Et pene promissionem si contra fecerit in premissis. Et versa vice ad promictendum sindicatario et procuratorio nomine dicti comunis perusii dicto d.no Angelo stipulanti pro se et suis heredibus et pro illo cui jura sua concedere voluerit dare et solvere ac numerare ipsi d.no Angelo pro salario et provisione ac mercede lecture dicti libri voluminis sine solutione vel retemptione alicuius gabelle annuatim et anno quolibet ex dictis tribus annis triginta florenos aurei boni et puri et iusti ponderis. Et promictendum se facturum curaturum ita et taliter cum effectuque dictum salarium sibi solvetur anuatim per offitium comunis perusij conservatores bladi dicti comunis qui solvere consueverunt aliis doctoribus vel per alios offitiales dicti comunis ad hoc deputandos per dictum comune. Et quod solutio sibi fiet de dicto salario hoc modo videlicet: de medietate in festo nativitatis nostri yeshu chripsti anno quolibet et de alia medietate resurrexionis d.ni nostri yeshu chripsti postea subsequente anno quolibet dictorum trium annorum. Et pro observatione predictorum omnium et infrascriptorum obligando generaliter et spetialiter bona dicti comunis perusii presentia et futura et penam promictendo si dictum comune non observaverit premissa per eum Et generaliter ad omnia et singula facienda in predictis et circha predicta etc. Dantes et concedentes eidem sindico et procuratori in predictis et circha predicta plenum, liberum et generale mandatum cum plena libera et generali administratione ratum, gratum et firmum habere et tenere perpetuo promiserit quidquid per dictum sindicum et procuratorem factum, gestum et procuratum fuerit et non contrafactum vel venire sub ypotecha et obligatione omnium bonorum comunis et hominum dicte civitatis perusii et singularium personarum ipsius. Volentes insuper dictum eorum sindicum dicti comunis sindicare et procurare legitime ab omni honere satisdatione relevare promiserit me notario infrascripto tamquam publice percipienti et stipulanti pro omnibus quorum interest seu interesse posset fideiubendo pro eodem juditio sisti et judicato solvendo sub ypotecha et obligationibus predictis.

DOCUMENTO XVI.

Angelo cambia la sua dimora in Perugia

(*Lib. del Cat.* Parte ant. reg. I, quint. CLXI)

Dominus Angelus quond. mag. Francisci de Perusio, quod dominus petrus frater carnalis dicti dom. Angeli nomine suo et domini Baldi, et dicti domini Angeli eis fieri libram in porta S. Petri et parochia S. Lucie, dicit quod dictus m. Franciscus pater olim dictorum domini Baldi, domini Petri et domini Angeli fecit de porta Eburnee et parochia S. Angeli, et in dictis porta et parochia in catastro veteri reperitur allibratus (folio 272) dicit etiam quod dictus dom. Angelus non vult acceptare nec confirmare, et non acceptat nec confirmat libram sibi factam fieri per dictum dominum petrum in dicta porta S. petri et parochia S. Lucie pro eo quod ipse vult et intendit esse allibratus in dictis porta Eburnea et parochia S. Angeli prout erat dictus m. Franciscus. In quibus porta et parochia dictus dominus Angelus intendit familiariter habitare. Quam petitionem dictus dominus Angelus [facit] libram et foculare elevari de dictis porta et parochia S. Lucie et poni et scribi in porta Eburnea et parochia S. Angeli omni modo via iure modo et forma quibus melius etc. [*La domanda di Angelo è accolta*].

DOCUMENTO XVII.

Ambasceria di Angelo al Re d'Ungheria

(*Annali Xvir.* 1380, c. 9, t.)

Electio ambaxiatorum iturorum ad d.num Imperatorem et ad regem Ungarie.

Eodem die [12 gennaio] prefati d.ni priores et Camerarii Artium dicti Comunis existentes in palatio etc. pro honore status conservatione et manutentione dicti comunis perusii et omni modo, via jure et forma quibus melius potuerunt ad scrutinum secretum in concordia

eligerunt, vocaverunt, nominaverunt et deputaverunt in ambaxiatores comunis perusii adcessuros cum aliis ambaxiatoribus dicti comunis jam electis et deputatis ad accedendum et iter adripiendum una cum ambaxiatoribus bononiensibus et florentinis ad d.num imperatorem et ad regem Ungarie pro factis et negotiis dicti comunis Perusii, aliquo non obstante,

D.num Angelum Magistri Francisci
Herculanum d.ni Petri.

[*Nello stesso volume a carte 8 si parla della medesima ambasceria*].

DOCUMENTO XVIII.

Ambasceria di Angelo a Carlo di Durazzo

(*Annali Xvir.*, 1380, c. 163 t.)

Mandatum d.ni Angeli.

Dicta die [9 ottobre] suprascripti d.ni Priores numero septem presentes et in concordia existentes collegialiter convocati etc. reformaverunt ac etiam expresse mandaverunt et mandant. Quatenus massarij comunis perusii vel alter eorum de quacumque pecunia comunis perusii ad eorum manus perventa vel pervenienda sine alia apodixa precepto vel mandato et dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant egregio legum doctori d.no Angelo mag. Francisci de perusio porte S. Petri ambaxiatori comunis perusii per dictos d.nos priores electo et destinato ad clarissimum principem d.num Carulum de Duracchio cujus campestra tenentur in comitatu Civitatis Senarum cum eius gentibus armorum et ad comune florentie pro certis arduis negotiis et factis comunis perusii et etiam dicti comunis florentie per eius salario et labore per quatuordecim diebus quibus juravit ad sancta dei evangelia corporaliter tactis scripturis coram dictis d.nis prioribus servivisse ad predicta cum quatuor equis Ultra alios dies per eum servitis ad predicta de quibus fuit sibi satisfactum ad rationem quadraginta solidorum pro quolibet die et quolibet equo Centum duodecim libras denariorum.

DOCUMENTO XIX.

Ribandimento di Angelo degli Ubaldi

(*Ann. Xvir.* 1384, c. 292)

Ordinamentum rebannitionis et restitutionis dominj Angeli magistri francisci.

Item cum excellentissimorum utriusque iuris doctorum domini Ubaldi et domini petri magistri francisci fidelissimorum et honorabilium perusinorum coram dictis dominis prioribus et camerariis artium civitatis perusij quondam fuerit producta petitio continens in effectu quod cum ipsi habentes respectum ad bonum et pacificum civitatis perusij statum sint operati quod cum effectu quod dominus Angelus eorum frater recessit ab iniquo et malo proposito et intentione inimicorum et rebellium comunis perusij et transmiserint dictum dominum Angelum ad civitatem Paduanam que distat a dicta civitate perusij per ducenta quinquaginta miliaria et ultra, ad hoc ut inimici et rebelles dicti comunis non possint ullam conversationem habere cum dicto domino Angelo et ad hoc ut dicti rebelles sint destituti spe consilio et auxilio dicti domini Angeli et dictus dominus angelus se subjciat misericordie dominationis eorum qua re intuitu pietatis dignarentur dictum dominum Angelum ad gratiam et misericordiam eorum dominationis recipere et plus adsignare confinia in dicta civitate Padue pro tempore quo eorum dominationi videretur hac etiam facere cassari et cancellari de libris et armario comunis perusij bannum et condennationem haveris et persone contra eum latam per nobilem militem dominum Sinibaldum de Pistorio tunc honorabilem potestatem dicte civitatis perusij et ejus curiam et pro cassis et cancellatis ex nunc habeantur et sint ipso jure et ipso facto ac etiam dictum dominum Angelum ex nunc in integrum restituere ad bona quondam sua confiscata comuni perusij et etiam ad bona suis filijs assignata per dictam sententiam et quod in introitum restitutus ex nunc habeatur et pro ut quo ad omnia predicta, non obstantibus dictis banno condemnatione sententia confiscatione privatione bonorum contra eum latis et datis per dictum dominum potestatem et eius cu-

riam supradicti itaque domini priores et camerarij ut supra existentes ad consilium et collegium congregati intellectis his que prefati dominus Ubaldus et dominus Petrus et multi alii cives notabiles perusij vive vocis offitio expresserunt directe ad finem optimi boni et pro conservatione status pacifici boni et liberi comunis et populi perusij et pro salutari civium concordia et desiderabili unione circa benignitatem et gratiam extendendam paterne pietatis affectibus et rationibus fructuosis et notato diligenter dicte supplicationis tenore et considerantes excellentiam famosissimam et singularem per orbem dicti domini Ubaldi utriusque juris archidoctoris unici et eximij et etiam dicti domini Petri promerentium gratiam generale impetrare cum illustrent et decorent eorum eximia scientia seu claritate studium perusij et patriam universam et quod erga ostinatos et perfidos rigor justitie debet semper extendi et ad illos qui relicta semita perversarum actionum ad viam virtutis se redigunt est divinum parare et humanum benignitatem extendere toto posse ut a malo propensius convertantur ad bonum et desinant contra patria machinari que possent statum pacificum et tranquillum quandolibet precipiter ducere in ruinam.

Et quum clementie gremium aperire a malo proposito declinantibus est firmare statum liberum et pacificum supradictum et in civitate ampliare civium unionem et concordiam salutarem que nutriunt (?) queque firmant et dant regentibus sub tranquillitate pacifica vere et salutaris ac perpetue firmitudinis mansionem. Et propterea informatione habita clarissima de et super contentis in dicta petitione quod veritati ea inhererit volentes circa ea salubriter providere deliberatione habita inter dictos dominos Priores die videlicet precedenti et die subsequente inter dictos dominos priores et camerarios super contentis in dicta petitione et exhibitis consiliis et misso et obtento partito ad bussolas et fabas albas et nigras secundum exigentiam statutorum et ordinamentorum comunis perusij tam inter dictos dominos priores die precedenti quam inter dictos dominos priores et camerarios hodie die sequenti ex omnibus auctoritatibus etc. ordinaverunt etc. quod ex nuuc dictus Dominus Angelus magistri francisci in dicta petitione descriptus vigore presentis legis et ex arbitriis supradictis sit et esse intelligatur plenarie liberatus et absolutus et rebannitus penitus et eundem penitus rebanniunt, absolvunt et liberant et pro liberato, absoluto et rebannito haberi penitus et teneri decreverunt et voluerunt ab omni banno processu et ommi et quacumque

condemnatione et sententia lata data et facta contra dictum dominum Angelum per dictum dominum Sinibaldum vel ejus curiam vel per alium offitialem etc.

DOCUMENTO XX.

Concessione ad Angelo di scegliere per confine Ferrara, Cremona o Mantova.

(*Ann. Xvir.*, 1386, 3 settembre c. 197)

Item quod cum dictis dominis prioribus artium civitatis Perusij pro parte infrascripti Bartolomei generi egregij legum doctoris domini Angeli m. Francisci de perusio padue relegati fuerit quedam supplicatio exhibita et producta tenoris infrascripti scilicet supplicatur humiliter dictis dominis prioribus artium civitatis perusij, pro parte vestri fidelissimi servitoris bartolomei angelutij alius dictus Miccia de Oddonibus quatenus dignemini vestri benignitate et gratia dominum Angelum m. Francisci confinatum apud paduam ipsum elevare de ipsis confinibus, et per sua confinia assignare et mutare ad beneplacitum ipsius domini angeli per eum eligenda de uno infrascriptorum locorum videlicet ferraram cremonam vel mantoam, et hoc petit ex gratia spetiali et de loco quem elegit debeat fidem fieri per publicum instrumentum infra duos menses supradicti itaque domini priores et camerarij existentes in supradicto loco ad consilium collegialiter congregati deliberatione habita et exhibitis ut supra consilijs et misso et obtento partito tam inter dictos dominos priores heri et hodie inter dictos dominos camerarios ad bussolam et fabas albas et nigras secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis perusij non obstantibus sex fabis nigris in contrarium repertis in partito misso inter dictos dominos camerarios; ut idem dominus Angelus erga comune perusij bonam mentem et bonam consequendi materiam suscipiat etc. et considerato zelo et affectu domini bartolomei postulantis providerunt ordinaverunt statuerunt et reformaverunt, quod eidem domino Angelo m. Francisci liceat et sua intersit et etiam valeat eligere unam de dictis tribus civitatibus superius exaratis pro sede et mansione sue relegationis et loco confinium, et

infra duos menses proxime secuturos de dicta electione per publicum documentum dictis dominis prioribus absque contumacia debeat fidem facere Qua una electa nullam ex illis aliam iterum debeat vel possit eligere quoquo modo Ceterum teneatur et debeat dictus dominus Angelus et vigore presentis reformationis expresse coartetur, in illa quam ut prefertur elegerit civitate residere et continue morari et degere et inde aliquo modo non discedere, neque aliquam aliam petere tacite vel expresse absque licentia et mandato dominorum priorum et camerariorum artium civitatis perusij et relegationem et confinia observare secundum formam statutorum ordinamentorum et reformationum comunis perusij sub penis in ipsis contentis aliquo non obstante.

DOCUMENTO XXI.

Nuovo bando contro Angelo degli Ubaldi

(*Ann. Xvir.*, 1387, 22 ottobre, c. 144)

Ordinamentum contra D. Ang. mag. franc.

Item cum sit consonum rationi ut qui ab obedientia et devotione comunis sui divertit animaversione debite puniatur ut discant ceteri sub vera obedientia permanere et contra comune suum per elationis insaniam et nullatenus presilire ad ea per que talis reverentia et obedientia quolibet conculcetur, et cum dudum d. Angelus mag. Francisci de perusio legum doctor fuerit pro rebelle comunis perusij condemnatus et bona omnia comunis perusij confiscata et demum interventione eximiorum excellentissimorum doctorum confratrum suorum Dominorum Ubaldi et Petri fuerit a rebellione per consilium Dominorum Priorum et Camerariorum et ablata contra eum pena absolutus et idem fuerint per consilium Dominorum Priorum et Camerariorum predictorum etc. in civitate padue confinia assignata pro tempore quinque annorum prout latissime in ordinamento inde facto seriosius demonstratur: et nuper postergata reverentia et obedientia supradicta a dictis confinibus recesserit licentia nullatenus impetrata: et ad civitatem Florentie venerit et inde scripserit domino Francisco domini Ubaldi eius nepoti et Micce eius ge-

nero quasdum literas maximis comminationibus in vilipendium comunis et populi perusij et neglecte obedientie supradicte pro ut ex serie ipsarum literarum in plurimis consilijs et presertim in generale adunantia artium et artificum civitatis perusij publicatarum pridie ex quibus manifeste comprehenditur eumdem nullatenus dispositum tali obedientie subiacere sed potius contra comune perusij insurgere iuxta posse: et cum dudum tempore quo nobiles perusij et alij cives plurimi erant ad confine relegati, ergo cautum esset quod si quis ex ipsis confinatis confinia rumperet seu aliter non servaret deberet rebellis effici et bona sua confiscari et publicari comuni perusij prout sic vel aliter latius in tali lege seu ordinamento notatur: et ad hoc ut similis lex seu ordinamentum extendatur in posterum et ad presens contra quoscumque qui contra comune perusij aliquid facerent seu presumerent actentare et maxime contra prefatum Dominum Angelum ob talem violationem seu inobservantiam confinium, et quia ut manifestissime asseritur rebellis et hostis comunis perusij sit etc. ea propter supradicti D. Priores et Camerarij volentes circa talia utiliter providere, deliberatione prehabita etc. et obtento partito de levando ad sedendum secundum formam statutorum Comunis Perusij ex omnibus arbitrijs supradictis et ex omni alio arbitrio eis concesso a Comuni perusij super persequtione rebellium et proditorum comunis perusij et super conservatione statu bono libero pacifico et tranquillo civitatis et comunis perusij providerunt etc. quod contra prefatum dominum Angelum et contra quemcumque alium qui quomodolibet faceret contra dictum Comune perusij per Dominum potestatem seu capitaneum populi perusij procedatur et procedi posse et debeat et pro rebelle comunis et populi perusini et bona omnia et singula confiscari comuni et populo perusij etc.

DOCUMENTO XXII.

Nuovo bando contro Angelo degli Ubaldi

(*Ann. Xvir.*, 1388, 9 giugno c. 96 .)

Item cum D. Angelus mag. francisci de Perusio porte eburnee nunc commorator in civitate Florentij cum omni solicitudine et instantia

temptet contra statum pacificum civitatis perusij et eius subversionem et nunc fuerit transmissa quedam litera dictis dominis prioribus per Bartolum de Malatestis de Arimino in qua erat interclusa quedam litera seu copia cuius litere que dicitur transmissa per dictum Angelum Biordo de Michelottis de perusio rebelli et condemnato comunis perusij in qua continebantur multa contra statum pacificum et tranquillum dicte civitatis perusij in qua plurima quotidie et cum omni solicitudine pro subvertendo dicto pacifico statu dicte civitatis attemptet: et sit conveniens ipsum puniri ut de tantis periculis per eum attemptatis contra dictum pacificum statum dicte civitatis non remaneat impunitum et ut alij immaginantes predicta vel similia attemptare ob ipsum pene timorem vere desistant: sit non solum utile sed summe necessarium et summa cum diligentia attendendi pro conservatione pacifici et tranquilli status dicte civitatis, idcirco prefati D. Priores et Camerarii volentes circa predicta utile providere prout decet et ad dandum materiam unicuique predicta vel similia attemptare immaginanti ut timore pene penitus desistat super omnibus his facta proposita et exhibitis consilijs facto et misso partito de sedendo ad levandum inter dictos dominos priores et camerarios et obtento solepmniter secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis Perusij non obstantibus duodecim camerarijs in contrarium surgentibus (1), providerunt ordinaverunt et reformaverunt quod dictus D. Angelus ex nunc habeatur et tractetur et sit rebellis et condemnatus comunis perusij: et quod ipsius bona mobilia et immobilia ubicumque situata sint et intelligantur esse penitus confiscata et incorporata in comuni perusij: et ex nunc incorporaverunt et confiscaverunt et pro confiscatis et incorporatis haberi voluerunt et mandaverunt in dicto comuni perusij et pro rebelle et condemnato comunis perusij ipsum D. Angelum haberi voluerunt et mandaverunt in omnibus et per omnia et prout et sicut fuisset condemnatus per Dominum Potestatem vel Capitaneum civitatis perusij et prout et sicut sunt alij rebelles et proditores dicti comunis perusij, et quod nulla

(1) Giá nelle *Note biografiche* di Angelo degli Ubaldi venne osservato, che in questa deliberazione occorrono frasi da far ritenere che la pena inflittagli non fosse da ottime ragioni sussidiata. Altra prova se ne ha qui nel contesto del documento, ove si legge che ben *dodici camerari* votarono contro il bando.

persona cuiuscumque condictionis et status existat deinceps audeat vel presumat aliquo quesito colore laborare vel colere vel laborari vel coli facere aliqua eius bona stabilia modo aliquo seu forma et quod unicuique sit licitum impune accedere ad bona sua et ipsa bona destruere et devastare et arbores et alia bona in ipsis bonis existentes incidere et incidi facere, et secum exportare seu exportari facere si sibi placuerit et pro eius libito et voluntatis, et quod domus ipsius D. Angeli tam in civitate perusij quam in comitatu perusij situate devastentur et destruantur et discarchentur et devastari et destrui et discarchari penitus voluerunt et mandaverunt per quoscumque facere volentes libere et impune ac licite: aliquo quod in contrarium loquente non obstante.

Commissio bandimenti ejusdem ordinamenti.

Dicta die.

Supra dicti Domini Priores existentes ut supra collegialiter congregati volentes ut predicta effectui mandentur et ut predicta in populo divulgentur comisserunt imposuerunt et mandaverunt Ceccho Boccacij publico preconi comunis perusij presenti et intelligenti recipienti pro se et alijs preconibus ipsius Comunis perusij quatenus vadat in scalis lapideis iuxta portam Ecclesie Sancti Laurentij in capite platee e in alijs locis publicis et consuetis per plateam civitatis perusij et sono tubarum premisso gridet et banneat dictum ordinamentum factum contra d. D. Angelum ut prefertur et omnia et singula in eo contenta et omnia alia et singula dicat et faciat prout tenetur et debet secundum formam statutorum et ordinamentorum comunis perusij.

Relatio dicti bandimenti:

Die nono dicti mensis.

Supradictus preco retulit dictis dominis Prioribus existentibus ut supra ad consilium collegialiter congregatis una cum alijs preconibus dicti comunis perusij suis socijs ad dicta loca et ibidem alta voce sono tubarum premisso bannisse et exgridasse omnia et singula supradicta et omnia alia et singula fecisse et dixisse prout supra a dictis dominis Prioribus habuit in mandatis et in dicta eius commissione latius continetur.

DOCUMENTO XXIII.

Ribandimento di Angelo degli Ubaldi

(*Ann. Xvir.* 1394, 24 agosto c. 135)

In primis cum inter cetera studia quibus principatus dignitas sublimatur quibusque una queque res publica gloriosa ac duratura suscipit incrementa jam dinoscatur fore potentissimum cum a fonte iustitie prodeat bene de republica merituros premiare cum iuxta legeferi solonis sententiam sit compertum duobus respublica contineri premia scilicet atque pena quorum si desit alterum necesse est claudicantem et enervatam ipsam rempublicam faciat etc.

Ad ea igitur sicut congruit respectantes magnifici domini domini priores et camerarj supradicti dingnoscentes que preclara et memorabilia studia excellentissimi et legum doctoris et eius amantissimi perusij domini Angeli maistri francisci intensis laboribus semper exercitatus pro salute recuperatione et defensa desiderabilis libertatis et status populi nec non discriminosa pericula demolitiones et depopulationes urbanorum et rusticorum predictorum cuiusdam et expensarum quibus fuit inextimabiliter honeratus dum exilij iniquissimi patiebatur discrimina a patrijs sedibus et prostratum dicti populi statum posset recuperare salubriter et exigere erectaque protegere ac salvare nullis faciendo vite periculis vel expensis Et propterea ad conservandum feliciter dicti populi desiderabilem libertatem et ad excitàndum quemlibet vigilantibus studijs diunnalibus (?) incrementis ob laudabile grate remunerationis exemplum dinoscatur existere plurimum oportunum et virtus non memoranda non sequestretur a premio erga remunerationem prefatam domini angeli premiationis curas opponere statuerunt quod prudentissimi viri [quinque offitiales] sapientes studij perusini habeant plenissimum liberum ac generale arbitrium pro remuneratione et premio prefati domini Angeli nec non inextimabilium incomodorum damnorum et expensarum ac discriminum per ipsum perpessorum pro recuperatione et defensa dicti status et eius saluberrimis incrementis ipso domino angelo de

bonis stabilibus seu comunantijs comunis perusij assegnandi concedendi et dandi in illis locis et in ea quantitate et summa et sub illis modis prout de ipsorum processerit beneplacito (1).

DOCUMENTO XXIV.

Ambasceria di Angelo a Todi e al marchese della Marca

(*Ann. Xcir.* 1395, c. 125)

Electio dni Angeli mag. Francisci.

Eodem die [15 settembre] dom. priores eligerunt in ambaxiatorem iturum ad civitatem Tuderti et ad dmum Marchionem Marchie Egregium utriusque juris professorem

Dnum Angelum Magistri Francisci de perusio porte eburnee confirmantes electionem factam de Lucha Ceccarelli porte S. Angeli per dominos Priores Artium eorum in offitio precessores manu ser Petri Scippoli notarii et tunc notarii dictorum dominorum Priorum et de novo dictum Lucham eligerunt ad dictam ambaxiatam faciendam Mandantes conservatoribus monete comunis Perusii quatenus viso presenti ordinamento mandato dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant de quacumque pecunia dicti comunis ad eorum

(1) Come vede il lettore, i Raspanti tornati a dominare nella città chiamano *iniquissimo* il bando inflitto dai Nobili e dal popolo minuto ad Angelo degli Ubaldi. Ora è singolare, che nello stesso volume degli *Ann. xvir.* a c. 136 si trova una deliberazione degli stessi Raspanti, che vogliono vendicarsi di alcune frasi ingiuriose che al loro indirizzo si erano scritte dai passati dominatori — « Insuper addentes ordinamento predicto de cassatione et revocatione legum ordinamentorum et provisionum imquibus huiusmodi verba — *tempore iniquorum raspantium* — sunt inserta ueclaraverunt et providerunt quod omnes leges statuta ordinamenta precepta seu provisiones imquibus talia verba vel similia ut puta — *iniqui seu perversi regiminis raspantium* — vel similem aut eundem vel consimilem effectum sub quacumque verborum conceptione importantia sint cassa et capse et vana et cassaverunt et irritaverunt et pro cassis irritis ac nullis haberi voluerunt. Mandantes quod usque ad quantitatem ottingentorum florenorum auri contra quoscumque et eorum res et bona imquorum favore tales leges statuta ordinamenta vel precepta manu dicti ser giliutij adpareret imquibus huiusmodi verba sunt inserta seu eundem effectum importantia quovis modo illa fiat et fierj possit executio realis et personalis et de facto prout fierj potest et debet per formam dicti ordinamentj hactenus facta contra illos imquorum legibus et ordinamentis seu provisionibus dicta verba = *tempore iniquorum raspantium* — sunt inserta etc.

manus perventa seu pervenienda pro salario dictorum ambaxiatorum videlicet dictis dno Angelo et Luce pro ambaxiata ad civitatem Tuderti in totum sex florenos auri videlicet tres pro quolibet eorum: si autem accesserint ad dictum marchionem habeant et habere debeant pro octo diebus cum septem equis videlicet quatuor dicto dno Angelo et tres dicto Luce ad rationem dictam pro quolibet die et quolibet equo prout capiet dicta quantitas, videlicet in totum computatis sex florenos auri predictos libras CXX denar. in dictis casibus aliquo non obstante.

DOCUMENTO XXV.

Ambasceria di Pietro a Giannello Tomacelli

(*Ann. Xvir.,* 1399, 20 maggio, c. 66 e 67)

[*I priori e camerlenghi delle arti adunati a consiglio, stimando essere espediente e necessario*] mittere quosdam oratores ex parte dicti comunis ad magnificum militem dominum Johannellum tomacellum germanum summi pontificis tuderti nunc residentem ad eundem dominum Johannellum visitandum et pro alijs factis et negotijs dicti comunis ordinaverunt quod ad prefatum dominum Jannellum mictantur et dirigantur tres ambaxiatores videlicet egregius legum doctor dominus petrus magistri francisci, nicholaus ceccholini de Micheloctis de p. s. petri. et augustinus andreutij de p. s. angeli cives perusini cum quatuor equis pro quolibet ipsorum cum salario triginta solidorum pro quolibet equo et quolibet die, mandantes etc.

DOCUMENTO XXVI.

Pietro ambasciatore a Roma presso Bonifacio IX

(*Ann. Xvir.,* 1399, c. 5.)

Die VIII mensis Januarij.

Dni Petri magistri Francisci [de Ubaldis].

Consilio Dnorum Priorum et Camerariorum Artium coadunato

etc. [qui] ordinaverunt statuerunt et deliberaverunt omnia et singula infrascripta videlicet.

In primis cum Egregius utriusque iuris legum doctor dnus Petrus magistri Francisci civis honorabilis Perusinus fuerit in ambaxiator una cum Paulino Cecculi de Perusio ituri ad summum Pontificem electus et acceptavit petatque provideri quod non incidat in penam cum sit conductus ad lecturam Et quod salarium suum possit consequi et habere etc. Idcirco supradicti dni Priores et Camerarii ut supra ad consilium collegialiter congregati volentes ut decet super predictis providere et pacem populo Perusino dare et ante tempus occurrere et post motam guerram et dampna recepta remedium querere deliberatione inter eos ut supra prehabita factis propositis exhibitis consiliis et misso et obtento partito per omnes ad bussulas et fabas albas et nigras nulla faba in contrarium reperta ex omnibus arbitriis supradictis et omni modo via jure et forma quibus melius potuerunt providerunt ordinaverunt reformaverunt et hac lege statuerunt quod ipse dnus Petrus ambaxiator iturus Romam summo Pontifici non obstante aliquo statuto ordinamento seu regulatione in contrarium loquente non incidat nec incidisse intelligatur in penam nec aliquod iuditium inferatur: sed ex nunc omnia statuta in contrarium loquentia sint et esse intelligantur et casu predicto et pro dicto dno Petro cassa cancellata et annullata et ex nunc cassaverunt cancellaverunt et annullaverunt quo ad ipsum dictum Petrum et pro presenti ambaxiata Et volentes indempnitati ipsius dni Petri qui contra voluntatem suam ad eumdem cogitur providerunt ordinaverunt et statuerunt quod ipse dnus Petrus quod habere debet secundum formam sue conducte in festo resurrectionis dni nostri Iehsu Chripsti integraliter habeat non obstante quod non legat dum in ipsa ambaxiata permanebit et debebat secundum formam dicte sue conducte sed potius omne gravamen sibi illatum de probationibus faciendis in dicto festo veluti ante intelligatur et sit virtute presentis legis sublatum et remotum. Et ut predicta debitum sortiantur effectum ex nunc mandaverunt et mandant conservatoribus monete comunis Perusii qui pro tempore erunt quatenus viso dumtaxat presenti mandato absque aliquo alio precepto vel mandato sub pena mille librarum si contrafecerint refutatio ab ipso dno Petro de dicta paga sibi debenda [*sicuti debenda est exemplatoribus horum documentorum et a massariis athenei Perusini persolvenda*] in dicto festo Paschalis recipiant et in eorum libris ad exitum comunis Perusij po-

nantur et in forma valida aptari faciant ipsique dno Petro dictum salarium eius solvant et solvi faciant cum effectu de quacumque pecunia comunis Perusii ad eorum manus pervenienda non obstantibus predictis omnibus et singulis statutis reformationibus regulamentis seu provisionibus in contrarium premissorum loquentibus seu disponentibus quoquo [modo] Et maxime statuto disponente quod nullus doctor in perusino studio conductus possit ad aliquam ambaxiatam ire Et statutis loquentibus de studio perusino et etiam pacto apposito in eius conducta cuius vigore adstringeretur ad probationem faciendam nec aliquibus alijs in genere vel in specie disponentibus quoquo modo etiam si talia essent de quibus mentionem et derogationem facere opporteret spetialiter. Que hic pro derogatis et expressis habentur. Quibus omnibus quoad predicta derogaverunt expresse aliquo non obstante.

DOCUMENTO XXVII.

Pagamento a Pietro delle indennità per l'ambasceria a Roma

(*Ann. Xvir.* 1399, c. 79.)

Dni Petri de Ubaldis oratoris.

Die mercurii quarto mensis Iuni Consilio dnorum Priorum etc. convocato etc. [Dni priores] statuerunt ordinaverunt etc. videlicet.

In primis cum pro parte comunis perusii fuerint pridem directi et destinati ad civitatem romanam et ad summum pontificem in oratores comunis perusii egregius legum doctor dnus Petrus magistri Francisci et paulinus ceccoli cives perusini ad firmandum et contrahendum pacem cum summo pontifice et ecclesia romana videlicet dictus dnus Petrus cum quinque equis et dictus paulinus cum quatuor equis ad rationem trium librarum pro quolibet equo et quolibet die et in dicta ambaxiata steterint et serviverint ultra tempus viginti dierum pro quibus eis solutum fuit tempore adcessus octoaginta octo diebus pro quolibet eorum videlicet dictus dnus Petrus cum quinque equis pro tempore decem dierum et cum tribus equis pro tempore septuaginta octo dierum. Et dictus Paulinus pro tempore XXV dierum cum quatuor equis et sexaginta tribus diebus cum tribus equis et qua-

tuor bucchis sive personis; pro quibus equis et diebus eisdem et cuilibet eorum solvi debet ad rationem trium librarum in die pro quolibet equo circha quam solutionem et satisfactionem actentis eorum *laudabilibus operibus et santa pace per eos conclusa et firmata cum summo pontifice et ecclesia romana videatur esse* non tamen debitum sed summe necessarium et equum Ea propter prefati dni priores ut supra ad consilium collegialiter existentes congregati deliberatione prehabita etc. providerunt et mandant conservatoribus monete comunis perusii ut dent et solvant. etc. prefato dno Petro magistri Francisci et dictorum equorum salario ad ractionem trium librarum pro quolibet equo et quolibet die pro supradictis decem diebus quibus ad predicta servierunt etc. recepto prius juramento a dictis ambaxiatoribus qui ad predicta serviverint prout supra continetur non obstante aliquibus legibus statutis ordinamentis et reformationibus comunis perusii in contrarium premissorum vel aliter disponentibus quoquo modo: quibus omnibus quo ad predicta derogaverunt expresse aliquo non obstante.

DOCUMENTO XXVIII.

Pace tra Perugia e il pontefice Bonifacio IX

(*Ann. Xvir.* 1399, c. 47 t.)

Die XXX. Aprilis.

Ratificatio pacis nuper facte inter summum Pontificem et civitatem Perusii.

Item qum nihil salubrius dignoscitur interesse existere quam pacem habere qua populi proficiunt etc. clementissimus dnus noster Bonifatius papa IX huic suo devotissimo populo perusino liberaliter tribuit atque dedit sitque necessarium ut dictant capitula dictae pacis ipsam pacem et capitula in presenti adunantia confirmare igitur matura deliberatione prehabita et exibito consilio et facto posito misso et obtempto partito de levando ad sedendum nemine in contrarium insurgente secundum formam statutorum Comunis perusii ex arbitriis supradictis providerunt statuerunt et reformaverunt et providendo statuendo et reformando ratificaverunt approbaverunt et emologaverunt et pro ratificata approbata et emo-

logata haberi voluerunt et mandaverunt pacem ipsam conclusam et omnia et singula capitula dicte pacis firmate nuper inter ipsum sanctissimum dnum nostrum dnum Bonifatium pp. IX et Romanam Ecclesiam ex parte una et infrascriptam comunitatem perusinam ex parte altera per egregios doctorem dnum Petrum magistri Francisci, paulinum ceccoli et Bartolomeum vicij ambaxiatores comunis perusii ut patet manu magistri Francisci de monte politiano secretari dicti dni nostri pape habentes hic eam pacem et omnia et singula capitula dicte pacis tam in capite prout in membris singula singulis referendo pro expecifice et nominatim expressis declaratis ac si in presenti adunantia expressa et declarata et nominata forent approbantes ex nunc emolighantes et ratificantes expresse ea omnia et singula et contenta in ipsa pace et ipsius capitulis et pro ratificatis habere volentes et mandantes ac si hic de verbo ad verbum de ipsis capitulis et in ipsa pace facta foret mensio et nominatio spetialis et ipsam pacem et contenta [in] ipsa servare exequi et executioni mandari possit et debeat per omnes et ab omnibus cum effectu non obstantibus quibuscumque legibus et statutis vel aliis disponentibus in contrarium quovis modo quibus quo ad predicta expresse derogaverunt aliquo non obstante.

DOCUMENTO XXIX.

Convenzioni circa gli stipendi dei dottori per urgenti necessità della repubblica.

(*Ann. Xvir.*, 1396, 19 settembre, c. 119 e segg.)

Cum ad presens gentes tam sotiales armorum que sunt propinque perusino territorio quam alie gentes inimice comunis perusij ac etiam rebelles et proditores dicte civitatis velint et intendant subvertere liberum pacifichum et tranquillum statum perusine civitatis et libertatem populi perusini et invadere perusinum territorium et rebellare castra dicti comunis et nisi subito et incontinenter ad defensionem predictorum insistatur et occurratur redundare possit in maximum preiuditium et detrimentum dicte civitatis et popularis status eiusdem Sitque summe necessarium providere ut gentes ar-

morum habeantur per comune perusij per quas possit defendi status predictus ac habere pecuniam pro stipendio dictarum gentium nec nullus modus habilior et celerior sit nec haberi possit quam ordinare quod infrascripti doctores medici et magistri sint contenti et velint quod salaria que ei debebunt solvi pro anno proxime futuro incipiendi MCCCLXXXXVJ et die XViiij octobris et finiendo ut sequitur secundum formam eorum conducte et deputationis eorum salarij de et super introitibus gabelle vini dicti anni prout patet manu ser blaxij nicholaj et tunc notarij dom. prior.um solvantur et deveniant pro dicto anno in comune perusij et in camera conservatorum dicti comunis Et sit iustum quod de dictis salarijs pro dicto anno satisfiat dictis doctoribus medicis magistris secundum formam eorum conducte de alijs fructibus redditibus et proventibus comunis perusij et ipsi doctores medici et magistri pro resistendo dictis periculis et pro conservando statu pacifico et tranquillo populari civitatis perusij velint consentire in quantum eis de alijs introitibus comunis perusij assignetur usque ad satisfationem salariorum eorum et cuiuslibet eorum secundum formam eorum conducte pro dicto anno tantum et prout et sicut erant locati et cauti de et super dicta gabella vini Et dicti infrascripti doctores medici et magistri velint quod dicta salaria pro dicto anno dumtaxat non solvantur eisdem de introitibus et proventibus dicte gabelle vini dicti anni sed de redditibus et proventibus gabelle contractuum civitatis perusij et de quibuscumque alijs introitibus et redditibus et fructibus comunis perusij et camere conservatorum comunis perusij eo modo tenore et forma quibus dicta salaria habere debebant pro dicto anno de introitibus fructibus redditibus et proventibus dicte gabelle vini ita quod semper jus petendi habendi et exigendi dicta salaria pro dicto anno sit et esse intelligatur reservatum dictis doctoribus medicis et magistris in et super introitibus dicte gabelle contractuum et aliorum introituum comunis perusij et camere conservatorum eisdem assignandorum per eosdem conservatores pro dicto anno prout et quemadmodum competebat eisdem secundum formam eorum conducte in et super redditibus introitibus et proventibus dicte gabelle vini Et quod dicti doctores medici et magistri ponantur et sint et esse intelligantur in jus et locum comunis perusij pro dictis salarijs exigendis dicto anno super introitibus redditibus et proventibus dicte gabelle contractuum civitatis perusij et alijs quibuscumque introitibus redditibus et proventibus comunis perusij et camere conservatorum dicti comunis eisdem de-

putandis usque ad eorum integram satisfactionem ea propter supradicti domini priores omnes decem presentes et in concordia et camerarij numero XLij volentes in predictis salubriter ut expedit providere providerunt, statuerunt etc. non solum per viam legis et ordinamenti sed etiam per viam et modum contractus inviolabiliter observandi agentes hec omnia vice et nomine comunis perusij obligando dictum comune perusij pro observatione omnium infrascriptorum dederunt deputaverunt et concesserunt dictis infrascriptis doctoribus medicis et magistris pro exigendo et habendo dicta eorum salaria predicti anni dumtaxat secundum formam dicte eorum conducte fructus redditus et proventus dicte gabelle contractuum dicti anni sive dicta gabella contractuum dicti anni exigatur per dictum comune pro dicto anno ita quod semper jure et actione habendi dictam gabellam contractuum pro dictis salarijs dicti doctores medici et magistri intelligantur et sint positi in jus et locum comunis perusij Et quod si pro dicto anno dicta gabella colligetur per comune perusij quod offitiales deputati ad colligendam dictam gabellam debeant dicta salaria dictis doctoribus medicis et magistris solvere secundum formam dicte eorum conducte. Et si pro dicto anno venderetur per comune perusij quod emptores dicte gabelle predicta salaria solvere teneantur et debeant dictis doctoribus medicis et magistris secundum formam eorum conducte. Et quod conservatores monete comunis perusij dictos emptores gabelle contractuum vel offitiales comunis deputatos ad colligendum dictam gabellam pro dicto anno fient pro dictis doctoribus etc. ponere ad introitus et exitus comunis et camere conservatorum et scribere et aptare tam per se quam per eorum notarios et fancellos et alios ad quos pertinet secundum formam statutorum et ordinamentorum com. per. et dicte camere in libris et registris comunis perusij et dicte camere ita quod bene valeat de jure. Et quod omne jus et ratio que competebat dictis doctoribus medicis et magistris pro dicto anno secundum formam eorum conducte super fructibus redditibus et proventibus dicte gabelle vini competat et acquiratur et competere et acquiri et acquisita intelligantur etiam super fructibus redditibus et proventibus dicte gabelle contractuum prout et sicut acquisita erant eisdem super fructibus dicte gabelle vini Reservato tamen dictis doctoribus medicis et magistris pro alio anno et tempore quod superesset omni jure et actione eis competenti secundum formam eorum conducte et deputationis de qua patet manu dicti ser blaxij notarij

et super fructibus redditibus et proventibus dicte gabelle vini. Hoc etiam previso quod si ubi et in quantum fructus redditus et proventus dicte gabelle contractuum non sufficerent pro satisfacendo integraliter dicta salaria predictis debita secundum formam eorum conducte quod tunc id quod deficeret dari solvi et suppleri debeat eisdem per conservatores monete qui pro tempore erunt de quibuscumque proventibus et introitibus comunis perusij et dicte camere conservatorum super qua solutione sic fienda procedatur ut supra est expressum sine alio precepto vel mandato, viso solum presenti ordinamento, volentes et decernentes quod predicta omnia et singula debeant impleri et observari per emptores dicte gabelle contractuum dicti anni ubi dicta gabella venderetur per comune perusij vel per offitiales deputandos per comune perusij ad colligendum dictam gabellam pro dicto anno in quantum dicta gabella non venderetur per comune perusij vel alios ad quos pertineret pro dicto anno et etiam per conservatores monete comunis perusij et per notarios et fancellos et alios ad quos pertineret ut supra est expressum viso presenti mandato precepto et ordinamento sub pena et ad penam V.c lib. denor. eis et cuilibet eorum imponenda si contra predicta venirent etc. (1).

. . . .

Die XViiij dicti mensis septembris.

Constituti infrascripti doctores medici et magistri salariati et conducti comunis perusij coram dictis dominis prioribus et in presentia mej notarij infrascripti habentes notitiam dicti ordinamenti supra editi et pro ipsius observatione venerunt ad infrascriptam renunptiationem quorum nomina sunt hec videlicet;

Egregius utriusque juris doctor dominus Angelus m. francisci
D. Honofrius bartolini
D. Petrus mag. Francisci
Mag. Leonardus medicus
Mag. Antonius de Scharparia
D. Ludovicus Petri
D. Matheus filitiani
D. Sacchus domini Contis
D. Agabitus ser mathei

(1) Qui occorre nel manoscritto uno spazio in bianco di oltre 24 linee.

D. Alovisius Andruccioli
D. Marcus Angelelli
D. Dionisius domini Nicholai
D. Crispoltus vagnoli
Mag. Angelus de pergula medicus
D. Johannes domini Adriani rector
D. Michele Antonij
Mag. Petrus mag. Johannis
Ser Rentius baldelli
Mag. Jacobus de bittonio

Qui et eorum quilibet de per se certa scientia iuxta seriem formam et tenorem dicte reformationis supra edite renunptiaverunt omnibus et singulis juribus eisdem vel eorum alteri competentibus de et super introitibus dicte gabelle vini anni futuri et [pro] predicto anno tantum. Et hoc ideo fecerunt in servitium dicti comunis perusij et reipublice perusine et pro eo quod acceptaverunt ipsi et eorum quilibet dictum ordinamentum et surrogationem factam de eorum salarijs super dicta gabella contractuum anni futuri ut supra in omnibus et per omnia prout in ordinamento continetur.

DOCUMENTO XXX.

Mandato a Pietro degli Ubaldi riguardo agli stipendi dei dottori.

(*Ann. Xvir.* 1399, 9 ottobre c. 152)

Dominus Agabitus ser Mathey dominus Marchus Angelelli dominus crespolitus vangnoli dominus lodevicus petri massoli dominus Sacchus domini comitis dominus baronus gualfredutij dominus allovisius andreutij dominus angelus Ser Johannis legum doctores et dominus Johannes domini santis jurisperitus et quilibet eorum in solidum omni modo etc. fecerunt eorum et cuiuslibet eorum procuratores actores factores et certos nunptios speciales dominum petrum magistri francisci dominum nofrium bartolini et dominum matheum filitiani de perusio presentes et acceptantes ad renumptiandum obligationi per eos habite pro eorum salario pro hoc anno incepto

die XViiij mensis octubris et finiendo ut sequitur in comunantia salarie et gabelle dicte comunantie et ad recipiendum allocationem pro dicto salario in camera conservatorum pro hoc anno tantum et generaliter ad omnia alia et singula faciendum gerendum et exercendum que in predictis circha predicta fiunt utilia necessaria et oportuna et que merita causarum et iuris ordo postulant et requirunt promictentes etc.

DOCUMENTO XXXI.

Convenzioni coi giuristi dello Studio pei loro stipendi

(*Ann. Xcir.* 1399, 10 novembre, c. 153)

Existentes coram magnificis dominis dominis prioribus artium civitatis perusij existentibus in capella palatij solite residentie egregij legum doctores dominus petrus m. francisci utriusque iuris doctor porte sancti petri, dominus nofrius bartolini porte heburnee legum doctor et dominus matheus phylitiani de porta solis utriusque iuris doctor nomine eorum et ut procuratores et procuratorio nomine infrascriptorum doctorum et avocatorum videlicet:

[*Seguono gli stessi nomi dei mandanti che si leggono nel documento XXX*].

Habentes in mandatis ad hec faciendum renunptiandum et aceptandum prout de eorum procuratione ut supra plenius et latius patet manu mei notarij infrascripti asserentes se pro eorum salario et aliorum quorum sunt procuratores eis fore obligatam gabellam sive comunantiam salarie anni presentis pro salario presentis anni pro eorum lectura incepta die XViiij octubris et finienda ut sequitur scientes dictos introitus dicte salarie fore necesse convertere in cameram conservatorum pro necessitatibus ipsi comuni incumbentibus pro solvendis stipendiarijs et etiam ordinamentum factum per dominos priores et camerarios qui ut dicitur fecerunt ordinamentum quod dicte obligationes facte dictis doctoribus et salariatis de comunantia dicte gabelle salarie sint extincte et anullate et quod domini priores possint et debeant allocare dictos doctores renunptiantes in camera conservatorum et quod per conservatores comunis perusij solvatur

eis conductis dictum eorum salarium secundum formam eorum electionis Idcircho dicti d. Petrus, d. Nofrius et d. Matheus nomine eorum et nominibus quibus supra renunptiaverunt et repudiaverunt obligationes eis factas per sapientes studij super comunantia salarie quoad salarium eis debitum pro hoc anno ut supra dixerunt et voluerunt et taciti et contenti remanserunt ordinamentum superius factum per dominos priores et camerarios de dicta materia loquentes et ipsum ordinamentum ratificaverunt et aprobaverunt pro ut et sicut in ipso ordinamento continetur. Et predicta ideo fecerunt dicti d. petrus d. nofrius et d. matheus nominibus quibus supra pro eo quod predicti magnifici domini priores omnes presentes et in concordia existentes in capella supradicta ordinaverunt et reformaverunt et ordinando et reformando mandaverunt conservatoribus comunis perusij tam presentibus quam futuris quatenus viso presenti mandato et renunptiatione facta per infrascriptos doctores avocatos medicos et alios legentes et conductos per offitiales studij dent et solvant et dare et solvere teneantur et debeant sine alio precepto vel mandato domino petro m. francisci domino Nofrio Bartolini domino matheo filitiani domino Marcho Angelelli, domino Lodevico petri domino Agabito ser Mathey domino Crespolito Vagnoli domino Saccho domini contis domino lovisio Andruccioli domino angelo ser Johannis domino Johanni domini Sanctis etc.

NOTIZIE

SUI

MANOSCRITTI E EDIZIONI A STAMPA

DELLE

OPERE DI BALDO

IN

LIONE

Avvertenza. — Siamo gratissimi all'illustre Prof. Caillemer dell'Università di Lione per averci informato con questa lettera dei manoscritti e delle edizioni a stampa delle opere di Baldo esistenti negli archivi e biblioteche di quella città.

FACULTÉ DE DROIT
DE LION

OBIET
Manoscrits de Baldus a Lyon.

UNIVERSITÉ DE LYON

Lyon, le 19 Février 1900.

Monsieur le Recteur
de l' Université de Pérouse,

J'ai l'honneur de vous adresser la liste, que je vous ai promise en mois d'août dernier, des manuscrits des oeuvres de Baldus, que posséde la Bibliothéque municipale de Lyon:

I. — *Additiones famosissimi in orbe Juris utriusque doctoris domini Baldi de Perusio super speculo Guillelmi Duranti.*

Manuscrit du XV siécle (Delandine n. 313; Catalogue général n. 384) In folio, f.° 104, 8°, à 179 R.°

II. — *De vi turbativa.*

Eodem loco f.° 228 à 234.

III — *Additio Baldi de Perusio, doctoris excellentissimi, super Tractatum de securitate per dominum Jacobum de Alta Ripa, excellentissimum juris professorem.*

Eodem loco f.° 257.

IV. *An poena perpetui carceris dicatur capitalis.*

Eodem loco f.° 187.

V. *Forma inventarii per dominum Baldum de Perusio.*

Eodem loco f.° 250.

VI. — *Disputatio per dominum Baldum de Perusio utriusque juris professorem, Padue regentem cathedram ordinariam juris civilis,* MCCCLXXVIII *de mense aprilis.*

Eodem loco f.° 224.

VII. — *Commentarium Baldi super Institutionibus.*

Manuscrit du XV siècle (Delandine n. 314; Catalogue général n. 385) f.° 1 et suiv.

VIII. — *Singularia domini Baldi compillata et composita per dominum Antonium de Prato veteri, civem Bononie factum.*

Eodem loco f.° 136 et suiv.

IX. — *Casus ac dicta quos Baldus de corpore juris tanquam de prato flosculos decerpsit, qui casus, nisi fallor sunt CCC.*

Eodem loco f.° 134 et suiv.

X. — *Consilia domini Baldi de Perusio.*

Manuscrit du XV siècle (Delandine n. 316; Catalogue générale n. 387) in folio, f.° 121 et 146.

La Bibliothéque de la Ville de Lyon possède, outre ces manuscrits, plusieurs editions, imprimées au XV siècle, des oeuvres de votre illustre concitoyen.

Hain ne les a pas toutes connues. Je citerai seulement la *Lectura super secunda parte Digesti veteris,* et la *Lectura super Digesto novo.* Le premier de ces livres est daté du 31 mars 1498, le second du 11 mai de la même année. Ils paraissent sortis l'un et l'autre de l'imprimerie qui a édité la *Lectura* sur les IX livres du code, décrite par Hain, n. 2279, *Lectura* que nous avons également à Lyon.

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma haute consideration.

E. Caillemer
Doyen de la Faculté de Droit
de l'Université de Lyon.



Prof. TORQUATO CUTURI
del R. Istituto di scienze sociali in Firenze

BALDO DEGLI UBALDI
IN FIRENZE

I.

Nel 1355 nella Rub. 69 del Lib. III dello Statuto del capitano del popolo erano solennemente confermate le deliberazioni del maggio 1321 perchè nella città di Firenze, in perpetuo, fosse Studio generale (1); la provvisione del 9 agosto 1357, vinta nel Consiglio del capitano del popolo e in quello del podestà, dava annualmente per le spese necessarie 1500 fiorini d'oro alla Signoria, la quale ebbe cura di chiamare illustri dottori.

Lo stato era quieto e la città, non desolata dalla peste, tornava ai ricchissimi traffici e all'opera assidua per rendere onorato e temuto il nome fiorentino. « Rallentata la mortalità, scrive Matteo Villani (2), e assicurati alquanto i cittadini che avevano a governare il Comune di Firenze, volendo attrarre gente alla nostra città e dilatarla in fama e in onore e dare materia a' suoi cittadini d'essere scienziati e virtuosi, con buon consiglio il Comune provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale studio di ciascuna scienza e in legge canonica e civile e di teologia, e a ciò fare ordinarono ufficiali e la moneta che bisognava per avere i dottori delle scienze » (3).

La Signoria il 25 giugno 1358 invitò Baldo di Perugia, Arsendino di Ranieri Arsendi di Forlì, Giovanni Pagliarense di Siena e Francesco da Fabriano (4), con lettere veramente

notevoli per alti propositi, per dignità, per affettuose e lusinghiere insistenze verso i dottori.

L'anno seguente Baldo fu confermato e la *lettura* doveva durare nove mesi e sette giorni; ne abbiamo il documento nell'ordine dato dai priori delle arti e dal gonfaloniere di giustizia alla Camera del Comune di pagare gli stipendi a lui e ad altri dottori (5), cioè a PIETRO DI TOMASO DE' CORSINI lettore delle decretali, a BARTOLOMEO DA RIMINI, a maestro ALBERTINO DA PIACENZA medico, a maestro JACOPO DA PRATO, pure medico, ad JACOPO DA FORLÌ, a MONTINO DA REGGIO e al teologo PIETRO DEGLI STROZZI, dell'ordine dei predicatori.

Notiamo che mentre nell'anno precedente, quando avvenne la chiamata dei dottori, il primo posto è dato ad ARSENDINO DI RANIERI DA FORLÌ *cum salario fiorenorum auri quactuorcentorum triginta* (6), quest'anno il primo posto è per BALDO, e la Signoria per onorare in modo solenne l'illustre dottore, per indurlo a stabilirsi in Firenze, o, almeno, a trattenervisi, il più che fosse possibile, il 9 Ottobre gli conferisce la cittadinanza, e non si limita ad eliminare le restrizioni che gravavano i forestieri (7), riconoscendogli l'esercizio di tutti i diritti civili, e proteggendo la persona e gli averi di lui come per qualunque altro cittadino (8), ma gli conferisce anche i diritti politici, escludendolo solo, per un determinato tempo, da quei supremi offici ne'quali si concentrava l'esercizio della sovranità.

Ho trascritto l'importante documento dai bellissimi verbali delle Consulte (9):

« In Cristi nomine anno incarnationis ejusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indictione tertia, decima die nono mensis octubris. Consilio domini capitanei et populi florentini, mandato nobilium et potentium virorum dominorum priorum artium et vexilliferi justitie populi et Communis Florentie, precona convocatione, campaneque sonitu, in palatio populi Florentini, more solito congregato, offitio capitaneatus populi civitatis Florentie tunc rectore vacante.

Ego Petrus notarius infrascriptus legi et recitavi in ipso Consi-

lio et coram consiliariis in eo presentibus, vulgariter, distincte et ad intelligentiam, provisiones et petitiones infrascriptas et quamlibet earum et factas prout infra continentur, modo, forma et ordine infrascriptis, videlicet . . . .
. . . .
. . . .

Septimo, provisionem infrascriptam deliberatam et factam per dictos dominos priores artium vexilliferorum justitie et officiorum duodecim bonorum virorum communis Florentie, super infrascriptis omnibus et singulis secundum formam et exigentiam ordinis dicti communis Florentie que talis est, videlicet: Magnifici et potentes viri domini priores et vexilliferi praedicti (10) *advertentes tanto esse clariorem civitatem quanto pluribus et laudabilioribus civibus relucescit,* habita super infrascriptis omnibus et singulis et una cum offitio duodecim bonorum virorum Communis Florentie deliberatione solepni, et demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregatos in palatio populi florentini, premisso et facto diligenti et secreto scruptinio, et optento partito ad fabas nigras et albas secundum formam statutorum et ordinamentorum communis Florentie, eorum proprio motu, *pro utilitate dicti Communis,* et omni jure et modo quibus melius potuerunt, providerunt ordinaverunt et deliberaverunt, die septimo mensis octubris, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, *Quod magne sapientie vir* dominus Baldus magistri Francisci de Perusio, civis perusini et *vere guelfi* et ejus domini Baldi filii et descendentes per lineam masculinam (11), in perpetuum de cetero cives populares originarii et antiqui civitatis Florentie intelligantur esse et sint, tanquam veri originarii et antiqui cives populares civitatis prefate habeantur tractentur et reputentur, et haberi tractari et censeri possint et debeant in futurum in omnibus et quo ad omnia. Et quod potiantur et gaudeant et potiri et gaudere possint et debeant *omnibus et singulis offitiis benefitiis, privilegiis et favoribus quibus potiuntur et gaudent seu potiri et gaudere possint vel debeant quicumque alii vere originarii et antiqui cives populares civitatis prefate, hoc salvo et excepto quod dictus dominus Baldus nequeat vigore provisionis ejusdem eligi ad offitium prioratus artium et vexilliferatus justitie seu offitium confaloneriorum societatum populi, seu offitium duodecim bonorum virorum, communis Florentie, infra viginti quinque annos proximos secuturos a die qua ipsa provisio firmata fuerit in Consilio domini potestatis et*

communis Florentie continuo numerandos . . . .
. . . .
. . . .

Quibus omnibus et singulis, ut supra dictum est, lectis et recitatis, nobilis et prudens vir Robertus Martelli unus ex offitio dominorum priorum artium et vexilliferi justitie, populi et Communis Florentie et tunc prepositus dicti officii, in presentia de voluntate et consensu aliorum de offitio antedicto in ipso consilio presentium in numero opportuno: inter consiliarios in ipso consilio presentes in sufficienti numero proposuit suprascriptas provisiones et petitiones et quamlibet earum et omnia et singula in eis et qualibet earum contenta, et, in eis et super contentis in eis et qualibet earum, petiit sibi pro dicto communi bonum et utile consilium impertiri sub hac forma, videlicet: Si videtur et placet dicto presenti consilio et consiliariis suprascriptis, suprascriptas provisiones et petitiones et contenta in eis fore utilia pro populo et Comuni Florentie et utile fore predicto populo et comuni quod de hiis omnibus teneantur et fiant consilia opportuna. Et quod procedatur provideatur firmetur et fiat et firmum et stabilem intelligatur esse et sit et observetur et executioni mandetur in omnibus et per omnia prout et secundum suprascriptorum omnium continentiam et tenorem. Et cum non obstantibus et clausolis in eis et qualibet earum insertis aut aliis repugnantiis quibuscumque.

Forigianus Viviani, unus ex consiliariis predicti consilii, ad aringheriam surgens, ut moris est in nostro consilio, et coram consiliariis in eo presentibus dixit et arengando consuluit quod super dictis provisionibus et petitionibus et qualibet earum et omnibus et singulis in eis et qualibet earum contentis, procedatur provideatur firmetur et fiat in omnibus et per omnia prout et secundum suprascriptorum omnium continentiam et tenorem, cum non obstantibus et clausolis in eis et qualibet earum insertis. In reformatione et summa cujus consilii, preaudito Consilio in predictis dato, facto et misso partito ad secretum scruptinium per dictum Robertum prepositum predictum in presentia et voluntate et consensu aliorum de offitio dominorum priorum et vexilliferi predictorum in ipso Consilio presentium in numero opportuno. Inter consiliarios in ipso consilio presentes numero inter omnes CXXXII. Et ipsorum consiliariorum voluntatibus exquisitis ad fabas nigras et albas, datas collectas electas et numeratas in omnibus et per omnia prout et secundum formam statutorum et

ordinamentorum Communis Florentie et super qualibet earum per se:
Et primo . . . .

. . . .

Item septimo super suprascripta provisione disponente, circa fectum domini Baldi, que sic incipit *magnifici et potentes viri etc.* et super omnibus et singulis in dicta provisione contentis et supra propositione et deliberatione super ea facta per Consilium populi supradictum, et super dicto consilio super ea dato per Forigianum predictum, repertum fuit ipsam provisionem et deliberationem et omnia et singula in ea contenta et dictum consilium super ea datum placere CX ex numero ipsorum consiliariorum repertis dedisse fabas nigras pro sic. et sic obtentum firmatum et reformatum fuit non obstantibus reliquis XXII ex numero ipsorum consiliariorum repertis dedisse in contrarium fabas albas pro no ».

Nello stesso Codice segue alla carta 59 *(verso) la riformagione* del Consiglio del potestà e del Comune di Firenze.

Lo stesso notaro Pietro Grifi, innanzi a Tedicio de' Fieschi de' conti di Lavagna di Genova, potestà, ed innanzi ai consiglieri, legge le provvisioni votate nel Consiglio del Capitano del popolo il giorno innanzi.

Belisardo di Binvo (12), uno de' consiglieri, propone che s'approvino le provvisioni chiaramente lette dal notaro, e il conferimento della cittadinanza a Baldo ebbe 100 voti favorevoli e 16 contrari (13).

***

I fiorentini arricchiti nelle industrie e nei commerci, desiderosi di ordinare nella loro città un grande centro di studi, dovevano essere ospitali ed offrire facilmente allo straniero un pacifico soggiorno, e nel determinarne la condizione civile, seguire, in particolar modo, il principio della reciprocità (14), per ottenere concessioni a favore dei cittadini che in gran numero dimoravano all'estero. Ma gli *alienigenae* ed i *forenses*, reputati tali anche per pubblica opinione, erano esclusi da ogni officio, senza distinguere se fosse gratuito o compensato. E se taluno

per errore fosse stato imborsato e il nome di lui fosse venuto a sorte: « *ipsa cedula seu tracta, vel membrana in qua descriptum reperietur nomen alicujus talis, in presenta adstantium, facta denunptiatione seu notificationem eidem, ut infra continetur, de facto dilaniari debeat* » (15).

Era logico, negli ordinamenti di quel tempo, che fossero esclusi anche dagli offici delle arti, riservati gelosamente agli oriundi *de civitate vel comitatu florentie* (16). Il podestà, il capitano del popolo e il gonfaloniere di giustizia avevano facoltà di espellerli, *quoties eisdem vel alicui eorum placuerit et videbitur convenire pro bono et pacifico statu Comunis* (17).

Nel conferire la cittadinanza il Comune e il popolo di Firenze procedevano per concessioni individuali, solenni, motivate, considerando l'utile e l'onore che ne avrebbero avuti. Così nel fare cittadino Maestro Francesco da Coneliano della Marca Trevigiana, illustre lettore di medicina nello Studio, la *provvigione* (18) è motivata: « Quia popularitas hominum virtute pre« stantium civitatis confert augumento et reipublice claritati ». Per Michele di Guccio da Loro, che negli atti dello Studio, è chiamato *vir eloquentissimus,* e che, più volte, fu lettore di *retorica,* la *riformagione* è come quella di Baldo: per l'onore che il popolo e il Comune avevano dall'iscrivere tra i cittadini uomini insigni (19). In questo caso, trattandosi di un illustre professore *oriundo di un comune soggetto a Firenze,* la concessione non ha limite alcuno (20).

Nè faccia meraviglia che per 25 anni il Baldo ed i suoi fossero esclusi dagli offici sovrani del Comune: la ragione è ovvia, e il termine imposto è minore di quello che troviamo in altri statuti. Anzi la *riformagione* è liberalissima in confronto dei rigidi ordinamenti d'altre città che, ormai, avevano perduta anche l'autonomia (21).

Con quel provvedimento nessuno in Firenze, nemmeno lo stesso Baldo, devono avere ritenuto fosse attenuato l'omaggio alla dottrina e all'ingegno di lui. Poichè l'officio dell'insegnare era in tale onore ed era sì generale l'opinione che gli studi e la scuola non potessero lasciar tempo per altre cure ad un in-

signe dottore, che la Signoria, proprio in quel tempo, con provvigione del 22 e del 24 decembre 1550 aveva esonerato da ogni magistratura Tomaso Corsini, cittadino eminente, che fu dei migliori colleghi del Baldo (22).

Del resto, per la *riformagione* che ho trascritta, egli avrebbe potuto essere:

degli arbitri eletti per l'applicazione degli statuti del podestà e del capitano del popolo (23);

dei quattro regolatori delle entrate e delle spese del Comune: magistratura delle più elevate, in continui rapporti con la Signoria, e con tutti i rami dell'amministrazione (24);

dei quattro officiali sulle inique estorsioni degli appaltatori delle gabelle e de' loro esattori, e sulla difesa degli abitanti del territorio, con completa giurisdizione sugli appaltatori stessi e sui loro agenti e con particolari attribuzioni sulla gabella del sale; con la facoltà di provvedere inoltre al sistema delle comunicazioni e ad altre opere pubbliche nel territorio fiorentino (25);

degli otto officiali sul recupero dei diritti del Comune, i quali, volgarmente, dicevansi *officiali de la Torre*. Avevano varie attribuzioni, e le principali erano: il comporre le vertenze tra il Comune e i suoi debitori; il dare in affitto, all'asta pubblica, i beni immobili del Comune; il curare la conservazione e il recupero di essi e di qualsiasi diritto immobiliare (26);

dei sette officiali per l'approvazione degli Statuti delle arti, *boni viri legales et discreti* (27);

dei quattro officiali delle vettovaglie (28) con giurisdizione amplissima sui mercanti, sui rivenditori e sugli incettatori. E tralascio parecchi altri offici minori dei quali è notizia nel Dati (29), e, più ancora, negli studi di Tommaso Forti (30), che non sarebbe male fossero annotati e pubblicati. Ma ritengo necessario avvertire che il Baldo avrebbe potuto essere dei consigli e dei capitani di parte guelfa, che, in quel tempo, erano, di fatto, potenti più de' priori (31).

Queste osservazioni bastino a dimostrare quanto sia stata liberale ed onorevole la *riformagione* a favore di lui. Rammen-

tiamo che in quella sospettosa democrazia guelfa, Coluccio Salutati, ad un altro perugino, di notevole fama letteraria, a Tommaso di Ser Rigo che desiderava un officio nella cancelleria del Comune di Firenze, fu costretto a scrivere: « unum tamen quae in votis est tuis esset et in meis si liceret, ne dissimulasse videar non omittam. Libenter tecum essem ut mutuo legentes, dubitantesque, disceremus; quod sicuti privatim et amicabiliter possum non queo, *non recipit enim locus ille forensum, non etiam civem, nisi parentibus quorum fides probata sit genitum, cuique domini putent credi posse fideliter omne secretum*; privatam itaque familiaritatem offero: publicam vero societatem non est meum » (32).

La provvisione per *Baldo* fu vinta a grande maggioranza, e non poteva essere altrimenti. Pure pochi voti contrari vi furono: nè fanno meraviglia se pensiamo che, in quel tempo, venute al governo la gente mezzana e quella minuta, alcuni, in tali concessioni ad illustri uomini, sospettavano l'occulta influenza dei grandi; altri, invece, rimpiangendo in cuor loro i passati ordinamenti, non tolleravano che la gente nuova fosse facile nel dare onori e autorità ai forestieri (33).

Un effetto notevole della concessione della cittadinanza era la facoltà di acquistare e di trasmettere beni immobili in tutto il territorio del Comune, altrimenti, sarebbe stata necessaria, caso per caso, una *provvigione*, non essendo sufficienti a tale fine le concessioni del 22 e del 23 febbraio 1358 (34) in favore dei dottori, degli scolari e delle altre persone necessarie allo Studio.

Infatti troviamo che Giovanni di Montichiello (35), grammatico, dopo molti anni di dimora in Firenze, fu costretto a chiedere alla Signoria la facoltà di acquistare case e terre nel contado fiorentino, e la provvigione fu approvata nel consiglio del capitano del popolo il 23 aprile 1378 con 182 voti e 11 contrari, e nel Consiglio del potestà e Comune, il giorno dopo, con 122 favorevoli e 4 contrari (36).

Nè a diminuire la solenne manifestazione d'onore, la Signoria subordinò a condizione alcuna, per il Baldo e pei suoi,

la cittadinanza, come, invece, fu fatto per altri dottori. A maestro Francesco da Conegliano fu imposto di comprare una casa o una terra « *in civitate vel comitatu Florentie, pretii seu valoris saltem ducentorum florenorum auri,* infra unum annum a die quo presens provisio firmata fuerit in Consilio domini potestatis et comunis Florentie » (37). E per ottenere una proroga promise poi « in civitate predicta continuo habitare et de suo ministerio curialiter civibus complacere » (38).

Nel 1377 Filippo di Stefano Lomi de' Bucherelli da Montesecco, diocesi di Fossombrone, dottore d'arti liberali e di medicina, da tempo lettore nello studio, ottenne per sè e pei suoi la cittadinanza, ma « *salvo, et expresso et declarato et detracto quod non possint perpetuo ipsi vel ipsorum aliquis extrahi seu elegi ad aliquod officium populi seu comunis Florentie* . . . .

. . . .

Et quod ipse magister Filippus in promissione et satisdatione quam prestabit de oneribus subeundis, teneatur et debeat etiam promictere et satisdare *de legendo duobus annis libros artis medicine, seu aliquos libros artis medicine, in civitate Florentie, prout comuniter in aliis generalibus studiis fieri solet, et absque aliquo salario propterea recipiendo de publico* » (39). E nel 1386 anche Stefano del fu Giacomo del Gallo da Capua, lettore di diritto civile, ebbe la cittadinanza purchè s'obbligasse, con cauzione, di farsi costruire entro le mura una casa almeno del valore di 100 fiorini d'oro (40).

Queste provvigioni ed altre inedite che ho esaminate, ma che qui non è il caso di riferire, mi convincono che, tenuta ferma la regola che il conferire la cittadinanza fosse prerogativa dell'autorità suprema, il modo normale fosse la concessione caso per caso, a persone meritevoli, veramente di parte guelfa (41), provate nell'amicizia e nei servigi al popolo fiorentino.

Per eccezione i diritti civili potevano essere conceduti a tutti i cittadini d'un Comune alleato, specialmente quando gli interessi economici e le vicende politiche rendevano frequentissime le relazioni loro con la città. Così appunto fu deliberato

dai consigli maggiori a favore dei Perugini nel 1376 ***attesi la comunione antica e l'interesse presente.***

Troviamo dunque ***i naturalizzati*** ai soli effetti della completa capacità civile e del diritto alla difesa contro chiunque e dovunque (42), e i naturalizzati pei quali è riconosciuto, in certi limiti, l'esercizio dei diritti politici; limiti che si possono riferire alla qualità degli offici, al tempo in cui l'esercizio di essi doveva incominciare, o all'una e all'altra condizione cumulativamente.

Fatta eccezione per qualche grande personaggio, sempre le *provvigioni* imposero la dimora nel Comune, obbligando a comprar casa e terre o a far costruire la casa nella città o nel territorio: e, finalmente, lo Statuto del 1415 stabilì, senz'altro, « quod nulla petitio mittatur pro concedendo cittadinantiam nisi (alienigena seu forensis) promittat facere domum » (43).

Negli ultimi anni di sua dimora in Firenze Baldo ottenne una cattedra anche per Pietro suo fratello (44): il che viene a confermare le osservazioni del Vermiglioli (45) all'Jacobilli, che su questo giureconsulto non ebbe sicure notizie. Ritengo che l'autorità del Pellini (46) sia decisiva, e che il maggiore dei figli di Francesco Ubaldi fosse Pietro che fu singolarissimo, com'egli dice, nel Diritto canonico, e che in Firenze troviamo lettore delle Decretali. Ed è veramente deplorevole che tanti libri e tante filze dello Studio siano andate in fiamme il 6 maggio 1749, quando s'incendiò l'archivio del Cancelliere Ceccherelli, e che oggi lo storico si debba contentare di notizie frammentarie. Sono così divenute preziose anche le brevi indicazioni delle *partite di pagamento*, e, in questo caso, l'aggettivo non è esagerato, perchè il Vermiglioli fu costretto a riconoscere che le notizie su Pietro degli Ubaldi erano scarse, in modo che « le prime memorie nei pubblici monumenti della patria si trovavano nel 1383 », quando insieme con Francesco di Nolfolo de' Michelotti fu mandato ambasciatore a Firenze.

Il Baldo non esercitò in Firenze pubblici offici, ma fu certamente d'ajuto, in più occasioni, alla Signoria com'è mani-

festo dalla notissima lettera (47) che, in nome de' Priori e del Gonfaloniere di Giustizia, fu scritta ai Perugini il 13 settembre 1364 in commendazione di lui, che tornava desideratissimo in patria.

Ma vi tornò allora? Vi ebbe gli onori che desiderava? Il Vermiglioli non lo può asserire (48), e, forse, dall'osservare che l'illustre giureconsulto acquistò in quell' anno una casa con Angelo suo fratello, ch'era con lui in società, si potrebbe arguire, com'egli dice, che attendesse particolarmente agli interessi della famiglia, all'ordinamento del suo patrimonio, che seppe amministrare ed accrescere con la massima cura. Il fatto è che non doveva essere vincolato troppo in Perugia, perchè i Fiorentini non perdettero la speranza di averlo nello studio, e il 20 aprile 1366 gli officiali deputati all'elezione dei dottori lo chiamarono alla lettura ordinaria del Codice: « In primis fa-
« mosum virum dominum Baldum de Perusio, legum docto-
« rem ad legendum codicem ordinarie, horis debitis et consuetis,
« pro tempore et termino unius anni proximi futuri, initiandi
« in chalendis Ottubris proxime venturi, anno domini millesimo,
« trecentesimo, sexagesimo sexto, inditione quinta, et finiendi ut
« sequitur: cum salario florenorum auri quatuorcentorum, boni
« et puri auri retti ponderis et cunii florentini pro dicto anno,
« etc. » (49).

È vero che quest'elezione non ebbe effetto e fu cassata dagli offiziali dello Studio il 4 luglio 1366 (50), ma non per rinunzia del Baldo; fu un provvedimento generale che colpì ugualmente gli altri dottori eletti l'anno avanti, cioè Francesco Accolti, Cino di Marco da Pistoia e gli stessi Lapo da Castiglionchio e Alessandro dell'Antella, che erano in Firenze, e maggiorenti di parte guelfa. Di questo provvedimento non troviamo ragione alcuna; a meno che non si voglia supporre che la guerra pisana (51) turbasse anche il regolare andamento dello studio, costringendo il Comune, per non crescere la spesa, prima a sospendere e poi a dichiarare inefficace il provvedimento del 20 aprile (52). Fatta la pace, in gran fretta, nell'estate di quell'anno, dopo le trattative di Pescia (53), troviamo che i

providi viri offitiales studii florentini, dopo aver cassata l'elezione precedente, nominarono i lettori per l'anno venturo (54). Non v'è più Baldo: il primo posto è per l'*Accolti,* che fu confermato più volte: seguono Lapo da Castiglionchio per le decretali, cioè per l'insegnamento che due anni prima aveva Pietro degli Ubaldi; Cino di Marco da Pistoja pure per le decretali; Filippo di Tomaso Corsini e Giovanni di Ruggero de' Ricci per l'Inforziato, ed altri, per le altre facoltà. Ormai Baldo era nelle pubbliche faccende del suo Comune; onorato e consultato dai priori, doveva essere di aiuto grandissimo a Perugia nei difficili rapporti con la Chiesa (55).

Il 19 luglio 1385 abbiamo l'ultimo tentativo della Signoria Fiorentina per averlo nello studio, ed è ormai notissima la bella lettera di Coluccio di Pietro (Salutati) da Settignano, cancelliere del Comune, tutta reminiscenze classiche, insinuante per cortesi parole ai perugini, ai quali rammenta l'onore che la Signoria tributava alla città loro, l'antica amicizia, anzi l'affetto che aveva uniti da tempo i cittadini dei due Comuni. La lettera fu pubblicata dal Novati nella *Rassegna bibliografica della letteratura italiana* (56) desumendola da un Codice che, con altri mss. del Biscioni, è passato ad arricchire il fondo Magliabechiano della biblioteca nazionale di Firenze. Il che giova rammentare perchè, di recente, in un articolo pubblicato nella *Nazione* (57) fu ancora desunta dall'edizione del Rigacci, pseudonimo di Giovanni Lami, il quale mettendo da parte la trascrizione del Manni (58), come osserva il Novati, « l'ingioiellò di non pochi spropositi e ne alterò la data, a dispetto dell'indizione che s'ostinava a dichiarare la vera ».

L'invito della Signoria fiorentina era molto onorevole e proficuo: ma Baldo aveva giurato sugli Evangeli, innanzi ai priori di Perugia, di non partirsi dal territorio del Comune (59).

II.

Ritengo non siano fuor di luogo alcune notizie su lavori del Baldo che si conservano tra i manoscritti delle pubbliche

biblioteche fiorentine, perchè il Vermiglioli certamente non li vide e ne scrisse su relazione dei bibliotecari di quel tempo o di amici suoi. Egli, sapiente ed accuratissimo, ne avrebbe parlato in altro modo se li avesse esaminati.

Mi duole che il carattere speciale del nostro bollettino (60) non mi consenta uno studio critico dei manoscritti che si riferiscono esclusivamente ad argomenti giuridici.

BIBLIOTECA NAZIONALE.

1.° In un codice cartaceo del secolo XV proveniente dalla biblioteca del Senatore *Strozzi:*

Ex Bibliotheca Stroctiana, Cod. 487. P. Leopoldi M. E. D. munificentia die 7 Julii 1786. — Catalog. M. S. Codd. Stroctian. nostrae Biblioth. Ferdin. Fossii. *Segnatura presente* II, 1, 64. (Vecchia collocazione: Magliab. cl. VI, n. 144).

Copiosa miscellanea di orazioni, di lettere, di ripetizioni e di consigli: dal fol. 185 *rectum* ad 205 *versum:*

Baldi de Perusio, repetitio CUNCTOS POPULOS IMPERAT. (Leg. 1, Cod. De summa trinitate, I, 4). Dev'essere una delle *ripetizioni* fatte nello studio fiorentino quando il Baldo vi leggeva il Codice. Basta farne il confronto con il Commentario sulla legge stessa nelle opere di Baldo (Venetiis, apud Iuntas 1586 — in primum, secundum et tertium Cod. lib. commentaria, fol. 5 *verso* e seg.). *Incipit.* Cunctos populos imperat, jubet, premiat et punit: et sic tria facit.

Explicit: Amen, Baldus de Perusio utriusque juris doctor.

2.° CONSILIA DIVERSORUM DOCTORUM ANTIQUA, pure proveniente dalla biblioteca del Senatore Carlo di Tomaso Strozzi, ove aveva la segnatura: 88.

Varii consigli specialmente di Bartolommeo da Saliceto, di Francesco Accolti, di Torello Torelli, di Tomaso Corsini, di Donato degli Aldighieri, di Lapo da Castiglionchio, di Donato Barbadori, di Oldrado;

Segnatura presente: XXIX, 174 (senza indice).

Fol. 48 *recto:* An femine excluse per statutum faciant numerum cum masculis etc.

Ivi — *verso:* De matre exheredata a filiis in testamento.

firmati: *Baldus de Perusio.*

3.° Ex bibliotheca Stroctiana n. 81, Codice cartaceo, scritto a due colonne in carattere minuto del secolo XV: comprende vari brevi trattati su argomenti di diritto pubblico e di diritto privato ed alcune *repetitiones:* Segnatura presente XXIX, 170.

Al fol. 16 *verso:* Tractatus de materia sindicatus officialium, per Baldum de Perusio: seu repetitio paragrafi *proficisci* in lege *observare* ff. de offitio proconsulum (fr. 4, § 2, Dig. I, 16).

Dal fol. 95 *recto* ad 105 *versum:* Repetitio Baldi de Perusio super capitulo *si pater, I. De testamentis* (tit. XI Cap. I, in *Sexto,* Lib. III).

Al fol. 106 *recto:* Repetitio domini Baldi de perusio d. f. super lege *Imperator* ff. *De statu hominum* (fr. 18 Dig. I, 5). Anche questo è un lavoro scolastico, che non trova riscontro nel Commentario sulla legge medesima (Confronta con l'ediz. cit. *In primam digesti veteris partem.* fol. 31).

4.° Consilia lectiones et opuscula legalia, pure proveniente dalla libreria del senatore Strozzi — ove aveva la segnatura 84.

Segnatura presente: XXIX, 172 (senza indice) fol. 86 *verso*:

Consilium domini Baldi in materia hypotecaria. Brevissima consultazione firmata Baldus de Perusio.

Fol. 92 *verso*: An confessio facta, absente parte, ad probandum valeat. — Altra brevissima consultazione, pure firmata: Ego Baldus de Perusio.

Fol. 196 *verso:* la risposta ad un brevissimo quesito: *an compromissum duret ultra annum.*

Fol. 204 a 209: un consiglio in materia di successione testamentaria.

Fol 215: due risposte a quesiti in materia d'usura.

Fol. 232: Repetitio domini Baldi ad legem *Cum mulier,* ff. soluto matrimonio (fr. 47, Dig. XXIV, 3).

Fol. 299 *verso* ad 307 *versum:* Una delle ultime scritture del Baldo nella celebre questione dello scisma (61) che seguì la elezione di Urbano VI. Dopo un'allusione a precedenti allegazioni scritte dopo il luglio 1368, *incipit:* In nomine domini Jesu Crysti. Amen. Factum tale est. Cum sancte memorie Dominus pape Gregorius XI, die vigesima VI Martii obiisset in Roma, offitiales urbis divisa concilia tenuerunt, aliqua secreta, aliqua non secreta, prout antiqui moris est in expeditione magnorum negotiorum etc.

5.° Nel Cod. che ho citato nel primo numero, cioè in quello

presentemente segnato II, 1, 64, il *Follini,* nell'indice, mette sotto il nome di Baldo, come dubbia, un'orazione « in ingressu novi supremi magistratus reipublicae Florentiae » a fol. 206 *verso* ad 207 *versum.*

« Illud preclare et singulare facimus a majoribus nostris institutum videor, magnifici ac potentissimi principes, vosque universi cives prestantissimi insignes et ornatissimi viri fiorentini, qui in hoc felicissimi atque illustrissimi domum vestro ingressu etc. ».

Ma il dotto bibliotecario della Magliabechiana, se avesse letta tutta l'orazione, si sarebbe accorto che non solo il tema (62) e il fraseggiare indicavano un autore assai posteriore, ma le stesse allusioni politiche, sul finire dell'orazione, stabilivano in modo preciso il tempo in cui fu scritta:

. . . .

« Illud quoque precessorum vestrorum singulari sapientia et « commendatione dignum non prefabo. Nam ex acerrimo bello illo « ligustico quod, antea, serenissima pace sedatus fuerat, quedam re- « liquie ac quasi incendii extinti scintille Emiliam vexarent, adhuc « earumque rerum eventum, partim Dei voluntas huic Urbi propitia, « partim fortunatissimi imperatoris viriqui illustrissimi Francisci « Sfortie virtus, pro statu hujus rei, pro una clarissima celeberrima- « que victoria parta disposuisset. Huic tante felicitati priores domini « duplici se se opportunos prestiterunt. Nam non solum mictendis « copiarum auxiliis ut amplius ingenti victoria fructus sequeretur « elaboraverint, quod quidem . . . prudentissimi viri non imme- « mores humane fortune martisque comunis maxime etiam honore, « quem semper apud hanc rempublicam obtinuerit ecclesie nomen « venerantes, non destiterunt immictendis legationibus, benigneque « aliis ad se missis excipiendis omnique (sic) studio. Et hac tanta « victoria pacis occaxionem captavit eamque perfectam assecuti sunt « quam vobis, o principes hodierni, servandam, mantenendamque « tradere statuerent ».

Evidentemente l'orazione è del 1464 o del 1465.

6° Francisci Aretini, *Baldi de Perusio, Bartholomei Sozini* Repetitiones. Class. XXIX. 127.

Anche in questo caso non si tratta dell'Ubaldi. Il Baldo è Bartolini, nel tempo che era lettore a Pisa e concorrente di Bartolomeo Socini. Le *repetitiones* comprendono l'intiero corso delle lezioni raccolte da Pietro di Nicola Leostelli.

Repetitio domini Baldi de Perusio super tit. De Verborum obligationibus ff. Scripte per me Iohannem Petrum domini Nicolai Leostelli etc. In fine delle ripetizioni, che procedono non interrotte per un buon terzo del Codice, nel margine è scritto: 1474 *hic fuerunt facte vacantie primo die Augusti.*

Poi: Incipiunt recollecte Domini Bartholomei Sozini de Senis super Rubrica De Verborum Obligationibus etc.

BIBLIOTECA LAURENZIANA.

1.° Repertorium super Innocencio... quod quidem repertorium Baldi Margarita proprie nuncupatur. Catalogo del Bandini I, 128, XVI, già citato dal Vermiglioli nella Biografia degli Scrittori perugini, t. I, p. I, pag. 135 e 136.

1.° *Bibliotece Gaddiane Codices reliqui* olim Maliabechiani CVII. Nel catalogo Bandini, Supplementum, vol. II, col. 120.

Codex Cartaceus, ms. latinus, in fol., seculi XIV et XV, variis manibus exaratus.

Variorum Iuridica Cod. CVII. Al fol. 53, Tancredi da Corneto raccoglie e compendia opinioni di più dottori « diversis libris extraordinariis compilate ». Il compendio, che tiene conto di studi del Baldo, ha il seguente programma:

1.° De questionibus circa jurisdictionem.

2.° Circa citationes et dilationes.

3.° Circa procuram et defensionem.

4.° Circa materiam ordinariam libellorum civilium et criminalium.

5.° Circa materiam extraordinariam inquisitionis et exceptionis.

6.° Circa probationem.

7.° Circa emergentia causis ante sententiam.

8.° Circa sententiam et ejus executionem.

9.° Circa appellationes.

10.° Circa ultimas voluntates.

11.° Circa extraordinaria.

12.° Circa statuta.

13.° Et ultimo, circa cautelas et remedia.

Segue una lunga repetitio, forse dello stesso autore, sul titolo

del Dig. *de officio pretoris,* cominciando da una nota sulla leg. 1 (Origo): viene, subito dopo, alla leg. 3 (Barbarius Philippus) ove il commento principia discutendo un'opinione del Baldo. Poi al fol. 95, *verso,* un breve commento sulla rubrica e sulla leg. 1. *De officio presidis* (Dig. I, XVIII) con la firma del Baldo. Nel foglio seguente, *recto,* un commento, pure breve, alla legge *illicitas exationes,* che è la sesta dello stesso titolo. Al fol. 78 un commento sulla rubrica del titolo XXI, lib. I del Digesto « De officio ejus cui mandata est jurisdictio » e sulla leg. 1. *Quecumque specialiter.*

Dal fol. 79 al fol. 90 una *repetitio* sulla leg. *Ius dicentis officium* (fr. 1, Dig. De jurisdictione II, 1).

Dal fol. 90 al fol. 95 altra *brevis repetitio* in lege: *Hoc edictum.* Tutte finiscono *Baldus de Perusio ustriusque juris doctor.*

3.° Ex Cod. Bibliothece edilium Florentine Ecclesie: Cod. LI (*Bandini* Supplemento Vol. I, col. 76). Il secondo ms. al fol. 274 comprende le *additiones Baldi super speculo scripte Constantie.* Distribuite in quattro libri. Lib. I, Rub. I. De judice delegato.

Lib. II. Rub. I. De comparitione in ludicio.

Lib. III. Rub. I. De criminibus et eorum cognitionibus.

Lib. IV. Rub I. De libellorum conceptione.

Codice cartaceo, in folio, con note marginali, scritto sulla fine del secolo XIV.

4.° Pure ex biblioteca edilium, Cod XCV, al fol. 20, l'ottavo ms. comprende: Pratica servanda circa confectionem inventarii heredis dictata per juris utriusque doctorem et monarcham dominum Baldum de Perusio.

Al fol. 81. *Repertorium domini Baldi de Perusio super.* In..... (Innocentii III) decretales. Vedi Vermiglioli, l. c., pag. 136, nota prima.

Cod. cartaceo in folio, pure della fine del secolo XIV che appartenne a Geminiano degli Inghirami.

Biblioteca Riccardiana.

1.° Orationes et Carmina Varia.

Segnatura: M. IV, 32, fol. 225.

Sermo factus imperatori Karulo quando venit in Ytaliam, per dominum Baldum de Perusio, utriusque juris famosissimum doctorem.

Sulla fede del Lami lo attribuisce al Baldo anche il Vermiglioli (l. c., pag. 143, col. 1).

Per dubitarne basterebbe la forma dell'orazione che ha tutto il carattere di un'esercitazione accademica, ed è in una collezione che di modelli simili ne comprende parecchi (63). Prendete a prestito dai giuristi le frasi ampollose con le quali magnificavano l'autorità imperiale, aggiungetevi le domande solite che i Comuni nostri, dopo la lotta vittoriosa contro gli Hoenstaufen, ripetevano offrendo, il più delle volte, buoni fiorini, ed avrete la sostanza della diceria. Un periodo basta a convincere che l'orazione dev'essere stata messa insieme su confuse reminiscenze delle ambascerie di Baldo.

« Adest nobilis et vestre corone devotissimus vir Archoltus (Ar-
« lottus) dei Miciloctis cui datus sum socius, qui et mihi loquendi
« honus jniecit: exequens igitur honus innictum dico etc. ».

Sappiamo che a Carlo IV, l'anno 1355, i perugini mandarono:

M. Novello Baglione de'Baglioni,

M. Colino di Pellolo,

M. Guido da Montone,

Leggeri di Nicoluccio d'Andreotto,

Bindolo di Monalduolo.

E *Leggieri* dev'essere stato il più autorevole, o, almeno il più operoso, se è vero, come nota il Pellini (64), che giunse a concludere l'accordo tra Carlo e i Fiorentini.

Arlotto de'Michelotti fu ambasciatore col Baldo, ma nel Giugno 1367 al Pontefice in Viterbo (65).

In altra occasione, cioè nel 1379, essendo Baldo degli Ubaldi e Alberto de'Guidalotti lettori in Padova, i Perugini mandarono ivi un'ambasceria nella quale era Nicolò di Ceccolino de'Michelotti, mettendola sotto la presidenza di quei due illustri dottori (66), ma la mandarono a Carlo di Durazzo

Queste osservazioni mi sembra che bastino. In ogni modo perchè non sia presunzione il contrastare col Lami e col Vermiglioli, trascrivo l'orazione, che è breve, e ognuno potrà meglio giudicare da sè:

« Sanctissima majestas super illustris. Traditum est ab antiquis quod ille qui verba fatus est debet considerare personam cui loquitur, personam quam representat, et se ipsum: unde sermones non solum rebus sed personis convenire debere legimus, tradit auctoritas, et etiam docet philosophus naturalis.

Quod si considero cui loquor ad leges me converto, que omne nomen superis actum imperatori cohactant. Ajunt enim quod imperator est dominus in terris; maximum hoc nomen est super omne nomen. Item quod imperator dicitur dominus mundi: item quod imperator orbi legem imponit; quamquam vocant leges imperatorem patrem gentium, quamquam salutem militum, quamquam sanctissimum et jure religiosissimum, et, in summa, omnia nomina et verba superlativi modi, de domino imperatore nobilissimo predicantur. Si considero secundo, scilicet cujus vox sum et organum sive instrumentum, hec civitas antiquissima et nobilis perusinorum, dilecta, devota vestre corone sancte, que originem duxit a quodam imperatore Gregorum (Grecorum) ante urbem conditam ut ait *(lacuna breve)* et Justinianus et vestra perusinorum est: quod sunt homines clari et aperti, non demagogi vel adulatores. Ego in tam nobili civitate minimus sum et impar honori injuncto, et propterea dum ad tertium, scilicet ad mei ipsius considerationem venio, possum dicere illud psalmiste: factum ita fit cor meum tamquam cera liquescens in medio ventris mei. Verum tamen sequitur in eodem psalmo: tu autem domine ne elongaveris auxilium tuum a me ad defensionem meam. Aruspice absunta igitur confidentia cum quodam jure perito qui dixit: domine, imperator, audi me patienter, loquor ad reverentiam vestre divine majestatis, quod si minus bene perite de [te] dixero, reprehensor. Adest nobilis et vestre corone devotissimus vir Archoltus (Arlottus) de Miciloctis cui intimus datus sum socius, qui et michi loquendi honus injecit. Exequens igitur honus innictum dico quod civitas perusina singularem confidentiam et spem habet in vestra adorabili majestate, unde in ejus persona congruit illud dictum psalmiste: speravit in domino et eripiat eum, idest eam que ad primam partem spes premictitur, quo ad secundam, supplicationis formam porrigitur. Primam partem dum dicit speravit in domino, sed ad quid suadet ut eripiat eum [?] Serenissime imperator Auguste, due dicunt esse cause sperandi: scilicet, fides de qua apostolus: fides est substantia sperandarum rerum. Item justitia, nam sicut Aristotelis et ejus dictum transumptive habetur in libro qui dicitur secretum secretuum, justitia generat confidentiam, unde qui coram justo juste petit, confidenter petit et sperare debet ut lex dicitur id sibi concendi quod non potest probabiliter denegari. Quis autem justior quam imperator qui est justitia animata? Item quis undequaque Cesarum justior quam vos? vix recordatur mundus aliquem imperatorem unquam tam ju-

stum habuisse titulum. Que propter illi vestri dilectissimi filii perusini recomendant se et jura et statum eorum vestre sanctissime corone tria breviter supplicantes. In primis: quod dignemini eos habere recomendatos ut filios devotissimos; secundo quod privilegia quecumque eis concessa tam per veteres imperatores vel reges romanorum, quam per vestram cesaream majestatem confirmare et innovare dignemini; tertio quod placeat superdicte majestati statum eorum confirmare fovere et approbari modum eorum regiminis in quo nunc sunt et actenus fuerunt, per tempora longiora ipsorum consuetudines et leges ratificare et omnia regalia que imperator haberet in dicta civitate et comitatu, vel actenus habuisse, concedere et privilegiare. Eidem ipsi, vero, vestre majestati offerunt omnem eorum potentiam paratam ad vestra beneplacita et mandata. Quod si seditiones intestine nostre civitatis non prestitissent impedimentum diu, se perusini obtulissent. Secundum [?] mundi mobilitate et malitia, motus celestis sideris, ut astrologi putant et phisici, non potuerunt totaliter facere quod decebat et sedebat in animo. Amen ».

2.° Il Vermiglioli (op. cit. t. I, p. I, pag. 140), enumerando le opere del Baldo, parla del breve trattato *de duobus fratribus,* notando che di questo argomento scrisse anche il Bartolo, e avverte che nella Riccardiana « è un testo a penna di questo trattato con le giunte di Francesco d'Albenza ». Dal catalogo del Lami (pag. 371), che contiene un'indicazione brevissima, ho trovata la segnatura presente che è: S. II. 6, 7. — 407. Nel principio v'è un abbozzo d'indice che comincia: *Sermones varii, epistole variorum et alia.* Nè il trattato del Bartolo nè le aggiunte del Baldo vi sono annotati. Ma, spogliando pazientemente il Codice, si trovano dal fol. 450 *recto* ad 461 *versum.*

Incipit: Hic est tractatus de duobus fratribus insimul habitantibus.

Explicit: Et sic est finis tractatus de duobus fratribus, inchoatus per D. Bartholum de Saxoferrato, qui, morte percussus, non perfecit, et propterea completus fuit per dominum Baldum de Perusio utriusque juris doctorem excellentissimum.

∴

Queste sono semplici notizie. Ma se dovunque sono mss. del Baldo fossero raccolte con molta cura, se questo lavoro fosse diretto

e coordinato sapientemente, si potrebbe venire ad uno studio critico delle opere minori dell'illustre giureconsulto, e conoscere quelle che veramente gli appartengono.

Nota ad esempio il Vermiglioli (l. c., pag. 141) che il trattato *de carceribus* è uno dei più discussi. Fu attribuito ad Angelo, al Bartolo e a Francesco figlio di Baldo.

Sotto il nome del Baldo è stampato nel « *Tractatus illustrium in utraque tum pontificii tum cesarei juris facultate jurisconsultorum*, Venetiis, 1584, tomo XI, pars. I, fol. 200. Invece è di Angelo Perigli, e ne ho letto il ms. nella biblioteca *Vittorio Emanuele* di Roma, ove nel catalogo dei mss. ha la segnatura 201, n. 3 (carta 54, *recto*).

Incipit: Quia legum precepta principaliter etc.

Explicit: Laus deo, finis. Finit tractatus carcerum secundum dominum Angelum de Periglis de Perusio.

Il confronto fra il ms. e la stampa dà poche varianti fino al n. 8 del Cap. II che giunge alla carta 56 del ms. Ma, nella fine di questa carta, la variante diviene abbastanza notevole, e nel ms. v'è in più la carta 56, e tre righe della 57.

Gioverebbe pure non affidarsi alle frasi del tempo *utriusque juris monarca, lucerna juris*, e, lasciato da parte ogni intendimento apologetico, considerare anche nei commentarii quanto sia dovuto ad altri giureconsulti, perchè il ripetere e il determinare meglio le opinioni altrui era, allora, un uso generale.

Queste notizie sono un contributo modestissimo alla biografia ed alla bibliografia del Baldo, un omaggio molto, ma molto tenue alla memoria di lui.

Firenze, aprile 1900.



NOTE

(1) Ha dimostrato il MORELLI con una *provvigione* del 9 giugno 1324 che, almeno per le leggi civili e canoniche, l'insegnamento, fino da quel-l'anno era regolarmente incominciato. — Discorso del prof. Carlo Morelli sugli *Statuti dell'Università e studio fiorentino* nei *Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli studi di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche,* tomo VII, pag. XXXV e pag. 110.

(2) *Cronica,* t. I, lib. I, cap. VIII, pag. 15, e cap. XC. Firenze 1825. Clemente VI il 31 maggio 1349 approvando la costituzione dello studio decretava: « Volumus tamen quod ad docendum in ipso studio doctores qui in Bononiensi vel Parisiensi aut aliis famosis generalibus studiis, honorem doctoratus vel magistratus receperint et alias experti et ydonei, in novitate huyusmodi studii assumantur: ita quod civitas ipsa tanto insignita honore, dotibus fulgeat honori correspondentibus memorato ». — Ivi, pag. 117.

(3) Vedi pure RASTELLI, *Il priorista fiorentino,* vol. II, pag. 27. — GINO CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze,* vol. I, pag. 325.

(4) « Sapienti viro domino Baldo de Perusio legum doctori amico Karissimo.

« Karissime, Nostrum generale Studium, Comunitati nostre apostolico munere jamdudum indultum, cupientes non tantum de bono in melius prosperari, verum etiam successivis temporibus, quantum in nobis fuerit, augeri: illos famosos doctores in qualibet licita facultate habere satagimus, qui mente prediti, scientie luce resplendeant et morum venustate clarescant, ut dictum Gimnasium, ad quod multorum honorabilium scolarium provectorium etiam concursus habetur, floreat et scolares salubri delibuti scientia, eandem propinare aliis valeant, quam ab eis non ambigimus adepturos. Hinc est quod grate fame relatibus de vestra sufficientia fide dignorum testimoniis etiam informati cum tractaremus de reformatione doctorum studii prelibati, in circumspectionem vestram, dirigentes unanimiter nostra vota de sapientum nostrorum consilio, et cum eis matura deliberatione prehabita, vos ad lecturam codicis ordinarie duximus solepniter eligendum pro tempore et termino unius anni feliciter initium habituri die

Kalendarum octobris proxime accessuri, cum salario florenorum auri ducentorum quinquaginta vobis de sex in sex menses: videlicet medietatem in festo nativitatis dominice et reliquam medietatem in Pascate dominice resurrectionis, per nostros camerarios et de nostri Communis pecunia, integre persolvendorum. Vestram itaque circumspectam prudentiam atque sapientiam exortamur, quatenus, affectione nostra quam ad vos gerimus et non quantitate salarii meditatis, velitis ad hanc lecturam onorificam vobis preter salarium alia prout credimus, commoda allaturam, debito tempore acceptantes ipsam vos conferre, dum tamen ante dictum terminum, prout libuerit votis vestris. Et ut animosius ad compiacendum requisitionibus nostris vestra prudentia se disponat, noveritis (ut sileamus commoditates quibus nostra Civitas, Dei gratia, decoratur volut quibuscumque Ytalicis satis notas) opulenti fertilitate de quibuslibet victualibus et aliis necessariis nos potiri. Et insuper cum libris et arnensibus vestris poteritis accedere, et ex hinc discedere absque solutione oneris pedagii vel gabelle propterea Communi nostro solvende. Predicta quidem infra quatuor dies a receptione presentium in antea numerandos, acceptare vel renuntiare debetis. Et si ut corde cupimus, acceptanda duxeritis, de quo affectuosissime vos ortamur, ut premictitur venire debetis. Sin autem, ex nunc nullum jus vobis sit aut esse intelligatur ex electione predicta quomodolibet acquisitum; sed illam ex nunc irritam esse volumus et inanem. Et ecce sindicum nostrum latorem presentium cum presentibus destinamus, predicta prout decuerit impleturum. Data Florentie die XXV junii, XI indictionis ». (Pubblicata dal chiarissimo cav. GHERARDI nella ricca appendice di documenti, che segue il discorso del MORELLI nel citato volume VII dei documenti di Storia Italiana).

(5) Fu pubblicato nella stessa pregevolissima collezione a pag. 292: « Priores artium et vexillifer justitie populi et communis florentie, quatenus de ipsius comunis pecunia ad vestras manus perventa seu pervenienda occasione dicti camerariatus offiti, alteri non concessa vel assignata, detis et solvatis infrascriptis doctoribus et offitialibus studi florentini infrascriptas pecunie quantitates, videlicet: . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Domino Baldo de Perusio, legum doctori, electo per offitiales studii florentini ad legendum Codicem de mane, in studio florentino, pro tempore novem mensium et septem dierum, cum salario florenorum ducentorum quinquaginta auri pro dicto tempore; pro ejus salario et paga medietatis temporis predicti; vigore dicte electionis scripte per ser Niccholaum ser Cinti notarium, et vigore stantiamenti super hoc facti per dominos priores artium et vexilliferum justitie una cum offitiis gonfaloneriorum societatum

populi et duodecim bonorum virorum populi et Comuni Florentie, scripti per ser Benedictum ser Johannis Ciay notarium, tunc scribam dictorum dominorum priorum, florenos centum vigintiquinque aurei ».

(6) Ivi, Raccolta citata, pag. 288, nella lettera d'invito « sapienti viro domino Argentino (correggi *Arsendino*) domini Raynerii de Forlivio legum doctori ».

L'Arsendi, d'una potente famiglia di guelfi intransigenti, dev'essere stato in onore pei suoi precedenti politici e per la pratica degli interessi de' guelfi in quel tempo, onde il Facciolati scriveva: *ejus non doctrina modo, sola paterna minor, sed etiam prudentia et rerum usus celebratur.* Si consulti Brandi, *Vita e dottrine di Raniero da Forlì*, pag. 20, Torino, 1885.

(7) Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. III, § 98, pag. 163, Padova 1872. — E. L. Levi Catellani. *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*. Vol. I, *Storia del diritto internazionale privato*, 2ª ediz. Torino 1875, pag. 273 e seg.

(8) A tale effetto bastava la provvigione per la quale fu deliberato lo studio generale. — Ivi, pag. 108: — « Item quod omnibus predictis scolaribus studentibus vel qui studuerint in civitate predicta ejusque districtu serventur omnia privilegia immunitates consuetudines et statuta que illis solent hactenus in civitate Bononie observari: et quod tractentur ut cives populares civitatis Florentie et popularium privilegio gaudeant in causis civilibus et criminalibus tam in agendo quam in defendendo: salvo quod nan possint deferre arma, sicut nec possunt cives nec populares qui non fuerunt in offitio prioratus vel eorum notarii: exceptis rectoribus et familiaribus eorum atque bidellis generalibus; circa quod servetur quod in civitate Bononie servabatur: et hoc benefitium non extendatur ad cives vel districtuales Florentie. Hoc declarato quod si scolares aliqui haberent necessitatem arma ferendi, hoc possint secundum quod possunt cives civitatis Florentie et prestita cautione que prestatur a civibus in hoc casu ».

Si aggiunga la *provvisione* del 22 e 23 febbraio 1358:

« Domini priores et vexillifer providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt: Quod doctoribus et scolaribus legentibus seu studentibus in studio florentino, qui sunt et pro tempore, erunt quandocumque in dicto studio, et eorum familiis, scriptoribus, stationeriis et bidellis et omnibus forensibus in Universitate doctorum et scolarium studii florentini descriptis, fiat et reddatur jus idem, in omnibus et pro omnibus offensionibus quas quomodolibet peterentur, et in omnibus causis civilibus et criminalibus per regimina florentina quod redditur et reddi debet et debebit in posterum civibus florentinis, et eisdem penis teneantur et subsint quicumque aliquem ipsorum offenderint, quibus subsunt et suberunt per tempora qui offendunt cives florentinos. Ivi, pag. 130 ». La quale provvisione divenne

poi la Rubrica XII, tractatus II, libri V. *Statutorum populi et Communis florentie* del 1408 e poi del 1415, con il titolo: « *Quod doctores et scolares tractentur in omnibus cives* ». Questi statuti soltanto sono pubblicati; è nota la bellissima edizione che ne fece in Friburgo Michele Kuch. Per il passo superiormente citato, vedi il tomo III, pag. 18

(9) ARCHIVIO DELLA REPUBBLICA, Consigli Maggiori, 48, fol. 53 (Dist. n. 49, Stanza II, Armad. II nell'Archivio di Stato).

(10) Erano: Francesco di Vannozzo Siminetti Biliotti, Giovanni di Giunta lanajolo, Pierozzo di Piero Peri, Migliorozzo di Taddeo Magaldi, Nicolò di Messer Bencivenni Rucellai, Paolo di Neri Bordoni, Roberto Martelli spadajo, Giovanni di Rota, fornaio; Bianco di Bonso Bonsi, ritagliatore, gonfaloniere di giustizia. — RASTELLI, *Priorista fiorentino*, pagina 69. Firenze, 1783.

(11) La moglie del nostro giureconsulto Lauduzia di Giovanni Comitoli era in Firenze e prossima al parto. Baldo stesso ne dà precisa notizia mentre commenta la leg. *Arboribus* Dig. de Usufructu (nell'edizione di Venezia del 1616, T. I, fol. 317, col. 1ª, in f.). Ecco le parole di lui: « In nomine domini dum hic essem die Sabbati XVI mensis Novembris currentibus annis domini MCCCLIX, quia previdebam lect. causa legendi de sero, Laudutia uxor mea peperit duos filios masculos uno utero ad laudem et gloriam magni dei Salvatoris nostri Jesu Cristi et beate virginis matris ejus domine nostre, in civitate florida florentinorum ». Di questi figli uno chiamò *Francesco* come il padre suo, e come il Santo suo protettore. È noto il « clauditur hic Baldus Francisci tegmine fultus » (VERMIGLIOLI, *Bibliografia degli scrittori Perugini*, T. I, p. I, pag. 133, e Bibliot. Laurenziana *Gaddiano* Cod. XIII ex Plut. LXXXX in f. da me riscontrato a carte 22). L'altro chiamò *Zanobi* in onore di uno de' santi protettori di Firenze, in memoria del quale lo studio fiorentino doveva celebrare speciali e solenni feste. (*Statuta universitatis et studii Florentini Rub. XLVII*, nella cit. ediz. del Gherardi, pag. 58 e seg.).

(12) Della famiglia della Tosa o Tosinghi.

(13) Ivi a carte 60 « *Item tertio supra suprascriptam provisionem disponentem circa factum domini Baldi etc.* ».

(14) Codex membranaceus archetypus statutorum populi fiorentini *nomine potestatis* ex publica recensione, anni MCCCLV. Lib. III, Rub. CLXXXXVI, fol. 198. (Archiv. di Stato, Classe II, Dist. I, n. 12. Stanza II, armad. I).

(15) Codex membranaceus statutorum populi, fiorentini, *nomine capitanei*, ex publica recensione, anni MCCCLV. Lib. I, Rubr. CCII, fol. 53. (Archiv. di Stato. Clas. II, Dist. I, n. 10. Stanza II, armad. I, 15).

(16) Ivi Rub. CLXXXXVIIII fol. 49. — « Nullus possit esse consul alicujus artis nisi sit guelfus, fidelis nostre romane ecclesie, et oriundus

de civitate vel comitatu Florentie et nisi fuit habitator et allibratus ipse et ejus antecessore in civitate predicta per decem annos etc. ».

(17) Citato *Statuto del potestà e comune di Firenze*, Lib. III, Rub. CXLVIIII fol. 178 *verso*.

(18) 10-11 e 12 febbraio 1364 nel cit. volume del Gherardi, pag. 305.

(19) Archivio della Repubblica, *Consigli maggiori*, 48, fol. 53 in f.

(20) La formula è semplicemente questa: « Item Michael Guccii de Loro et ejus posteri et descendentes per lineam masculinam intelligantur esse et sint de cetero veri cives florentini et tanquam cives florentini populares habeantur tractentur et haberi et tractari possint et debeant in omnibus et quo ad omnia ».

(21) *Constitutiones dominii Mediolanensis, apud fratres Metios, MDLXXIV*, pag. 32 bis. *Constitutio de officio et jurisditione diversorum judicum*.

(22) Ut ipse dominus Thomas pro augumento dicti studii vacare possit lecture et utilitati et commodo scolarium qui ad presens sunt et erunt in futurum in dicto studio florentino, et ne ex aliqua causa impediatur vel impediri possit circa lecturam predictam, providerunt, ordinaverunt et stantiaverunt: quod idem dominus Thomas excusationem et vacationem plenam consequatur et habeat, et consecutus esse ac habere intelligatur ab offitio prioratus et vexilliferatus justitie et etiam ab omni alio offitio comunis Florentie. (Cit. *Documenti sullo studio fiorentino*, pag. 124).

(23) Cit. *Statuto del Capitano del popolo* (1555), Lib. I, Rub. CCIIII, fol. 54 *recto*.... Qui possint et debeant dicta statuta domini capitanei, potestatis, et quecumque statuta et ordines, provvisiones, stantiamenta, et reformationes consiliorum populi et Comunis Florentie perquirire, et que convenire vel expedire viderint possit cassare, corrigere, emendare, limitare et eis addere et de novo statuta facere, et contraria concordare et similia abicere et superflua removere, et diminuta suplere, et nova adjungere et sub debito et congruo loco disponere, et omnia alia facere que ad declarationem et expeditionem ipsorum statutorum ordinum provisionum et reformationum pro bono stato Comunis et populi florentini viderint convenire etc. »; con l'obbligo di portare le proposte loro nei Consigli maggiori del Comune per la discussione e per l'approvazione.

(24) Ivi Rub. CCXVI fol. 79, *recto*. Essi dovevano: habere videre seu tenere computum seu calculum et rationem omnium introituum et exituum dicti comunis et scribere seu scribi facere in illo seu in illis libris quibus et quot voluerint per unum scriptorem quem habere voluerint, civem florentinum et guelfum, omnes introitus et exitus seu summas introitorum et exituum et expensarum Comunis Florentie et particulariter et totaliter et divisim prout et sicut eorum discretione videbitur convenire et solutiones tam recipiendas quam fiendas pro comune Florentie. Ita quod sem-

per habeant et sint in promptu qui et quot et quibus temporibus solvendi sint introitus seu redditus comunis predicti et que et quot et quibus temporibus solvende sint expense dicti comunis, et que et quot sint credita et debita Comunis ejusdem et ad quas solutiones, expensas, capsas, seu cunctis singulis redditis et proventis dicti Comunis sint seu fuerint deputati, destinati, seu assignati, dati vel concessi etc. »; con rigorosa vigilanza su tutti i funzionari per le esazioni e per le spese.

(25) Ivi. Rub. CCXV, fol. 73, *verso.*

(26) Ivi, Rub. CCXIIII, fol. 71, *verso.*

(27) Ivi, Rub. VII, fol. 12, *recto.*

(28) Ivi, Rub. XIV, fol. 19, *verso.* L'officio loro è così indicato: « absque aliquo impedimento possint et debeant cognoscere, terminare, procedere, decidere, firmare, et finire de questionibus et questiones que moverentur coram eis vel corum predecessoribus de omnibus et singulis et supes omnibus et singulis qui continentur in infrascriptis statutis et ordinamentis et connexis et dependentibus ab eisdem, et de frumento, blado, vino, legumine, farina et oleo et aliis victualibus quibuscumque usque in quantitate librarum centum etc. etc. Ac etiam possint cognoscere et inquirere contra fornarios, piscatores, pollajuolos, trucones, triccolas, biadajuolos, et omnes et singulos suprascrittos et infrascrittos qui delinquerent vel facerent, vel fieri facerent contra ista statuta et ordinamenta vel aliquid eorum et eos punire et condennare in quantitatibus contentis in dictis statutis et ordinamentis etc. ». Dovevano pure provvedere che la Città avesse copia di vettovaglie. Ivi, Rub. XXIII.

(29) *Historia di Firenze dall'anno 1380 al 1405,* pag. 134 e seg. Firenze 1735, Stamperia Manni.

(30) *Notizie intorno alla città di Firenze e al regolamento dell'antica repubblica fiorentina, raccolte dal signor* Tommaso Forti *e dedicate all'altrui curiosità.* Ne esistono più copie manoscritte in Firenze; io conosco quella della Biblioteca Nazionale, segnata, Mss. classe XXV, Cod. 75.

(31) Pitti. *Dell' Historia fiorentina,* Lib. I. Nell'*Archivio storico italiano,* Vol. I, pag. 11. Lo Statuto di parte guelfa (1335-1337-1397) fu pubblicato dal Bonaini nel *Giornale storico degli archivi toscani,* Vol. I, pag. 4 e seg. (Vedi i Cap. V e VI, pag. 14 e 15).

(32) *Istituto storico italiano. Epistolario di Coluccio Salutati* a cura di Francesco Novati. Vol. III, pag. 70, Roma, 1896.

(33) In una collezione *di scritti varii di storia fiorentina e d'estratti delle riformazioni* (Biblioteca Nazionale, mss. classe XXV, Cod. 44), sono alcune pagine copiate da un manoscritto d'ignoto autore del tempo tra la cacciata dei grandi e il tumulto dei Ciompi. Ivi trovo: « Si cominciò a mettere nel reggimento artefici minuti et erano del continuo due o tre per offitio d'otto priori, insino a tanto che si mise ordine che ne fussino

dua per offitio et fussino del quartiere donde si chiamava il gonfaloniere, et da poi in qua (*cioè dopo la cacciata dei grandi*) n'è due per priorato, et da questo tempo in qua gli artefici minuti sono stati nel reggimento, che prima ne erano in tutto l'anno due, et questo ha fatto le divisioni dei cittadini che ciascuno li ha messi in uso, si che sempre sono venuti entrando nelli offici così et più nelli altri come in quelli del priorato, tanto che hora, a nostri dì, sono de capitani di parte, et de sette della mercantia per ordine, come de priori, et si in ciascuno offitio, et oltre a ciò vanno in potesterie, et in castellerie più che altre genti; è vero che non hanno però ancora dell'imbasciate. Hora Dio lo perdoni a chi l'ha fatto, che hanno lasciati li antichi cittadini horrevoli, per torre i vili artefici et *forestieri*. Il fine si loderà da per se ».

(34) V. sopra pag. 156, nota 1.

(35) O Monteocchiello nel territorio di Siena.

(36) Citato volume di *documenti sullo studio Fiorentino,* per cura di A. GHERARDI, pag. 348. Anche più tardi, 13, 26 e 27 agosto 1401, lo stesso procedimento deve seguire Giacomo de' Malpaghini di Ravenna, da più anni domiciliato in Firenze « *legens rethoricam et Autores in Studio Florentino. Intellectis virtitutibus ipsius domini Johannis,* magnifici et potentes domini priores artium et vexillifer justitie populi et Communis Florentie, et volentes dicto domino Iohanni, tanquam benemerito complacere; habita super predictis etc. ». Ivi, pag. 374.

(37) Ivi, pag. 305, provvisione del 10-11-12 febbraio 1364.

(38) Ivi, pag. 340.

(39) Ivi, pag. 347. E si che i medici erano particolarmente favoriti in Firenze, tanto che nello *Statuto del Capitano del Popolo,* allora in vigore (quello superiormente citato del 1355, lib. IIII, rub. LXXIIII, fol. 199, *verso*) quelli condotti, specialmente per la cura de' poveri, dovevano essere immuni *ad omnibus et singulis libris impositis, prestantiis et oneribus tam personalibus quam realibus et mixtis.*

(40) « Exponitur reverenter vobis magnificis et potentibus dominis prioribus artium et Vexillifero justitie populi et Comuni Florentie, pro parte vestri devoti servitoris domini Stefani, quondam Iacobi de Gallo de Capua, legum doctoris, quod ipse ad civitatem Florentie et ejus cives inconcussam devotionem semper gessit et gerit, et nunc ipsis civitati et civibus fortius est adscriptus, cum ad lecturam extraordinariam in jure civili pro biennio fuerit hactenus honorabiliter deputatus etc. ». *Provvisione* del 16-17-18 aprile 1386. Ivi, pag. 351.

(41) Notiamo che nei citati Statuti del popolo fiorentino del 1355, nel Lib. I, alla Rub. CLXXXXVIIII è detto pei cittadini: *Quod nullus admittatur ad partem Guelfam nisi certa solemnitate observata,* cioè: « nisi habito consensu et deliberatione dominorum priorum artium et vexilliferi

justitie Comunis et populi civitatis Florentie et confaloneriorum societatum, et obtentas saltem per tres partes omnium predictorum ».

(42) In quel tempo di ritorno allo studio dei classici latini, mentre il Petrarca e il Boccaccio diffondevano la passione del leggere e del commentare antichi codici, sembra in alcune frasi dei Notari dei consigli del popolo e del Comune, sentire il ricordo delle parole di Cicerone: « Peregrini autem et incolae officium est nihil praeter suum negotium agere, nihil de alio inquirere minimeque esse in aliena republica curiosum ». *De officis*. Lib. I, Cap. XXXV.

(43) *Statuta populi et Comunis Florentie publica auctoritate collecta, anno Salutis MCCCCXV*. Lib. V, Rub. CCVI. Friburgi apud Kluch.

(44) Il 14 settembre 1364 la Camera del Comune di Firenze riceve l'ordine di pagare il residuo del salario « domino Baldo magistri Francisci de Perusio, utriusque juris doctori et domino Petro dicti magistri Francisci, dicti loci, decretorum doctori, electis ad legendum in studio florentino per offitiales studii antedicti in MCCCLXII, jndictione XV, de mense septembris dicti anni etc. ». Citato volume dei documenti pubblicati dal Gherardi, pag. 303.

(45) *Biografia degli scrittori perugini*, T. I, p. I, pag. 156.

(46) *St. di Per*, parte II, pag. 121 e 122.

(47) Fu pubblicata dal Fabroni ed è inserita nella raccolta del Gherardi, a pag. 302: « ... Nec ob id, dum pro Communis nostri negotiis suis consiliis egeremus, impedimentum adsecutus non fuit quin semper, requisitus, se solicitum exhiberet etc. ».

(48) Op. cit., parte I, del vol. I, pag. 120.

(49) Nel cit. volume di documenti pubblicati dal Gherardi, pag. 314.

(50) Ivi, a pag. 316.

(51) *Istoria fiorentina* di Leonardo Aretino, Lib. VIII. Nell'edizione Le Monnier del 1858. Vol. II, pag. 483 e 496.

(52) Notiamo che nella provvigione del 20 aprile 1366 *per la giurisprudenza* si hanno i seguenti lettori con questi rispettivi salari:

Baldo	400	fiorini
Francesco Accolti	200	»
Donato de' Barbadori	100	»
Lapo da Castiglionchio	190	»
Alessandro dell'Antella	180	»
Cino di Marco da Pistoja pel caso che Alessandro dell' Antella non accettasse	100	»
Giovanni Radice	60	»
Iacopo Folchi pel caso che Giovanni Radice non accettasse	100	»

Cioè un preventivo oscillante da 1090 a 1130 fiorini d'oro.

Invece nel provvedimento del 4 luglio 1366, abbiamo:

Francesco Accolti	250	fiorini
Lapo da Castiglionchio	100	»
Cino di Marco da Pistoja	190	»
Filippo di Tomaso Corsini	100	»
Giovanni di Ruggero de' Ricci	100	»
	700	»

(53) Cit. *Istoria* di LEONARDO ARETINO, Lib. VIII, Vol. II, pag. 495, nell'ediz. cit.

(54) GHERARDI, *documenti* etc., pag. 316.

(55) VERMIGLIOLI, op. cit., Vol. I, p. I, pag. 120. PELLINI, p. I, pagine 1037 e seg., 1077 1080, 1082, 1084, 1085.

(56) Anno IV, 1896, pag. 318. Vedi pure GHERARDI, nell'*Archivio storico italiano*, V serie, Vol. XIX, pag. 453 (Notizie: storia regionale e locale).

(57) 30 aprile 1900, n. 120. Del resto basti osservare che lo scrittore fa di Coluccio Salutati un cardinale!

(58) *Osserv. istoriche sopra i sigilli antichi de' secoli bassi.* Firenze, MDCCXXXI. T. VII, pag. 79. L'errore del Lami ripeterono il TIRABOSCHI (*Storia della letteratura italiana.* Milano, 1823, T. V, p. I, pag. 122 e seg. e pag. 448) il PREZZINER (*Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie in Firenze.* Firenze, 1810, Vol. I, pag. 38). Ma non vi cadde il VERMIGLIOLI, op. cit, T. I, p. I, pag. 127.

(59) *Annali Decemvirali* 1385, fol. 143. In marg.: « Promissio facta per dominum Baldum de non recedendo ». Nel testo: « Die XVI julij. Existens egregius legum doctor dominus Baldus magistri Francisci de Perusio coram magnificis dominis prioribus artium civitatis perusii et in presentia mei notari infrascripti, vigore cujusdam reformationis facte per dominos priores et camerarios in qua inter cetera continetur: Ad hoc ut studium perusii non devastaretur, considerata sapientia et magnificienta dicti domini Baldi, providerunt, ordinaverunt et reformaverunt, quod dictus dominus Baldus non possit nec debeat se absentare a civitate perusii et comitatu sine expressa licentia dictorum dominorum priorum et camerariorum, sub pena haveris et persone prout in dicta reformatione sic vel aliter patet manu mei notari infrascripti, considerantes dictam legem fore equam et justam et pro evidenti utilitati comunis perusii et studentium in ipsa civitate ac etiam forensium. Idcirco prefatus dominus Baldus juravit ad sancta dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, et jurando promisit supradictis dominis prioribus et michi notario infrascripto ut supra stipulanti et recipienti vice et nomine Comunis Perusi, se non absentare a civitate nec a comitatu Perusii, sub pena in reformatione contenta: pro quo quidem dominus Baldo et ejus precibus et mandato fidejusserunt Do-

minus Bartolomeus domini Felcini porte sancti Angeli et Dominus Rugerius Nicolaj de dicta porta, et promiserunt ita facere et curare cum effectu quod dictus dominus Baldus non recederet nec se absentabit a dicta civitate nec a comitatu perusii et in quantum ipse recederet promiserunt ipsi et quilibet eorum in solidum solvere quingentos florenos de auro et renuntiaverunt beneficia de fidejussore etc. ». Questo documento fu pubblicato dal Rossi nel *Giornale d' erudizione artistica,* Vol. VI, fasc. IX e X, pag. 305 e 306. Io lo dò qui dall'originale.

(60) Questo scritto fu pubblicato nel corrente anno nel *Bollettino della R. Deputazione di Storia patria per l'Umbria,* Vol. VI, fasc. II.

(61) Vermiglioli, *Biografia degli scrittori perugini,* T. I, p. I, pag. 123 e seg. e pag. 138. Raynaldi, *Annali ecclesiastici,* T. VII, pag. 320 e seg. Lucca, 1752.

(62) Nel Cod. Riccardiano M. IV, 32, che più oltre dovremo esaminare, per un'altra orazione attribuita al Baldo, dalla carta 133 alla carta 140 (nuova segnatura in fine di pagina) sono altre orazioni in volgare e in latino per tali solennità. La diceria era pronunziata dal potestà o da uno de' suoi assessori. A tempo del Baldo era breve, senza reminiscenze classiche, cominciava quasi sempre con un passo della sacra scrittura che veniva illustrata pel fausto avvenimento. Il tema preferito era quello dei doveri verso la repubblica e verso i cittadini. I motti presi come tema nelle citate dicerie sono: « Expedit reipublice plures defensores habere. Florete flores quasi lilium date hodorem et frondete. Rex sapiens stabilimentum est populi sui. Isti sunt recti principes. Iohannes est nomen ejus », — e il discorso s'estende sulla prudenza, sulla magnanimità, sulla temperanza e sulla giustizia. — La bella cerimonia dell'ingresso de' Priori è descritta dal Forti nel cit. ms. pag. 12 *verso* e pag. 13.

(63) Nello stesso Codice sono altre orazioni in volgare e in latino per tali solennità e precetti sul modo di comporle.

(64) Pellini, p. I, pag. 951.

(65) Pellini, p. I, Lib. VIII, pag. 1027.

(66) Ivi, pag. 1288.



Dott. FAVORINO FIUMI

ALCUNE RICERCHE
SUI
MANOSCRITTI DELLE OPERE DI BALDO DEGLI UBALDI
NELLE
PRINCIPALI BIBLIOTECHE D'ITALIA

Pubblico queste ricerche sui manoscritti di Baldo, come saggio di una completa Bibliografia baldiana, che, sebbene da qualche tempo avessi in animo di mandare alle stampe, non ho potuto condurre a termine per l'impossibilità di recarmi, almeno per ora, presso le varie biblioteche, in cui si conservano codici riguardanti le opere del sommo giureconsulto perugino. Tuttavia nutro fiducia che questi miei appunti in qualche maniera riusciranno utili ai molti cultori della storia del diritto, poichè, per quanto io sappia, scritti speciali riferentisi a codici baldiani non ne esistono, così che per fare studî in proposito si potrebbe trovare qualche notizia soltanto nelle biografie degli scrittori perugini del Vermiglioli, edite nel 1828. Tale opera però, per quanto si riferisce alla Bibliografia baldiana, contiene alle volte lacune ed inesattezze, le quali sono in gran parte attribuibili ai cambiamenti, che negli ultimi tempi hanno potuto subire le varie biblioteche, ed in parte anche derivano dal fatto che il Vermiglioli spesso cita di seconda mano manoscritti realmente non esistenti. Egli, ad esempio, asserisce sulla autorità del Tommasini (1), che nella biblioteca Metropo-

(1) Biblioteca Patavina.

litana di Padova (1) si hanno due manoscritti di Baldo, l'uno contenente le aggiunte allo *Speculum juris Durantis*, l'altro un trattato: *De ordine judiciario;* mentre l'unico codice baldiano, di proprietà del Museo Civico, che si trova in quella città, tratta di un argomento del tutto differente. Anche per la biblioteca Capitolare o Feliniana di Lucca il Vermiglioli incorre nelle stesse inesattezze, che però non menomano in nulla il merito a lui giustamente dovuto. Va inoltre notato che nell'opera del Vermiglioli non si parla di tutte le biblioteche d'Italia, in cui sono conservati manoscritti di Baldo; ma viene rimandato il lettore ai cataloghi generali, che di esse sono stati redatti, senza nemmeno enumerare quelle che possiedono codici baldiani.

I manoscritti, di cui ho potuto avere cognizione, sono circa centoquaranta, e si trovano in ventitrè delle cinquanta principali biblioteche, alle quali mi rivolsi per avere notizie e schiarimenti in proposito. Fui inoltre incerto riguardo al modo di classificare questo mio catalogo, poichè non sapevo, se fosse miglior partito dividerlo per materie, indicando a fianco di ciascun codice la biblioteca che lo possiede, o se dovessi accogliere una partizione per biblioteche. Mi è però sembrato preferibile il secondo metodo, anche perchè l'ho trovato molto più semplice, riservandomi però il còmpito di dividere i manoscritti per materie negli elenchi di quelle biblioteche, che contengono un numero rilevante di codici baldiani.

Questo è il piano da me seguìto nel compilare le presenti ricerche che offro al pubblico nella speranza di poter contribuire, anche in minima parte, a ravvivare la memoria del celebre giurista, che fu una delle prime glorie di questa Università degli Studî.

Dalla Bibl. Univ., sett. 1900, Perugia.

F. Fiumi, *bibl.*

(1) Le altre Biblioteche di Padova, cioè l'Universitaria, la Capitolare, l'Antoniana o del Santo e quella del Seminario non possiedono manoscritte opere di Baldo.

« BIBLIOTECA ALBORNOZIANA DI BOLOGNA ».

Baldus De Ubaldis — *Consilia.*

Sono circa venti i Consigli manoscritti di Baldo che si conservano in questa Biblioteca; essi si trovano frammischiati ad alcune miscellanee di Teologia e Giurisprudenza, che servivano ad uso degli studenti. Dai cataloghi non può desumersi il tema da essi trattato. La Biblioteca Albornoziana si trova presso il R. Collegio di Spagna.

« BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE .
« BIBLIOTECA MEDICEO-LAURENZIANA } di Firenze (1).
« BIBLIOTECA RICCARDIANA . . . .

« BIBLIOTECA DEL SEMINARIO DI FOLIGNO ».

Baldus De Ubaldis (Cod. miscell.).

1. Consilia.
2. De tabellionibus (incompleto).
3. De duobus fratribus.
4. De constituto.
5. De verborum obligationibus.

« BIBLIOTECA CAPITOLARE O FELINIANA DI LUCCA ».

Baldus De Ubaldis.

1. Lectura super I, II, III Codicis (ms. sec. XV).
2. Lectura super I, II, III Codicis (ms. sec. XV).
3. Lectura super IV, V Codicis (ms. sec. XIV).
4. Lectura super IV, V Codicis (ms. sec. XV).

---

(1) Avevo iniziate queste ricerche sui manoscritti baldiani, quando nel Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, anno 6°, fascicolo 2° è venuto alla luce un articolo del prof. T. Cuturi dal titolo: *Baldo degli Ubaldi in Firenze.* In questo scritto l'autore enumera anche i varî manoscritti di Baldo, che si conservano nelle biblioteche di quella città. Perciò riguardo a Codici baldiani presso la Biblioteca Nazionale, la Mediceo-Laurenziana e la Riccardiana di Firenze rimando il lettore al predetto lavoro del Cuturi, che viene inserito anche in questo volume dedicato, per iniziativa della Università perugina, alla memoria di Baldo.

5. Lectura super IV, VIII, IX Codicis (ms. sec. XV).
6. Lectura super V Codicis (ms. sec. XIV).
7. Lectura super VI, VII Codicis (ms. sec. XIV).
8. Commentaria in tertio Decretalium (ms. sec. XV).
9. Super sexto Decretalium (ms. sec. XV).
10. Consilia varia (ms. sec. XV).
11. Consilia duo (ms. sec. XV).
12. Aliquot consilia (ms. sec. XV).
13. Questiones super usibus feudorum (ms. sec. XV).
14. Opus super libro feudorum (ms. sec. XV).
15. Summa dictorum Archidiaconi edita a Baldo (ms. sec. XV).
16. Summa dictorum Archidiaconi (ms. sec. XV).
17. Consilium pro Urbano VI (ms. sec. XV).
18. Repetitio in materia iuramenti (ms. sec. XIV).
19. Singularia juris (ms. sec. XV).
20. An tertiarius S. Francisci sit ecclesiasticus (ms. sec. XV).

« Biblioteca Estense di Modena ».

Baldus De Ubaldis.

Tractatus de syndacatu (cod miscel. c. 55, 8, 9).

« Biblioteca Nazionale di Napoli ».

Baldus De Ubaldis.

Lectura super VIII-IX Codicis et de Transactionibus (cod. II, A. 6).

« Biblioteca del Museo Civico di Padova ».

Baldus De Ubaldis (Ms. C. R. M. 370 diviso in due parti).

Parte 1ª (seconda metà del secolo XV).
Incip.: Circa hanc rubricam sciendum...
Explic.: Sequitur lex. si bonorum. Baldus.
Parte 2ª (prima metà del secolo XV).
Incip.: Rubrica de servis fugitivis.
Explic.: Explicit VI liber Codicis.

« Biblioteca Universitaria di Pavia ».

Baldus De Ubaldis.

(Ms. 23 miscell.): De Consuetudine.
(Ms. 64 miscell.): Tractatus de duobus fratribus.

« Biblioteca Comunale di Perugia ».

Baldus De Ubaldis (cod. mis. sec. XIV-XV).

1. De duobus fratribus tractatus.
2. Forma inventarii.

Il Vermiglioli, parlando delle Opere manoscritte di Baldo esistenti in Perugia, ne cita alcune, che non ho potuto ritrovare in nessuna biblioteca della città.

« Biblioteca Oliveriana di Pesaro ».

Baldus De Ubaldis.

(Cod. 58): Consilia.

« Biblioteca Classense di Ravenna ».

Baldus De Ubaldis (cod. 485, vol. I, III, X sec. XV).

1. Consilia.
2. Regule generales statutorum.
3. Tractatus de sindacatu officialium.
4. Tractatus de duobus fratribus.
5. De constituto et constituendo.

« Biblioteca Angelica di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

(C. 6, 1): 2. Ex Baldo Perusino. Inc. « L. cum legum. Assertum in libellum habet nim.
4. De significatione verborum.
26. Tractatus sindacationis.
(F. 1, 7): 9. Tractatus super materia donationis.
10. Summa super materia constituti et de consuetudine.

(F. 2, 5): Queritur an episcopus.
(F. 2, 8, sec. XV): Super ff. veteris partem, a libro V ad librum XXIV.
(F. 3, 4, sec. XV): Super 2 ff. veteris tit. VI a lege V ad legem XL.
(F. 5, 1, sec. XV): Super lib. VI Codicis Iustiniani.
(F. 6, 1, sec. XV): 1. Commentarii super lib. VI Codicis a titolo IX ad XX, et a tit. XXIV ad XXXI.
2. De verborum obligationibus.

« Biblioteca Barberini di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

1. Consilia.
2. Epistolae.
3. Alligationes factae circa electionem Romani Pontificis de anno MCCCLXXVIII.

Non ho potuto verificare l'esattezza di questa citazione.

4. Capitulum Ranutius et Capitulum Raynaldus (incerto).
5. Lecturae variae.
6. Sermo factus imperatori Karolo Papie.
7. Extractus super toto Archidiacono.
8. Recollectae super parte Institutionum videlicet usque ad rubricam *per quas personas nobis adquiritur*, ecc.
9. Notabilia.

« Biblioteca Ottoboniana di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

1. Consilium circa ordinem minorum S. Francisci.
2. Consilium an et quando hereditas non adita transmittitur.
3. Consilium an judex saecularis possit procedere contra laicum absolutum per judicem ecclesiasticum.
4. Consilium.
5. Lectura super usibus feudorum.

« Biblioteca Palatina di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

1. Lectura in cap. Ut animarum: Ignorantia statuti.
2. Repetitio c. si pater ex. de Testamentis.

« Biblioteca Vallicelliana di Roma ».

Baldus De Ubaldis (cod. D. 24).

1. Epistola una ad fratrem et ad filium suum (carte 2).
2. Epistolae duae ad filium suum (carte 4).

[Tale indicazione non si trova nell'indice del codice quale fu scritto originariamente, ma la parola « duae » e il numero « 4 » appaiono di scrittura posteriore nel luogo dei caratteri originali che sono stati abrasi. Come che sia, alla pagina 4 non si trova che una lettera sola, nè tale lettera è assolutamente da ritenersi di Baldo degli Ubaldi, bensì diretta al medesimo dal Pontefice Benedetto XIII (Pietro di Luna) residente ad Avignone].

3. Ducis Mediolani epistolae duae ad eumdem Baldum (carte 8).

[Nel codice non ne esiste che una].

4. Ducissae Mediolani epistola una ad eumdem Baldum (carte 10).
5. Pauli de Castro epistolae duae ad eumdem Baldum (carte 11).

[Nel codice non ne esiste che una, l'altra fu già riscontrata mancante nel 1895].

6. Francisci de Barbanaris epistola una ad eumdem Baldum (carte 13).

« Biblioteca Vaticana di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

1. Lectura super I libro Codicis.
2. Lectura super prima parte VI libri Codicis.
3. Lectura super VI libro Codicis.
4. Lectura super VI et VII libro Codicis.
5. Lectura super VII et VIII libro Codicis.
6. Lectura super X libro Codicis.
7. Lectura super prima et secunda parte Infortiati.

8. Lectura super Authenticis.
9. Super usibus feudorum.
10. De pace Constantiae.
11. Recollectae questiones cum glossa super usibus feudorum.
12. Berengarii Cardinalis Repertorium super Speculo iuris.
13. Additiones ad Speculum iuris Guglielmi Durantis.
14. Consilia varia.
15. Consilium super Compromisso.
16. Margarita seu Repertorium super Innocentio.
17. Margarita seu Repertorium super Innocentio.
18. Repertorium — Incipit: Abbatis electio.
19. Alligationes factae circa electionem Romani Pontificis de anno MCCCLXXVIII.
20. Consilium super dictum Schismate.
21. Additio ad Tractatus Bartholi: De duobus fratribus.
22. Additio ad Tractatus Bartholi: De duobus fratribus.
23. Tractatus super materia Constituti.
24. Tractatus de fide Instrumentorum.
25. Questio: Accusatus de vi.
26. Disputatio: Statuto cavetur.
27. Consilium an donator reservando sibi usufructum trasferat possessionem in donatarium.
28. Fragmentum quod incipit: Vitium latitantis.
29. Questio in l. pactu c. De Collationibus (c. 3 Cod. De Collationibus VI, 20).
30. Questio in l. Edita c. De Edendo (c. 3 Cod. De Edendo, II, 1).
31. Questio in l. quod vero ff. De Legibus (L. 14 Dig. De Legibus, Senatusque consultis I, 3).
32. Questio in l. Petens c. De Pactis (c. 27 Cod. De Pactis II, 3).
33. Questio in l. proficisci ff. De Officio Proconsulis (L. 4 Dig. De Officio Proconsulis et Legati I, 16).

Di altri passi del Corpus iuris commentati da Baldo si trovano i manoscritti presso la Biblioteca Vaticana.

I commenti riguardano le seguenti *leggi*, che riferisco secondo le indicazioni trasmessemi:

***a)* Questio in l. cum queritur de administratione tutorum. — *b)* Questio in l. edita actio. — *c)* Questio in l. edita. Incipit: Edita sunt. — *d)* Questio in parum: Si quis in differentia. — *e)* Questio in l. recte possidenti. — *f)* Questio in l. observare vel de materia sindacatus officialium. — *g)* Questio in l. de quibus. — *h)* Questio in l. si filius heres.**

« Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma ».

Baldus De Ubaldis.

Repertorium iuris (sec. XV).
Incip: Abbas potest esse.
Explic: Ad honorem omnipotentis Dei.

« Biblioteca Comunale di Siena ».

Baldus De Ubaldis.

1. Lectura de creatione judicum ecclesiasticorum et de preparatoriis judicorum (sec. XV = H. IV. 6).
2. In primam partem Decretalium (sec. XV = I. III. 1).
3. Super secundo Decretalium a vigesimo primo titulo usque ad XXXII et usque ad VII rubricam ex parte (sec. XV = I. III. 2).

« Biblioteca Nazionale di Torino ».

Baldus De Ubaldis.

1. (Cod. CCCXLVI, sec. XIV).
   Expositio legis: pater filium; ff. De inofficioso testamento.
2. (Cod. CCCXLVIII; sec. XV)
   a) Quaedam excerpta ex Commentariis Baldi.
   b) Recollecta super Autenticas per Baldum et Angelum.
3. (Cod. CCCLVIII; sec. XV).
   Quaestiones Baldi in compendium redactae ad usum Domini Iuliani de Carreto.
4. (Cod. CCCLXVI; sec. XV).
   Consilia.
5. (Cod. CCCLXVII; sec. XV).
   a) Relectiones variarum legum, Consilia et Quaestiones.
   b) Additiones ad lecturam Bartoli super ff. novo et alia hujus generis.
6. (Cod. CCCLXIV; sec. XIV).
   Commentaria in V, VI, X, XI, XII Codicis libros.
7. (Cod. CCCLXV; sec. XV).
   a) Consuetudines feudorum.
   b) Commentarium super pace Constantiae.

8. (Cod. CCCXXXI; sec. XV).
   a) Tractatus de feudis.
   b) De pace Constantiae.
9. (Cod. senza numerazione).
   a) De duobus fratribus.
   b) Consilia de jure civili.
   c) Consilia et disputationes.

« Biblioteca Marciana di Venezia ».

Baldus De Ubaldis.

1. Commentaria in Decretales (sec. XV).
2. Lectura super V Codicis (sec. XV).
3. Lectura super usibus feudorum (sec. XV) (1).

---

(1) Ho potuto sapere che a Pisa si conserva manoscritto un Consiglio di Baldo sulla Certosa di quella città; ma mi è stato impossibile conoscere chi lo possiede; certamente non si trova presso quella Biblioteca Universitaria. Due Consigli manoscritti di Baldo si conservano anche nella Biblioteca Comunale di Arezzo.

PARTE TERZA

DISCORSI

PRONUNZIATI NELLA SOLENNE COMMEMORAZIONE

DEL

V° CENTENARIO DALLA MORTE DI BALDO

Prof. ICILIO TARDUCCI

IL TEMPO DI BALDO

E LO SPIRITO DELLA SUA SCUOLA

Discorso pronunziato nell'Aula Magna dell'Università di Perugia il 28 aprile 1900

I.

Se ci facciamo a riguardare nell'antichità dei tempi, per quanto si spinga lo sguardo ai secoli più remoti, non avviene di trovare alcun popolo, che non abbia avuto il costume di tornare ad inchinarsi innanzi agli avelli di coloro che si segnalarono per qualche virtù non comune, e di rinnovar quivi le onoranze e le lodi. Baldo degli Ubaldi non ha, nella sua terra natale, una pubblica memoria. Al nostro celebre giureconsulto, còlto dalla morte mentre leggeva a Pavia, da quella nobile città è conservato il monumento, che gli avrebbe eretto senza dubbio la patria se qui avesse lasciato la sua spoglia mortale. A Pavia giunga, in questo giorno, il nostro primo pensiero memore e riverente! La città illustre e per tanti titoli cara agli Italiani; già, nella notte del medio evo, cuna dell' idea unitaria di un regno italico; già colla osservanza della legge romana a fianco del diritto longobardo, preparatrice del risorgimento civile e scientifico; insieme al suo vetusto e famoso Ateneo, accolga in questo giorno, che a distanza di secoli si rinnova sempre sacro a Perugia, il saluto del cuore, il nostro primo saluto, esprimente la venerazione, l'affetto e la perpetua riconoscenza della patria di Baldo.

Senonchè la tomba degli uomini grandi, non è quella che si ristringe a poco spazio e si mostra per una breve scritta in-

tagliata nel marmo: bensì l'universo; bensì la memoria degli alti meriti loro scolpita nella mente e nel cuore della posterità, che gode i frutti delle loro opere egregie; bensì il monumento della gloria, che dura quanto il mondo lontana. E veramente, non vanitosa brama di pomposi ricordi, non sterile e boriosa ostentazione di nomi illustri, come di decorate insegne gentilizie; ma gratitudine perenne di cittadini, osservanza doverosa di discepoli, ammirazione profonda della virtù e della sapienza, che nello spirito umano sopravvive e concatena i meravigliosi progressi del tempo presente alla preformazione organica di civiltà che si operò nel tempo passato, alle gloriose tradizioni, dove si ritempera la fede gagliarda, operosa negli alti destini della patria; ispirarono all' Università di Perugia questa solennità centenaria. Fortunato colui che della patria può fedelmente interpretare i nobilissimi sensi! Quanto a me dovrei esser pago se potessi appena approssimarmi all'altezza delle idee che del nobile soggetto avete voi qui, con gentile animo, accorsi per rendere omaggio al Giurista; se mi fosse dato di adombrare la vastità delle vostre cognizioni; se poca favilla splendesse in me del senno oggi adunato in quest'aula. Soltanto mi dà animo il pensare che niuno debba essere severo a chi non vuole di eloquenza far mostra, ma di amore a Baldo.

Al quale meraviglioso uomo ripensando io dubito se sia possibile parlare di lui degnamente e con brevità. Si presenta la sua singolare eccellenza in quell'arte, che fu definita, del buono e dell'equo; si vede sommo nella scienza del diritto e parimenti sommo nell'arte di formularlo; e nell'una e nell'altra profondamente filosofo. Si ricorda in quali tempi, con quali studî e in mezzo a quali costumi condusse l' ingegno felice a tanta altezza di dottrina e come alla gloria rarissima di aver conseguìto nella giurisprudenza, e conservato per secoli, l'autorità di un oracolo, aggiunse il vanto più raro di essere, con Bartolo, il fondatore di una scuola, che segna un' èra luminosa nella storia del diritto e della civiltà. Vien fatto di considerare la grandezza della missione civile compiuta nel mondo delle nazioni dalle nostre Università e dai Legisti del medio evo, che

lo ebbero maestro e duce, unificando il diritto nell'ossequio dei popoli alle leggi di Roma; col diritto romano diffondendo fra essi le idee di una civiltà progredita; oltre il diritto romano promovendo lo sviluppo della vita sociale e della civiltà nuova. Ricorre alla mente quanto di onore e di conforto l'opera sua acquistò al paese nativo, alla nostra Italia rinascente; quanta osservanza di principi e di città e quanto amore dell'universale abbia guadagnato a sè stesso: e, ciò non ostante, come egli pure sia stato bersaglio di appassionate censure, di polemiche irose, di diatribe scolastiche, quasi quel suo lavoro immenso dovesse condannarsi all'oblio o avesse bisogno di essere difeso, prima ancora di venire glorificato. Tutte le quali cose se da un lato io non presumo di eguagliare col discorso, dall'altro stringer non posso nel limite angusto assegnato al mio dire. Perciò da sì gran copia trarrò quel solo che tolleri il tempo.

E posta da banda l'idea (per non fare come colui che lodava Ercole) di declamare un panegirico tessuto di lodi non necessarie a tanto uomo, tenterò di rilevare il pensiero filosofico e giuridico e il pensiero politico di Baldo; nei quali pensieri si rispecchiano la tendenza e lo spirito della sua scuola in relazione al suo tempo. E qui pure l'ampiezza e la gravità dell'argomento mi danno a temere della mia pochezza nell'accingermi ad una prima impresa; ma uno studio tale è necessario all'integrità della storia giuridica e all'imparzialità dei giudizi, per colmare una lacuna esistente nelle biografie che si posseggono, per riscontrare il fondamento di certe censure, per rettificare alcune opinioni erronee. Onde io confido che l'importanza e l'altezza del soggetto mi faranno degno della vostra benevola pazienza.

II.

L'imparzialità dell'indagine richiede un animo sgombro da preconcetti di scuola e un ricordo verace delle circostanze storiche.

Primo, tra noi, fu il nostro Romagnosi a dimostrare la ne-

cessità, in cui sono gl' Italiani di darsi di proposito a rivedere la eredità lasciata dai loro maggiori, e di raccogliere le notizie dei diversi rami del loro incivilimento, a fine di riconoscere la qualità, la quantità e la forma delle produzioni, segnalando quelle che più da vicino riguardano l'ordinamento sociale.

Noi, egli scriveva, abbisogniamo più che mai di rivedere i nostri fasti, e però dobbiamo ricercare partitamente e singolarmente quel modo di essere e quelle produzioni interessanti che nelle italiche genti si verificarono incominciando dal secolo X e venendo avanti. Non importa che gli argomenti siano saltuari, limitati, staccati; ogni articolo singolare dovrebbe essere proposto e discusso separatamente, ora per ricercare come fosse ripartita l'amministrazione della giustizia, ora per vedere quali fossero le opinioni naturali, civili, religiose predominanti in un dato tempo, ecc., per trar da questi lavori parziali un prospetto filosofico dello stato dei nostri maggiori in quell'età (1). Il gran pensatore italiano consigliava tutta un' opera di revisione e di integrazione storica.

Contemporaneamente la scuola tedesca trasceglieva con grande acume il soggetto delle proprie indagini, rilevando l' importanza del Diritto Romano col delinearne i destini meravigliosi, raccontandone la durata in Europa, la continua influenza sui costumi e sulla civiltà del medio evo, e come senza interruzione avesse costituito sino ai dì nostri, insieme al Cristianesimo e alle istituzioni germaniche, il diritto europeo. Nella sua celebre *Storia del diritto romano nel medio evo*, preordinata al fine di rintracciare la storia letteraria di questo diritto, il Savigny non volle sostenere una tesi o difendere un sistema: il metodo fu appropriato allo scopo, nè a lui può farsi rimprovero di avere subordinato le proprie ricerche ad una opinione preconcetta. Ma la scuola non si attenne a quel limite; ed impaziente affrettando la sintesi, senza considerare che altra cosa è un metodo inquisitivo del vero ed altra cosa è la constatazione di una legge della Storia; costretta inoltre ad una certa immobilità che le viene quasi comunicata dai monumenti stessi presi

a suo studio; non fu sempre estimatrice giusta del valore dei nostri giureconsulti.

Più recentemente, in Germania, una novella scuola, a capo della quale è un' insigne schiera di dotti, tra cui il Fitting, trasportata dall' incantesimo dell' idea evoluzionista, che al giorno d'oggi seduce gli animi, ha creduto di trovare imperfetta l'opera del Savigny, movendogli l'accusa di troppa timidità nelle sue affermazioni, di soverchia incompletezza nelle ricerche e di eccessiva condiscendenza nell'ammettere la vecchia favola di una sùbita risurrezione della *scienza* del Diritto Romano, quasi come un miracolo, alla voce d' Irnerio. Da costoro si nega ad Irnerio il vanto di aver saputo riannodare la catena della scienza rotta nel passato e si sostiene l'esistenza di una scuola scientifica di Diritto Romano prebolognese o preirneriana dal VI al XII secolo, giungendo taluno fino a considerarla come un prolungamento, senza soluzione di continuità, delle scuole di Berito e di Costantinopoli. Certamente nulla s' improvvisa e men che mai le leggi e le istituzioni dei popoli: ma non può negarsi l' influenza di una mente superiore sul lavoro del pensiero comune; e forse all' epoca nostra, così agitata dalla passione del nuovo, dalla febbre della produzione originale, potrebbe ricordarsi di non essere, nel *fatto*, altrettanto logica come vorrebbe apparire in *teoria*.

Ricercando le fonti del Diritto Francese, eminenti scrittori di quella nazione hanno dimostrato in questi ultimi tempi che anche la Francia alla fine del XIII secolo e in sul principio del XIV possedeva una scuola originale di Romanisti. Secondo alcuni, i postglossatori, retrocedendo, non avrebbero che ricalcato le orme della scuola preirneriana; e secondo il Tardif, il vero capo della scuola detta dei Bartolisti sarebbe stato il giureconsulto francese Giacomo de Revigni, il quale fu il primo che applicò il metodo dialettico o scolastico alla scienza del diritto; Bartolo e Baldo ed i loro seguaci non avrebbero che abusato di un tal metodo (2).

Per evitare qualunque influenza anche indiretta, qualunque preoccupazione di sistema, che potesse non rendere impar-

ziale l'osservazione e far violenza al giudizio sereno della storia, la quale deve confermare coi fatti l'analisi razionale delle dottrine, in tutte queste scuole è mestieri distinguere due cose: da una parte il *metodo;* dall'altra il *sistema filosofico,* al quale si informano.

Fu avvertito che i sistemi filosofici in generale non sono nè in tutto veri, nè in tutto falsi; talvolta l'errore di principio consiste in una verità incompleta, piuttosto che in una falsità assoluta. È nota la profonda sentenza del Leibnitz: « i sistemi, egli disse, sono generalmente veri in ciò che affermano e falsi in ciò che negano », sembrano quasi altrettante sfere concentriche che si vanno tuttodì allargando, senza potere abbracciare l'immensità dell'Universo. Perverrà una sola dottrina conciliatrice originale ad escludere finalmente ogni negazione ed ogni limite, a ridurre ogni sistema al suo principio, e tutti i sistemi ad un principio supremo? Giova sperarlo. *Veritas est vera entitas, quae super omnia amanda est,* insegnava Baldo (3); e se la verità, aspirazione costante dell'animo, supera ogni giorno indefinitamente la nostra scienza attuale, coll'amore della verità, colla fede nella sua esistenza effettiva, colla speranza di avvicinarci ad essa incessantemente, noi potremo evitare ad un tempo la scettica indifferenza e l'intolleranza dogmatica.

Ma non basta affrancar l'animo dalle sentenze prestabilite, facili a ripetersi, di setta o di scuola. L'opera dei giuristi medievali e la parte grandissima ch'essi ebbero nella restaurazione dell'idea del diritto e della civiltà non può essere giustamente apprezzata, ove non si giudichi coll'esame dei tempi in cui vissero e degli avvenimenti che li costrinsero a così operare. E questa è anche legge di giustizia storica!

Occorre dunque dare uno sguardo all'età in cui si svolse la vita del nostro giureconsulto, considerando, almeno per sommi capi, questi punti, che corrispondono ad altrettanti obbietti di studio o argomenti di disputa intorno a lui: le condizioni politiche, la filosofia del tempo, lo stato della cultura intellettuale, e lo sviluppo interno della stessa giurisprudenza.

III.

Le condizioni politiche si riassumono nelle idee determinanti il carattere generale dell'epoca, negli avvenimenti più particolari e nella vita municipale del secolo di Baldo.

In quell'epoca di transizione dal vecchio al nuovo, che fu il medio evo, in cui son contenute le origini dell'epoca moderna, tre sommi elementi di vita sociale campeggiano: l'idea religiosa, risultato dei primi quattro secoli dell'èra nuova impiegati dagli Apostoli e dai padri della Chiesa a' fondare il dogma cristiano, a diffonderne la morale, a convertire i gentili, a conquistare lo Stato e porre il Cristianesimo sul trono degli imperatori; — l'idea germanica, insita nel sentimento vigoroso della propria individualità recato dalle tribù invadenti; — l'idea Romana, la quale usciva dalle colossali rovine del crollato impero, direi con un'immagine del Byron, quasi « sorgiva di un mare dalle divise rupi, feconde di novello mondo ». Roma viveva nelle tradizioni, nei monumenti, nella lingua, nell'antitesi dei costumi tra gl'indigeni e i nuovi abitatori, viveva nel suo diritto, (nessuno accetta più l'antica credenza che il Diritto Romano fosse andato perduto colla caduta dell'impero d'occidente), viveva nella memoria delle autonomie municipali, e in quella dell'impero che colla unità potente della propria organizzazione politica erasi imposto ai suoi stessi conquistatori. Così l'umanità parve quasi riportata ai suoi principî: la religione, il diritto e la forza. Tuttavia la rinascenza non è il « *multa renascentur quae iam cecidere* » di Orazio.

Sotto l'azione di queste idee dominatrici, sebbene i precipui elementi della sociabilità accennino ad un ricorso del processo psicologico e mentale determinato dalla costante natura dell'uomo, onde scorgiamo coll'individualismo tedesco prevalere la forza del periodo *eroico;* col principio cristiano prevalere l'idea religiosa del periodo *divino*, e dopo il feudo, che compie da un lato lo smembramento maggiore della società antica e costituisce dall'altro il gruppo primitivo della moderna organiz-

zazione sociale, il predominio della ragione, la quale inaugura il ciclo *umano* colla istituzione del comune; tale processo mentale applicato nel medio evo a materiali storici diversi, ha dovuto necessariamente portare a risultati diversi. Nell'ordine politico e sociale la dottrina dello Stato teocratico fondato sull'analogia coi rapporti divini, è affatto originale e propria dell'epoca di mezzo.

L'idea superstite dell'universalità dell'impero e l'idea nuova dell'universalità della chiesa si uniscono nel grandioso concepimento di una repubblica universale cristiana, a capo della quale stanno, vicari di Dio in terra, il papa e l'imperatore. Questa repubblica universale suppone l'unità sociale politica e civile del genere umano, ma contrasta col fatto di una società frantumata in una infinità di piccole aggregazioni feudali e municipali: ha per fine di conservare la pace dell'umanità in una fraterna concordia, di mantenere fra gli uomini la fede e la purezza dei costumi; ma i due principî, spirituale e temporale, di sacerdozio e di regno, non possono a lungo coesistere entro la sfera dello stesso concetto che non li comporta: le due spade della cristianità s'incrociano in una questione di *prevalenza* e succede invece la lotta; quella lotta gigantesca fra il papato e l'impero che non riguarda il potere temporale del pontefice in uno Stato proprio qualsiasi (la Chiesa nella sua grandezza di allora appena pensava a questo) e nè meno riguarda i rapporti della Chiesa collo Stato di un determinato paese, ma è lotta di supremazia e di sovranità ambita dal potere religioso su tutte le corone, su tutti gli Stati del mondo. La storia politica del medio evo si compendia in questa lotta di principî che penetra nel pensiero e si diffonde in tutte le gradazioni della vita sociale e in parte si prolunga ancora nell'epoca moderna. Tutta la vita di quell'età, nel mondo delle idee e nel mondo dei fatti, è una vita di apparenti contradizioni, di dualismi e di conflitti; e si esplica nel contrasto anche più profondo, dal quale è travagliata, come nota il Carle (4), fra un'energia dissolvente e una forza integratrice che spinge intanto i popoli a correre la propria via per passare, di grado in grado, in associazioni sem-

pre più vaste, dai feudi ai municipi, dai municipi ai principati, da questi alla composizione delle nazionalità moderne.

Tale è il carattere generale dell'epoca che giova per più riguardi tener presente. Proverà che molte censure ai nostri giureconsulti si sarebbero risparmiate se si fosse considerato che il medio evo non è un ricorso di condizioni storiche, o non si fosse frainteso il vero concetto dello stato medievale, o non debitamente apprezzato il dualismo fra la legislazione canonica e la legislazione civile. Fu mossa loro anche l'accusa di avere, in quei secoli, favorito la costituzione dei principati. È giusta? Limitiamoci per ora alle domande e proseguiamo.

Due avvenimenti più *particolarmente* caratterizzano il secolo di Baldo: nel principio, la lotta di Bonifacio VIII e di Filippo il Bello, la più celebre del secolo XIV, ed una delle più grandi del medio evo: e sul tramontare del secolo lo scisma d'occidente.

Le pretensioni di quel pontefice, fondatore del giubileo nel 1300, nella quale occasione si dice che uscisse un giorno cogli ornamenti papali e un altro cogli imperiali a significare la riunione in sua persona del potere sacerdotale e regio (*ecce duo gladii, ego sum Caesar*), porsero nuova materia a disputare del supremo diritto dei pontefici e dei re e nuovo argomento di contrasto fra canonisti e civilisti; nè mancò un' altra collezione canonica, dopo quella dello stesso Bonifacio (detta il *Sesto*) che suscitò la contesa, cioè l'altra di Giovanni XXII che fu l'ultima divulgata per pubblica autorità. Ad aggravare le condizioni politiche si aggiunsero la servile compiacenza verso Filippo il Bello di Clemente V, che cominciò la serie dei papi residenti in Avignone, le lotte di questo pontefice guascone e di Arrigo VII, di Lodovico di Baviera e di Giovanni XXII. La innaturale soggezione della Chiesa alla Corte di Francia e il grande scisma occidentale che, fino al concilio di Costànza, divise il mondo cristiano in due obbedienze con due collegi di cardinali e con due successioni di pontefici, travolsero l'Italia e l'Umanità in più crude turbolenze.

Sicchè la vita pubblica, in Italia, che aveva in più modi

contribuito all'eccellenza della scuola dei Glossatori e la fortuna politica delle novelle repubbliche, nell'epoca che discorriamo, avevano subìto un disgraziato rivolgimento. Quasi spento il vecchio spirito repubblicano, lo sfrenato parteggiare degli italiani impazienti del giusto ed eguale impero delle leggi, aveva ridotto in potere di poche famiglie quasi tutte le più nobili città che avevano gloriosamente combattuto contro Federico Barbarossa; quasi sempre la vittoria della parte del popolo era foriera di civili principati. Le sole città che mantenessero stato repubblicano, erano Firenze, Pisa, Siena, Venezia, Genova, Perugia, Lucca; ma ad eccezione di Venezia, che per la sapienza dei suoi ordini prosperava potente, nelle altre era spesso un avvicendarsi di sfrenata tirannia colla più prepotente democrazia e talvolta una così strana mistura di ambedue che la storia politica così intricata, dei nostri comuni, repubblicani dapprima, tiranneggiati quasi tutti poi, difficilmente cape in niuna mente o memoria umana. *Hodie Italia est tota plena tyrannis,* esclamava Bartolo: e in tanta divisione di piccoli stati, di reggimenti incerti, di poteri effimeri, che con perpetui odi e perpetue lacrime, esponevano la patria alla contaminazione straniera, l'Italia era apparsa al divino poeta indegna del nome di nazione:

Chè le terre d'Italia tutte piene
Son di tiranni, ed un Marcel diventa
Ogni villan che parteggiando viene.
(*Purgatorio*, canto VI).

È in questo tenebroso e spaventoso caos dell'accidente e dell'arbitrio, che il genio di Baldo arriva a far trionfare il culto dell'equità civile ed umana, a rinforzare il sentimento di libertà col dare ordine agli Statuti municipali, a rinvigorire il sentimento nazionale. Depresso più che mai ed offeso, per lo infrancesarsi dei Papi, era il sentimento della nazione, la quale in quel principio motore dell'azione di tutti i popoli, come nel medio evo fu la potenza del papato, non poteva non ravvisare una potenza intimamente e inevitabilmente italiana. Baldo, spirito

temperato, alieno dalle fazioni, non guelfo perchè (e lo vedremo) contro la soverchianza teocratica difende i diritti dell'impero, già maestro di Pietro Belforte che pontificò sotto il nome di Gregorio XI, si valse dell'ossequio che gli professava l'antico discepolo per esortarlo a trasferire nuovamente la curia da Avignone a Roma. Morto Gregorio XI dopo pochi anni di regno e nominato a suo successore Urbano VI, contro il guelfismo francese, che oppose ad Urbano un antipapa col nome di Clemente VII, Baldo dettò quei consulti rimasti celebri a difesa dei diritti del papa italiano. Più tardi, tanto straordinaria è la estimazione in cui è tenuto universalmente, che lo stesso governo francese (Re Carlo VI) cercò l'opera sua per far cessare lo scisma, e l'opera da Baldo intrapresa fu coronata nel concilio di Costanza. Qual sia stato e quanto il fervore degli animi in quelle lotte, si apprende dalla visione dantesca (nel canto XXXII del *Purgatorio*), dove la Chiesa contaminata e corrotta dall'ambizione del dominio temporale perde l'immagine del suo essere primitivo, si trasforma in *mostro*, cui non fu mai simile nel mondo e poscia divien *preda* (5) del feroce drudo, che « la flagella dal capo infin le piante » ; e si apprende eziandio dalle ardenti polemiche cui partecipò con tutte le armi di una dialettica non più udita, il dottore invincibile Guglielmo Okkam (6). In questo punto la storia degli avvenimenti al nome del più grande poeta e a quello del più grande scolastico dell'epoca, unisce il nome del nostro grande giureconsulto.

Ma quel trionfo portentoso del pensiero giuridico, che salvò lo stesso diritto romano da nuovo e minacciante pericolo, a che è dovuto? Forse alla Filosofia del tempo? Forse alle migliorate condizioni della cultura? Forse allo stato fiorente della giurisprudenza?

IV.

Non migliori erano le condizioni della filosofia, che colla storia e colla filologia massimamente interessa alla giurisprudenza. Imposto dall'autorità religiosa, il dogma teologico costi-

tuiva nel medio evo il sostrato di tutte le speculazioni filosofiche; perciò la filosofia mancava di quanto avvi di più essenziale alla scienza, la libertà. La scienza che si era sviluppata nei conventi e nelle scuole religiose, forma e sostanza prendeva dall'unione della filosofia e della teologia, anzi la filosofia era considerata « *Ancilla theologiae* »; e sol quando il fremito della vita nuova penetrato nei claustri, scosse gli stessi spiriti ossequenti al dogma, che domandavano sommessamente di poterlo spiegare affinchè fosse permesso alla ragione di svolgere le proprie forze in armonia colla fede, si formarono allora due tendenze opposte: l'una *mistica*, l'altra *speculativa;* l'una movente dal cuore, l'altra dalla ragione; l'una fondata sull'osservazione della natura e dei fenomeni interiori dello spirito, l'altra sul raziocinio; la *dialettica* e il *misticismo* che sono i due elementi di cui si compone la filosofia scolastica. Questi due elementi prima separati, indi uniti, poi separati di nuovo, indicano le fasi diverse che attraversò la filosofia, e il grado d'influenza che potè spiegare sull'attività intellettuale nell'epoca di mezzo.

In un primo periodo si sviluppano separati; da una parte la dialettica non cura l'osservazione e l'induzione, e tutta la logica riduce al *sillogismo* che è la forma rigorosa della deduzione: dall'altra un misticismo contemplativo, che acceso dal desiderio « di veder quell'essenzia in che si vede come nostra natura a Dio s'unio » mal sopporta le sottigliezze del ragionamento e la sterilità della discussione dialettica: da una parte il *realismo* platonico di S. Anselmo, il *nominalismo* aristotelico di Roscelin, e il *concettualismo* di Abelardo, che annuncia la lotta incipiente tra l'impero delle tradizioni greco-romane, e l'autorità della scienza ecclesiastica: dall'altra il misticismo della scuola di S. Vittore (Richard e Pietro Lombardo) e di S. Bernardo, il quale con eloquenza resiste allo spirito profano di dominazione e di usurpazione che animava il papato. Fra l'indipendenza dialettica e l'indipendenza mistica, guadagna alcun poco il libero pensiero, e la Chiesa, dopo aver colpito d'anatema le opere d'Aristotile, finisce per proclamarlo il precursore di Cristo nelle

cose naturali: « *Precursor Christi in rebus naturalibus* ». Viene un secondo periodo, i due elementi rivali si uniscono e si contemperano a vicenda, nel secolo XIII, in cui il trionfo della filosofia scolastica, coincide col trionfo del Papato; l'antagonismo fra teologi e legisti si fa più acuto e ai quattro dottori della scuola Bolognese (7) si veggono contrapposti altri quattro dottori della Chiesa, Tommaso d'Aquino *(doctor angelicus)*, Rogero Bacone *(doctor mirabilis)*, Raimondo Lullo *(doctor illuminatus)* e Duncano Scoto *(doctor subtilis)* il grande rivale di S. Tommaso, come Martino fu il rivale di Bulgaro. In fine quelle stesse tendenze, quegli stessi elementi, che, uniti, avevano formato come l'anima e il corpo della filosofia scolastica, in un ultimo periodo si scindono di nuovo; il misticismo separato dalla scienza, dai libri, dal ragionamento, dalla ragione stessa, perde il sentimento del reale e col disgusto della vita fra la tristezza e l'inerzia dell'ascetico sfinimento, alieno dal commercio degli uomini, indifferente all'idea del diritto, alle grandi ingiustizie sociali impassibile, si smarrisce nel profondo della contemplazione pura e della devozione estatica; la dialettica si frantuma e si sparpaglia in un caos di sottigliezze e di minuzie, di distinzioni e di suddistinzioni, di conseguenze tratte all'infinito senza cercare il principio, e preoccupata eccessivamente della forma del pensiero a scapito del pensiero stesso, converte, coll'*abuso* del sillogismo, il ragionamento logico in un meccanismo verbale.

Tutto da perdere e nulla da guadagnare vi era dunque dalla Filosofia nello stato miserevole di vuoto formalismo e di piena decadenza cui era ridotta nel secolo XIV, sebbene la filosofia scolastica, al dire del Romagnosi, non fosse poi stata del tutto inefficace per l'educazione intellettuale, avvezzando a scomporre il volume grossolano delle idee e preparando alla mente un acume ed un vigore che le disciolte trattazioni non procacciavano (8). In due modi la filosofia avrebbe potuto influire sul diritto; o col sistema o col metodo. Rispetto a Baldo non v'influì nè coll'uno nè coll'altro.

Non col sistema, perchè l'influenza del Cristianesimo, di

cui bellamente trattò il *Troplong,* è l'influenza *parziale* del pensiero cristiano sopra *particolari* istituti del diritto, non lo *spirito* teocratico della dottrina e della legge canonica trasfuso nella scienza e nella legge civile romana e moderna. Il diritto è difesa: e l'ideale della società cristiana, il più puro e il più elevato ideale dell'amore e della carità, dove potesse pienamente realizzarsi fra gli uomini, renderebbe inutile il diritto stesso (9). Perciò nelle dottrine filosofiche del medio evo l'ordine morale e religioso doveva assorbire l'ordine giuridico. Se i due ordini rimasero distinti, si deve ai giuristi. La filosofia del diritto esisteva e si maturava, per dar vita alla nuova scienza, nel seno della giurisprudenza romana.

Non col metodo perchè erroneamente si è affermato che Bartolo e Baldo introducessero o esagerassero nella giurisprudenza il metodo scolastico. Vi è nelle loro opere una tendenza dialettica, ma, come nota il Savigny, seppero adoperarla con moderazione e a proposito, nè può dirsi che la dialettica sia uno dei caratteri distintivi delle loro opere (10). Al principio « *qui distinguit, bene docet* » la scuola perugina oppose l'altro « *qui* BENE *distinguit* BENE *docet* » (11).

Un'influenza più favorevole sulla scienza del diritto avrebbe potuto esercitare lo studio dell'antichità; se ostacoli non avesse incontrato, nell'ordinamento e nel cattivo metodo degli studi; e nell'insegnamento, che abbracciava l'universalità del sapere, siccome ne è prova il Tesoro di Brunetto Latini, vera enciclopedia de'suoi tempi, non si fossero surrogate le somme ed i compendii agli autori originali. Se è vero che la scienza scolastica la quale aveva ordinato le cognizioni dell'antichità da Aristotile al secolo XIII, presentava un sistema completo di cognizioni umane, però è anche vero che questo sistema stava per così dire all'antichità come un bell'indice ragionato alle opere, da cui è estratto. Naturale e notevole quindi fu la decadenza degli studi storici e la decadenza della critica; così, per modo di esempio, coniata nel secolo XIII la favola della papessa Giovanna, potè essere creduta generalmente fino al secolo XIV avanzato. Altri avvenimenti di quelli che fanno cambiare corso

alla vita degli uomini e alle idee dei secoli, attendeva la storia per rinnovare con tutte le scienze anche lo studio della classica antichità greco-latina; non si era scoperta la stampa e negli stessi libri manoscritti, talvolta incompleti e deturpati, si ammassavano errori; la conquista di Costantinopoli non aveva ancora portato la emigrazione di alcuni sapienti dalla Grecia in Italia. Le quali circostanze, certamente non propizie, non possono convertirsi in accuse contro i nostri giureconsulti.

Rifiorivano nondimeno gli studi letterari per opera di Dante, del Petrarca e del Boccaccio, che raccolgono la somma della letteratura del secolo XIV; nel quale il principio nazionale si equilibrò nell'opera di Dante al principio ecclesiastico, trasformò in quella del Petrarca il principio cavalleresco, e all'uno e all'altro prevalse in quella del Boccaccio (12).

Ma l'Alighieri chiamava « *presuntuosi* » i giureconsulti che trascuravano ogni studio speculativo; il Boccaccio li accusava di disprezzare la poesia perchè non dà *guadagno materiale*, e di trascurare la filosofia « come cosa superflua »; nè li risparmiava il Petrarca, il quale scriveva: « La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del Diritto e dei primi padri della giurisprudenza, nè ad altro fine mirando, che a trar guadagno del suo mestiere, stassi contenta ad appurare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti e i primordi e gli autori, è di aiuto grandissimo all'uso pratico delle medesime »; e nella lettera ai posteri aggiungeva: « Le leggi, le quali tenni io sempre in onore, e strettamente siccome sono congiunte alle romane antichità, offrivano alla mia mente subbietto di dilettevole applicazione: ma i giureconsulti in pïati e cavilli dialettici tutta consumano la vita loro e per futili questioni tutto dì si arrabattano: essi non hanno cultura classica e scrivendo « con stile pedestre » non riescono « nè efficaci nè eleganti » (13).

Qual' era dunque lo stato della giurisprudenza contro cui si levavano questi tre grandi scrittori, e specialmente il padre della lirica italiana; il quale del resto, non inveiva soltanto

contro i giureconsulti, ma combatteva la scienza del *Trivium* e flagellava le ciarlatanerie dei medici, degli astrologi e degli alchimisti, e dei filosofi che avean frainteso le opere di Aristotile? È quanto ci resta a ricercare per compiere il quadro dei tempi, e vivere e respirare nell'ambiente di Baldo.

V.

In modo affatto particolare e distinto da quello delle altre scienze procedette lo sviluppo della scienza giuridica, la quale prosperò rapidamente precorrendo le altre. Non però in modo che si debba ammettere l'ipotesi recente della esistenza di una scuola *preirneriana,* sulle cui orme poi i nostri interpreti sarebbero ritornati in condizioni migliori. Tale asserzione pare non esatta per più ragioni, fra le quali la prima è appunto questa.

Non è dimostrato che *vere* scuole di diritto specialmente consacrate a questo solo insegnamento siano esistite avanti il secolo XI indipendenti e diverse da quelle scuole di arti liberali, in cui veniva impartito un insegnamento elementare di Diritto Romano, complemento allo studio della rettorica e all'*ars dictaminis* e come preparazione allo studio di diritto canonico. Certo è che l'uso delle leggi Romane non cessò mai nel territorio dell'antico impero, sia perchè le persone di origine romana vivevano secondo la legge romana, sia perchè questa legge era per lo più anche seguìta dal clero. Allora somme, estratti, compendi, raccolte, glosse, servirono a questo uso grossolano, a questa pratica materiale, ma erano libri in uso fra i pratici e sprovvisti di ogni valore scientifico. Insomma, come osserva, e a noi sembra giustamente, il Flach « nello stato attuale delle nostre cognizioni non esiste uno scritto sul Diritto Romano, propriamente detto, avente un valore tecnico, un valore scientifico che sia un' opera originale del periodo dal VII alla fine dell' XI secolo. Frammenti di leggi romane sono stati trasmessi nelle leggi canoniche, disposizioni di Diritto Romano, più o meno comprese, si sono conservate nella pratica consuetudinaria, ed

hanno influito sullo sviluppo del diritto germanico, specialmente del diritto lombardo, ma tutto si ferma qui sino alla fine circa dell'XI secolo. Dal 1070 al 1080 si manifesta un progresso notevole, si opera una trasformazione, e questa coincide colla origine della scuola di Bologna » (14).

Appena uscita l'Italia dal naufragio della sofferta barbarie, si ebbe dunque il risorgimento degli studi del Diritto Romano, e questo risorgimento dovette avvenire in Italia piuttosto che altrove, perchè tra noi gli studi profani non mai negletti, avevano più cultori dei sacri. Gli Italiani si riguardavano come legittimi eredi del sapere Romano e per poco che sollevar si volessero al di sopra del dominio delle locali consuetudini ricorrevano ai ricordi della civiltà antica. E fu Irnerio che restituì al Diritto Romano dignità e maestà di scienza; e fu Bologna la metropoli degli studi giuridici.

È indispensabile ricordare qual fosse il carattere di questa scuola. L'insegnamento esegetico dei glossatori è tutto teorico, tutto scientifico rivolto allo scopo di restaurare nella sua purezza il Diritto Romano; essi inaugurano la critica delle fonti, e procedono allo studio diretto, integrale, minuzioso dei testi esaminandoli isolatamente e comparandoli fra loro con tanta padronanza dèlla materia, con tal senno critico spiegandone le contradizioni e ponendone le regole generali, che in molti casi parve opera perfetta non superabile; il senso di molti testi definitivamente stabilito. E fu così che purgando le fonti classiche per quanto fu possibile dagli errori che l'ignoranza o l'incuria dei copisti vi avevano introdotto, elevando le menti fino alle regioni serene in cui il diritto e l'equità si confondono, a forza di sceverare i principî genuini, veri, fondamentali del Diritto Romano, giunsero a farlo riconoscere come ragione scritta, come legge generale, modello e archetipo delle leggi.

Ma la nuova e feconda vita della giurisprudenza, osserva il Savigny, venne di nuovo a mancare verso la metà del secolo XIII, quando ad una ben diretta ed efficace attività sottentrò uno sterile ed insipido lavorìo. Le glosse si erano moltiplicate, vi erano glosse interlineari e marginali, glosse inter-

pretative e puramente grammaticali, glosse critiche che davano le varianti del testo, glosse analitiche e scolii che fissavano i principî generali *(Broccarda)*, glosse commentari che spiegavano questi principî colla analisi e confronto di disposizioni analoghe e contradittorie, o che formavano una specie di commentario perpetuo o *Apparati*. Finalmente la glossa ordinaria (glossa magna) di Francesco Accurzio, scolare di Azzone, a tutto il corpo civile riassume, come in una vasta enciclopedia giuridica, sintetizza e completa perfezionandolo ancora il lungo, arduo e faticoso lavoro delle generazioni precedenti. È un' ultima fase, dopo la quale accade nella giurisprudenza qualche cosa di analogo a ciò che avviene nella filosofia e nella letteratura dopo le opere dell'Aquinate e del grande triumvirato toscano. La teologia scolastica deposta la speranza di giungere a maggiore altezza, converte in assiomi i concetti del sommo dottore, decade e si consuma, simile alla face che « rinforza anzi l'estremo la fiamma e luminosa esce di vita ». Egualmente la letteratura si arresta nel suo cammino glorioso, dice il Carducci (15), « quasi disco che sulla fine del corso segna ancora per la forza del primo impulso alcuni giri nella rena, poi vacilla, poi cade ».

Infatti ogni energia parve allora esaurita. I dottori che si succedono non fanno che glossare le glosse dei loro predecessori più illustri, la cui autorità tiene luogo delle indagini individuali: « *hoc dicit Odofredus; illud non placet domino Odofredo* ». La glossa che era fatta per promuovere e facilitare lo studio delle fonti venne invece sostituita al testo; si formò l'opinione ricordata dal Fulgosio che meglio del testo valesse allegare la glossa: « *volo pro me potius glossatorem quam textum* »; nella pratica insinuavasi il principio: *quidquid non agnoscit glossa, nec curia agnoscit* »; ed anche un proverbio popolare diceva « *chi non ha Azzo non vada a Palazzo* ». L'equità, la stessa equità esulava dalla coscienza giuridica. Che cosa è l'equità? Ciascuno la concepisce a suo modo, ciascuno la cava dal proprio sacco, « *de sua bursa* » — *aequitas bursalis* è l'espressione che la definisce.

Sulla fine del secolo XIII la decadenza giuridica è al colmo: Cino da Pistoia maestro di Bartolo, biasima i giureconsulti che hanno per la glossa un culto servile « *qui a glossa non discedunt etiam propter textum* ». E aggiogato il pensiero, e gli animi, assetati di giustizia, oppressi e smarriti in una massa fluttuante di leggi cozzanti fra loro, di usanze indigene e di costumanze straniere, di statuti municipali in vario modo disponenti, se quella decadenza non veniva interrotta, la risorta civiltà avrebbe perduto uno dei suoi più efficaci fattori, il precoce rinascimento della giurisprudenza (giova riferire le parole dell'insigne storico tedesco) *sarebbe rimasto un fenomeno isolato e senza alcuna influenza nei tempi posteriori.*

Era *necessario* un rinnovamento profondo anche negli studi e nella pratica del diritto. Come atleta caduto un tratto, risorge vigoroso stringendo nel pugnò il segnacolo della riscossa, così lo spirito italiano compie ancora uno sforzo e scende con nuovo slancio sul terreno della lotta. Il rinnovamento si fece e fu universale; scolpì un'epoca nella storia, e preparò l'avvenire. Vivevano Bartolo e Baldo (16).

VI.

Baldo nacque nel giorno 2 di ottobre del 1327 (17) e nacque in Perugia da Francesco Ubaldi, medico, padre fortunatissimo di eletta prole, perocchè oltre a Baldo ebbe anche Angelo e Pietro, giureconsulti non oscuri pei loro scritti e non indegni del fratello.

Il dir nostro non ha per oggetto di sfrondare tutte le leggende che si sono composte intorno al suo nome, come sogliono, del resto, quasi sempre formarsene intorno al nome degli uomini grandi, fatti

Segno d'immensa invidia (18)
E d'indomato amor.

Non ancora trilustre, è già scolaro di Bartolo, al quale sembrava fredda o quasi vuota la scuola nell'assenza di questo

suo discepolo; da lui tenuto in tanta stima che alle sue obbiezioni non isdegnava di prendere tempo a rispondere. Di quindici anni è ripetitore che sorprende per l'acume del fecondo ingegno: sostiene, poco appresso, una disputa di cinque ore in mezzo ai dottori convenuti nell'Università di Siena, e ne esce vittorioso. Nel 1344 in Perugia è promosso alla laurea dal sommo maestro che, benedicendolo, lo avvia pei sentieri della gloria colle solenni parole: « Iddio, sapientissimo e gloriosissimo, illumini la tua ragione, rischiari l'intelletto, acciocchè tu possa le cose oscure interpretare, le avviluppate sciogliere, seguire e dire la verità; e versi Iddio sopra te abbondanza di ricchezze, e grazia d'intendere. Ti regga in tutti i dubbiosi eventi, ti armi contro le difficoltà; dia lena nei lunghi travagli; meni ogni tua impresa a glorioso porto, egli, a cui nulla è difficile, nulla impossibile » (19). Baldo non fu ingrato, come da alcuno si asserisce, che lo accusa d'irriverenza e quasi d'animo men buono verso il sua massimo precettore: egli vecchio e celebre in una delle sue ultime e più belle opere, *De feudis*, ancora ricorda i suoi maestri: ricorda Giovanni Pagliarense, Francesco Tigrini, ma sopra tutti Bartolo che contribuì più di ogni altro a formare il suo ingegno: « *Sed ille qui multum contulit meo ingenio fuit Bartolus de Saxoferrato* » (20). Nè solo in questo, ma in più luoghi ne parla con sentimenti di altissima stima, e basti il dire che essendo egli assai parco nel valersi delle opinioni degli autori, il solo Bartolo è da lui citato molto frequentemente; prova certa che ne studiava le opere con assiduità e ne venerava rispettosamente l'autorità e la dottrina (21). No! non ti mancarono la riconoscenza e l'amore del tuo grande alunno e colla venerazione di lui a te si elevi l'omaggio degli animi nostri, o Bartolo, che vivi non superato ed immortale nelle opere del tuo genio e nella coscienza civile della posterità progredita!

Baldo non più alunno, ma emulo era del Maestro, quando questi moriva a soli 44 anni. E il maestro e l'emulo, onorati come oracoli e numi della giurisprudenza, seguìti come legislatori, l'uno e l'altro, furono dalla concorde ammirazione degli uomini congiunti nell'apoteosi del trionfo; perocchè questa in ogni

fòro era comune sentenza, là trovarsi il vero, dove si conveniva il parere di ambedue (22).

Di natura straordinariamente gagliarda e versatile, Baldo sa appropriarsi tutti gli elementi di cultura del suo tempo. Non crede superflua la filosofia: Aristotile, Cicerone e Seneca sono gli autori da lui ricordati con maggior preferenza. Ammira gli stoici e loda Cicerone « *quia Stoicus Philosophus et jurista fuit eximius* » (23). Tanto è persuaso della necessità della storia anche pei legisti che a Lui è dovuto l'opera più antica di storia letteraria, citata dal Diplovataccio e ricordata dall'Hugo nella vita di Azone; opera perduta, o come è da augurare, non ancora ritrovata: « *De commemoratione famosissimorum doctorum in utroque iure* ».

Non vi è luogo di diritto divino od umano, nè parte alcuna di diritto o civile, o pontificio o feudale che non gli sia nota, narrano i suoi biografi. E vero sapiente, dopo quarantasette anni d'insegnamento egli scrive: « *Non erubesco quotidie aliquid discere: famelicus fio: micas de ore sapientium cadentes rumino* » (24).

E non meno sorprendente è la sua padronanza di tutte le leggi del testo romano, l'acume insuperabile della mente, la vigoria e la vivacità della critica: sono notorie le dispute e le pubbliche gare, dalle quali tornava sempre vincitore, con Filippo Càssoli (*il dottore dei dottori*) e coi più forti competitori del suo tempo (25).

Ma sopratutto altra dote eminente del suo spirito è l'indipendenza e la libertà del pensiero scientifico; per tale riguardo bene egli apparisce capo di quei legisti a cui il Coldasto dà la gloria, di essere stati i precursori della riforma di Lutero, sebbene la loro reazione più specialmente sia stata diretta e abbia valso ad affievolire il regime politico del potere religioso. Baldo altra autorità non ammette che quella della ragione: « *Irritos autem fabulatores non timeo; quia deridendum est quod ratione non fundatur* » (26). Acremente le opinioni altrui talvolta combatte: però è anche bello ricordare ciò che pensa della lode dovuta ai meritevoli, dei quali o morti o vivi non tace

« *quia occultator laudis alienae furi par est* » (27). Così egli ha il pregio di avere sbandito quelle perpetue allegazioni di mille autori colle quali solo i legisti anteriori e posteriori a Lui, ingombravano ed opprimevano i loro concetti, contentandosi egli per l'ordinario di allegare le leggi e di sostenere col dettato di queste i suoi pensamenti (28).

L'opera di Baldo, considerata nel suo insieme è un sistema completo di giurisprudenza tendente a supplire, spiegare ed applicare colla scienza del diritto, gli usi feudali, le ragioni statutarie e quante leggi speciali e usi furono introdotti nei tempi barbari, sulla base della sapienza romana raccolta nella legislazione di Giustiniano, da una parte ritenuta come legislazione positiva, dall'altra come *ragione scritta* ed il miglior interprete della stessa ragion naturale; in altre parole, è un meraviglioso e colossale lavoro con cui si dà regola, ordine ed unità alla legislazione stranamente complicata dell'epoca. Considerata nella sintesi dei sommi risultati sociali l'opera di Lui in tre modi più specialmente ha meritato della civiltà, cioè nell'ordine intellettuale, giuridico e politico. Non si riassume l'opera immensa: però di questi meriti è doveroso far cenno.

VII.

Difatti la diffusione della maggiore cultura, l'eccitamento degli ingegni alla libera ricerca del vero, lo affrancamento dal giogo oppressivo della glossa, ed un ritorno alla esegesi delle fogni giuridiche; furono, senza dubbio, benefici inestimabili ed altrettante cause di aumento e di progresso intellettuale. Ma sì avuto riguardo alle contingenze del tempo, sì alle relazioni necessarie fra la teoria e la pratica, un servigio anche maggiore rese Baldo alla civiltà, sollevando da un lato la pratica nelle regioni della scienza ed associando dall'altro la scienza ai bisogni ed alla realtà della vita.

L'opera, nella sua indole, dai glossatori compiuta, di ricostruzione scientifica del Diritto Romano e l'indirizzo puramente teorico della loro scuola, furono indispensabili e potevano es-

sere sufficienti se il medio evo non fosse stato che un ricorso di condizioni storiche, e non un nuovo ordine di umanità; o se accanto a quel diritto classico si fosse potuto trovare un insieme, completo ed organico, di leggi appropriate a tutti i nuovi aspetti della civiltà rinascente. Se non che quel movimento di trasformazione, che, nel secolo XI, era apparso come un brulicar di vita ancor timida e occulta, nel secolo XIV aveva attinto l'ultima velocità. Ripristinati i concetti essenziali sui quali riposa la società umana; sviluppati i rapporti dell'uomo come individuo nella famiglia, come cittadino nello Stato, come credente nella Chiesa; fra i vestigi lasciati dalla vita *militare* delle invasioni e dalla vita colonica e *territoriale* dei feudi, iniziata, accresciuta e difesa, colla forza compatta delle sue stesse corporazioni, la vita *industriale* e *mercantile*, nell'antichità greco-romana tenuta quasi in dispregio; accanto alla proprietà del *suolo* formata una proprietà *mobile;* accanto alla nobiltà e al clero costituito un ordine borghese; affermata l'importanza politica del popolo e l'importanza economica del lavoro; il Comune, colla istituzione del quale coincide il risorgimento del Diritto Romano, aveva intanto, nel secolo XIV, raggiunta la sua pienezza e toccato la mèta della sua missione. E poichè ad ogni trasformazione di vita sociale corrisponde una trasformazione nella vita giuridica, così anche il pensiero direttivo della scuola, spinto, dai nuovi problemi che pullulavano sotto un numero infinito di forme, sulla via dell'osservazione e dell'esperienza, allo esame positivo dei fatti, ha dovuto, in quello stadio, rinnovarsi e mutare (29).

Baldo alle tradizioni classiche del diritto, unisce il senso acuto della vita reale; da ciò la tendenza di lui all'uso pratico della scienza con piena consapevolezza della stretta connessione esistente fra la teoria e la pratica, fra la scienza e la vita. In fondo alla questione dei rapporti fra la teoria e la pratica, fra la conoscenza e la realtà, fra la convivenza e la scienza come mezzo a conseguirne i fini, giace la questione fondamentale della filosofia positiva attuale sulla evoluzione organica dei fatti umani e giuridici. In quanto non si può separare la teoria dalla

pratica, non si può dividere la scienza dalla vita, senza rompere quel *naturale* rapporto di connessione e di armonia che esiste fra l'*idea* e l'*atto* (30); sulle tracce della giurisprudenza romana, il nostro giureconsulto precorre il moderno pensiero filosofico, rivelandolo nel concetto generale della scienza e nel concetto più speciale del diritto positivo.

Nella sua mente la scienza si estende e si dilata a tutto ciò che può intendersi e comprendersi: come oggetto della vista è il visibile, oggetto della scienza è lo stesso scibile « *obiectum est ipsum scibile* » (31). Ma per costituire la scienza la nozione deve essere perfetta; cioè abbracciare interamente l'obbietto, cui si riferisce, nella sua essenza ed in tutte le sue relazioni, escludere ogni altra nozione contraria. Falsa può essere l'*opinione*, perchè « *opinio est motus animi, elicientis sibi aliquam conclusionem ex aliquibus principiis* »; ma non la scienza perchè sapere è conoscere una cosa nelle sue cause « *scire est res per causas cognoscere* » e perchè necessariamente non può essere in altro modo (32), « *pro necessitate* ». Baldo dunque non confonde la scienza colla dialettica, come avveniva ai suoi tempi, se si ricorda l'accusa del Petrarca; non fraintende il concetto aristotelico, in cui, come riflette il Rosmini (33), il ragionamento non può mai vagare dissociato dalle cose reali; e il vasto concepimento della scienza, pare a noi, anche ai giorni nostri, non cessi di esser vero: esso nobilita e perfeziona lo spirito, ampliando a spazi interminati la dimora dell'essere fornito d'intendimento; perchè se la scienza si volge, nella sua ampiezza, a tutto l'intelligibile, dalla cui perfetta comprensione risulta, questo concetto non solo non esclude la ricerca positiva, ma esaurisce tutta quanta la realtà concepibile; abbraccia le forze, le leggi e le manifestazioni della materia; — gli obbietti del mondo *morale*, gli obbietti del mondo *fisico*: e più ancora li concentra e li armonizza, in mezzo alla varietà delle cose e delle scienze, in una grande unità, che è l'unità del *vero* da cui per indeclinabile conseguenza proviene l'unità del *bene*. E varrà pur sempre quel medesimo concetto a confermare la naturale solidarietà delle scienze, concorrenti tutte senza divario

nè di nobiltà nè di potenza, all'opera comune dell'incivilimento sociale: laonde opportunamente quest'aula solenne, consacrata a tutte le scienze, resterà intitolata al sommo nome di Baldo:

Nel suo profondo vidi che s' interna
Legato con amore in un volume
Ciò che per l' Universo si squaterna.

Dal concetto generale della scienza, passando al concetto filosofico del diritto, l' indagine acquista maggiore importanza anche per la questione del metodo a cui si connette. Riassumiamo la dottrina moderna. I moderni scrittori di filosofia giuridica ripongono la essenza del diritto nella moltiplicità di varî fattori organici in una grande sintesi unitaria: la *filosofia*, la *storia*, l'*autorità positiva*. La storia è il fatto, la realtà del passato; la filosofia è la ragione, la giustizia al di sopra dello spazio e del tempo; il comando della autorità è la realtà del presente. Il diritto positivo nel suo insieme è l'organismo complesso e dialettico di questi tre elementi (34).

Veggasi ora il pensiero di Baldo. Egli dice: La filosofia morale è madre delle leggi ed avviamento al loro studio: « *philosophia moralis est mater et janua legum* » (35): e così le idee assolute del vero e del giusto ne costituiscono la base e quasi l'ordito.

Ma Baldo ben comprende che con queste sole idee l' impero degli Stati apparterrebbe alla pura filosofia, e non potrebbero formarsi nè il diritto *positivo* nè le legislazioni particolari. Il diritto positivo (egli stesso nota) ha per elemento suo proprio gli atti degli uomini e la varietà dei casi e delle condizioni della natura: « *Natura et hominum actus semper novas producunt formas* » (36). Sono svariatissime le accidentalità e i casi che tuttodì vediamo nascere quasi dal seno di essa natura (*quos videmus de novo occurrere quasi ex utero naturae*). I nuovi casi esigono rimedî nuovi « *novi casus desiderant nova remedia* »; onde si offre una nuova materia per la quale è da ricorrere al legislatore « *ergo occurit nova materia, et tunc recurrendum est ad legislatorem* ». Perciò la scienza nostra non

sarebbe, se non vi fossero gli atti e i fatti umani (*scientia legum, sine actibus hominum, constare non posset*); i quali tanti sono quanti ne pone in essere il libero arbitrio dell'uomo: « *Iurisprudentiae scientia versatur circa accidentia, quia scientia nostra est de accidentibus et factis hominum, quae tot sunt quot animae et voluntates hominum* ». In questi frammenti l'idea della realtà attuale, quale elemento organico del diritto positivo, è scolpita. E tale persuasione richiama alla mente l'acuta risposta data al Vescovo di Pavia. Il teologo domandò al giurista « perchè tanto facilmente e tante volte si cambiassero le leggi », e Baldo rispose che « *i legislatori a somiglianza dei medici apparecchiavano i rimedi secondo le circostanze; infatti esser giusto ciò che al caso conviene* » (37). Ecco pertanto due dei fattori compresi nella grande sintesi unitaria sopradetta; la filosofia, l'autorità positiva (*et tunc recurrendum est ad legislatorem*).

Non manca il terzo, la storia, la realtà del passato. Baldo insegnava il Diritto Romano e studiava in questo Diritto *storico* non solo la legge dell'Impero, ma l'esperienza e l'arte con cui era stato altre volte applicato il diritto al fatto. L'esperienza romana aveva enunciato in una legge dell'Imperatore l'evoluzione inevitabile dei fatti umani: « *Sed quia divinae quidem* « *res perfectissime sunt*, HUMANI VERO JURIS CONDITIO SEMPER IN « INFINITUM DECURRIT, ET NIHIL EST IN EA, QUOD STARE PERPETUO « POSSIT; multas *enim* formas *edere* NATURA novas *deproperat:* « *non desperamus quaedam postea emergi negotia quae adhuc* « *legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale conti*- « *gerit, augustum imploretur remedium.,... ut possit omnia quae* « *noviter contingunt, et emendare et componere, et modis, et re*- « *gulis* COMPETENTIBUS *tradere* » (38).

Che è adunque il diritto positivo secondo il pensiero di Baldo, se non l'unione dell'universale e del particolare, dell'assoluto e del contingente, della filosofia e della storia; se non un organismo complesso, in cui l'elemento *filosofico* si combina coll'elemento *storico*, riuniti entrambi nel comando del legislatore? Nella stessa maniera onde i filosofi moderni vi ravvisano un'associazione di assiomi razionali e di elementi politici e quasi

una geometria morale in cui si combinano la giustizia assoluta e la sociale convenienza?

Non esiste il difetto di un principio sintetico nel lavoro di Baldo, come credono alcuni osservando soltanto la forma esteriore del commento; e nè meno, con altre scuole, può concedersi che l'opera sia il puro prodotto dell'andamento delle cose, di un sentimento istintivo o incosciente. L'esagerazione dello spirito di sistema riproduce sotto altre forme, quell'*apriorismo* stesso che si vuol condannare e bandire. Trasportata, anche nel dominio della storia, l'idea evoluzionista, non può revocarsi in dubbio, senza bisogno di ricorrere alla dottrina dei miracoli, l'influenza esercitata dalla più elevata cultura, dalla più forte e superiore intelligenza, sulla vita del pensiero e sulla civiltà d'un popolo. Baldo che studia e trova, nella coesistenza e nell'armonia di fattori molteplici, la essenza del diritto positivo, precorre il tempo e pone le pietre angolari della moderna scienza del diritto. L'edificio sontuoso s'inalzerà poi: nè altrimenti dirà Gian Battista Vico: « *itaque iurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus, philosophia, historia et quadam propria arte iuris ad facta accommodandi* » (39).

VIII.

L'equità, risollevata all'altezza del suo officio civile, non più *aequitas bursalis,* accompagna questo spirito rinnovatore, l'equità che consiste in un retto giudizio non errante nè nella sostanza nè nelle circostanze di fatto (40), ed in cui si compenetrano le idee di libertà e di eguaglianza, i sentimenti della natura, le affezioni spontanee dell'uomo, le ispirazioni della retta ragione, tutto insomma quel fondo d'idee cosmopolitiche, che è retaggio comune del genere umano. Come il pretore, i giureconsulti, gli imperatori Romani, coll'incremento della civiltà avevano rotto la strettezza dell'antico *gius,* per ampliare il dominio dell'equità naturale, così Baldo, spinto in un campo di attività illimitata, che si apriva come una miniera inesauribile di ricerche e di scoperte negli scopi e nei bisogni nuovi

creati dal progresso e dallo sviluppo delle relazioni, porta dovunque il senso profondo dell'equo. L'estensione da caso a caso di quanti temperamenti equitativi incontra nel Diritto Romano, dando loro ampiezza da comprendere tutti i casi nei quali sia parità di ragione; l'integrazione del diritto mediante l'analogia e l'arte giuridica con cui procede all'applicazione sicura e facile dell'astratto al concreto, fanno poi entrare il nuovo contingente d'idee nella scienza traendo il vero dallo stato di realtà obbiettiva allo stato di vero subbiettivo. L'influenza che la vita spiega sullo sviluppo logico del diritto si avvera così in doppio modo, sulla effettuazione *materiale* e *formale* del medesimo.

Anzitutto non perde affatto il suo carattere scientifico la ricerca pratica non circoscritta all'esame delle fonti per sè stesse, ma estesa in pari tempo al rapporto del loro contenuto col mondo vivente, cui debbono applicarsi. In secondo luogo l'arte che coll'analisi decompone gli elementi, generali e speciali, del diritto, inclusi in un dato rapporto, e dall'esame dei particolari, estrae, colla sintesi, il principio che li domina, per giungere infine alla costruzione ed applicazione concreta della regola, converte il principio astratto in diritto concreto, e rende, alla sua volta, produttiva, nel senso vero della parola, la stessa giurisprudenza. Infatti la sua produzione consiste nella creazione di una materia assolutamente nuova. Meno considerata, non meno importante, è la missione dell'arte giuridica nella funzione del diritto. Ciò che determina il valore di un diritto non è soltanto il contenuto astratto della teoria, la quale varrebbe ben poco se dovesse rimanere senza applicazione pratica, se la tecnica mancasse della attitudine necessaria per trasformare convenevolmente l'astrazione in realtà. La giurisprudenza che si occupa, osserva R. Jhering, con cura minuziosa delle particolarità relative alla tecnica, pone mano effettivamente alle questioni le più capitali: benchè modesta e nascosta in apparenza, la sua azione imprime a tali questioni un progresso tanto intenso, quanto il lavoro intellettuale il più profondo (41). L'equità, la somma dottrina e l'arte cooperando sulla base del

diritto esistente, ne compiono la trasformazione in quel diritto comune, che è la fonte del diritto moderno.

Valgano alcuni esempi, nella grande scala del diritto, fra quelli che possono più brevemente riassumersi. Baldo, nel diritto penale, coi principî dell'equità essendo inconciliabile l'idea della vendetta, indebolisce e scalza nella pena questa idea, che, nella moltitudine delle leggi del tempo, appariva sotto forme diverse o di vendetta privata o di vendetta divina o di vendetta della legge. Se il diritto comune stabilisce una pena più grave, e una pena più mite lo statuto, questo deroga al diritto comune « *propter humanitatem et aequitatem, quia durior pena aequiparatur rigori, mitior aequiparatur aequitati et aequitas ultimo scripta praefertur rigori* » (42). All'incontro sente nell'anima il fremito della ragione e della umanità, eccitato da disposizioni statutarie che, per modo di esempio, o permettono la uccisione della donna bandita incinta (43) o in ogni altro modo rivelano il sentimento barbaro della vendetta privata: « *non sunt exasperandae poenae statutorum* » (44). È noto poi come insorgesse con veemenza contro la dottrina, sostenuta da Bartolo, che sottopone alla pena de' rei di lesa maestà, i consapevoli di una congiura in cose di Stato, i quali non la rivelano, dottrina infaustamente celebre per il sangue che faceva versare in quei tempi, in cui la patria era piena di tiranni (45).

Per lui la scienza legale prende forma di civile filosofia facendo dominare i principî del Diritto Romano in tutte le questioni di diritto internazionale pubblico e privato. Mentre i glossatori e gl'interpetri non si erano occupati di un diritto della guerra, Baldo, in un breve consiglio, tesse lo schema di tutto un trattato di diritto internazionale, definendo i casi nei quali la guerra può ravvisarsi giusta, con alcuni canoni fondamentali, ch'è buono anch'oggi e sarà sempre buono tenere scolpiti nella coscienza delle nazioni. Arditamente, nel suo tempo, accenna alle guerre per causa di religione: « non conviene alla Chiesa lo spargimento del sangue e non è lecito mover guerra agl'infedeli che con noi vivono in pace senza recarci offesa » (46). Guerra giusta non può essere se non là dove non si tratta

che delle *cose* e della difesa della patria: se non quando la *causa* consista in una necessità inevitabile, affinchè per mezzo della guerra si possa acquistare la pace (*Finis belli pax*); e l'*animo* di chi la dichiara sia mosso da alto sentimento civile, perchè la guerra non deve indirsi per odio o insaziabile cupidigia, ma per l'amore del pubblico bene, per la giustizia, e per la tranquillità del politico consorzio (47). La scienza del diritto pubblico esterno e internazionale privato non esisteva ancora come scienza separata. L'insegnamento di Baldo anticipa i progressi della civiltà procurando di sostituire, all'arbitrio, alla violenza, e all'abuso della guerra, le regole moderatrici della ragione, elevate a norme giuridiche dei diritti e dei doveri nelle relazioni degli Stati, a garanzia degli interessi reciproci, della prosperità, della libertà e della loro indipendenza scambievole (48). Nella scuola di Lui si formò il fratello minore, Angelo degli Ubaldi (49), che fu primo a trattare di diritto marittimo, propugnando la libertà di navigazione. Ed Alberico Gentile, altro alunno glorioso di questa Università, conoscitore profondo del testo Romano e delle Storie civili dell'antichità, e dei tempi di mezzo, sulla fine del secolo XVI, quando quasi comune carattere della scuola *culta* era di denigrare l'antica scuola italiana, nel *libro de iure belli* (50), s'ispira al grande maestro citando innumerevoli volte il nostro Baldo, che tutto sa e definisce (*omniscius et omnifiniens*) e il giudizio del quale egli preferisce seguire pur nelle questioni dubbie (*quem et in dubia re sequor*) (51).

In materia di *gius* pubblico interno non solo proclama il diritto che hanno i popoli di governarsi secondo una legge propria (*omnes populi possunt facere sibi statuta, et ubi cessat statutum habet locum ius civile*), ma indaga la genesi di questo principio di sovranità e la trova nella essenza stessa del popolo il quale costituisce un' entità, una personalità autonoma. « *Populi sunt de iure gentium: sed regimen non potest esse sine legibus et statutis; ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in esse suo.... Quantum unumquodque habet de forma essentiali, tantum habet de virtute activa; sed populus*

habet formam ex se, ergo et exercitium conservandi se in esse suo et in forma propria » (52). Ed anche nella sfera del diritto privato, gli statuti sono leggi introdotte a confermare la *consuetudine,* che è specchio della coscienza giuridica popolare; sono la volontà del popolo dichiarata. « *Statutum est voluntas populi declarata: consuetudo est voluntas tacita ex diuturno usu populi proveniens: statutum super consuetudine, videtur potius induci ad consuetudinis roborationem, quam ad novi iuris introductionem* » (53). Caddero i comuni; successero i principati; ma i germi della nuova civiltà, disseminati nella legislazione statutaria, sopravvissero con essa, radicati nella coscienza del popolo: il concetto della personalità autonoma dei popoli nell'universo diritto delle genti, prepara il trionfo al principio della personalità autonoma delle nazioni nel mondo dell'Umanità.

Nei rapporti colla pubblica economia, il diritto di allora (54) sotto l'influenza del diritto divino, condannava il principio della libertà nella stipulazione degli interessi: Baldo sostiene che le usure, ossia prezzo dell'uso, non sono illecite, quando sono stipulate non in odio, ma a favore del debitore, ovvero stanno a rappresentare una qualche ricompensa, o si collegano a qualche antecedente, da cui risulti un quasi *facio ut des* (55). E salva in tal guisa istituti di beneficenza, società che danno sovvenzioni di danaro e, come ricorda la Schupfer, l'esistenza stessa del contratto di cambio inviso e sospettato in pratica; raffigurandovi una specie di compra e vendita *(emptio-venditio)* nella quale, per naturale equità (*naturali aequitate*), atteso i pericoli che i mercanti incontrano nel trasmettere il denaro, *(propter pericula quae (mercatores) subeunt trasmissione pecuniarum*) l'interesse lecitamente li ricompensa, « *unde non est usura* » (56). E parimenti, nel Diritto commerciale, sostiene non possa aver luogo l'eccezione del S. C. Macedoniano, ed anche questa famosa eccezione resta definitivamente esclusa dalla sfera di quel diritto. Dovunque lo spirito di Baldo si rivela informato ai principî della più illuminata giustizia, della libertà e del progresso. Contraria alla libertà e al continuo progredire del commercio era la restrizione romana, ed egli la combatte. Contraria alla

pubblica economia era la proibizione degli interessi, ed egli scolpisce le due ragioni essenziali, sulle quali sarà col tempo fondata la dottrina economica degli interessi, cioè: 1.° un *compenso* per l'uso del capitale, di cui comprende in tal guisa le funzioni *(non dicitur usura sed quaedam* RECOMPENSATIO); 2.° il *prezzo del rischio,* proporzionato al pericolo di perdere il capitale stesso (*propter pericula quae subeunt trasmissione pecuniarum*) (57).

Una teorica per la sua moderna importanza non può essere dimenticata, quella con cui prelude al concetto della manomorta, e al diritto di redimere e affrancare i beni propri dall'obbligo di prestazioni perpetue, mediante assegno che adegui coi frutti l'onere annuo a cui i beni sono soggetti.

L'idea *nuova* nasce da un caso *isolato* e curioso che Baldo risolve in queste parole: « Un testatore fece testamento, e istituì me erede e ordinò che in ogni anno dessi a un certo luogo religioso quindici some di mosto: io dico ai religiosi: voglio assegnarvi dei beni del testatore una buona vigna, e voi abbiatevi la cura di essa. Rispondono i religiosi: non vogliamo questo pensiero; anzi non vogliamo avere a fare altro che bere *(nolumus habere facere aliud nisi bibere).* Qual'è la disposizione del diritto? Il caso sembra doversi risolvere contro i religiosi; perchè se si dà ad essi un sufficiente podere ad arbitrio di giusta persona, sembra che non possano esimersi da questa cura » (58). In tale sentenza è il principio fondamentale delle moderne leggi di affrancazione.

Nella *practica judiciaria* esaurisce ciò che concerne la tutela dei diritti e il modo di farli valere; detta norme per il giudizio di *sindacato,* ultima e suprema guarantigia della pubblica amministrazione; modera l'esercizio del diritto di rappresaglia, importazione germanica, di cui, come mezzo straordinario e odioso, si studia di ristringere più che sia possibile i casi di applicazione *(in ista materia represaliarum, quae est* VALDE ODIOSA *in iure communi, stricte interpretabor)* (59); limita contro il debitore ed opina non doversi estendere contro il *terzo,* l'ese-

cuzione parata degli strumenti *guarentigiati*, altra istituzione di origine tedesca (60).

E nel diritto civile, non sfugge alla mente di Baldo l'evoluzione e la funzione sociale della proprietà, nel concetto della quale combina l'elemento personale coll'elemento sociale: interessa che sia proibito l'abuso della cosa propria, nè per questo cessa di esser libero il dominio, anzi è più libero *quia sub lege* (61). Introduce un principio di equità che fa consistere in una certa *pietas* anche a riguardo del bene pubblico (62). E sulla scorta delle leggi romane con un ingegno complessivo, potente ed acuto in ogni parte del diritto, non solo s' inalza sulla sfera della interpretazione, ed affronta quella della filosofia, ma crea una minuta logica critica degli affari civili, con dottrine positive e, per così dire, sgranate che pure oggi son fatte valere come dogmi di ragione o son passate nei codici (63). Nelle stesse dottrine canoniche si spande la luce del suo genio (64).

E bastino questi pochi e rapidissimi cenni; perocchè la gloria del nostro giurista è consacrata da tutte le sue produzioni, la cui influenza sul commercio delle idee, sullo sviluppo del pensiero, del diritto e della civiltà, dal medio evo ai tempi moderni, è continua ed immensurabile.

IX.

Le quali cose ci confortano a rettificare alcuni giudizi erronei innanzi alla verità della storia. Per amore di classificazione sistematica la scuola di Baldo fu detta *dommatica* e poi con accusa contradittoria fu anche censurata come *empirica*. Scuola di libertà e di progresso, quantunque nata sotto l'impero della teologia scolastica, non è *dommatica* perchè non introduce nella scienza del diritto, come criterio proprio il raziocinio speculativo, esagerandolo e rigettando qualunque esame dei fatti. Associando la scienza alla vita, non è *empirica* perchè non esagera all' incontro il raziocinio pratico, ammettendo il solo esame dei fatti, senza risalire ai principî supremi di ra-

gione e di giustizia. Offre piuttosto l'esempio di una scuola positiva e realistica, la quale, senza aderire in anticipazione ad un determinato sistema, cerca nei fatti reali il loro legame razionale; sapientemente originale e dialettica che, in mezzo alla disputa cerca la verità e la trova in un principio superiore, in una affermazione, in una regola che tutte le altre comprende, come l'architetto che da materiali diversi trae col pensiero la forma di un armonioso edificio. L'opera di Baldo non è un miscuglio, fatto senza scrupolo, di elementi eterogenei; per lui il Diritto feudale, il Diritto canonico, gli statuti, le consuetudini e il Diritto Romano, assunto come dato sperimentale e scorta analogica, quando pei variati costumi le sue disposizioni non trovan più termini di letterale applicazione, sono fattori storici ch'egli analizza, concentra e con essi *costruisce* il diritto, creando una teoria, una regola giuridica che sorge in tal guisa dalle viscere stesse del nuovo incivilimento.

Possiamo dirlo senza adulare la nostra vanità nazionale: non è scuola di origine francese fondata da Giacomo de Revigny, ma scuola italiana fondata da questi due Grandi, esprimente una nuova tendenza dello spirito giuridico, che seppe sostenere nel mondo il primato della civiltà italica. Gli stranieri confessarono a nostra lode che per oltre 400 anni, prima i Glossatori poi Bartolo e Baldo, mantennero tutta romana e tutta italiana in Europa fino al secolo XVI la scienza del diritto; poesia e giurisprudenza brillarono insieme, dice il Lerminier (65) e per altri due secoli ancora Bartolo e Baldo continuano a dominare nelle scuole e nei tribunali in Italia e in Germania non ostante il *mos gallicus*, opposto dai giureconsulti francesi al *mos italicus* (66). Durante il periodo della *reception,* scrive il Sohm, nel secolo XVI e XVII, la scienza tedesca del diritto rimase senza una propria forza creatrice: essa si fondava sui Commentari del Bartolo e del Baldo (67). Ripetiamo coll'Esmein, non hanno un fondamento storico i tentativi recentemente fatti per negare all'Italia questo primato: « gli sforzi dei *Prebolognesi*, dice egli pure, sono in realtà, poca cosa: la scuola di Bologna e le *altre scuole*, che si formarono al suo fianco in

Italia, dettarono in Francia l' interpetrazione del diritto romano; fino al XVI secolo, il nostro paese fu tributario, a questo riguardo, dei dottori italiani » (68).

E non fu una voga ingiustificata (69). Vi sono successi che per la loro falsa apparenza e rassomiglianza col merito, talvolta abbagliano ed illudono anche la storia; ne dicono qualche cosa Giovenale, Tacito e Vittor Hugo: ma la storia non fu abbagliata nè illusa dal successo dei nostri giureconsulti. La scuola italiana non avrebbe avuto impero così esteso, nè avrebbe resistito al tormento dei secoli, se in mezzo alla società che procede di progresso in progresso, avesse invece rappresentato un regresso, se si fosse divisa dal movimento della vita civile, e non avesse trovato nella esperienza e nella osservazione dei fatti, nella realtà di quella vita, la virtù e la forza di comunicare alla scienza un nuovo e potente impulso.

Per giudicare con imparzialità l'opera di Baldo, non può riguardarsi soltanto da qualche punto di vista affatto particolare. Sarebbe ingiusto pretendere da lui, anche nella forma, quel perfezionamento dovuto, due secoli appresso, al rinascimento del classicismo; non ricordare le condizioni dell' epoca; non osservare che alcuni difetti, più che a Lui, debbono rimproverarsi ai seguaci; così accade nell'arte, dove la bellezza del modello è talvolta guastata dalla maniera del discepolo. Nè ci occuperemo della censura con cui furono immeritatamente, in massa, colpite le scuole del medio evo dall' Heinecio, all'autorità del quale basta contrapporre quella del Leibnitz (70), del Grozio (71) e del nostro Romagnosi (72). Ciò che si deve considerare è la sostanza della dottrina, la nuova tendenza del pensiero, lo spirito progressivo della scuola, in quanto scopre un altro lato della verità, rilevando un altro momento non meno solenne della scienza, qual' è quello del suo esercizio, un altro aspetto di essa nelle sue attinenze col mondo esteriore dei fatti. Si trova in questo carattere interiore, in questa impronta particolare della scuola la ragione sostanziale della sua differenza colle altre scuole.

Infatti intorno ai glossatori, Baldo manifesta lo stesso con-

cetto del Cuiacio, il quale pensò che la vera soluzione fosse stata quasi sempre trovata dai glossatori: così egli va ripetutamente insegnando, anche nei consigli: *veritas est in glosis* (73) — *a glosis non est in pratica recedendum* (74) — *in iudicando non est tutum recedere a glosa ordinaria* (75): come Cuiacio scriveva a Brassicano: *Illud etiam pro certo habeas, semper unam ex opinionibus ab Accursio relatis esse veram* (76).

Alcuni storici ebbero un concetto incompleto o poco chiaro intorno al carattere e all'officio delle scuole di diritto che si succedettero dalla fine dell' XI al secolo XVI. La differenza di queste scuole non consiste solamente nei metodi di esposizione e d'insegnamento: nè Irnerio si limitò ad una semplice esegèsi dei testi; nè Accursio alla semplice interpretazione della glossa; nè Baldo o Bartolo introdussero la dialettica, le divisioni e suddivisioni scolastiche o i commentari. Il metodo dialettico e i commentari sono anteriori a Bartolo. Lo stesso metodo storico non fu inaugurato dalla scuola del secolo XVI.

Spuntata in Italia la prima luce di quella giurisprudenza forbita dagli studi critici e filologici, ed aperto dall' italiano Alciato il gran secolo della giurisprudenza francese, Cuiacio, coll'amore entusiastico destatosi per l'antichità in grazia delle nuove scoperte, riprese e continuò l'opera ardua e gloriosa dai glossatori incominciata. Le due scuole rappresentano la medesima tendenza: come scopo dei glossatori era stato quello di restaurare il Diritto Romano nella sua integrità sui lavori di Giustiniano, senza trascurare i sussidi della storia e della letteratura, necessariamente nella misura e nei limiti, in cui quelle fonti classiche potevano essere accessibili nella loro età; così la scuola di Cuiacio cercò di ricomporre l'antico diritto quale era al tempo degli antichi giureconsulti, giovandosi dei maggiori soccorsi della filologia e della istoria (77). In altre parole, ristabilisce la buona lezione dei testi, riconosce e rigetta le interpolazioni, sia dei copisti *(glossemi)*, sia dello stesso Triboniano *(emblemi)* e toglie così alcune antinomie dalle Pandette; fa astrazione dal presente per rivivere nel passato, studiando insomma nel diritto romano il genio di una civiltà estinta, un diritto morto.

La scuola di Perugia non si appaga di osservare il Diritto Romano, quasi diremmo, come un prezioso cimelio attraverso il cristallo che lo chiude, ma lo considera come un organismo vivente e potente, in cui s'incarna e palpita, vigorosa ancora, l'idea del giusto, come un modello perfetto, una emanazione divina (78): quindi lo applica, lo svolge, ne consulta lo spirito, lo imita.

Ambedue queste scuole attendono ad un'opera comune, coltivando una unica scienza sotto aspetti diversi. La rinascenza giuridica è stata molteplice nelle sue manifestazioni: o ceda all'impulso della intrinseca virtù che la sospinge, o sia dominata dal fatto che le impone come una necessità pratica ciò che prima sembrava giuridicamente impossibile, la scienza è costretta ogni giorno ad allargare il campo della possibilità teorica: perciò è continuo il progresso nel diritto e nei concepimenti scientifici, scrisse il professore di Goettingen. Nel contrasto del nuovo coll'antico si era formata e sviluppata la stessa giurisprudenza romana, e in mezzo a quel conflitto, i giureconsulti, stimolati dal bisogno di nuove scoperte, avevano arricchito la scienza di preziosi tesori e di distinzioni che mantengono sempre il loro valore. E Silvio Spaventa profondamente osserva: « In tutte le produzioni del pensiero bisogna distinguere due specie d'idee: alcune esprimono l'indole dello scrittore, le condizioni della sua vita, il carattere particolare dell'epoca; e queste per breve tempo sopravvivono al mondo dei contemporanei, o muoiono appena nate. Altre rappresentano i gradi dello svolgimento dello spirito umano, i momenti progressivi della vita dell'intelligenza; sono la sostanza del presente e i germi dell'avvenire » (79). La dottrina di Baldo rappresenta uno di questi gradi dello svolgimento dell'idea giuridica, uno di questi momenti della vita intellettuale: e qui sta il movimento ascendente e progressivo, qui l'officio eminente intellettuale e scientifico dell'opera sua nella vita sociale dell'epoca. Conservando la civile giurisprudenza romana come il tronco principale e centrale della universale giurisprudenza, e dando opera allo studio della civile filosofia coll'estrarre le re-

gole ed i principî dal positivo, la scuola di Baldo non solo coltiva il passato, ma provvede al presente e preoccupa il futuro. Talchè Baldo non deve figurare soltanto nella storia parziale dei cultori esclusivi del solo Diritto Romano, dove è pur sempre sommo interprete, ma nella storia dei fondatori di un diritto nuovo, ed in specie nella storia del Diritto Italiano, nella quale veramente ha luogo fra i più grandi istitutori della moderna scienza giuridica.

X.

Dell' officio politico, di cui resta a dirsi per dar termine al nostro discorso, non si può comprendere il valore ove non si richiami alla memoria la politica del papato verso il Diritto Romano, la lotta fra canonisti e civilisti, l' importanza assunta dal diritto canonico nel tempo di Baldo.

Quale fu la politica della Chiesa nei suoi rapporti col Diritto Romano nel medio evo? Non giova negarlo: fu una politica ostile.

In sul principio, finchè la Chiesa ebbe bisogno di attendere alla sua costituzione e consolidazione, senza entrare in lotta colle società civili d' Europa per dominarle, il Diritto Romano fu una preziosa risorsa, un potente ausiliare pel chiericato; furono modellate molte compilazioni canoniche sopra raccolte di quel diritto ad uso dei chierici e valse la massima: *Ecclesia vivit sub lege romana.*

Le cose però si cambiano quando la Chiesa concepisce il bisogno di sostituire alle società civili già basate sul diritto consuetudinario e il Diritto Romano, una società ecclesiastica *universale*, appoggiata alla teologia e al diritto canonico. Per riuscire in questa impresa, che è l' ideale del medio evo, la *Civitas Dei* sulla terra, occorreva vincere più ostacoli: curvare le sovranità politiche dinanzi alla supremazia pontificia; modellare i costumi e il diritto privato sui principî canonici; impedire che il Diritto Romano, i cui sostanziali principî non si adattavano

alla preminenza papale, diventasse il fattore principale nella formazione del diritto pubblico e del diritto privato europeo.

Le ostilità della Chiesa contro il Diritto Romano non furono violente perchè i provvedimenti violenti ordinariamente non son quelli del papato, e perchè forse non era facile al potere umano il torre l'autorità delle leggi che i popoli non avevano cessato giammai di venerare. Ma le opposizioni, i contrasti manifestati in diverse maniere, non ostante il contrario avviso di qualche scrittore, non furono men certi.

Assimilati i principî del Diritto Romano che meglio le convenivano, formata, nella sua massima parte, e fissata la legislazione colla pubblicazione del decreto di Graziano, che si può dire la codificazione del gius ecclesiastico, la chiesa non comincia dal negare ai testi Romani un valore proprio, ma ne ammette l'autorità giuridica in quanto non sieno contrari ai principî essenziali del Diritto Canonico; poi procede ancora e dichiara che non hanno autorità e valore se non sono ricevuti in quel diritto, e quando il potere legislativo dei papi è universalmente riconosciuto, fa un altro passo venendo anche a modificare il Diritto Romano prima di riceverlo nella sua legislazione. Per la qual cosa, quella legge Romana, che prima era stata la legge generale del clero, viene a poco a poco ridotta ad un semplice accessorio, niente più di una raccolta di materiali utilizzabili all'occasione. Non basta: il rapido progresso dei glossatori, metteva in apprensione la Chiesa e venne la volta delle proibizioni. La prima è diretta ai monaci contro il diritto in generale; il concilio di Reims stabilisce il divieto « *ut monachi et regulares canonici leges temporales et medicinam non discant* » (1131). Il divieto è ripetuto nel concilio di Laterano (1139), è rinnovato nel concilio di Tours (1163). La seconda proibizione è contenuta nella Bolla — *Super Speculam* — di Onorio III con cui fu vietato l'insegnamento del Diritto Romano nell'università di Parigi, ma col doppio e più generale scopo di restringerne nella pratica l'applicazione, e di dare il più grande sviluppo possibile agli studi teologici. La Bolla — *Dolentes* — d'Innocenzo IV mirò agli stessi intenti. E tutti i teologi ripetevano ad

una voce il solo studio degno dell'attenzione degli uomini essere la teologia; Rogero Bacone, fra gli altri, voleva sparisse ogni traccia di diritto civile, e vedere sterminati i legisti, sperando così di poter ridurre tutti i popoli sotto l'autorità papale minacciata; e il Vescovo Riccardo de Bury nel secolo XIV scriveva che « lo studio del Diritto Romano faceva degli uomini gli amici del mondo e i nemici di Dio »; nè questa lotta della Chiesa contro i giuristi mancò d'influire anche nei pregiudizi popolari, poichè si formò il detto « *omnis jurisconsultus male de religione sentit.* » (80). L'atteggiamento nemico del papato verso il Diritto Romano nel medio evo è dunque un fatto storico non contrastabile.

E non è lite meramente forense, ma politica; è questione che tocca gli ordini costituiti e le relazioni delle due potestà; è conseguenza logica della lotta fatale fra la società laica ed il papato, riflettentesi nelle due legislazioni: il diritto civile doveva scomparire assorbito dal diritto canonico, il quale insieme agli statuti ed alle costumanze locali, avrebbe dovuto supplire a tutto. Infatti nel secolo XIII il Decreto e le Decretali erano applicabili dovunque ed esercitavano sulla *pratica* un'influenza più diretta del diritto dei chiosatori.

Nell'epoca di Baldo, il contrasto resosi più acuto per la contesa di Bonifacio VIII e di Filippo il Bello, aveva dato alla legislazione canonica un'importanza anche maggiore: erano fioriti e fiorivano Canonisti insigni e celebri, come il Cardinale Ostiense e Sinibaldo Fieschi che fu poi Innocenzo IV e venne regolato colla costituzione di Giovanni XXII del 1326, quell'alto consiglio di sapienti che fu il tribunale supremo della Rota Romana. Per resistere a questa corrente del pensiero, che voleva il predominio della teologia nell'insegnamento e del diritto canonico nella pratica, non bastava più ai civilisti l'ostentato disprezzo di Pietro Bellapertica per quel diritto, o l'avversione di Cino da Pistoia. Quanto più il diritto canonico intendeva a farsi dominatore, tanto era mestieri anco ai civilisti studiarlo (81).

Baldo, che al sommo sapere civile congiunse la somma dottrina canonica, ammirato e ricercato dagli avversari, aumentò

la forza e il prestigio dei civilisti, assicurando, in questa lotta, il trionfo della legislazione Romana, la quale era non solo il diritto dell'Impero, ma per l'Italia era l'espressione più perfetta del suo genio, era il suo diritto nazionale.

Alcuni storici, anche recenti e autorevoli, non ne hanno reso esattamente il pensiero politico (82). Baldo porta nella politica quello stesso spirito di libertà e quella stessa indipendenza di pensiero che distinguono la sua scuola.

Nella questione dell'epoca, non può far meraviglia se egli ammette la necessità di due supreme direzioni, determinate dal duplice fine della natura umana, la felicità della vita terrena, la beatitudine della vita eterna; il sacerdozio che indirizza gli uomini alla felicità celeste, l'impero che, secondo gli ammaestramenti della ragione, li guida alla felicità temporale. La questione non cadeva su questo punto; riflette, lo JANET, « *L' État laique est une thèorie dont le moyen âge n'a pas même eu le presentiment* » (83). Ma il partito pontificio sosteneva che la Chiesa era succeduta nelle tradizioni unitarie dell'impero; aveva essa creato l'impero nuovo; sicchè l'imperatore non ripeteva il potere temporale che dal papa: qui si accende la disputa (84). Baldo confuta energicamente questa dottrina: il potere religioso ed il potere civile non sono l'uno la sorgente e l'altro la derivazione; l'impero civile emana direttamente da Dio « *est a Deo tripliciter — permissive — approbative — formaliter et effective* » (85). Laonde la chiesa è madre conservatrice, e non generatrice dell'impero, il quale procede immediatamente dal popolo, « *unde Ecclesia est mater conservans non generans, nam Imperium immediate a populo processit* » (86).

E poichè i partigiani del potere ecclesiastico, invocavano la donazione di Costantino, egli ne combatte la validità, con due ragioni, alle quali, nessuno, come egli stesso avverte, aveva prima pensato (*quas, Gebelline, numquam audivisti*) e son queste: non si può alienare ciò che non si può prescrivere — il privilegio non trasmissibile agli eredi non può trasmettersi ad un altro — vale a dire: 1.° Il territorio dell'Impero è imprescrittibile, quindi non poteva l'imperatore Costantino, alienando,

nè trasferire, nè concedere a Papa Silvestro terre imperiali; 2.° L'Impero che fu dal popolo Romano trasferito nel principe per privilegio e preminenza, non passa agli eredi ma si conferisce per elezione; dunque non poteva alienarsi nè trasferirsi in Papa Silvestro (87).

Egli poi condanna l'assorbimento del potere temporale nel potere spirituale: « *Papa est omnia et super omnia in spiritualibus* » e stabilisce nettamente una linea di separazione fra i diritti della chiesa e i diritti dell'impero. Egli dice (88): Se il papa e l'imperatore, si accordano insieme, possono tutto; se discordano, ciascuno ha potere entro la sua giurisdizione, senza invadere il potere dell'altro. « *Si conveniunt simul, omnia possunt: et si dissonant, quilibet potest in sua iurisdictione,* NON IN ALTERIUS POTESTATE ». Giova ricordarlo, la lotta ferveva unicamente sui rapporti reciproci delle due spade, non sul concetto teocratico dello Stato. E benchè debba concedere (89), coerentemente all'idea dell'epoca, che il papa a cui furono affidate le chiavi del cielo e del mondo per la *giustizia,* sia superiore all'imperatore e lo possa deporre, non ammette però questo potere in modo assoluto, *simpliciter, sed secundum quid;* di guisa che, osserva « se il papa depone l'imperatore per dolo o per ambizione, senza legittima ed altissima cagione, la deposizione è nulla di pieno diritto » — « *si papa deponit imperatorem dolo vel ambitione, sine legitima et ardua causa, depositio ipso iure est nulla* » (90).

Il pensiero politico di Baldo corrisponde nella sostanza al pensiero di Dante. Ambedue sono soggiogati dall'idea della perpetuità dell'impero Romano e della monarchia universale. Baldo, riavvicinando il diritto alla politica, dimostra giuridicamente nulla la donazione di Costantino, che il Poeta rispondendo all'ombra vana fuor che nell'aspetto del simoniaco Niccolò III, fulminava con parole roventi nel canto XIX dell'*Inferno* (91). In Dante lo Stato e la Chiesa sono già separati fra loro secondo i due fini dell'umana natura, il transitorio e il non transitorio, ma riconosce che l'imperatore al papa *in aliquo subiaceat* (92). Baldo ravvisa nello spirituale e nel temporale due

sfere diverse e separate, e, nei propri limiti, ciascuna indipendente; ma per la ragione che lo spirituale e l'eterno sovrasta al mondano e al terreno, non estende, viene bensì nelle cose temporali a restringere e subordinare la preponderanza pontificia all'estremo rigoroso di un'alta causa, di un supremo apostolato della giustizia, escludente ogni fine di ambizione e di passione mondana (93). Questa dottrina di Baldo è un'eco lontana della storia più gloriosa del papato, quando, principio d'ordine e interprete della legge morale, esercitò la sua spirituale potenza contro la corruttela, l'orgoglio e la tirannia degli oppressori, qual difensore degli oppressi e degli umili e qual propugnatore delle franchigie dei popoli. Del resto la coscienza pubblica, benchè assai mutate le condizioni da quel tempo, era ancora troppo assoggettata ai ceppi del potere pontificale, e Dante e Baldo erano intelletti così profondi, da non sostenere, come avevano fatto i difensori di Lodovico di Baviera, la completa separazione di queste due sfere (94).

Se non che il pensiero del nostro giureconsulto, intimamente avverso ad ogni forma di dispotismo, o sacerdotale o cesareo, si scorge chiaro anche nelle dottrine filosofiche a cui s'ispira, vale a dire nelle dottrine dello stoicismo che tanta parte ebbero sul rinnovamento morale e sociale della umanità (95). E come insegnavano gli stoici, ultimi repubblicani eroi d'un mondo che scompariva, esservi al di sopra dello stato la ragione, il diritto, la legge regina delle cose divine ed umane, arbitra del bene e del male, non imparata nei libri, ma fondata sulla natura, così pensa Baldo, al disopra del Papa e dell'Imperatore esistere questa legge della ragione naturale, alla quale si deve ricorrere per decidere sulla giustizia delle loro contese. « A questa legge, egli scrive, bisogna sopratutto aver l'occhio, quando nasce contesa tra pretendenti alle supreme potestà, perocchè non avvi fra loro altro arbitrio se non che la stessa ragion naturale, la quale, come attesta Seneca a Lucillo, è l'arbitra del bene e del male » (96).

Baldo, coll'occhio acuto della sua mente, vedeva per entro l'avvenire vie più destarsi la coscienza dei popoli anelanti a

buon governo. I popoli vogliono essere bene governati, avvertiva difendendo contro i canonisti quell' istromento di pace che ricorda l'eroismo delle libere città italiane confederate e vittoriose a Legnano e le pretensioni imperiali che scendono a patti col diritto popolare. La Chiesa impugnava la validità giuridica del trattato di Costanza, perchè stipulato dal popolo con un imperatore che era stato scomunicato. E Baldo risponde: « se i popoli accettarono ed ebbero grato quel patto coll' imperatore, e lo ratificarono, è piuttosto verosimile ritenere che abbiano creduto come non avvenuta la deposizione; perocchè, per dir che faccia la Chiesa (*quidquid cantet Ecclesia*) i popoli vogliono anche essere bene governati e non è bene lo star sempre in guerra e sotto la scomunica. Sia dunque, conclude, una pace lieta e durevole, e sia pace esemplare: le cose che si fanno colla violenza poco durano; all' incontro le cose che si fanno a bene della Repubblica sono immortali » (97).

E non solo difende il patto di Costanza, ma aveva anche ragione di proclamare la necessità della pace. Il medio evo non fu che una guerra: guerra del papa contro l' imperatore; dell' imperatore contro le città; delle città le une contro le altre; dei Guelfi contro i Ghibellini; dei bianchi contro i neri; da per tutto, dall'alto al basso della gerarchia sociale, ardeva la guerra. Baldo geme sul miserando stato e pieno di carità cittadina flagellando i vizi dei suoi tempi, scioglie un inno alla pace, « che rimuove le discordie e reca quiete tranquilla; che accresce lo stato delle persone e delle città; che l'onestà apporta, e schiude la via della ricchezza; che bandisce la *superbia* di chicchesia; che l'*avarizia* di ogni singolo caccia; che rende *onore ai meritevoli,* e promuove il benessere universale ». Le quali parole sembran ripetere la sintesi dantesca delle primarie cagioni delle umane discordie: « Superbia, invidia ed avarizia sono — le tre faville che hanno i cuori accesi » (98).

Sebbene il concetto sociale del medio evo si basi sul presupposto dell'unità, dall'unità religiosa della Chiesa alla unità politica dell' impero, dall'unità del genere umano alla unità della lingua, nel fondo della coscienza italiana, il Diritto Romano

mantenne sempre vivo il sentimento nazionale. Baldo vedeva che le due spade stavano per spuntarsi; le due luci del mondo, il papa e l'imperatore, erano per estinguersi. Ma un popolo non muore: « *Populus numquam moritur* » (99); nell'amor della patria si eterna la gloria di chi muore per essa; nè si doveva estinguere la fiamma sacra dell'ideale di Roma, che egli intanto procacciava di levare più in alto che potesse nel tramonto delle due luci. In quel trapasso fantastico, il quale apparve nel medio evo, d'imperatori Romani, d'imperatori Bizantini, d'imperatori Germani, all'antica e vera Roma egli sempre appunta lo sguardo. L'imperatore Alemanno deve andare a *Roma* a prendere la corona; nè gli si potrebbe mandare altrove, cioè, in Alemagna dal papa e questo si deve fare nell'*antica* Roma, non in Costantinopoli: parimenti l'imperatore deve andare e non mandare » (100). Sembrava ai ghibellini che quest'alta dipendenza da Roma fosse bastante per cancellare nel principe la qualità di straniero e conferire all'Italia una preponderanza politica su tutti i popoli legati alla civiltà latina. L'idea ghibellina, sotto l'unità astratta dell'impero universale, tributo reso alla scienza politica di quel tempo, anticipava l'unità più concreta delle genti italiane. Si falsa la storia e s'insulta al pensiero e alla memoria dei nostri primi autori, quando si preferisce credere che il nostro stato presente sia quasi l'effetto fortuito di un astro propizio. Intorno al vagheggiato ideale si raccolse in ogni tempo lo spirito della nazione: e l'età nostra ha raggiunto un fine, al conseguimento del quale è concorsa la forza intellettuale di tutte le generazioni passate.

In breve, riassumendo il discorso, tale apparisce il nostro Giureconsulto, nella realtà della storia, al di sopra di ogni preformato concetto di scuola e di sistema; campione insuperabile dell'equità continuatore della sapienza romana, non meno grande rinnovatore degli studî e fondatore della moderna scienza. A lui non giungono le accuse di servilismo scagliate contro i giuristi del medio evo (101): temperato e non servile, ispirato all'amore della libertà e della grandezza italiana, nel pensiero sociale dell'epoca, l'opera sua servì a distinguere più chiara-

mente e a rivendicare le competenze dello Stato, diminuendo la preponderanza teocratica. A lui non deve farsi il rimprovero di un adattamento utilitario delle leggi ai bisogni del momento. Assorto nella ricerca della verità, dominato dall'idea del giusto incarnata nel Diritto Romano, sciolto dagli impedimenti scolastici, la libertà del pensiero scientifico lo portò a contemplare un altro aspetto del vero nell'armonia di fattori molteplici del diritto, nella stretta connessione della scienza colla realtà e colle necessità della vita, nelle relazioni fra l'idea e il fatto, fra la teoria e la pratica, fra la convivenza e la scuola, dove non è speculazione che sia fine a se stessa, e trovano per contrario le leggi dell'attività pratica nella teoria il loro fondamento razionale. Sta nella virtù del romano diritto e in questo pensiero fecondo la ragione del meraviglioso successo, onde fu detto degno d'invidia l'officio della giurisprudenza d'allora: la quale, scienza giovane, interamente nuova, come scrisse Jhering, dotata di tutte le attrattive, di tutte le seduzioni dell'aurora di un bel giorno scientifico, seppe elevarsi d'un tratto sulle più alte cime dell'universalità europea (102).

Tutta la sua vita, spesa nello studio e nell'acquisto della più elevata cultura, fu un esempio di costanza d'animo e di operosità indefessa.

L'insegnamento continuato per 57 anni, dei quali 33 impiegati a Perugia e gli altri a Bologna, Pisa, Firenze, Padova, Pavia, non fu la sola occupazione di Baldo. La fama del suo sapere gli offerse altri carichi onorevoli, e gli procurò da ogni parte inviti di principi, di comunità, di privati che bramavano e chiedevano il suo parere sulle discrepanze originate da pubblici patti, da convenzioni e leghe contratte con reciproci diritti e doveri, e dai particolari litigi che insorgevano giornalmente. Egli non cessò mai dall'occuparsi in gravi negoziati politici non solo a prò dell'Italia, ma anche del suo luogo nativo, specialmente a Perugia e a Firenze e non vi è officio civico di cui i Perugini non lo incaricassero. Fu aggregato alla fiorentina cittadinanza. Fu consultato nella riforma degli Statuti di Pavia

(103); e nella stessa Pavia si volle che nessuno potesse essere addottorato se non da Lui.

Innumerabili poi sono i consigli, che interrogato scrisse sopra questioni di affari privati, mentre i soli stampati empiono cinque volumi in foglio, e siccome in fronte a ciascuno di tali consigli è premessa l'esposizione del fatto e il nome delle persone, tra le quali nasce la controversia, così raccogliamo da questi che eziandio da lontani paesi e da tutte le città dell'Italia veniva ricercata la sua opinione (104). Non è dubbio che l'insegnar dalla cattedra, l'agitar liti nel fòro, e il rispondere a tante ricerche, non aggiungesse all'onore un lauto guadagno (105). Ma egli ebbe profondo il sentimento della carità e fu largamente liberale verso i poveri, che soccorreva a schiere (106).

Come nel misticismo filosofico e platonico del Petrarca si trova unito l'elemento profano all' elemento cristiano, così nel concetto etico di Baldo la virtù e la forza della dottrina morale di Seneca si accoppiano alla dottrina evangelica della carità e dell'amore. Dalla fertile costa dell' alto monte dove si offre allo sguardo la vallata umbra colle sue colline che sfumano, dice Giosuè Carducci,

. . . . in dolci ondeggiamenti
entro vapori di viola e d'oro,

era nato al mondo il sole risplendente dell' ideale cristiano, sfolgorante della fede pura e virile, che accendeva negli animi il sentimento della carità attiva, della eguaglianza e fraternità umana. Come gli uomini più illustri del suo tempo, Baldo fu sepolto col sacco Francescano.

E nel lavoro si estinse, come era vissuto nel lavoro. Morì di 73 anni studiando; colpito da morte improvvisa sull' aurora del giorno 28 di aprile del 1400, mentre, nel raccoglimento di quell' ora solitaria, al primo rosseggiare dell' orizzonte, attendeva a compiere un suo consiglio (107). Si spense con Lui il *Monarcha juris*, come lo chiamavano; l'ultima *lucerna juris* del nostro medio evo. Però colle opere sue, rimane la virtù dell'esempio, ne rimangono gli ammaestramenti e gli alti ideali.

Voi, o giovani, cui regge i passi della vita intelletto di patria, onorate Baldo, onorate queste reliquie eterne della stella latina. Colla continuata tradizione il sapere si conserva e si accresce. Onorate Baldo volgendovi ai forti studi. Egli vi dice: « *Studium est vehemens applicatio animi ad aliquid peragendum cum summa voluntate* » (108): « *Parvum tempus non sufficit ad res magnas et arduas* » (109). Sfuggite le falsità d' una vana scienza, le pompose parole, le parvenze ingannatrici. Egli vi dice ancora: la natura ci ha dato i semi della scienza non la scienza, la quale è un tesoro che non si acquista se non da coloro che lo ricercano. « *Scientia dicitur thesaurus et non inveniunt ipsum nisi scrutantes* » (110). Tutte le cose nuove allettano (*omnia nova placent*)! (111). Ma ricordate che all'indipendenza della mente egli univa la fondata cultura dello spirito, la nobiltà del cuore, l'equanimità del giudizio, la fermezza del carattere, la costanza nel severo operare, e queste doti soltanto possono formare generazioni mature a tutto ciò che fa l'ornamento della vita, la grandezza e la gloria della patria.

Grazie a voi, signori, della benevola udienza. Al grave e lungo tema ben altre forze sarebbero occorse: a me sia di scusa l'onesta cagione dell'ufficio, il dovere impostomi dal loco nativo. Voi colla vostra presenza autorevole; Voi colla rinomanza del vostro sapere, o illustri Rappresentanti delle Università straniere e italiane; e Voi chiari Giureconsulti, d'ogni contrada, colle vostre adesioni, avete dato a questa commemorazione la solennità maggiore che si potesse desiderare. E di tanto favore la nostra Università vi sarà sempre grata.

Ma il pensiero torna a te, grande Italiano, celebrato coll'universale consenso dei dotti, splendore di quest' Umbria e prima luce della tua Perugia: tu che, dopo cinque secoli ci raccogli intorno al monumento della tua gloria, più perenne del bronzo, altre generazioni vedrai che a te verranno per ispirarsi; saranno per avventura più di noi inoltrate nella via del progresso umano: ma i sommi ideali che riassumono intera la tua vita, saranno, o Baldo, eterni ed immutabili — la giustizia, la scienza, la patria (112).



NOTE

(1) ROMAGNOSI, *Indole e fattori dell'incivilimento,* parte II, § 8, pagine 227-230, Prato, 1835.

(2) TARDIF, *Histoire des sources du Droits Français,* pag. 410-415, Paris, 1890. — A pag. 346 scrive: « Les premiéres gloses connues, celles d'Irnerius, sont bien plus nombreuses que Savigny ne l'a cru. Les connaissance juridiques que révèlent ces notes semblent témoigner d'un enseignement antérieur à cette *prétendue* rénovation de la science juridique *qui ne doit s'appliquer qu'à l'Italie,* puisque les travaux de l'école française du X et du XI siècle l'emportent notablement sur les commentaires si *souvent puèrils et inexacts* de l'ècole bolonaise ». A pag. 415, parlando di J. de Revigni, soggiunge: « ses études des philosophie, c'est-a-dire de logique et de dialectiqne, l'avaient . . . . fait un controversiste redoutable et le *chef* VÉRITABLE *d'une nouvelle école d'ou procèdent les Bartolistes* ». A pag. 410 « Bartole et ses disciples EXSAGÈRERONT *ces tendences* ».

(3) BALDO, Fr. 17 D. *De legibus Senatusque consultis* (I, 3).

(4) CARLE, *La vita del diritto nei suoi rapporti colla vita sociale,* lib. III, pag. 213 e seg.

(5) Vedi anche il canto XXXIII dello stesso *Purgatorio,* v. 39.

(6) IANET, *Histoire de la science politique,* vol. I, capo IV, pag. 416 (3ª ediz.) Paris, 1887.

(7) Bulgarus *os aureum,* Martinus *copia legum,* — *Mens legum* est Ugo, Iacobus *id quod ego* — come si dice li appellasse con questo distico lo stesso Irnerio.

(8) ROMAGNOSI, *op. cit.,* pag. 216.

(9) IANET, *op. cit.,* vol. I, pag. 284 e nota 1.

(10) SAVIGNY, *Storia del Diritto Romano nel medio evo* (versione Bollati), vol. II, pag. 639 e 672.

(11) CHIAPPELLI, *Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia,* pag. 211, Pistoia, 1881.

(12) CARDUCCI, *Discorsi letterari e storici* (2ª ediz.), pag. 113, Bologna, 1899.

(13) *Archivio giuridico,* vol. XXVI, pag. 297 e seg.

(14) Flach, *Studi critici sulla storia del Diritto Romano nel medio evo,* pag. 102, Parigi, 1890.

(15) Carducci, *op. cit.*, pag. 121.

(16) Alla famosa scuola di Bologna contendevano il primato quelle di Pisa, Perugia, Padova, Pavia: lo conquistò la scuola di Perugia che, elevata a studio generale da una bolla di Clemente V nell'anno 1307; ricevuto nel 1318, da Giovanni XXII il privilegio di conferire i gradi nel diritto civile e canonico; acquistava rapidamente fama ed importanza scientifica, ed otteneva nel 1355 da Carlo IV imperatore tutti i privilegi e favori delle Università imperiali (Padelletti, *Archivio giuridico,* vol. V, pag. 494). Di questi storici ricordi dello Studio Perugino si adornò l'aula magna restaurata sotto la direzione artistica e dotta del ch. signor conte Lemmo Rossi-Scotti.

(17) Questa data con sicurezza si apprende dalle notizie che lasciò il figlio di Baldo, Zanobi, raccolte, nel secolo XVI da Francesco Baldeschi: « *Oritur Baldus anno Domini millesimotrecentesimo vigesimo septimo, die secunda mensis octobris* ». — Disotterrando le vecchie e ben note dispute sulle epoche varie assegnate alla nascita di Baldo, di recente alcuno vorrebbe togliere ogni valore alla testimonianza del figlio di lui per la ragione che « *i figli non hanno sovente occasione di conoscere l'età dei genitori* »*!!!* Non crediamo che affermazioni simili, in cui si spaccia per vero ciò che piuttosto s'immagina, abbiano la forza di distruggere o mettere in forse le resultanze di un documento storico. Zanobi registra in una memoria domestica non solo la data della nascita ma anche quella della morte del suo glorioso genitore, la cui celebrità rendeva quelle date interessanti per tutti, ma per la famiglia in particolar modo.

(18) Sui racconti puerili intorno a Baldo, appoggiati troppo debolmente alle tradizioni volgari, smentiti dai fatti e dal silenzio d'altronde inconciliabile di tutti gli accreditati autori e confutati vittoriosamente da Gio. Paolo Lancillotti (*Apologia di Baldo,* Perugia, 1576); dal Bayle (*Dictionaire, Art. Baldo*); dal conte Mazzucchelli (*Scrittori d' Italia,* vol. II, parte I, pag. 146-145), vedi inoltre Colle (*Storia scientifico-letteraria dello studio di Padova,* vol. I, pag. 175, *passim*) Sulla infondata diceria e codarda invenzione contenuta in un libello violento e famoso di un partigiano di Clemente VII, con cui s' infligge a Baldo il biasimo di poca costanza e fermezza nel difendere le parti di Urbano VI, vedi Savigny (*op. cit.*, pag. 674), che ne rileva, col consueto senno critico, tutta la falsità. Cfr. Bonazzi (*Storia di Perugia,* vol. I, pag. 594).

(19) *Deus sapientissimus et gloriosissimus tuam illustret rationem, declaret intellectum, ut scias obscura interpretari, ligata solvere, veritatem colere, ac dicere, et fluat tibi Deus divitias abundantes et gratiam cognoscendi. Dirigat te Deus in omnibus dubiis, instruat in perplexis,*

foveat in longioribus, vehat in omnibus viis tuis vehicolum, cui nihil est difficile, nihil impossibile. (PANCIROLUS, *De clar. Leg. Interp.*, lib. II, cap. LXX).

(20) BALDO, *super feudis, cap. Vassallus,* n. 1, pag. 67, Lugduni, 1552.

(21) *Ita tenet Bartolus, qui non fuit Doctor phantasma, sed doctor substantialis.* (BALDO, vol. II, Cons. 44, *et ita passim*). COLLE, *op. cit.* Ciò rileva anche il SAVIGNY, notando che Bartolo e Baldo stettero come avvocati l'un contro l'altro; il che è ben lontano dal significare inimicizia fra loro due. (*Op. cit.*, vol. II, pag. 668).

(22) GRAVINA, *De ortu et progressu iuris civilis*, n. CLXV.

(23) BALDO, Fr. 1, § 3, D. *De iustitia et iure,* 1, 1. Add. Bald. n. 4.

(24) BALDO, *Super feudis, Proaemium.*

(25) VERMIGLIOLI, *op. cit.*

(26) BALDO, *Super Feudis, loc. cit.*, n. 1.

(27) BALDO, *id. id* , n. 2.

(28) COLLE, *Storia dello studio di Padova,* vol. I, pag. 186.

(29) Forse questo punto non pare siasi sufficientemente avvertito dallo stesso Savigny. E, se non erriamo, il Flach, attribuisce il successo dei Bartolisti (*Cujas les glossateurs et les Bartolistes,* Paris, 1883) allo spirito di reazione contro l' idolatria per la glossa: (*sicut antiqui adorabant idola pro Diis, ita advocati adorant glossatores pro evangelistis*).

(30) BRUGI, *I fasti aurei del Diritto Romano,* pag. 64 e seg. — VANNI, *Il diritto nella totalità de' suoi rapporti e la ricerca oggettiva,* pag 9-26.

(31) BALDO, L. 1, D. 1, 1. Add. Bal., n. 6.

(32) BALDO, L. 1, Dig. 1, 1, n. 7.

(33) ROSMINI, *Aristotele esposto ed esaminato,* lib. I, cap. XXIX; BRUGI, *I fasti aurei del Diritto Romano,* pag. 83.

(34) DE GIOANNIS, *La Unità della varietà in tutto lo scibile umano,* Pisa, 1882; e tutti gli autori citati nella nota 21 del discorso. — ROSMINI, *Filosofia del diritto;* LERMINIER, *Filosofia del diritto;* AHRENS, *Corso di diritto naturale;* DIMITRY DE GLINKA, *Filosofia del diritto;* SCUTZENBERGER, *Le leggi dell'ordine sociale;* BÈLIME, *Filosofia del diritto;* KANT, *Metaphysische Anfangsgründe der Rectsthre;* HEGEL, *Grundlinien der Philosophie der Reckts;* HAUS, *Elem. doctrinae jur. philos.;* STAHL, *Die philos. des Rechts,* ed altri.

(35) BALDO, L. 1, § 2, Dig. 1, 1, n. 6.

(36) BALDO, L. 1, D. *de justitia et iure,* 1, 1, n. 7; BALDO, L. 10, D. *de legibus,* 1, 3; L. 12, D. *eodem; et passim.*

(37) GRAVINA, *De ortu et progressu iuris,* n. 165. *De Baldo et fratribus;* cfr. VERMIGLIOLI, *op. cit.*

(38) L. 2, § 18, C. *de veteri iure enucl.*, 1, 17. A riguardo della quale legge osserva il BRUGI: « essere curioso il vedere taluni i quali in buona

fede credono moderno il concetto della evoluzione organica dei fatti giuridici, e gridano perciò all'anatema se l'accenniamo! » (*op. cit.*, pag. 66, nota 1). Nella costituzione *De confirmatione Digestorum*, al § 18, è ripetuto lo stesso concetto (*multa enim novare novit natura*).

(39) VICO, *De universi iuris uno principio et fine uno — Proloquim* 2.

(40) BALDO, L. 1, D. *De justitia et jure, 1, 1, n. 11.*

(41) JHERING, *Lo spirito del Diritto Romano*, vol. I, § 4; vol. III, § 43.

(42) BALDO, vol. V, Cons. 382, n. 16.

(43) BALDO, L. 18, D. *De statu hominum*, 1, 5 (n. 6).

(44) BALDO, vol. IV, Cons. 256. n. 2.

(45) CARMIGNANI, *La teoria delle leggi*, vol. II, pag. 108. La dottrina moderna non ammette una figura simigliante di complicità negativa. Vi sarà infrazione di dovere, osserva lo stesso autore, non vi sarà violenza, nè macchinazione di delitto.

(46) BALDO, Fr. 5, D. *De iustitia et iure*, 1, 1 (n. 21).

(47) BALDO, vol. V, Cons. 439.

(48) Fra le altre dottrine merita di essere ricordata la teorica nuova concernente le *abilitazioni* e *inabilitazioni* statutarie della persona, circa gli effetti giuridici degli atti civili; dove tratta anche del delitto commesso dal cittadino in territorio estero per quanto riguarda la competenza del giudice inquirente e la pena da applicarsi; e degli effetti extraterritoriali delle pene e delle sentenze penali. BALDO, in *Leg. Cunctos populos*, numeri 57 al 103, *Cod., de summ. Trinit.* — Cfr. MEILI, *Die theoretischen Abhandlungen von Bartolus und Baldus über das internationale Privat und Strafrecht*, Leipzig, 1894. La bella pubblicazione dell'esimio professore dell'Università di Zurigo, è un esempio ben degno di encomio e di essere imitato. Se ciascuno specialista, nella propria materia, facesse una raccolta dei trattati, che si trovano sparsi nelle opere di questi antichi giureconsulti, ognun vede quanta utilità verrebbe da simili lavori alla storia e alla scienza.

(49) Morì nell'anno stesso di Baldo, cioè nel 1400. — COLLE, *op. cit.*, pag. 195.

(50) GENTILI, *De iure belli*, lib. III, cap. I, pag. 279, Edizione Holland.

(51) GENTILI, *op. cit.*, lib. III, cap. XXIV, pag. 413, detta edizione.

(52) BALDO, Fr. 9, D. *De iustitia et iure* (1, 1).

(53) BALDO, § 12, I. *De iure naturali* (1, 2).

(54) *Nummus nummum non parit. — Tempus est commune sicut aer et sol.*

(55) BALDO, *Const., cunctos populos*, C. 1, 1: « *Usura quae habet relationem ad aliud antecedens ex quo resultat quasi facio ut des, non dicitur usura, sed quaedam* RECOMPENSATIO ». — « *Usurae, ordinatione*

legis inductae odio debitoris, non possunt exigi; sed favore debitoris (nec compellatur solvere sortem etc.) *sunt licitae* ». — « *Usurarum praestatio, quae fit habentibus pecuniam in monte sit licita; quia est inducta favore communitatis; ne solvere cogatur creditoribus sortem* ». — « *In contractu societatis licet pro pecunia recipere pretium* ».

(56) Schupfer, *Storia del Diritto Italiano,* pag. 375, Città di Castello, 1892. — Il Supino (*Cod. di comm. ital.*, vol. III, pag. 7, n. 4) nota: « Gli scrittori del medio evo erano discordi nello stabilire la natura giuridica della operazione cambiaria. Alcuni la consideravano come una semplice permuta di danaro da luogo a luogo, altri come un mutuo, altri come una permuta, o compra-vendita di danaro. Poi si studiò l'operazione cambiaria nell'intento di trovare una dottrina che la legittimasse di fronte alla proibizione che dell'usura facevano le leggi canoniche, si trattava di difendere il contratto cambiario *a labe usuraria*, ed a ciò giovava mirabilmente la teorica della compra-vendita di monete, la quale ebbe la prevalenza ». Ci permettiamo di aggiungere che Baldo fu appunto l'autore di questa teorica, la quale conservò al commercio uno dei più validi e potenti mezzi di scambio. — Anche sul tema delle società commerciali, Cfr. Windscheid, *Diritto delle Pandette,* tradut. Fadda e Bensa, vol. 1, parte I, Disp. 14, Note dei Traduttori al lib. secondo, pag. 803-805; ed il recente accurato studio del Vighi, *La personalità giuridica delle società commerciali,* pag. 103-123.

(57) Say, *Cours complet d'Économie politique pratique,* 5ª Part., chapit. XIV; Ferrero-Gola, *Corso teorico-pratico d' Economia politica,* pag. 102; Boccardo, *Dizionario di economia politica, v. Interessi dei capitali,* § II.

(58) Baldo, *Ad leg. si quis argentum,* 35, sub. n. 6 Cod. *de donat.* « *Testator fecit testamentum, et instituit me haeredem, et mandavit, quod quolibet anno darem cuidam loco religioso XV Salmas Musti. Dico ego Religiosis: volo de bonis Testatoris assignare vobis unam bonam vineam, et vos habetis curam circa eam. Dicunt Religiosi: nolumus istam curam, imo nolumus habere facere aliud, nisi bibere. Quid juris? Videtur casus contra Religiosos; quia si datur eis possessio sufficiens arbitrio boni viri, quod ipsi hanc curam declinare non possunt* ».

(59) Baldo, *Authent, sed omnino,* Cod. 4, 12.: Cfr. Del Vecchio e Casanova, *Le rappresaglie nei Comuni medievali.* Nella prima parte bibliografica di questa pregevole opera sono ricordati i consigli di Baldo 106, 107, 445 del vol. IV, e 185 del vol. V, relativi a casi particolari. Vi è però anche un trattato completo sulle rappresaglie, che si legge nel commento all'Autentica citata.

(60) Fierli, *Celebriores doctorum Theoricae,* parte III.

(61) Baldo, ad librum primum dig. tit. *de his qui sunt sui vel etc.*,

lex sec. add. n. 3. « *Interest re sua abuti prohibere, nec per hoc dominium non est liberum: immo magis liberum, quia sub lege* ». § 1, I, 1, 8. « *Reipublicae intersit ne quis sua re male utatur* ». Sulla trasformazione del concetto di *superficie*, vedi Gabba, *Della superficie in diritto Italiano,* nel giornale « La Giurisprudenza Ital. » 1897, vol. XLIX, parte I, sez. I, col. 689.

(62) Baldo, ad. lib. I, dig. tit. *de ufficio praesidis,* lex 1, nn. 4 et 11. « *Aequitas nihil aliud est, nisi quaedam pietas quae maxime debet esse circa rempublicam* ».

(63) Fra tante altre, è una teorica di Baldo, non ricordata come sua, anche il precetto contenuto nel n. 1 dell'art. 1919 del Codice civile. Nella L. 10, C. *mandati* (4,35) si prevedono alcuni casi in cui il fideiussore può agire contro il debitore principale obbligato sebbene non abbia ancora per esso soddisfatto il creditore. Il primo caso è quando il fideiussore *è stato condannato a pagare.* Baldo argomentando da questa legge, stabilì la regola, osservata poi universalmente, che se il fideiussore può agire contro il debitore principale per ottenere la sua rilevazione, quando è stato condannato, deve dirsi lo stesso se con evidenza apparisca che sia vicino ad essere condannato al pagamento. Il legislatore italiano si attenne a questa dottrina, già passata nel codice francese, escludendo nel n. 1 dell'art. 1919, l'estremo della condanna, e ritenendo bastante che il fideiussore sia *convenuto giudizialmente.*

(64) Ruffini, *La rappresentanza giuridica delle Parrocchie,* nel giornale « La Giurisprudenza Ital. » 1896, vol. XLVIII, parte IV, col. 144-153.

(65) Lerminier, *Introduzione generale alla storia del diritto, preceduta da un giudizio critico del prof. Poli,* pag. 29.

(66) Chiappelli, nell'*Archivio giuridico,* vol. XXVI, pag. 306.

(67) Idem, pag. 313.

(68) Esmein, *Cours élèmentaire d' histoire du Droit Français.* Paris, 1895, pag. 768.

(69) Tardif, *Histoire des sources du Droit Français,* pag. 410; — « *Leurs écrits jouiront pendant longtemps d'une vogue bien peu justifiée* ».

(70) Leibnitz, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae.* Parte II, § 51.

(71) Grozio, *De jure belli et pacis.* Proleg. § 54.

(72) Romagnosi, *Dell' indole e dei fattori dell' incivilimento.* Parte II, cap. VII, § 7. Cfr. Cipriani, *Come e quanto di diritto civile resti ad apprendere a chi ha conseguito gradi accademici nella Facoltà di giurisprudenza.* Discorso letto nell' Università di Perugia, pag. 5, Roma, 1847. — Al chiarissimo e venerando Conte Gianfrancesco Cipriani, professore emerito della nostra Università, nella quale fin dal 1844, rinnovò l'insegnamento col metodo storico, raccomandando lo studio delle opere del

Savigny e prendendo a sua divisa le parole del JOURDAN, *Nouvelle direction, nouveau livres, nouvelle methode d'enseignement,* è anche dovuta la prima iniziativa di queste onoranze a Baldo.

(73) BALDO, Vol. I, *Cons.* 272, n. 6, in fine.

(74) BALDO, vol. I, *Cons.* 351, n. 4.

(75) BALDO, vol. V, *Cons.* 169, n. 3. — Vol. III, *Cons.* 236.

(76) FLACH, *Cujas les glossateurs et les Bartolistes.* Paris, 1883, § 1, pag. 10-11.

(77) « L'école de Bologna, scrive il FLACH, comme, plus tard, l'école de Cujas, ne combat pas l'équité, elle semble l'ignorer. Toutes deux s'attachaient comme à un dogme à l'étude des textes; toutes deux voulaient enseigner le pur droit de Rome. (*Études critiques sur l'histoire du Droit Romain au moyen age avec textes inédits,* pag. 121 e nota 2; Paris, 1890) ». Sopraffatti dai nuovi bisogni, in alcuni casi, anche i Glossatori non hanno potuto a meno di valersi della interpetrazione estensiva (BRUGI, *I fasti aurei del Diritto Romano,* pag. 70), ma la cura essenziale, che determina il carattere della loro scuola, è quella di cercare e ricostruire il pensiero genuino dei Romani giureconsulti; lavoro fondamentale, quale si conveniva nel primo periodo del rinascimento e senza di cui non sarebbe stato possibile qualsiasi progresso successivo.

(78) Baldo attribuiva ad una specie d'ispirazione divina (*vox Dei*) l'editto del Pretore sulla rescissione delle obbligazioni estorte colla violenza. (BALDO, *Super feudis, de controversia investiturae; Proemium,* n. 8, in fine). Cfr. ARTURO DUCH, cap. I, n. 18, pag. 8.

(79) SPAVENTA, *Saggi critici,* pag. 141.

(80) FOURNIER, *La Chiesa e il Diritto Romano;* « Nouvelle Revue Historique » 1890, vol. XIV, pag. 80-114.

(81) FORTI, *Istituzioni civili,* vol. I, pag. 352.

(82) BONAZZI, *Storia di Perugia,* vol. I, pag. 593.

(83) IANET, *Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale,* vol. I, pag. 476; Paris, 1887. — LAURENT, *La Papauté et l'Empire,* cap. III, pag. 130.

(84) BRUGI: « I monarchici combattendo i pontifici ed elevando la potestà imperiale che diceano sacra e divina per fare antitesi ai canonisti, rappresentavano la rivoluzione contro il medio-evo incarnato nel potere ecclesiastico assorbente e nel feudalismo. Più tardi il diritto divino dei re si accomodò in qualche maniera col diritto divino dei papi, finchè non giunse il tempo del diritto dei popoli. È certo però che le esagerazioni del diritto divino furono ignote al medio-evo ». (*Op. cit.,* pag. 29 e nota 1).

(85) BALDO, ff. Vetus, *proemium* Add. Bal n. 2: *Imperator immediate sumit imperium a Deo;* BALDO ad librum primum Cod , tit. *de summa trin. et fide cathol., leg. cunctos populos,* n. 10.

(86) BALDO, ad librum primum Cod., loco citato, n. 12.

(87) BALDO, ad librum primum Cod., tit. *de novo codice facendo, Proemium*, n. 37, 38, 39.

(88) BALDO, ad lib. primum. Dig. tit. *de Constitutionibus principum*, lex prima; *Quod principi placuit*, n. 14.

(89) BALDO, *Proemium*, n. 19, D. (1, 1).

(90) BALDO, *De-pace Constantiae*, § *In nomine Christi*, n. 2.

(91) DANTE, *Divina Commedia*, l' *Inferno*, canto XIX:

Fatto v' avete Dio d'oro e d'argento:
E che altro è da voi all' idolatre,
Se non ch'egli uno, e voi n' orate cento?
Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,
Non la tua conversion, ma quella dote
Che da te prese il primo ricco patre.

(92) DANTE, *De monarchia*, lib. 3, pag. 146: Florentiae, Typis Allegrini, 1839: « *Sic ergo dico, quod regnum temporale non recipit esse a spirituali, nec virtutem (quae est eius auctoritas) nec etiam operationem simpliciter: sed bene ab eo recipit, ut virtuosius operetur per lucem gratiae, quam in coelo et in terra benedictio summi pontificis infundit illi* ».

(93) BALDO, *De pace Constantiae*, loc. cit.: « *Nam ad exercitii huius iurisdictionis supremae, circa statutum temporalium papa debet praecedere tanquam Deus, qui est veritas*; UNDE REQUIRITUR CAUSA; ERGO NON SUBTISTENTE CAUSA CESSAT JURISDICTIO ».

(94) Cfr. STAHL, *Storia della Filosofia del diritto*, vol. I, pag. 67. — *Traduzione Torre*. — Osserva il citato JANET: « Chose étrange! la libertè ne subsista guère au moyen âge que grâce à la lutte de ces deux puissances gigantesques, qui aspiraient l'une et l'autre à la monarchie universelle. Supprimez l'une des deux, et le monde tombait peut-être dans une servitude irrémédiable ». (*Op. cit.*, tomo I, pag. 523).

(95) DENIS, *Histoire des doctrines morales de l'antiquité*, tomo I.

(96) BALDO, ad librum primum Codicis, *tit. de novo Codice facendo, Proemium*, n. 31 . . . . *Non enim cadit inter eos alius arbiter, nisi ipsa ratio naturalis, quae (ut testatur Seneca, epistola LXVII ad Lucillum), arbiter est bonorum atque malorum.*

(97) BALDO, *De pace Constantiae*, § *Haec sunt nomina*, n. 5.

(98) BALDO, *De pace Constantiae*, loc. cit. « *Pax enim multa bona inducit* . . . . SUPERBIAM *uniuscuiusque exludit*, AVARITIAM *cuiusque repellit*, *honorem honoratis* ADIUNGIT, *nondum honoratis* PRAEPARAT ».

(99) BALDO, *Proemium*, n. 45, D. 1, 1. — « *Qui pro Republica ceciderunt in perpetuum per gloriam vivere intelliguntur* » (pr. in f., I, 1, 25). Nella L. 2, D. *De justitia et iure*, 1, 1, ricorda l'aureo detto di Cicerone,

(*de officiis*) « *unicuique nostrum cari sunt parentes, cari liberi et familiares, sed omnes hominum caritates una patria complexa est* ». Concetti romani, ripetuti nel medio evo, e pel medio evo passati nella coscienza popolare e nel canto dei poeti moderni. Così l'Aleardi, alludendo alla sciagura della Polonia, la Vergine polacca nel suo feretro di Varsavia, esclama:

No... non è morta: UN POPOLO NON MUORE...

(Canti di ALEARDO ALEARDI, *Un' ora della mia giovinezza*, pag. 19, Barbera, 1869).

(100) BALDO, *Super feudis*, Cap. *De allodiis*, n. 19. « Nota quod Imperator Alemannus debet ire Romam ad suscipiendam coronam, nec posse ei mitti alibi, scilicet in Alemaniam per Papam: et hoc debet fieri *in veteri* Roma, non in Costantinopoli. Item Imperator debet ire, non mittere ».

(101) TOURTOULON, *Placentin, la vie les oeuvres*, tom. I, pag. 49. — BRUGI, *op. cit.*, pag. 28 e nota 3.

(102) JHERING, *L'esprit du Droit Romain*, tomo I, pag. 10.

(103) La compartecipazione di Baldo alla riforma degli Statuti di Pavia non sembra doversi escludere per la sola circostanza che a quella riforma, (specialmente degli Statuti Civili) fu preposta una Commissione costituita di cittadini Pavesi. L'esistenza di tale Commissione, pare a noi, non sia un fatto incompatibile nè inconciliabile coll'altro che quei prudenti e savi cittadini deputati alla riforma, si valessero anche della sapienza e dell'esperienza di Baldo, consultandolo nell'adempimento del loro insigne mandato. Bisognerebbe che le due cose si escludessero a vicenda, per dedurne che, ammessa l'una, si debba l'altra confinare necessariamente fra le *leggende*. Non giova il riflesso che si trattava della riforma di un diritto locale e Baldo era Perugino. Solevano i Comuni Italiani, per le riforme dei loro Statuti, interpellare i giureconsulti più eminenti; « *ut solet vommuniter fieri* », come diceva Franceschino Corti che, professore nel 1490 dell'Università di Pavia, riferisce nel Consulto 5° n. 12 la notizia relativa a Baldo. (Vedi del resto la importante pubblicazione dell'esimio professore PASQUALE DEL GIUDICE — *Baldo e gli Statuti di Pavia* —).

(104) COLLE, *op e loc. cit.* — Anche l'ALCIATO nomina Baldo fra gli illustri soggetti che seppero guadagnarsi maggiore riputazione presso gli esteri. *De verb. signif.*, Lib. I, pag. 25, Lugd. 1530.

(105) STRUVIUS, *Hist. Iuris Iustinianei restaurata*, cap. V, pag. 399. Iena, 1718.

(106) GRAVINA, *De ortu et progressu iuris civilis*, pag. 81, Venetiis, 1752: « In pauperes erat autem *munificus*, ut eis *turmatim* convocatis jus et carnes bovillas saepe objiceret ».

(107) Si legge nei ricordi, altra volta citati, dello stesso figlio di Baldo, Zanobi: « *Decessit gloriosus pater et Dominus meus anno domini 1400 in* AURORA *die 28 aprilis, octava inditione*, DUM VELLET PERFICERE CONSILIUM IMMEDIATE CONSCRIPTUM ». (VERMIGLIOLI, *op. cit.*).

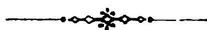
(108) BALDO, L. 1, § 2, D. *De Iustitia et iure*, (1, 1), n. 5.

(109) BALDO, ad lib. prim. *Dig. Prima Constitutio*, § *Itaque*, n. 8.

(110) BALDO, ad lib. prim., Dig. *Prima Constitutio, id*, n. 4.

(111) BALDO, *id., id.*, n. 7.

(112) Questo discorso commemorativo venne già pubblicato separatamente in apposita edizione dello stabilimento tipo-litografico S. Lapi di Città di Castello. Siamo lieti che la ristampa nel presente volume ci permetta compiere il dovere che abbiamo di ringraziare tutti coloro, i quali accolsero quella pubblicazione con singolare benevolenza e favore, all'Estero e in Italia; non che coloro che ne fecero oggetto di lusinghieri riferimenti nei giornali e nelle riviste giuridiche. (Vedi LA TEMI, *anno 26, Serie 2ª, Vol. I., N. 14;* ARCHIVIO GIURIDICO, *fas. Marzo-Aprile, 1901;* ecc.). Ci professiamo poi profondamente grati all'Illustre Prof. Biagio Brugi della R. Università di Padova per la sua Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova nella tornata del 10 Marzo 1901, ed inserita nel Vol. XVII, dispensa II degli ATTI E MEMORIE.



Prof. PIETRO BRUNAMONTI

SULL' ISTITUZIONE DEL SEMINARIO GIURIDICO

E

DEL PREMIO BALDO

Discorso pronunziato nell' Aula Magna dell' Università di Perugia il 29 aprile 1900

Onorandi Colleghi, Signore e Signori,

Quando la Facoltà giuridica, che ho l'onore di presiedere, accolse il pensiero di celebrare il quinto centenario di Baldo, non intese promovere una vacua festività, che offrisse nuovo argomento a chi imputa al carattere italiano la facile prontezza di cogliere le non rade occasioni d'esaltare fugacemente e sterilmente lo spirito.

Essa invece rivide innanzi a sè tutto un periodo glorioso di attività scientifica, che fece immortali tre secoli, il decimoquarto, il decimoquinto e il decimosesto; nei quali la peculiare costituzione degli Atenei, la dottrina eminente e non unilaterale dei Lettori, e la balda e giovanile cooperazione dei discepoli fruttificarono quella forte coltura civile, che mai come allora esercitò la sua superiore e immediata influenza sulle condizioni della vita privata e pubblica.

Rivide particolarmente in quel secolo decimoquarto tre grandi Lettori, che lasciarono alla storia di questa Università la più luminosa testimonianza di quel ricambio intellettuale e di quella continuità produttiva, nelle stesse e per le stesse differenze individuali, che rese perpetuamente inseparabili i nomi di Cino, di Bartolo e di Baldo.

Ma il passato non si rinnova, o almeno non si rinnova tutto, nè, certo, sotto le medesime forme.

La vigorosa libertà interna degli ordinamenti universitari, l'emulazione dei Lettori in mille modi gagliardamente eccitata, le dispute trá scolari e scolari, e tra scolari e Lettori, le lezioni straordinarie impartite dai dottori e dagli stessi migliori alunni costituivano quel sapiente cumulo di condizioni, da cui solo poteva prorompere tanto larga ed esuberante vita di scienza.

E la critica vigile, consapevole, infrenatrice, stimolatrice doveva allora esercitare sovranamente e incessantemente il suo officio. Tanto vèro, che gli scolari stessi apertamente e assiduamente se ne giovavano; non per levità d'animo ó per mancanza di rispetto e di stima verso i docenti, ma per matura preparazione sulla materia di studio, di cui tra maestri e discepoli si concordavano in principio d'anno i programmi, e su cui si fissavano i giorni entro l'anno per la discussione dei dubbi insorti e delle questioni proposte. Onde avveniva che gli scolari non si recassero ad udir lezioni, *nisi prius meditato et articulo, qui disputandus erat, diligenter previso, et sententiis et rationibus auctorum examinatis;* e che gli scolari potessero dir dei Lettori: *non illi nobis imponunt, non aliena pro suis vendidant, non alia pro aliis exibent.* (Pancir. de clar. legum interpret.).

Ma le materie eran poche, molte le ore e i mesi di studio effettivo, e molti gli anni di corso. Nè si sarebbe allora capito come in poche ore settimanali e in soli quattro anni si sarebbe potuto impartire efficacemente l'insegnamento di diciotto o venti materie, giuridiche, politiche e sociali.

Indi profondamente mutate al presente le relazioni di studio tra docenti e discepoli; scarsa e sottilmente attenuata la loro comunione intellettuale, possibili e non infrequenti le lezioni *ad pompam* e *non ad utilitatem* (Leon. Aretino, de utilit. disputat.); la funzione attiva dell'apprendere convertita in passiva; e la meccanica, insomma, soverchiante spesso in chi parla e in chi ascolta.

A questa lamentabile debolezza ha soccorso sempre, invero, e soccorre in parte la gagliarda natura dei giovani, che tra le

discipline molteplici ne sceglie alcune speciali e diverse, intorno a cui raccogliere con solitari studi la propria energia. Nondimeno la condizione generale e pubblica dell'insegnamento rimane quale universalmente si constata; nè v'è speranza di sollevarla, se non si apprestino pubblici e generali rimedi.

Non è il caso qui, nè il momento di darne l'indicazione. Intanto però le tradizioni antiche delle Università italiane, e segnatamente della nostra, suscitarono in questa Facoltà giuridica il desiderio concorde di tentare, nel nome di Baldo e del suo secolo, una restaurazione di quell'intimo consenso intellettuale, e di quell'assidua e feconda cooperazione, che tenne tanto alto l'onore de' nostri Atenei, e fu continuo e potente impulso alla scienza.

Ci parve che la preparazione e le personali ricerche su particolari argomenti di studio, le dispute tra scolari e scolari, tra scolari e insegnanti, le lezioni straordinarie dei dottori e dei migliori alunni potessero rivivere, con opportuni emendamenti e ampliamenti, nell'istituzione di un seminario giuridico, sull'esempio fornito da altre Università moderne, italiane e straniere.

E poichè ricordammo che pei nostri antichi statuti ai migliori allievi si consentiva l'autorità di far lezione in giorni festivi, gratificandoli col dono di venti fiorini d'oro; credemmo utile e conveniente d'aggiungere allo stimolo dell'amore obbiettivo per la scienza, un eccitamento all'emulazione e all'onore, istituendo un Premio di lire cinquecento, con medaglia d'oro e diploma, a concorso tra i più valorosi, che, avendo frequentato almeno per un biennio questo nostro studio, vi abbiano ottenuto da due a quattro anni la laurea.

Il Seminario giuridico e il Premio entrano, per nostra deliberazione, come nuovo elemento di più attiva ed intensa coltura, nello stesso organismo dell'Università. Ma forse dovremo in seguito esaminare se, a compimento dei miglioramenti introdotti, sia da rivolger la mente a qualche altra istituzione integratrice, diversa pel suo fine immediato e per le sue condizioni dal Seminario giuridico, che ha fini e condizioni proprie.

L'Università non vive di vita isolata, ma dilata le sue radici nella vita de' tempi suoi. Questo compresero soprattutto i discepoli e i Lettori della scuola di Bartolo e di Baldo, che, fatta ragione de' tempi e de' nuovi bisogni civili, derivarono con salda compagine dal diritto romano quel vasto ed efficace ordine di dottrine, che costituì il moderno diritto comune. Se è vero che la scienza è fatta per la vita, e non la vita per la scienza, la loro diuturna separazione sarà lentamente, ma inevitabilmente, mortifera ad ambedue; e noi perciò dovremo curare con amore che tra la pratica e la dottrina si facciano più intime, più piene e meno intermittenti quelle relazioni mutue, da cui possono realmente attingere un comune e indefettibile beneficio. Scissa da queste socievoli relazioni, la pratica corre rischio di sfibrarsi negl'innumerevoli meandri dell'empirismo, e la dottrina di evaporare nelle astrattezze anemiche del dogmatismo. Convegni adunque, comunicazioni e discussioni, che ravvicinino la dottrina e la pratica, sarebbero proficue e desiderabili, in un ambiente più largo ed aperto, che resterebbe tuttavia a delineare e intitolare, secondo il suo scopo eminente.

Ma intanto, non ritardando gl'incrementi presenti per l'attesa dei possibili incrementi futuri, prendo gli auspicj dal centenario che abbiamo ierí celebrato e, in nome della libera Univessità di Perugia, dichiaro inaugurato il Seminario giuridico, e istituito il Premio Baldo.

Prof. OSCAR SCALVANTI

IL SEMINARIO GIURIDICO

SECONDO LE TRADIZIONI DELLE UNIVERSITÀ MEDIOEVALI

Discorso pronunziato nell'Aula Magna dell'Università di Perugia il 29 aprile 1900

Signori,

Avete udito, illustri colleghi e giovani egregi, da quali intendimenti e per riflesso di quali memorie la Facoltà nostra venne indotta a proporre la istituzione di un Seminario giuridico in quest'antica e gloriosa Università.

Le vie del sapere a dismisura cresciute non solo per i nuovi obbietti, cui il pensiero nostro deve dirigersi, ma anco per l'intensità di lavoro rigorosamente scientifico, che ormai i metodi rinnovellati ricercano, non possono essere attraversate se non con studio assiduo, profondo e sapientemente diretto. Le dottrine giuridiche non son più appartate da quelle politiche e sociali; e guai al civilista che, nel risolvere i problemi propri della sua scienza, volesse prescindere dalle considerazioni di indole economica; e guai al politico, il quale non tenesse conto delle supreme esigenze del diritto. È logico dunque, che la mente dei giovani sia per tempo chiamata alla meditazione di un così vasto scibile ed alla applicazione del pensiero a tutto quello, che con frase ampia potrebbe chiamarsi governo de' rapporti umani e della società. Che se il filosofo studia la genesi del diritto, prendendo in esame i fenomeni della vita individuale e quelli della convivenza, e il cultore della ragion privata indaga i criteri del diritto positivo di ciascun popolo, essi determinano il primo ed essenziale rapporto tra l'uomo e la società da un lato

e il potere politico dall'altro; e di questo rapporto stabiliscono nettamente i termini, onde lo Stato conosca le intangibili facoltà dei soggetti da governare, e il cittadino sappia in qual modo può e deve la libertà coordinarsi alle supreme esigenze del convitto umano. E mentre la filosofia, investigando le intime ragioni del *gius*, ha per iscopo di fondarlo su quanto d'immutabile può incontrarsi nella incessante evoluzione dell'ordine giuridico; un'altra disciplina ricerca pazientemente le cause di tale evoluzione studiando il diritto attraverso le età, affinchè si apprenda, alla stregua dei confronti, la legge di continuità storica. Altra legge, della cui conoscenza hanno pur d'uopo tutti coloro, che si consacrano alla funzione legislativa o al governo, propriamente detto, della società, perchè in nessun caso mai si usi violenza all'inflessibile norma del tempo o alle condizioni reali della vita. I cardini supremi per l'azione benefica delle leggi sorgono dalla filosofia; dalla storia i savi ammonimenti della realtà indagata con sereno giudizio nel perpetuo evolversi della coscienza giuridica. Questi i fondamenti del grande edifizio, la legge filosofica e la legge storica, guide costanti e supreme di chi ha in mano i destini di un popolo.

E da essi s'inalzano le altre dottrine, in quanto i codici della ragion privata e quelli della ragion pubblica altro non sieno che l'applicazione de' principî logici del diritto ora al governo degl'interessi umani, ora alla difesa della società e dei suoi membri. Altrettante esplicazioni di pochi e saldi principî, da cui ogni edificio giuridico trae i dati de' problemi da risolvere, e in cui si rispecchia la verità delle soluzioni.

Onde se importa conoscere quali prerogative e quali esigenze reca l'uomo nella società, altrettanto importa conoscere in che modo possa il sodalizio umano difendersi da chi gli vorrebbe negate le condizioni, per le quali dalla natura è posto, da chi insomma, o individuo o associazione, attenti alla legge dell'unità sociale. Il *diritto;* ecco l'idea che tronca ogni arbitrio e circoscrive i poteri pubblici nella sfera assegnata loro dalla natura dell'uomo e della società. E quando io dico — *diritto* — uso questa parola nella più ampia significazione di

legge, positiva o no, regolatrice de' rapporti umani. Non v'è legge, solidamente stabilita nella natura dell'uomo associato, nella coscienza giuridica di un popolo e nelle reali condizioni della vita, la quale possa essere impunemente violata. A molti questa verità si rivela solo nei fatti più appariscenti, come nell'attentato alla vita, alle cose nostre, all'ordine sociale, e va dicendo; ma a chi studia è manifesto, che la violazione di una legge economica può tornare, come qualsiasi altra e anche più, di immenso disastro per una nazione civile. Tutte le dottrine adunque, che oggi s'insegnano nelle Università, posta un'alta concezione del diritto, son dottrine giuridiche, perchè mirano a ricercare e sistemare le leggi che governano l'individuo e la convivenza; per cui se l'uomo ha diritto di non esser leso nella persona, ha altrettanto diritto a non cader vittima di una legge, che turbi l'economia nazionale o l'indirizzo educativo e intellettivo della società di cui egli fa parte.

Nulla quindi di inutile, nulla di soverchio nelle discipline universitarie del dì d'oggi.

Se non che la vastità delle cognizioni da apprendere e la stessa necessità di afferrare con sicurezza il legame, che tra esse intercede, richiederebbero, senza alcun dubbio, un più lungo tirocinio di studi.

E a dimostrarlo brevemente vi prego riflettere con me agli ordini universitarî di un tempo, di quel tempo, a cui appartenne il gran Baldo, del quale ieri fu solennemente commemorato il quinto centenario dalla morte. Ma, a far ciò, è mestieri ch'io accenni agl'inizi del nostro ateneo.

Perugia ebbe ben presto uno Studio delle leggi preceduto, secondo il mio umile avviso, da una di quelle *scholae cathedralium*, che nel bujo dell'alto medio evo gettarono qualche luce nelle menti del popolo. I preziosi cimelî che si conservano nell'*Archivio Capitolare*, la *Summa perusina*, le raccolte di altri libri e in specie de' Vangeli della più veneranda antichità, e de' molti commenti, dimostrano un che di organico da far supporre che quella fosse al IX, X e XI secolo la modesta ma

pur sufficiente biblioteca di uno Studio, ove alle dottrine sacre dovettero accoppiarsi quelle del diritto.

Ma lo Studio per opera della Repubblica introdotto ebbe il suo cominciamento verso la metà del secolo XIII, imperocchè la deliberazione che si legge negli *Annali Decemvirali* sotto la data del 15 settembre 1266 si riferisce evidentemente ad un istituto, che da molti anni era sorto (1). Secondo il mio parere adunque, verso quel tempo il Comune provvedeva annualmente alla condotta dei lettori secondo suggeriva il bisogno. In breve però lo Studio ebbe stabile ordinamento, e credo potere affermare che ciò avvenne circa il 1276. E infatti, non volendomi allontanare dalle prove positive che possiamo avere circa l'antichità dell'ateneo, da un atto solenne della Repubblica perugina del 23 settembre di cotesto anno, resulta che non solo si aveva allora un pubblico Studio delle leggi, ma che assai prima se ne doveva essere assicuratà l'esistenza giuridica, tanto che la deliberazione di mandar nunzi per invitare i giovani italiani a recarsi in Perugia è compiuta sotto gli auspicî del Podestà e col consenso del Capitano del Popolo (2). Sovrabbondano inoltre le prove dal 1288 in poi, giacchè in quell'anno la deliberazione circa la condotta dei lettori è inserita in un documento statutario (3), il cui disposto è poi tradotto in esecuzione con costante regolarità (4). Si noti ancora, che nel 1296 già si procedeva alla nomina de' Savi dello Studio fatta in forma da dimostrare che il *Gymnasium*, già esistente da lungo tempo, era stato posto sotto la direzione di illustri cittadini chiamati *Sapientes* (5).

Questi gl'inizi certi dello Studio delle leggi in Perugia (6), cui tenne dietro lo statuto del 1306, col quale fu fermato, che l'Ateneo avesse quattro lettori per la ragion civile e due per il diritto dei canoni (7), al quale atto fa seguito la Bolla di Clemente V del 10 settembre 1307. E qui comincia un periodo di febbrile attività nei magistrati, nei Savi e negli scolari, associati nella scelta dei lettori, per dare incremento alla nobile istituzione. Per quanto il tempo ci abbia invidiato molti preziosi documenti, pure ce ne rimangono abbastanza a testimoniare la

mirabile energia, con cui si cercò dare impulso alle sorti dell'ateneo, già chiamato *precipua corona et decor unicus civitatis.* Come di cosa interessante la vita stessa della Repubblica, se ne parlava nelle formule del giuramento dei Podestà e dei Capitani del Popolo, i quali dovevano giurare — *studium in civitate perusij manutenere et augmentare pro posse et ordinamenta super studio facta vel que fient observare* (8) — e intanto nel breve lasso dal 1306 al 1309 noi troviamo numerose deliberazioni indirizzate allo scopo di rendere vie più efficace l'insegnamento universitario (9). Ormai si è compreso, che questo centro di studi dovrà dar fama e decoro alla città, e richiamarvi buon numero di discepoli; e non si pone tempo in mezzo per accrescergli lustro e farne un caposaldo della grandezza della patria. E ben fortunata la Repubblica di Perugia e le sue consorelle italiane se avessero potuto dirigere lo sforzo della loro gagliardia solo alla serena emulazione nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, anzichè alle gare di parte, che ferocemente le dilaniarono, e dalle quali derivò il troppo sollecito tramonto di tanta grandezza.

Fu per opera di varî scrittori, fra i quali Giovanni d'Andrea, diffuso uno strano giudizio sull'antica Università di Perugia, e cioè, che ne' principî suoi essa non fornisse a sufficienza l'insegnamento della ragion civile — « *vide mirabile quod in curia romana ius civile legi potest, et non Perusiae et locis vicinis!* » — Ora è tutto il contrario, giacchè fino dal secolo XIII si parla di *doctores iuris civilis,* e nei primi del XIV, colla condotta di Belviso e di Cino si dà al *gius* civile il primato sul diritto canonico. E notisi che il Belviso fu condotto alla lettura ordinaria di ragion civile, e in essa rifermato nel 1316 (10); e notisi ancora che cinque anni dopo la Repubblica perugina fece vivissime istanze alla città di Bologna, acciocchè permettesse a quel giureconsulto di rimanere nel nostro ateneo (11). Del resto questa prevalenza del diritto civile si spiega non solo per la ragione dei tempi, ma anco pel fatto che il *gius* dei canoni si informava in gran parte al diritto romano accettandone molte ed essenziali norme giuridiche.

È certo poi che il primo pensiero de' magistrati si volse allo studio delle leggi allora in grido per le altre già celebri scuole sorte in Italia, onde è a ritenere che buoni frutti avesse dato il modesto tentativo fatto nella metà del secolo XIII. Ma non andò guari, che la mente dei reggitori dello Studio si diresse al completamento dell'istituto per le discipline mediche e delle arti liberali. Intanto si invia al Papa Giovanni XXII in Avignone un'ambasceria per impetrare da lui la grazia di poter conferire le lauree in *gius* civile e canonico; e questo è appunto il soggetto di uno degli affreschi che adornano la nostra aula Magna, e nel quale si vede il pontefice in atto di consegnare agli ambasciatori la bolla del 1° agosto 1318 (12), con cui aderiva alle fervide richieste de' magistrati cittadini. Poco di poi, e cioè nel 1321, lo stesso Papa concedeva anco la facoltà di conferire il dottorato nella medicina e nelle arti liberali (13). Più tardi nel 1355 a Pisa il Bartolo otteneva da Carlo IV (ed è questo il soggetto dell'altro affresco dell'aula) insigni privilegi per la Università di Perugia (14), i quali in così alto conto furon tenuti, che il magistrato ordinò si custodissero in una cassa di piombo collocata entro il muro del palazzo dei Priori, sopra la porta, con iscrizione marmorea che suona così:

Carolus imperator Perusini Status amator
Has gratias dono egit quas lapis ipsa tegit.

Intanto l'ateneo aveva in più modi provveduto al completo ordinamento della Facoltà giuridica e anco della medicina e delle arti liberali. Quanto alle materie del diritto non rimasero negli statuti gli ordini antichi, perchè si accrebbe un lettore pel diritto canonico. Così nel 1339 (15) e anco nel 1342 (16). Ma alcune ricerche mi hanno persuaso, che in breve anco il numero dei docenti il gius civile fu aumentato, secondo il prudente arbitrio dei Savi dello Studio. Nel 9 aprile del 1366, ad esempio, gl'insegnanti erano tre pel diritto dei canoni e cinque per quello cesareo (17). E poichè il provvedimento de' magistrati fu reputato buono, dopo pochi mesi, e cioè nel 27 agosto dello

stesso anno, riformandosi lo statuto, si determinò che per l'avvenire quello fosse il numero dei dottori della Facoltà giuridica (18). A mano a mano le condotte, che si facevano prima per un solo anno, divennero più lunghe all'oggetto di dare all'insegnamento maggiore stabilità e di fondare salde tradizioni della scuola tenuta da' più illustri giureconsulti del tempo. Cosicchè tali condotte si veggon fatte per cinque, per dieci e anco per undici anni (19).

Ma è ormai tempo che ci rivolgiamo una domanda. In questo rapido sviluppo della nostra Università vi ebbero parte e quanto ve n'ebbero gli scolari?

A non parlare dei privilegi ad essi riconosciuti fin dal secolo XIII, si trova che nel 1306 si diede loro facoltà di costituire un' *Universitas* — et sibi rectores eligere qui rectores habeant illud officium et illam potestatem quam habent rectores in studijs generalibus — (20). Ecco dunque la corporazione degli studenti, che disciplinata da' propri ufficiali può prender parte non solo al movimento scientifico dell'Ateneo, ma anche al governo di esso. E infatti sin dagl'inizi, statuendo sull'elezione dei professori, i magistrati vogliono che essa sia demandata ai — rectores scolarium et Sapientes scolarium cum septem adminus prioribus artium —.

E non è a credere che questo fosse un privilegio formale, chè anzi vediamo nei documenti degli anni 1306 e 1313, che i Priori e i quattro Savi eletti per ciascuna porta della città, procedono alla condotta dei lettori — *cum voluntate dominorum rectorum scolarium* — (21). Talvolta sono gli scolari, che propongono ai magistrati i nomi dei dottori, dai quali possono scegliersi gl'insegnanti (22); e la designazione vien fatta con molta solennità. Nel giorno dopo la festa di S. Giovanni Battista (23) le Università degli scolari dovevano convenire prima dell'ora terza nel palazzo di residenza del Capitano del Popolo, dinanzi a lui, al suo Collaterale, al Rettore dello studio e al suo Cancelliere — *ad eligendum et nominandum per cedulas deferandas seu in dicto palatio componendas per quemlibet scolarem, Doctores et magistros in qualibet scientia et facultate* —.

Si comprende che gli scolari dovevano fare solenne giuramento, che avrebbero dato i loro suffragi — *secundum veram conscientiam et pro utilitate studij* — (24). E che all'utilità dello studio e all'*eccellenza* dei dottori, come dice lo statuto, gli scolari si ispirassero, lo provano i fasti dell'ateneo perugino, che per molti secoli gareggiò colle più illustri Università italiane nel condurre in questa città uomini eminenti per coltura ed ingegno. Segno questo, che seri erano gl'intendimenti della scolaresca e forte il proposito e l'aspirazione ad apprendere. Del resto è ben raro, che, facendosi appello alla coscienza di giovani colti e amanti del sapere, essa non risponda con vero slancio di lealtà.

E gli scolari non solo prendevano parte all'elezione dei dottori designandoli al magistrato, ma si facevano bene spesso iniziatori di proposte dirette all'ampliamento degli studi. Io trovo che nel 1315, per citare un esempio solo, ai dì 2 di ottobre, gli scolari, avendo avvertito che il *Digesto nuovo* e il *Volume* non potevano essere convenientemente insegnati da un solo professore ordinario, si rivolsero al magistrato, affinchè provvedesse alla lettura straordinaria di quei testi (25). E poichè per l'incremento dello Studio era una gara generosa tra cittadini e scolari, pochi giorni dopo vediamo i Priori e Camerlenghi delle arti appagare i desideri della studentesca colla condotta di Francesco di Odduccio (26) per l'insegnamento del *Digesto nuovo*, e di Ranieri d'Andreuccio per la lettura del *Volume*. E tale era la fiducia reciproca tra professori e studenti, che questi ebbero altresì il diritto di scegliersi i *promotores* fra coloro che leggevano l'ordinaria *de mane*, e che formavano la Commissione giudicatrice nell'esame privato de'giovani allievi (27). Il quale antichissimo ordinamento si trova confermato nel 1426, e aggiunto, che se gli scolari fossero stati privati di tal diritto, il priore del collegio avrebbe dovuto rispondere di spergiuro (28). E anche qui non si creda, che col tempo un tale costume andasse in disuso, perchè, a recare un solo esempio, negli atti universitari del 1583 si legge una viva disputa suscitata dal

celebre Lodovico Cenci seniore appunto sulla scelta dei suoi *promotores* (29).

Partecipi al governo dell'Ateneo, stretti coi professori in un legame di deferente amicizia, gli scolari portavano nelle Università un'onda di vita sempre nuova e salutare, che le rese non già degl'istituti professionali, ma vere accademie scientifiche. Nè vi sembri esagerata affermazione.

Innanzi tutto osserverò che fino dai primi del secolo XIV il corso di diritto civile e canonico durava otto anni, e sei quello della sola ragion canonica (30). Per due materie, sebbene vastissime e trattate in tutta la loro ampiezza, otto anni erano sufficienti a uno studio profondo, intenso, efficace, mentre non è a dire lo stesso degli ordini attuali. Che poi la organizzazione degli studi venisse informata al concetto, che professori e studenti non fossero che una sola famiglia, a cui i maestri conferivano il tesoro della loro dottrina e i giovani lo slancio del loro ingegno fertile e smanioso di verità, lo dimostra il fatto che gli statuti richiedevano dagli stessi scolari prove di attitudine ad insegnare. E di vero un discepolo non poteva presentarsi all'esame privato se non aveva ripetuto pubblicamente una legge o decretale, o fatto sei lezioni in diritto civile o canonico. La rigidezza di cotali ordinamenti era tale, che se uno studente avesse atteso per sei anni al corso di civile, e si fosse voluto poi laureare in canonico, siccome gli anni di studio in quest'ultima materia eran sei, non gli si faceva grazia che di due anni, per modo che doveva attendere al corso dei canoni per un quadriennio e frequentare l'Università dieci anni. Nè ciò lo dispensava dalle letture e ripetizioni volute dagli statuti (31). Dunque il giovine, prima di cimentarsi nella discussione dei punti assegnatigli nell'esame privato dai *promotores*, doveva dar prova di sapere esporre cattedraticamente qualche parte oggetto dei suoi studi; insomma doveva fornire un saggio di sufficienti attitudini didattiche. Perciò è d'uopo conchiudere che l'insegnamento aveva un prevalente carattere scientifico, in quanto il giovine fosse chiamato a dimostrare di avere appreso la scienza provando di saperla insegnare. Di qui la

necessità di continue esercitazioni e dispute tra studenti e studenti e tra studenti e professori, di cui l'istoria ci ha lasciato infiniti e memorabili esempi. Nè si pensi, che tutto ciò fosse introdotto più *ad pompam* che *ad substantiam*. Niente affatto; cotali esperimenti avevano un carattere di tal serietà, ed erano così difficili a superarsi, che (a quanto abbiam visto nei documenti del nostro *Archivio*) si cercò in qualche tempo di abbandonarli. E fu veramente nel 1428 (32), che il Collegio legale, avvertito il fatto, in una sua *Riformanza*, volle porvi rimedio, ordinando che le *letture* e *ripetizioni* degli scolari dovessero aver luogo, e che in caso contrario non fossero ammessi alla laurea. In un Codice del 400 si trovano poi, per la Facoltà teologica, stabilite severe norme per le lezioni che gli allievi dovevano tenere, dopo essere giunti al baccellierato, e lo statuto si esprime con rigore di formule e di sanzioni (33).

E non basta; lo stesso esame di dottorato non era infine che una discussione su temi dati ventiquattro ore prima; l'esaminando doveva esporre il testo, farne la critica e il confronto con altri testi, trarre in mezzo le difficoltà di interpretazione e superarle argomentando secondo i principî della scienza, e risponder poi agli obbietti che se gli muovevano dai *promotores*. E ciò era forse bastevole a dare ai cittadini e all'intero collegio dei legisti la prova della serietà degl'insegnamenti, che nell'ateneo si impartivano? Mai no. Le Università, malgrado i diplomi e i privilegi loro accordati da papi e da imperatori, sperimentavano quella gran legge degli umani successi che è la lotta per la vita. Vivevano, se avevan ragione di esistere; sparivano quando, per qualsivoglia causa, non avevan potuto sostenere la concorrenza con altri centri di studio. Nessuna legge le proteggeva se eran deboli e insufficienti all'alto magistero, cui venivano preordinate. Bisognava vivere per virtù intrinseca, la quale si manifestava coi buoni resultati dell'insegnamento; e occorreva quindi che di questi fosse giudice la opinione pubblica guidata dal desiderio costante di accrescere la gloria dei patrî atenei. Ecco la ragione per la quale venne introdotto il costume, che, dopo superato l'esame privato di

laurea, il giovine desse pubblico saggio del suo sapere prima di ricevere le insegne del dottorato. Era là nella Cattedrale che l'allievo, insignito della laurea doveva farsi conoscere e offrire ampia e pubblica testimonianza del suo valore. L'intero collegio dei legisti assisteva all'ardua prova, e ne traeva l'impressione che l'ateneo fosse veramente un istituto capace di addestrare l'ingegno dei giovani alle disputazioni scientifiche. E che quest'esperimento pubblico fosse introdotto a maggior decoro dell'ateneo lo dimostra il tenore dello statuto perugino del 1389 (34), nel quale si dice che — *multis temporibus retroactis scolares studentes in perusino studio post eorum privatum examen ad doctorandum, promovebantur secrete, et secrete et clandestine doctoratus insignia recipiebant, nec faciebant publicam publice* —. E poichè questo tornava a disdoro della Università, si vuole conservare il costume antico, che richiedeva da' laureati un pubblico saggio della loro dottrina. La storia ci narra poi che questi esperimenti spesso duravano lungo tempo e si aggiravano sui punti più controversi del diritto: onde è lecito conchiudere, che per mettere gli scolari in grado di sapere pubblicamente esporre i resultati del loro studio, occorreva esercitarli di lunga mano a queste prove di dialettismo legale. Quindi non deve far meraviglia, che i lettori dell'Università, non paghi delle conferenze di scuola, delle lezioni e delle ripetizioni fatte dagli scolari, invitassero questi alle loro case per ricevere qualche ulteriore nozione e completare così l'insegnamento loro impartito nelle aule universitarie (35).

Ecco perchè quei collegi nel conferire la laurea potevano dichiarare avere il giovine — *facultas cathedram ascendendi, legendi, glossandi, interpretandi et alios actus doctoreos juris civilis et canonici faciendi* — la qual formula ci fa comprendere la particolare importanza che si assegnava alla valentia di sapere insegnare.

Nè, forniti gli studi universitari, cessava il legame scientifico tra i discepoli e i loro maestri. La consuetudine di tanti anni passati insieme a meditare sui testi della romana sapienza e sulla evoluzione che essa aveva avuto per opera della

Chiesa o per il regime germanico e statutario, non poteva esser distrutta dall'ora supremamente felice, in cui il giovine assumeva le insegne dottorali. E perciò noi vediamo che i migliori tra i laureati chieggono di essere ammessi nel Collegio assoggettandosi a nuove prove e cimentandosi a nuovi e difficili esperimenti (36), su di che si fecero speciali Costituzioni. Così il Collegio legale risultava composto di quei dottori che erano stati eletti a insegnare nel patrio ateneo e de' giuristi, che si applicavano all'esercizio de' pubblici uffici o alla professione dell'avvocatura, quando avessero dato prova di studi ulteriori. Per tal guisa rimaneva tenace il vincolo tra gli allievi e i loro maestri, e se i primi non potevano prender parte nella Facoltà come insegnanti, presenziavano però con voto deliberativo le generali adunanze del Collegio, e assistevano alla pubblica prova dei laureati. Il qual vincolo ai nostri tempi si è andato rallentando per modo, che un giovine, il quale ha pur trascorso gli anni più belli della sua vita nell'ateneo, dove arricchì l'ingegno di cognizioni atte a conferirgli una posizione sociale onorevole e indipendente, si trova ad un trattto come isolato dall'ambiente universitario, di cui pure potrebbe e dovrebbe per suoi meriti singolari far parte. Così non era nell'evo medio; si voleva allora che la pratica, come ben disse il mio egregio collega, non diventasse empirismo, e che la scienza non armeggiasse nel vuoto di astratte speculazioni niente profittevoli alla vita. E a tutto questo intendevasi, perchè, secondo la ragione dei tempi, si aveva delle Università il concetto che fossero non già istituti professionali, ma istituti scientifici. I mezzi adoperati furono atti allo scopo? Senza dubbio. Basta aprire le bibliografie delle opere pubblicate a quei giorni e in seguito divulgate con la stampa, per vedere che giovani eminenti, pur senza salire una cattedra, riuscivano ad acquistare alta rinomanza nelle dottrine giuridiche. Per ciò che si riferisce a Perugia, la mirabile opera del Mariotti sugli *Auditori di Rota* è là a dimostrarci di quale attività scientifica fossero esempio gli allievi del nostro Ateneo, ancorchè si dedicassero all'avvocatura o alla giudicatura anzichè all'insegnamento. E non v'è

dubbio, che i *consilia* e le *decisiones* di molti tra essi anche ai nostri giorni debbono aversi in conto di veri monumenti di dottrina. È per accadere lo stesso cogli ordini presenti, atti ad appartare i giovani dalle cure de' loro maestri, non appena abbiano assunto le dottorali insegne? Francamente, ne dubitiamo.

Non privo di importanza era del pari l'istituto dei lettori *soprannumerarî.* Con nuovi saggi di speciale valentia ricevevano questo titolo alcuni legisti già aggregati al collegio. Di modo che all'insegnamento, che nel tratto di oltre due secoli aprì l'adito all'aurea elaborazione scientifica della giurisprudenza culta, attendevano non solo i professori condotti a stipendio, ma ben anco i migliori allievi della scuola, di fresco laureati, e che formavano un'eletta schiera attorno a' loro venerati maestri.

Così avveniva che tra i professori ed i giovani collegiati continuassero quei benevoli rapporti di scambievole stima, di affetto e di reciproco aiuto che dovevano essere pei primi degna e desiderata ricompensa delle fatiche accademiche, e pei secondi arra di trionfo nella nobile palestra dell'insegnamento. E non varrebbe il dire, che la condizione dei professori soprannumerarî dell'evo medio era modesta, anzi umile di fronte a quella degl'insegnanti officiali. Verissimo, che i primi non godevano de' privilegi de' lettori ordinari e non avevano stipendio; ma è altrettanto vero, che se veniva a morte o si assentava dalla città o dal contado perugino uno dei lettori officiali, i soprannumerari ne tenevan le veci. Di guisa che essi avevano facoltà di insegnare e di supplire a' loro maestri.

Intanto questo rapporto fondato sulla stima e tenuto vivo dall'amore alla scienza rendeva all'Italia il segnalato servigio di veder continuate con assiduità le tradizioni di una scuola. La qual cosa, se ha minacciato in qualche tempo la scienza del peggior male che può capitarle, ossia l'immobilità, ha pur contribuito a salvarla dall'anarchia, che avrebbe potuto travolgerla nell'abisso di una nuova barbarie, se gl'ingegni non fossero rimasti, magari un po' tirannicamente, avvinti all'autorità

illustri, come quelli degli Hohenzollern, dei Montfort, dei Poniatowski e va dicendo (39). Talora poi lo studente straniero, venuto in sospetto nella patria sua di partecipare a qualche setta o fazione, scriveva al Rettore dell'ateneo perugino, come si scrive a un padre, cioè col cuore sulle labbra, per avere un attestato della sua buona condotta morale e civile in Perugia. Insomma, ripeterò ancora che non un luogo di solo insegnamento erano le Università medioevali, ma una famiglia; famiglia degli studenti fra loro, famiglia degli studenti coi loro professori. Nè ci meraviglierà quindi di leggere nelle opere de' nostri maggiori giuristi continue lodi verso i maestri loro, dai quali ebbero educato l'ingegno e il carattere. A me parve sempre in questo proposito notevole l'affettuosa memoria, che il gran Bartolo serbò perfino de' suoi primi maestri nelle lettere, Pietro di Assisi e Guidone Signorelli. E come spesso egli s'intrattiene sul nome venerato di Cino e Alberigo Gentile, su quello del Ridolfi, dell'Oddi e di Gian Battista Fedeli! Ed ora salutano il loro istitutore col titolo di *sapientissimus*, ora lo chiamano *pater meus* alternando così le manifestazioni della loro stima con quelle della loro maggiore riverenza e di un affetto profondo e sincero. Questo pio costume di additare ai venturi chi nel nobile magistero dell'insegnamento seppe meritarsi lode, ha fatto sì che di molti uomini dottissimi, ma aborrenti dall'affrontare il severo giudizio della pubblicità, ci sia rimasta memoria, la quale altrimenti sarebbe stata travolta nel vortice inesorabile del tempo.

Su queste basi di serietà scientifica e di scambievole affetto tra maestri e discepoli fondarono la loro esistenza secolare i nostri atenei.

Ed ora a procurare che più intenso si renda lo studio di molte discipline, e che maggiori si facciano le relazioni tra insegnanti ed allievi, la nostra Università, ispirandosi ad un passato, di cui oggi il nome di Baldo ci richiama al pensiero tutta la grandezza, vuole istituito il *Seminario giuridico*, nel quale i giovani possano completare la loro educazione intellettiva e apparecchiarsi di proposito alla nobile gara del *Premio* pure oggi

inaugurato. Così il tempo, che non può esserci largito dai corsi accademici per le conferenze coi giovani e dei giovani tra loro e per le esercitazioni su temi, verso i quali li trae l'indole particolare del loro ingegno; questo tempo che la folla delle materie ci nega, noi lo avremo dall'istituto del *Seminario* aperto a tutti coloro che amano di vero amore la scienza. L'intimità di rapporti, il comune intento degli studi, la riverente famigliarità tra discepoli e maestri non sarà più effetto di personale benevolenza, ma frutto di un'istituzione che è patrimonio di tutti, e dove ognuno potrà dar saggio del proprio ingegno e delle proprie attitudini alle ricerche scientifiche. Si dice e si ripete, che negli atenei non può insegnarsi la scienza, ma solo il *metodo* per impararla. Ciò è vero fino ad un certo segno, perchè in verità sarebbe oggi follìa pretendere, che anche in un numero maggiore di anni, si desse fondo alle svariate dottrine del nostro insegnamento universitario. Ma quel metodo, che è parte principalissima del magistero insegnativo, poco rileva apprenderlo ai giovani, ove poi non si addestrino ad usarne. Il metodo è un mezzo di ricerca, un processo della mente, un'arma che l'ingegno adopera per discoprire la verità; ma come gli allievi potrebbero comprendere la potenza di cotest'arma se non fossero chiamati a servirsene? La conoscenza del metodo non si ha per riflesso, ma per l'uso diretto che la mente ne fa. Non basta dire ai giovani, ad esempio, nelle dottrine fisiche, che il vero si trova sperimentando, ma occorre che essi stessi si rendano atti a sperimentare. Ora è appunto nelle esercitazioni del *Seminario* che gli scolari possono da per loro medesimi adoperare i metodi di ricerca e convincersi della loro utilità. Insomma è una palestra, in cui il giovine, sotto la direzione del maestro, impara a far da sè, a pensare, a meditare, a conchiudere. Ecco il pregio dell'istituto oggi inaugurato, e che discende dalle buone tradizioni degli atenei antichi.

E giacchè ebbi gradita occasione di parlarvi del riverente affetto che i discepoli avevano pei loro istitutori, lasciate che vi dica ancora, come la stessa venerazione s'incontri di frequente prestata anco da uomini vissuti a qualche distanza di

tempo. Da certe accuse folli e maligne fu colpito, come sapete, il gran Baldo, chè la calunnia non risparmia i forti, anzi è contro di loro che si avventa con maggiore ferocia. Ebbene, dopo un secolo e mezzo dalla morte di lui, un figlio di Perugia e decoro del patrio Ateneo, Giovan Paolo Lancellotti alzò la sua voce autorevole contro tali malignità facendo l'*apologia* del sommo giureconsulto. Il libro, con gentile pensiero fu dall'autore dedicato a Pietro Ubaldo degli Ubaldi, discepolo suo, ed ebbe il merito di abbattere le accuse lanciate con ogni sorta d'inganni contro l'immortale giurista. Dalle pagine di cotesto libro emana non solo la sapienza del Lancellotti, ma anco la sincerità e schiettezza dell'animo suo. L'illustre canonista morì in Perugia nel 1590, e mi parve opportuno fosse ricordato in questi giorni, in cui l'Università di Perugia va tributando solenni onoranze alla memoria di Baldo, in quanto il Lancellotti sia stato il primo e più strenuo difensore del nostro giureconsulto. Entrambi nati in Perugia, celebre il Baldo nelle dottrine civili, noto il Lancellotti in quelle del *gius* canonico, potevan bene essere associati in questa commemorazione. Perciò mi diedi cura di rintracciare gli avanzi del sepolcro di Giovan Paolo, che il figlio Orazio eresse in S. Francesco, e che per ingiuria dei tempi erano andati dispersi. E poichè le mie indagini sortirono l'effetto desiderato, voi potrete vedere oggi nell'atrio della Università ripristinato il sepolcro del Lancellotti, e leggervi una iscrizione, che ricorda i meriti di lui e la cagione per la quale anch'egli riceve in questo giorno un tributo di venerazione da parte del patrio ateneo (40).

Ma non delle sole memorie dobbiamo appagarci, e rivolgendomi ai giovani dirò loro: vedete a qual gloriosa mèta può scortare l'ingegno, la dottrina e il sapere? Quanti qui convenuti ad onorare il nome di Baldo; quanti, a render duraturo il ricordo di queste onoranze, vollero scrivere di lui nel volume che sarà pubblicato; quanti sono accorsi o di lontano ci inviarono la loro adesione a questa festa scientifica, che è la festa del lavoro intellettuale compiuto a vantaggio della scienza e della umanità. Gli anni passano veloci e precipitano nell'abisso

del tempo, ma la memoria dei grandi servigi resi alla società rimane; l'aureola di gloria non impallidisce attraverso le età, chè anzi più fulgida risplende, più pura, più eccelsa. In questa luce che ci viene da ben cinque secoli affissate lo sguardo, o giovani egregi. La fiamma, emblema posto tra le mistiche parole — *Lux lex* — della medaglia per pubbliche benemerenze donata al sommo giurista dai magistrati cittadini, sia fiamma che scaldi i vostri petti alle serene conquiste della scienza, quelle a cui ogni cuore bennato ed ogni mente eletta deve costantemente aspirare, perchè la scienza è verità, la scienza è virtù.



NOTE

(1) — « Adunato consilio maiore s. [scilicet] generale et speciale et aliorum bonorum virorum qui per statutum ad consilium venire consueverunt in palatio comunis perusij more solito congregato cum presentia nobilis viri domini uguccionis de oxelettis capitanei populi perusini, Dominus Albertinus de boscettis potestas perusinus proposuit si placet consilio quod litere mittantur super facto studij expensis comunis. In reformatione consilij facto partito per potestatem concordavit consilium quod litere mittantur pro facto studij expensis comunis undique per civitates et loca convenientia » — (*Arch. Com.* Ann. sign. †, c. 91 e 92 t.). Che lo Studio fosse incominciato assai prima non è solo opinione del Ciatti, che fa risalire la fondazione dell'Ateneo a un atto di Gregorio IX del 1230, ma è opinione, sempre attendibilissima, del Mariotti (*Memorie per la storia sommaria delle Università d' Italia e singolarmente di quella di Perugia* — Ms. in Arch. dei Cassinesi di Perugia). Egli scrive: « Benchè il primo Breve pontificio per l'Università sia quello di Clemente V [settembre 1308], pure si può credere, che essa sia molto più antica » —. Tale è anche l'opinione di A. Rossi (*Giornale di erudizione artistica,* vol. IV). Del resto circa l'antichità dello Studio vi è un riscontro efficace nella lettera, che il Card. Niccolò Capocci scriveva nel 27 marzo 1362, ossia non molti anni appresso la Bolla di Clemente, al Vescovo e Capitolo di Autun, nella quale, parlando dell'Ateneo perugino, dice: — « viguit *ab antiquo* et adhuc viget utriusque iuris et aliarum scentiarum studium generale » —. Certo il Capocci non poteva chiamare nel 1362 *antico* uno Studio che fosse sorto un mezzo secolo prima. Di più negli Ann. Xvir. (a. 1322, fol. 196 t.) si legge un deliberato — « pro conservatione et augmentatione Studij generalis jam dudum inchoati in Civitate perusij *in qualibet facultate* » —. Del resto, volendo essere pedanti occorrerebbe fissare la data dell'istituzione al pontificato di Giovanni XXII, quando fu concessa facoltà all'Ateneo di Perugia di conferire le lauree. Ma ciò sarebbe insieme pedanteria ed effetto d'ignoranza, in quanto che sia noto che ne' loro primordi tutti gli Studi non ebbero questa facoltà. Seguendo un tal criterio si dovrebbe, ad es. riferire l'istituzione della Università di

Pisa al 1343, ossia al Breve di Clemente VI, dato *apud villam novam Avenion. III non. septembris Pontif. an. II.* (Dal Borgo, *Dissertaz. sull'orig. dell'Univ. di Pisa*); mentre ognun sa che quell'Ateneo fu molto prima fondato.

(2) — « Die Mercurij XXiij intrantis septembris. — In reformatione dicti consilij facto partito per ipsum dom. potestatem presenti et consentienti dicto domino Capitaneo placuit quod si omnibus de ipso consilio super facto predicti nuncij quod ille Varrus quod iturus est ad invitandum scolares legis sicut heri fuit in generali consilio reformatum requirat et requirere debeat extra confines perusij omnes terras circonstantes perusij ad invitandum omnes scolares venire volentes perusium occasionibus supra dictis qui vero scolares venientes ex nunc huius valore consilij dari licentia et libera potestas in avere et personis, in veniendo stando et redeundo non obstantibus reformationibus contra eos detractis fabrianensibus et cortonensibus quibus venire non sit licitum ullo modo » — *Arch. Com.* Ann. Xvir. c. 99 r.). E lo storico Pellini scrive sotto lo stesso anno 1276 (*Hist. di Perugia,* parte I, pag. 289), che — « fu ordinato che si pubblicasse ed intimasse la fiera di Ogni Santi libera et immune d'ogni gravezza per 15 giorni innanzi et 15 giorni doppo, et che fosse lecito ad ogn'uno di venirvi non ostante le represaglie, che v'erano con alcune città vicine; solo fu vietato il venirvi a' Sanesi, a' Fabrianesi ed a' Cortonesi » —. Per lo Studio il divieto fu solo pei giovani di Fabriano e Cortona. Il Pellini poi, la cui autorità è grande, aggiunge: — « doviamo credere *et affermare* che lo Studio di Perugia fosse stato molti anni prima, et che se di presente si fece questa instanza ai Magistrati, fosse perchè per le guerre passate et per li passaggi degl' Imperatori si fosse tralasciato et dismesso et che di questi tempi [a. 1276] si procurasse di rimetterlo nel suo primiero stato » —. Del resto è a considerarsi ancora che fino dai principi del secolo XIII il comune procedeva all'acquisto di libri legali appartenenti ad uno scolare dello Studio, come resulta dal documento che segue: — « Promittimus tibi Bono Notario et civi civitatis perusine tamquam procuratori eius civitatis super hoc negotio et facimus finem et refutationem tibi procuratorio nomine recipienti pro consulibus et camerario et comunantia eiusdem civitatis de omnibus libris legum. tam divine quam humane quos habuit in predicta civitate iam dictus filius meus Carbo quos libros omnes ante predicto Bono coram supradictis testibus recepimus, ideoque te predictum Bonum nomine predicte comunantie et omnes homines predicte civitatis et comitatus generaliter et spetialiter inquietamus et absolvimus quod non faciemus vobis de cetero de predictis libris ullam litem vel molestiam etc. » —. (*Arch. Com.* Lib. A delle Sommissioni, c. 49) —. Inoltre nel 1289 in un Atto di sommissione di

Foligno a Perugia si trova ricordato come testimone per la nostra città certo *Tribaldus clericus iuris canonici professor* — (Ann. Xvir. 1289, f. 14). Di lui è pure menzione nell'*Eulistea* di Bonifazio da Verona, che è il più antico documento di storia perugina (*Arch. stor. ital.*, Tomo XVI):

Ac tua fama vigens fuerit diffusa per orbem,
O Tribalde, placens, quem legum summa decorat,
Ius et utrumque fovet virtutum et gratia morum.

Ora ognun sa, che l'*Eulistea* appartiene alla seconda metà del secolo XIII.

(3) Stat. sign. 107, c. 66 t. in *Arch. Com.* Seguendo alcuni scrittori, nel testo segnammo la data di questo statuto al 1288, mentre, accuratamente esaminato l'originale, abbiamo constatato, che il documento appartiene al 1285. Crediamo opportuno riferire la rubrica intera. — « *De legum doctore pro comuni inveniendo* — Ut civitas perusij sapientia valeat elucere etc. dicimus et ordinamus quod potestas et capitaneus teneant et debeant per totum mensem maii invenire et acquirere ubicumque melius poterit (sic) inveniri dominorum (sic) famosum dominum legum doctorem (sic) et eo invento studeant et dent operam efficaciter quod idem legum doctor veniat perusij et moram continuam faciat in civitate perusij ad studendum et legendum debeat volentibus leges audire et supra electione facienda de dicto legum doctore potestas et capitaneus debeant habere consilium cum guardiano fratrum minorum de perusio et cum priore sancti dominici et eorum lectoribus, et cum aliis sapientibus hominibus civitatis perusij quos habere voluerint et prout consilium predictorum receperint ita fiat et fieri debeat per predictos et habeat et habere debeat dictus legum doctore (sic) de avere comunis perusij pro suo salario pro quolibet anno CCC libras denariorum et hoc capitulum sit precisum ».

(4) Vedi per l'anno 1296 in *Arch. Com.*, carte diverse, segn. 508.

(5) — « Die martii quarto intrante mensis septembris [a. 1296] — Item quod per sapientes eligendos et creandos a domino Capitaneo et consulibus artium examinetur proposita facta de scolaribus forensibus et familiaribus eorum, et quid agendum deliberandum et ordinandum sit pro comuni super ipso facto et propositione et quicquid per eosdem sapientes una cum d. Capitaneo et consulibus deliberabitur ordinabitur et reformabitur valeat et teneat et debeat observari auctoritate presentis consilij » — (Ann. Xvir. c 265). Su questo ufficio dei Savi confronta lo studio dell'esimio conte Vincenzo Ansidei, direttore della biblioteca e dell'archivio antico del nostro Comune, nella pubblicazione per nozze Giannantoni-Della Torre (aprile 1900) fatta sotto il titolo, troppo modesto invero — *Un do-*

cumento del 27 gennaio 1400, relativo ai Savj dello Studio —. In questo opuscolo, l'Ansidei ora opportunamente compendiando, ora correggendo date che precedenti scrittori avevano errato, ora ponendo in luce nuovi documenti, ha esposto la storia interessantissima dell'istituto dei *Savi* da' suoi inizi al 1400, e di ciò gli studiosi della storia del nostro Ateneo debbono sapergli grado.

(6) A me par dunque evidente, che la fondazione dell'Ateneo nostro per sicuri documenti possa fissarsi al 1266, poichè non v'è istituto che ne' suoi inizi presenti gli ordini propri soltanto del periodo del suo massimo sviluppo. Or bene, anco nell'ultima istoria delle Università italiane, opera dell'inglese Hassing Rashdall si pone l'origine dell'Università di Perugia al 1308 (*The Universit. of. Europe in the Middle Ages.* Oxford, 1895, P. I, Chap. VI). E così non solo non si tien conto del documento antichissimo del 1266, di quello del 23 settembre 1276 (V. nota 2), dello statutello del 1285 (vedi nota 3) e dell'atto del 1296 (vedi nota 5) tutte autentiche deliberazioni consegnate nei libri della repubblica, ma nemmeno si dà valore al grande statuto del 1306.

(7) Del resto anco nel secolo XIII più erano i dottori dello Studio. Ad es. per l'anno 1296 il Bini (*Memorie storiche della Università di Perugia,* P. I, pag. 21) ci dà i nomi di Boninsegna Neccoli, di Lamberto di Giovanni e di Nicolò di Gualfredo.

(8) Statuto del 1305 volgarizzato nel 1342 (Vedi Scalvanti — *Considerazioni sul primo Libro degli statuti perugini,* pag. 39).

(9) Vedi bolla di Clemente V dell'8 settembre 1308 (Bolle, Brevi e Dipl. sec. XIV, n. 1, *Arch. Com.*), che nel testo abbiamo indicato colla data del 10 settembre 1307 seguendo scrittori, che errarono nella trascrizione, mentre il riscontro fatto sull'originale ci ha rivelato la vera data che è quella qui espressa; il Consulto de' Priori e de' Savi (Ann. Xvir. 1308, c. 35), Provvedimenti de' Priori, del 1308, ai 9 di settembre (Ann. Xvir. c. 36), altra Consulta de' Priori e Savi del 25 ottobre stesso anno (Ann. c, 39 t. e 40), la deliberazione per un'ambasceria al pontefice del 25 febbraio 1309 (Ann. c. 148 t.). Cfr. pure la deliberazione del 21 luglio 1309 e quella del 25 agosto dello stesso anno (Ann. c. 198 e 218 t.).

(10) Vedi Ann. Xvir. c. 270.

(11) Ann. Xvir. dell'anno 1321, c. 186.

(12) *Arch. Comun.* Bolle, brevi e dipl. sec. XIV, n. 4.

(13) Ibid. sec XIV, n. 28.

(14) Due furono i diplomi riguardanti l'Università, e due riguardanti lo stesso Bartolo, che Carlo IV grandemente stimava (Cfr. Rossi, *Giorn. di erud. artist.,* vol. V, pag. 375 e segg).

(15) *Arch. Com.* Libro atti diversi, segn. 106.

(16) Stat. ms. del 1342, c. 97 del Libro I, e c. 27 del Lib. IV.

(17) *Arch. Com.* Sez. computist. *Lib. exit. conservat. monet.* c. 7 segnat. 37.

(18) Ann. Xvir. c. 144.

(19) Rossi, Op. cit, vol. VI.

(20) Framm. di stat. in *Arch. Com.* segn. 107 già citato.

(21) Ann. Xvir. c. 182 t. Ciò avvenne nel 1309 ai 13 di giugno per la condotta di Giovanni di Genneruzio e Carbone di Monte Lupone, della quale si dice: — Qui priores cum iiij sapientibus electis pro qualibet porta civitatis perusij secundum formam reformationis inde facte et cum voluntate dominorum rectorum scolarium ».

(22) Ann. Xvir. 1313, c. 247 — « Domini priores artium civitatis perusij una cum d. jacobo tomassij rectore scolarium » conducono Enrico di Manente e Gisberto da Cremona, deliberando sulla proposta degli scolari (Vedi Ann. eod. an. c. 246), che avevano presentato alla scelta del magistrato sei nomi di dottori pel civile e cinque pel canonico.

(23) Era stabilito questo giorno perchè l'anno scolastico aveva principio dalla festa di S. Luca (18 ottobre), e terminava con quella di S. Giovan Battista (24 giugno); e perciò gli scolari, prima di abbandonare la città, dovevano adunarsi per provvedere alla designazione dei lettori.

(24) Ecco la rubr. dello Statuto: — « Iurent etc. . . . quod talem nominationem seu descriptionem non faciant nec facient amore timore, pace pretio vel aliqua alia humana gratia; sed solum pura intentione et secundum eius veram conscientiam pro sincera utilitate studij et ratione excellentie D. doctoris magistri nominandi et describendi et non alio modo causa affectu ».

(25) Ann. Xvir. c. 32.

(26) Ann. Xvir. c. 37 t. Lo stesso era avvenuto nel 1313 e nel 1314 (Ann. c. 257 t. pel 1313, e c. 313 pel 1314).

(27) Cfr. Bini, op, cit., pag. 627.

(28) *Arch. Univ.* Cod. I, A, Parte I. La costituzione è del 21 aprile 1427, ed essa, dopo aver richiamato l'obbligo degli scolari di fare le sei lezioni e le ripetizioni volute dagli statuti, aggiunge che il priore — « dixit et exposuit dictis doctoribus existentibus collegij ut supra presentibus et intelligentibus quod *sub pena periurij* et totius id quod sibi habere contigerit pro infrascriptis vigore statutis ed ordinamentis dicti collegij quod nullus prior qui pro tempore erit possit nec debeat collegium sive doctores eiusdem collegij tam in iure civili quam in iure canonico congregari nec coadunare et in ipso collegio dicere nec proponere quod aliquis Scolaris admictatur in dicto collegio tam in iure civili quam in iure canonico nisi servaverit formam dicti statuti sive ordinamenti *tam in studendo quam in repetendo sive legendo* ».

(29) *Arch. Univ.* Cod. IV, B[1], Parte I. Il Bini (op. cit.) dice che il

Cenci si laureò nel 1585, ma vi é errore, perchè egli prese le insegne dottorali nel 1583.

(30) Questo ordinamento é confermato in uno statuto del 1407: — « Statuimus quod nullus scolaris admittatur nec ei detur licentia in iure civili nec canonico intrandi privatum examen per priores et doctores collegij perusini nisi primo studuerit in civili per octo annos si voluerit examinari in iure civili, ac etiam repetierit unam legem publice scolaribus dicti Studij vel saltem legerit sex lectiones in iure civili scolaribus dicti studij. Si autem privatum examen voluerit in iure canonico tunc prius studuisse debet in iure canonico per sex annos et repetisse unam decretalem in dicto studio vel legisse sex lectiones. Hoc tamen salvo quod si aliquis studuerit in iure civili per sex annos et voluerit subijci privato examini in iure canonico, tunc sufficiat audivisse ius canonicum per quatuor annos, et debet insuper legisse et repetisse in iure canonico pro ut superius est expressum » —. Tale ordinamento veniva nuovamente introdotto nell'altro statuto del 21 aprile 1427 (*Arch. Univ.* Costituz. ined. Cod. A, Parte I).

(31) Vedi nota precedente.

(32) Vedi nota 28.

(33) *Arch. Univ.*, Parte I, Cod. A, 1.

(34) *Arch. Com.* Stat. conservat monet, segn. R c. 34 t. e seg.

(35) Di ciò si hanno documenti nel nostro *Arch. Univ.* dove spesso si parla di queste *repetitiones*, che si facevano dai lettori nelle loro case.

(36) Vedi il nostro *Inventario-Regesto* dell' Archivio Universitario, Parte I, IV, B.[1]

(37) Cfr. gli esempi da noi citati nel *Regesto* dell'Arch. univ. rispetto a Giorgio Werting, al Krömer, al Kepsor, a Lorenzo di Worms, a Venceslao di Vratislavia ecc. (Parte I, Cod. I B[3]).

(38) Fra gli altri può citarsi il caso di un Sarcander, che la Chiesa volle poi tra i Beati. Egli, secondo la Matricola, avrebbe studiato in Perugia (dopo aver atteso alle dottrine sacre in Germania), e vi avrebbe preso la laurea nel 1621 ai dì 14 settembre (*Arch. Univ.*, P. I, II B[3]). La Matricola annota pietosamente la morte di lui avvenuta a Olmutz in Moravia, come egli fosse martirizzato dagli Svevi e come fin d'allora corresse voce tra' suoi concittadini ch' egli doveva essere canonizzato (Conf. *Regesto* cit. app., pag. 151). Se non che io ho molto dubbio, che il Sarcander, stato scolare in Perugia, sia quello stesso che la Chiesa ha poi elevato all'onore degli altari. Su ciò è mestieri stabilire nuove e più minute indagini, le quali spero poter presto condurre a termine e pubblicar per le stampe.

(39) Vedi il nostro lavoro dal titolo — *Societas germanorum et gallorum* in Perugia nel secolo XV — Perugia, 1899.

(40) Cfr. il nostro scritto — *Notizie e documenti inediti sulla vita di Gio. Paolo Lancellotti, giureconsulto perugino del secolo XVI* —. Perugia, 1900, Unione Tip. Coop. (già Boncompagni).



INDICE

Parte I.

Monografie.

Parte II.

Notizie biografiche e documenti.

Parte III.

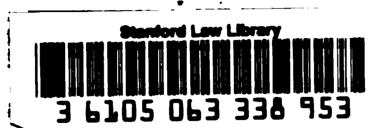
Discorsi pronunziati nella solenne commemorazione.



ERRATA - CORRIGE

a pag. 84, linea 12 invece di *Zichard.* leggasi *Fichard.*
» 90, » 22, invece di *de Bartolo*, leggasi *de Barulo.*
» 90, » 31, invece di *Lillimano*, leggasi *Sillimano.*
» 96, » 3, invece di *Fuscarì*, leggasi *Fuscararì.*
» 96, » 9, invece di *procellam*, leggasi *puellam.*
» 105, in fine alla nota 57 si sopprimano le parole « Un *Guido de Cervia* è da lui ricordato nel *Comm.* ». Si tratta probabilmente di un errore di lettura nelle sigle.

a pag. XXI, prefaz., linea 21, invece di *nuova* scuola, leggasi scuola.
» 432, linea 29, dopo la parola *abbraccia*, leggasi, le forze, le leggi e gli atti del principio pensante ed affettivo; —


Stanford Law Library
3 6105 063 338 953


Stanford Law Library
3 6105 063 338 953